



Università degli studi di Udine
Corso di Dottorato in Scienze dell'Antichità, XXVI
ciclo.

Strati violati, siti negati.

**I danni antropici al patrimonio archeologico del Levante
meridionale (Israele e Palestina) nel XXI sec: problemi,
proposte e soluzioni.**

**Tesi di Dottorato in Archeologia e Storia dell'arte del
Vicino Oriente Antico.**

Tutor

Prof.Daniele Morandi Bonacossi

Dottoranda

Dott.ssa Marzia Merlonghi

*A Fabio Maniscalco e Vittorio Arrigoni,
portatori di Pace.*

Indice

Introduzione

Ringraziamenti

Cap. 1: Metodologia di indagine e scopi del lavoro.

1.1 La “Scheda dei beni culturali immobili in area di crisi” e il censimento dei siti a rischio.

1.1.1: Perché un censimento?

1.1.2: Metodologia del censimento: la “Scheda dei beni culturali immobili in area di crisi”

1.2: Il confronto con i rapporti di scavo.

1.3: Obbiettivi finali.

Cap. 2: Leggi nazionali, convenzioni internazionali e istituzioni.

2.1 Premessa.

2.2 La legislazione israeliana.

2.3 La legislazione palestinese.

2.4 Gli accordi di Oslo-Taba: implicazioni per la gestione del patrimonio archeologico.

2.5: Le convenzioni internazionali firmate da entrambe le parti

2.5.1: La Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, L’Aja 1954: descrizione.

2.5.2: Applicabilità della Convenzione dell’Aja al conflitto israelo-palestinese.

2.5.3 La convenzione per la protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, Parigi, 1972.

2.6: Le istituzioni

2.6.1: Israel Antiquities Authority (IAA)

2.6.2: Civil administration of Judaea and Samaria: Staff Officier for Archaeology (SOA).

2.6.3: Department of antiquities and cultural heritage (DACH), Ministry of Tourism and Antiquities, Palestinian National Authority.

2.7: Localizzazione dei siti analizzati in rapporto con le amministrazioni

competenti.

Cap.3: Catalogo

3.1: Premessa al catalogo

3.1.1: Siti in aree urbane.

3.1.2: Siti in aree extra urbane e rurali

3.1.3: Siti in aree disabitate o desertiche.

3.2: Catalogo dei siti in area urbana.

3.3: Catalogo dei siti in area extraurbana e rurale.

3.4: Catalogo dei siti in aree disabitate o desertiche.

Cap. 4: Danni antropici al patrimonio archeologico pre-classico: alcuni casi di studio.

4.1: Presentazione dei casi di studio.

4.2: Danni militari diretti.

4.2.1: Cosa sono i danni militari diretti.

4.2.2: Caso studio: Khirbet el-Makhruk (n° 88 catalogo).

4.2.3: Caso studio: Atlit (n°38 catalogo).

4.3 Danni da costruzioni moderne.

4.3.1: In che modo le attività edilizie danneggiano i beni archeologici immobili.

4.3.2: Caso studio: Tell er-Rumeideh (Hebron, n°27 catalogo).

4.3.3: Caso studio: Tel Amal (n°47 catalogo).

4.4 Danni da scavo clandestino.

4.4.1: Le diverse tipologie di danno provocate dagli scavi clandestini.

4.4.2: Caso studio: Khirbet Rabud (n° 79 catalogo).

4.4.3: Caso studio: Tel Erani (n°71 catalogo).

4.5: Danni da incuria ed errata conservazione.

4.5.1: Cosa si intende per incuria ed errata conservazione.

4.5.2: Caso Studio: Samaria (n°54 catalogo).

4.5.3: Caso Studio: Khirbet ‘Aroer (n°100 catalogo).

Cap. 5: Proposte e soluzioni.

5.1: Proposte di apposizione dello scudo blu UNESCO per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato.

5.1.1: Lo scudo blu: il contrassegno (poco usato) per la segnalazione e la protezione dei Beni Culturali.

5.1.2: Utilità dello Scudo Blu nell'ambito del conflitto israelo-palestinese.

5.1.3: Esempi di richiesta di Protezione Semplice, Speciale e Rinforzata: Ashkelon (n°25), Dan (n°28) e Gerico (n°16).

5.2: Community Archaeology: il coinvolgimento della popolazione locale nella conoscenza, conservazione e valorizzazione del patrimonio archeologico.

5.2.1: Breve introduzione sull'utilità della Community Archaeology nel Levante meridionale.

5.2.2: Un esempio del passato: l'esperienza del parco archeologico di Tell Balata / Sichem (n°8).

5.2.3: Una proposta per il futuro: il parco archeologico di Tell Keilah (n°70) e la riqualificazione del territorio di Beit Hula (Hebron).

Cap. 6: Conclusioni

6.1 Cause e conseguenze: lo sgretolamento del patrimonio, lo sgretolamento della memoria.

6.2: Agire sulle leggi.

6.2.1 Le convenzioni dell'Aja¹ e di Parigi²: migliorarle o applicarle?

6.2.2 Il ruolo dell'ICBS nella protezione dei beni culturali nelle aree di crisi.

6.2.3 Riaprire i negoziati.

6.3 Agire sul metodo: la fine della prospettiva biblica.

6.4: Agire con le persone.

6.3.1: La Palestina come esempio di situazione post-bellica infinita: interventi necessari e prospettive di riconciliazione.

¹ Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, l'Aja 1954.

² Convenzione per la protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, Parigi 1972.

Appendice:

A1: *Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato*, L'Aja 14 maggio 1954.

A2: *Primo Protocollo aggiuntivo*, L'Aja 14 maggio 1954

A3: *Secondo protocollo aggiuntivo*, L'Aja, 26, marzo 1999.

A4: *Convenzione sulla Protezione del Patrimonio Culturale e Naturale Mondiale*, Parigi, 16 November 1972.

A5: *Israel Law of Antiquities 1978*

A6: *The British Mandate of Palestine, Antiquities Ordinance n°51, 31 Dic. 1929*

Indice delle tabelle e dei grafici.

Indice delle cartine geografiche.

Indice delle figure.

Abbreviazioni.

Bibliografia.

Introduzione

La crescente instabilità politica e bellica dell'intero Vicino Oriente sta provocando in coloro che si occupano di archeologia e beni culturali una riflessione sulle nuove sfide che il campo dell'archeologia orientale pone e sulle possibilità e i modi di favorire la conservazione dello sterminato patrimonio archeologico e storico-artistico della regione.

In particolare nell'area della Palestina storica (attuali territori di Israele e Palestina) si è assistito, negli ultimi 15 anni, al reiterarsi di episodi bellici e tensioni politiche. La "seconda Intifada" e la conseguente rioccupazione di ampie aree della Cisgiordania da parte dell'esercito israeliano (Said 2004, 27-56), il conflitto con il Libano nel 2006, le periodiche operazioni militari nella Striscia di Gaza (Arrigoni 2009) e i lanci di razzi da Gaza in territorio israeliano, hanno contribuito a rendere ancora più difficile la protezione del patrimonio culturale della regione, venendo a creare, se non una situazione di guerra vera e propria, quanto meno di "non pace" (Maniscalco 2005, 93).

Il mancato rispetto delle convenzioni internazionali per la protezione dei beni culturali, le ideologie che, inevitabilmente, influenzano le modalità di gestione di tali beni, la scarsa conoscenza della natura dei beni culturali presso alcune fasce della popolazione sono ulteriori fattori che contribuiscono alla perdita di ampie porzioni di patrimonio (Maniscalco 2006, 77-99; id. 2007, 67-96).

Avendo vissuto, nel corso di tutto il mio iter universitario, questa "crisi" dell'archeologia vicino-orientale, iniziata con l'inizio della cosiddetta "intifada di Al-Aqsa" nel 2000 e, più ancora, con l'invasione dell'Iraq nel 2003, le problematiche della cosiddetta "archeologia delle aree di crisi" sono sempre state uno dei temi, per me, di maggiore fascino: ritengo che, nella situazione attuale, non ci si possa esimere, professionalmente ed eticamente, dal considerare di massima importanza il contesto sociale e politico (Liverani 2013, 264-265) nel quale si va ad operare, a maggior ragione in aree che, per fattori diversi, sono a rischio.

La presente congiuntura storica attraversata dai paesi del Vicino Oriente obbliga gli archeologi a porsi nuovi interrogativi³ sulle modalità di svolgimento

³ Di natura etica ma anche deontologica e pratica. Ad esempio, l'estendersi del dibattito sul

della loro professione in luoghi che, per anni, hanno ospitato scavi e ricerche da parte di missioni straniere ma la cui popolazione solo raramente è stata coinvolta attivamente nelle attività di gestione e salvaguardia. Proprio l'atteggiamento "eurocentrico" nella gestione del patrimonio culturale del Vicino Oriente sembra essere, oggi, alla luce di quanto successo e continua a succedere in Iraq, in Siria, in Palestina, in Egitto, in Libia, l'approccio peggiore per fronteggiare le nuove emergenze culturali della regione in maniera fattiva ed efficace (Liverani 2013, 384-385).

Occorre, pertanto, elaborare nuovi metodi e nuovi approcci operativi sul piano sia teorico sia pratico.

Nonostante, a livello internazionale e accademico, il problema della conservazione del patrimonio in area di crisi sia ben noto e frequenti siano le trattazioni in articoli e convegni (Fales 2004; Maniscalco 2002; id 2005, Saunders 2008, 471-494; Sayei 2010, 58-71; Taha 2010, 16-2; Ruggiero Maniscalco 2014), manca, per il Levante meridionale⁴, un'indagine uniforme e coerente sui danni riportati dai siti archeologici dell'inizio del nuovo secolo; un lavoro che ne identifichi le cause, direttamente o indirettamente dipendenti da fattori umani e dalla situazione "di crisi" della regione.

A tal fine si è partiti da alcuni quesiti chiave ai quali tale lavoro cercherà, nella maniera più completa possibile, di dare una risposta:

- *Quale è il legame tra conservazione, tutela e situazione bellica?*
- *Quali sono le leggi che tutelano i beni culturali dei paesi in esame?*
- *Quali sono, e come agiscono, le norme del diritto internazionale dei beni culturali?*
- *Quali sono i principali tipi di danno che possono affliggere un sito archeologico?*
- *Quali ne sono le cause?*

Lo studio e la ricerca di possibili applicazioni delle norme di legge, sia in

commercio antiquario e, più ampiamente, sulla conservazione, pone, ancora oggi, quesiti di coscienza e deontologia che spingono verso una nuova elaborazione dell'etica professionale (Fales 2004, 2-4).

⁴ Lavori di questo tipo sono apparsi per l'Iraq (Fales 2004), l'Egitto (Brederova 2014) e, in questi ultimi tempi, molti rapporti stanno arrivando dalla Siria (tramite progetti di monitoraggio come quello dell'*American School of Oriental Research*, <http://www.asor-syrianheritage.org/>, o quello dell'ONG *Heritage for Peace*, <http://www.heritageforpeace.org/syria-culture-and-heritage/>).

Molto spesso tali lavori però si sono limitati, data anche la gravità della situazione bellica, in cui era estremamente rischioso intervenire direttamente sul campo, a ricerche che si avvalgono di immagini satellitari, foto e documenti relativi alle operazioni militari.

campo nazionale che internazionale, si rivela a tutti gli effetti il primo strumento utile per orientarsi nella comprensione di una situazione complessa non solo sul piano politico ma, soprattutto, civile e sociale.

Le norme del Diritto Internazionale Umanitario e del Diritto Internazionale dei Beni Culturali costituiscono la principale arma di difesa del patrimonio nel Levante meridionale come nel resto del mondo. Conoscere e comprendere tali norme costituisce il primo passo per un lavoro di difesa dei beni culturali che sia efficace e duraturo.

Altro strumento di notevole importanza è la diretta esperienza sul campo: la visita e la ricognizione visiva dei siti archeologici del Levante meridionale si sono rivelate i principali strumenti di analisi della situazione per il singolo sito e su scala territoriale. Il lavoro sul campo⁵, quando possibile, è un tassello necessario per costatare situazioni di difficile lettura e capire fino a che punto si spinga il degrado dei monumenti. E' anche l'unico modo di leggere e capire il cosiddetto "strato zero" del monumento (Liverani 2013, 264), ovvero il contesto in cui un sito archeologico si trova nel presente e l'interazione tra vestigia antiche, popolazione e, più in generale, modernità.

In questo senso, la metodologia di indagine applicata ha ripreso le esperienze dei censimenti dei danni al patrimonio culturale effettuati da Fabio Maniscalco in Bosnia-Herzegovina e Albania. Maniscalco aveva, negli ultimi anni della sua vita, iniziato ad occuparsi anche del problema dei beni culturali palestinesi ed è da questo suo lavoro (purtroppo fermatosi ad uno stadio iniziale) che questa tesi di dottorato intende prendere ispirazione negli intenti e nei metodi (Maniscalco 2005).

L'analisi di un consistente numero di siti archeologici, abbinata ad un approfondito studio delle normative giuridiche⁶ e ad una conoscenza delle pubblicazioni riguardanti gli scavi e le ricerche svoltisi nei siti analizzati, renderà possibile elaborare una serie di proposte, tra cui identificare un certo numero di

⁵ La metodologia di indagine (descritta al capitolo 1) è stata elaborata in maniera del tutto sperimentale: errori, correzioni, sviluppo e affinamento delle tecniche di indagine hanno portato, durante la ricerca, alla risoluzione dei problemi pratici che, di volta in volta, si ponevano. Il consulto con esperti delle locali sovrintendenze, i colloqui con la popolazione locale e ogni altro mezzo utile alla raccolta del maggior numero di informazioni possibile sono stati gli ulteriori strumenti del lavoro sul campo.

⁶ Portato avanti con una prospettiva da archeologa e non certo da giurista: ci si è concentrati volutamente sugli aspetti pratici delle leggi. Imprecisioni saranno sicuramente presenti agli occhi di un esperto di legge, e di questo mi scuso con i giuristi, ma l'obbiettivo era la conoscenza delle normative di base e della loro applicazione pratica da parte degli operatori dei beni culturali.

siti da segnalare all'Unesco per ottenere la protezione dello Scudo Blu⁷, come previsto dalla Convenzione dell'Aja per la salvaguardia dei beni culturali in caso di conflitto armato.

Attraverso il lavoro sul campo e la successiva analisi e catalogazione dei dati (delle cui modalità si parlerà nel capitolo 1) è stato possibile dividere i danni al patrimonio archeologico in quattro tipologie principali:

- *Danni militari*
- *Danni da costruzioni moderne*
- *Danni da scavo clandestino*
- *Danni da mancata o errata conservazione.*

Particolare attenzione sarà dedicata, nelle pagine seguenti, a cogliere i legami di causa ed effetto con la situazione di conflitto presente nella regione: al di là dei danni direttamente dovuti ad operazioni militari e all'occupazione di vaste aree del territorio, anche gli altri tipi di deterioramento possono, con tutta probabilità essere ricondotti alla situazione di crisi⁸.

Sovente, e più che mai in Terra Santa, ai conflitti si accompagnano vere e proprie strumentazioni ideologiche del patrimonio e battaglie culturali in cui la parte che detiene l'egemonia sceglie cosa conservare e come farlo, a scapito della parte avversa: secondo Mario Liverani, fin dalla sua fondazione "il nuovo stato di Israele non solo favorì gli scavi e i restauri dei siti israelitici a scapito di quelli anteriori e posteriori, ma elesse alcuni luoghi a simbolo dell'identità nazionale" (Liverani 2013, 382).

L'affermazione dello storico romano, riflessa nella corrente biblica dell'archeologia, predominante in Israele fino agli anni '90 (Moorey 1998, 122-136)⁹, invita ad indagare non solo i fattori concreti ma anche le numerose problematiche ideologiche che influenzano la visione dell'archeologia del Levante Meridionale¹⁰

⁷ Il simbolo della protezione in caso di conflitto armato.

⁸ In particolare, gli scavi clandestini sono frequentissimi nelle regioni in cui l'instabilità dovuta ad eventi bellici lascia ampie porzioni di territorio senza adeguata sorveglianza (Dahari 1989; Blum 2002).

⁹ E, ancora oggi, non completamente superata.

¹⁰ La particolare situazione ideologica ed interpretativa creatasi nella Palestina storica dal 1948 ad oggi, fa sì che si stenti, da parte di numerosi archeologi, non solo in Israele, ad uscire da un'ottica per così dire biblica ed eurocentrica. Secondo Lorenzo Nigro "l'archeologia biblica è divenuta disciplina fondante per un paese che ha bisogno di ricostruire la propria storia in modo da giustificare le sue rivendicazioni attuali" (Nigro 1998, 1).

La costruzione archeologica di una identità nazionale ha accompagnato la storia dello stato di Israele (Abu el-Haj 2001) ed ha influenzato, in maniera spesso deleteria, la percezione delle vestigia archeologiche da parte della popolazione palestinese (Rjoob 2009, 214-235): si sono così venuti a creare veri e propri fenomeni di straniamento della popolazione araba nei confronti delle testimonianze del passato della loro terra.

Solo nel 1994 gli spazi di autonomia amministrativa lasciati dagli accordi di Oslo, hanno permesso la formazione di un dipartimento di Antichità a Ramallah e l'emergere di un nuovo approccio "palestinese" all'archeologia con una visione nuova più moderna delle vestigia del passato, in cui essenziale diventa il coinvolgimento della popolazione nella gestione e nella conservazione.

Il ruolo della popolazione locale nella salvaguardia del patrimonio verrà preso in considerazione alla fine del presente lavoro al fine di avanzare proposte concrete mirate ad accrescere la consapevolezza dell'importanza dell'archeologia nella regione e a promuovere una visione condivisa del patrimonio culturale e della storia, visione che deve necessariamente reggersi su fondamenti di scientificità ed imparzialità nell'interpretazione del dato archeologico.

Lo sviluppo di una maggiore e più profonda consapevolezza dell'importanza dei beni culturali da parte delle generazioni più giovani di certo potrebbe essere un fattore decisivo per contribuire alla riappropriazione di un passato troppo spesso frainteso e per costruire una alternativa alla violenza del presente: la cultura della pace attraverso la conoscenza della storia¹¹.

Dato che il tipo di ricerca che verrà proposto non è di certo un lavoro di "Archeologia pura", la stesura si dovrà necessariamente avvalere di fonti diverse da quelle utilizzate tradizionalmente: accanto alle pubblicazioni accademiche, ai manuali, ai rapporti di scavo, sono stati presi in considerazione anche gli articoli divulgativi e le notizie apparse su periodici e quotidiani. La compenetrazione di

Questa affermazione particolarmente decisa riflette un nuovo modo, che via via si sta affermando sempre di più negli ambienti accademici italiani ed europei, di intendere lo studio dell'archeologia levantina cercando di distaccarsi in maniera critica da interpretazioni oramai datate di stampo decisamente coloniale ed imperialistico.

¹¹ La scelta di indagare esclusivamente siti archeologici pre-classici si pone in questa ottica: per le epoche più antiche maggiore è il dibattito tra un'interpretazione biblica "tradizionale", in particolare per quanto riguarda l'insediamento israelita (Mazar 1991) e un approccio basato essenzialmente sulle informazioni provenienti dal terreno che, di frequente, contraddicono il testo biblico (Liverani 2010). Inoltre la particolare conformazione del *tell*, l'uso del mattone crudo, fragile materiale da costruzione, l'assenza, in gran parte di questi siti, di vestigia spettacolari che invitino al turismo di massa, rendono gli insediamenti preclassici particolarmente vulnerabili ed esposti.

passato e presente nel tema della conservazione ha reso infatti necessario lavorare con un occhio costantemente rivolto all'attualità. Il ruolo del web è stato essenziale: i nuovi strumenti di ricerca forniti dalla rete, la possibilità di aggiornamenti costanti e continui, sono stati, per questo lavoro, una preziosissima fonte di informazioni.

Preziose sono state anche le interviste fatte ad archeologi palestinesi e israeliani, ai direttori delle Antichità e delle sovrintendenze locali, ai lavoratori dei siti archeologici (conservatori, restauratori, custodi).

La documentazione costante, anche attraverso i nuovi media e i social network fa della presente ricerca un lavoro "in fieri" suscettibile, giorno dopo giorno, di aggiornamenti e migliorie.

Nelle pagine successive quindi si gettano le basi di un percorso che non può e non deve concludersi con una tesi di dottorato ma che, sicuramente, proseguirà nel tempo con costanza e dedizione.

Penso che la differenza che deve contraddistinguere i giovani studiosi dalle precedenti generazioni di archeologi sia una obbligatoria e necessaria presa di coscienza in merito alla complessità del presente in cui ci troviamo (e ci troveremo sempre più) ad operare. Dobbiamo essere consci che il nostro lavoro ha ripercussioni etiche ed ideologiche forti e che i beni culturali non appartengono a nessuno, e perciò appartengono a tutti: sono il patrimonio della razza umana, la testimonianza di un percorso lunghissimo e tortuoso che porta fino a noi.

Nella presente situazione internazionale non possiamo, come studiosi, che mettere le nostre competenze al servizio dello sviluppo equilibrato delle società, favorendo l'incontro tra culture diverse come momento conclusivo di un dialogo tra Oriente e Occidente, tra passato e presente.

Ascoltando le storie che ci vengono dalla terra con orecchio attento e mente aperta possiamo farci costruttori di un dialogo quanto mai necessario, di una difesa del passato culturale di popoli che, troppo spesso, del passato sono stati privati. Possiamo, guidati dall'onestà scientifica e intellettuale, renderci partecipi della costruzione di identità culturali che dialogano invece di combattere, che prosperano invece di distruggersi e distruggere monumenti e storia.

Così facendo non solo avremo ancora molto da scavare e salveremo molti dati preziosi per le nostre ricerche, non solo saremo degli archeologi migliori, saremo pienamente degli esseri umani.

Ringraziamenti:

Tante sono le persone che, in un modo nell'altro, hanno contribuito al percorso che mi ha portato, oggi, alla fine di questo lavoro.

Un ringraziamento speciale deve essere rivolto a mio nonno, che mi ha insegnato ad essere una brava cittadina e a lottare usando la miglior arma a disposizione: la cultura. Spero che sia da qualche parte e che possa vedermi.

Un grazie di cuore a tutta la mia famiglia, in special modo a mia mamma, a papà e alle nonne, che mi hanno sostenuta, anche economicamente, in questi anni e si sono sempre preoccupati che stessi bene mentre ero all'estero. Grazie anche alle mie cugine che mi hanno fornito ospitalità durante i miei soggiorni di studio a Roma.

Voglio esprimere profonda riconoscenza e ammirazione a tutti i miei professori di Roma e di Udine, in particolare al prof. Lorenzo Nigro, che ha instillato in me l'amore per l'archeologia della Palestina (ora Levante meridionale perché dobbiamo essere politically correct); al prof. Daniele Morandi Bonacossi, il mio tutor, che ha creduto in me e nel mio progetto quando nessuno lo aveva ancora fatto e mi ha dato questa splendida opportunità; al prof. Adriano La Regina, che è stato il primo a credere in me come archeologa sul campo nelle due splendide campagne al santuario di Pietrabbondante.

Un sentito ringraziamento a tutto il personale della biblioteca del Pontificio Istituto Biblico di Roma, sempre disponibili, sempre gentili e sorridenti.

Grazie a tutti i miei colleghi di dottorato, in particolare alle dottoresse Francesca Cioè, Paola Mior ed Eva Zidan, amiche oltre che colleghe, la nuova generazione dell'archeologia orientale in Italia, tutta al femminile!

Grazie per il "supporto morale" alla dottoressa Elena Vichi e al dottor Lorenzo Passera, meravigliosi amici.

I diversi punti di vista espressi da studiosi ed archeologi di diverse provenienze culturali sono un punto focale per capire problemi e, soprattutto, soluzioni, ai danni che affliggono in patrimonio culturale levantino. Doverosi e sentiti i ringraziamenti quindi agli archeologi israeliani e palestinesi che mi hanno fornito preziosissimi strumenti di analisi e lettura della situazione.

Grazie per il tempo concessomi presso il suo ufficio al dott. Uzi Dahari, Vice direttore dell'Israel Antiquities Authority;

al dott. Hamdan Taha, direttore generale del Dipartimento di Antichità e Patrimonio Culturale della Palestina, per le lunghe ed appassionante spiegazioni e per la disponibilità nel farmi accedere ai database e gli archivi del DACH;

al dott. Kamil Sari direttore del dipartimento per la Conservazione dell'IAA, che mi ha accompagnata e guidata nella ricognizione zona di Haifa, e alla sua famiglia per l'ospitalità meravigliosa;

al dott. Ahmed Rjoob, direttore del Dipartimento Conservazione e Gestione dei siti archeologici del DACH il cui aiuto per la visita ai siti della zona di Hebron è stato più che prezioso (alla famiglia del dott. Rjoob un grazie per avermi ospitata ben due volte nella loro bellissima casa di el-Qom);

al prof. Osama Hamdan, dell'università Al-Quds di Gerusalemme, prezioso punto di riferimento per i progetti di conservazione e tutela che sta portando avanti assieme alla Custodia di Terra Santa;

al prof. Amihai Mazar della Hebrew University per il tempo concessomi presso il dipartimento di Archeologia;

alla professoressa Trude Dothan, decana dell'archeologia del Levante, che mi ha ricevuta con grande cordialità.

Un grazie agli studiosi Italiani in Levante: padre Riccardo Lufrani, direttore dell'Ecole Biblique, arch. Giovanni Fontana Antonelli, ex direttore dell'ufficio UNESCO di Ramallah, la dott.ssa Carla Benelli dell'associazione ACTS Pro Terra Sancta. Il loro contributo alla tutela dei beni archeologici è una pietra miliare di questo lavoro.

Tutte queste persone mi hanno aiutata a capire la difficile realtà in cui chi lavora in Terra Santa deve sapersi muovere con diplomazia e fermezza.

Grazie, infine, a tutti coloro che hanno, in quella terra meravigliosa, spezzato il pane con me senza curarsi della mia nazionalità o della mia religione, in particolare a Izzeldin Bukhari, per alcune traduzioni dall'arabo e per l'amicizia della sua famiglia.

Infine, ultimo ma assolutamente più importante, un grazie speciale a Paolo, dolcissimo compagno, che ama me e la Palestina. Senza di lui tutto questo non sarebbe stato possibile.

Cap. 1: Metodologia di indagine e scopi del lavoro.

*“In Palestine...more sins have probably been committed
in the name of archaeology than in any
commensurate portion of the Earth's surface”*

M. Wheeler

1.1 La “Scheda dei beni culturali immobili in area di crisi” e il censimento dei siti a rischio

1.1.1 Perché un censimento?

Al fine di raccogliere il maggior numero di dati possibile sullo stato di conservazione dei siti archeologici preclassici del Levante meridionale (evidenziando il rapporto esistente tra la loro conservazione e la situazione di conflitto persistente in tale regione), si è scelto di partire dalla lettura dei precedenti lavori sull'argomento e soprattutto dallo studio dei metodi della cosiddetta “archeologia nelle aree di crisi” (Maniscalco 2002; Maniscalco 2006; Heinz 2008, 460-470).

Basandosi sui *surveys* dell'*Israel Antiquities Authority* (www.antiquities.org.il) e sul database pubblicato da Raphael Greenberg per la West Bank (Greenberg - Keinan 2007), sono stati selezionati circa 101 siti archeologici tra il territorio di Israele e quello della West Bank.¹² Il criterio di scelta ha privilegiato i luoghi storici maggiori i quali, sovente, a dispetto della loro fama, sono a rischio. Inoltre si sono scelti una serie di siti in aree di confine o dove la tensione del conflitto è maggiormente presente¹³.

Oltre alla scheda di riferimento (“Scheda dei beni culturali immobili in area di crisi” vedi paragrafo successivo, Fig. 1), si è cercato, tramite sopralluoghi sul

¹² Non è purtroppo stato possibile registrare la situazione dei beni archeologici di Gaza.

¹³ Tell er-Rumeideh, Tell Beit Mirsim, i siti della zona sud di Israele al confine con Gaza (a rischio bombardamento proprio mentre scrivo), i siti del Golan nel nord e la valle del Giordano, Gerusalemme est ecc.

campo, di creare una documentazione fotografica il più possibile esaustiva¹⁴.

Per giudicare lo stato di conservazione del sito, tale documentazione è stata confrontata con la documentazione di scavo esistente¹⁵ al fine di arrivare ad una valutazione qualitativa espressa su scala numerica da 0 a 5 (vedi paragrafo successivo). Per i siti non scavati, ove quindi il confronto con la documentazione esistente non è possibile, sono state prese in considerazione le fonti dei *surveys*, anche se ci si è basati essenzialmente, mancando documentazione di confronto, sulle osservazioni sul campo.

Lo scopo ultimo è capire le ragioni dei danni ai siti e la loro interazione con la situazione del conflitto.

Ci si sono poste le seguenti questioni:

- Perché il sito è in abbandono?
- E' in un'area in cui la tensione bellica è forte?
- E' in un'area militare o militarizzata?
- Quanto influisce l'espansione urbanistica?
- Quanto influisce nella conservazione e conoscenza del patrimonio archeologico l'aspetto ideologico del conflitto tra Palestinesi ed Israeliani?
- Possiamo arrivare ad affermare con assoluta certezza che il patrimonio archeologico non andrebbe strumentalizzato ma difeso in quanto appartenente all'Umanità tutta e come tale parte della storia di ogni popolo?

All'ultima domanda è possibile fin da questo momento rispondere positivamente.

L'archeologia della Palestina è uno dei campi di studio più complessi nell'ambito delle cosiddette Scienze dell'Antichità: i dati sono copiosi e non sempre univoci. Dal quadro che si è ricostruito in circa 120 anni di scavi e ricerche (Moorey 1991, 11) e che ogni studente dei primi anni universitari può leggere su manuali di archeologia levantina, in nessun'altra regione del Vicino Oriente è per secoli esistito un così intricato mosaico di popoli e civiltà su un territorio così piccolo: *“La Palestina è un paese modesto e fascinoso. Modesto per le risorse naturali e per la marginalità in ambito regionale; fascinoso per la*

¹⁴ Utilizzando un auto di piccola cilindrata e con tempistiche e budget abbastanza ridotti, non sempre ogni sito è stato documentato nel miglior modo possibile: molto spesso le condizioni poco sicure del territorio hanno determinato la velocità di esecuzione delle fotografie ovvero la scarsa accessibilità del sito, dovuta a recinzioni o a presenza vegetazione alta, ha fatto sì che la qualità delle immagini non fosse eccellente. Si è scelto, per motivi di praticità e facilità negli spostamenti, di utilizzare una macchina digitale compatta semiautomatica Olympus SZ-10.

¹⁵ Ovviamente per quanto riguarda i siti scavati e pubblicati.

stratificazione storica del paesaggio antropizzato e per la stratificazione simbolica delle memorie” (Liverani 2003, 5).

Gli archeologi, in quanto ricercatori, producono conoscenza, ma un tipo particolare di conoscenza che, a seconda di come la si usa, può servire da base non solo per ricostruire il passato ma anche per influenzare la condizione del presente, allargando o meno la visione, o le visioni, della storia (Heinz 2008, 462-463). L'interpretazione di un dato oggettivo emerso dal terreno può influenzare la visione dalla storia di un luogo.

Quando si opera nel Vicino Oriente spesso è necessario procedere non solo attraverso un metodo storico, ma anche attraverso quei dettami deontologici che ogni archeologo dovrebbe aver definito e scelto prima di iniziare il lavoro.

Bisogna innanzitutto essere consapevoli che spesso la scelta di scavare o meno un determinato insediamento dipende, per le autorizzazioni e i finanziamenti, da decisioni politiche: in tali condizioni ognuno deve prendersi la responsabilità di come procedere, se dare priorità alle decisioni politiche delle autorità locali e dei finanziatori, o provare a convincere tali autorità dell'esistenza di una pluralità di visioni del mondo che potranno essere generate dalla produzione di nuovi dati. Bisogna correre il rischio che la “verità” generata dalla ricerca non combaci con la visione della storia dominante in un determinato tempo e luogo¹⁶.

Come studiosi abbiamo quindi il dovere di accostarci al dato archeologico cercando di essere il più possibile neutrali in merito alla situazione politica della zona in cui si lavora e cercare di far parlare i dati, qualsiasi cosa essi rivelino, senza strumentalizzarli.

Ci si chiede quindi se abbia senso, eticamente parlando, fare ricerca archeologica in un paese in stato di guerra (Kersel 2008, 507), rischiando di generare visioni della storia che possono esacerbare ulteriormente il divario ideologico tra le parti. Tuttavia l'ignoranza rispetto alla storia non sembra essere la soluzione per appianare i conflitti ideologici e culturali (Said 2005, 97-102). I dogmi da sempre generano violenza: conoscere cultura e posizioni della parte

¹⁶ Illuminante a questo proposito il caso della associazione di coloni israeliani *El'ad* incaricata della gestione e conservazione dei principali parchi archeologici di Gerusalemme, in particolare di quello della “City of David” (vedi n°22 del catalogo). Nonostante *El'ad* annoveri tra i suoi ricercatori archeologi di chiara fama, è stata criticata ultimamente non solo per la gestione del parco archeologico della Città di Davide ma anche per i metodi della propria ricerca archeologica, spesso troppo volti a privilegiare una determinata lettura del territorio gerosolimitano (Hasson 2011). Per un approfondimento dell'interpretazione dell'archeologia di *El'ad* si rimanda al sito internet, www.cityofdavid.org.il.

avversa non solo è utile per trovare nuovi argomenti a sostegno della propria causa ma soprattutto a sostegno del raggiungimento della pace¹⁷. Secondo E. Said la passione politica per la difesa di una causa dovrebbe necessariamente portare uno studioso ad elaborare una “*posizione politica e morale valida, basata sulla conoscenza*” (Said 2005, 100). Perciò non solo è legittimo ma è in massima parte etico continuare la ricerca archeologica in aree di conflitto; infatti è solo dalla conoscenza della diversità del passato rispetto al presente e dalla consapevolezza dell'esistenza di una realtà stratificata nel tempo e nello spazio, in cui ogni popolo e ogni epoca ha avuto una sua visione del mondo, che può scaturire un ampliamento della visione e una “normalizzazione” della diversità, vista finalmente come un dato positivo di crescita e cooperazione con l'altro.

1.1.2 Metodologia del censimento: la “Scheda dei beni culturali immobili in area di crisi”

Per il censimento dello stato dei siti archeologici è stata scelta la scheda elaborata dal prof. Fabio Maniscalco dell'Università Orientale di Napoli (Maniscalco 2007, 89). Essa era stata pensata essenzialmente per i beni immobili, non solo per i siti archeologici, della ex-Jugoslavia.

Nonostante a tale scheda siano state apportate alcune modifiche (Fig.1), si è scelto di usarla per due ragioni: innanzitutto perché il lavoro fatto da Maniscalco è stato pionieristico relativamente ai beni culturali nelle aree di crisi, in secondo luogo, perché era utile avere un *record* coerente con i lavori dello stesso tipo fatti da studiosi italiani. Inoltre, lo stesso Maniscalco aveva iniziato ad usare la scheda per una raccolta dei dati in Palestina, lavoro purtroppo mai portato a termine per la prematura morte dello studioso (Fales - Furlan 2008, 9-18)¹⁸.

Maniscalco conosceva l'importanza dei beni culturali, ostaggio troppo spesso delle ideologie delle comunità nel cui territorio essi si trovano, grazie alle operazioni svolte come ufficiale dell'Esercito italiano in Bosnia ed in Albania, ma anche grazie ai suoi molteplici studi. Ancora oggi, assieme alla precisione e al metodo rigoroso propri di uno studioso brillante, dai suoi scritti traspare la grande passione e la grande coscienza civile di un uomo che alla difesa del patrimonio

¹⁷ “*Da un punto di vista intellettuale è impossibile giustificare razionalmente una politica dell'ignoranza o anche l'uso dell'ignoranza come arma di lotta. L'ignoranza è ignoranza, né più né meno, sempre e in ogni caso*” (Said 2005, 98)

¹⁸ Fabio Maniscalco è stato stroncato da un cancro nel febbraio del 2008 all'età di 42 anni. La malattia è stata probabilmente dovuta alla concentrazione di uranio impoverito nelle zone in cui aveva lavorato con l'Esercito italiano.

culturale aveva dedicato la vita. Alla fine della sua esistenza Maniscalco aveva condotto un progetto pilota sui danni causati dal *Separation Wall* ai beni culturali (Maniscalco 2005, 77-99) constatando come il muro abbia avuto effetti pesantemente negativi non solo dal punto di vista politico-economico, ma anche dal punto di vista dei numerosi siti archeologici da esso danneggiati¹⁹.

Nella “*Scheda dei beni culturali immobili in area di crisi*” (Fig.1) la localizzazione è stata arricchita dalle coordinate geografiche, non presenti nella scheda originale ma necessarie per localizzare siti archeologici in un territorio in continuo cambiamento, in cui l’espansione urbanistica fa sì che il paesaggio si modifichi di anno in anno e in cui i confini labili tra i due Stati non sempre permettono spostamenti agevoli.

La denominazione del monumento, quando possibile, è stata scritta (traslitterata) sia in arabo²⁰ sia in ebraico²¹, aggiungendo il toponimo antico, se conosciuto²².

Poiché si parla di siti archeologici spesso pluri-stratificati, è stata quasi sempre lasciata in bianco la voce della cronologia assoluta, salvo per monumenti come il “*Broad Wall*” di Gerusalemme, di cui si conosce, dalle fonti storiche, la data di costruzione.

Per la cronologia relativa si è scelto di seguire la linea tradizionale della divisione in Calcolitico, Bronzo Antico, Medio e Tardo, Ferro I e II (Nigro 2006, 4)²³. Per motivi di praticità e per limitare lo studio ai periodi pre-classici non sono state annotate le sovrapposizioni classiche, tardo antiche e medievali, presenti comunque sulla maggioranza dei siti analizzati.

Calcolitico:	4300 – 3300 a.C
Bronzo Antico I:	3300 – 3000 a.C.
Bronzo Antico II:	3000 - 2700/2650 a.C.
Bronzo Antico III:	2700/2650 - 2300 a.C.

¹⁹ Tra gli effetti del *Separation Wall*, la totale asportazione di siti archeologici “minori” senza documentazione pubblicata, l’inclusione di alcuni siti ufficialmente all’interno della Green Line, in territorio israeliano, il danno al paesaggio archeologico (Iwais et al. 2010, 101-112), la separazione di abitati (tell) e necropoli, l’asportazione e vendita illegale di reperti (Taha 2010, 22-23).

²⁰ Norme da Veccia-Vaglieri 1937.

²¹ Norme da S. Moscati 1964.

²² Comparazioni da Weippert 1988 e Greenberg - Keinan 2007.

²³ Ovviamente si ricorda che le cronologie relative sono tutt’ora fonte di dibattito e non è raro che vengano spesso riviste in base ai dati sempre nuovi che provengono dagli scavi, per cui l’indicazione può essere solo di massima. Salvo dove diversamente specificato, tutte le datazioni nel presente lavoro si intendono a.C.

Bronzo Antico IV:	2300 – 2000 a.C.
Bronzo Medio I :	2000 – 1800 a.C.
Bronzo Medio II:	1800 – 1650 a.C.
Bronzo Medio III:	1650 – 1550 a.C.
Bronzo Tardo I:	1550 – 1450 a.C.
Bronzo Tardo II:	1450 – 1200/1150 a.C.
Ferro I	1200/1150 – 925 a.C.
Ferro II	925 – 525 a.C.

La tipologia del monumento è divisa, nella scheda, in:

- complesso sacro: strutture templari o santuariali;
- complesso civile: strutture palaziali, opere di fortificazione, opere idrauliche, strade, ecc;
- complesso privato: sistemi abitativi e installazioni ad uso privato;
- cimitero: necropoli e tombe in genere.

La voce *appartenenza etnica*, presente nella scheda originale elaborata da Maniscalco, è stata volutamente lasciata in bianco: ricordiamo infatti che la scheda era stata creata per i Beni culturali immobili della ex-Jugoslavia, territorio in cui la appartenenza etnica di persone e cose aveva importanza anche dal punto di vista culturale e della protezione del patrimonio.

Come è noto, la maggior parte dei siti archeologici del Levante meridionale è stata occupata, nei millenni, da popolazioni diverse, spesso anche difficili da identificare e nominare, per cui è pressoché impossibile attribuire una “etichetta” etnica ad un sito archeologico nel territorio oggetto di questo studio. La scelta di lasciare la voce in bianco ha però necessariamente anche una valenza politica. Il conflitto israelo-palestinese per il “possesso”²⁴ della terra si basa e si è basato spesso su motivazioni storico-religiose, sul tentativo di rafforzare il legame ideologico di un determinato popolo con un determinato territorio (Sauders 2008, 474). In una concezione moderna e scientifica della archeologia del Levante meridionale²⁵, tale approccio non ha nessuna validità storica perché numerosi

²⁴ Nel 2003 il Ministero degli Affari Esteri di Israele, in un rapporto fortemente voluto da Dore Gold, parla dei territori palestinesi proponendo di sostituire l'aggettivo “occupati” con l'aggettivo “contesi” (Sauders 2008, 474).

²⁵ Da qui in avanti si userà la definizione Levante meridionale, per indicare la zona della Palestina storica, corrispondente agli attuali stati di Israele e Palestina.

sono i popoli che hanno abitato la regione, anche negli stessi periodi, ma ancor più numerose sono le influenze esterne e reciproche che su tali popoli hanno agito. Tant'è che nel Levante meridionale, almeno fino all'inizio dell'età del Ferro, probabilmente nessun abitante di una Città-Stato ha mai identificato sé stesso con un nome etnico (ad esempio "Cananei"), ma sempre con l'attributo della città di appartenenza (Liverani 2003, 9-11).

La scelta di indagare solo i siti archeologici pre-classici, scelta che in un primo momento è stata dettata soprattutto dalle competenze acquisite negli anni passati da chi scrive, si è poi rivelata (alla luce anche dei colloqui condotti con i colleghi palestinesi e israeliani) alquanto spinosa dal punto di vista dell'impatto politico che tali siti, e la loro interpretazione storica, hanno nel dibattito ideologico sul posizionamento dei confini tra i due stati. Si aggiunga, inoltre, che, da un lato gli archeologi israeliani dal 1967 hanno scavato, investigato e in parte tutelato, nei territori della West Bank, circa 900 siti, a proprie spese e sviluppando una attività scientifica di ampio respiro accademico. Dall'altro, gli archeologi palestinesi hanno spesso denunciato la mancanza di una collaborazione fattiva e una eccessiva indulgenza nei confronti dello scavo clandestino da parte dei loro colleghi israeliani.

La denuncia della impossibilità di investigare molti siti e del discusso ruolo dello Staff Officer per l'archeologia dell'Israel Defence Force (cfr. Cap. 2) sono altri temi ormai entrati a far parte del dibattito tra gli archeologi che si occupano della tutela dei beni archeologici del Levante meridionale.

Nella scheda utilizzata le *fonti delle informazioni* sono divise in:

- fonti documentarie (rapporti di scavo, pubblicazioni scientifiche, divulgative, ecc.)
- informazioni provenienti dalle autorità locali
- informazioni provenienti dai civili.

Raramente è stato possibile annotare il nome delle persone da cui si sono avute le informazioni, questo per problemi di discrezione e, a volte, di diffidenza.

Nella casella relativa alle osservazioni è riportata una breve sintesi di quanto osservato e trascritto in merito alla documentazione fotografica e alle informazioni raccolte.

La colonna di destra della scheda è quella più legata alla descrizione dello

stato attuale del monumento e degli eventuali danni.

Questi si dividono innanzitutto in danni esterni e danni interni: avendo a che fare con siti archeologici in cui gli edifici non hanno più le coperture, si è scelto di classificare tutti i danni come esterni.

Una ulteriore suddivisione è stata fatta per tipologia di danno:

- danni di guerra: danni da proiettili di vario calibro e artiglieria, bombardamenti, vandalismo (per vandalismo ho inteso le distruzioni intenzionali e gli scavi clandestini, sempre origine di danni alle strutture sottostanti)
- incuria
- incendi
- altro

Nella scheda originale la voce “incuria” è apparsa eccessivamente generica. Si è deciso quindi di segnalare sotto questa voce tutti quei siti che, scavati e non, hanno subito una serie di danni dovuti:

- alle intemperie (crolli per erosione o piogge, frane ecc.)
- all'utilizzo come discariche
- alla mancanza di copertura o di restauro che ha permesso alla vegetazione di ricoprire le aree di scavo rendendo le strutture illeggibili e a rischio di danni da parte delle radici delle piante.

Alcuni siti hanno subito incendi recenti provocati, forse, dalla necessità di eliminare la vegetazione e di scoraggiare il lavoro dei tombaroli.

Nella voce “furti” sono stati segnalati tutti quei siti che hanno subito o continuano a subire gli scavi clandestini: difatti lo scavo clandestino distrugge le strutture (come tale è classificato sotto la voce “vandalismo”) e sottrae reperti al loro contesto (come tale è riportato nella voce “furti”).

Nel corso delle ricognizioni, quasi mai è stato possibile identificare i responsabili di danni e furti, anche perché i sopralluoghi sul posto si sono svolti in ore del giorno in cui chiunque può controllare il sito archeologico. In un caso tuttavia, a Tell Keilah sono stati sorpresi e fotografati dei tombaroli sul fatto, ma non si è ritenuto opportuno segnalarne i nomi sulla scheda²⁶.

²⁶ Gli scavatori clandestini sono purtroppo solo l'ultimo anello, e il più debole, di una catena che partendo dai furti sul terreno, arriva agli antiquari in Israele, paese nel quale la legislazione sul commercio di beni archeologici lascia spazio ad un gran numero di interpretazioni (Yahya 2008, 498). A. Yahya definisce gli scavatori clandestini come “subsistence looters” sottolineando che, dall'*intifada* di Al-Aqsa (nel 2000) ad oggi, il tasso di frequenza degli scavi clandestini nel

Per la descrizione dello stato del monumento si era, all'inizio, pensato di dare una valutazione qualitativa che rispecchiasse genericamente la realtà riscontrata. In seguito si è optato per dettagliare le informazioni tramite una scala numerica da 0 a 5 i cui valori sono attribuiti sulla base della seguente descrizione:

0: Sito totalmente rimosso o stato del sito non accertabile per la presenza sul terreno di basi militari o di territorio a cui non si può avere libero accesso neanche su richiesta.

1: Sito fortemente a rischio: aree di scavo non conservate, costruzioni sull'area archeologica, installazioni militari su strutture antiche, scarsa o nessuna leggibilità degli scavi rimasti aperti, erosione.

2: Sito a rischio: costruzioni moderne ai margini dell'area archeologica, atti vandalici sulle strutture, scavi clandestini, strutture lasciate aperte e scarsamente leggibili, danni alle strutture per la costruzione di strade, installazioni agricole o altro, installazioni militari o altro.

3: Sito sufficientemente conservato ma a rischio per il futuro: presenza di costruzioni moderne nelle vicinanze, scavi clandestini, strutture in mattone crudo ancora leggibili ma lasciate esposte e non restaurate.

4: Stato del sito abbastanza buono: qualche danno derivato per lo più dalla errata conservazione delle strutture o da rari scavi clandestini.

5: Stato del sito ottimo: parco archeologico o area protetta, nessun danno evidente.

Nella casella della documentazione, purtroppo, in nessun caso si è potuta documentare positivamente la voce "*Scudo blu* apposto sull'edificio", in quanto sia in Israele sia in Palestina, nessun sito archeologico possiede, attualmente, la protezione dello *Scudo blu*.

I documenti acquisiti sul monumento durante il sopralluogo riguardano soprattutto le *brochures* dei parchi archeologici.

Nella casella relativa alla "*situazione attuale*" sono stati segnalati non solo i restauri ma anche gli scavi in corso.

territorio palestinese è aumentato proporzionalmente al tasso di disoccupazione, più che triplicato dall'inizio della rivolta. Tuttavia, spiega Yahya, oltre ai fornitori, il maggior danno è costituito dagli intermediari e dagli antiquari. Si è calcolato che i "tombaroli" non ricevano infatti più dell'un per cento del prezzo finale dell'oggetto (Yahya 2008, 499).
Già Maniscalco, inoltre, sottolineava che alcuni gruppi terroristici utilizzano i proventi dei traffici illeciti di reperti per il proprio finanziamento (Fales - Furlan 2008, 16).

Per “*monumento in uso*” si sono intesi tutti quei casi in cui il monumento è usato, in modo proprio o improprio, dalla popolazione locale.

Fig.1: La Scheda dei beni culturali immobili in area di crisi, modificata per questo lavoro.

SCHEDA DEI BENI CULTURALI IMMOBILI IN AREA DI CRISI		
LOCALIZZAZIONE		
Coordinate: Lat.	Long.:	Alt.: slm
Stato:	Città:	Provincia:
Frazione:	Località	Via:
Data del sopralluogo:	Compilatore:	
<p style="text-align: center;">MONUMENTO</p> <p>Denominazione monumento:</p> <p>Cronologia assoluta:</p> <p>Cronologia relativa:</p> <p>Tipologia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Costruzione/complesso sacro: • Costruzione/complesso civile: • Costruzione/complesso privato: • Cimitero: <p>Appartenenza etnica:</p> <p>Restauri/Rifacimenti:</p> <p>Collezioni e beni culturali contenuti nel monumento:</p>	<p style="text-align: center;">MONUMENTO</p> <p>I. Danni esterni: SI NO</p> <p> a. danni di guerra:</p> <p> 1. Armi di piccolo calibro</p> <p> 2. Granate/Razzi</p> <p> 3. Artiglieria</p> <p> 4. Bombardamenti</p> <p> 5. Vandalismo</p> <p> Altro:</p> <p> b. incuria : c. incendi</p> <p>II. Danni interni: SI NO</p> <p>III. Furti:</p> <p>IV. Responsabile presunto danni:</p> <p>V. Responsabile presunto furti:</p> <p>VI. Data presumibile dei danni:</p> <p>VII. Situazione del circondario:</p> <p>VIII. Descrizione stato del monumento:</p>	
<p style="text-align: center;">FONTI DELLE INFORMAZIONI</p> <p>1. Documentarie:</p> <p>2. Autorità locali:</p> <p>3. Civili:</p> <p>4. Testimoni:</p> <p> Nome</p> <p> Cognome</p> <p> Indirizzo</p> <p> Attendibilità</p> <p> Disponibilità a testimoniare SI NO</p>	<p style="text-align: center;">DOCUMENTAZIONE</p> <p>a. Foto/video del compilatore:</p> <p>b. Foto/Video di altri:</p> <p>c. Doc. acquisiti sul monumento:</p> <p>d. “Scudo blu” apposto sull’edificio:</p> <p>e. Apposizione conforme al regolamento di esecuzione della Convenzione dell’Aja del 1954:</p>	
<p style="text-align: center;">OSSERVAZIONI</p>	<p style="text-align: center;">SITUAZIONE ATTUALE</p> <p>a. Restauri in corso: SI NO</p> <p>b. Monumento in uso: SI NO</p> <p>c. Luogo in cui i beni culturali mobili sono custoditi:</p>	

1.2: Il confronto con i rapporti di scavo

Onde riflettere sul progressivo deterioramento di un sito archeologico, è parso opportuno, una volta raccolti tutti i dati, confrontare lo stato presente del monumento con lo stato in cui esso versava non appena terminato lo scavo archeologico. Ovviamente ciò è stato possibile solo per i siti i cui scavi sono stati pubblicati.

Sovente infatti, se uno scavo non viene ricoperto o se le strutture vengono lasciate alle intemperie senza gli opportuni restauri, è probabile che dopo alcuni anni la maggior parte delle strutture vada persa. Non solo, la mancata recinzione di un sito spinge i “tombaroli” a concentrarsi sulle aree non scavate in cerca di reperti.

In molti casi, sui siti archeologici sono stati costruiti edifici moderni (Tell er-Rumeideh, Tell en-Nasbeh) o installazioni militari (Atlit, Tell Malhata, Metsad Hashavyahu). Queste ultime rendono il sito non solo inaccessibile, ma anche a rischio in caso di un eventuale attacco all’obiettivo militare²⁷.

Sapere cosa e quanto si è perso nel corso del tempo può aiutare a tutelare il patrimonio. Indagare le cause delle perdite serve per capire come agire per fermare il fenomeno. Si parte quindi da una lettura del rapporto di scavo attraverso uno studio approfondito di piante e foto e attraverso una comparazione, la più puntuale possibile, con quanto documentato sul campo²⁸. Mettere la documentazione fotografica a confronto rende l’idea del passare del tempo, ma è soprattutto il cambiamento del paesaggio e del sito che consente di capire quale sia stata l’evoluzione dell’eventuale degrado.

Purtroppo tale metodo di analisi è praticabile solo sui siti scavati e pubblicati: alcuni dei siti studiati non sono stati pubblicati se non in maniera preliminare, mentre altri non sono stati scavati ma solo censiti nei *survey*.

In questi casi si è tentato di capire l’entità dei danni osservando lo stato di degrado delle strutture esistenti, raccogliendo le testimonianze degli abitanti locali

²⁷ Ricordiamo che la convenzione dell’Aja, articolo 4 vieta, tra le altre cose di costruire obiettivi militari sopra o anche nelle vicinanze di un sito archeologico.

²⁸ Naturalmente, non è stato possibile, per ragioni di tempo e di budget, procedere ad effettuare un vero e proprio lavoro di documentazione sul campo tramite rilievo. Dove è stato possibile, gli edifici sono stati comparati con la documentazione esistente principalmente tramite il materiale fotografico e l’osservazione diretta.

e ricercando foto d'epoca del territorio circostante²⁹.

1.3 Obiettivi finali

Dallo studio e dal confronto dei dati si cercherà di ricavare un quadro quanto più puntuale e preciso possibile dello stato delle cose. Successivamente, attraverso la scelta di casi di studio, si discuteranno le ragioni del degrado e si cercherà di capire quali siano le interazioni tra la situazione di conflitto persistente nella regione (inaspritosi negli ultimi 15 anni)³⁰ e la conservazione dei siti.

I casi di studio, rispettivamente scelti uno in Israele e uno in territorio palestinese³¹, riguarderanno:

- 1: Danni militari (Khirbet el-Makhruk, Altlit).
- 2: Danni da costruzioni moderne (Tell er-Rumeideh, Tel Amal).
- 3: Danni da scavo clandestino (Khirbet Rabud; Tel Erani).
- 4: Danni da errata conservazione delle strutture (Samaria, Khirbet 'Aroer).

La posizione geografica di un sito è centrale per capire la sua interazione con il conflitto. Di certo anche le ragioni ideologiche spesso portano a privilegiare, nello studio e nella tutela da parte degli organismi preposti, talune zone e taluni periodi a scapito di altri, o ad interpretare la storia di un particolare insediamento in modo da favorire l'una o l'altra parte³².

Le risorse economiche di un dipartimento dei beni culturali non sono mai infinite e, di certo, uno dei compiti è privilegiare alcune situazioni rispetto ad altre. Si cercherà di comprendere quali siano i criteri con cui vengono scelti i siti

²⁹ Ad esempio, il Dott. A. Rjoob, del DACH, mi ha informata che nei siti della zona di Hebron, lo scavo clandestino era molto meno diffuso prima del 2000 e che esso è ora praticato in siti dove prima di tale data era sconosciuto.

³⁰ Il documento noto come Oslo II (1995) include un negoziato sulla gestione del patrimonio archeologico: è permesso alla Palestina assumere il controllo dei siti archeologici in area A ed area B e dei relativi materiali. Secondo tale accordo i siti archeologici in area C (l'area C occupa circa il 60% del territorio palestinese) sarebbero dovuti essere gradualmente trasferiti sotto la giurisdizione palestinese, cosa che, peraltro, dal 1995 ad oggi non è ancora avvenuta (Sauders 2008, 480).

³¹ Per territori palestinesi si intendono in questa tesi i cosiddetti confini del 1967, ovvero quelli riconosciuti dalle risoluzioni ONU 242 e 338.

³² Molti archeologi (Silbermann, Moorey, Mizrachi, Abu el-Haj) sottolineano come, dal 1967 in poi, l'archeologia in Israele sia diventata un vero e proprio passatempo nazionale al fine di ricostruire e fortificare le radici del popolo ebraico con la terra. Ciò ha spesso portato ad eccessi di vario tipo: dalla costruzione di colonie israeliane direttamente sopra siti archeologici che si ritengono in qualche modo legati alla storia di Israele, al sequestro di intere porzioni di terra in nome dell'archeologia, alla distruzione, da parte palestinese, anche di interi siti, visti come un pericolo per la proprietà e il controllo del territorio.

da conservare e quelli da valorizzare: in un territorio così ricco di beni archeologici, il turismo ha un ruolo fondamentale per lo sviluppo delle comunità locali. A loro volta le stesse comunità locali beneficiando dell'indotto turistico possono contribuire alla buona gestione di un sito archeologico³³.

Tuttavia in molti strati della popolazione araba manca, per ragioni che si analizzeranno in seguito, una consapevolezza dell'importanza dei beni archeologici: essi vengono visti spesso come una semplice forma di sussistenza o peggio, come un ostacolo allo sviluppo moderno o un pericolo. Molto spesso le forze di occupazione israeliana hanno espropriato interi pezzi di terra con il pretesto delle indagini archeologiche³⁴. Stando così le cose era abbastanza prevedibile che i Palestinesi residenti in prossimità di aree archeologiche iniziassero a vedere l'archeologia come il nemico da combattere poiché il collegamento archeologia - occupazione è in effetti immediato dal punto di vista di una popolazione che vede da 50 anni operare, sugli scavi, personale esclusivamente israeliano (Sayej 2010, 61).

I siti archeologici dei Paesi del Vicino Oriente costituiscono una grande risorsa, ancora oggi poco sfruttata, di crescita economica e culturale. Attraverso il turismo culturale si potrebbe contribuire all'integrazione di tali Paesi nell'economia mondiale per mezzo di investimenti nel settore turistico di capitali, anche stranieri, che allo stato presente rimangono estremamente bassi (Lafrenz-Samuels 2009, 159)³⁵

Coscienti che l'instabilità politica della regione non aiuta gli investimenti siamo convinti tuttavia che una diffusione capillare della cultura archeologica presso le popolazioni locali, pur non essendo utile a fermare il conflitto, possa

³³ Interessante il caso del Tell Balata Archaeological Park (v.infra), appositamente pensato per una protezione del sito che si integri con uno sviluppo sostenibile della comunità locale. *“Urban development and lack of appropriate management has been threatening the archaeological site of Tell Balata. In order to save it from further destruction, in 2010 the Tell Balata Archaeological Park project was started. The aims of the project are to make a heritage management plan for a sustainable use of the site and to make it better accessible for visitors. Part of this plan is to involve the local community. As they are the most important stakeholders, they need to be introduced to the archaeological heritage of the site and to its social, cultural and economic value. The project also includes some additional scientific research and the development of an archive about the site”* (www.tellbalata.com).

³⁴ Recente è il caso di Kh.Susya, dove la scoperta di una sinagoga di epoca tardo romana ha portato alla confisca del sito e dei terreni circostanti su cui oggi è presente un insediamento illegale israeliano (Rjoob 2010, 79). Si stima che in tutta la Cisgiordania gli insediamenti Israeliani costruiti nei pressi di siti archeologici siano circa 900 (Rjoob 2010, 80).

³⁵ Ad esempio, la Banca Mondiale ha finanziato negli anni passati un progetto da 71 milioni di dollari per ridurre la povertà in Giordania, attraverso la costituzione del “Jordan Cultural Heritage, Tourism and Urban Development Project” che si sta occupando della riabilitazione urbana e turistica di Jerash, Kerak, Ajloun, Madaba e Salt (Lafrenz-Samuels, 2009).

contribuire fortemente a limitarne i danni (Perring - Van der Linde 2009).

Ma più di tutto, nel presente lavoro si terrà sempre a mente che *“...l'immagine identitaria di una Nazione si fonda largamente su quei beni culturali che essa sarà in grado di detenere, tutelare e proporre pubblicamente per la fruizione permanente, libera e non mediata, da parte di studenti, comunità locali e turisti nazionali ed esteri”* (Fales - Furlan 2008, 11).

Beni culturali come fonte di ricchezza quindi, ma una ricchezza fragile, da tutelare contro i danni del tempo e soprattutto contro i danni dell'Uomo, gli abusi edilizi, gli usi impropri, le strumentalizzazioni. Da tutelare attraverso un lavoro metodico, esperto e costante di continuo monitoraggio, ricerca, indagine: se non proteggiamo il patrimonio archeologico, conoscendone a fondo i principali problemi, tra poco tempo, specialmente nelle “aree di crisi”, non avremo più niente da scavare.

Il caso dei beni culturali di Siria ed Iraq è di sicuro il più noto, ma tutti i giorni nel mondo si assiste alla disgregazione del patrimonio, non solo nel Vicino Oriente: arginare i danni è il primo passo per svolgere un lavoro di ricerca archeologica efficace e per passare alle generazioni future un patrimonio archeologico integro, capace di affascinare l'immaginazione, colpire la coscienza e fortificare la memoria.

In molti siti in cui operano da tempo missioni archeologiche si è sviluppata una microeconomia legata all'indotto della missione scientifica e al turismo culturale: in Palestina sono di esempio i casi di Tell es-Sultan (Nigro 2011) e Tell Balata (Taha 2012) attorno ai quali ruota la microeconomia dei centri di Ariha e Balata.

Basterebbero questi due casi, assieme a tanti altri, a dimostrare come l'uso dell'archeologia per scopi di ricerca e valorizzazione turistica del territorio, porti ad un cambio di consapevolezza da parte degli abitanti: se la popolazione si vede coinvolta nella gestione attiva del sito in prossimità delle loro case e di tutto ciò che lo sviluppo turistico richiede (punti di ristoro, alberghi, guide, lavoro qualificato e non qualificato, produzione di souvenirs, ecc.) inizierà a sentire quel luogo come parte della sua storia e della sua vita e non gli arrecherà alcun tipo di danno, anzi, lo proteggerà con oculatezza.

Questohanno dimostrato i progetti di Community Archaeology (Mizrachi 2013; Veerder 2013; De Cesari 2014) svolti in molte parti del mondo (Trigger 2007, 260) e questo è lo scopo ultimo di questo lavoro.

Cap. 2: Leggi nazionali, convenzioni internazionali e istituzioni.

*“...i danni arrecati ai Beni Culturali, a qualsiasi popolo essi appartengano, costituiscono danno al patrimonio culturale dell’Umanità intera...”
Convenzione dell’Aja, preambolo.*

2.1: Premessa

La particolare situazione geo-politica del Levante meridionale, impone che si cerchi di chiarire, brevemente, la cornice legislativa e istituzionale entro la quale chi si occupa di conservazione del patrimonio archeologico in quest'area è costretto a muoversi.

Innanzitutto la divisione del territorio: non abbiamo a che fare con confini definiti né con due entità statali distinte ma con uno Stato, Israele³⁶ e con un'entità, l'ANP, che solo nel 2012 è stata dichiarata, all'assemblea delle Nazioni Unite, “Stato osservatore non membro”, col nome di Palestina³⁷.

Gli accordi di Oslo (Dichiarazione dei Principi riguardanti progetti di auto-governo ad interim) e di Taba (Accordo ad interim sulla Cisgiordania e la Striscia di Gaza, Oslo II) hanno reso ancora più complessa la situazione suddividendo il territorio palestinese in tre aree. A, B e C:

- l'area A (18.2% della Cisgiordania e tutta la striscia di Gaza) a totale amministrazione palestinese, comprende i principali centri urbani e le loro periferie, oltre all'intera striscia di Gaza.

³⁶ Stato che, a più di 60 anni dalla sua nascita, non ha ancora dichiarato ufficialmente i suoi confini e definisce la maggior parte del territorio Cisgiordano “conteso”, definizione sotto cui la comunità internazionale (ai sensi della risoluzione ONU 242 del 1967) vede una occupazione militare che dura da 48 anni.

³⁷ Il cui territorio, a causa delle numerose aree occupate, è più somigliante alle macchie del manto di un leopardo che ad uno Stato territoriale vero e proprio.

- l'area B (21.8% della Cisgiordania) ad amministrazione civile palestinese in cui il controllo della sicurezza è lasciato ad Israele, comprende le aree circostanti i centri urbani e le loro campagne, i villaggi e quasi tutte le aree abitate;
- l'area C (60% della Cisgiordania) sotto sovranità dell'amministrazione militare israeliana, comprende la maggior parte del territorio cisgiordano, le strade di grande comunicazione, la costa del Mar Morto e il confine con la Giordania.

Il patrimonio archeologico, costituito da circa 35.000 siti (Greenberg-Keinan 2007; Al-Houdalieh 2010, 32), è regolato, tra le altre norme, anche dal testo degli accordi di Oslo e subisce quindi gli effetti delle differenti autorità sotto cui si trova.

In base a tale giurisdizione si possono distinguere quattro distinte situazioni:

- I. Stato di Israele (compresi i territori annessi unilateralmente di Gerusalemme Est e del Golan): i beni sono regolati dalla *Law of Antiquities* del 1978 (V. appendice A5); comprende circa 27.000 siti archeologici.
- II. Area C (Annex III Oslo II, appendice 1 articolo 2): i beni sono sotto il controllo dello *Staff Officer dell'Archaeology Department of the Civil Administration of Judea and Samaria*, il quale dipende dal Ministero della Difesa Israeliano. I beni archeologici sono regolati dalle modifiche apportate alla *Antiquities law* N°51 del 1966 (appendice A7), riviste nel 1986 da due ordini militari: *Antiquities Law Decree* 1166 e 1167 (Greenberg-Keinan 2007, 16). In area C si trova la maggior parte dei 12.000 siti archeologici palestinesi.
- III. Area B: l'amministrazione dei beni archeologici spetta ai Palestinesi ma la giurisdizione militare e la sicurezza sono sotto l'amministrazione dell'*Israeli Defence Force* per cui non c'è la piena sovranità sui problemi legati alla sicurezza, al vandalismo e allo scavo clandestino.
- IV. Area A: i beni archeologici sono amministrati dal *Department of Antiquities and Cultural Heritage* di Ramallah che, per ora, opera sulla base della legge risalente al mandato britannico (appendice A6), *Law n. 51/1929* (Gaza) e della legge giordana N°51/1966 West Bank).

Questa dunque la situazione attuale ma, per anni, dal 1967³⁸, la maggior parte dei beni archeologici immobili situati in Palestina è stata scavata, conservata ed amministrata da Israele (Fahel 2010, 26; Greenberg-Keinan 2007).

³⁸ "When Israel first occupied Gaza Strip and West Bank, there was immediate and intense Israeli archaeological activity" (G. Fahel 2010, 27).

Dal 1994 in poi uno dei punti dei negoziati di pace concerne l'archeologia, l'amministrazione dei siti archeologici contesi e la restituzione dei reperti.

Le convenzioni internazionali, in particolar modo la Convenzione dell'Aja del 1954 e quella di Parigi del 1972, firmate sia da Israele sia dalla Palestina, dovrebbero regolare ad un livello superiore la gestione e la protezione del patrimonio storico-artistico. Dal punto di vista giuridico, tuttavia, tra la firma di una convenzione e la sua applicazione a livello di leggi nazionali intercorre un lungo iter legislativo e burocratico. Il fatto poi che il regime sanzionatorio di tali convenzioni sia, praticamente, inapplicabile le rende più una buona dichiarazione di intenti che una vera e propria linea guida verso una uniformità dei regimi legislativi.

2.2: La legislazione israeliana

I beni archeologici dello stato di Israele sono regolati dalla legge denominata *Law of Antiquities* del 1978 (appendice A5). Tale legge è molto simile a quelle che regolano i beni archeologici mobili e immobili nella maggior parte degli stati occidentali, fatte salve particolari disposizioni sul commercio e sulle aree ad utilizzo militare, del tutto peculiari alla situazione culturale e politica dello stato di Israele.

Nella *Law of Antiquities* sono definiti “beni archeologici” tutti i manufatti precedenti il 1700 d.C., i reperti zoologici o botanici antecedenti il 1300 d.C., tutti i manufatti posteriori al 1700 che il Ministro dell'Educazione e della Cultura abbia dichiarato di valore storico-artistico per lo stato di Israele.

Tutto ciò che è stato trovato o scavato dopo l'entrata in vigore della legge, ovvero dopo il 1978, appartiene allo Stato: chiunque accidentalmente scopra beni archeologici ha il dovere di notificare la scoperta al Direttore *dell'Israel Antiquities Authority*³⁹ (IAA), entro 15 giorni del ritrovamento.

Se qualcuno, durante lavori agricoli o edili su un terreno pubblico o privato scopre un manufatto archeologico ha il dovere di notificare la scoperta e di fermare i lavori per 15 giorni dalla data della notifica, salvo diversa disposizione del Direttore dell'IAA. Dopo 15 giorni il Direttore decide se fermare del tutto i

³⁹ Da questo momento in poi definito semplicemente “Direttore”

lavori o continuarli (art.6). Il proprietario del terreno ha diritto ad una compensazione per le perdite economiche subite (art. 7), tuttavia, se lo ritiene opportuno, il Direttore può alienare allo Stato la proprietà del bene archeologico con una dichiarazione scritta (art. 8) e lasciarne il suo possesso al proprietario del terreno o a chi lo ha trovato.

Lo scavo, in assenza di una licenza scritta rilasciata dal Direttore, è vietato (art.9 comma a). Se qualcuno viene sorpreso a scavare senza una licenza o semplicemente se, senza detta licenza, viene sorpreso su un sito archeologico con strumenti per scavare, è punibile con il carcere fino a tre anni e una pesante ammenda economica (art. 37 comma a).

La licenza di scavo può venire rilasciata solamente a soggetti scientificamente ed economicamente validi: una valutazione dell'idoneità del richiedente viene fatta dal Direttore, eventualmente dopo essersi rivolto al Consiglio Archeologico, organo con poteri consultivi (art. 9 comma b).

Il detentore della licenza ha il dovere di mettere il cantiere in sicurezza e, dopo lo scavo, di lasciare il sito in condizioni tali da impedire il deterioramento delle strutture (art. 11)⁴⁰. In caso contrario sarà l'IAA a mettere il cantiere a norma a spese del detentore della licenza di scavo.

Almeno una volta l'anno bisogna fare rapporto all'IAA sullo scavo: il rapporto deve essere dettagliato ed includere disegni, foto e piante (art. 12 comma a), esso sarà pubblicato una volta l'anno sulla rivista scientifica *Excavations and Surveys in Israel*, in lingua inglese ed ebraica. La pubblicazione definitiva deve avvenire al massimo dopo cinque anni dalla fine della licenza di scavo e il direttore scientifico della missione archeologica ha l'obbligo di inviarne doppia copia all'ufficio del Direttore (art.12 comma c).

Dopo lo scavo, il Direttore può accordarsi con il titolare della licenza per alienare allo Stato il diritto di proprietà di parte dei beni archeologici scavati e può decidere di dividerli con il titolare della licenza di scavo (art.14). Come è già evidente da tale articolo, gli ampi poteri del Direttore dell'IAA fanno sì che egli possa decidere anche di “privatizzare” parte dei beni archeologici provenienti da

⁴⁰ Dai sopralluoghi effettuati si è verificato che ciò non è sempre vero, anzi, che molti siti sono stati lasciati in condizioni di deterioramento delle strutture e di pericolosità delle trincee e dei quadrati di scavo: molto spesso mancano i teli protettivi e le transenne attorno alle zone scavate sono rotte e decisamente non adatte ad evitare incidenti. Inoltre i siti in corso di scavo sono quasi sempre non recintati o recintati male per cui è molto semplice per chiunque entrare (vedi doc. fotografica) e procedere ad un eventuale scavo clandestino in luoghi in cui lo scavo regolare è praticamente servito da segnalazione.

uno scavo. Ciò lascia spazio a un'acquisizione da parte di privati ed enti di ricerca che, nel migliore dei casi, farà finire i beni mobili in un museo privato, spesso lontano dal sito di provenienza, nel peggiore immetterà beni sul mercato antiquario, togliendoli per sempre dal loro contesto e privando la comunità scientifica della contestualizzazione e della conoscenza diretta dei reperti di un determinato sito.

Gli ampi poteri riservati al Direttore dell'IAA sono tuttavia giustificati dalla funzione protettiva che compete a questo ente il quale, sin dalla sua creazione, ha effettivamente sempre agito in nome della difesa del patrimonio. Peraltro tali prerogative fanno sì che il Direttore sia anche sottoposto alla pressione di differenti interessi e che non sempre l'ufficio dell'IAA possa garantire il miglior servizio possibile per tutto lo sterminato patrimonio archeologico di Israele.

All'interno dello stato di Israele il commercio antiquario è permesso con determinate restrizioni: innanzitutto, fatto salvo per i beni alienati allo Stato, tutti i beni in vendita devono essere stati trovati prima dell'entrata in vigore della legge: se qualcuno asserisce che un oggetto antico in suo possesso è stato rinvenuto prima del 1978 ha l'onere della prova⁴¹ (Art. 2 comma b).

Ogni antiquario deve essere in possesso di una regolare licenza di vendita (art.15) in cui si stabilisce anche il luogo dove ha sede il negozio (art. 16). Il proprietario del negozio ha il dovere di tenere un inventario dei beni in vendita (art. 17) e, su richiesta, fornire particolari dettagliati sul proprio materiale.

L'IAA può decidere di sospendere o revocare la licenza nel caso vengano riscontrate violazioni, in tal caso i beni in possesso dell'antiquario vengono considerati collezione privata e lo stesso antiquario un privato collezionista: sarà quindi soggetto a tutte le restrizioni del caso in materia di vendite e trasferimenti.

Inoltre, nel caso di antichità riconosciute di importante valore per la nazione, il Direttore dell'IAA può notificare al proprietario il particolare status del bene e può, con richiesta scritta, fare in modo che tale reperto sia venduto allo Stato (art. 19). Viceversa, se il proprietario vuole vendere o cedere un reperto di

⁴¹ Si noti che ciò lascia spazio ad un ampio margine di interpretazioni e di certificazioni false. Come vedremo in seguito, secondo una stima apparsa in un articolo di Orly Blum del 2002 (Blum 2002, <http://www2.mcdonald.cam.ac.uk/projects/iarc/culturewithoutcontext/issue11/blum.htm>) ogni anno circa 100.000 reperti antichi sono venduti legalmente in territorio israeliano. E' davvero molto difficile da credere che una tale mole di materiali sia stata tutta scavata prima del 1978, tanto più che, se così fosse, l'entità del commercio dovrebbe andare scemando di anno in anno, mentre i dati dicono esattamente il contrario (Blum 2002; Dahari - Avni - Ilan 1989).

valore nazionale, deve darne comunicazione all'IAA che deciderà se il reperto va acquisito dallo Stato o se il proprietario può venderlo liberamente comunicando al Direttore il nome e l'indirizzo dell'acquirente (art. 19 comma c). Ovviamente, i reperti archeologici dichiarati di valore nazionale non possono lasciare il paese a meno che non ci sia un permesso scritto.

Nonostante le restrizioni, si calcola che, dal 1967, più di 11.000 siti archeologici abbiano subito spoliazioni (Blum 2002, <http://www.2.mcdonald.cam.ac.uk/projects/iarc/culturewithoutcontext/issue11/blum.htm>)⁴².

Testimonianze dirette e indirette hanno portato a verificare il drammatico incremento degli scavi clandestini proprio nelle aree della Cisgiordania e della striscia di Gaza dall'inizio della seconda intifada ad oggi (Yahya 2008). Il numero esatto dei siti depredati è sconosciuto anche perché manca una ricognizione a tappeto. Nei luoghi censiti in questo lavoro si è riscontrato lo scavo clandestino in circa il 50% dei casi (15 siti su 31 in Palestina e 34 siti su 70 in Israele). Testimonianze dirette delle autorità locali raccontano di connivenze tra i militari che occupano le zone della Cisgiordania e gli scavatori clandestini: i militari acquisterebbero direttamente da loro i reperti per poi trasportarli all'interno dei confini israeliani⁴³. Già Fabio Maniscalco, nel suo lavoro di indagine sui danni provocati al patrimonio storico artistico dalla costruzione del *Separation Wall*, segnalava la connivenza tra operai addetti alla costruzione del muro e militari addetti al controllo e alla sicurezza dei lavori (Maniscalco 2006, 85-88)⁴⁴.

Tornando alla *Law of Antiquities*, tutte le operazioni che possano modificare lo stato di un sito archeologico sono espressamente proibite: la costruzione di edifici, la costruzione di pavimentazioni, lo scavo per reperire materiali da costruzione, l'allagamento di un sito, lo smantellamento, il restauro integrativo non autorizzato. Vedremo tuttavia che il Direttore ha anche il potere di derogare a tale norma attraverso una comunicazione scritta: oggi, molti siti archeologici in Israele sono stati pesantemente alterati da interventi moderni, permessi e non.

A questo proposito è importante notare che, ai sensi dell'articolo 43, la legge Israeliana copre solo i territori appartenenti allo stato di Israele e quelli annessi

⁴² I dati di Blum riguardano anche i territori occupati

⁴³ Una situazione simile a quella verificatasi in Iraq dopo il 2003 (Fales 2006).

⁴⁴ "Secondo alcune testimonianze, i giacimenti archeologici di scarso interesse, sotto un profilo storico-artistico, e quelli non pertinenti alla cultura ebraica, sarebbero distrutti. Inoltre, vi è il rischio di connivenza tra gli operai preposti alla realizzazione del muro ed i mercanti d'arte israeliani." (Maniscalco 2006, 88).

unilateralmente dopo il 1967 e il 1973: sono esclusi perciò i territori occupati della Cisgiordania, che ricadono sotto la *Civil Administration of Judea and Samaria*, (art.43 comma a, comma b).

Inoltre il personale dell'IAA non può accedere ai beni archeologici in un'area militare, salvo che il Ministro della Difesa non abbia dato permesso scritto.

La costruzione di infrastrutture militari comporta l'obliterazione o, nel migliore dei casi, la chiusura di intere aree archeologiche, non solo nei territori occupati, ma anche all'interno dello stato di Israele, dove molto spesso, basi militari sono state installate su siti archeologici a causa la posizione strategica di questi ultimi (Atlit, Metsad Hashavyahu, Tell Malhata)⁴⁵.

Inoltre, sotto l'amministrazione militare ricadono anche tutti i siti in area C, quelli attraversati dal *Separation Wall*, (Maniscalco 2006, 85-88), i siti in prossimità delle colonie (Shiloh, Tell er-Rumeideh), i siti in prossimità di strade ed altre infrastrutture approntate da Israele in territorio occupato⁴⁶.

La questione risulta ancora più spinosa se si pensa che, ad oggi, la Palestina non ha una propria legge per i beni archeologici e che l'amministrazione dei siti in area B è complicata dalle cosiddette questioni relative alla sicurezza.

2.3: La legislazione Palestinese

Più complesso è definire il quadro della legislazione palestinese: a distanza di 20 anni dagli accordi di Oslo la bozza di una nuova legge sui beni archeologici non è stata ancora approvata⁴⁷ e, come in altri campi, i territori sotto l'amministrazione dell'ANP non hanno ancora un codice legislativo ben definito in materia di beni culturali.

- Aree A e B: nei confronti dei beni archeologici, a tutti gli effetti, sono valide, nelle aree sotto amministrazione palestinese, la legge promulgata durante il mandato britannico, *Law of Palestinian Archaeology N°51*, del 31 dicembre 1929

⁴⁵ Vedi cap. 4

⁴⁶ Ciò viola le norme internazionali sui beni culturali in territorio occupato, stabilite dalla Convenzione dell'Aja, firmata da Israele.

⁴⁷ Legiferare sui beni archeologici non sembra essere una priorità dell'amministrazione palestinese, visto che una prima bozza di legge era già stata stilata dopo gli accordi di Oslo, su proposta di un progetto sponsorizzato dalla Banca Mondiale (Taha 2008; Al-Houdalieh 2010, 38). Attualmente è stata divulgata dal DACH la "*Charter on the conservation of cultural heritage in Palestine*" di cui si parlerà in seguito.

(appendice A6), nella striscia di Gaza, e la *Jordanian Provisional Antiquities Law N°51* del 1966 in West Bank⁴⁸. Le vecchie leggi sono affiancate dalle più recenti direttive del DACH(2013)⁴⁹ e dalle norme sui beni archeologici degli accordi di Oslo-Taba (1995);

- Area C: l'amministrazione civile di Giudea e Samaria ha adottato, già pochi mesi dopo l'occupazione, nel 1967, la legge Giordana sulle antichità del 1966, emendata dagli *Antiquities Law decrees 1166 e 1167* del 1986 (Greenberg - Keinan 2007, 16-17).

Per le aree A e B le leggi, in molti punti obsolete, si limitano a proteggere i soli beni archeologici⁵⁰ e non, più in generale, il patrimonio culturale.

La legge n°51/1929 (appendice A6), valida nella Striscia di Gaza, definisce antichità tutti i manufatti anteriori al 1700 d.C, i resti organici anteriori al 600 d.C. e qualsiasi altro manufatto dichiarato di valore storico dal Direttore delle Antichità. Purtroppo, molti dei termini usati nella legge sono anche difficilmente applicabili al nuovo sistema amministrativo creatosi in Palestina dopo gli accordi di Oslo: il "Dipartimento di antichità" corrisponde grossomodo a quello che ora è il *Department of Antiquities and Cultural Heritage* (DACH), ma altri elementi giuridico/amministrativi, per esempio la presenza di una "Alta commissione" sono oggi di difficile applicazione.

Nell'art. 3 di questa legge si dichiara che chiunque trovi un reperto archeologico in maniera fortuita è tenuto a comunicarlo tempestivamente al più vicino ufficio del Dipartimento di Antichità, al Sindaco o al Vice Sindaco del comune in cui è avvenuta la scoperta. Tuttavia il successivo articolo 4 non prevede l'acquisizione automatica del bene da parte dello Stato, ma solo un generico diritto di prelazione sul suo acquisto: i beni archeologici non sono inalienabili ma possono essere ceduti a terzi dopo il parere positivo del Dipartimento di Antichità (art. 4)⁵¹.

⁴⁸ Sfortunatamente tutte le traduzioni in inglese di questa legge sono parziali. Il testo integrale è solamente in arabo e si è perciò deciso di non riportarlo in appendice.

⁴⁹ *Department of Antiquities and Cultural Heritage*.

⁵⁰ Esse infatti sono valide solo per quelle che vengono definite antichità, ovvero per i manufatti anteriori al 1700 d.C. Gli ultimi tre secoli del patrimonio culturale palestinese restano perciò esclusi da questa, sia pur minima, forma di regolamentazione (Maniscalco 2005, 43-44)

⁵¹ Tuttavia la bozza di Costituzione dello Stato della Palestina, datata 14 maggio 2003, all'articolo 14 stabilisce che "Le risorse naturali, le antichità e i siti storici sono proprietà del popolo della Palestina" (Maniscalco 2005, 45).

Da sottolineare come nelle sezioni dedicate agli scavi e alla gestione dei siti archeologici la legge incentivi l'iniziativa privata, a scapito della proprietà e della gestione pubblica dei beni culturali (Maniscalco 2005, 43-44).

Lo scavo in assenza di una licenza è vietato: per ottenere una licenza bisogna avere validi requisiti scientifici⁵² e dimostrare di possedere la disponibilità economica per portare a termine lo scavo (art.7). Chi ottiene una licenza ha inoltre il dovere di accordarsi con il proprietario del terreno in cui si intende scavare⁵³, così come mettere in sicurezza reperti mobili e immobili e fornire al Dipartimento tutta la documentazione prodotta.

Andranno altresì consegnati i rapporti di scavo preliminari. Qualora non fossero rispettate tutte o alcune delle condizioni fissate dall'art. 8, il Direttore ha facoltà di revocare la licenza o di sospenderla (art. 9).

La pubblicazione definitiva deve avvenire entro due anni dalla fine dello scavo.

Il concessionario ha il compito di dividere, con il Direttore delle Antichità, i reperti mobili trovati (art.8 comma 3), consegnando al Direttore calchi, schizzi e fotografie dei materiali che intende tenere per sé. Non è però fissata la quota dei materiali alienabili alla proprietà dello Stato cosicché, virtualmente, a meno che un determinato bene non sia giudicato dal Direttore “indispensabile per la completezza scientifica del *Palestine Archaeological Museum*” o sia di fondamentale importanza per la storia e la cultura palestinese (art. 11), tutti i beni scavati possono essere detenuti da chi li ha trovati. In tal modo non viene riconosciuta una identità storico-archeologica ai reperti mobili (trattati come una merce) né viene riconosciuta l'importanza di non separare un reperto dal proprio contesto (Maniscalco 2005, 44).

Per ciò che concerne l'esportazione di reperti, essa è ammessa in presenza di una licenza rilasciata dal Direttore dopo una ispezione del bene che deve essere esportato. Le altre norme che regolano il commercio di antichità sono piuttosto vaghe e, in sostanza, non pongono nessuna limitazione pratica all'esportazione di beni provenienti da scavi regolari o acquistati dopo che il Direttore li ha dichiarati non di importanza nazionale.

⁵² Ma l'articolo non specifica in concreto quali siano tali requisiti, lasciando ampio margine alla discrezionalità del Direttore del DACH (Maniscalco, 2005, 43-44).

⁵³ Se non si trova un accordo il Dipartimento può decidere di espropriare il terreno. In tal caso il pagamento dell'indennizzo compete al concessionario della licenza (art. 10).

La parte V della legge, dedicata alla gestione dei siti storici, stabilisce la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale di un elenco dei siti che deve essere periodicamente aggiornato dal Direttore del DACH (art.17)⁵⁴. Nei siti iscritti nell'elenco pubblicato è vietata qualsiasi forma di modifica, scavo, uso agricolo⁵⁵, costruzioni, smantellamenti, aggiunta di parti o restauri non espressamente autorizzati (art. 18). Il Direttore ha anche facoltà di vigilanza e di studio sui beni immobili in proprietà privata, nominando un responsabile e concordando con il proprietario un eventuale contributo ai lavori di manutenzione e restauro (art. 19).

E' contemplata la gestione di un sito storico da parte di società o istituzioni private che possono ottenere una concessione per la gestione.

In tutto il territorio cisgiordano è formalmente valida la *Jordanian Provisional Antiquities Law N°51*(appendice A7), anche se in alcuni casi il ad essa viene affiancata la legge del 1929, creando parecchia confusione nelle interpretazioni (Maniscalco 2005).

La *Provisional Antiquities Law N°51*, 1966 ha una definizione di antichità del tutto simile alla legge del 1929, ma anche alla *Law of Antiquities* israeliana del 1978.

Il compito del Dipartimento di Antichità è approfondire la conoscenza del patrimonio archeologico attraverso nuovi scavi e ricerche, nonché occuparsi della manutenzione dei siti archeologici già scavati e dell'ambiente circostante; ad esso compete la creazione di nuovi musei archeologici, storico artistici ed etno-antropologici, anche in cooperazione con istituzioni straniere (art.3).

Ai sensi dell'art. 7, tutti i beni archeologici mobili e immobili appartengono allo Stato, anche se si trovano su un terreno privato (art. 7 comma B). Il privato sul cui terreno si trovano manufatti archeologici mobili o immobili non può disporne liberamente a meno che non abbia una autorizzazione rilasciata dal

⁵⁴ Dalla sua nascita il DACH si sta impegnando a raccogliere documentazione esaustiva su tutti i siti archeologici palestinesi attraverso un database e un sistema GIS territoriale. Nelle aree A e B Israele ha rifiutato di fornire al DACH, dopo gli accordi di Oslo, la documentazione sui siti archeologici e sugli scavi effettuati dal 1948 al 1994 (Greenberg Keinan 2007; Taha, com.pers).

⁵⁵ In tal senso, è possibile identificare un altro problema causato dall'occupazione: la totale dipendenza dall'economia israeliana e dagli aiuti europei e americani (in diminuzione), fa sì che l'ANP spesso non abbia i fondi per pagare gli stipendi ai dipendenti pubblici, tanto meno per finanziare autonomamente progetti di monitoraggio e salvaguardia o pagare indennità per l'acquisto di un terreno. In un territorio piccolo e sovrappopolato oltretutto, un'autorità che si mettesse a confiscare le terre, dopo le già dolorose confische da parte degli israeliani, verrebbe malamente accettata. Bisogna poi pensare che sui siti archeologici sono molto spesso presenti coltivazioni e uliveti: gli insediamenti antichi erano spesso in prossimità di fonti d'acqua, ancora oggi sfruttate per l'irrigazione.

Direttore del Dipartimento di Antichità: il direttore amplissimi poteri in materia di scavi e rilascio di licenze.

E' vietato scavare un sito archeologico se sprovvisti di licenza, modificare un terreno archeologico con perforazioni, impianto di alberi, costruzioni o altro, arrecare danni o modifiche ad un sito archeologico (art.10). A tale scopo il direttore o un suo incaricato ha la facoltà di concordare con il proprietario di un terreno in cui siano presenti beni archeologici le modalità di ispezioni, esplorazioni di superficie, restauri e quanto altro egli decida essere opportuno.

Può altresì decidere di acquistare il sito archeologico dal proprietario o di confiscare il terreno, se ne sussiste la necessità (art.11).

Una licenza di scavo può essere assegnata a soggetti ritenuti idonei (art.12): ottenere una licenza di scavo risulta procedura abbastanza complessa in cui chi chiede la licenza si assume numerosi obblighi nei confronti delle istituzioni (art. 20-22).

Chi scava si impegna ad avere, tra i membri della missione, un rilevatore e un disegnatore, a tenere lo scavo in ordine e in sicurezza per i lavoratori, a tenere i reperti al sicuro e in modo che tale che non possano subire danni o furti (art.25 comma a)⁵⁶.

Alla fine della campagna di scavo andranno fornite tutte le piante, i disegni, le diapositive a colori e in bianco e nero, i diari di scavo e tutta la documentazione (art.25 commi E, F; art.26 comma B).

Oltre a ciò, il Direttore può nominare, per ogni scavo, un suo rappresentante che sia presente sul sito come membro della missione (art. 25 comma G). Se tale funzionario riscontra, nel corso degli scavi, qualsiasi violazione della legge, la licenza può essere annullata (art. 30).

Molto restrittive (per l'epoca in cui la legge è stata scritta) sono le norme sulla circolazione ed esportazione dei reperti archeologici: essi non possono in alcun modo uscire dal Paese senza l'approvazione del Ministro (art. 31). Questa si risolve in un permesso che viene rilasciato a chi ne fa richiesta ed è strettamente personale, oltre che valevole solo per l'oggetto per il quale è stata formulata la richiesta (art. 32).

⁵⁶ E tuttavia la piaga che più affligge i siti archeologici di Palestina, sono proprio gli scavi clandestini: non sempre le forze di polizia o le forze militari di occupazione considerano lo scavo clandestino come un vero e proprio reato e trattano il problema con leggerezza. Inoltre mancano spesso specialisti preparati nel contrastare i danni e recuperare gli oggetti sottratti (Rjoob, com. pers.).

Anche se la legge n°51 del 1966 non proibisce espressamente la vendita di reperti archeologici, tale attività è subordinata a restrizioni più severe di quelle in vigore in Israele: ogni antiquario deve avere una licenza rilasciata e può vendere solo quei reperti archeologici su cui lo Stato ha rinunciato al diritto di proprietà tramite documento scritto. La licenza va rinnovata ogni anno e per essa si paga una tassa. Va sempre esibita su richiesta delle autorità e deve indicare l'indirizzo del negozio (art. 37). Ogni reperto deve essere accompagnato da una descrizione corredata da un numero di serie, in cui si indichi la provenienza e il modo in cui è entrato in possesso dell'antiquario, l'importo pagato (nel caso l'antiquario abbia acquistato il pezzo in precedenza), una foto e un disegno (art. 38). Alla fine di ogni mese poi, l'antiquario dovrà fornire una copia dei registri in cui siano presenti le entrate e le uscite dei pezzi (art.39 comma B).

La violazione di una qualsiasi di queste norme comporta l'annullamento automatico della licenza (art.37 comma F e art.40).

La legge n°51 tutto sommato sembra essere una legge sufficientemente restrittiva per proteggere adeguatamente siti archeologici e reperti, ma la sua ricezione da parte di una forza occupante ha portato ad interpretazioni ed emendamenti che hanno avuto spesso l'effetto di favorire il depauperamento dei beni archeologici nei territori occupato⁵⁷.

Passando a considerare l'area C, ovvero circa il 70 % del territorio palestinese, all'indomani della Guerra dei Sei Giorni, fu lasciata in vigore la *Jordanian Provisional Antiquities Law N°51*, per decisione del Ministero della Difesa di Israele. A tale legge furono apportate poche modifiche (Greenberg-Keinan 2007, 16) per adeguarla alla nuova situazione. Nel 1986, sono stati aggiunti due decreti militari che hanno aggiornato ulteriormente la normativa.

Al Direttore del Dipartimento di Antichità si sostituisce, nella pratica e nel testo della legge, lo *Staff Officer for Archaeology in Giudea and Samaria*, nominato dal Ministero della Difesa di Israele.

Lo *Staff Officer for Archaeology* ha quindi amplissimi poteri in materia di scavi e rilascio di licenze, confische di terreni, spostamento di reperti mobili. Tali

⁵⁷ La perdita di identità culturale dei palestinesi passa anche attraverso la mancanza di una legge sui BBCC e di uno stretto controllo sugli stessi: spesso gli stessi funzionari del ministero, archeologi preparati, si trovano a fare i conti con la mancata collaborazione degli organi di polizia (che non capiscono che uno scavo clandestino è un furto ai danni dello Stato e come tale va perseguito) e dell'organico degli uffici periferici.

poteri sono stati ampliati ulteriormente dagli ordini militari *Antiquities Law decrees* del 1986 (appendice A7i).

In materia di confische dei terreni in quanto terreno archeologico, il potere dato dalla legge allo *Staff Officier* rende queste pratiche estremamente frequenti, anche dove non sussistano i pericoli di danni o modifiche alle strutture⁵⁸.

Lo *Staff Officier* può assegnare una licenza di scavo a soggetti ritenuti idonei da lui o da un ristretto consiglio di persone con potere esclusivamente consultivo.

Nonostante le norme sull'esportazione di reperti mobili siano, come descritto in precedenza, abbastanza restrittive, non sembra che gli articoli della legge giordana in materia siano stati recepiti dallo *Staff Officier*, poiché la maggioranza dei reperti trovati in Cisgiordania si trova attualmente in depositi a Gerusalemme, in territorio israeliano (Greenberg - Keinan 2007, 18).

Gli *Antiquities law Decrees* 1166 e 1167 (appendice A7i), promulgati dalla *Civil Administration of Judea and Samaria* nel 1986, vanno ad integrare la legge fin qui descritta: essa viene sostanzialmente lasciata intatta ma, nel Decreto 1166, si stabilisce che le norme sugli scavi archeologici e sulle licenze (sezione B della legge) non si applichino agli scavi svolti dallo *Staff Officier*, ovvero che esso sia equiparato al Direttore delle Antichità il quale, ai sensi dell'art. 8 comma C della legge, può condurre scavi ovunque desideri, fatta salva l'approvazione del Ministero (Greenberg - Keinan 2007, 17)⁵⁹.

Nel decreto 1167 è inoltre stabilito che il "Consiglio consultivo" sia composto dal capo della *Civil Administration*, dallo *Staff Officier for Archaeology*, dal Direttore dell'*Israel Antiquities Authority*, da due archeologi israeliani qualificati e da due ufficiali dell'IDF⁶⁰. Si stabilisce anche che, mentre nella legge il Direttore deve consultare il Consiglio prima di prendere le proprie decisioni, lo *Staff Officier* può consultare il Consiglio a sua discrezione (Paragrafo 4).

Alla luce di queste nuove regole lo *Staff Officier* non è in sostanza tenuto a rispondere delle decisioni da lui prese a nessun'altra istituzione pubblica in Israele, se non al ministero della Difesa (Greenberg – Keinan, 2007, 17; 49-54), il quale in

⁵⁸ Nonostante ai sensi della Convenzione dell'Aja, una potenza occupante non possa effettuare scavi in territorio occupato (art. 5), tali scavi, e le conseguenti confische di terreno, sono spesso giustificati come "scavi di salvataggio" (Rjoob 2010) e come tali portati avanti, con risultati scientifici molto spesso inconsistenti data la quasi totale mancanza di pubblicazioni.

⁵⁹ "The provision of this section will not apply to excavations conducted by the *Staff Officier* or on his behalf according to paragraph 8 of the law or according to section H of the law" (*Antiquities law decree* 1166, part1 par.3).

⁶⁰ Manca quindi un rappresentante palestinese.

genere non ha molto interesse a vegliare sulla sorte dei beni archeologici dei territori occupati.

Le oggettive difficoltà economiche e sociali della popolazione palestinese, il fatto che la ricerca archeologica sia stata percepita dalla popolazione stessa, nel corso degli anni, come strettamente legata alla occupazione israeliana (Abu el-Haj 2001; Hamdan 2005, 13-24; Rjoob 2008, 214-235), la mancanza di una consapevolezza del ruolo attivo che i palestinesi potrebbero avere nella tutela e gestione del patrimonio, sono ulteriori difficoltà che chi lavora in Palestina deve, purtroppo, fronteggiare.

A questo proposito, nel febbraio 2013, l'ANP ha approvato la *Charter on the Conservation of Cultural Heritage in Palestine*, redatta su proposta dell'Istituto ATHAR⁶¹. Si tratta di una serie di linee guida per progetti di conservazione, restauro, tutela e gestione del patrimonio culturale. Nel preambolo del documento si sottolinea come la conservazione del patrimonio sia anche e soprattutto un fattore di coesione sociale e di innalzamento delle condizioni di vita e di lavoro della comunità, oltre che una risorsa per lo sviluppo dell'economia locale e nazionale (The Palestine Charter, 1).

La definizione di bene culturale della carta ricalca quella della convenzione dell'Aja, comprendendo quindi il senso più ampio del termine.

Nonostante non sia una legge vera e propria è molto importante che in essa siano affermati i principi dell'importanza della conservazione del patrimonio e siano stabilite le linee guida per ogni intervento di conservazione e restauro.

In particolare si sottolinea come la conservazione del patrimonio debba essere una responsabilità nazionale condivisa dal corpo sociale (art.1) e come ogni intervento vada programmato secondo principi di sviluppo sostenibile per la comunità locale (art. 3 e 4). Inoltre si stabiliscono le linee guida da seguire: l'importanza della conoscenza e dello studio preliminare del bene da conservare (art. 15), la comprensione del bene attraverso lo studio effettuato, lo scavo archeologico, l'analisi architettonica ed ogni altro mezzo disponibile (art. 16), lo sviluppo di politiche di conservazione e manutenzione del bene e, soprattutto, il

⁶¹ *Archaeological Tangible Heritage in the Arab Region*. ATHAR è un centro regionale dipendente dall'Istituto Internazionale per lo studio della conservazione e del restauro dei Beni Culturali (ICCROM) di Roma che ha sede a Sharija, negli Emirati Arabi. Il centro ha come obiettivo principale la formazione di personale con capacità di conservazione dei beni culturali nei paesi di lingua araba (www.athar-centre.org).

coinvolgimento della comunità locale nei lavori di restauro, manutenzione e fruizione (art. 17 e 18).

Crediamo che, dove le leggi non possono arrivare, sia essenziale incrementare la consapevolezza della popolazione nei confronti del patrimonio culturale. Nel caso di situazioni in cui l'organo statale è debole o addirittura non ha nessun potere, il sistema coercitivo non darà nessun effetto, mentre l'istruzione e il coinvolgimento attivo sono l'unica alternativa da applicare, almeno fino a che la Palestina non sarà uno Stato a tutti gli effetti e il DACH non avrà mezzi, e soprattutto il personale, necessari a proteggere lo sterminato patrimonio culturale palestinese.

Sul piano sociale, per una popolazione che per anni è stata vessata da un'occupazione militare, l'imposizione di norme coercitive riguardanti i beni culturali può essere addirittura dannosa per gli stessi. Popolazione e siti archeologici sono da considerare, come già specificato nel II protocollo della IV Convenzione di Ginevra (1977), vittime della situazione di instabilità. Solo cooperando con chi utilizza i siti archeologici come fonte di sostentamento (siano essi sfruttati per l'agricoltura o usati come riserva di reperti da scavare e vendere ad integrazione del reddito) si può proteggere il patrimonio. Solo prospettando e promuovendo le pratiche di conservazione e valorizzazione come mezzo di crescita culturale ed economica, oltre che come parte della ricchezza del popolo palestinese, è possibile arginare il fenomeno dello sgretolamento, giorno dopo giorno, di aree archeologiche e centri storici.

2.4: Gli accordi di Oslo-Taba: implicazioni per la gestione del patrimonio archeologico

I cosiddetti accordi di Oslo⁶² e Oslo2⁶³ vennero firmati tra Israele e OLP rispettivamente nel 1993 a Washington e nel 1995 a Taba. Essi, tra le varie clausole, comprendono anche norme relative alla gestione del patrimonio archeologico e culturale.

⁶² *Dichiarazione dei Principi riguardanti progetti di auto-governo ad interim*

⁶³ *Accordo ad interim sulla Cisgiordania e la Striscia di Gaza.*

L'articolo IV comma 2 stabilisce il trasferimento della responsabilità dell'educazione e della cultura all'autorità palestinese fin dall'entrata in vigore degli accordi di Oslo.

Nell'*Accordo ad Interim su Gaza e Gericho*, siglato nel 1994, sono già presenti norme riguardanti la gestione del patrimonio archeologico nelle prime due aree a totale sovranità palestinese, ovvero Gaza e Gerico⁶⁴.

L'accordo firmato nel 1995 a Taba, entra più nello specifico per quanto riguarda la concessioni fatte al nascento Stato palestinese e affronta anche la questione dei numerosi beni archeologici della regione.

Difatti nel documento di "Oslo 2" sono stabiliti, tramite mappe, i confini delle aree A, B, C e di conseguenza i limiti delle rispettive responsabilità dei due stati in materia di amministrazione civile.

L'articolo 2 dell'appendice 1 all'annesso III degli accordi è dedicato all'archeologia: in 11 commi vengono stabilite le regole generali in base alle quali dovranno agire l'amministrazione palestinese e l'amministrazione militare israeliana.

Il comma 1 stabilisce che i poteri e le responsabilità in merito a protezione e salvaguardia, gestione, supervisione e concessione di licenze di scavo saranno trasferiti, nelle aree A e B, all'Autorità Palestinese.

In area C il trasferimento di poteri avverrà invece gradualmente e secondo le norme dei negoziati che, di volta in volta, saranno stabilite nei 18 mesi successivi all'entrata in vigore del Consiglio dei Ministri palestinese.⁶⁵

L'ANP si impegna a proteggere i siti archeologici con tutte le misure necessarie, a nominare un comitato congiunto di esperti israeliani e palestinesi per discutere le questioni che di volta in volta si presenteranno in area C. I Palestinesi inoltre dovranno rispettare la libertà dei ricercatori e garantire l'accesso ai siti archeologici a chiunque, senza pregiudizio alcuno⁶⁶.

Entrambe le parti dovranno informarsi a vicenda sulla scoperta di nuovi siti archeologici nei territori della West Bank e di Gaza (comma 8).

⁶⁴ Nel 1997 è stata fondata la prima missione congiunta italo-palestinese proprio a Gerico (www.lasapienzatojericho.it).

⁶⁵ Cosa che, peraltro, è avvenuta molto più lentamente che in 18 mesi.

⁶⁶ Da notare che questo comma (comma 7) come molti altri, ha come soggetto, non "entrambe le parti", ma esclusivamente la parte palestinese.

Negli accordi di Oslo entrambe le parti si impegnano a rispettare i luoghi santi di qualsiasi religione e i siti archeologici nei territori palestinesi⁶⁷. Fanno eccezione i siti “di importanza storica ed archeologica per la parte israeliana”⁶⁸ elencati in una lista annessa (Schedule 1) e che vanno considerati a tutti gli effetti area C. In questi luoghi ogni azione di studio o conservazione andrebbe discussa e decisa del comitato congiunto.

Nelle aree in cui i Palestinesi hanno sovranità territoriale, Israele si impegna a consegnare tutta la documentazione sui siti archeologici, i *survey* e i rapporti di scavo dal 1967 ad oggi, oltre a una lista dettagliata dei manufatti rinvenuti (comma 10)⁶⁹, mentre la restituzione di tutti i manufatti scavati in WB e custoditi in Israele viene rimandata agli accordi finali dei negoziati di pace.

Nel comma finale, il numero 11, si stabilisce che:

1. entrambe le parti prenderanno tutte le misure necessarie per prevenire gli scavi clandestini nei territori palestinesi;
2. faranno il possibile per limitare al massimo il commercio antiquario attraverso modifiche delle leggi e la proibizione assoluta di esportare reperti dalla Palestina, sia in Israele sia in altri Paesi;
3. collaboreranno attivamente per prendere le misure necessarie a combattere il traffico illegale di reperti coordinandosi, in queste attività, con il comitato congiunto.

⁶⁷ Non così però per quanto riguarda le costruzioni moderne pericolosamente vicine ai siti di Beitin e di Tell en-Nasbeh, né per quanto riguarda la costruzione delle colonie e del cosiddetto *Separation wall*, almeno secondo quanto affermato da Fabio Maniscalco nel suo studio sull'impatto del muro sui beni archeologici (Maniscalco 2006).

⁶⁸ “*The sites listed in Schedule 1 are of archaeological and historical importance to the Israeli side. The Israeli side may notify the Palestinian side of other sites which shall be added to this list. The Palestinian side will take into consideration that actions which may affect these sites shall be referred to the Joint Committee for full cooperation.*” Comma 9.

I siti sono:

- La sinagoga di Samoa , Ashtamaa
- La sinagoga di Maon, Ma'in
- La sinagoga di Yata
- Tel Rumeida (Tomba di Yishai e Ruth in Hebron)
- Betar/Beytir
- Il palazzo Hasmoneo
- Sebastia/Samaria
- Elonei Mamre/Haram Er-Rameh
- La Naaran Synagogue - Ein Diuk
- Il cimitero ebraico a Tell Sammarat
- La sinagoga "Shalom Al Israel" a Gerico
- La sinagoga a Gaza City.

⁶⁹

Cosa, peraltro, mai avvenuta dato che gli Archeologi del DACH lavorano ancora sulle mappe dei survey britannici (H. Taha, com. pers.)

Il fatto che negli accordi, sia pure in appendice, ci siano delle clausole dedicate all'archeologia sembra essere un passo avanti, ma a distanza di vent'anni, si può senza dubbio constatare il fallimento degli accordi anche sul fronte archeologico, dato che entrambe le parti hanno largamente disatteso le clausole.

Ciononostante possiamo affermare che i beni archeologici, e in particolare la restituzione dei manufatti, sono ormai entrati a far parte nelle richieste palestinesi per riaprire i negoziati di pace (Yahya 2010, 72-74).



Cart.1: La divisione (*de jure* e *de facto*) della Palestina storica nel 2009 (da Barclay 2010, 2).

2.5: Le convenzioni internazionali firmate da entrambe le parti

2.5.1: La Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, L'Aja 1954⁷⁰: descrizione.

La convenzione dell'Aja (appendice A1) è, sul piano del diritto internazionale, la base legale cui dovrebbero uniformarsi i comportamenti da attuare nei confronti dei beni culturali in tempo di guerra e le misure cautelative da prendere in tempo di pace contro i prevedibili effetti di un conflitto. Essa è, ad oggi, il più importante e completo trattato multilaterale, di applicazione tendenzialmente universale, per la difesa del patrimonio storico-artistico e archeologico (Gioia 2005, 13). Il sistema normativo comprende la Convenzione stessa, il suo regolamento di esecuzione e due protocolli addizionali (Leanza, 2002, 27).

Il testo della Convenzione fu adottato alla conferenza diplomatica internazionale, promossa dall'UNESCO tenutasi all'Aja dal 21 aprile al 14 maggio del 1954, a seguito dei gravissimi danni subiti dai beni culturali europei durante il secondo conflitto mondiale. Già nel 1954 fu aggiunto un primo protocollo, riguardante il traffico illecito di beni mobili. Nel 1999 si decise di aggiungere un secondo protocollo per aggiornare alcuni punti della convenzione diventati ormai obsoleti.

La Convenzione e i suoi protocolli sono il frutto dell'evoluzione del diritto internazionale bellico, del diritto internazionale umanitario e del diritto internazionale dei beni culturali⁷¹. Nel complesso è possibile affermare che la Convenzione dell'Aja, il suo regolamento di esecuzione e i suoi due protocolli formano un vero e proprio codice dei beni culturali (Toman 1996, 24).

Alla conferenza del 1954 all'Aja erano presenti i rappresentanti di 56 Stati membri dell'UNESCO con lo scopo di stilare un testo che potesse evitare il ripetersi dei gravissimi danni che erano stati causati ai beni culturali durante la seconda guerra mondiale⁷². Solo 37, tra cui l'Italia, firmarono la convenzione il 14 maggio. A causa delle differenti posizioni di numerosi Stati importanti,

⁷⁰ Da qui in avanti semplicemente Convenzione dell'Aja o Convenzione.

⁷¹ Ovvero le Convenzioni dell'Aja del 1899 e 1907, il patto Roerich del 1935 (Toman 1996, 3-20), le quattro convenzioni di Ginevra del 1949 (in particolare le norme sui BB.CC), il protocollo alla IV convenzione di Ginevra del 1977 (Toman 1994; Boylan 1995; Fahel 2010, 28).

⁷² Una descrizione dettagliata della storia della conferenza e dei suoi precedenti esula dai fini e dagli obiettivi di questo capitolo, il cui scopo è semplicemente quello di illustrare il contenuto della convenzione e dei suoi due protocolli per chiarirne l'applicabilità al conflitto israelo-palestinese. Per una storia della convenzione vedi Boylan 2002, 41-52.

l'esportazione di beni culturali mobili non venne regolamentata dal testo della Convenzione ma da un suo protocollo addizionale. Esso fu adottato come documento separato poiché, anche se alla conferenza del 1954 la maggior parte dei partecipanti avrebbe voluto che le norme sul trasferimento dei beni immobili fossero incluse nella Convenzione, alcuni stati, tra cui gli Stati Uniti, il Regno Unito e la Cina (Mainetti 2003, 215; Boylan 2003, 40-41) si opponevano a mettere limiti al commercio di opere d'arte nei loro Paesi. Anche se Israele non ha mai ratificato tale protocollo, ha comunque depositato un documento di accessine nel 1958.

Il cosiddetto I protocollo non è quindi parte integrante della Convenzione (Gioia 2005, 16) ma è un accordo distinto, motivo per cui la maggioranza degli Stati non lo ha ratificato o lo ha fatto molto tempo dopo. In tal modo potenze vincolate dalla Convenzione sono totalmente svincolate dal suo primo protocollo in merito al trasferimento di beni culturali in tempo di guerra.

Gli obiettivi della Convenzione sono ben chiari già dal prologo in cui si dichiara esplicitamente che *"...i gravi danni arrecati ai beni culturali, a qualsiasi popolo essi appartengano, costituiscono danno al patrimonio culturale dell'umanità intera, poiché ogni popolo contribuisce alla cultura mondiale;"* (Preambolo)⁷³.

Proprio il carattere di universalità è l'elemento importante ed innovativo della Convenzione dell'Aja: essa è infatti applicabile a tutti i conflitti, anche quelli in cui uno stato di guerra non sia stato dichiarato ufficialmente (Gioia 2005, 13-15), ai conflitti internazionali come ai conflitti interni a carattere non internazionale (art.18), e soprattutto abolisce, così come le convenzioni di Ginevra, la clausola del "si omnes", cioè si applica tra gli Stati contraenti anche se nel conflitto sono coinvolti Stati che non sono parte della Convenzione (art.18 comma 3). La Convenzione è inoltre applicabile in tutti i casi di occupazione parziale o totale di un territorio anche se tale occupazione non ha incontrato resistenza armata⁷⁴.

⁷³ La Convenzione è infatti basata sull'idea che la protezione dei beni culturali non sia solo un problema dello Stato a cui il bene appartiene ma che la necessità della protezione trascenda i confini nazionali (Toman 1996, 24). Il superamento delle barriere nazionali nelle misure di protezione, qui emerso per la prima volta, ha costituito, e costituisce oggi, una costante nella produzione normativa (Leanza 2002, 27).

⁷⁴ Spesso determinati beni culturali o siti archeologici sono il simbolo di un gruppo etnico o di una comunità e la loro distruzione si configura come "un attacco iconoclasta, una azione demolitoria premeditata" (Marino 2002, 67) contro tale etnia o comunità volta a determinare la perdita di coesione politica e di identità culturale. E' quindi molto importante che la Convenzione si applichi anche ai cosiddetti conflitti non internazionali (Boylan 2002, 45).

In caso di guerra civile o altro conflitto armato a carattere non internazionale, le parti sono tenute comunque ad applicare le norme sul rispetto e a sforzarsi di adempiere a tutte le altre norme mediante accordi speciali tra di esse o con l'aiuto dell'UNESCO (art.19)

Anche la definizione di beni culturali data all'articolo 1 ha carattere di originalità e di universalità: essa comprende i monumenti architettonici, i siti archeologici, i complessi di monumenti, le opere d'arte mobili, i libri e i manoscritti, gli oggetti di interesse storico-artistico e archeologico, le collezioni, gli edifici che conservano i beni mobili, i centri monumentali (art.1).

Si tratta dunque di una definizione molto ampia di bene culturale, tale da garantire la più vasta protezione possibile, estesa, in tempo di guerra, anche ai rifugi temporanei di opere, come magazzini o rifugi antiaerei, nonché al personale preposto allo spostamento ed alla sorveglianza dei beni a rischio (art. 15). La definizione ricalca il diritto umanitario delle convenzioni di Ginevra, in cui sono appunto preservati ospedali, ambulanze, rifugi antiaerei ecc. (Boylan 2003, 33).

Nell'art. 2 si specificano i limiti della protezione: *“la protezione dei beni culturali comporta la salvaguardia e il rispetto di tali beni”*.

La salvaguardia riguarda tutte quelle azioni e precauzioni da prendere in tempo di pace contro i prevedibili effetti di un conflitto armato (Leanza 2002, 28): costituisce quindi per le Parti un “obbligo di fare”, ovvero compiere azioni in funzione della tutela, ed è esplicitamente riferita al tempo di pace (Boylan 2002, 42).

Il rispetto, al contrario, costituisce un “obbligo di non fare” e si riferisce al momento in cui un conflitto è già in atto (Boylan 2002, 42): riguarda tutte quelle azioni da evitare (doveri negativi) per far sì che il bene non subisca danni in tempo di guerra come descritto rispettivamente negli articoli 3 e 4 (Boylan 2003, 33).

Le parti si impegnano a non utilizzare i beni immobili per scopi che potrebbero esporli a pericolo in caso di attacco, ad astenersi dal compiere ogni atto di ostilità, a proibire e prevenire ogni atto di furto, saccheggio o vandalismo. Tali clausole sono però limitate dalla “necessità militare” (Toman 2005, 11)⁷⁵: la nozione espressa nella Convenzione rimane piuttosto vaga ed è quindi molto facile

⁷⁵ *“Non si può derogare agli obblighi definiti nel primo paragrafo, se non nei casi in cui una necessità militare esiga, in modo imperativo, una simile deroga.”* (art. 4 comma 2).

invocare la “necessità militare” in caso di distruzione di un bene culturale⁷⁶. La “necessità militare” costituisce un'eccezione agli obblighi imposti dalla Convenzione, anche per quanto riguarda il regime di protezione speciale sebbene con norme più restrittive (Leanza 2002, 29)⁷⁷.

L'articolo 5 è quello che regola le norme in caso di occupazione militare di un territorio: gli occupanti sono tenuti ad appoggiare, il più possibile, le azioni delle autorità competenti già operanti sul territorio occupato. La potenza occupante può agire direttamente solo in caso di interventi urgenti o se i beni sono stati danneggiati dalle operazioni militari e le autorità locali non sono in grado di farlo (Boylan 2002, 44). E' molto importante che l'occupante si limiti a procedure di conservazione e salvaguardia e non proceda a ricerche o interventi invasivi non necessari. Ai sensi del comma 3, l'articolo 5 si applica anche tra uno Stato occupante e un movimento di resistenza, purché esso riconosca un governo legittimo come suo rappresentante.

Sono altresì proibite, ai sensi dell'articolo 4, tutte le misure di sequestro o di rappresaglia contro i beni mobili e immobili. Anche nel caso che la parte avversa non rispetti la Convenzione, l'altra parte è comunque tenuta al rispetto delle norme (Boylan 2003, 35).

Importante sarebbe segnalare i beni culturali con un segno distintivo (art.6) che nella Convenzione viene descritto come uno scudo appuntito in basso inquadrato a croce di sant'Andrea in blu e bianco. Esso è impiegato da solo, nel caso della protezione semplice (riservata a tutti i beni culturali immobili)⁷⁸, e ripetuto tre volte in caso di protezione speciale.

Difatti la Convenzione stabilisce, per beni di particolare importanza storico-artistica o per i rifugi temporanei, un regime di protezione speciale: per godere di tale tipo di protezione un manufatto storico-artistico deve essere iscritto in una speciale lista, il “Registro dei beni culturali sotto protezione speciale” seguendo un lungo iter e solo se risponde a precisi requisiti (Capitolo II)⁷⁹.

⁷⁶ Tanto da essere definita un vero e proprio difetto nel sistema di protezione (Chamberlain 2003, 220).

⁷⁷ Nonostante in questo caso sia circoscritta alla “necessità militare ineluttabile”, limitata nel tempo e notificata alla parte avversa con sufficiente anticipo (Leanza 2002, 29).

⁷⁸ In questo caso però il segno distintivo non può essere esposto senza che vi sia posta accanto una dichiarazione dell'autorità competente dello Stato a cui appartiene il bene immobile.

⁷⁹ La estrema scarsità dei beni iscritti in tale registro dal 1954 al 1999 ha fatto sì che nel secondo protocollo fosse creato un diverso regime, quello della protezione rinforzata per cui basta che un bene abbia i seguenti requisiti: essere della massima importanza per l'umanità, essere adeguatamente protetto e riconoscibile già in tempo di pace, non essere usato per scopi militari (II protocollo, cap. III).

Altro obiettivo della Convenzione sarebbe stato quello di essere recepita nei regolamenti militari degli eserciti attraverso l'introduzione di particolari istruzioni (art. 7) e la diffusione, negli organi civili e militari, del testo della Convenzione stessa (art. 25) ma, come osservato più volte da Patrick Boylan, solo una piccola minoranza degli Stati che ha ratificato la Convenzione dell'Aja ha anche compiuto sforzi utili a disseminarne la sua conoscenza tra civili e militari (Boylan 2003, 38).

Il primo protocollo (Cfr. appendice A.2) riguarda principalmente i beni culturali mobili e il loro spostamento, lecito o illecito, in tempo di guerra.

Nonostante sia di difficile applicazione, sarà comunque utile riassumerne brevemente il contenuto, poiché lo stato di Israele ha depositato il Documento di accessione nel 1958 e la Palestina nel 2012.

Il primo paragrafo prevede che, in caso di occupazione, la Potenza occupante si impegni a prevenire tutte le esportazioni di beni culturali dal territorio occupato (Mainetti 2003, 216). Da notare che il termine si riferisce a tutti i territori occupati, non solo quelli di uno Stato facente parte del Protocollo (par. 1)⁸⁰.

Le parti si impegnano a impedire l'esportazione di beni culturali e a sequestrare immediatamente i beni provenienti da un qualsiasi territorio occupato o, se ciò è avvenuto comunque, a restituire detti beni al Paese d'origine (art.1, 2, 3) dopo la fine delle ostilità, eventualmente indennizzando il possessore in buona fede⁸¹.

In caso di beni culturali depositati all'estero a scopo precauzionale, essi andranno comunque rimpatriati alla fine delle ostilità e messi nelle mani delle autorità competenti del "territorio di provenienza". Scrivendo "territorio" e non "Stato" si tiene conto anche dei conflitti a carattere non internazionale o dei cambiamenti che possono essere avvenuti alla fine di un conflitto (Mainetti 2003, 218).

⁸⁰ Vedremo che l'organo preposto alla tutela dei beni archeologici nei territori occupati da Israele, lo *Staff Officer for Archaeology*, ha trasgredito più volte tale norma depositando i reperti mobili a Gerusalemme ovest.

⁸¹ L'obbligo di restituzione non ammette deroghe e deve tassativamente essere adempiuto alla fine delle ostilità, ovvero immediatamente dopo la cessazione delle operazioni militari, senza attendere il trattato di pace (Mainetti 2003, 217). In tal modo il protocollo evita che nei trattati sia fatta qualsiasi rivendicazione ai danni dei beni culturali (Toman 1994, 374). Nelle richieste degli accordi di pace tra Israele e Palestina la delegazione Palestinese ha incluso la restituzione di tutti i manufatti archeologici sottratti dal 1967 in poi, tra cui vi sono anche i manoscritti di Qumran e i sarcofagi in terracotta di Deir el-Balah (Fahel 2010).

Il maggior problema, parlando della Convenzione dell'Aja e dei suoi protocolli, è che in essa il regime sanzionatorio, regolato dall'articolo 28, è drammaticamente debole.

Ai sensi dell'articolo 28 della Convenzione dell'Aja gli Stati parti devono adottare, nel loro sistema penale, norme atte a punire chi trasgredisce la convenzione. Tuttavia, nei casi in cui non sia lo Stato stesso a perseguire il trasgressore, risulta molto difficile punirlo: il meccanismo di controllo, per cui la Convenzione non istituisce alcun organo, è descritto nel regolamento di applicazione come un iter lungo e macchinoso, del tutto inadatto ad agire con la tempestività necessaria in tempo di guerra (Leanza 2002, 30).

Sul piano giuridico la Convenzione è stata applicata, in riferimento alla distruzione del ponte di Mostar, dal tribunale penale di Roma in merito al conflitto in ex-Yugoslavia: le violazioni sono state perseguite come crimine di guerra (Maniscalco 2002, 149-158). Difatti l'articolo 8 dello Statuto del Tribunale Internazionale Penale di Roma (1998) elenca, tra i crimini per i quali la Corte è competente, l'attacco e la distruzione di beni culturali (purché non fossero obiettivi militari).

Possiamo in tal modo affermare che la Convenzione dell'Aja è, assieme alle convenzioni di Ginevra del 1949 e i loro protocolli, parte del diritto internazionale umanitario⁸², ovvero di quella serie di regole giuridiche che devono essere applicate in caso di conflitto armato (Dutli 2003, 115). In particolare i due protocolli addizionali del 1977 alla IV Convenzione di Ginevra che, agli articoli 53 del I e 16 del II trattano dei beni culturali.

I beni culturali sono equiparati quindi, nella protezione, alle vittime civili dei conflitti: l'articolo 53 del I Protocollo addizionale alla IV convenzione di Ginevra del 1977 elenca, tra i crimini di guerra, anche gli attacchi, l'uso a scopo militare e le rappresaglie a danno di beni culturali (Chamberlain 2003, 239)⁸³.

⁸² Il comitato internazionale della Croce Rossa definisce il diritto umanitario come “*international rules, established by treaties or custom, which are specifically intended to solve humanitarian problems directly arising from international or non international armed conflicts and which, for humanitarian reasons, limit the right of parties to a conflict to use the methods and means of warfare of their choice or protect persons and property that are, or may be, affected by conflicts*” (www.icrc.org).

⁸³ Art. 53 - Protezione di beni culturali e di luoghi di culto:

“*Senza pregiudizio delle previsioni della Convenzione dell'Aja per la Protezione del Patrimonio Culturale nell'eventualità di un Conflitto Armato del 18 Maggio 1954 e di altri significativi strumenti internazionali, è proibito:*

a. commettere qualsiasi atto di ostilità diretto contro i monumenti storici, le opere d'arte o luoghi di culto che costituiscono il patrimonio culturale o spirituale dei popoli;

Come più volte evidenziato dai principali commentatori della convenzione (Boylan 1993; Zagato 2007, 7-13), essa presenta molti punti deboli per quanto riguarda la definizione di necessità militare, il regime della protezione speciale e le sanzioni. Tali lacune, evidenziate specialmente con la prima guerra del Golfo e, successivamente, con il conflitto civile jugoslavo (Dutli 2003, 116), fecero sì che già durante la conferenza generale dell'UNESCO del 1997 fosse avviata una revisione.

Il 15 marzo del 1999 si aprì infine la conferenza diplomatica formale per la revisione della Convenzione: in tale incontro i paesi membri dell'Unesco decisero di optare per un protocollo separato, adottato il 26 marzo (Toman 2005, 28; Zagato 2007, 12-13).

Il II Protocollo (Cfr. appendice A3) integra la Convenzione, specialmente nei punti ritenuti deboli, ma non ne sostituisce il testo (Leanza 2002, 31; Boylan 2002, 49-51): definisce con maggior rigore le nozioni di salvaguardia e rispetto ed elenca tutte le misure che devono essere prese nell'uno e nell'altro caso (art. 5 e 6).

In funzione della salvaguardia gli Stati parte hanno l'obbligo di preparare inventari dei beni culturali, piani di emergenza, piani di messa in sicurezza in situ o eventuale rimozione verso un rifugio, designazione delle autorità competenti a svolgere queste funzioni (art. 5; Chamberlain 2003, 237).

In particolare all'articolo 6 vengono elencati gli unici casi in cui si può rinunciare al rispetto di un bene in base alla necessità militare:

1. se il bene è stato trasformato in obiettivo militare non vi sono altre alternative disponibili.
2. se non c'è altra scelta che utilizzare il bene per scopi che potrebbero metterlo a rischio e fintanto che la necessità lo richieda.
3. la necessità militare può essere invocata solo da un comandante di battaglione o superiore.
4. solo dando sufficiente preavviso in caso di attacco ad un bene culturale trasformato in obiettivo militare.

La necessità militare viene ridefinita e ristretta, riferendola soltanto ai beni in regime di protezione semplice e restringendo il campo di modo che non possa essere utilizzata come scusante per attacchi contro beni culturali (Leanza 2002, 339).

b. *usare tali oggetti in supporto dello sforzo militare;*
c. *fare di tali oggetti l'obiettivo di rappresaglie”.*

Le parti vincolate dal II protocollo sono poi tenute a prendere tutta una serie di precauzioni, prima e durante gli attacchi, volte a preservare i beni culturali mobili e immobili.

Molto importante è il fatto che l'art.9 definisca con precisione i limiti riguardo a cosa una potenza occupante può o non può fare in territorio occupato: gli occupanti dovranno proibire ogni illecita esportazione di reperti, ogni scavo archeologico che non sia strettamente necessario, ogni altra alterazione ai beni culturali.

Se uno scavo o un intervento si rendono necessari a causa del deterioramento di un bene archeologico, questo andrà sempre e comunque portato avanti in stretta collaborazione con le istituzioni competenti del territorio occupato.

Il secondo protocollo introduce inoltre l'uso di un nuovo tipo di protezione, la protezione rinforzata: questa può essere concessa a beni che siano della massima importanza per l'umanità, non siano obiettivo militare, siano protetti e riconosciuti da misure adeguate (art.10).

Ogni Stato Parte della Convenzione può sottomettere una lista di beni per i quali chiedere la protezione rinforzata al “Comitato per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato,” costituito dall’art. 24 del II Protocollo e organo dell'UNESCO. Il Comitato avvia poi la procedura per decidere se i beni nella lista abbiano i requisiti per godere della protezione rinforzata.

I beni sotto questa tutela godono dell'immunità fintanto che non siano trasformati in obiettivo militare o non presentino più uno dei criteri previsti all'art.10.

Per quanto riguarda l'altro punto debole della Convenzione dell'Aja, il regime sanzionatorio, il protocollo stabilisce 5 violazioni gravi che costituiscono crimine di guerra (art.15; Chamberlain 2003, 238):

- 1: attaccare beni sotto protezione rinforzata;
- 2: utilizzare beni sotto protezione rinforzata o le loro vicinanze in supporto ad operazioni militari;
- 3: distruggere o appropriarsi di beni culturali protetti dalla Convenzione e dal II Protocollo;
- 4: attaccare beni culturali protetti dalla Convenzione o dal II Protocollo;
- 5: furto, saccheggio, atti di vandalismo contro beni culturali protetti;

La punizione di tali crimini spetta alla normale giurisdizione civile o militare dei singoli Stati (Boylan 2003, 46). Tuttavia il crimine è considerato crimine internazionale con giurisdizione universale e quindi esso può, in realtà, essere perseguito da qualsiasi Stato Parte.

Il II Protocollo distingue la responsabilità penale individuale di chi commette il reato e la responsabilità internazionale dello Stato che ha fatto sì che il reato fosse commesso e che ha l'obbligo di riparazione del torto causato.

Il II Protocollo, come già detto, si applica a tutti i conflitti armati a carattere non internazionale nel territorio degli Stati Parte: i “crimini culturali di guerra” elencati nel capitolo IV del testo protocollare, verranno perseguiti anche in tali casi (art.22; Boylan 2002, 50-51).

Gli ultimi capitoli del II Protocollo riguardano le questioni istituzionali, la diffusione dell'informazione all'interno della società civile e degli apparati militari e l'esecuzione delle norme⁸⁴.

2.5.2 Applicabilità della Convenzione dell'Aja al conflitto israelo-palestinese.

Nonostante sia stata più volte contestata agli Stati Parti la loro scarsa adempimento nella diffusione delle norme della Convenzione e nella stesura dei periodici rapporti sulla sua applicazione (Boylan 2002, 45), il testo convenzionale esiste e può considerarsi uno strumento utile da applicare nella difesa anche dei beni archeologici del Levante meridionale ora che, a tutti gli effetti, la Palestina è membro dell'UNESCO e ha avuto accesso al documento e ai suoi due protocolli.

Israele a sua volta, ha ratificato la Convenzione nel 1957 e il I Protocollo nel 1958 ma non ha mai ratificato il II Protocollo.

Nel corso del conflitto israelo-palestinese, è possibile riscontrare parecchie violazioni delle norme convenzionali. Se queste, fino a poco tempo fa, non erano

⁸⁴ Si stabilisce che le Parti si incontrino ogni due anni per aggiornarsi reciprocamente sui progressi fatti nell'applicazione della Convenzione e dei suoi protocolli (art. 23).

Si stabilisce la costituzione di “un Comitato per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato” (art.24) che avrà il compito di sviluppare le linee guida per l'applicazione del protocollo, garantire o sospendere la protezione rinforzata, monitorare l'applicazione del protocollo, esaminare i rapporti forniti dalle parti, ricevere ed esaminare le richieste di assistenza internazionale, di cui il segretariato generale UNESCO è organo operativo (Leanza 2002, 33).

Viene creato un fondo di assistenza finanziaria.

Molto importante è sottolineare come il Comitato possa consultare e servirsi di organizzazioni non governative e degli organi dell'UNESCO: per la prima volta viene stabilito chiaramente il ruolo della società civile e del settore non governativo nella diffusione della Convenzione nella sua applicazione.

perseguibili poiché la Palestina non era uno Stato Parte della Convenzione⁸⁵, la situazione ora è notevolmente mutata.

Difatti la Convenzione è applicabile:

1. in caso di guerra dichiarata o in presenza di un qualsiasi conflitto armato anche senza uno stato di guerra formalmente riconosciuto;
2. in tutti i casi di occupazione bellica di un territorio;
3. in caso di conflitto interno.

Il conflitto israelo-palestinese è un conflitto asimmetrico, difficile da definire come conflitto interno, ma a sua volta difficile da considerare un conflitto internazionale (Maniscalco 2006, 90) e pertanto è molto complesso applicare le norme della Convenzione⁸⁶: il fatto che la Palestina non sia riconosciuta come uno Stato a tutti gli effetti rende difficile l'attuazione di tutte quelle norme che regolano i conflitti tra Stati.

Se si considera il periodo precedente il riconoscimento dell'ANP e l'esistenza, nei territori palestinesi di un movimento di resistenza quale è stata l'OLP, l'art.19⁸⁷ della Convenzione fa sì che le norme si estendano anche ai conflitti non internazionali e l'art.5 comma 3⁸⁸ sancisce che anche un movimento di resistenza sia tenuto almeno ad osservare le norme sul rispetto dei beni culturali.

Tuttavia, a nostro avviso, il conflitto, a seguito del riconoscimento dell'ONU del 2012 si configurerebbe, fino alla firma di un trattato di pace, come conflitto tra due Stati. In quanto tale, entrambe le parti devono impegnarsi a rispettare la convenzione dell'Aja, la cui violazione costituisce crimine di guerra, ai sensi dell'articolo 8 dello statuto della Corte Penale Internazionale di Roma.

In area A, dove è presente una entità statale ormai riconosciuta, la Convenzione, fino al 2012, non aveva nessun valore (Maniscalco 2005, 29; Maniscalco 2007, 90-93) in quanto i territori erano sottoposti alla giurisdizione

⁸⁵ Sono comunque da applicare le norme che riguardano l'occupazione di un territorio da parte di uno Stato Parte della Convenzione (Maniscalco 2007, 88).

⁸⁶ E tuttavia l'ammissione all'ONU come "Stato osservatore non membro" sembra spostare le cose in favore di quest'ultima interpretazione.

⁸⁷ "1: *Nel caso di conflitto armato che non presenti carattere internazionale, sorto nel territorio di una delle Alte Parti contraenti, ognuna delle parti un conflitto sarà tenuta ad applicare almeno quelle, fra le disposizioni della presente Convenzione, che si riferiscono al rispetto dei beni culturali*".

⁸⁸ "3: *Ogni Alta Parte contraente, il cui governo è considerato dai membri di un movimento di resistenza come loro governo legittimo, richiederà, se possibile, l'attenzione di questi membri sull'obbligo di osservare quelle disposizioni della Convenzione che si riferiscono al rispetto dei Beni Culturali*".

dell'ANP⁸⁹ che non aveva avuto accesso a nessun trattato internazionale.

Dall'entrata della Palestina nell'UNESCO e dalla successiva accessione alla Convenzione⁹⁰, in area A sarebbero applicabili tutte le norme della Convenzione stessa.

Nelle aree B e C si sarebbero dovute applicare, fin da quando Israele ha firmato la Convenzione nel 1957, tutte le disposizioni convenzionali relative all'occupazione militare di un territorio (Maniscalco 2007, 88-90).

Sebbene Israele continui spesso a definire i territori palestinesi come “contesi” e non “occupati” (Sauders 2008, 474), le risoluzioni ONU 242 e 382 sanciscono chiaramente l'occupazione da parte di Israele della West Bank, di Gaza, di Gerusalemme Est e del Golan⁹¹.

Israele sarebbe perciò tenuto ad osservare gli obblighi di rispetto (art. 4 comma 1 e art. 19 comma 1), ovvero dovrebbe limitarsi a preservare il patrimonio esistente astenendosi dal condurre scavi o modifiche dei siti a meno che non siano misure urgenti volte a proteggere il bene da danni più gravi⁹².

Dal 2012 anche la Palestina è tenuta al rispetto degli impegni convenzionali tra cui punire e far cessare le rappresaglie e gli atti di vandalismo contro i beni culturali ebraici presenti all'interno dei suoi confini ed astenersi da qualunque azione di guerra che possa mettere in pericolo beni culturali sul territorio israeliano.

Tornando alla situazione in area C, il comma 1 dell'art.5 specifica che *“Le alte parti contraenti che occupano totalmente o parzialmente il territorio di un'altra Alta parte contraente, sono tenute ad appoggiare, nei limiti del possibile, l'azione*

⁸⁹ “la paradossale creazione di un'Autorità, ma non di uno stato palestinese, rende impossibile in quest'area la corretta attuazione della convenzione del '54” (Maniscalco 2005, 29).

⁹⁰ 20 marzo 2012.

⁹¹ Gerusalemme Est e il Golan sono stati “annessi” unilateralmente allo stato di Israele: ciò vuol dire che Israele considera questi luoghi come parte integrante del suo territorio e vi applica quindi le leggi nazionali.

⁹² Già Fabio Maniscalco, nel 2005, sosteneva che Israele era venuto meno agli obblighi convenzionali sia perché alcune aree monumentali erano state trasformate in presidi militari, sia perché non si era provveduto in alcun modo a mettere in atto le misure di tutela per reprimere atti di vandalismo e saccheggio, sia perché, ancora, l'esercito israeliano non si è astenuto da “rappresaglie sterili e irrazionali” (ad esempio durante i bombardamenti di Gaza del 2009, 2012 e 2014), “e continua a portare avanti ricerche e scavi archeologici in territorio occupato” (Maniscalco 2005, 29). Nei prossimi capitoli illustreremo i danni provocati dall'occupazione in area B e C, scendendo più nel dettaglio. Maniscalco sosteneva che in molti dei beni culturali danneggiati nel tra il 2000 e il 2002 è impossibile effettuare restauri o sopralluoghi a causa dei divieti imposti dalla Autorità militare israeliana che, a suo parere, persegue, anche attraverso la distruzione del patrimonio palestinese, obbiettivi di allargamento e annessione territoriale (Maniscalco 2005).

delle autorità nazionali competenti del territorio occupato, intesa ad assicurare la salvaguardia e la conservazione dei propri beni culturali”.

In molti casi, la creazione del “Separation Wall”⁹³ e di una rete di strade vietate ai palestinesi, ha fatto sì che venissero condotti “scavi di salvataggio”: moltissime fonti riportano che tali scavi non sono stati accuratamente documentati e pubblicati, che i reperti sono stati esportati illegalmente in Israele. “*In alcuni casi*”, scrive Fabio Maniscalco, “*quando durante la costruzione del muro si individua un sito archeologico, l’Autorità israeliana procede a scavi di emergenza e, talora, l’andamento del muro subisce modifiche sostanziali finalizzate ad inserire il sito stesso all’interno dei nuovi confini israeliani*” (Maniscalco 2006, 88). Inoltre condurre uno scavo di salvataggio non implica la confisca di terreni e proprietà private, come invece, tristemente, è avvenuto e avviene.

In quanto firmatario della Convenzione, Israele si è anche impegnato a non usare beni culturali come obiettivi militari, mentre sul suo stesso territorio⁹⁴ e nelle colonie⁹⁵ numerose basi militari si trovano su terreni archeologici (Maniscalco 2007, 91) in antitesi con quanto stabilito dall’art.4 comma 1 in cui le Parti “*si impegnano a rispettare i beni culturali, situati sia sul proprio territorio sia su quello delle altre Alte Parti Contraenti, astenendosi dall’utilizzazione di tali beni, dei loro dispositivi di protezione e delle loro immediate vicinanze per scopi che potrebbero esporli a distruzione o deterioramento in caso di un conflitto armato, ed astenendosi da ogni atto di ostilità a loro riguardo*”.

In conclusione sembra possibile affermare che la convenzione dell’Aja è un utile strumento a cui rifarsi nella risoluzione delle controversie riguardanti i beni culturali del Levante meridionale. Il rispetto delle sue norme garantirebbe di certo una migliore conservazione dei beni archeologici in tutti i territori sottoposti alla pressione di un conflitto dichiarato o meno. Inoltre, obbligando le Parti contraenti al rispetto dei beni, essa contribuisce a fermare la distruzione inutile di un

⁹³ La costruzione del muro viola, tra l’altro, diversi articoli della IV Convenzione di Ginevra del 1949 (in particolare per quanto riguarda il divieto di punizioni collettive, il divieto di confisca e distruzione di proprietà privata, l’obbligo di assicurare cibo e medicinali ai civili dei territori occupati) e vari altri trattati internazionali, tra cui le risoluzioni ONU 1405 e ES 10/10. Il muro è riconosciuto dalla corte internazionale dell’Aja “*contrario al diritto internazionale*” come una violazione dei diritti umani, e, pertanto doppiamente illegale (Maniscalco 2005, 36).

⁹⁴ Tell Malhata, Atlit, Metsad Hashavyahu.

⁹⁵ E’ questo il caso di Tell er-Rumeideh, ancora oggi munito di presidio militare, di Tell Bait Mirsim, che è stretto tra il muro di separazione e la striscia contigua di sicurezza, di Khirbet el-Makhruk, usato come avamposto militare nel 2002, in cui sono ancora visibili le trincee.

patrimonio unico al mondo oltre che a risparmiare sofferenze alla popolazione che vive in prossimità dei beni culturali e archeologici.

E' quindi molto importante che continui l'opera del Comitato per la protezione dei Beni Culturali in caso di conflitto armato: tra le sue funzioni infatti c'è quella di promuovere la ratifica della Convenzione e, soprattutto, dei protocolli presso gli Stati che non hanno ancora provveduto a farlo (art.27 del II protocollo).

2.5.3 La convenzione per la protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, Parigi, 1972.

La codificazione del diritto internazionale dei beni culturali non si è conclusa con la Convenzione dell'Aja e dei suoi protocolli (Dutli 2003)⁹⁶: nel mettere in atto il suo mandato l'UNESCO ha approvato numerosi testi sotto forma di convenzioni, raccomandazioni e dichiarazioni (Toman 2005, 28). Tra questi tre tipi di documenti, però, solo le Convenzioni sono giuridicamente vincolanti per gli Stati che le firmano, dato che, sostanzialmente, si configurano come trattati internazionali (Italia 1988, 7-10).

Sembra quindi opportuno discutere brevemente l'altra importante convenzione firmata sia da Israele che dalla Palestina: la "Convenzione per la protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale", adottata dalla conferenza generale UNESCO il 16 novembre del 1972⁹⁷.

La necessità di creare un documento che sancisse l'importanza della cooperazione internazionale nella tutela dei beni archeologici e culturali nacque a seguito dell'impresa internazionale per lo spostamento del templi di Abu Simbel.

In quell'occasione molte nazioni e organizzazioni internazionali vennero coordinate dall'UNESCO che, nel 1959, lanciò una campagna internazionale da 80 milioni di dollari, finanziata da 50 paesi membri. Dopo il successo di questa campagna, UNESCO, ICOMOS⁹⁸ e IUCN⁹⁹ iniziarono a lavorare a un progetto di Convenzione per la tutela di tutti quei beni culturali e naturali di valore eccezionale per l'Umanità¹⁰⁰.

⁹⁶ In analogia a quanto ha fatto il Comitato Internazionale della Croce Rossa riguardo al diritto internazionale umanitario che, come abbiamo visto, in parte riguarda anche i beni culturali.

⁹⁷ Da qui in poi semplicemente Convenzione di Parigi 1972 (per distinguerla dalla Convenzione di Parigi del 1970, di cui non si tratterà in quanto non è stata ratificata da Israele).

⁹⁸ International Council of Monuments and Sites.

⁹⁹ International Union for Conservation of Nature.

¹⁰⁰ La codificazione del diritto internazionale dei Beni Culturali ha portato, negli ultimi 50 anni, a considerare tali beni in base al loro valore sociale più che a quello culturale *tout court* (Mainetti 2008,585).

La “Convenzione per la tutela del patrimonio culturale e naturale mondiale” (Cfr. Appendice A4) fu approvata il 16 novembre del 1972. Essa è corredata dagli “Orientamenti applicativi” strumento che, periodicamente aggiornato, permette rivedere e migliorare la normativa senza dover riaprire il negoziato sul testo convenzionale (Leanza 2012, 374).

Il testo unisce il concetto di tutela dei beni culturali *domi bellique*, con quello, altrettanto importante, della salvaguardia dell’ambiente naturale e dei paesaggi naturali modificati dall’uomo. Si evoca così l’importanza dell’interazione dell’uomo con la natura nella creazione del patrimonio dell’umanità e si ribadisce l’essenzialità del contesto ambientale in cui un bene artistico si è formato, si trova ed è fruito dalla popolazione locale. Soprattutto viene sottolineato il fatto che i beni ambientali e culturali devono venir considerati un patrimonio di tutto il genere umano: tutti sono chiamati a cooperare alla loro conoscenza e alla loro conservazione¹⁰¹.

La Convenzione di Parigi 1972 distingue come materia della sua protezione il patrimonio naturale da quello culturale (Leanza 2012, 228). Per patrimonio culturale intende monumenti mobili o immobili, complessi monumentali, siti archeologici. Per patrimonio naturale si intendono le formazioni naturali monumentali, formazioni geologiche e fisiografiche, habitat di specie animali e vegetali in via di estinzione, zone naturali rigorosamente delimitate¹⁰².

Tutti i monumenti e i siti naturali o culturali devono, per rientrare nella tutela garantita dalla Convenzione di Parigi 1972, avere valore eccezionale dal punto di vista della storia, della scienza, dell’arte o della bellezza naturale (art. 1 e 2).

La Convenzione di Parigi 1972 definisce la tutela del patrimonio culturale e naturale come “*la costituzione di un sistema di cooperazione e assistenza internazionali miranti a favorire gli stati parti della convenzione nei loro sforzi per preservare e identificare tale patrimonio*” (art. 7).

Gli Stati Parte della Convenzione si impegnano a garantire l’identificazione e la tutela del proprio patrimonio culturale e naturale utilizzando, a questo scopo, le proprie risorse ma anche, se la necessità lo impone, avvalendosi della

¹⁰¹ “...la degradazione o la sparizione di un bene del patrimonio culturale e naturale costituisce un impoverimento nefasto del patrimonio di tutti i popoli del Mondo...” Preambolo.

¹⁰² Negli “Orientamenti applicativi” alla convenzione viene introdotta la categoria di “Paesaggi culturali”, ovvero di realtà in cui la presenza umana, in modo preponderante, ha contribuito a modellare l’ambiente naturale in modo unico ed irripetibile (Leanza 2012, 228).

cooperazione degli altri Stati Parte (art. 4): ogni Paese ha l'obbligo di compilare un elenco dei beni culturali di valore potenzialmente universale (*Tentative list*) da sottoporre al *World Heritage Committee*, (Frigo 1988).

Ad ogni Alta Parte contraente competono, ai sensi dell'articolo 5, una serie di doveri volti ad assicurare l'identificazione, la tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio presente sul proprio territorio (Frigo 1988, 170-171):

- a) adottare una politica culturale efficace che inserisca la tutela e la valorizzazione come obiettivi primari;
- b) istituire servizi di tutela conservazione e valorizzazione dotati di personale adeguatamente preparato;
- c) sviluppare studi e ricerche che permettano di far fronte ai pericoli che minacciano il patrimonio culturale e naturale;
- d) adottare adeguate misure giuridiche, scientifiche, tecnico-amministrative e finanziarie;
- e) favorire la creazione di centri nazionali e regionali di formazione e ricerca nel campo della tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale.

Come accennato, uno Stato Parte della Convenzione può, se ne ha la necessità, avvalersi della cooperazione internazionale: nel rispetto della sovranità territoriale dei singoli Paesi, le Alte Parti Contraenti riconoscono che il patrimonio culturale e naturale è universale e che tutta la comunità internazionale ha il dovere di cooperare (art.6). Doveri della comunità internazionale sono, oltre alla tutela e alla cooperazione in senso tecnico e scientifico, la diffusione, tramite campagne di informazione e programmi educativi, di informazioni sui beni culturali e naturali patrimonio dell'Umanità (Frigo 1988, 173).

A tal fine la Convenzione di Parigi istituisce, presso l'UNESCO, il "Comitato del patrimonio mondiale" (*World Heritage Committee*) composto da 21 membri eletti a rotazione tra gli Stati Parti, il quale, come già per il Comitato per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato istituito dalla Convenzione dell'Aja, si avvale del consiglio di esperti appartenenti alle organizzazioni non governative quali ICCROM, ICOMOS e altri (art.8).

Il *World Heritage Committee* ha come compito principale quello di pubblicare e aggiornare l'elenco del patrimonio mondiale, *World Heritage List* (art. 11) in cui

sono presenti tutti i siti sottoposti dalle Alte Parti contraenti al Comitato e che questi ritiene essere di valore universale eccezionale.

Nessun bene culturale può essere iscritto nell'elenco del patrimonio mondiale senza la approvazione dello Stato a cui appartiene, anche se la proposta arriva da parte di un altro Stato(art. 11 comma 3)¹⁰³.

Nonostante il patrimonio culturale sia infatti definito mondiale o dell'Umanità, non si può certo affermare che tale definizione si richiami alla proprietà vera e propria di un bene: la sovranità dei Beni Culturali rimane comunque allo Stato sul cui territorio sono presenti, ma, una volta divenuto parte della Convenzione, un Paese acconsente a limitare la propria possibilità di disporne a piacimento (Mainetti 2008, passim).

La procedura di iscrizione nella *World Heritage List* segue un preciso iter, descritto negli Orientamenti applicativi: nella *Tentative List*, lo Stato parte deve elencare i beni che intende sottoporre al giudizio del Comitato nei successivi 5 o 10 anni, fornendo indicazioni precise e dettagliate sulle condizioni di ogni singolo bene. Per ogni richiesta andrà poi compilato il *Nomination file*, dossier relativo al bene, in cui deve essere raccolta tutta la documentazione necessaria (Leanza 2012, 230).

Il Comitato decide quindi se ci siano le condizioni per iscrivere il bene nella *World Heritage List* seguendo la procedura descritta negli Ordinamenti: per essere iscritto deve rispondere ad almeno uno dei criteri elencati al paragrafo 77 degli Orientamenti¹⁰⁴, oltre che possedere caratteri di originalità ed integrità (par.78 Orientamenti).

¹⁰³ In tal senso fu controverso il caso dell'inserimento della Città Vecchia di Gerusalemme nella lista: la proposta di inserimento fu infatti portata avanti dal Regno Hashemita di Giordania nel 1981, il quale reclamava ancora la sovranità su quel territorio dopo l'occupazione israeliana del 1967. Attualmente la Città Vecchia è inserita nella *Danger List* l'elenco dei beni culturali sotto seria minaccia (vedi *infra*).

¹⁰⁴ Tali criteri sono:

- *represent a masterpiece of human creative genius;*
- *exhibit an important interchange of human values, over a span of time or within a cultural area of the world, on developments in architecture or technology, monumental arts, town-planning or landscape design;*
- *bear a unique or at least exceptional testimony to a cultural tradition or to a civilization which is living or which has disappeared;*
- *be an outstanding example of a type of building, architectural or technological ensemble or landscape which illustrates (a) significant stage(s) in human history;*
- *be an outstanding example of a traditional human settlement, land-use, or sea-use which is representative of a culture (or cultures), or human interaction with the environment especially when it has become vulnerable under the impact of irreversible change;*
- *be directly or tangibly associated with events or living traditions, with ideas, or with beliefs, with artistic and literary works of outstanding universal significance. (the Committee considers that this criterion should preferably be used in conjunction with other criteria) ;*

Va notato che spesso gli Stati hanno usato l'iscrizione di un monumento nella *World Heritage List* a fini esclusivamente turistici e promozionali, adempiendo in maniera inadeguata alle norme riguardanti i doveri di tutela e salvaguardia (Leanza 2012, 332). Si deve altresì rimarcare che, all'interno del testo convenzionale, non sono presenti norme riguardanti eventuali sanzioni applicabili in seguito all'inadempienza degli obblighi convenzionali (Frigo 1988, 170).

Una volta iscritto nella *World Heritage List* il bene può godere dell'assistenza internazionale in termini di tutela, conservazione e valorizzazione (art. 22.).

Se su un monumento della *World Heritage List* gravano seri e comprovati pericoli il Comitato può decidere di inserirlo nella *Danger List*¹⁰⁵: l'elenco dei beni del patrimonio mondiale a rischio (art 11 comma4).

Per esservi iscritto il monumento dovrà:

- trovarsi in una situazione di pericolo che ne minacci la sua integrità o la sua stessa esistenza (catastrofi naturali, guerre, importanti lavori pubblici ecc.);
- necessitare, per la sua conservazione, di importanti lavori;
- che, per questi lavori, sia già stata presentata domanda di assistenza internazionale (Leanza 2012, 235).

Dopo aver esaminato e approvato la richiesta di assistenza, il Comitato determina l'entità e la natura degli interventi da svolgere, cooperando con organizzazioni governative e non, consultando esperti e stringendo infine un accordo con il Paese richiedente. Le richieste fatte a seguito di eventi catastrofici dovranno essere esaminate d'urgenza.

Al fine di garantire interventi adeguati, il Comitato dispone di un fondo finanziario, il Fondo del patrimonio mondiale (*World Heritage Fund*). Esso è un fondo di garanzia cui tutti gli Stati Parti hanno l'obbligo di contribuire attraverso una porzione del contributo versato all'UNESCO annualmente, con contributi

-
- *contain superlative natural phenomena or areas of exceptional natural beauty and aesthetic importance;*
 - *be outstanding examples representing major stages of earth's history, including the record of life, significant on-going geological processes in the development of landforms, or significant geomorphic or physiographic features;*
 - *be outstanding examples representing significant on-going ecological and biological processes in the evolution and development of terrestrial, fresh water, coastal and marine ecosystems and communities of plants and animals;*
 - *contain the most important and significant natural habitats for in-situ conservation of biological diversity, including those containing threatened species of Outstanding Universal Value from the point of view of science or conservation.*

¹⁰⁵ L'assistenza internazionale può riguardare anche l'identificazione di un bene da iscrivere eventualmente nella *Danger List*.

volontari aggiuntivi o con la promozione di campagne di raccolta fondi (art. 15-16).

Il Fondo può essere usato:

- a) Per assicurare assistenza preparatoria ad un bene da iscrivere nella *World Heritage List*.
- b) Per la cooperazione tecnica e scientifica necessaria negli interventi di conservazione e restauro.
- c) Per l'assistenza urgente di beni in pericolo.

L'assistenza internazionale coordinata dal *World Heritage Committee*, si concretizza in progetti di vario tipo: studi sui problemi di conservazione, protezione e valorizzazione del bene, assunzione di esperti e tecnici qualificati, formazione di specialisti, fornitura di attrezzature specifiche che lo Stato interessato non può permettersi, concessione di prestiti e sovvenzioni (art. 22).

Il finanziamento dei lavori, una volta accordata l'assistenza ricade parzialmente sulla comunità internazionale e, per la maggior parte, sullo Stato interessato a meno che le condizioni finanziarie di quest'ultimo non lo consentano.

L'ultima parte della Convenzione stabilisce l'obbligo per le Alte Parti contraenti di creare programmi di educazione al rispetto e alla salvaguardia del patrimonio culturale, rinforzando il legame dei popoli con i beni posti sul loro territorio (art. 27). Si impegnano altresì a informare l'opinione pubblica sui pericoli che i beni culturali corrono e sul modo di arginarli.

La Convenzione di Parigi 1972 considera il patrimonio culturale e ambientale come il legame tra il presente e il futuro, tra ciò che è ora e ciò che sarà retaggio da lasciare alle generazioni a venire. Il concetto di Patrimonio Culturale e Naturale dell'Umanità si traduce, nel testo della Convenzione, in una presa di coscienza dell'interesse collettivo che la cultura, l'arte e la bellezza rivestono per tutto il genere umano. Se la Convenzione non tocca certo la sovranità degli Stati Parti, essa tuttavia traduce il concetto di patrimonio comune in una ripartizione, su scala mondiale, dei benefici derivanti dall'esistenza dei beni culturali e delle responsabilità in termini di tutela. Tali responsabilità vengono tradotte nella creazione di un sistema comune di gestione ripartita tra la comunità internazionale e lo Stato a cui appartiene il singolo monumento, sistema di cui la Convenzione di Parigi 1972 è uno degli strumenti più avanzati (Mainetti 2008,593).

Nel territorio dello Stato di Israele, oltre a Gerusalemme, sono stati dichiarati patrimonio dell'Umanità, tra gli altri, tre siti archeologici trattati in questo lavoro: Megiddo, Hazor e Beth Shean.

Lo Stato Palestinese dispone di un solo sito archeologico nella World Heritage List, il sito di Battir, iscritto nel 2014 e ha presentato da tempo la candidatura di Tell es-Sultan / Gerico e di Tell Balata. Il primo monumento palestinese inserito nella *World Heritage List* è stato la Basilica della Natività di Betlemme, iscritta il 30 giugno 2012.

Proprio il rilievo che il testo della Convenzione di Parigi 1972 dà all'importanza universale del patrimonio culturale ci deve far riflettere sull'inerzia attuale della Comunità internazionale in merito alla continua perdita di siti archeologici che è avvenuta e avviene in tutto il Vicino Oriente, in Siria, in Iraq e, in misura minore in Libano, in Palestina, in Israele. Ci deve altresì far riflettere sull'importanza di attribuire il giusto peso a qualunque fase o periodo storico sia presente su un sito archeologico, tralasciando le categorie mentali che in passato hanno fatto in modo che determinati periodi venissero studiati più di altri o a scapito di altri, a seconda della provenienza etnica, politica o religiosa dello studioso.

“Il passato è una terra straniera” e come tale noi, davanti al passato, siamo stranieri e ospiti: abbiamo l'obbligo morale di rispettare e tutelare le diversità, anche se esse possano portare ad un'interpretazione della Storia diversa da quella che si vorrebbe.

2.6: Le istituzioni

2.6.1: Israel Antiquities Authority (IAA)

Il dipartimento di Antichità di Israele fu fondato nel 1948, all'indomani della dichiarazione di indipendenza dello Stato Israeliano. Esso consisteva di sei unità o uffici, rispettivamente per l'ispezione, la conservazione, gli scavi e le ricognizioni, i musei, gli archivi e le biblioteche, le ricerche e pubblicazioni.

Fino al 1955 esso ha fatto parte del Ministero del Lavoro e delle Infrastrutture. Dal 1955 in poi è diventato un organo del Ministero della Pubblica Istruzione. Il Dipartimento disponeva anche di unità di supporto tecnico in campo

fotografico, archeometrico e del restauro oltre che di uno staff di prevenzione dello scavo illecito e una unità di archeologia subacquea (istituite nel 1985).

Nel 1990 il Dipartimento di Antichità venne trasformato in un ufficio indipendente, l'Israel Antiquities Authority, con maggiore autonomia rispetto al precedente dipartimento (www.antiquities.il). Dalla sua costituzione, sotto la direzione di Amir Drori¹⁰⁶, lo staff dell'IAA è aumentato fino a contare 300 archeologi (Rabinovich 1994, 40-45) e altrettanto numerosi restauratori e storici dell'arte. Già sotto la direzione di Drori, negli anni '90, l'IAA ha investito ingenti somme in scavi di salvataggio e nella valorizzazione dei siti maggiori, quali Beth Shean, Cesarea e Maresha¹⁰⁷.

L'IAA ha sede nei locali del Rockefeller Museum¹⁰⁸ a Gerusalemme Est. La scelta della sede ha permesso all'allora Dipartimento di antichità il recupero del materiale di archivio prodotto sotto il mandato britannico e passato sotto controllo giordano dal 1948 al 1967 (Al-Jubeih 2005).

Come già accennato nel paragrafo sulla legislazione, uno dei compiti dell'IAA è compilare e tenere aggiornato il registro dei siti archeologici presenti sul territorio nazionale. A questo proposito si serve di mappe in scala 1: 20000 (www.antiquities.org) con i nomi dei siti registrati in Ebraico, Arabo e Inglese. Si stima che i siti archeologici in Israele siano circa di 30.000 di cui 800 dichiarati siti principali (Dahari, com.pers).

Altro principale compito dell'IAA è condurre scavi sul territorio nazionale e monitorare gli scavi condotti da istituzioni accademiche israeliane e straniere.

L'IAA controlla solo i siti in territorio israeliano propriamente detto e nei territori annessi ad Israele unilateralmente nel 1967, ovvero il Golan e Gerusalemme Est¹⁰⁹ (Cfr. *infra* par.2.1).

¹⁰⁶ La nomina di Drori rimane uno degli esempi dell'uso politico dell'archeologia in Israele: Drori non era un archeologo di professione ma un militare che aveva conseguito il BA in archeologia. La sua formazione militare gli permise di riformare l'intero Dipartimento di antichità, ma anche di fare in modo che, dopo gli accordi di Oslo, non si parlasse più di restituzione dei reperti provenienti dalla Cisgiordania (Rabinovich 1994, 40-45).

¹⁰⁷ I grandi progetti archeologici di Beth Shean e Maresha erano utili, oltre che ad esigenze scientifiche, anche a far fronte ad esigenze economiche incrementando sia la richiesta di operai per gli scavi sia l'industria del turismo in regioni in cui essa non era affatto sviluppata (Silberman 1997, 40).

¹⁰⁸ Già Palestine Archaeological Museum.

¹⁰⁹ In particolare, la concessione degli scavi a Gerusalemme Est all'associazione El'ad (<http://alt-arch.org/en/wp-content/uploads/2013/04/Elad-article-for-the-website.pdf>) è stata più volte oggetto di critiche da parte di specialisti (Mizrachi 2013) e opinione pubblica: la delicata situazione nel quartiere arabo di Silwan, alle pendici della cosiddetta Città di Davide (in cui già gli scavi Kenyon avevano rintracciato l'abitato più antico di Gerusalemme), si è fatta di anno in anno più critica perché, purtroppo, lo sfratto di un notevole numero di abitanti è stato giustificato con l'esigenza di

Per quanto riguarda la conservazione dei siti, il 10% del budget di uno scavo eseguito dall'Authority viene, di norma, riservato al restauro ed alla messa in sicurezza. Dato che, però, gli scavi dell'IAA sono spesso anche scavi di salvataggio in occasione di lavori pubblici o costruzioni, nella maggioranza dei casi, dopo lo scavo e la documentazione, il sito viene ricoperto (Dahari com. pers., 2012)¹¹⁰.

L'IAA cura anche la pubblicazione delle notizie scavi nelle riviste 'Atiqot e Excavation and Survey in Israel, in ebraico e inglese, oltre alla pubblicazione definitiva degli scavi effettuati dai propri archeologi nella serie *Israel Antiquities Authority Reports*.

Ogni anno l'IAA rilascia circa 300 licenze di scavo ad istituzioni qualificate israeliane e straniere (Yahya 2005, 499).

Due dei grandi compiti dell'IAA, giunti di recente anche alla ribalta della cronaca (Hasson sul quotidiano Haaretz del 14-09-2013), sono il controllo del commercio antiquario¹¹¹ e la lotta allo scavo illegale di reperti¹¹². In tale compito l'IAA si trova a dover fronteggiare una corporazione di mercanti di antichità molto potente e introdotta politicamente¹¹³ e una legge sui beni archeologici che, come abbiamo visto, in materia di commercio antiquario è molto debole.

Negli ultimi anni i controlli dell'IAA si sono fatti più intensi, anche perché il commercio di beni provenienti da scavi illegali sta diventando un problema agli occhi dell'opinione pubblica internazionale e degli specialisti.

portare avanti gli scavi. Il fatto che, nel parco archeologico già aperto, come nella pubblicità fatta agli scavi in corso, si faccia esclusivo riferimento alla storia ebraica di Gerusalemme provvede ad incrementare il senso di estraneità della popolazione palestinese verso l'archeologia (Greenberg 2009, 35-50). Attualmente associazioni di divulgazione archeologica come Emek Shaveh (www.alt-arch.org) tengono vivo il dibattito sulla conduzione dell'attività archeologica a Gerusalemme e si occupano di diffondere notizie riguardo all'uso improprio dell'archeologia nel territorio della Città Santa.

¹¹⁰ La politica sulla documentazione degli scavi portata avanti in questi ultimi anni dall'IAA è molto accurata e permette di disporre, per gli scavi svolti dall'istituzione, di una esauriente documentazione di scavo. Ciò è frutto anche della legge israeliana che obbliga chiunque chieda una licenza di scavo, a pubblicare rapporti preliminari e definitivi.

¹¹¹ L'IAA rilascia ogni anno meno di 100 licenze per il commercio antiquario (Yahya 2005, 499).

¹¹² Ciò nonostante, nel 2003, l'IAA ha proposto di vendere i beni (già studiati e pubblicati) che si trovano nei suoi magazzini al fine di risolvere i problemi di spazio e di far fronte ad esigenze finanziarie (Kersel - Kletter 2006, 318): a detta dei promotori, un commercio dei beni archeologici esclusivamente statale limiterebbe alquanto gli scavi clandestini dato che l'unico autorizzato alla vendita di beni è lo Stato stesso, che ovviamente può approvvigionarsi solo da fonti certe e può obbligare il compratore a dare notizia della sede in cui si trova un reperto. E' infatti opinione di molti che le politiche repressive non funzionino (Shanks 2001, 132-133) e che la vendita controllata di materiali già pubblicati e con provenienza certa possa stoppare la domanda di beni provenienti da scavi illeciti.

¹¹³ Da Moshe Dayan a Teddy Kollek, ex sindaco di Gerusalemme, i politici israeliani amano collezionare ciò che definiscono "antichità giudaiche". L'uso politico dell'archeologia del Levante, in questo senso, mostra il suo lato più oscuro (Kletter 2003).

2.6.2: Civil administration of Judaea and Samaria: Staff Officer for Archaeology.

In area C della West Bank¹¹⁴ è responsabile per i beni archeologici il Dipartimento di Archeologia della Amministrazione Civile di Giudea e Samaria. L'amministrazione civile, a dispetto del nome, è un organo *dell'Israeli Defence Force* e dipende quindi dal Ministero della Difesa israeliano.

Come descritto nel paragrafo 2.3, all'alba dell'occupazione della West Bank, nel 1967 (Greenberg - Keinan 2007, 16-18), il Ministero della Difesa adottò in tutto e per tutto la precedente legge giordana sui beni archeologici (Law 51/1966), sostituendo al Dipartimento di Antichità giordano, il Dipartimento di Archeologia dell'Amministrazione Civile.

A capo del dipartimento è l'ufficiale per l'archeologia, denominato *Staff Officer for Archaeology*¹¹⁵. Le modifiche alla legge n°51/1966, in particolare gli ordini militari del 1986 (cfr. par.2.3) hanno fatto sì che lo *Staff Officer* abbia poteri pressoché illimitati in merito al rilascio di permessi di scavo in area archeologica¹¹⁶

Ai sensi della legge 51/1966 e degli ordini militari n°1166 e 1167, lo *Staff Officer* svolge i seguenti compiti¹¹⁷:

- è responsabile di tutti i siti storici ed archeologici che si trovano in area C;
- deve provvedere al costante miglioramento e aggiornamento della legislazione dei beni archeologici in area C;
- deve prendere le adeguate misure per prevenire lo scavo clandestino e il commercio illecito di beni archeologici;
- autorizza la costruzione di infrastrutture proposta da enti civili e militari;
- rilascia le licenze di scavo e ricognizione;¹¹⁸
- effettua gli scavi di salvataggio;
- cura un archivio scientifico dei reperti e dei ritrovamenti;
- coopera con le istituzioni accademiche israeliane e straniere;¹¹⁹

¹¹⁴ Purtroppo il territorio della striscia di Gaza ha dovuto, per forza di cose, essere espunto da questo lavoro data l'impossibilità di effettuare il censimento dei siti di persona.

¹¹⁵ Attualmente la carica è detenuta dal Dr. Hananya Hizmhy, che è succeduto nel 2006 ad Ytzhak Magen, il quale aveva ricoperto l'incarico per 25 anni (Rapoport 2006).

¹¹⁶ Si aggiunga che in area C non è valida la legge israeliana che obbliga alla pubblicazione annuale dei rapporti preliminari di scavo: gli scavi effettuati dal SOA spesso non sono pubblicati o sono pubblicati in modo poco scientifico e non esauriente.

¹¹⁷ Tratto dal sito web della *Civil Administration*: www.cogat.idf.il

¹¹⁸ E tuttavia, ai sensi dell'art.5 della convenzione dell'Aja, è vietato effettuare scavi archeologici in area occupata a meno che non si tratti di scavi di salvataggio volti a preservare i beni culturali o ad arrecare miglioramento alle condizioni di vita della popolazione occupata.

- sviluppa e gestisce la fruibilità al pubblico dei siti archeologici in area C;
- fonda e gestisce musei archeologici;
- cura le pubblicazioni degli scavi effettuati;
- svolge azioni di cooperazione con il Dipartimento di antichità dell'Autorità Palestinese.

Nonostante i molteplici compiti, la maggior parte delle attività svolte dal SOA violano apertamente il diritto internazionale umanitario e il diritto dei beni culturali (Maniscalco 2005) e, purtroppo, sono discutibili dal punto di vista scientifico ed accademico (Rapoport 2006).

L'amministrazione civile gestisce tutti i territori che si trovano in area C, la maggior parte del territorio della Cisgiordania. Il numero di siti archeologici in area C si aggira intorno agli 8000 ovvero la maggioranza dei siti palestinesi, tra cui numerosi siti principali quali Shilo, Kh. Al-Makhruk, Tell el-Jib, Tell er-Rumeideh .

La convenzione dell'Aja (art. 5) stabilisce che gli occupanti debbano lasciare, nei limiti del possibile, la gestione dei beni culturali agli uffici preposti del territorio occupato: non solo ciò non avviene¹²⁰, ma molti siti, come Hebron, Shiloh, l'Herodium e Qumran sono in aree non accessibili ai palestinesi.

Chi desidera effettuare costruzioni o lavori pubblici in area C deve chiedere l'approvazione del progetto al dipartimento di archeologia che tempestivamente provvede alla valutazione dell'impatto archeologico: si procede dapprima ad una ricognizione dell'area, successivamente, se il terreno ha restituito reperti, si procede ad una serie di sondaggi e ad uno scavo di salvataggio vero e proprio. Nel caso i resti archeologici scoperti siano di grande valore, il progetto di costruzione deve venir modificato, altrimenti si procede alla rimozione o ricopertura del sito.

Questa la procedura sulla carta: sappiamo però che molti siti minori sono stati oblitterati durante lavori di costruzione della rete stradale che attraversa la Cisgiordania e durante la costruzione del *Separation Wall*¹²¹, senza che ne sia

¹¹⁹ Ma, naturalmente, le istituzioni accademiche palestinesi si rifiutano di collaborare con una potenza occupante che agisce illegalmente.

¹²⁰ Gli accordi di Oslo contraddicono apertamente l'art.5 della convenzione dell'Aja.

¹²¹ Di fatto, 1500 siti sono isolati tra l'effettivo percorso della Green Line (800 sarebbero già stati totalmente distrutti) e il percorso del muro, altri 1250 sono isolati nella valle del Giordano, attualmente inaccessibile ai civili palestinesi e stranieri (Yahya 2008, 498): quando la costruzione del muro incontra un sito archeologico, è compito dello *Staff Officier* decidere il da farsi: nella maggior parte dei casi il percorso della muraglia è stato deviato (lasciando comunque il sito archeologico dalla parte israeliana), in altri casi si è proceduto ad uno scavo di emergenza o alla copertura protettiva del sito con strati di terra.

stata data una adeguata pubblicazione (Rjoob 2010, 77-79). Questo tipo di scavi, definiti scavi di salvataggio, viene effettuato di continuo in Cisgiordania in occasione della costruzione di colonie israeliane¹²² e di strade¹²³ che collegano le colonie tra loro¹²⁴.

Questi scavi non necessari comportano spesso la confisca di terreni agricoli o di pascoli contribuendo a creare un senso di ostilità della popolazione locale verso l'archeologia. In tal modo, ancor prima di essere scavati, numerosi siti vengono distrutti dalle popolazioni locali nella speranza di evitare la confisca delle terre dichiarate aree archeologiche, divenendo oggetto di vandalismo ma anche di scavo illecito.

Lo scavo illecito è sentito in alcune aree della Palestina come “una tradizione”, un metodo tradizionale di integrazione del reddito. Gli sforzi del SOA per arginare tale pratica in area C sono purtroppo minimi¹²⁵ tanto che molti studiosi del fenomeno hanno ipotizzato che continui ad esistere una connivenza tra militari e scavatori clandestini (Rjoob 2010, 82; Maniscalco 2005; Greenberg – Keinan 2007).

Il Dipartimento di Archeologia dell'Amministrazione civile ha effettuato anche scavi in siti precedentemente saccheggiate dai tombaroli ma spesso l'operazione si è risolta semplicemente con la confisca del terreno e l'esportazione dei reperti in Israele (Rjoob 2009, 223).

Per quanto riguarda poi il rilascio delle licenze di scavo, si calcola che circa il 90% vengano rilasciate dal SOA a sé stesso, mentre solo il restante 10% ad istituzioni scientifiche ed enti di ricerca. Dal 1967 gli scavi in West Bank sono stati più di 1200, di cui appena il 15 % ha ricevuto una pubblicazione adeguata (Rapoport 2006). Del resto, dagli anni '80 ad oggi, pochi sono stati gli istituti accademici che hanno richiesto di scavare in territorio occupato, secondo Greenberg anche per ragioni ideologiche (Greenberg – Keinan 2007, 6-7).

Greenberg ha più volte affermato che, anche facendone richiesta, è impossibile avere una lista completa dei siti scavati o in corso di scavo in area C

¹²² Circa 900 siti archeologici, sono all'interno di colonie israeliane (Rjoob 2009, 219).

¹²³ Che spesso hanno intorno un'area “di sicurezza” larga fino a 75 metri per lato (Rjoob 2010, 80). Inoltre, sembra che, molto spesso, la costruzione di queste strade abbia modificato notevolmente il paesaggio archeologico, come nel caso della zona dello Wadi Natuf (da cui prende il nome la cosiddetta cultura Natufiana).

¹²⁴ Ai sensi dell'art.5 lo scavo di salvataggio deve essere effettuato per gravi motivi di deterioramento di un sito o nel caso della costruzione di infrastrutture utili alla popolazione occupata (Rjoob 2010, 78).

¹²⁵ E la maggior parte dei reperti estratti dal terreno finisce sul mercato israeliano.

(Greenberg – Keinan 2007, 18-21): poiché non è soggetto all'IAA, lo *Staff Officer* non ha il dovere di pubblicare rapporti preliminari, né definitivi, e non deve rispondere agli standard metodologici delle istituzioni accademiche. Inoltre, in violazione dell'art. 5 della Convenzione dell'Aja, i reperti degli scavi vengono conservati nei magazzini del SOA a Gerusalemme, quindi in territorio Israeliano, contravvenendo alla norma che vieta l'esportazione di reperti dai territori occupati.

Il altre parole, il 97% delle licenze di scavo rilasciate in area C sono state rilasciate al SOA stesso, al limite in collaborazione con altre istituzioni. Ovviamente, l'Amministrazione Civile di Giudea e Samaria non ha poi i soldi per mettere in sicurezza il gran numero di siti archeologici scavati che, nel migliore dei casi, vengono risepelliti, nel peggiore vengono lasciati scoperti e alla mercé dei tombaroli. La gestione dei siti in area C si risolve in pochi esempi quali Qumran o Shiloh. Peraltro, i siti archeologici musealizzati, sono dichiarati parco nazionale e quindi amministrati dalla Israeli Nature and Parks Authority, anche se, di fatto, non si trovano in territorio israeliano.

Passando a considerare lo sviluppo di strutture museali, quelle gestite dalla Civil Administration sono 4 e di difficile accesso in quanto situate all'interno delle colonie: la stragrande maggioranza dei reperti giace nei depositi a Gerusalemme e dintorni.

In merito alle pubblicazioni, non essendo sottoposto alla legge israeliana che stabilisce l'obbligo di pubblicare il rapporto preliminare ogni anno e il rapporto definitivo entro 5 anni dalla fine dello scavo, le pubblicazioni dei numerosissimi scavi del SOA sono, quando esistono, brevi e lacunose. Di certo il livello non è, nella maggioranza dei casi, il livello accademico internazionale¹²⁶.

Da questa e da altre informazioni traspare la gravità del fatto che un ufficio archeologico, seppur facente capo ad organi militari, non sia tenuto a rispettare standard scientifici e non debba rendere conto al Ministero dei Beni Culturali del suo operato. Di certo non si possono incolpare del cattivo lavoro del SOA i vertici militari, che non sono tenuti, per loro natura, ad avere competenze archeologiche¹²⁷.

¹²⁶ Nell'ultima pubblicazione di Magen (Magen 2011) le datazioni relative sono espresse in termini di "periodo del secondo tempio", "periodo salomonico" ecc. Meglio sarebbe, in un rapporto di scavo parlare di Età del Ferro I o II o III.

¹²⁷ E del resto sembra, nell'istituzione del SOA più che in qualsiasi altra, poter ravvisare quella politica culturale dell'occupazione, volta a depauperare metodicamente il patrimonio storico-

La collaborazione con le istituzioni locali palestinesi è fuori discussione¹²⁸: a parte l'assurdità che gli occupati cooperino con gli occupanti, i cosiddetti scavi di salvataggio si risolvono, il più delle volte, nella confisca di terreni precedentemente usati per il pascolo, l'agricoltura o addirittura abitati.

2.6.3: Il Department of Antiquities and Cultural Heritage (DACH), Ministry of Tourism and Antiquities, Palestinian National Authority.

Il Dipartimento di Antichità è stato inaugurato nell'agosto 1994, come organo del ministero del Turismo (Taha 2010). La sua creazione fu possibile grazie alle sacche di autonomia territoriale venutesi a creare dopo gli accordi di Oslo nelle aree A e B. Nel 2002 la fusione con il Dipartimento del Patrimonio Culturale, facente capo al Ministero della Cultura ha fatto sì che nascesse il Dipartimento delle Antichità e del Patrimonio Culturale con sede a Ramallah.

All'inizio il Dipartimento mancava di qualsiasi dato riguardante il patrimonio archeologico palestinese, dato che Israele aveva disatteso gli accordi di Oslo e non aveva consegnato la documentazione necessaria. Non erano stati restituiti i reperti scavati sotto occupazione e, inoltre, scarseggiava il personale adeguatamente qualificato.

Il Dipartimento basa i suoi sforzi sulla ricerca, l'educazione, la conservazione e l'elaborazione di un sistema legislativo conforme agli standard internazionali¹²⁹.

Scopo principale del DACH, a livello internazionale, è far accettare che la ricerca archeologica in Palestina è un campo scientifico e moderno, sviluppando un nuovo approccio teso alla collaborazione internazionale e al coinvolgimento delle comunità locali (Taha 2010).

Il DACH è diviso in diversi dipartimenti:

- scavi e ricognizioni
- gestione dei siti
- ispezioni e licenze

archeologico palestinese.

¹²⁸ Dal 2000, con l'inizio della II intifada e la reazione militare israeliana, la polizia palestinese (istituita dagli accordi di Oslo nel 1994) non effettua più nessuna collaborazione con le autorità israeliane in materia di criminalità e sicurezza delle aree rurali (Yahya, 2008, 500).

¹²⁹ Secondo il Direttore, Hamdan Taha, capire e conoscere i propri beni culturali aiuta la costruzione del senso di nazionalità palestinese, la tolleranza verso le diversità e, su un piano più concreto, lo sviluppo di un'industria turistica basata sul concetto di sostenibilità (Taha 2004, 31-32).

- registro nazionale
- conservazione e musei

Esso lavora in collaborazione con organismi governativi e non¹³⁰, con le università palestinesi e quelle estere.

Per quanto concerne il lavoro (immenso) di censimento dei beni archeologici, il database del DACH è diviso in tre parti: siti, oggetti, schemi strutturali, ovvero siti in aree urbane e loro gestione (Taha com. pers.).

Attualmente i dati territoriali vengono raccolti e gestiti utilizzando programmi GIS e GPS (database del DACH, inedito)¹³¹.

Fino al 2012 sono stati censiti in totale 6962 siti (su 12.000 stimati in Cisgiordania, di cui 1988 dichiarati siti principali) e si sono attivate collaborazioni con Chicago (Palazzo di Hisham), Roma (Tell es-Sultan), Leida (Tell Balata, Kh. Balame), Bergen (Tell el-Mafjar), Parigi Sorbonne (Samaria) (Yahya 2008, 396).

Gli oggetti vengono schedati in un database preliminare in arabo che fino ad ora conta circa 11.000 voci, la metà delle quali riguarda reperti provenienti da scavi clandestini. Gli oggetti sono identificati dal numero di inventario nazionale e dal numero attribuito sullo scavo (se vengono da scavi scientifici).

Gli schemi strutturali sono gestiti tramite programma GIS in cui figurano tutti gli insediamenti umani moderni che lambiscono o intaccano strutture archeologiche, compresi gli insediamenti israeliani.

2.7: Localizzazione dei siti analizzati in rapporto con le amministrazioni competenti.

Nella seguente tabella (Tab.1) sono ora elencati i siti archeologici che saranno analizzati nel capitolo successivo in relazione con le istituzioni competenti alla loro gestione e alla presenza di missioni archeologiche in corso.

¹³⁰ Hebron Rehabilitation Committee, Riwaq Center for architectural conservation and restoration, PACE Palestinian Association for Cultural Exchange.

¹³¹ Fonti storiche principali sono i *survey* britannici e israeliani.

Tab.1: Istituzioni competenti alla gestione dei siti analizzati e missioni archeologiche in corso

	Territorio amministrativo	Autorità competente	Missioni archeologiche in corso
Siti in aree urbane			
1 Nahariya	Israele	IAA	
2 Tel Acco	Israele	IAA	Pennsylvania State University
3 Tel Shiqmona	Israele	IAA	
4 Tell Abu Hawam	Israele	IAA	
5 Tel Yochneam	Israele	IAA	
6 Afula	Israele	IAA	IAA: scavi di emergenza
7 Beth Shean	Israele	IAA	Hebrew University
8 Tell Balata	Palestina area A	DACH	Università di Birzeit, Università di Leida.
9 Tananir	Palestina area A	DACH	
10 Tel Michal	Israele	IAA	
11 Tel Qasile	Israele	IAA	Eretz Israel Museum
12 Tel Gerisa	Israele	IAA	
13 Jaffa	Israele	IAA	Jaffa Cultural Heritage Project
14 Beitin	Palestina area A	DACH	Università di Keio (Giappone), DACH.
15 Tell en-Nasbeh	Palestina Aree A - C	DACH - SOA	
16 Tell es-Sultan	Palestina Area A	DACH	Università La Sapienza
17 Tel Yavne	Israele	IAA	
18 Tell el-Ful	Gerusalemme est	IAA	
19 Giv'at Yonah	Israele	IAA	IAA: scavi di emergenza
20 Ashdod Yam	Israele	IAA	Università di Tel Aviv
21 Jerusalem Broad Wall	Gerusalemme est	IAA	
22 City of David	Gerusalemme est	IAA	El'ad, Hebrew University.
23 Ben Hinnom	Gerusalemme est	IAA	
24 Ramat Rahel	Israele	IAA	
25 Ashkelon	Israele	IAA	
26 Idna	Palestina Area A	DACH	
27 Tell er-Rumeideh	Palestina Area C	SOA	Università di Ariel
Siti in aree extra-urbane			

28 Dan	Israele	IAA	Hebrew University
29 Akziv	Israele	IAA	
30 Hazor	Israele	IAA	Hebrew University
31 Tel Kabri	Israele	IAA	Università di Haifa, Università G. Washington
32 Beth Saida	Israele	IAA	Beth Saida Archaeological Project (Omaha)
33 Tel Bira	Israele	IAA	
34 Tell Keisan	Israele	IAA	
35 Tel Kinrot	Israele	IAA	Berna, Helsinki, Mainz, Leida
36 Tel Hadar	Israele	IAA	
37 Beth Yerach	Israele	IAA	Tel Aviv University
38 Atlit	Israele	IAA	
39 Qashish	Israele	IAA	
40 Sarid	Israele	IAA	IAA: scavi di emergenza
41 Dor	Israele	IAA	Hebrew University, Università di Haifa.
42 Megiddo	Israele	IAA	Tel Aviv University
43 Tel Jezre'el	Israele	IAA	The Jezre'el Expedition (Haifa, ASOR)
44 Tel Mevorakh	Israele	IAA	
45 Tell Ta'annak	Palestina Aree B - C	DACH - SOA	
46 Tel Zoharah	Israele	IAA	
47 Tel Amal	Israele	IAA	
48 Tel Rehov	Israele	IAA	Hebrew University
49 Kh. Bal'ame	Palestina Area B	DACH	
50 Tell Dothan	Palestina Area B	DACH	
51 Tel Hefer	Israele	IAA	
52 Sweikat er-Ras	Palestina Aree B - C	DACH - SOA	
53 Tell Far'ah Nord	Israele	IAA	
54 Samaria	Palestina Area C	SOA	Al-Quds University (Sebastya)
55 Tell Abu Zarad	Palestina Area B	DACH	
56 Tel Afek	Israele	IAA	
57 Kh. Seilun	Palestina Area C	SOA	SOA
58 Tel Hadid	Israele	IAA	
59 Yavne Yam	Israele	IAA	Tel Aviv University
60 Tell et-Tell	Palestina Area B	DACH	
61 Metsad	Israele	IAA	

Hashavyahu			
62 Tel Gezer	Israele	IAA	Golden Gate Baptist Theological Seminary
63 El-Jib	Palestina Area B	DACH	
64 Tel Miqnè	Israele	IAA	
65 Tel Batash	Israele	IAA	
66 Hartuv	Israele	IAA	
67 Tel Ashdod	Israele	IAA	
68 Beth Shemesh	Israele	IAA	Tel Aviv University
69 Tell es-Safi	Israele	IAA	Bar Ilan University
70 Tell Keilah	Palestina Area B	DACH	Università di Bir Zeit
71 Tel Erani	Israele	IAA	
72 Kh. Et-Tubeiqa	Palestina Area B	DACH	
73 Ras Tawil	Palestina Area B	DACH	
74 Lachish	Israele	IAA	Hebrew University, Southern Adventist University.
75 Kh . er-Ras	Palestina Area C	SOA	
76 Tell el-Hesi	Israele	IAA	
77 Kh. el-Qom	Palestina Area B	DACH	
78 Tell Beit Mirsim	Palestina Area C	SOA	
79 Kh. Rabud	Palestina Area C	SOA	
80 Tel Halif	Israele	IAA	Cobb Institute, Missisipi
81 Gilat	Israele	IAA	
82 Tel Be'er Sheba	Israele	IAA	
83 Tel Esdar	Israele	IAA	
Siti in aree disabitate			
84 Tel Qedesh	Israele	IAA	Università del Michigan, Università del Minnesota
85 Rjum el-Hiri	Israele	IAA	
86 Rosh Zayt	Israele	IAA	
87 Tel Nami	Israele	IAA	
88 Kh. el-Makhruk	Palestina Area C	SOA	
89 Ein Samiya	Palestina Area C	SOA	
90 Tel Yarmouth	Israele	IAA	
91 En Gedi	Israele	IAA	
92 Tel Goren	Israele	IAA	

93 Tel Sera'	Israele	IAA	
94 Tell Jemmeh	Israele	IAA	
95 Tel Haror	Israele	IAA	
96 En Besor	Israele	IAA	
97 Tell el-Farah Sud	Israele	IAA	
98 Tel Arad	Israele	IAA	
99 Tel Malhata	Israele	IAA	
100 Kh. 'Aroer	Israele	IAA	
101 Timna	Israele	IAA	Tel Aviv University

Cap.3: Catalogo

*Dipinte in queste rive
Son dell'umana gente
Le magnifiche sorti e progressive
G. Leopardi.*

3.1: Premessa al Catalogo.

Saranno ora brevemente descritti i siti archeologici oggetto del censimento effettuato durante la fase di ricerca del presente lavoro.

Tutti i luoghi presentati sono stati personalmente visitati e osservati da chi scrive attraverso due campagne di ricognizione e raccolta dati effettuate nel 2011 e 2012¹³². Durante le ricognizioni sono state compilate le “Schede per i Beni Culturali Immobili in Area di Crisi”, si è georeferenziata la posizione del sito¹³³, si sono scattate fotografie¹³⁴, quando possibile si sono realizzate interviste alla popolazione e agli operatori dei beni archeologici .

Ogni sito viene descritto con dei dati essenziali:

- **Il nome** del sito è traslitterato in Ebraico¹³⁵, Arabo¹³⁶ e, se conosciuto, è indicato il nome biblico o antico.
- **Scavi**: sono elencate le date delle campagne e i direttori delle principali missioni archeologiche effettuate.
- **Strutture scavate riconoscibili**: viene elencato tutto ciò che, attualmente, è visibile sul sito.

¹³² Nei casi in cui la situazione osservata è cambiata tra il 2012 e il 2014, il cambiamento è stato segnalato all'interno della descrizione. In genere tali aggiornamenti riguardano l'apertura di nuove missioni di scavo o campagne di restauro.

¹³³ Coordinate sessagesimali.

¹³⁴ Un totale di più di duemila fotografie è stato raccolto e catalogato. Si sono poi scelte le immagini migliori da usare nel presente lavoro.

¹³⁵ Spesso, in ebraico moderno, i nomi dei siti archeologici vengono ripresi semplicemente dai nomi biblici, aggiungendo la parola Tel davanti. Questa maniera di scrivere i nomi è di uso corrente nelle indicazioni stradali, nelle mappe moderne e nell'uso parlato.

¹³⁶ Se il sito si trova nei territori palestinesi il nome arabo è messo per primo. Le traslitterazioni seguono la grammatica di L. Veccia-Vaglieri (Veccia-Vaglieri 1937).

- **Periodi attestati:** vengono presi in considerazione solo i periodi dal BA al Fe II C.
- **Danno principale:** sotto questa voce è descritto, in maniera estremamente stringata, il principale problema evidenziato durante la visita al sito.
- **Altri danni o rischi:** sono elencati tutti gli altri danni e gli eventuali rischi che, prevedibilmente, potrebbero verificarsi qualora non siano prese misure atte a salvaguardare il sito in oggetto.
- **Valutazione numerica dello stato del sito alla data della ricognizione:** da 0 a 5, secondo quanto descritto nel cap.1, par.1.1.2.

Seguono poi una foto recente, che illustra lo stato del sito e una foto d'epoca¹³⁷ o una pianta degli scavi o una foto satellitare.

Una descrizione dettagliata del sito, della storia degli scavi e dello stato di conservazione attuale completa ogni voce del catalogo.

Al fine di comprendere quali siano i fattori che influenzano il tipo di danno di derivazione antropica, i siti sono stati divisi in tre gruppi in base alla loro collocazione all'interno del paesaggio antropico moderno:


- Siti in aree urbane: il sito archeologico si trova all'interno di una città o di un'area densamente abitata.
- Siti in aree extra urbane: il sito si trova nella periferia di un'area urbana o in zone rurali, in prossimità di villaggi o di infrastrutture quali strade o industrie.
- Siti in aree desertiche e disabitate: il sito si trova in aree lontane dai centri abitati o in aree desertiche.

Tale tipo di divisione ha permesso di analizzare in maniera statistica le variazioni dei vari tipi di danno a seconda della posizione del sito stesso, ricavando percentuali differenti nei vari gruppi, illustrati da tabelle e grafici.

¹³⁷ Le immagini storiche sono state raccolte sia da pubblicazioni sia attraverso il web.

3.1.1: Siti in aree urbane (Tab.2).

I siti in area urbana tendono ad essere maggiormente soggetti al degrado o a subire danni a causa della costruzione di case e infrastrutture, mentre praticamente assenti sono gli scavi clandestini e i danni militari.



In questo gruppo il danno maggiore (15 siti su un totale di 27 analizzati) è dovuto, come era prevedibile, dall'impatto dell'espansione urbanistica delle città e cittadine sia israeliane sia palestinesi¹³⁸.

Anche la mancanza di una conservazione adeguata, l'assenza di protezioni o recinzioni, i piccoli atti vandalici, la sporcizia (riassunti sotto la categoria dei danni da errata conservazione) sono molto frequenti in ambiente urbano (11 siti su 27).

Alta è la percentuale di siti in ottime condizioni (19%), favorita, ovviamente, dalla presenza, in ambiente urbano, di musealizzazioni e parchi archeologici.

Tab2: Danni ai siti in area urbana.

	Danni militari	Danni da costruzioni	Scavi clandestini	Errata conservazione	Nessun danno
Totale	1	15	2	11	7
1 Nahariya		X		X	
2 Tel Acco			X	X	
3 Tel Shiqmona				X	


¹³⁸ Non ci sono grandi variazioni tra i due territori.

4 Tell Abu Hawam		X			
5 Tel Yochneam		X		X	
6 Afula		X			
7 Beth Shean					X
8 Tell Balata					X
9 Tananir		X			
10 Tel Michal		X		X	
11 Tel Qasile					X
12 Tel Gerisa				X	
13 Jaffa					
14 Beitin		X	X	X	
15 Tell en-Nasbeh		X		X	
16 Tell es-Sultan					X
17 Tel Yavne		X			
18 Tell el-Ful		X			
19 Giv'at Yonah		X			
20 Ashdod Yam					X
21 Jerusalem Broad Wall		X			
22 City of David					X
23 Ben Hinnom		X		X	
24 Ramat Rahel	x				
25 Ashkelon					X
26 Idna		X		X	
27 Tell er-Rumeideh		X		X	

3.1.2: Siti in aree extra urbane e rurali (Tab.3)

I siti extra urbani, presentano un'alta percentuale di scavi clandestini, ma anche di sovrapposizioni moderne e di danni militari.

Osservando il grafico 2 si nota che la maggioranza dei siti (30 su 56 siti analizzati) di questo gruppo presenta danni da errata conservazione, di tipo generico, in genere trincee e quadrati di scavo rimasti aperti e non restaurati, presenza di vegetazione invasiva, sporcizia e incuria.



Altro grande problema dei siti in area periferica sono gli scavi clandestini (19 siti), molto più diffusi nelle regioni meridionali che in quelle settentrionali.

I danni dovuti alle costruzioni moderne (18 casi) riguardano, perlopiù, i problemi causati da costruzione di infrastrutture come strade, edifici industriali o per uso agricolo, canalizzazioni ecc.

Consistente appare la percentuale dei danni militari (10%. 8 casi): le aree archeologiche appena fuori dai centri abitati sono spesso sede di installazioni militari ma sono anche, proprio per questo, molto spesso, oggetto di attacco in caso di conflitto.

L'alta percentuale (11%) di siti in ottimo stato dipende principalmente dalla presenza, soprattutto in territorio israeliano, di parchi archeologici protetti.

Tab.3: Danni ai siti in area extra urbana e rurale.

	Danni militari	Danni da costruzioni	Scavo clandestino	Errata conservazione	Nessun danno
Siti in aree extra-urbane	8	18	19	30	9
28 Dan					X
29 Akziv				X	
30 Hazor					X
31 Tel Kabri	X				
32 Beth Saida				X	
33 Tel Bira		X	X	X	
34 Tell		X		X	

Keisan					
35 Tel Kinrot		X	X		
36 Tel Hadar				X	
37 Beth Yerach		X			
38 Atlit	X				
39 Qashish	X			X	
40 Sarid				X	
41 Dor	X			X	
42 Megiddo					X
43 Tel Jezre'el				X	
44 Tel Mevorakh				X	
45 Tell Ta'annak			X	X	
46 Tel Zoharah					X
47 Tel Amal		X			
48 Tel Rehov					X
49 Kh. Bal'ame		X	X		
50 Tell Dothan			X	X	
51 Tel Hefer		X			
52 Sweikat er-Ras	X			X	
53 Tell Far'ah Nord		X	X	X	
54 Samaria			X	X	
55 Tell Abu Zarad			X	X	
56 Tel Afek				X	
57 Kh. Seilun				X	
58 Tel Hadid				X	
59 Yavne Yam			X	X	
60 Tell et-Tell		X			
61 Metsad Hashavyahu	X				
62 Tel Gezer					X
63 El-Jib			X	X	
64 Tel Miqnè		X			

65 Tel Batash					X
66 Hartuv		X			
67 Tel Ashdod			X	X	
68 Beth Shemesh		X		X	
69 Tell es-Safi					X
70 Tell Keilah			X		
71 Tel Erani			X		
72 Kh. Et-Tubeiqa		X		X	
73 Ras Tawil		X		X	
74 Lachish			X	X	
75 Kh. er-Ras		X	X		
76 Tell el-Hesi			X	X	
77 Kh. el-Qom		X		X	
78 Tell Beit Mirsim	X		X		
79 Kh. Rabud			X		
80Tel Halif	X			X	
81Gilat		X		X	
82 Tel Be'er Sheba					X
83 Tel Esdar		X	X	X	


3.1.3: Siti in aree disabitate o desertiche (Tab.4).

I siti archeologici lontani dai centri urbani e dalle zone antropizzate sono soggetti, in larga parte, agli scavi clandestini. Come è facile intuire, lo scavo clandestino (7 casi su 18) è facilitato dal relativo isolamento in cui sorgono i siti di questo gruppo, in particolare nella regione meridionale di Israele.

Anche in questo caso la percentuale (5 siti, 23%) di siti archeologici non a rischio è dovuta alla presenza di aree protette.

Tuttavia il numero di siti analizzati in questo gruppo è molto basso e resta difficile trarre conclusioni definitive sulla base dei soli dati raccolti.

Grafico 3: Siti in aree disabitate




Tab.4: danni ai siti in aree disabitate o desertiche

	Danni Militari	Danni da costruzioni	Scavi clandestini	Errata conservazione	Nulla
Siti in aree disabitate	2	0	7	8	5
84 Tel Qedesh				X	
85 Rjum el-Hiri					X
86 Rosh Zayt			X		
87 Tel Nami				X	
88 Kh. el-Makhruk	X		X		
89 Ein Samiya			X		
90 Tel Yarmouth				X	
91 En Gedi					X
92 Tel Goren				X	
93 Tel Sera'			X	X	
94 Tell Jemmeh				X	
95 Tel Haror			X		
96 En Besor					X
97 Tell el-Farah Sud			X	X	

98 Tel Arad					X
99 Tel Malhata	X				
100 Kh. 'Aroer			X	X	
101 Timna					X

3.2: Catalogo dei siti in area urbana.



1: Nahariya, Tempio del Tardo Bronzo (33°00'51.49"N; 35°05'41.76"E)¹³⁹

Scavi: 1947: I. Ben-Dor

1954-55: M. Dothan

Strutture scavate riconoscibili: struttura templare: stanza A e A1.

Periodi attestati: BM, BT I.

Danno principale: radici che rompono i muri.

Altri danni o rischi: Mancata conservazione, costruzioni moderne.

Valutazione numerica dello stato del sito alla data della ricognizione: 3



**Nahariya, stanza A,
2012.**



**Veduta aerea degli
scavi del 1955 (da
Dothan 1956, Pl. I).**

¹³⁹ Ben Dor 1949; Dothan 1956.

Descrizione:

Individuare la presenza dell'edificio templare di Nahariya, in mezzo alle dune di sabbia della costa settentrionale di Israele, fu possibile grazie all'affiorare di alcuni frammenti di ceramica risalenti al Bronzo Medio (Ben-Dor 1949, 1-2).

Il primo scavo fu diretto da Israel Ben-Dor che distinse, nell'edificio principale, due successive fasi costruttive datate inizialmente fra XVIII e XVII sec. a.C. (Ben-Dor 1949, 40). Il tempio è un edificio *broad room* con asse a gomito ed entrata sul lato lungo sud. Sul lato nord si trovano ambienti accessori (Ben-Dor 1949, 4).

Una seconda campagna di scavi, portata avanti da Moshe Dothan tra il 1954 e il '55, si concentrò sull'area a sud del tempio. Qui sono state identificate tre fasi costruttive (Dothan 1956, 15) e un edificio il cui uso sembra essere precedente alla costruzione del tempio principale: l'Edificio 2 ha struttura quadrata e misura circa 6m di lato (Dothan 1956, 16). Nella fase finale viene coperto da un "alto luogo" di 14 metri di diametro (Dothan 1956, 18). Secondo Dothan l'abbandono del tempio deve essere avvenuto all'incirca nel XVI sec, all'inizio del Bronzo Tardo (Dothan 1956, 24-25).

Durante gli scavi degli anni 50' fu anche scoperta una valva per la fusione di una statuetta di "Ashtarot": Dothan propone che il tempio fosse dedicato a tale divinità femminile in virtù del suo legame con le acque (Dothan 1956, 22-23).

Seppur osservabile, il tempio di Nahariyah oggi si trova tra le villette di un quartiere residenziale vicino al mare. Gran parte della struttura è coperta dalla vegetazione anche se il tempio principale è ancora ben riconoscibile.

Il luogo non è particolarmente noto alla popolazione locale: chiedendo agli abitanti è stato molto difficile avere informazioni utili: si comprende così quanto questo piccolo edificio, unico nel suo genere (già Ben Dor aveva ipotizzato che si trattasse di un centro di culto di comunità nomadiche, dato che sembra non essere all'interno di nessun insediamento), sia oggi estraneo alla comunità che vi abita attorno.

Negli ultimi decenni, nel centro abitato di Nahariya, divenuta oggi una cittadina di discrete dimensioni, sono stati effettuati numerosi scavi di salvataggio riportando alla luce parti di abitato di diverse epoche storiche, che testimoniano l'esistenza di un centro marittimo dipendente, forse, da Kabri.

2: Tel Akko / Tell el-Fukhar / Acco (32°55'16.30"N; 35°05'15.70"E)¹⁴⁰

Scavi: 1973-1989 : M. Dothan

1999: M. Artzy, A. Killebrew

2010- : M. Artzy, A. Killebrew

Strutture scavate riconoscibili: Scavi recenti.

Periodi attestati: BA, BM, BT, Fe I, Fe II.

Rischio principale: Mancata conservazione delle strutture scavate, erosione del pendio orientale.

Altri rischi: Scavo clandestino.

Valutazione numerica dello stato del sito alla data della ricognizione: 4



Tel Akko, 2011.



Pianta degli scavi della Lancaster University, 1999 (da <http://plone4prod.la.psu.edu/telakko>).

¹⁴⁰ Dothan, 1976.

Descrizione:

L'insediamento antico di Acco sorge su un tell appena a sud della città ottomana e alla periferia di quella moderna.

Topograficamente la forma del tell, che presenta una forte rientranza verso sud-est, suggerisce la mancata conservazione di una parte dell'insediamento: parte del deposito archeologico fu usato negli anni '40 per colmare gli acquitrini sottostanti la zona del sito (Dothan 1976, 1-3).

Gli scavi sono iniziati relativamente tardi: la prima missione archeologica a Tel Acco è stata condotta da Moshe Dothan dal 1973 al 1989 e purtroppo non ha trovato pubblicazione definitiva. Gli scavi di Dothan hanno riguardato in modo estensivo diverse aree del sito (Dothan 1976, 3-25): nella zona del terrapieno nord (Aree B, H, F) sulla sommità (Area A, K), nella parte dilavata a sud (Area C).

Nel 2010 una nuova missione della Pennsylvania State University ha ripreso gli scavi sul sito in maniera estensiva, conducendo nel contempo un lavoro di survey intensivo e la documentazione 3D delle strutture secondo i principi della cosiddetta "Archeologia Totale" (<http://plone4prod.la.psu.edu/telakko>).

I resti dell'insediamento vanno dalla fine del Bronzo Antico fino all'età persiana. Secondo Dothan la fase di principale espansione del sito risalirebbe al BM II quando le difese delle mura vengono ampliate con alti terrapieni e una fortezza, scavata in area B.

La missione archeologica, diretta da Artzy e Killebrew, nel 2010, ha iniziato ad investigare a fondo le aree A e B degli scavi Dothan restaurando e pulendo la trincea scavata attraverso il terrapieno negli anni '70.

Purtroppo le altre strutture scavate da Dothan non sono osservabili sul sito. Alcune piccole buche possono far pensare a scavi clandestini non recenti. L'erosione dell'area sud-est sembrerebbe arrestata anche se già Dothan dovette constatare la perdita di una ampia porzione dell'abitato.

I nuovi scavi e il nuovo metodo di documentazione in 3D stanno sicuramente garantendo al sito la miglior conservazione possibile.

Attualmente il tell è adibito, nelle aree non scavate, a parco pubblico municipale: sono presenti strutture in pietra e cemento con panchine e una pista ciclabile.

3: Shikmona / Tell es-Samaq (32°49'30.47"N; 34°57'19.65"E)¹⁴¹

Scavi: 1963-1979: J. Elgavish
1994: Hirschfeld
2007: A. Sa'id
2011: M. Eisenberg and S. Bar

Periodi attestati: BT, Fe I, Fe II.

Strutture scavate riconoscibili: area A.

Danno principale: mancata conservazione delle strutture.

Altri danni o rischi: erosione marina.

Valutazione numerica dello stato del sito alla data della ricognizione: 3



**Shiqmona, 2011:
scavi recenti e
meno recenti.**



**Veduta
aerea da
Sud.**

¹⁴¹ Elgavish 1994; Galil 2001; Hirschfeld 2006.

Descrizione:

Shiqmona sorge pochi metri a sud della sede dell'istituto oceanografico di Haifa, un edificio in cemento direttamente sulla spiaggia.

Il sito è composto di tell, città bassa (di età bizantina) e varie strutture portuali sommerse (per lo più romane). Il tell è a pochi metri dal mare, rivelando, già dalla sua posizione, la natura portuale e marittima dell'insediamento. Scavato per 17 campagne da una missione diretta da J. Elgavish e finanziata dal museo di Haifa, il sito presenta un'occupazione pressoché costante dal Tardo Bronzo I fino all'Età Bizantina.

Oltre ad alcune abitazioni del BT I, è stato rinvenuto un grande edificio pubblico del BT II, distrutto tra la fine del XIII e l'inizio del XII secolo. I reperti all'interno dell'edificio attestano una forte influenza egiziana.

Dopo una fase di villaggio nel Ferro I, l'insediamento subisce una forte espansione dal X secolo in poi: Elgavish distingue cinque successive ricostruzioni dell'insediamento, denominate Town A – E (Elgavish 1978, 280).

In tutte le fasi la città è cinta da mura, la planimetria delle abitazioni è costante e, dalla fase B, è presente un grande edificio pubblico. I reperti attestano frequenti contatti con il mondo fenicio.

Lo sviluppo di Shiqmona dal X al VII secolo copre esattamente il periodo di mancanza di occupazione a Tell Abu Hawam: è quindi plausibile che proprio Shiqmona in questo periodo fosse il principale centro portuale della zona di Haifa.

Gli ultimi scavi effettuati nel 2011 sul tell hanno portato alla luce parti consistenti dell'insediamento, tra cui una *four room house* ben conservata e un laboratorio per l'estrazione della porpora. Gli scavi erano stati ripresi in vista della sistemazione dell'area di Shiqmona come parco archeologico, sistemazione che, alla data della ricognizione, non era ancora iniziata.

Le aree di scavo sono state coperte con teli e recintate ma le strutture non erano state, all'epoca della ricognizione, sottoposte a restauro.

Il sito è meta di bagnanti ed è molto sporco, specie nella zona più vicina all'acqua.

4: Tell Abu Hawam (32°47'33.70"N; 35°02'16.64"E)¹⁴²

Scavi: 1922: P.L.O. Guy e G.M. Fitzgerald, 1929: L.Mayer e N. Makhouly; 1930: Makhouly; 1932-33 : R.W. Hamilton e L. Sorial; 1952: E. Anati e M Prausnitz; 1963: Anati e Y. Olami; 1984-85: J. Balensi, M.D. Herrera, G. Fimkielszstein; 2000-2002: M. Artzy.

Periodi Attestati: BT, FeI.


Strutture scavate riconoscibili: nessuna.

Danno principale: sito totalmente rimosso.

Valutazione numerica dello stato del sito alla data della ricognizione: 0



Tell Abu Hawam, 2012.



Pianta degli scavi di Artzi, 2001 (Da Artzi 2008, 1553).

¹⁴²R.W.Hamilton 1934, 1935; E.Anati, 1959; J. Balensi 1985.

Descrizione:

La rimozione a fini edilizi dei depositi archeologici di Tell Abu Hawam era già iniziata negli anni '30 tanto che, già nel 1935, il luogo non era più classificato come sito archeologico (Balensi 1985, 65-66).

Le strutture viarie e ferroviarie costruite nei primi anni del XXI secolo hanno completato la rimozione del deposito archeologico: la zona appare oggi come una piana vuota attraversata da svincoli e binari.

Non esiste una pubblicazione definitiva degli scavi che si sono svolti a più riprese dal 1930 ad oggi. Numerosi sono comunque i rapporti preliminari.

La scelta operata dall'amministrazione britannica negli anni '30 e proseguita dall'amministrazione israeliana dopo il '48, ha privato la città di Haifa del suo principale sito archeologico.

Secondo Jaqueline Balensi a Tell Abu Hawam *“nessuna seria conclusione storica può essere stilata senza prima stabilire solide basi in termini di stratigrafia e cronologia”* (Balensi 1985, 69). In mancanza della possibilità di verifiche sul terreno ci si è orientati al riesame della documentazione esistente, senza tuttavia giungere a risultati soddisfacenti.

Hamilton negli anni '30 aveva identificato cinque livelli di occupazione dal BT al periodo romano (Hamilton 1934, 74-80; id. 1935, 1-2). La ceramica importata del BT è in gran parte cipriota (Hamilton 1935, 35-55), testimonianza della funzione di emporio commerciale svolta dal sito che, sempre dall'analisi dei reperti ceramici, mantiene i suoi contatti con Cipro fino all'epoca del Ferro I (strato III). Sembra poi esserci una pausa nell'occupazione tra il IX e il VI secolo, nel periodo corrispondente alla monarchia israelita (Hamilton 1935, 5).

Purtroppo non abbiamo documentazione esauriente neanche dalle tombe in roccia scavate da P.L.O. Guy nel 1924, né dello scavo di Anati degli anni '50 nella necropoli del Tardo Bronzo, di cui si è anche persa traccia sul terreno: Balensi afferma che la maggior parte dei materiali non sono stati pubblicati (Balensi 1985, 70).

La ricca messe di reperti restituiti da Tell Abu Hawam e la ricca mole di informazioni che si sarebbe potuta ricavare da essi è, purtroppo, andata perduta o giace nei magazzini a Gerusalemme.

5: Tel Yoqne'am / Tell Qamun (32°39'52.62"N; 35°06'32.56"E)¹⁴³

Scavi: 1977 – 1988 : A. Ben-Tor

1993: Avissar

2004 - 2010: M. Avissar

Strutture scavate riconoscibili: resti di età post-classica, acropoli.

Periodi attestati: BA, BM, BT, Fe I, Fe II.

Danno principale: mancata conservazione delle strutture scavate.

Altri danno o rischi: tagli alla base del tell.

Valutazione numerica dello stato del sito alla data della ricognizione: 4



Il progetto di conservazione di Yokne'am per i bambini delle scuole, 2011.



Pianta del progetto del parco archeologico

(da <http://www.iaa-conservation.org.il/showmap.asp?id=2216>)

¹⁴³ A. Ben-Tor 1996, 2005a, 2005b. M. Avissar, 2005.

Descrizione:

Tel Yoqne'am sorge ai margini della cittadina di Yoqneam Illit, nella piana di Jezreel, via di comunicazione tra Megiddo, Jezreel e Ta'annek, fino a Beth Shean e al Giordano. Il tell si presenta ben conservato: alla data della ricognizione erano in corso lavori di musealizzazione delle strutture e attività con i bambini della vicina scuola elementare.

Il tell è tagliato a sud e ad est da due strade. L'acropoli, scavata dalla missione diretta da Avissar, è musealizzata con sentieri e cartelli. Le pendici, ricoperte di vegetazione, presentano tracce di trincee di scavo non ricoperti.

Lo scavo di Ben-Tor si era concentrato sulla parte nord del tell, proprio in prossimità del declivio. Esso ha restituito una sequenza completa dal Bronzo Antico fino al Medioevo: in tutto sono stati identificati 29 strati (Ben-Tor 2005a, 5-9; id. 2005b, 3-8).

Durante il primo millennio, Yoqne'am è abitato senza soluzione di continuità dal Ferro I al Ferro III (Ben-Tor 2005, 225).

Dal 2007 al 2010 si è svolto un progetto di conservazione e musealizzazione teso a creare un parco archeologico-didattico. I finanziamenti sono venuti dall'IAA e dal comune di Yoqneam Illit. Il parco è stato fortemente voluto al fine di rafforzare il legame tra la comunità e il sito archeologico: il progetto di *community archaeology* è partito e si è sviluppato principalmente in collaborazione con le scuole primarie e secondarie i cui alunni hanno attivamente collaborato nel creare i percorsi del parco archeologico.

Una "linea del tempo" è stata predisposta sulla via di accesso al tell in cui i 25 scalini rappresentano le 25 fasi di occupazione del sito. Ogni tappa è stata arricchita da piastrelle in ceramica dipinte dai bambini che hanno preso parte al progetto.

Poiché l'obiettivo del parco archeologico è quello di far avvicinare la cittadinanza alla storia del sito, si è scelto di dare un taglio biblico alla narrazione (per quanto una valorizzazione completa delle diversità culturali presenti sarebbe stata certo di maggior respiro e più indicata in un progetto rivolto ai bambini): in quattro tappe, lungo il sentiero che gira intorno al tell, è presentata la storia di Yoqne'am nel periodo cosiddetto biblico e la ricostruzione della stratificazione del sito nel I millennio.

6: Afula / Tell Afule (32°36'35.51"N; 35°17'15.39"E)¹⁴⁴

Scavi: 1926-1931: Sukenik

1951: I. Ben-Dor, M. Dothan

2002: IAA

2006: IAA, N. Feig

2011-2014: IAA.

Strutture scavate riconoscibili: nessuna

Periodi attestati: BA, BM, BT, FeI

Danno principale: perdita di gran parte del sito.

Valutazione numerica dello stato del sito alla data della ricognizione: 0



Immagine satellitare di Afula con gli scavi del 2012 (da http://www.hadashot-esi.org.il/report_detail_eng.aspx?id=7482&mag_id=121)



Afula, resti della cittadella.

¹⁴⁴ Sukenik 1948; Dothan 1955; Amos 2009; id. 2012; id. 2014; Feig 2012.

Descrizione:

Le prime ricerche ad Afula, nel 1926, furono svolte come scavi di salvataggio in vista della costruzione della moderna cittadina ad opera dei primi coloni ebrei.

Come per Khirbet Kerak, nel 1926 il Committee of Zionist Organization, responsabile del terreno su cui sarebbe sorto il nuovo insediamento, si assicurò che gli archeologi del dipartimento delle antichità dell'allora mandato britannico lavorassero più in fretta possibile. E' lo stesso Sukenik a raccontare che il comitato finanziò direttamente gli scavi (Sukenik 1948, 14-15): fu sommariamente documentato un edificio medievale (visibile ancora oggi).

Nel 1931 furono scavate alcune tombe. Nel 1937 infine, la municipalità di Afula chiese di includere il tell vero e proprio all'interno dell'area urbana. Dai sondaggi effettuati emersero sepolture del BAIII, BMII, BT ed Ellenistiche: la necropoli copriva, secondo Sukenik, un precedente villaggio calcolitico (Sukenik 1948).

Per tutto il XX secolo il sito è stato oggetto di diversi scavi urbani effettuati in aree limitate. Afula è uno dei molti esempi in Israele di siti archeologici sopra i quali si è iniziato a costruire già all'epoca del mandato britannico e per i quali manca una pubblicazione completa degli scavi della prima metà del secolo.

Solo una piccola parte a sud del tell (di forma allungata e alto 20 m) è sopravvissuta, in corrispondenza del cosiddetto edificio crociato-mamelucco. Afula fu occupata dal calcolitico in poi e nel BA l'estensione dell'abitato doveva essere considerevole (Dothan 1955, 30-35).

Nel 1950 la parte nord del sito era già completamente urbanizzata. Moshe Dothan procedette ad effettuare scavi nella parte sud, rimasta libera dalle costruzioni (Dothan 1955, 19-20).

La frequenza con cui l'IAA effettua scavi di salvataggio ad Afula testimonia della ricchezza enorme del sottosuolo della cittadina con strati archeologici che vanno dal calcolitico fino al XIII secolo d.C. La fondazione della città moderna, oltre a smantellare il villaggio arabo precedentemente presente sul tell (in quasi tutti i casi documentati in questo lavoro, un villaggio arabo era presente sul sito archeologico ed è stato spopolato nel 1948), ha obliterato vaste zone del sito, tanto da renderlo non più riconoscibile come tale.

7: Tel Besan / Tell el-Husn / Beth Shean (32°30'14.85"N; 35°30'11.07"E)¹⁴⁵

Scavi: 1921-1933: C. Fisher, A. Rowe, G. Fitzgerald
1983: Y. Yadin
1989-1996: A. Mazar

Strutture scavate riconoscibili: Gran parte del tell è musealizzata.

Periodi attestati: BA, BM, BT, FeI, FeII

Danno principale: Mancato restauro di alcune strutture in mattone crudo.

Altri rischi o danni: Nessuno.

Valutazione numerica dello stato del sito alla data della ricognizione: 4



**Beth Shean 2011,
area M.**



**Beth Shean, scavi della Hebrew
University (da Mazar 2009, 4).**

¹⁴⁵ Mazar 2006, 2007, 2009, 2012.

Descrizione:

Il tell più alto di tutto il Levante meridionale, è anche uno dei più interessanti dal punto di vista insediamentale e archeologico. Beth Shean, fu occupata senza soluzione di continuità dal Bronzo Antico (ma probabilmente anche dal Neolitico) fino al periodo crociato ed oltre.

Nei secoli dal XV al XII fu un importante centro amministrativo del governo egizio in Palestina (Mazar 2006, 28-29): la posizione elevata sulla valle del Giordano e su quella dell'Arod ne facevano un sito ideale per il controllo del territorio (Mazar 2006, 4-6). Nello stesso periodo Beth Shean svolgeva anche funzione di nodo commerciale per i prodotti egei e micenei (Sherrat 2009, 478) che venivano dall'ovest ed erano poi venduti ad est del Giordano, a Pella.

Il sito fu inizialmente scavato, negli anni 20' e 30' dalla storica missione dell'università della Pennsylvania diretta da Fisher, Rowe e Fitzgerald . La missione lasciò la sommità del scavata a gradoni con una serie di differenti periodi esposti (Mazar 2007, 6-11) .

Il nuovo progetto di scavo, partito alla fine degli anni '80, è stato fortemente voluto anche per far sviluppare il turismo nella regione e per creare posti di lavoro: lo scavo è stato gestito dall'Amministrazione per lo sviluppo del turismo di Beth Shean (Silberman 1997, 40).

Nel 1989 A. Mazar, riprendendo gli scavi, ha cercato di rifarsi alle aree scavate dagli americani a inizio secolo indagando così, periodi differenti dell'insediamento. L'obiettivo iniziale era quindi ripulire le aree di scavo degli anni '30 e da lì ripartire (Mazar 2006, 10-14).

Attualmente il tell, assieme con l'ampia città bassa di Scitopolis, è parco nazionale ed è sotto la responsabilità della Israel Nature and Parks Authority. La salita al tell è facilitata da una scala in metallo e il percorso di visita è ricco di cartelli trilingue (inglese, arabo, ebraico). Tuttavia il restauro delle strutture in mattone crudo appare incompleto in molte aree e solo la celeberrima Residency 1500 gode di un intervento conservativo mediante intonaco. Il mancato restauro del mattone crudo può non essere grave valutato sul breve periodo ma a lungo andare si rischia di perdere gran parte degli edifici.

8: Tell Balata / Shichem (32°12'48.84"N; 35°16'55.75"E)¹⁴⁶

Scavi: 1913-14: E. Sellin

1926-34: E. Sellin, G. Welter

1956-64: G.E. Wright

1972-73: W. G. Dever

2010-: G. Van de Koji, H. Taha

Periodi attestati: BM, BT, FeI

Strutture scavate riconoscibili: mura, porta nord-est, porta est, Fortress Temple.

Danno principale: mancata conservazione delle strutture.

Altri danni o rischi: nessuno.

Valutazione numerica dello stato del sito allo stato della ricognizione: 4



Tell Balata 2011, all'inizio del progetto di musealizzazione.



Tell Balata, 1927 (da <http://www.rmo.nl/english/current/exhibitions/archive/digging-for-biblical-shechem>).

¹⁴⁶ Cole 1984; Campbell 1991; Campbell 2002, Lapp 2004,

Descrizione:

Nel 2010 un progetto congiunto del Ministero delle Antichità e del Turismo palestinese e dell'Università di Leida ha dato vita alla riqualificazione di Tell Balata, l'antica Sichem. Il sito, praticamente soffocato dalle case del campo profughi di Balata, alla periferia di Nablus, era stato lasciato in abbandono dopo la fine degli scavi americani nel 1964.

Nonostante gli anni di abbandono le strutture in pietra delle mura si erano conservate molto bene ed avevano fatto sì che le case si fermassero appena fuori dal perimetro antico. La riqualificazione e lo scavo di Balata è stato uno dei primi progetti in programma da parte del Ministero delle Antichità e del Turismo, ma è partito solo nel 2010 a causa dell'*intifada* e della difficoltà di trovare partner europei per i finanziamenti (Taha 2010, 17-34).

Oggi Tell Balata è uno dei due parchi archeologici della Palestina e, assieme alla città vecchia di Nablus, è nella *tentative list* che il ministero ha sottoposto all'UNESCO per l'iscrizione alla World Heritage List (Taha 2009, 37-39).

Il progetto di riqualificazione, di cui si parlerà più approfonditamente nei capitoli finali di questo lavoro, è stato possibile grazie al coinvolgimento della comunità locale nella manutenzione del sito: lo scavo ed il restauro hanno letteralmente avuto per fine la restituzione dell'area archeologica ai cittadini di Nablus (Taha – Van de Kooij 2011). Fin dal principio il lavoro della missione, ha comportato il coinvolgimento della comunità locale tramite iniziative che sono andate dalla distribuzione di opuscoli in cui era spiegato cosa si stava facendo (lo scavo e il restauro), fino all'organizzazione di giornate per scuole e famiglie e alla raccolta delle tradizioni orali sul sito archeologico. Il lavoro della missione Olandese-Palestinese è particolarmente importante per una comunità costituita principalmente da profughi della regione di Jaffa e per un quartiere di Nablus che, durante l'*intifada* del 2002 ha subito i pesanti effetti della reazione israeliana.

Accanto alla riqualificazione e conservazione del tell, l'Università di Leida ha avviato il progetto di nuovi scavi, in collaborazione con l'Università di Birzeit, onde chiarire problemi stratigrafici rimasti irrisolti all'alba della pubblicazione dell'ultimo volume di Nancy Lapp (Lapp 2004). Nel 2013 il progetto è stato coronato dall'inaugurazione del centro visitatori e del museo, in prossimità del sito.

9: Tananir (32°12'41.77"N; 35°16'55.82"E)¹⁴⁷

Scavo: 1930: G. Welter


1968: R. Boling

Strutture scavate riconoscibili: nessuna.

Periodi attestati: BM IIc.

Danno principale: sito scomparso.

Valutazione numerica del sito alla data della ricognizione: 0



Pianta dello scavo di R. Boling, (da Boling 1969, 101).

¹⁴⁷ Welter 1932; Boling 1969

Descrizione:

Negli anni trenta, mentre G. Welter conduceva gli scavi a Sichem, a pochi centinaia di metri dal sito principale, dove il terreno inizia a salire verso il monte Garizim, l'archeologo tedesco portò alla luce un edificio di pianta quadrata di 18 m. di lato (Welter 1932). I vani dell'edificio erano di forma rettangolare e quadrata (vani angolari), disposti attorno ad un cortile o una sala centrale di 9 x 9 m, dal pavimento intonacato, con al centro una base rotonda, interpretata inizialmente da Welter come base di una *massebah* o pilastro sacro.

Nel corso dell'ottobre del 1968, un'équipe dell'American School of Oriental Research, sotto la direzione di R. G. Boling, ha riscavato l'edificio, al fine di chiarire alcuni aspetti stratigrafici (Bolong 1969, 82-103). Ma, nel frattempo, intorno al sito si era espansa la città di Sichem e oltre metà dell'edificio scavato da Welter era coperta da case moderne (Boling 1969, 83). Anche della parte indagabile era rimasto ben poco: i blocchi di pietra erano stati usati come materiale costruttivo (Boling 1969, 83-84). L'ala nord venne comunque scavata e documentata: essa conteneva un silo intonacato di circa due metri di diametro e 2,65 di profondità. Nel fondo del silo è stato trovato materiale ceramico del BM IIc (1650-1600).

Boling concorda con Welter nell'identificare l'edificio di Tananir come un luogo di culto, ipotesi supportata dai reperti (Boling 102-103).

Nonostante oggi tale piccolo edificio sia stato completamente asportato e sia anche molto difficile individuare il luogo sotto gli edifici del quartiere di Balata, si è voluto includere in questo lavoro come esempio dei numerosissimi piccoli siti scomparsi negli ultimi 50 anni a seguito dell'incremento demografico e dell'espansione urbana sia in Israele che in Palestina.

In questa occasione ricordiamo anche come molti siti di piccole dimensioni siano stati coperti o asportati dalla costruzione di strade, dalla barriera di separazione e da altri tipi di lavori pubblici, correlati o meno con l'occupazione della West Bank.

10: Tel Michal / Tell Makmish (32°09'38.39"N; 34°48'01.59"E)¹⁴⁸

Scavi: 1958-1960 N. Avigad

1977-80: Herzog – Muhly

1982: Herzog

Periodi identificati: BA, BM, BT, FeI, FeII

Strutture scavate riconoscibili: parte del cosiddetto “Tell Alto”.

Danno principale: topografia del sito completamente sconvolta.

Altri danni o rischi: danni da lavori pubblici.

Valutazione numerica dello stato del sito alla data della ricognizione: 1



**Tel Michal, 2012:
sostruzione di
cemento per
impedire il crollo
dell'acropoli.**



**Tel Michal,
1979 (da
Herzog et al.
1989).**

¹⁴⁸ Herzog, Rappoport, Negbi 1989

Descrizione:

Tel Michal si estende su una cresta di arenaria (kurkar) all'interno della moderna località balneare di Herziliya: il sito è composto di 5 diversi tell (Herzog - Rapp – Muhly 1989, 5), il più alto dei quali spicca di 30 metri sul livello del sottostante lungomare.

Gli scavi hanno rivelato che il “Tell Alto” era già stato affetto da problemi di erosione in antico, tanto che sul lato W, probabilmente crollato più volte, le successive ricostruzioni delle mura sono sempre arretrate verso l'interno (Herzog 1989, 29-30).

Tale tell, l'area A degli scavi di Herzog, copre circa 1600 metri quadri ed è occupato almeno fino al V secolo, anche se l'archeologo ammette che i livelli superficiali erano piuttosto rovinati (Moshkovitz 1989, 64).

Un'ampia città bassa di circa 4 ettari si estendeva sulla collina nord, di forma approssimativamente rettangolare, oggi completamente sconvolta dai lavori di sistemazione dell'area turistica. Qui gli scavi hanno riscontrato la presenza di un insediamento è abitato fino al V-IV sec. a.C. (Avigad 1960, 97-100).

Le altre tre colline, ad est delle prime due, sembrano topograficamente separate dal resto del sito: la collina di nord-est, quella che è detta propriamente Makmish, ospita un grande santuario in uso dal X al III secolo in cui sono preponderanti le influenze fenicie (Herzog – Rapp - Muhly 1989, 8-9).

La particolare fragilità della roccia su cui venne fondato l'insediamento di Tell Michal ha fatto sì che la gran parte del sito sia andata perduta a seguito dei lavori di sistemazione della zona retrostante il lungomare di Herziliya. La pesante costruzione in cemento che si erge alla base del “Tell Alto”, l'unico che ancora conserva poche vestigia archeologiche, serve ad evitare che l'arenaria di cui è composta la base del tell crolli sul lungomare stesso, ma, al contempo, se si guardano le foto degli anni '70 (Herzog - Rapp – Muhly 1989, pl.1-6) è chiaramente visibile come la costruzione moderna abbia anche tagliato un pezzo della stratificazione archeologica.

Nonostante la municipalità di Herziliya abbia segnalato le poche vestigia con un cartello, gli abitanti della cittadina non sembrano, stando alle domande fatte, essere coscienti della presenza del sito archeologico nella città dove vivono.

11: Tel Qasile / Tell Qasile (32°06'05.34"N; 34°47'43.69"E)¹⁴⁹

Scavi: 1948-50: B. Mazar

1971-74: A. Mazar

1982-89: A. Mazar

Periodi attestati: Fe I, Fe II.

Strutture scavate riconoscibili: tutte le strutture in area A e in area C.

Danno principale: nessuno.

Valutazione numerica dello stato del sito alla data della ricognizione: 5



**Tel Qasile, 2011,
area A.**



**Tel Qasile, 2013
la copertura del
santuario
dell'area C.**

¹⁴⁹ Mazar 1980, 1985

Descrizione:

Tel Qasile attualmente si trova all'interno dell'enorme parco dell'Eretz Israel Museum di Tel Aviv. La struttura moderna del museo lambisce ma non copre il sito. Lo sviluppo della città non consente di cogliere la relazione topografica tra il tell, il mare e la foce del fiume Yarkon, che scorre appena fuori dalla recinzione esterna del museo.

Il fatto di essere parte integrante del museo consente al sito una visibilità e al tempo stesso un livello di manutenzione che ha pochi confronti nelle aree archeologiche trattate in questa tesi. La missione di scavo congiunta dell'Università Ebraica di Gerusalemme e dello stesso Eretz Israel Museum, ha identificato XII strati di occupazione, dal periodo del Ferro I all'epoca Mamelucca (Mazar 1980, 9-12).

La fondazione di Tel Qasile, ex novo, da parte di genti Filistei, nel XII sec. (Mazar 1985, 120-127) determinò il contemporaneo declino di Jaffa e Tel Gerisa come centri portuali della regione.

Il santuario dell'area C è uno dei luoghi di culto filistei meglio conosciuti e più completi (Mazar 1980, 59-60). In esso sono state identificate tre ricostruzioni successive (Mazar 1980, 61). Il complesso, la cui tecnica costruttiva usa, per gli alzati, il mattone crudo, richiede continua manutenzione per la preservazione dall'umidità che rovinerebbe le strutture.

La conservazione è eccellente: il santuario dell'area C è stato coperto con una tettoia fissa che impedisce all'acqua di sciogliere il mattone crudo. Nel 2011 e 2012 l'area C era ancora oggetto di saggi stratigrafici (non pubblicati).

In area A, il quartiere abitativo (Mazar 1980, 74-78), in uso dall'XI al VIII secolo, presenta restauri delle parti in mattone crudo con intonaco e consolidamenti delle parti in pietra: le strutture sono molto ben leggibili anche per un occhio non esperto.

La visita al sito è scandita da pannelli in inglese ed ebraico, non ci sono riferimenti biblici ma è usata la comune periodizzazione archeologica. I materiali rinvenuti negli scavi recenti sono ospitati all'interno del museo di modo che essi rimangano vicini al loro contesto e siano di facile comprensione per il pubblico.

12: Tel Gerisa / Tell Jerishe (32°05'33.42"N; 34°48'20.42"E)¹⁵⁰

Scavi: 1927-50: E.L. Sukenik

1976: S. Geva

1981-1983: Z. Herzog

Periodi attestati: BA, BM, BT, Fe I.

Strutture scavate riconoscibili: Nessuna.

Danno principale: Deterioramento delle aree scavate e del *glacis*.

Atri rischi: Crollo delle sezioni, dilavamento.

Valutazione numerica dello stato del sito alla data della ricognizione: 2



Tel Gerisa 2012:
erosione del
glacis.



**Tel Gerisa: le
pendici del tell,
anni '20 (da
Geva 1982,
pl.I).**

¹⁵⁰ Geva 1982

Descrizione:

Risparmiato dalla crescita della città di Tel Aviv, Tel Gerisa, nel quartiere di Ramat Gan, giace in condizioni molto inadatte ad un sito archeologico in ambiente urbano. I quadrati di scavo, lasciati scoperti ma non restaurati, sono ridotti a fosse piene d'erba e detriti, spesso pericolanti, con le recinzioni arrugginite o rotte. Il *glacis* che circonda il tell presenta, nelle aree lasciate scoperte dall'erba, pesanti segni di dilavamento ed erosione. Sembra quasi che, dopo gli ultimi scavi di Herzog, il sito sia stato improvvisamente abbandonato senza nemmeno ricoprire le aree di scavo, misura necessaria se non si intende procedere al restauro e alla musealizzazione.

Gerisa presenta delle notevoli fortificazioni del BM II, in parte già scavate da Sukenik negli anni '30 e '40 con *glacis* di terra battuta e muro di cinta in mattoni crudi (Geva 1982, 14-18).

Dagli anni '50 il paesaggio intorno al sito è cambiato: da ambiente naturale ad ambiente urbano. Il corso del fiume Yarkon ha subito una deviazione: sono andati distrutti gli attracchi e i mulini alle pendici del sito che davano, ancora tra le due guerre, un'idea del legame che il tell doveva aver avuto con il Mar Mediterraneo e con l'economia agricola della piana circostante (Geva 1982, pl. I:4) . Molto probabilmente la città, fino alla fine del Bronzo Tardo, sfruttava la foce dello Yarkon come attracco portuale.

Il declino dell'insediamento si ebbe intorno al XII secolo, quando esso fu offuscato dal vicino centro filisteo di Tell Qasile (Mazar 1985, 120).

Gli scavi di Herzog effettuati negli anni '80 non hanno avuto pubblicazione definitiva. Le strutture scavate da Herzog sono assolutamente illeggibili. La molta ceramica sparsa a terra è l'unico indizio che ci si trova su un sito archeologico di una certa importanza. Non è stato purtroppo possibile trovare informazioni sul perchè Tel Gerisa sia in tali condizioni e sulla scelta della municipalità di Tel Aviv di non curare il sito.

13: Yafo / Jaffa (32°03'15.94"N; 34°45'13.04"E)¹⁵¹

Scavi: 1948 – 1950: P.L.O. Guy

1952: J. Bowman

1964 – 1975: Kaplan

1997- 1999: Z. Herzog

2007 - : M. Peilstokcer, A. Burke

Periodi attestati: BM, BT, Fe I, FeII

Strutture scavate riconoscibili: residenza egizia.

Danno principale: nessuno

Altri danni o rischi: mancata conservazione delle strutture in mattone crudo.

Valutazione numerica dello stato del sito alla data della ricognizione: 4



**Jaffa, 2011,
area di scavo A.**



Area A, gli scavi di Jacob Kaplan (da <http://www.antiquities.org.il/jaffa/gallery.asp>).

¹⁵¹ Herzog 2000;Burke, Alexander 2007; id. 2011; Burke et. Al. 2011

Descrizione:

Nel 2007 sono ripartite le ricerche archeologiche a Jaffa ad opera del Jaffa Cultural Heritage Project (JCHP), un progetto multidisciplinare portato avanti dall'università di Los Angeles e dall'IAA insieme all'università di Mainz e l'Old Jaffa Development Corporation.

Il comitato scientifico che coordina il progetto si occupa anche di conservazione, musealizzazione e ampliamento delle pubblicazioni scientifiche: è in corso lo studio dei materiali e della documentazione prodotta dagli scavi di Kaplan negli anni '60 e '70 in vista della pubblicazione definitiva (<http://www.nelc.ucla.edu/jaffa/research/kaplan.html>).

Uno degli obiettivi è la ricostruzione della storia di Jaffa come città portuale dal Bronzo Medio fino ad epoca moderna: il sito offre un osservatorio privilegiato per una ricerca a tutto campo che coinvolge discipline archeologiche, architettoniche e del restauro in quanto lo strato 0 (l'attuale Jaffa) è tutt'ora abitato e vivo.

Dal 2007 il progetto ha portato avanti scavi di salvataggio e di ricerca in quelle che furono le aree A, C ed E degli scavi di Kaplan (Peilstocker – Burke 2007, www.hadashot-esi.org.il/report_detail_eng.aspx?id=1049&magid=115).

Il coordinamento offerto dalla direzione del progetto alle varie ricerche sul terreno fa sì che il risultato sia, secondo Burke, “un approccio rivoluzionario alla conoscenza archeologica di un sito urbano pluristratificato” (Peilstocker - Burke 2011, 3-16).

Nel 2008 è stata riaperta anche l'area C degli scavi Kaplan sotto il centro visitatori della città vecchia, inglobata all'interno del centro stesso e visitabile (Peilstocker – Burke 2008, 220-227).

I lavori nell'area A sono iniziati nel 2011, al fine di verificare la sequenza stratigrafica di Kaplan, in particolare il passaggio dalla fase di BM alla fase della dominazione egiziana nel BT (Peilstocker – Burke 2011) .

La conservazione dell'area A è buona, se si escludono danni ad alcune strutture in mattone crudo probabilmente lasciate scoperte già dopo gli scavi Kaplan. La recente sistemazione dell'area ha incluso il restauro di alcune strutture e il collegamento concettuale con le aree scavate all'interno del centro visitatori in modo da fornire al pubblico una presentazione completa in senso diacronico e topografico.

14: Khirbet Beitin / Beth El (31°55'34.83"N; 35°14'12.75"E)¹⁵²

Scavi: 1934: W.F. Albright

1954-60: J.L. Kelso

2013 - : D. Sugimoto


Strutture scavate riconoscibili: mura (?)

Periodi attestati: BA, BM, BT, FeI.

Danno principale: costruzioni moderne.

Altri danni o rischi: perdita del sito.

Valutazione numerica dello stato del sito alla data della ricognizione: 1



Pianta finale degli scavi americani (da Kelso, 1968, pl.120)

Foto aerea con, cerchiata in rosso, l'area scavata da Albright e Kelso.



¹⁵² Kelso 1968.

Descrizione:

Beitin (scavata da una missione americana dell'ASOR, tra gli anni '30 e '50, diretta prima da W. F. Albright e poi da J.L. Kelso. Kelso 1968, 4-10) fu occupata fin dal Calcolitico, venne fortificata con terrapieno e muro in pietra all'inizio del BMII, e continuò a vivere ininterrottamente fino all'età moderna (Kelso 1968, 45-53). Nonostante una riduzione della densità insediamentale nel BT, all'inizio del FeI si assiste, secondo Kelso, ad un cambiamento nella cultura materiale: lo studioso americano ipotizzava che tale fase corrispondesse alla conquista israelita (Kelso 1968, 36).

Nel 2013 una missione congiunta dell'Università giapponese Keio e del DACH, diretta da David Sugimoto e Hamdan Taha ha ripreso le esplorazioni a Beitin: la missione ha preferito intraprendere le prime due campagne di scavo presso il sito Bizantino e Medievale di Burj Beitin, ad est del villaggio moderno, e presso la necropoli dello Wadi at-Tawaheen, a sud (Taha – Sugimoto 2013, 187).

Nella necropoli sono state scavate tombe a pozzo circolare del BM I, trovate inviolate, e tombe a camera di epoca romana (Taha – Sugimoto 2013, 187).

Parte del progetto è dedicata alla riqualificazione turistica e culturale di Beitin e non è escluso che vengano valorizzate anche le aree ancora visibili degli scavi di Kelso e Albright. Inoltre il progetto prevede giornate di visita aperte alla popolazione (nel sito di Burj) e lo svolgimento di attività di formazione riguardanti la valorizzazione archeologica e turistica del villaggio e del territorio circostante.

Dell'abitato dell'antica Bethel molto poco è ancora visibile e soprattutto identificabile con sicurezza: la cittadina moderna, fino al 2000¹⁵³, aveva avuto una fortissima espansione grazie alla sua vicinanza con Ramalla e Al-Bireh: la forte ondata di nuove costruzioni alla fine del secolo scorso ha fatto sì che più di metà dell'area indagata dagli scavi sia attualmente coperta da edifici.

¹⁵³ Nel 2000 l'esercito israeliano ha chiuso la principale strada di accesso a Beitin. Secondo un rapporto dell'associazione per i diritti umani B'tslem Beitin è ora stretta tra l'insediamento israeliano di Bethel e la statale 60, anch'essa chiusa ai di veicoli palestinesi (http://www.btselem.org/freedom_of_movement/201300909_beitin_roadblocks).

15: Tell en-Nasbeh / Mizpah (31°53'01.11"N; 35°13'04.30"E)¹⁵⁴

Scavi: 1926-1935: W.F.Badè

Strutture scavate riconoscibili sul sito: cinta muraria.

Periodi attestati: Fe II.


Danno principale: urbanizzazione moderna.

Altri danni o rischi: abbandono, erosione, deterioramento delle strutture esposte.

Valutazione numerica dello stato del sito alla data della ricognizione: 2



Tell en-Nasbeh 2012
pendice sud-ovest del tell.



1927: Pianta degli scavi di W.F. Badè nella parte meridionale del sito (da Badè 1928, 45)

¹⁵⁴ Badè 1928; Mc Carson Wampler 1947; Zorn - Brody 2014.

Descrizione:

Tell en-Nasbeh, attualmente alla periferia sud di Ramallah, fu scavato in cinque campagne tra il 1926 e il 1935, da William Frederic Badè, direttore dell'Istituto di Archeologia palestinese dell'Università di Berkeley (Carson Wampler 1947). La spedizione portò alla luce un ampio tratto di cinta muraria con tre torri aggettanti (Badè 1928, 15-23) e gran parte della città interna, scavando principalmente i livelli dell'Età del Ferro II, identificati con la biblica Mizpah (Badè 1928, 30-41).

L'imponenza delle mura è intuibile ancora oggi: sebbene il tratto portato alla luce da Badè non sia stato restaurato, la mole della costruzione ha fatto sì che siano ancora ben individuabili le torri. Gran parte dell'area scavata all'interno delle mura fu ricoperta dallo stesso Badè al fine di evitare la perdita delle strutture (Carson – Wampler 1947, 3).

A 90 anni di distanza, Tell en-Nasbeh è assediato dall'espansione urbanistica della periferia di Ramallah: lungo la strada che collega il check point di Qalandya al centro della capitale palestinese, sorgono ogni anno nuovi palazzi che intaccano (per ora in maniera non preoccupante) le pendici rocciose alla base del sito archeologico, situato alcuni metri più in alto rispetto al livello della strada attuale.

Il lato sud-ovest, quello più a rischio, si trova in area B: costruire nuovi palazzi significa, per gli abitanti della zona, assicurarsi porzioni di terreno e, secondo il loro modo di pensare, cercare di limitare una eventuale modifica dei confini tra area B e C a scapito della prima. L'acropoli del Tell infatti si trova in area C e presenta le caratteristiche di conservazione osservate in pressoché tutti i siti palestinesi in questa area: totale abbandono. Fortunatamente non si sono riscontrate tracce di scavi clandestini recenti.

Il DACH non ha l'autorità per condurre scavi o restaturo in area C: Tell en-Nasbeh, che potrebbe diventare la principale attrattiva archeologica della città di Ramallah, giace coperto da sporcizia e rifiuti.

16: Tell es-Sultan / Jericho (31°52'12.52"N; 35°26'39.14"E)¹⁵⁵

Scavi:1907-11 : E. Sellin, G. Watzinger

1930-36: J. Garstang

1952-58: K. Kenyon

1997-99: N. Marchetti, L. Nigro, H. Taha

2005- L. Nigro, H. Taha

Strutture scavate riconoscibili: tutte.

Periodi attestati: BA, BM, Fe I, Fe II.

Danno principale: scavi clandestini necropoli.


Altri danni o rischi: collasso trincee Kenyon e Garstang.

Valutazione numerica dello stato del sito alla data della ricognizione: 4



Tell es-Sultan 2011, gli scavi di K. Kenyon e la loro musealizzazione.

Disegno realizzato da M. Sala e P. Vitolo per il parco archeologico di Tell es-Sultan (da www.lasapienzatojericho.it).



¹⁵⁵ Kenyon 1960; id. 1965; id. 1981; id. 1982; id. 1983; Marchetti Nigro 1998; id. 2000; Nigro 2005; id 2006; id 2010; id. 2013.

Descrizione:

Tell es-Sultan, Gerico, è probabilmente uno dei più importanti siti archeologici della Palestina pre-classica, tanto che il DACH la ha inserita, già nel 2009, nella *tentative list* sottoposta all'UNESCO (la lista dei siti da proporre al Comitato per il Patrimonio Mondiale per avere il riconoscimento di Patrimonio dell'Umanità; Taha 2009, 12-14).

Gerico è stato anche uno dei luoghi di nascita del moderno metodo stratigrafico, sviluppato da Kathleen M. Kenyon nei suoi scavi degli anni '50: le profonde sezioni stratigrafiche sono ancora oggi visibili, anche se le alte pareti verticali presentano non pochi problemi di conservazione.

Dopo gli scavi dell'archeologa inglese, Tell es-Sultan è rimasto in abbandono per 40 anni fino a quando gli accordi di Oslo hanno decretato la fine dell'occupazione del territorio della moderna Ariha: nel 1997, il sito ha visto la nascita di una nuova missione archeologica gestita congiuntamente dal DACH e dalla Università La Sapienza (Nigro – Taha 2006) .

L'Autorità Palestinese ha anche voluto la creazione di un parco archeologico, progetto a cui, oltre alla Sapienza, ha collaborato il Ministero degli Esteri italiano (Nigro 2006, 95-110). La creazione del parco archeologico e i nuovi scavi hanno avuto, come obiettivo principale, quello di iniziare a creare una nuova archeologia palestinese (Nigro - Taha 2013), gestita e praticata da esperti locali: a tal fine, dal 2005 al 2008 la missione italiana ha curato 4 workshops di formazione assieme al Jericho Mosaic Center (<http://www.lasapienzatojericho.it/workshop.htm>).

Dopo quattro campagne la missione diretta da L. Nigro e N. Marchetti si è fermata per alcuni anni a causa dell'*intifada* e delle operazioni belliche che proprio nella città di Ariha stavano avendo luogo. Il sito non ha subito danni e i lavori sono ripartiti già nel 2005 attraverso una serie di restauri volti ad aprire il sito al pubblico: Gerico è oggi uno dei due parchi archeologici nazionali della Palestina (Nigro – Taha 2013, 129-132).

Sfortunatamente la costruzione di una strada che separa il tell dalla sorgente di Ain'es-Sultan (inclusa nel circuito murario a partire dal Bronzo Antico) compromette l'osservazione dell'importante relazione tra il quartiere palaziale (Palazzo G del BA IIIb) e la fonte di acqua.

17: Tel Yavneh / Tell Yibna (31°51'51.44"N; 34°44'43.83")¹⁵⁶

Scavi: 1989-90: Y. Levi

2000-01: R. Kletter

2005: D. Bahat

2008-10: B.L. Selevan

Strutture scavate riconoscibili: nessuna.

Periodi attestati: BT, Fe I, Fe II.

Danno principale: costruzioni moderne sopra la necropoli.

Altri danni o rischi: totale abbandono del tell.

Valutazione numerica dello stato del sito alla data della ricognizione: 2



Tel Yavne 2012: il cartello degli ultimi scavi.



Tel Yavne, veduta generale.

¹⁵⁶ Kletter, Ziffer, Zwickel 2010.

Descrizione:

Yavne sorge 21 chilometri a sud di Tel Aviv, nella piana di Sharon. Il tell fu, molto probabilmente, un importante centro filisteo fino alla conquista assira.

Purtroppo non si conosce quasi nulla dell'archeologia di Tel Yavne, non essendo mai stati effettuati scavi estensivi sul sito. Dalle fonti storiche sappiamo che, in epoca crociata, il sito ospitava il castello del barone di Ibelin e, successivamente, un villaggio in cui è ancora visibile (dopo i restauri) il minareto della moschea di epoca mamelucca.

La storia degli scavi di Tel Yavne si lega alla costruzione della città moderna. Il tell, su tre lati, è circondato dalle abitazioni: scavi di salvataggio (Kletter 2004, Sion 2005, Buchennino 2006, http://www.hadashot-esi.org.il/search_eng.aspx) si sono resi necessari nel 2000 per il rinvenimento, ad est del sito, di una favissa votiva contenete centinaia di frammenti di supporti culturali di terracotta. La favissa era già stata danneggiata dai lavori delle ruspe.

Nel 2008 l'associazione religiosa *Foundation Stone*, il cui direttore, all'epoca, stava ancora conseguendo la laurea triennale in archeologia, ha avuto la concessione dall'IAA. Lo scavo è pubblicizzato sul sito web dell'associazione, come “un'emozionante esperienza aperta a tutta la famiglia” (<http://www.telyavne.com/>).

Ci permettiamo di affermare che, nonostante l'archeologia in Israele sia diffusa ed apprezzata anche da chi non è addetto ai lavori (sicuramente in un'ottica biblica e spesso strumentale, ma quantomeno la disciplina gode della più alta considerazione da parte delle istituzioni), uno scavo archeologico è un'attività scientifica pesante e un'operazione distruttiva in cui, se si commettono errori, si perdono dati. Sarebbe perciò opportuno lasciare le attività di scavo e ricerca a professionisti qualificati e con esperienza, eventualmente affiancati, in maniera del tutto marginale, dai volontari.

Fortunatamente lo scavo di *Foundation Stone* si è concluso nel 2010 senza fare troppi danni, a parte lasciare un sito archeologico nel totale abbandono e nella sporcizia.

18: Tell el-Ful / Gibeah (?) (31°50'43.30"N; 35°11'10.44"E)¹⁵⁷

Scavi: 1922 e 1933: W. F. Albright

1964: P. Lapp

2001 - 13: IAA

Strutture scavate riconoscibili: nessuna.

Periodi attestati: Fe I.

Danno principale: totale perdita del deposito archeologico principale.

Altri danni o rischi: costruzioni moderne alle pendici del Tell.

Valutazione numerica dello stato del sito alla data della ricognizione: 0



Tell el-Ful 2012, a destra le strutture del palazzo di Hussein.




Immagine satellitare di Tell el-Ful, tra i quartieri di Pisgat Ze'ev e Shaufat (in basso).

Ù

¹⁵⁷ Albright 1924; id 1933; Lapp 1981; Finkelstein 2011.

Descrizione:

Cinque chilometri a nord del centro di Gerusalemme sorge la collina di Tell el-Ful: nonostante il nome, il sito non è una vera e propria collina artificiale stratificata ma un rilievo roccioso in cui la stratificazione è, peraltro, piuttosto scarsa (in alcuni punti la roccia vergine è a meno di un metro di profondità).

Il deposito archeologico è stato indagato per la prima volta da W.F. Albright negli anni '20 e da lui identificato con la biblica Gibeah, la fortezza di Saul (Albright 1924, 28). Anche P. Lapp, successivamente, concordava con l'ipotesi di Albright, confermando il ritrovamento di una torre datata al XI-X secolo, che l'americano attribuiva a Saul (Lapp 1978, 12-16).

Recentemente I. Finkelstein, rianalizzando i dati degli scavi, ha fatto notare che la correlazione stratigrafica tra i muri della fortezza e la ceramica del Ferro I è alquanto improbabile e che, nel X secolo Tell el-Ful era poco più di un villaggio rurale, abbandonato per tutto l'VIII e il VII secolo: una vera e propria torre sarebbe stata eretta solo all'inizio del VI secolo (Finkelstein 2011, 106-118).

Secondo Finkelstein non ci sono prove che la fortezza avesse un settore orientale su una terrazza più in basso (Finkelstein 2011, 109): Lapp ne ricostruisce la pianta ma non trova tracce della sostruzione di due metri di altezza che sarebbe servita a reggere la struttura.

Oggi, tutte le vestigia archeologiche di Tell el-Ful non esistono più: nel 1966 Re Hussein di Giordania volle costruire una sua residenza proprio sul sito. Che la motivazione sia stata politico militare o propagandistica (costruire sopra la fortezza di Saul) non è mai stato confermato. La pianta del palazzo di Hussein era ad L, come era ad L, secondo Lapp, il palazzo di Saul, ma questa è semplicemente una coincidenza.

Hussein non terminò mai di costruire il proprio palazzo a causa dell'occupazione israeliana di Gerusalemme est nel 1967. La struttura grezza è oggi ancora sulla sommità della collina, spettrale ricordo dello scempio di cui furono vittime i resti archeologici.

Oggi Tell el-Ful sorge tra l'insediamento israeliano di Pisigat Zeev e i quartieri arabi di Shaufat e Beit Hanina. Le case moderne si fermano alle pendici della collina. Scavi recenti in occasione delle costruzioni, hanno evidenziato la presenza di sepolture ellenistiche e bizantine.

19: Givat Yonah (31°48'50.87"N; 34°38'46.82"E)¹⁵⁸

Scavi: 1960: M. Broshi

2012: D.Yegorov

Strutture scavate riconoscibili: scavo ricoperto.

Periodi attestati: FeII

Danno principale: costruzioni moderne.

Altri danni o rischi: vandalismo.

Valutazione numerica dello stato del sito alla data della ricognizione: 3



Givat Yonah, 2011.



Givat Yonah, 2012, dopo lo scavo di salvataggio dell'IAA (da <http://www.antiquities.org.il/article>).

¹⁵⁸ Yegorov 2013.

Descrizione:

Givat Yonah si trova vicinissimo a dove, un tempo, sorgeva il sito di Tel Mor, oggi totalmente coperto dalle infrastrutture portuali di Ashdod.

La collina, su cui tradizionalmente sarebbe sepolto il profeta Giona, ospita il faro di Ashdod: in occasione dei primi lavori per la costruzione di quest'ultimo, già negli anni '60, scavi di salvataggio avevano rivelato l'esistenza di strutture databili al Fe II b (Yegorov 2013, http://www.hadashot-esi.org.il/report_detail_eng.aspx?id=2291&mag_id=120). Nel 2012 nuovi scavi alla sommità della collina, presso il versante sud ovest, hanno portato alla luce una struttura muraria in buono stato di conservazione, risalente probabilmente, nelle sue fasi iniziali, al IX secolo (http://www.antiquities.org.il/Article_eng.aspx?sec_id=25&subj_id=240&id=1899&hist=1). La datazione è coerente con altre strutture fortificate presenti nella zona di Ashdod e con la ceramica trovata alla base del muro di sostegno del terrapieno di Ashdod Yam.

Fino al 2011, la parte bassa della collina ospitava un parco pubblico, mentre alla sommità, presso il faro, la zona era parzialmente abbandonata, anche se la ceramica di superficie indicava la presenza di una occupazione antica. Dalla sommità di Givat Yonah si domina tutto il territorio circostante: è plausibile che la spessa struttura muraria, come suggerisce lo stesso Yegorov, sia stata una fortezza di avvistamento.

Attualmente la struttura è intaccata dalle fondazioni in cemento armato del faro e di un grande silos circolare per l'acqua.

20: Ashdod Yam / Tell Isdud Bahr / Ashdudimmu (?) (31°46'44.59"N;
34°37'14.60"E)¹⁵⁹

Scavi: 1965-68: J. M. Kaplan

2013 – : A. Fantalkin

Strutture scavate riconoscibili: fortificazioni di VIII - IX secolo, quartiere o edificio di epoca persiana-ellenistica.

Periodi attestati: FeII.

Danno principale: mancata conservazione delle strutture in mattone crudo.

Altri danni o rischi: possibili scavi clandestini

Valutazione numerica del sito alla data della ricognizione: 4



Una sezione del muro interno del terrapieno. Ashdod Yam, 2013.




Immagine LIDAR di Ashdod Yam (da www.ashdod-yam-archaeological-excavations)

¹⁵⁹ Kaplan 1969.

Descrizione:

Parzialmente indagata da Jacob Kaplan negli anni '60 (Kaplan 1969, 137-149), attraverso lo scavo di 10 trincee lungo il perimetro del sito, Ashdod Yam è attualmente oggetto di scavo da parte di una missione archeologica diretta da A. Fantalkin dell'Università di Tel Aviv. La prima campagna di scavo si è svolta tra luglio e agosto 2013. Per ragioni di sicurezza la direzione della missione ha ritenuto non opportuno effettuare una nuova campagna nel 2014. Non si hanno, per fortuna, notizie di danni al sito dovuti ai razzi Qassam lanciati da Gaza nell'estate 2014.

Ashdod Yam sembra assurgere al rango di centro fortificato nel IX secolo come avamposto portuale, poi ingranditosi a seguito della distruzione del grande centro regionale di Ashdod (Tell Ishdud), nell'entroterra. Già la missione Kaplan aveva ritracciato parte del tracciato del *glacis* (Kaplan 1969, 138 – 140): nel 2013 la riapertura di una trincea di Kaplan ha confermato che il sistema era rinforzato da un muro interno di mattoni crudi a cui, dal lato interno ed esterno, erano appoggiati due terrapieni composti di strati alterni di terra pressata, kurkar sbriciolato e polvere di conchiglie. La ceramica alla base della fortificazione è stata datata, in maniera preliminare al IX secolo.

La spedizione del 2013 si è inoltre soffermata nella parte meridionale del tell: procedendo allo scavo in estensione si sono identificate parti di quartieri ellenistici ma la datazione non è stata ancora confermata perché non si è trovata ceramica in contesti sigillati.

Chi scrive ha seguito personalmente i lavori in area A sud: nella “collinetta” in cui Kaplan supponeva potesse trovarsi una torre di guardia (Kaplan 1969, 140) sono emersi livelli multipli di focolari e fosse di spoliatura dei muri, segno che il luogo era stato usato come accampamento di pescatori fino in epoca ottomana.

Tali resti sono separati dalla fase di crollo dell'edificio “ellenistico” da almeno 50 cm di sabbia: in tutto il sito i gap da un periodo all'altro sono marcati da livelli di sabbia anche molto profondi.

Si evidenzia una tendenza dei resti in mattone crudo a sfaldarsi al variare delle condizioni di umidità e temperatura. I resti del sito sono, pertanto, in condizioni eccellenti solamente in quanto protetti da sabbia e vegetazione.

21: Gerusalemme: Broad Wall (31°46'33.21"N; 35°13'54.94"E)¹⁶⁰

Scavi: 1969-82: G. Avigad

Strutture scavate riconoscibili: Broad Wall, abitazioni precedenti il 701 a.C.

Periodi attestati: VIII-VII sec. a.C.

Danno principale: struttura fuori contesto.

Altri danni o rischi: costruzioni moderne.

Valutazione numerica dello stato del sito alla data della ricognizione: 4



Broad Wall, 2011.



Gli scavi Avigad negli anni '70 (da Mazar 1991, 421).

¹⁶⁰ Avigad 1983; Geva 2000; id. 2003; id. 2006.

Descrizione¹⁶¹:

Il cosiddetto “Broad Wall” è un segmento di 65 metri appartenente alle mura fatte costruire a Gerusalemme da Ezechia alla fine dell’VIII secolo in previsione dell’invasione assira: è la più spessa fortificazione fino ad ora conosciuta per l’Età del Ferro in area Siro-Palestinese.

Attualmente situato nel quartiere ebraico della città vecchia, il tratto di muro testimonia la grande espansione che aveva avuto la capitale di Giuda, da piccolo insediamento sull’Ofel a città estesa alla valle del Tyrophoneo e alle colline occidentali.

Noan Avigad scavò tale muro a partire dal 1969 (Avigad 1983, 23-60), quando il governo della città occupata due anni prima, decise di ricostruire ex novo il quartiere ebraico della città vecchia, che giaceva in stato di semi abbandono a seguito degli eventi bellici del 1948 (Mazar 1991, 420-422).

La vasta area scavata da Avigad era, all’epoca, priva di edifici moderni e fu indagata in estensione rivelando una complessa e approfondita stratificazione: sotto la fortificazione attribuita ad Ezachia erano presenti alcune abitazioni, che il progetto regio aveva, evidentemente, coperto.

Il “Broad Wall” è attualmente situato in uno spazio tra le case, fiancheggiato da sostruzioni di cemento, e scompare sotto un tunnel.

E’ sicuramente un dato significativo il fatto che, all’alba della costruzione della nuova Gerusalemme “unificata”, gli archeologi a cui affidare gli scavi siano stati Benjamin Mazar e Noam Avigad, due dei più tradizionali sostenitori dell’archeologia biblica oltre che decani della Hebrew University (Greenberg 2009, 267). Khalteen Kenyon, del resto, smise di scavare a Gerusalemme proprio nel 1967 (Kenyon 1974, 129-171).

Per il diritto internazionale, uno scavo di tale estensione in territorio occupato si configura illegale, ai sensi dell’art.5. Tuttavia, nel caso di Gerusalemme e del quartiere ebraico, si può in effetti forse parlare di scavo di salvataggio, data la necessità di restaurare e in molti punti ricostruire la città vecchia.

¹⁶¹ Nell’area di Gerusalemme sono stati analizzati tre siti di diversa tipologia: l’archeologia della Città Santa è intricatissima sia in senso stratigrafico sia per le vicende delle scoperte archeologiche. Si sono voluti analizzare siti scavati, in gran parte, dopo l’occupazione della città del 1967: il problema che accomuna la maggior parte delle vestigia archeologiche di Gerusalemme non è tanto la mancanza di conservazione ma l’uso strumentale che se ne è fatto negli ultimi 50 anni (Abu el-Haj 2001, 130-160; Greenberg 2009).

22: Silwan / City of David (31°46'27.37"N; 35°14'09.91"E)¹⁶²

Scavi: 1860 – 69: C. Warren; 1894 – 97: Bliss, Dickie; 1909-11: P. Vincent; 1913-1924: R. Weill; 1923 – 25: Macalister – Duncan; 1961-67: K.M. Kenyon; 1968: Ussishkin; 1978 – 85: Y. Shiloh; 1995 – 2012: E. Shukron, R. Reich; 2007 – 2011: E. Mazar; D. Ben Ami: 2007 - .

Strutture scavate riconoscibili: parco archeologico.

Periodi attestati: BM, BT, FeI, FeII.


Danni principali: rimozione livelli più recenti.

Altri danni o rischi: restauri in cemento non reversibili.

Valutazione numerica dello stato del sito alla data della ricognizione: 4



City of David, 2011: sostruzioni in pietra antiche e sostruzioni in cemento armate moderne.



Pianta schematica delle aree di scavo a Silwan (da Mizrachi 2013, 8).

¹⁶² Innumerevoli le pubblicazioni su Silwan. In particolare: Kenyon 1974; Shiloh 1984; Mazar 2006; Greenberg 2009; Mizrachi - Greenberg 2010; Mizrachi 2013.

Descrizione:

Non è semplice riassumere in una pagina le caratteristiche di un sito come quello di Silwan che, in realtà, racchiude all'interno del quartiere, una pletora di saggi e scavi portati avanti dalla metà del XIX secolo in poi.

In questa scheda viene presa in considerazione l'area all'interno del City of David National Park: il parco archeologico è l'unico, in Israele, ad essere gestito da una fondazione privata, El'ad o Ir David (Città di David), nata nel 1986 come associazione di coloni con lo scopo di espandere la presenza ebraica a Gerusalemme Est. Il fondatore, David Bee'ri, nello spiegare perché ha deciso di prendere in gestione l'area degli scavi di Silwan, si dichiara *“Inspired by the incredible archaeological significance of the site, and the longing of the Jewish people to return to Jerusalem after 2,000 years...”* (www.cityofdavid.org.il).

City of David comprende al suo interno le aree E e G degli scavi di Shiloh (Shiloh 1984), gli scavi Kenyon (Kenyon 1974) in prossimità della sorgente Gihon, gli scavi Weill e il tunnel di Siloeh (Greenberg – Mizrachi 2009, 25-26), la cui entrata “storica” presso la sorgente, dove la Kenyon aveva identificato fortificazioni del Bronzo Medio, è chiusa al pubblico (al tunnel si accede tramite una galleria artificiale peraltro incassata totalmente nel cemento armato; Greenberg - Mizrachi 2009, 22).

La fondazione El'ad attualmente finanzia tutti gli scavi dell'IAA nel quartiere di Silwan: tale area, a maggioranza palestinese, fa parte della città occupata nel 1967. I residenti continuano a percepire la presenza degli scavi come un ulteriore strumento dell'occupazione (Greenberg 2009, 35-50).

Il parco archeologico è di libero accesso dietro ad un modesto biglietto ma la popolazione palestinese è restia a visitarlo. Tra le ragioni, secondo R. Greenberg (Greenberg 2009, 46-48), la fortissima interpretazione biblica delle realtà archeologiche, di cui non è affatto messa in risalto la lunghissima storia e la diversità delle popolazioni che, nei secoli, hanno abitato Gerusalemme. Il parco, secondo Mizrachi (Mizrachi 2013) e altri, sarebbe stato trasformato in una sorta di “Disneyland archeologica”, in cui l'unica cosa che conta è camminare sulle orme di re Davide. Altra ragione che rende la popolazione palestinese ostile è la presenza, all'interno del sito, di case palestinesi occupate da coloni e di guardie armate all'entrata del parco.

23: Wadi Rababa / Valle di Hinnom (31°46'26.32N"; 35°14'12.89")¹⁶³

Scavi: 1971: G. Barkay

1975 – 80: Davis, Klaver

1979-88: G. Barkay

2006: Z. 'Adawi

Strutture scavate riconoscibili: tombe in roccia di VIII e VII secolo.

Periodi attestati: Fe II.

Danno principale: abbandono delle strutture.

Altri danni o rischi: atti vandalici, sporcizia, tensioni con la popolazione locale.

Valutazione numerica dello stato del sito alla data della ricognizione: 2



Valle di Hinnom, una delle tombe della parete sud, 2011.



Valle di Hinnom, foto da Silwan verso sud ovest (da <http://alt-arch.org>).

¹⁶³ Barakay 1986.

Descrizione:

La valle di Hinnom, o Ge Ben Hinnom, in arabo valle dello Wadi Rababa, si estende, in senso nord-sud tra il monte Sion e il quartiere di Abu Tor, in senso est-ovest fa da congiunzione tra la parte ovest di Abu Tor, dove si trova la Jerusalem Cinemateque, e il quartiere di Silwan.

Fino al 1967 la valle segnava il confine tra Gerusalemme Est e Ovest e la parte centrale era “terra di nessuno”. Oggi il fondo valle è coperto da Gei Hinnom Street, ai lati della quale si estende un ampio spazio verde. Nella parete sud della valle, abbastanza ripida, si inseriscono numerose aperture scavate nella falesia, molte delle quali sono sepolture risalenti ai secoli tra l’VIII e il VI.

Nella zona leggermente più a monte, denominata Ketef Hinnom, Davis, nel 1975, scavò 9 sepolture, una delle quali, trovata inviolata, ha restituito il celebre amuleto d’argento con i versetti di Numeri 6:24-25.

Più ad est G. Barkai ha identificato, tra il 1979 e l’88, altre sepolture multiple di struttura uniforme, a camera singola con banchine laterali. Fa eccezione la ricca tomba 24 che presenta un atrio e 5 camere laterali (Barkai 1986, 34-35).

L’area è scevra di costruzioni: è stata sviluppata, nel 2003, come parco pubblico che *Jerusalem Development Authority* (JDA) ha progettato spendendo 3 milioni di Shekel (Mizrachi 2013, 10).

Secondo gli archeologi della associazione Emek Shaveh, la creazione del sentiero pedonale e del parco hanno comportato l’interruzione del collegamento (paesaggistico e concettuale) tra le zone di Silwan ed Abu Tor (Mizrachi 2013, 12-13): enfatizzando la presenza di sepolture israelite nel pieno di un quartiere arabo e costruendo infrastrutture per la fruizione turistica della zona, invece che per gli abitanti dei quartieri limitrofi, la popolazione è stata, in qualche modo, messa da parte nella gestione dei suoi stessi spazi.

C’è il pericolo che l’enfasi sullo sviluppo della valle senza la valorizzazione di tutte le epoche e le culture attestate, porti al conflitto della popolazione palestinese con le antichità stesse, già gravemente danneggiate (Mizrachi 2013, 14). Al contrario, un lavoro di esposizione delle diversità culturali della Gerusalemme antica, attraverso le tombe di Ben Hinnom, sarebbe stato molto più produttivo, interessante e benefico per residenti e turisti.

24: Ramat Rahel / Khirbet Salih (31°44'13.74"N; 35°13'36.00"E)¹⁶⁴

Scavi: 1930-31: B. Mazar, M. Stekelis

1954 – 1962: Y. Aharoni

1984: G. Barkai

2004 – 2011: O. Lipschits, M. Oeming

Strutture scavate riconoscibili: cortile e ambienti orientali del palazzo israelita.

Periodi attestati: VIII- VII sec.


Danno principale: errata conservazione di alcune strutture.

Altri danni o rischi: costruzioni moderne.

Valutazione numerica dello stato del sito alla data della ricognizione: 4



**Ramat Rahel
2011,
ricostruzione
della facciata e
del cortile del
palazzo.**



**Pianta generale del sito
(da Lipschit et al. 2006,
228).**

¹⁶⁴ Aharoni 1962; id. 1964; Lipschits et al. 2006; id. 2009.

Descrizione:

Dopo le prime indagini archeologiche negli anni '30, necessarie a causa della costruzione dell'omonimo Kibbutz, Ramat Rahel è stata oggetto di scavi estensivi da parte di Aharoni e di Sabatino Moscati dal 1954 (Moscati 1962, xiii): quando, presso il Kibbutz, si progettò di costruire una torre per l'acqua, l'allora Dipartimento di Antichità effettuò scavi di salvataggio che portarono alla luce un segmento di muro a casematte. Aharoni proseguì poi gli scavi fino al 1962 con una missione dell'Università Ebraica di Gerusalemme e dell'Università La Sapienza.

Dal 2004 al 2010 gli scavi sono ripartiti su larga scala grazie ad un progetto congiunto dell'Università di Tel Aviv e di quella di Heidelberg.

Il palazzo-fortezza costruito a Ramat Rahel nell'VIII secolo, probabilmente da Ezechia, è la più antica costruzione presente sul sito (Ciasca 1960, 19). Nella prima fase d'uso, strato V b, la costruzione sembra essere solo un avamposto giudeo a guardia della capitale: fu probabilmente raso al suolo da Sennacherib nel 701 (Aharoni 1964, 23-28; Mazar 1991).

Successivamente (strato Va) il palazzo fu ricostruito usando sfarzose decorazioni come capitelli proto-eolici e balaustre a fiore di loto (Aharoni 1964, 49-58). Tutta la collina su cui sorge il sito fu circondata da una fortificazione, mentre il palazzo vero è proprio fu recintato da un muro a casematte spesso più di 5 metri (Mazar 1991, 425).

L'occupazione continua fino ad età bizantina. Negli strati superiori sono state trovate una villa romana ed una chiesa con mosaici.

Dal 1999 il Kibbutz ha fatto partire un discusso progetto di musealizzazione: alcune sculture moderne sono state affiancate alle rovine antiche; i tre capitelli proto-eolici della facciata del palazzo sono stati rialzati su sostegni in metallo volti a simboleggiare i pilastri mancanti, ma i blocchi squadrati che componevano la muratura sono disposti sotto di essi in modo accatastato e irregolare: probabilmente l'uso della tecnica dell'anastilosi sarebbe stato più fedele e utile alla comprensione della struttura da parte dei non specialisti (<http://www.ranmorin.com/html/archsite/archsproj.htm>).

Al centro del sito campeggiano la torre per l'acqua fatta costruire negli anni '50 e una trincea della guerra del 1948 "restaurata".

25:Tel Ashkelon / Tell Asqalan / Askelon (31°40'03.38"N; 34°32'55.49"E)¹⁶⁵

Scavi: 1921-22: J. Garstang R. Pityan Adams

1985 -2006 : L. Stager

2007 - : L. Stager, D. Master

Strutture scavate riconoscibili: Fortificazioni del BM.

Periodi attestati: BA, BM; BT, FeI, FeII.

Danno principale: Nessuno.

Valutazione numerica dello stato del sito alla data della ricognizione: 4



**Ashkelon 2011:
restauro della porta
del BM**



**Ashkelon, le varie fasi
della porta nord dopo lo
scavo (da Stager 2008,
220).**

¹⁶⁵Stager et al. 2008; id 2013; id. 2014

Descrizione:

Ad Askelon opera da 29 anni una delle missioni archeologiche più longeve del Levante meridionale: quella diretta dall'americano Lawrence Stager e finanziata dalla Fondazione privata Leon Levy - Shelby White, in collaborazione con altre istituzioni americane quali l'ASOR e l'Oriental Institute, nonché l'ateneo di Harvard. Tutti i rapporti di scavo, provvisori e definitivi, sono disponibili sul sito web della missione (<http://digashkelon.com/current-projects/>) in formato pdf ed è possibile anche l'accesso al database dello scavo: fin dai mezzi di diffusione dei dati vediamo nella missione di Ascalona, l'impronta profondamente innovatrice di Stager, non nuovo all'uso delle tecnologie in ausilio all'attività sul campo.

La parte più appariscente della missione americana è sicuramente il restauro delle fortificazioni nord del BM. La porta, ricostruita più volte, in varie fasi di vita della città, è stata restaurata totalmente tramite una tecnica parzialmente integrativa e una copertura in legno che la preserva dalle piogge (Stager 2008, 220-230).

La forma semicircolare del sito è stata modellata dalle possenti fortificazioni costruite intorno al 1800 a.C. (Stager – Schloen 2008, 3-10). Tale linea di difesa è stata la base per tutte le successive opere di fortificazione della città: ancora 3000 anni dopo, le fortificazioni costruite dai Crociati, usarono come base il terrapieno del Bronzo Medio.

Data l'estensione dell'occupazione temporale di Ascalona, la sua stratificazione risulta estremamente complessa: nella maggior parte delle aree scavate si è arrivati solo fino agli strati del periodo classico. Fanno eccezione i settori della porta nord e del tell meridionale: quest'ultimo, esteso per 6 ettari, è probabilmente il luogo in cui sorgeva l'insediamento principale del Bronzo Antico.

Nei molti anni di scavi la missione americana ha sviluppato nuovi metodi e tecniche di registrazione dei dati a partire dall'integrazione del metodo Kenyon con i metodi stratigrafici di Harris e dell'archeologia processuale americana (Stager 2012, 23-38).

Inoltre anche le tecniche di restauro sono all'avanguardia per quanto riguarda la conservazione delle strutture in crudo, che ad Ascalona hanno alzati di alcuni metri.

26: Idna / Tell Idhna (31°34'32.99"N; 34°57'56.29"E)¹⁶⁶

Scavi: non scavato

Strutture riconoscibili in ricognizione: sostruzioni del Tell?

Periodi attestati: FeII.

Danno principale: costruzioni moderne.

Altri danni o rischi: asportazione di materiale.

Valutazione dello stato del sito alla data della ricognizione: 1



**Idna, acropoli,
2012.**



Idna, l'acropoli del sito con le case del villaggio moderno tutto attorno.

¹⁶⁶ Coder, Kirchner 1895, 305; 330.

Descrizione:

La moderna cittadina di Idna, 13 chilometri ad est di Hebron, sorge intorno al tell che ne ospita le vestigia più antiche. Le case moderne hanno coperto le pendici del tell su ogni lato, lasciando scoperta solo la sommità piatta dell'acropoli, delimitata da un muro di sostruzione perimetrale che potrebbe risalire al Ferro I o II.

Il villaggio è nominato nel Survey of Western Palestine, a pagina 305 e 330: è descritto come: *“un piccolo villaggio sul pendio sud di una collina poco più in là della strada principale lungo lo wadi el-Afrani. Esso è diviso in due da una piccola depressione”*. In seguito viene segnalata la presenza di tombe in roccia nei pressi del villaggio (probabilmente oggi tali tombe sono state coperte dal villaggio stesso).

La cittadina è in area A secondo gli accordi di Oslo ma è totalmente circondata da terreni in area C che limitano l'espansione dell'abitato moderno.

Le case di Idna presentano portoni e architravi presi senza dubbio da monumenti ellenistici e romani. La sommità del sito, lasciata libera dalle case e adibita ad orto, rivela ceramica di superficie risalente al Ferro II e, almeno in questo punto, la stratificazione sembra essere intatta. Le mura di sostruzione, a cui si appoggiano vari muretti moderni, sono molto ben visibili e identificano con chiarezza il profilo dell'acropoli. Purtroppo non si hanno notizie di ricognizioni recenti in cui siano attestate le fasi del sito.

Interessante è notare che, durante la ricognizione per il presente lavoro, un gruppo di bambini, intervistato mentre giocava a pallone, alla domanda se sapessero che luogo fosse e perché era privo di abitazioni ha risposto che su quel pianoro sorgeva la parte archeologica di Idna, secondo quanto avevano raccontato loro i genitori.

La consapevolezza di trovarsi su un terreno archeologico in Palestina ha sempre due facce: da un lato c'è l'orgoglio di vivere su una terra antica, dall'altro la paura che tale terra sia requisita da Israele con la scusa che in passato fu abitata dal popolo ebraico. Nel governatorato di Hebron tale paura è molto diffusa e, assieme all'alto tasso di disoccupazione, spinge spesso gli abitanti allo scavo clandestino e alla conseguente distruzione dei siti archeologici.

27: Tell er-Rumeideh / Tel Hevron (31°31'30.18"N; 35°06'08.66"E)¹⁶⁷

Scavi: 1964-66: P. Hammond

1984-86: A. Ofer

1998-99: E. Eisenberg

2014: E. Eisenberg - D. Ben-shlomo

Strutture scavate riconoscibili: tratto delle mura del BM, abitazioni di Ferro II e bizantine.

Periodi attestati: BA, BM, BT, FeI, FeII

Danno principale: costruzioni moderne.

Altri danni o rischi: espansione delle costruzioni, danni agricoli.

Valutazione numerica dello stato del sito alla data della ricognizione: 3



Tell er-Rumeideh, 2011.



**Tell er-Rumeideh,
1918 (Courtesy of
Arch. Giovanni
Fontana Antonelli).**

¹⁶⁷ Ofer 1986; Chadwick 1994; Fontana Antonelli 2004.

Descrizione:

Gli scavi di Tell er-Rumeideh, il punto più antico della città di Hebron, sono tornati di recente all'attenzione degli studiosi e della cronaca: a gennaio 2014 una nuova autorizzazione di scavo è stata rilasciata dal SOA all'IAA e all'Università di Ariel con lo scopo di realizzare un parco archeologico all'interno della colonia israeliana di Admot Yshai (Hasson 2014). Il Budget di questo "scavo di salvataggio" è più di un milione e mezzo di Euro (sette milioni di Shekel).

Secondo l'associazione Emek Shaveh, che si occupa di studiare l'uso politico dell'archeologia in Israele, la realizzazione del parco archeologico servirà a consolidare la posizione dell'insediamento (illegale) nella zona del tell (Mizrachi 2014, <http://alt-arch.org/en/west-bank/>). L'area di scavo è stata aperta infatti nella porzione di tell tra le case palestinesi occupate (una decina di case costruite tra gli anni '30 e '60) e l'insediamento israeliano, secondo alcuni al fine di espandere quest'ultimo (Emek Shaveh 2014, 2). Purtroppo, Tell er-Rumeideh è uno dei siti che, secondo gli accordi di Oslo, sono considerati importanti per la storia ebraica e che quindi in tutto e per tutto "territorio israeliano" (Cfr. cap.2).

La prima missione archeologica a Tell er-Rumeideh nel 1964, fu diretta da Philip Hammond dell'American School of Oriental Research: la spedizione americana aveva scavato due lunghe trincee che attraversavano il sito da nord a sud (Chadwick 1994).

Le altre esplorazioni al sito si sono svolte negli anni '80 e '90 (Ofer 1984; id. 1985; id 1986) quando l'area era, ai sensi del diritto internazionale, territorio occupato. Oggi la maggior parte delle strutture scavate si trova sotto le case dei coloni (Fontana Antonelli 2004, 1-5): nel 2004 un grande palazzo di cemento armato è stato edificato piantando i piloni di sostegno sui resti di alcune abitazioni bizantine. Il tratto di muro del BM è interrotto dalla strada moderna che porta alla colonia: il livello della strada è solo 10 cm sopra l'estradosso del muro antico (Fontana Antonelli 2004, 5).

Secondo l'UNESCO, anche le fognature e le fosse settiche delle nuove abitazioni avrebbero intaccato pesantemente la stratificazione.

3.3: Catalogo dei siti in area extraurbana e rurale.



28: Dan / Tell el-Qadi (33°14'53.55"N; 35°39'09.34")¹⁶⁸

Scavi: 1964: E. Yeivin

1966-92: A. Biran

1992-99: A. Biran

2005- : D. Ilan

Strutture scavate riconoscibili: Porta Est (area K), Porta e fortificazioni Sud (Area A-B), Complesso sacro (area T).

Periodi attestati: BM, BT, FE I, Fe II.

Danno principale: Nessuno.

Valutazione numerica dello stato del sito alla data della ricognizione: 5



2011: Porta del BM dopo i restauri (area K).



Pianta degli scavi Biran (da Biran 1994, 3).

¹⁶⁸ Biran 1994; Biran 1996; Biran, Ben-Dov 2002; Ben-Dov 2011.

Descrizione:

Tell el-Qadi, la biblica Dan, ha restituito, nel corso di quasi 50 anni di scavi, 14 livelli di occupazione, dal Neolitico ceramico (Strato XVI) all'età persiana (Biran 1994, 11).

Attualmente il Tell è gestito dall'Autorità Nazionale dei Parchi di Israele (National Parks Authority) che ne ha valorizzato l'aspetto archeologico e quello naturalistico.

Sono state restaurate e musealizzate le aree di scavo A-B (porta dell'Età del Ferro ed edifici adiacenti, IX – VIII sec.), K (porta dell'età del Bronzo Medio, XVIII sec.) e T (area templare, VIII sec.).

Nel complesso il restauro e la valorizzazione possono dirsi eccellenti, nonostante il taglio dato dai pannelli esposti all'interno del parco sia decisamente di stampo biblico.

La storia degli scavi di Tell el-Qadi è stata legata, fin dal suo inizio, alla particolare posizione geografica di questo sito, che, nel 1966, si trovava sul confine tra Siria ed Israele. La missione archeologica iniziò infatti come scavo di salvataggio (Biran 1994, 23-25): la collina artificiale doveva essere usata dall'esercito israeliano come postazione di difesa.

Dopo la “Guerra dei Sei Giorni” e l'allontanamento del confine siriano oltre il Golan, Dan è comunque rimasto un sito a rischio, tanto che nel 2006 la missione archeologica diretta da David Ilan ha dovuto chiudere lo scavo una settimana in anticipo: pare infatti che Hezbollah, dal vicinissimo confine libanese, avesse lanciato razzi in prossimità del sito, che, fortunatamente, all'epoca, non fu colpito (diversa sorte toccò alla missione archeologica di Sidone).

In linea d'aria, il tell è a meno di quattro chilometri dal confine libanese. Data la ottima conservazione delle sue strutture e l'importanza che esse rivestono per lo studio dell'archeologia del Levante Meridionale, è auspicabile che il sito archeologico di Dan / Tell el-Qadi sia protetto e segnalato quanto prima dal simbolo dello scudo blu della protezione semplice o speciale, secondo quanto raccomandato dall'articolo 6 della Convenzione dell'Aja.

29: Achziv / Tell ez-Zib (33°02'33.74"N; 35°05'59.85"E)¹⁶⁹

Scavi: 1963-1964: M. W. Prausnitz (tell)

1941-1944: I. Ben-Dor (necropoli)

1954: Z. Goldmann (necropoli)

1957-1984: Prausnitz, (necropoli)

1988-1990: E. Mazar, (necropoli)

Strutture scavate riconoscibili: Necropoli sud?

Periodi attestati: BM, BT, Fe I, Fe II.

Danno principale: erosione.

Altri danni o rischi: incuria.

Valutazione numerica dello stato del sito alla data della ricognizione: 4



Akhziv, area a sud del tell, 2011.



Pianta degli scavi Prausnitz (da <http://www.bibelwissenschaft.de/>).

¹⁶⁹ Dayagi-Mendels 2002.

Descrizione:

Il sito e le necropoli di Akhziv hanno restituito una delle più cospicue testimonianze della cultura materiale fenicia mai ritrovate fino ad oggi.

Nonostante il tell vero e proprio non sia mai stato oggetto di una indagine archeologica approfondita (eccezion fatta per gli scavi di Prausnitz del 1964-65), le necropoli sono state indagate sistematicamente e a più riprese: i cimiteri sono quattro tre dei quali sono disposti attorno al sito, a sud, a nord e ad est. Una necropoli si trova invece *intra moenia*, sul tell vero e proprio.

Purtroppo la pubblicazione completa dei materiali esiste solo per gli scavi di Ben-Dor del 1940 ed è stata pubblicata nel 2010 (Dayagi-Mendels 2002, 1-2): Ben-Dor indagò le necropoli usando trincee larghe dai 3 ai 5 metri.

Sia in merito alla necropoli Sud (Ez-Zib), sia per quella Est (Er-Ras), l'autore della pubblicazione sottolinea la difficoltà di riordinare dati e materiali raccolti con metodi meno accurati di quanto non sia in uso oggi (Dayagi-Mendels 2002, 3-4).

Nelle necropoli di età fenicia è presente sia il rito dell'inumazione che quello della cremazione. E. Mazar dà notizia, nel 2002, di un crematorio trovato nella necropoli nord (Mazar 2008, 1562).

L'insediamento, scavato in parte da Prausnitz (Prausnitz 1993, 32-35), ha restituito finora la città del Bronzo Medio e Tardo, in particolare l'area delle fortificazioni.

Le aree di scavo recenti sono già state riseppellite e nulla di tutto quello che è stato trovato è visibile.

Attualmente il tell di Akziv è protetto poiché si trova in una zona sotto la gestione dell'Autorità Nazionale per i Parchi e la Natura di Israele. Sulla sommità sono presenti edifici di età ottomana. Appena sotto la superficie dell'acqua, vicino alla riva, sono visibili alcune installazioni portuali e, verso sud, tagli regolari nella roccia suggerirebbero la presenza di tombe. Tuttavia l'erosione marina ha già logorato alcune di queste sepolture e la leggibilità delle strutture portuali, di cui purtroppo è stato impossibile rintracciare studi definitivi con cui confrontarne lo stato.

30: Hazor / Tell el-Qedah (33°01'01.41"N; 35°34'04.82"E)¹⁷⁰

Scavi: 1928: J. Garsang

1955 – 58: Y. Yadin

1968: Y. Yadin

1990 – 2014: Ben Tor

Strutture scavate riconoscibili: monumenti dell'Acropoli.

Periodi attestati: BM, BT, Fe I, Fe II.


Danno principale: mancata conservazione della città bassa.

Altri danno o rischi: nessuno.

Valutazione numerica dello stato del sito alla data della ricognizione: 4



Hazor, area F, 2011.



Pianta degli scavi di Hazor con indicazione delle aree di scavo (da Yadin 1958).

¹⁷⁰ Yadin 1958; id. 1960; id. 1961; Ben-Tor 1989; id. 1997; id. 2012.

Descrizione:

Dei grandi scavi effettuati da Ygael Yadin (Yadin 1958; id. 1960; id. 1961) negli anni '50 alla città bassa di Hazor, il più esteso sito archeologico della regione palestinese, ben poco è osservabile nel presente: colpisce la dicotomia tra l'eccellente stato di conservazione dell'acropoli, oggetto di scavi e restauri (Ben-Tor 2012, 1-4) e la distesa di campi ai piedi di essa, in cui sono riconoscibili ancora deboli tracce di pochi sondaggi più o meno recenti.

Il celeberrimo Tempio degli Ortostati dell'area H, a ridosso delle fortificazioni nord, non è stato conservato e reso visibile ai visitatori. Gli ortostati scolpiti del tempio sono attualmente esposti all'Israel Museum di Gerusalemme.

L'acropoli gode invece di un'ottima musealizzazione: i restauri iniziati dalla nuova spedizione condotta da A. Ben-Tor per conto dell'Università Ebraica di Gerusalemme, hanno fatto sì che Hazor sia uno dei cinque siti patrimonio dell'Umanità in Israele. L'iscrizione alla lista UNESCO di Hazor è stata fatta assieme a quella di Megiddo e di Beer Sheba nell'ambito del progetto denominato "Tell Biblici".

La missione archeologica diretta da Ben-Tor va avanti ininterrottamente dal 1990 e si concentra principalmente sulla prosecuzione degli scavi in area A e in area M (Ben-Tor 2012, 7-41). Purtroppo alcuni reperti archeologici, ospitati nel vicino museo locale del Kibbutz Ayalet Ha Shahar sono stati danneggiati da una scossa di terremoto nel 2008.

Il restauro del palazzo cerimoniale del Tardo Bronzo è stato mirato, anche attraverso l'aggiunta di un tetto protettivo, alla conservazione ottimale degli imponenti alzati in crudo (Ben-Tor 2008, 1775).

Lo scavo e la conservazione dell'acropoli di Hazor sono stati possibili grazie al contributo di enti e fondazioni esterni alla missione e all'IAA: la cosiddetta cittadella israelita (Area B), per esempio, è stata restaurata grazie a fondi dell'Università Complutense di Madrid.

Altri fondi sono venuti, negli anni, dalla fondazione Selz di New York, la fondazione Rothschild, la fondazione Antiqua di Ginevra e molte altre.

Il parco archeologico è orientato, attraverso i pannelli disseminati lungo il percorso, verso una forte interpretazione in senso biblico dei resti dell'Età del Ferro.

31: Tel Kabri / Tell el-Kabri (33°00'33.41"N; 35°08'51.87"E)¹⁷¹

Scavi:1956-57: M. Prausnitz

1969: A. Ben-Yosef

1975: M. Prausnitz, A.Kempinski

1986-93: A. Kempinski, Niemeier

2005- : A. Yasur-Landau, E. Cline

Strutture scavate riconoscibili: scavi recenti, Palazzo area D.

Periodi attestati: BM, BT.

Danno principale: Esplosione di 5 razzi Katiusha nel conflitto del 2006.


Altri danni o rischi: Mancata conservazione delle aree scavate negli anni '80 e '90, danni da agricoltura intensiva.

Valutazione numerica dello stato del sito alla data della ricognizione: 3



Tel Kabri 2012

Tel Kabri 2006: incendio dopo i razzi sulla Ein Shefa (da Cline, 2006).



Pianta degli scavi di A. Kempinski (da Kempinski 2002).

¹⁷¹ Kempinski 2002; Yasur-Landau 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.

Descrizione:

Nel 2006 il sito di Tel Kabri, durante il conflitto con il Libano, fu colpito da almeno 5 razzi Katiusha a sparati da Hezbollah presso il confine libanese.

Per fortuna i razzi sono caduti vicino all'area della sorgente: l'acqua presente nel terreno ha impedito il propagarsi dell'incendio seguito alle esplosioni (Cline - Yasur-Landau, 2006, 6-7) . L'area colpita non era mai stata coinvolta da scavi, per cui si può presumere che i razzi abbiano intaccato solo la parte superficiale della stratificazione: i crateri sono ben visibili nelle foto aeree del 2007 ma appaiono ben poca cosa a sei anni di distanza dall'evento (Cline - Yasur-Landau, 2006, 6-7).

Il lancio dei razzi è stato una palese violazione dell'art. 4 della Convenzione dell'Aja (tuttavia l'autore dei lanci di razzi, il movimento paramilitare Hezbollah, non è un esercito regolare, per cui, purtroppo, non risponde delle convenzioni firmate dal governo libanese): il sito di Kabri non era in alcun modo obbiettivo militare.

Tel Kabri, che presenta due sorgenti, è stato usato, fin dagli anni '50, come area utile per l'agricoltura intensiva. Ogni qual volta i lavori agricoli hanno portato alla luce resti archeologici si è proceduto ad effettuare scavi di emergenza (Cline – Yasur-Landau 2005, 2).

Nel 1961 i lavori compiuti per realizzare un acquedotto hanno portato alla luce i primi resti dell'insediamento del Bronzo Medio rivelando parte del *Glacis* ed alcune tombe. Solo nel 1986 Aharon Kempinski ha dato inizio all'esplorazione del sito su larga scala, durata fino al 1991.

Dal 2005 sono ricominciati gli scavi ad opera di una missione congiunta dell'Università di Haifa e dell'Università George Washington sotto la direzione di Assaf Yasur-Landau ed Eric Cline (Cline - Yasur-Landau, 2005, 1-6).

Primo obbiettivo della nuova missione è stato la conservazione e lo scavo del palazzo dell'area D, già parzialmente indagato da Kempinski. Gli scavi si sono inoltre concentrati sull'area D e sull'area F (Cline - Yasur-Landau, 2007, 4-7). La missione ha provveduto al restauro dell'affresco pavimentale in stile minoico e ad una totale revisione delle strutture del palazzo la cui planimetria si è rivelata molto più grande e complessa del previsto.

Ogni campagna di scavo è stata integrata con attività di restauro e studio dei materiali e da *surveys* del sito volti ad arginare i danni delle coltivazioni.

32: Bethsaida / Tell et-Tell (32°74'38.76"N; 35°37'51.26"E)¹⁷²

Scavi: 1987- 2014: R. Arav

Strutture scavate riconoscibili: Fortificazioni e porta.

Periodi attestati: BA, Fe II.

Danno principale: mancata conservazione delle strutture scavate.

Altri danni o rischi: nessuno.

Valutazione numerica dello stato del sito alla data della ricognizione: 4




Beth Saida, accesso alla porta, area A, 2011.

Pianta degli scavi, 2007 (da

<http://www.biblewalks.com/Sites/Bethsaida.html#Structure>)

In blu le strutture dell'età del Ferro.



¹⁷² Arav - Freund 1995; id.1999; id. 2004; id. 2009.

Descrizione:

Beth Saida attualmente è scavata da un consorzio di università: oltre ad Omaha, l'università di Hartford, la LMU di Monaco, la Drew University, l'università di Huntington, il college Walburg, l'università di San Diego e altre.

Dal 1987 la missione archeologica americana diretta da Rami Arav ha identificato sette livelli di occupazione del sito (Arav - Freund 1995, 3-6).

Lo strato sette ha restituito pochi elementi del Bronzo Antico (Arav – Freund 1999, 15) mentre, gli strati da 6 a 4 hanno restituito una sequenza completa dell'Età del Ferro II (Arav – Freund, 1995, 7-18; id. 24-26). In quest'epoca Beth Saida, sulla sponda nord del lago di Tiberiade, sembra essere stata una grande città fortificata con una doppia cinta muraria e un palazzo del tipo *Bit Hilani*: Arav propone che possa trattarsi della capitale del regno di Gheshur (Arav 2004, 1-48).

I livelli da 3 a 1 risalgono invece all'importante centro di età ellenistica e romana.

Le aree scavate, denominate A, B e C hanno restituito, oltre al palazzo, una grande porta urbana e un quartiere di abitazione. Presso la porta sono presenti e tuttora visibili una serie di installazioni cultuali costituite da piccoli “alti luoghi” e diverse stele (Arav 2009, 40-50). Di particolare importanza la stele con raffigurato un “dio-toro” (Arav – Freund 2009, 46).

La grande porta, distrutta probabilmente durante la campagna di Tiglat Pileser III nel 732 (Arav- Freund 2009, 64-70), è costruita sul punto più alto del tell e fungeva anche da accesso all'area palaziale (Arav-Freund, 2009, 8-40).

Il sito è facilmente visitabile e chiaro in tutti i suoi aspetti, sebbene in esso sia enfatizzata, nei cartelli che precedono l'accesso, maggiormente la cittadina di epoca ellenistica invece dei poderosi resti dell'età del Ferro II.

Beth Saida si trova fuori dalla “Green Line”, ovvero in territorio Siriano: sebbene annesso unilateralmente da Israele, il Golan non è riconosciuto dall'ONU come parte dello Stato israeliano e pertanto lo scavo di Beth Saida si configura, a livello internazionale, come una violazione dell'articolo 5 della convenzione dell'Aja.

Sul posto sono visibili i resti di postazioni di difesa siriane risalenti probabilmente al 1973 (violazione dell' articolo 4 dell' Aja comma 2).

33: Tel Bira / Tell Bir al-Gharbi (32°54'02.57"N; 35°10'08.73"E)¹⁷³

Scavi: 1957-1980: M. Prausnitz

1993: E. Stern

Strutture scavate riconoscibili: Alcune tombe in roccia.

Periodi attestati: BM, BT, FeI, FeII.

Rischio principale: scavo clandestino.

Altri rischi: urbanizzazione dell'area.

Valutazione numerica dello stato del sito alla data della ricognizione: 2



Tel Bira 2011, tomba in roccia a lato della strada.



Tel Bira, 2011.

¹⁷³ Alexandre - Stern 2001.

Descrizione:

A Tel Bira, dagli anni 50 in poi, sono stati condotti piccoli scavi di salvataggio o sondaggi, per lo più alle pendici del tell o nelle immediate vicinanze.

Gli scavi di Prausnitz nella città bassa hanno individuato, oltre ad una cinta muraria, quattro strati di occupazione risalenti al Bronzo Medio (Alexandre – Stern 2001, 183). Le necropoli circostanti hanno restituito tombe datate dal BM fino al Ferro II B.

Nel 1993 nuovi scavi si sono resi necessari presso la necropoli est a causa dell'ampliamento della strada 70 che già costeggiava il tell e aveva, durante la costruzione, iniziato ad intaccare le sepolture.

Purtroppo manca una pubblicazione definitiva degli scavi di Prausnitz alle necropoli per cui è difficile dire cosa è andato perso con la costruzione della strada e delle infrastrutture circostanti.

Lo scavo, diretto da Stern, ha restituito due tombe fenicie a incinerazione e quella che sembrerebbe essere un'area di cremazione (Alexandre – Stern 2001, 183–184).

La parte alta del tell non è stata esplorata: in alcune tracce di buche sembra si possano riconoscere scavi clandestini non troppo recenti.

Durante la ricognizione effettuata nel 2011 la superficie del tell è stata trovata completamente bruciata: le ragioni restano ignote.

L'altezza e la forma del tell, oltre alla datazione dei reperti della necropoli, lasciano pensare ad un sito dal deposito archeologico ricco e promettente, virtualmente intatto, se si escludono gli scavi clandestini nei primissimi strati della sommità.

34: Tel Kison / Tell Keisan (32°52'22.54"N; 35°09'03.48"E)¹⁷⁴

Scavi: 1935-36: J.Garstang; 1971: R. De Vaux; 1972: R. Benoit; 1973 – 76:

J. Turnay; 2002: Y. Tepper; 2005: N. Feig

Periodi attestati: BA, BM, BT, Fe I, Fe II

Strutture scavate riconoscibili: nessuna.


Danno principale: danni agli strati superficiali.

Altri danni o rischi: scavo clandestino.

Valutazione numerica dello stato del sito alla data della ricognizione: 3



Tell Keisan, 2011.



Gli scavi recenti a Tell Keisan (da ESI 2012, <http://www.hadashot-esi.org.il/>).

¹⁷⁴ Briend, Humbert, Puech, Chambon, 1980; Feig, 2012.

Descrizione:

La sagoma di Tell Keisan si staglia nitida sulla piana di Acco: la sua forma è quella di un classico tell a tronco di cono, dalla foto aerea sono riconoscibili due zone di depressione ai margini del tell, corrispondenti, probabilmente, alle porte urbane.

Tell Keisan è stato indagato sin dagli anni '30: la missione di Garstang nel '35 e '36 si concentrò particolarmente sullo studio delle mura (Briend – Humbert 1980, 13-14).

La missione francese dell'Ecole Biblique ha invece puntato allo studio dell'intera stratificazione del tell anche se lo scavo si è fermato ai livelli del Ferro I: manca inoltre, nella sequenza ceramica, materiale del XII secolo (Briend – Humbert 1980, 25).

Il sito è stato scavato solo nella sua parte orientale e le strutture portate alla luce non sono oggi riconoscibili in alcun modo: su metà del sito è attualmente presente un oliveto. La strada che conduce alla sommità taglia alcuni livelli della stratificazione lasciando intravedere una sezione del *glacis*: sebbene la città nell'Età del Ferro non fosse fortificata lo fu sicuramente nei periodi precedenti.

Nel complesso, ammesso che i lavori agricoli non vadano ad intaccare troppo in profondità la stratificazione, il tell si presenta in condizioni non critiche: la maggior parte delle strutture non sono scavate sono protette dal terreno.

Tell Keisan, uno dei maggiori siti fenici della regione assieme a Tell Abu Hawam, Tel Bira e Tell el-Fukhar, permette di avere un quadro chiaro di un centro fenicio dell'entroterra (Briend – Humbert 1980, 3-4).

Data la particolare situazione urbanistica del Libano (in cui le città moderne coprono i maggiori centri antichi) lo studio degli insediamenti fenici del nord della Palestina è un'immensa fonte di informazione sulla civiltà fenicia nel Levante e sui rapporti con le popolazioni vicine.

Gli scavi di salvataggio condotti nel 2002 e nel 2005 ai piedi del monticolo (Feig 2012) hanno dimostrato l'estensione dell'abitato anche fuori dalla zona delimitata dal *glacis* del BM: in particolar modo per le epoche del Ferro I e II, i quartieri abitativi e artigianali avevano formato una sorta di città bassa non difesa da mura.

35: Tel Kinrot / Tell el-'Oreimeh (32°52'11.26"N; 35°32'22.29"E)¹⁷⁵

Scavi: 1911: P. Karge

1932-39: R. Koppel

1950: G. Edelstein – B. Babbani

1980: S.M. Winn, J. Yakar

1982-1985, 1995-1999, 2001: V. Fritz

2002: S. Munger, J. Pakkala, J. Zangenberg

Periodi attestati: BA, BM, BT, Fe I.

Strutture scavate riconoscibili: porta, edificio a pilastri, mura.

Danno principale: la metà SW del tell è occupata dall'acquedotto della Mekorot.

Altri danni o rischi: scavi clandestini.

Valutazione numerica dello stato del sito alla data della ricognizione: 3



Tel Kinrot, 2011.



**Tel Kinrot in una
foto aerea della I**

guerra mondiale (da http://www.kinneret-excavations.org/tel_kinrot.html).

¹⁷⁵ Fritz 1990, 1999, 2002; Munger 2008, 2011, 2013.

Descrizione:

Tel Kinrot sorge sulla sponda nord-occidentale del Lago di Tiberiade. La metà meridionale del tell è occupata da strutture facenti parte dell'acquedotto della compagnia israeliana Mekorot: proprio in questa parte del sito, sgorga una sorgente che in antico fu, secondo Fritz, uno dei motivi della fioritura del centro urbano (Fritz 1999, 92-94).

Gli scavi si sono concentrati sull'altra metà dell'insediamento: abitato fin da epoca neolitica, la prima grande fase di sviluppo risale Bronzo Antico II (Pakkala – Mueger – Zangenberg 2004, 13) . Tuttavia l'insediamento viene fortificato solo nel BM II. La fase di fioritura urbana iniziata con la costruzione del sistema di fortificazioni durerà fino al BT I (Pakkala – Mueger – Zangenberg 2004, 13-16).

La seconda e principale fase urbana di Tel Kinrot risale al Ferro I B: gli scavi degli ultimi anni hanno riportato alla luce, sul pendio orientale, vari blocchi di abitazioni la cui planimetria è ben delineata e indica una pianificazione urbanistica accurata (Pakkala – Mueger – Zangenberg 2004, 17-19).

Scavato già negli anni 80' e 90' del secolo scorso da una missione tedesca diretta da Volkmar Fritz, dal 2002 gli scavi di Tel Kinrot sono stati ripresi da un consorzio internazionale di cui fanno parte le Università di Berna, di Helsinki, di Mainz e di Leida. Il consorzio conduce una campagna di scavo ogni due anni e si occupa anche del restauro e della conservazione delle strutture.

Nel complesso lo stato di conservazione delle strutture dell'acropoli, scavate da Fritz e consolidate nei primi anni 2000 appare buono sebbene non eccezionale.

Le aree attualmente in corso di scavo sono ben chiuse da recinzioni e non sembra possano subire gravi danni durante il periodo tra uno scavo e l'altro. Sull'acropoli, lasciata aperta e facilmente accessibile, sono visibili scavi clandestini non molto recenti.

Purtroppo il fatto che quasi metà del sito non sia accessibile e non sia libero per essere indagato lascia la conoscenza dell'acropoli di Tel Kinrot ad un livello parziale.

36: Tel Hadar / Tell Sheikh Khadr (32°51'02.33"N; 35°38'58.87"E)¹⁷⁶

Scavi: 1987-97: E. Yadin, M. Kochavi

Strutture scavate riconoscibili: edificio tripartito a pilastri.

Periodi attestati: BT, Fe I, Fe II.

Danno principale: uso improprio delle strutture.

Altri danni o rischi: degrado, vandalismo.

Valutazione numerica dello stato del sito alla data della ricognizione: 3



Tel Hadar, 2012.



Tel Hadar, poco dopo lo scavo, 1997 (da Kochavi 2008, 1756).

¹⁷⁶ Kochavi, Yadin 2008; Kochavi 1989.

Descrizione:

Situato sulla riva orientale del lago di Tiberiade, all'incirca davanti a Tel Kinneret, Tel Hadar è stato scavato tra gli anni '80 e '90 da una missione dell'Università Ebraica di Gerusalemme. Kochavi ha identificato, durante gli scavi, sei livelli (Kochavi 1989, 9-10): la prima occupazione del sito risale al BT I anche se le strutture architettoniche di tale livello non sono del tutto state chiarite.

Lo strato IV, datato all'XI sec. ha restituito un grande edificio tripartito a pilastri in cui erano state riutilizzate alcune strutture del Bronzo Tardo (Yadin – Kochavi 2008, 1756-1757): si evidenzia la mancanza di discontinuità tra strato V e IV. L'edificio era usato probabilmente come magazzino di derrate.

Il sito è pesantemente fortificato, presenta vari edifici di tipo commerciale e un silos. Nella pianta, nella ceramica e nella data delle fasi costruttive sono notevoli le somiglianze con Tel Kinneret: secondo Kochavi (Yadin – Kochavi 2008, 1757) il sito era probabilmente un piccolo porto dipendente dal centro maggiore sulla sponda opposta del lago.

Per quanto riguarda la conservazione, il sito si trova in un'area pubblica adibita in parte a campeggio, in parte a luogo di pellegrinaggio cristiano (qui la tradizione cristiana colloca il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci). Ciò nonostante lo scavo è coperto di sterpaglie e gli alzati vengono sfruttati dai campeggiatori come toilettes.

Tel Hadar fa parte del territorio siriano annesso allo stato di Israele unilateralmente nel 1980. La legge Israeliana consente, come per Gerusalemme est, che il patrimonio archeologico del Golan sia gestito dall'IAA come appartenente a tutti gli effetti al territorio statale.

Ai sensi del diritto internazionale, però, l'annessione del Golan non è mai stata riconosciuta e quindi anche Tel Hadar si trova in territorio occupato: lo scavo non è ammesso, ai sensi dell'art. 5 della Convenzione dell'Aja, a meno che situazioni di pericolo per la conservazione delle strutture o per la creazione di infrastrutture che siano di aiuto alla popolazione occupata non lo richiedano.

37: Beth Yerach / Khirbet Kerak (32°42'49.60"N; 35°34'24.68"E)¹⁷⁷

Scavi: 1933: N. Makhoully; 1944-45: B. Mazar, M. Stekelis; 1945-46: Stekelis, M. Avi Yonah; 1949-50: PLO Guy, P. Bar-Adon; 1950-51: B. Ravani; 1951-55: Bar-Adon; 1952-53: P. Delougaz-H.Kantor; 1963-64: idem; 1967: D. Ussishkin; 1976: R. Amiran; 1976: Bahat D.; 1981-86: Eisenberg- O. Yogev; 1994-1995:N.Getzov; 2003- R. Greenberg.

Strutture scavate riconoscibili: scavi recenti, “Granaio”.


Periodi attestati: BA.

Danno principale: perdita di porzioni del sito sotto costruzioni moderne.

Valutazione numerica dello stato del sito alla data della ricognizione: 3



Il “Granaio” dopo i restauri, 2007, (da http://archaeology.tau.ac.il/archfiles/projects/betyerah/2007_)



Pianta schematica di Beth Yerach (da http://kura-excavation_areas.jpg)

¹⁷⁷ Greenberg et al. 2006. Getzov 2006.

Descrizione:

Secondo Raphael Greenberg, Khirbet Kerak è il sito che più di ogni altro ha legato la sua storia moderna alla storia dell'insediamento sionista in Palestina nel XX secolo (Greenberg 2006, 1): esso sorge su un terreno che, fin dai primi anni del '900 fu oggetto di pianificazione del territorio da parte dei coloni che acquistarono vaste porzioni di terra.

Tutti gli scavi condotti nel secolo scorso furono iniziati come scavi di salvataggio a seguito di lavori edilizi o agricoli. Molto spesso, come risulta dai rapporti preliminari (Greenberg, 2006, 4-9), erano gli stessi proprietari dei terreni ad occuparsi di svolgere le attività richieste dal servizio di antichità britannico o a pagare gli archeologi del servizio di antichità per il rilascio del permesso di costruzione in tempi brevi.

Il sito è tagliato in due dalla strada moderna e una scuola superiore è stata realizzata negli anni '40 nella parte sud del tell mentre un seminario, nello stesso periodo, è stato costruito nella parte nord. Entrambe le strutture sono ancora presenti.

La strada n° 90, ampliata nel 1994, taglia di netto una parte del tell e delle sue fortificazioni. Lo scavo di salvataggio del 1994 (Getzov 2006, 4-5) ha identificato 5 strati di cui 4 del BA e uno di età ellenistica, in conformità con la già nota sequenza del tell.

Le foto delle sezioni mostrano l'ottimo stato di conservazione delle mura difensive del Bronzo Antico, che oggi non sono più osservabili dai bordi della strada (Getzov 2006, Fig.1,2).

Dal 2003 la missione dell'università di Tel Aviv diretta da Greenberg ha non solo proceduto ad effettuare nuovi scavi nelle aree non ancora indagate, ma anche alla revisione del materiale prodotto dalle missioni e dagli scavi di salvataggio precedenti. Lo scopo è quello di cercare di ricostruire quanto più possibile della storia antica di un luogo in cui lo sviluppo recente è entrato in conflitto con le rovine di un'antichità importante.

Delle strutture scavate negli anni '40 e '50 rimane poco, salvo il cosiddetto granaio, ripulito, restaurato e studiato da Greenberg dal 2003 in poi.

38: Atlit (32°42'18.17"N; 34°56'07.41"E)¹⁷⁸

Scavi: 1932 - 38: C.N. Johns

1963-66: "Atlit map survey"

2005-2012: IAA (scavi di salvataggio)

Strutture scavate riconoscibili: fortezza crociata, lettere fenice incise nella roccia ad est della strada statale.

Periodi attestati: BM, BT, Fe II.

Danno principale: sito inaccessibile a causa della base militare.


Altri danni o rischi: non verificabili.

Valutazione numerica dello stato del sito alla data della ricognizione: 0 Non visitabile.



Atlit 2012, veduta del sito da Nord.

Pianta ricostruttiva dei vari scavi e ritrovamenti presso la penisola di Atlit
(da <http://www2.rgzm.de/Navis2/Home/HarbourFullTextOutput.cfm?HarbourNR=Atlit>).



Plan of the Phoenician harbor and other ancient sites at Atlit

¹⁷⁸ Johns 1948; Friedman 2010.

Descrizione:

La penisola su cui sorge il castello crociato di Atlit è chiusa ai visitatori in quanto zona militare: vi ha sede la base navale di Atlit.

L'area è stata chiusa nei primi anni 2000: posizionare una base militare presso un monumento antico è reato ai sensi dell'articolo 4 della Convenzione dell'Aja, commi 1 e 2. Oltretutto il monumento diviene esso stesso obiettivo militare e, in caso di attacco, perde il diritto alla protezione semplice.

Il castello crociato insiste su strutture più antiche, in particolare, per i periodi trattati in questa tesi, una necropoli e un porto di epoca fenicia, nonché varie sepolture del BM e del BT e un abitato del BM (Friedman 2010, <http://www2.rgzm.de/Navis2/Home/HarbourFullTextOutput.cfm?HarbourNR=Atlit>). Il porto fenicio di Atlit è particolarmente importante in quanto è l'unico porto conosciuto nel Levante meridionale il cui stato di conservazione sia tale da permettere lo studio delle tecniche costruttive fenicie e dei materiali usati per fare in modo che le strutture resistessero alla forza dell'acqua (Friedman 2010, <http://www2.rgzm.de/Navis2/Home/HarbourFullTextOutput.cfm?HarbourNR=Atlit>).

Esso era collegato all'abitato (che, secondo Johns, giace tra il porto e la necropoli) da una pavimentazione a lastre di kurkar che arrivano fino alla porta urbana, scavata ai piedi della cosiddetta "postierla crociata" (Johns 1948 122).

Attualmente gran parte di tali strutture è sommersa, ma se ci si avvicina al limite dell'area militare alcuni resti si possono a vedere a pelo d'acqua: le ricerche subacquee hanno permesso di individuare due moli posizionati ad angolo retto a nord e ad est della penisola. Il molo est era retto da due pilastri sommersi per 4 metri ed ancora visibili sulla superficie con un'altezza di circa due metri sul pelo dell'acqua.

Sfortunatamente non è possibile farsi in alcun modo un'idea delle condizioni del porto e dell'insediamento. Stando ai dati dell'IAA alcune parti del molo di Atlit sarebbero conservate per un'altezza superiore ai sei metri, sommando la parte emersa a quella sommersa (Buchennino 2010, http://www.hadashot-esi.org.il/report_detail_eng.aspx?id=1518&mag_id=117)

39: Tel Qashish / Tell Qasis (32°41'06.32"N; 35°06'33.89"E)¹⁷⁹

Scavi: 1978-87: A. Ben-Tor

2010: U. Ad, E. Van den Brink

Strutture scavate riconoscibili: nessuna.

Periodi attestati: BA, BM, BT, Fe I. Fe II.

Danno principale: incuria, uso improprio del territorio circostante.

Altri danni o rischi: scavi clandestini.

Valutazione numerica dello stato del sito alla data della ricognizione: 3



Tel Qashish, 2012.

**Tel Qashish,
foto aerea
degli scavi di Ben-Tor,
1981
(da Ben Tor, Bonfil,
Zuckerman
2007, 2).**



¹⁷⁹ Ben Tor, Bonfil, Zuckerman 2007.

Descrizione:

Gli scavi a Tel Qashish sono stati condotti in otto campagne dal 1978 al 1987 da una missione dell'Università Ebraica di Gerusalemme diretta da Amnon Ben-Tor.

Il sito fu trovato già pesantemente danneggiato dalla guerra del 1948, in cui fu usato per scopi militari, con trincee e postazioni difensive (Ben-Tor 2007, 2-3): un bunker di cemento è ancora oggi visibile nel punto più alto del monticolo, non diversamente da quanto è accaduto a Tell Ta'annek e a Ramat Rahel. I danni causati hanno interessato gli strati del Ferro e del Tardo Bronzo.

La missione di Ben-Tor ha identificato 15 strati dal Bronzo Antico I B al periodo persiano (Ben-Tor 2003, 4). In area B non sono stati identificati strati più recenti del BA III (Zuckerman 2003, 61-74), mentre l'area A ha restituito una sequenza completa (Ben-Tor 2003, 327).

Oltre ad essere il più piccolo insediamento fortificato del BA nella regione, Qashish è in stretta relazione con la vicina Yokne'am. L'abitato del BA è privo di strutture palaziali ma sembrerebbe pianificato in maniera centralizzata (Zuckerman 2003, 125-129). I manufatti e i sigilli indicano connessioni con Biblo e la Siria (Zuckerman 2003, 181).

Nel 2010 l'IAA ha proceduto a scavi di salvataggio durante la posa di un gasdotto: sono state indagate quattro aree ai piedi del tell. In questa occasione è stata scoperta una fossa ellittica scavata nella roccia che conteneva circa 200 vasi rituali di varia provenienza (locale, cipriota e micenea) risalenti al BT II.

Nelle vicinanze non è stato identificato nessun luogo di culto cui la favissa potesse essere connessa. Sul tell i resti del BT sono limitati alla zona dell'acropoli e molto danneggiati, perciò se un luogo di culto era presente, deve essere stato un santuario extra moenia.

Tell Qashish non sembra presentare particolari danni, tuttavia gli scavi del 2010 dimostrano come anche l'area circostante sia da considerare terreno archeologico, similmente a quanto accade per Tell Keisan e Tel Bira.

Desti qualche preoccupazione l'uso del tell da parte di rassisti e praticanti del fuoristrada. Tale moda è molto diffusa in Israele e, a lungo andare, intacca le parti superficiali del deposito archeologico. Nei casi più gravi arriva a scavare piccole trincee e canali come nel caso di Tell Jemmeh.

40: Tel Sarid / Tell Shadud (32°39'35.00"N; 35°14'17.00"E)¹⁸⁰

Scavi: 2014: E.van den Brink, D. Kirzner

Strutture scavate riconoscibili: nessuna.

Periodi attestati: BM, BT, Fe?

Danno principale: danni da lavori infrastrutturali.

Altri danni o rischi: scavi clandestini?

Valutazione numerica dello stato del sito alla data della ricognizione: 3



Tel Sarid, 2011.



Veduta degli scavi 2014 dalla sommità del tell (da http://www.antiquities.org.il/about_eng.asp?Modul_id=14).

¹⁸⁰ Notizia da http://www.antiquities.org.il/about_eng.asp?Modul_id=14.

Descrizione:

Censito già nel XIX secolo nel *Survey of Western Palestine* e poi da Aharoni nell'Atlante Biblico, Tell Sarid non è mai stato scavato.

Recentemente, durante la costruzione di un gasdotto, lo scavo di salvataggio ha rinvenuto i resti di un sarcofago antropoide di ceramica in stile egizio, paragonabile ai sarcofagi di Deir el-Balah. Ai piedi del tell è stata individuata una necropoli del XIII sec. (Van der Brink et al. http://www.antiquities.org.il/about_eng.asp?Modul_id=14)

Il piccolo sito si trova in un'area di forte passaggio nella valle di Jezreel, non lontano da grandi centri come Megiddo, Yoqne'am ed Afula.

Dai dati dei *surveys* condotti, l'occupazione dovrebbe andare dal Bronzo Medio fino all'età ellenistica.

La scoperta fortuita della necropoli e il successivo ritrovamento di materiale egizio ed egittizzante porterebbe a ipotizzare che nel BT il sito ricadesse, come la vicina Beth Shean, nell'orbita della dominazione egiziana.

Attualmente il tell vero e proprio non è scavato e solo le pendici sono state intaccate lievemente da lavori infrastrutturali. Tutto sommato il sito non presenta particolari problemi o rischi.

Semmai l'area circostante, in cui il recente scavo ha provato essere presente una necropoli, è a rischio a causa delle infrastrutture che si stanno sviluppando nella zona.

41: Dor / Khirbet el-Burj (32°36'58.59N; 34°54'56.28E)¹⁸¹

Scavi: 1920: J. Garstang

1950: J. Leibowitz

1979-84: C. Dauphine, A. Raban

1980-2000 E. Stern

2003-: I. Sharon, A. Gilboa

Strutture scavate riconoscibili: aree di scavo.

Periodi attestati: BM, BT, FeI, FeII.


Danno principale: mancata conservazione di alcune delle aree scavate.

Altri danni o rischi: erosione marina.

Valutazione numerica dello stato del sito alla data della ricognizione: 4



Resti di una sepoltura erosa a sud del tell, vicino all'area D2, durante le piogge dell'autunno 2011.



Dor: i nuovi scavi (da <http://dor.huji.ac.il/areas.html>).

¹⁸¹ Stern 1992; id. 1994; id. 1995; id. 2000; Sharon, Gilboa 2004-2011.

Descrizione:

Dal 2003 Dor è oggetto di una missione congiunta dell'Università di Haifa e dell'Università Ebraica di Gerusalemme. La missione si pone come naturale prosecuzione degli scavi ventennali effettuati da E. Stern fino al 2000 (<http://dor.huji.ac.il/expedition.html>).

Obiettivi sono l'approfondimento della sequenza stratigrafica, un ulteriore chiarimento delle caratteristiche dell'occupazione di Dor dal XII secolo a.C. in poi, lo studio del susseguirsi delle diverse popolazioni, dai Popoli del mare fino ai Romani.

Il sito presenta pesanti sovrapposizioni ellenistiche e romane e gli strati pre-classici sono stati, fino ad ora, raggiunti solo in poche aree di scavo tra cui l'area B, l'area F, l'area D (Matskevich – Sharon – Gilboa 2013, 2).

Nell'area G la particolare conformazione del pendio, che scende in maniera ripida verso il mare, ha permesso di identificare pochissima ceramica del BM, fino ad ora, il periodo più antico attestato a Dor (Matskevich – Sharon – Gilboa in stampa).

La conservazione degli scavi di Stern è iniziata già dalla prima campagna della nuova missione, nel 2003. Restauri conservativi delle strutture vengono portati avanti parallelamente al lavoro di scavo.

La missione archeologica di Dor si avvale anche di tecniche archeometriche, studi archeobotanici e ricostruzioni 3D dei reperti particolari in un approccio multidisciplinare alla ricostruzione storica.

L'area circostante è priva di costruzioni, ad esclusione del kibbutz Nahasholim.

Le aree scavate sono ben delimitate e ben tenute, i rapporti di scavo preliminari sono pubblicati *on line*. I rapporti definitivi della nuova missione congiunta sono pubblicati secondo una strategia “per aree di scavo” e non per anni delle campagne. Fino ad oggi sono edite le aree A, C e G.

Il limite sud del sito, già precedentemente indagato, a seguito di mareggiate invernali è stato eroso a tal punto che è possibile vedere vari livelli del muro di cinta dell'età del Ferro I (indagati in area D5 ma probabilmente erosi dal mare più ad est, verso la terraferma, come conferma l'accidentale dilavamento di una sepoltura appena ad est dell'area scavata).

42: Megiddo / Tell el-Mutesellim (32°35'05.74"N; 35°11'04.75"E)¹⁸²

Scavi: 1903-1905: G. Schumacher

1925-1939: G. Fisher, P.L.O. Guy, G. Loud

1960-1971: Y. Yadin

1992-2013: I. Finkelstein

Strutture scavate riconoscibili: tutte.

Periodi attestati: BA, BM, BT, FeI, FeII.

Danno principale: nessuno.

Valutazione numerica dello stato del sito alla data della ricognizione: 5



Megiddo, 2011.



Megiddo, anni'20

(da <https://sites.google.com/site/megiddoexpedition/photo-gallery/pastexcavations>).

¹⁸²Lamon 1939; Loud 1948; Finkelstein, Ussishkin, Helpm 2000; id. 2006; id. 2013.

Descrizione:

Megiddo è stato uno dei siti scavati per più tempo nel Levante meridionale. Gran parte del tell è stata portata alla luce dalla celeberrima missione dell'Oriental Institute di Chicago negli anni '20 e '30.

Nel 1992 Israel Finkelstein ha ripreso gli scavi di Tell el-Mutesellim: attualmente la missione dell'università di Tel Aviv intraprende una campagna di scavo ogni due anni con più di 100 partecipanti l'anno divisi in turni (Finkelstein 2013, 3-6).

Per quanto riguarda la conservazione delle strutture a Megiddo (Finkelstein 2013, 9-10), da quelle scavate negli anni 20 a quelle messe in luce più di recente, l'unica cosa da sottolineare è che il sito è un esempio di conservazione e studio fra i più alti dell'intero Levante meridionale.

Non a caso è patrimonio dell'Umanità dal 2005 nell'ambito della valorizzazione dei cosiddetti "Tell biblici", assieme ad Hazor e Beer Sheva.

I restauri sono fatti, ove possibile, con materiali originali e la linea degli alzati ritrovati è segnalata da separazioni in legno che contribuiscono a rendere il restauro reversibile.

A differenza che ad Hazor e a Beer Sheba, non viene data alcuna interpretazione biblica nei cartelli delle spiegazioni, anzi, tutto è chiaro e ben visibile.

I rapporti di scavo della missione di Finkelstein mantengono un altissimo livello di precisione e chiarezza nella descrizione di reperti e strutture.

Le aree di scavo sono quasi impercettibili all'occhio del visitatore, tanto vengono lasciate pulite e in ottime condizioni alla fine delle campagne.

Sarebbe davvero auspicabile che anche tutti gli altri siti maggiori della Palestina fossero musealizzati e presentati come Tell el-Mutesellim, nonostante ciò richieda una gran quantità di fondi.

Megiddo è un esempio sia per la conservazione che per lo studio e lo scavo: questi tre elementi sono perfettamente integrati l'un l'altro.

Tell el-Mutesellim è, nello stesso tempo, uno scavo scuola, un parco archeologico, uno degli insediamenti principali della Palestina pre-classica, un sito-guida in cui oltre alla storia antica è possibile avvicinarsi alla storia dell'archeologia.

43: Tel Jezreel / Tell Zer'in (32°33'12.61"N; 35°19'45.03E)¹⁸³

Scavi:1990-96 D. Ussishkin – J. Woodhead

2013- : N. Franklin, J. Ebeling

Strutture scavate riconoscibili: aree di scavo, mura, necropoli.

Periodi attestati: BA, BM, BT, FeI, FeII.

Danno principale: mancata conservazione delle aree scavate.

Altri danni o rischi: scavo clandestino.

Valutazione numerica dello stato del sito alla data della ricognizione: 3



**Tel Jezreel 2012,
scavi Ussishkin.**

**Foto aerea di
Tel Jezreel nel
1944 con il
villaggio di
Ze'erin sulla
sinistra.**



¹⁸³ Ussishkin, Woodhead 1992; id. 1994; id. 1997; Franklin - Ebeling 2013.

Descrizione:

Jezeel, che sorge nella fertilissima piana omonima, fu abitata dal BA fino al XX secolo d.C.: il villaggio di Zer'in era ancora vitale nei primi del '900 grazie alla sorgente Ain el-Maita che sgorga a sud del tell, (Ussishkin – Woodhead 1992, 3). Zer'in fu abbandonato e distrutto durante il conflitto del 1948 (Ussishkin – Woodhead 1992, 8-9).

La nuova missione a Tel Jezeel è iniziata nel 2013: la ricognizione nell'ambito del presente studio è stata svolta nel 2012 per cui le informazioni qui fornite riguardano principalmente la conservazione degli scavi effettuati da David Ussishkin negli anni '90.

La missione di Ussishkin e Woodhead aveva portato alla luce un grande recinto rettangolare a casematte con torri angolari che racchiudeva una serie di edifici pubblici di epoca omride (Ussishkin – Woodhead 1992, 23-29). L'area coperta dalle mura è di 45.000 metri quadrati (Ussishkin – Woodhead 1997, 68-70). Lo scavo di Ussishkin, sulla sommità del tell era, fino al 2012, in abbandono con vegetazione alta che stava erodendo le strutture in pietra rimaste scoperte.

Se anche un progetto di progressiva musealizzazione era stato avviato (arrivando si incontra un'area attrezzata con spiegazioni esclusivamente in ebraico), esso, fino al 2012, non era stato portato a compimento.

La nuova missione è iniziata, nel 2013, avvalendosi della tecnologia di un laser scanner aereo LIDAR. La spedizione vede impegnate le università di Evansville e di Haifa oltre a quelle di Villanova e Vanderbilt come consorziate.

Si è iniziata ad indagare anche l'area S, ai piedi del Tell, presso la sorgente, dove il LIDAR indicava tracce di edifici antichi. L'area ha restituito edifici in pietra del BA, rivelando un insediamento molto più esteso di quanto si supponesse in precedenza.

Sul tell vero e proprio sono state indagate due nuove aree, M e K: in area M è stato individuato l'ingresso di una cisterna scavata nella roccia, assieme ad altri edifici in pietra e ad un sistema di grotte naturali che sembra correre sotto l'intero tell. L'ingresso della cisterna era in una larga stanza in muratura (M1) che potrebbe aver svolto la funzione di torre di guardia sul lato nord. Il complesso è di difficile datazione a causa degli scarsissimi reperti ceramici ma sembra plausibile che sia stato in uso intorno al IX sec.

44: Tel Mevorakh / Tell Mubarak (32°32'01.38"N; 34°55'36.68"E)¹⁸⁴

Scavi: 1973-76: E. Stern

Strutture scavate riconoscibili: tracce delle trincee di scavo nel glacis.

Periodi attestati: BM, BT, FeI, FeII.

Danno principale: perdita delle strutture.

Altri danni o rischi: scavo clandestino.

Valutazione numerica dello stato del sito alla data della ricognizione: 2



Tel Mevorakh 2011, resti di una trincea di scavo.



Tel Mevorakh, santuario del BT durante gli scavi (da Stern 1984, pl.5).

¹⁸⁴ Stern 1978; id. 1984.

Descrizione:

Le quattro campagne di scavo a Tel Mevorakh hanno identificato 15 livelli di occupazione dal Bronzo Medio fino al periodo crociato (Stern 1978, 1-3). Interruzioni nella sequenza sono state documentate tra XIII e XI sec. a.C. (Stern 1984, 9) e tra X e V a. C. (Stern 1978, 78-79).

Situato alla congiunzione tra la piana di Sharon e la piana costiera, sulle rive del Nahal Tannim, Tel Mevorakh era, nell'opinione di E. Stern, un sito satellite di Dor (Stern 1978, 76). La vicinanza alla costa ne rende probabili le connessioni amministrative con il grande centro commerciale costiero: un esempio di villaggio utile per conoscere meglio i livelli del BM e BT che a Dor sono ancora poco noti. Il sito è stato indagato dalla missione di Stern solo per pochi anni e attualmente quasi nulla è visibile di quanto scavato.

Lo strato VII corrisponde all'occupazione del X secolo e presenta un edificio di tipo *four room house* con cortile antistante (Stern 1978, 46-48).

Il sottostante strato VIII ha restituito un podio rettangolare sul quale, presumibilmente, poggiava un edificio simile a quello rinvenuto nel successivo strato VII (Stern 1978, 66-67).

I livelli del BT hanno fornito un'interessante sequenza di un piccolo edificio templare con tre fasi sovrapposte in uso dal XVI fino al XIII secolo (Stern 1984, 28-39). Tale tempio appare isolato rispetto ad altre costruzioni: molto probabilmente nel Bronzo Tardo a Tel Mevorakh non era presente alcun tipo di abitato (Stern 1984, 35-36).

Il santuario di Tel Mevorakh, tipo logicamente, fa parte dei templi del Tardo Bronzo extra moenia, definiti da A.Mazar di tipo irregolare, correlati o meno con un centro abitato (Stern 1984, 33-34). La planimetria del santuario ricorda strettamente il "Fosse Temple" di Lachish.

I livelli del BM hanno invece restituito un abitato ed un edificio amministrativo (Stern 1984, 64-70).

Sfortunatamente le aree scavate non sono visibili: in larga parte sono state ricoperte ma sono ancora visibili alcuni quadrati lasciati aperti. Sebbene il sito non presenti particolari problemi per la conservazione delle strutture, da alcune domande poste agli abitanti della zona è evidente quanto poco esso sia conosciuto e trascurato dalla comunità locale.

45: Tell Ta'annek / Ta'annach (32°32'15.70"N; 35°13'10.33")¹⁸⁵

Scavi: 1902-04: E. Sellin

1963-66: P. Lapp

Strutture scavate riconoscibili: Westburg, Ipogeo funerario, Trincea Sellin.

Periodi attestati: BA, BM, BT, FeI, FeII.


Danno principale: mancata conservazione delle strutture, crolli.

Altri danni o rischi: scavi clandestini, costruzioni moderne.

Valutazione numerica dello stato del sito alla data della ricognizione: 2



Tell Ta'annek 2011, lato sud-est.



Pianta degli scavi americani (da Lapp 1964, 7)

¹⁸⁵ Sellin 1904, 1905; Lapp 1964; id. 1967; id. 1969; Meehl 2001.

Descrizione:

Situato a pochi chilometri dalla barriera di separazione e dal check point, sulla strada che porta a Megiddo, Tell Ta'annak è ben visibile, anche per chi arriva da Jenin, nonostante le pendici siano coperte dalle case del moderno villaggio di Ti'anik, lontane dal sito archeologico vero e proprio.

Gli abitanti di Ti'anik sono ben coscienti della vicinanza di un importante sito archeologico: purtroppo sono presenti numerose tracce di scavi clandestini.

Tell Ta'annak, indagato da Sellin nel 1904 per due campagne (Sellin 1904; id. 1905) e, successivamente, dalla missione americana di Paul Lapp dal 1963 al 1966 (Lapp 1964, 4-44; id. 1967, 2-39; id. 1969, 2-49), svolgeva funzione di capitale territoriale dal lato meridionale della valle di Jezreel (sull'altro lato della valle, a Nord, sorgeva Megiddo). Lo scavo di Paul Lapp rimane una pietra miliare della storia dell'archeologia palestinese per chiarezza dei rapporti preliminari e metodo stratigrafico.

Nonostante Albert Glock avesse programmato, nel 1988, di riprendere gli scavi assieme al dipartimento di archeologia di Bir Zeit, da lui diretto, l'omicidio dello studioso e, successivamente, la divisione del territorio in base agli accordi di Oslo, nonché lo scoppio della II intifada, hanno impedito fino ad ora di riprendere i lavori (Nigro 1998, 21).

I problemi archeologici lasciati aperti dopo la pubblicazione, da parte di Nancy Lapp, delle ultime campagne di scavo americane (Lapp 1969 2-49), avrebbero di certo richiesto nuove indagini e un buon progetto di conservazione (sulla carta, sviluppato dal DACH già nei primi anni 2000).

Le trincee di Sellin sono ancora debolmente visibili tra le sterpaglie così come tracce degli edifici principali, delle mura e delle aree di scavo della missione di Lapp. Tuttavia lo stato di conservazione è alquanto precario. La parte bassa del tell in cui sono presenti grotte, usate probabilmente come tombe, è stata abbondantemente saccheggiata. Un edificio risalente alla guerra del 1948 è ancora visibile.

L'abbandono in cui giace Ta'annak è dovuto parzialmente al fatto che si trova in area C. Il DACH non ha nessun potere di procedere a restauri o nuovi scavi mentre il SOA, che avrebbe il dovere almeno della manutenzione ordinaria, non è evidentemente interessato a svolgere le sue funzioni: procedere alla conservazione delle strutture pericolanti e arginare gli scavi clandestini.

46:Tel Zahara / Telul ez-Zahara (32°30'77.00"N; 35°27'24.00"E)¹⁸⁶

Scavi: Cohen 2005-2009

Periodi attestati: BM, BT.


Danno principale: arature.

Altri rischi o danni: stradina di cemento.

Valutazione dello stato del sito alla data della ricognizione: 5



**Tel Zahara,
2011.**



**Tel Zahara,
pianta
schematica
del sito (da
Cohen 2014,
71).**

¹⁸⁶ Maeir 1997; Cohen 2014.

Descrizione:

La regione intorno a Beth Shean, tra la valle del Giordano e quella dell'Arod, è costellata di piccoli tell ben visibili nella pianura. Tel Zahara è presentato in questo lavoro come esempio di uno di questi piccoli insediamenti, quasi tutti non scavati, che costellano i dintorni degli importanti centri di Beth Shean e Rehov, con funzione di centri agricoli legati alla città.

Secondo Maeir (Maeir 1997, 15), Zahara ha restituito, durante il survey, ceramica del Bronzo Medio e Tardo: il "Central Jordan Valley Survey" condotto da Maeir nell'ambito del Beth Shean Valley Project dell'Università Ebraica di Gerusalemme, ha registrato tutti gli insediamenti della zona. Sembra che il maggior numero di centri nella regione si sviluppò durante il periodo di dominio egiziano nel BT.

Nel 2006 sono state scavate due sepolture del BM II trovate inviolate (Cohen 2014, 69-60). Sia le sepolture che i sondaggi effettuati sul tell sono oggi stati ricoperti.

Nel complesso la rete di piccoli tell nella valle di Beth Shean è tutt'ora ben conservata, ad eccezione di alcuni siti coperti da costruzioni (Tel Amal) o installazioni agricole e idriche.

47: Tel Amal / Tell 'Asi (32°30'14.49"N; 35°26'58.13"E)¹⁸⁷

Scavi: 1962-66: Levi Edelstein

1983-85: N. Feig

Strutture scavate riconoscibili: nessuna.


Periodi attestati: BA IV, FeI, FeII.

Danno principale: sito totalmente rimosso.

Valutazione numerica del sito alla data della ricognizione: 0



Tel Amal 2012, il retro del museo costruito sul tell.



Tel Amal, pianta degli scavi (da Levy – Edelstein 1972, 328).

¹⁸⁷ Levy, Edelstein 1972; Feig 1991.

Descrizione:

Tel Amal attualmente si trova all'interno del terreno del Kibbutz di Nir David, nel parco Gan Ha Shlosa (Sahne), un insieme di piscine naturali di acqua calda.

All'interno del parco si trovano il museo del Kibbutz Nir David (dove sono esposti i fatti che portarono alla creazione del Kibbutz in una zona che fino al 1948 era a maggioranza araba) e il Museo della Civiltà Mediterranea: quest'ultimo edificio, costruito tra gli anni '60 e '80 è stato eretto direttamente sugli scarsi resti archeologici che costituivano l'insediamento di Tel 'Amal dal X secolo in poi.

Gli scavi di salvataggio degli anni '60 (Levy – Edelstein 1972, 325-367) hanno riconosciuto, per questo villaggio non fortificato, quattro fasi di occupazione. Le fasi IV e III comprendono livelli che vanno dal X all'VIII secolo. Sono state portate alla luce installazioni tessili che probabilmente costituivano la principale attività economica (Levy – Edelstein 1972, 333).

Ci si chiede il motivo di costruire un museo archeologico sopra i resti di in sito: tra l'altro i reperti dello scavo di salvataggio sono esposti all'interno dello stesso museo, affiancati da uno scarno plastico che illustra in maniera schematica la pianta degli edifici. Le spiegazioni, in linea con quanto avviene in tutto il museo, sono fornite al visitatore, in Inglese e in Ebraico.

Nel 1983 la costruzione di un'ulteriore ala del museo ha richiesto nuove indagini archeologiche (Feig 1991, 119-130). Nurit Feig del Dipartimento di Antichità ha diretto i lavori portando alla luce 12 tombe in roccia del BA IV (Feig 1991, 119). Le tombe, ritrovate pressoché intatte, sono del tipo a pozzo verticale rettangolare e camera sotterranea (Feig 1991, 120-121). La ceramica e la tipologia delle sepolture presentano legami con altre necropoli nel nord della Palestina (Feig 1991, 127).

Neanche le strutture delle tombe sono state risparmiate dalle costruzioni moderne: la topografia del tell è ancora osservabile ma non sono presenti vestigia archeologiche di alcun tipo: il paesaggio archeologico appare sconvolto nella perdita della relazione con le vicine pozze di acqua e con il Nahal Arod che scorre in prossimità del sito.

48: Tel Rehov / Tell es-Sarem (32°27'24.31"N; 35°29'52.61"E)¹⁸⁸

Scavi: 1997 – 2012: A. Mazar

Strutture scavate riconoscibili: aree di scavo recenti.

Periodi attestati: BA, BM, BT, FeI, FeII.

Danno principale: mancata conservazione delle strutture scavate.

Altri danni o rischi: nessuno.

Valutazione numerica dello stato del sito alla data della ricognizione: 4



Tel Rehov 2011, area C.



Tel Rehov, 2001 (da <http://www.rehov.org/Rehov/images/general/pages/image/imagepage5.html>).

¹⁸⁸ Mazar 1999; id. 2004; id 2007; id. 2008.

Descrizione:

Distante appena 6 km dal corso del fiume Giordano, Tel Rehov è sicuramente uno dei siti maggiori della Palestina pre-classica (Mazar 1999, 42).

La sua posizione strategica gli permetteva di controllare la strada che, da nord a sud, percorre il versante occidentale della valle del Giordano. Una sorgente in prossimità dell'abitato ed altre a breve distanza fornivano l'approvvigionamento idrico (Mazar 1999, 1-6).

Dal 1997 una missione dell'Università Ebraica di Gerusalemme, diretta da A. Mazar, ha iniziato lo scavo estensivo del tell nell'ambito del Beth Shean Valley Project.

I livelli del Ferro I e II sono stati ampiamente indagati in pressoché tutte le aree di scavo, portando alla luce l'impianto di una grande città la cui architettura è del tutto peculiare per il periodo: edifici in mattone crudo privi di fondazioni in pietra e, a volte, con fondazioni e pavimenti in legno.

La tipologia degli edifici, in cui mancano del tutto costruzioni tipiche del periodo come gli edifici a pilastri e le case a 4 vani, fanno del centro di Rehov un caso del tutto peculiare. Secondo Mazar, anche la cultura materiale differisce da quella comunemente attestata nel regno di Samaria nei secoli X e IX.

Tra gli edifici trovati a Rehov va sicuramente menzionata la struttura per l'apicoltura portata alla luce in area C con alveari cilindrici in argilla e strutture per la trasformazione del miele e della cera d'api (Mazar 2008, 629-639).

La strategia di conservazione di Rehov consiste nella ricopertura delle aree una volta terminato lo scavo (Mazar, com. pers). Tale metodo, molto usato negli scavi israeliani, appare utile nel preservare le strutture quando non è possibile procedere al laborioso e costoso restauro conservativo del mattone crudo.

Le aree lasciate scoperte a Rehov tuttavia, da un anno all'altro soffrono sicuramente dell'erosione nonostante le scarse precipitazioni della regione limitino notevolmente la velocità erosione delle strutture in crudo. Inoltre le aree in corso di scavo sono protette con recinzioni in filo spinato.

Nel complesso il metodo di scavo ordinato e la costante ricopertura delle aree scavate contribuiscono a fare di Tel Rehov un sito in stato di conservazione più che buono.

49: Khirbet Bal'ama (32°26'41.27"N; 35°17'33.46"E)¹⁸⁹

Scavi: 1973: Z. Yeivin (SOA)

1997- 2006: H. Taha, G. van der Kooij

Strutture scavate riconoscibili: tunnel e cisterna.

Periodi attestati: BA, BM, BT, FeI, FeII.

Danno principale: costruzioni moderne.


Altri danni o rischi: scavi clandestini.

Valutazione numerica dello stato del sito alla data della ricognizione: 3



Case moderne costruite su Khirbet Bal'ama, 2012.

Pianta schematica di Khirbet Bal'ama (da Taha, Van der Kooij 2007, 15)



¹⁸⁹ Z. Yeivin 1973; Taha - Van der Kooij 2007.

Descrizione:

Khirbet Bal'ama, pochi chilometri a sud di Jenin, non è stato, fino ad oggi, oggetto di scavi estensivi. Il DACH, assieme all'università di Leida, ha curato lo scavo e il successivo restauro del tunnel sotterraneo che collega il pendio orientale del sito con una cisterna di raccolta dell'acqua della falda acquifera e dalla vicina sorgente di Bir es-Sinjil (Taha – Van der Kooji 2007,11-17). Il tunnel è diviso in tre parti. L'entrata principale, ai piedi della collina di Khirbet Bal'ama è stata rimaneggiata più volte fino ad epoca ottomana. Altre due entrate sono state individuate, più in alto, durante gli scavi (Taha – Van der Kooji 2007,19-20; ibid. 43).

Il progetto di cooperazione col l'Olanda ha tenuto conto della particolare situazione sociale della regione di Jenin: durante gli scavi, la popolazione è stata coinvolta attivamente al fine di accrescere la consapevolezza nei confronti della storia del territorio (Taha – Van der Kooji 2007, 11-12).

Il progetto, in collaborazione con i programmi di sviluppo dell'ONU e il programma ONU di assistenza al popolo palestinese, ha previsto inoltre la creazione di posti di lavoro per il restauro e la manutenzione della struttura, aperta ai visitatori nel 2005 (Taha – Van der Kooji 2007, 17).

Sfortunatamente la presenza militare israeliana nel 2000-2002 non ha permesso la prosecuzione degli scavi dell'abitato vero e proprio, situato sulla sommità della collina. Dalle prospezioni geomagnetiche sembra esserci un altro ingresso al tunnel situato proprio dentro le mura: tale entrata sarebbe in fase con la prima costruzione del tunnel alla fine del Ferro I o all'inizio del Ferro II, similmente ad altri sistemi di approvvigionamento idrico conosciuti in Palestina, primo tra tutti quello di el-Jib (Taha – Van der Kooji 2007, 29).

Come faranno poi anche a Tell Balata, Van der Kooij e Taha, durante i lavori, hanno intervistato i moderni abitanti del villaggio: l'ingresso al tunnel di Kh. Bal'ama, da sempre conosciuto, era visto come un luogo magico e misterioso (addirittura, secondo alcuni, il tunnel collegava Kh. Bal'ama con il vicino villaggio di Burqin) ed era collegato alla figura del re-profeta Baalam, personaggio menzionato in Numeri 22-24 e in un'iscrizione su intonaco scavata a Deir Alla.

50: Tell Dothan / Dothan (32°24'45.36"N; 35°14'18.85"E)¹⁹⁰

Scavi: 1953 – 1964: J. P. Free

Strutture scavate riconoscibili: strutture in pietra delle aree A, B e T.

Periodi attestati: BA, BM, BT, FeI.

Danno principale: scavo clandestino.

Altri danni o rischi: mancata conservazione delle strutture scavate.

Valutazione numerica dello stato del sito alla data della ricognizione: 3



**Tell Dothan,
2012, area B
(?).**




Foto aerea di Tell Dothan durante gli scavi, 1964 (da

<http://www2.gordonconwell.edu/dathan/>).

¹⁹⁰ Free 1960; Cooley - Pratico 1994; Master et al. 2005.

Descrizione:

Tell Dothan si trova sul versante est della piana di Arraba, a pochi chilometri da Jenin. Il lato sud del tell è circondato da coltivazioni di olivo e tutta la piana è particolarmente fertile. La sommità piatta del tell è il risultato di 15 metri di deposito archeologico su di una collina naturale. In totale Tell Dotan copre un'area di circa 10 ettari.

Scavi estensivi furono portati avanti tra il 1953 e il 1964 da J. Free, con una spedizione del Wheaton College dell'Illinois: Free ha ricostruito una sequenza stratigrafica continua di 21 livelli dal Calcolitico fino al XIV secolo d.C. (Cooley – Pratico 1994, 148-149).

Attorno all'inizio del terzo millennio Dothan era un centro urbano fortificato di primaria importanza nella regione. Il sito viene rioccupato di volta in volta fino alla grande distruzione dell'VIII secolo che Free attribuisce a Sargon II.

La città sarà poi ricostruita sotto il dominio assiro e rimarrà un centro fiorente fino oltre il VI secolo.

Purtroppo le ricerche hanno visto la pubblicazione definitiva solo nel 2005 ad opera di D. Master e J. Monson che, assieme all'equipe della fondazione Leon Levy - Shelby White hanno avviato un lavoro di revisione della documentazione (e dei materiali dispersi tra il Wheaton College, Gerusalemme e Amman) assieme ad un nuovo studio territoriale sul sito e sulla regione circostante (Master et al 2005).

Attualmente sono ben visibili le aree di scavo lasciate aperte: in particolare le aree A e B, che conservano le strutture in pietra del quartiere abitativo, subiscono danni a causa delle radici delle piante e degli scavi clandestini (facilitati dall'emergenza di edifici in cui è facile intuire che si troverà qualcosa). Tell Dothan si trova nell'area C degli accordi di Oslo: è quindi pienamente sotto il controllo dell'amministrazione militare israeliana che non ha mai proceduto a salvaguardare l'integrità del sito.

A causa della sua posizione (area C) il tell non può essere in alcun modo oggetto di nuove ricerche o restauri e valorizzazioni da parte del DACH.

51: Tel Hefer / Tell Ifshar (32°22'16.66"N; 34°54'29.12"E)¹⁹¹

Scavi: 1979-92 : S.M. Paley, Y. Porath

Strutture scavate riconoscibili: nessuna.

Periodi attestati: BA, BM, BT, FeI, FeII

Danno principale: costruzione moderna (cimitero).

Altri danni o rischi: scavi clandestini(?)

Valutazione numerica dello stato del sito alla data della ricognizione: 2



Tel Hefer, lato meridionale, 2011.



Pianta dell'edificio pubblico della fase B del BM IIa (da Paley - Porath 1997, pl. 1).

¹⁹¹ Paley ,Porath 1997.

Descrizione:

Tel Hefer ha una dimensione di 4,4 ettari e si trova presso la sponda meridionale del fiume Alexander, a circa 5 chilometri dalla costa mediterranea.

E. Marcus ipotizza che il sito fosse utilizzato fino al BM come porto fluviale: quando, all'inizio del BT, il vicino sito di Tel Mikmoret, alla foce dello stesso Alexander, fiorisce come emporio commerciale, si assiste ad una riduzione della ricchezza e delle dimensioni di Tel Hefer.

Il sito è stato scavato in 10 campagne dal 1979 al 1992 da una missione congiunta dell'università di Buffalo e dell'IAA, nell'ambito dell' "Emek Hefer Archaeological project".

Tuttavia i risultati degli scavi sono stati pubblicati solo nelle notizie scavi di ESI e in due brevi rapporti preliminari (Paley – Porath 1997): scavato per sondaggi in 5 aree, la stratificazione di Tel Hefer va dal Calcolitico fino all'età bizantina.

È sul periodo del Bronzo Medio IIa che tuttavia si è concentrata l'attenzione degli archeologi: in area A e in area C si sono individuate otto successive fasi di occupazione (Porath – Paley 1988-89, 136). Alla fase II appartiene il grande edificio pubblico con cortile centrale, distrutto e ricostruito più volte (Nigro 1994,105-106) .

Attualmente sul pendio meridionale di Tel Hefer insiste un cimitero ebraico che, presumibilmente, ha intaccato parte delle strutture sottostanti. Le aree di scavo sono probabilmente state ricoperte anche se depressioni nel terreno a est lasciano supporre che alcuni quadrati siano rimasti aperti e non siano stati salvaguardati. Non è stato possibile reperire, nelle fonti, la data in cui il cimitero è stato costruito, né il perché della scelta del luogo.

52: Khirbet Shuweikat el-Ras (32°20'24.43"N; 35°02'30.13"E)¹⁹²

Scavi: SOA, non pubblicati.

Periodi attestati: BM, BT, FeI.

Strutture scavate riconoscibili: glacis, parte delle mura.

Danno principale: uso del glacis come cava di materiale da costruzione.

Altri danni o rischi: necropoli tagliata dalla barriera di separazione, crollo delle strutture fuori terra.

Valutazione numerica dello stato del sito alla data della ricognizione: 2



**Kh. Shuweikat
el-Ras, 2012**



La barriera di separazione vista dalla sommità del Khirbet.

¹⁹² Conder, Kitchener, Palmer, Besant 1881, 153; Greenberg, Keinan 2009.

Descrizione:

Pochissime sono le informazioni su questo grande khirbet a nord di Tulkarm: secondo i dati delle ricognizioni, è presente ceramica che va dal BM fino almeno al Ferro I. Attualmente il sito si trova a cavallo tra le aree B e C, mentre la necropoli si trova in parte in territorio israeliano.

Registrato nel Survey of Western Palestine (Vol II, 153) come un “villaggio con rovine antiche”, non risulta sia mai stato oggetto di scavi regolari.

Stando ai dati del survey di Greenberg del 2007 (Greenberg – Keinan 2009, 37), non si hanno notizie di pubblicazioni: la licenza di scavo rilasciata dal SOA è del 2003 ma specifica che si limita a Shuweikat nord, ovvero l’area della necropoli (Licenza L-970/2003-0). Lo scavo è stato effettuato come scavo di salvataggio in occasione della costruzione della barriera di separazione. Non essendo reperibile la pubblicazione, non è dato sapere cosa di preciso sia stato scavato, né dove siano i reperti. La perdita delle informazioni è tanto più grave perché causata da uno scavo effettuato per la costruzione di una struttura dichiarata illegale dalla corte di giustizia internazionale e dagli stessi organi giudiziari israeliani.

A Shuweikat è ben visibile il danno che la costruzione del muro di separazione ha causato al paesaggio culturale della Palestina: secondo Taha sono più di 1500 i siti danneggiati dalla costruzione (Taha 2005, 265-270). Di quelli per cui è stato effettuato un qualche tipo di scavo si sa pochissimo e le pubblicazioni spesso non esistono.

Il sito oggi è intaccato dalle attività degli abitanti del villaggio che utilizzano il *glacis* come cava di materiale da costruzione. Tale lavoro ha portato ad esporre ampie aree del terrapieno e del muro interno in pietra. E’ prevedibile che la struttura della fortificazione andrà persa in breve tempo.

53: Tell el-Far'ah Nord / Tirzah (32°17'14.39"N; 35°20'16.85"E)¹⁹³

Scavi: 1946-1960: R. de Vaux

Periodi attestati: BA, BM, BT, FeI, FeII.

Strutture scavate riconoscibili: cantiere II.

Danno principale: deterioramento delle strutture scavate.

Altri danni o rischi: scavo clandestino.

Valutazione numerica dello stato del sito alla data della ricognizione: 3



**Tell el-Far'ah,
2012: il cantiere II**



(Photo Palestine Archaeological Museum.)

Un'immagine della campagna di scavi del 1959 (da De Vaux 1961, 293)

¹⁹³ Mallet 1973; Chambon 1984; Amiet, Briend, Courtois, Dumortier 1996.

Descrizione:

Tell el-Fara'ah (nord) sorge ad una dozzina di chilometri a nord-est di Nablus, attualmente in area B. Il sito è stato uno degli scavi principali di padre Roland De Vaux e della scuola dell'Ecole Biblique dal dopoguerra fino al 1960: la missione di Tell Fara'ah è ricordata come uno dei lavori maggiori di De Vaux e come uno scavo, per l'epoca, decisamente all'avanguardia per metodo stratigrafico e studio dei reperti. Lo stesso De Vaux curò pubblicazioni preliminari accurate e complete, pur senza arrivare alla pubblicazione definitiva.

Questa fu comunque portata a termine dagli allievi: nella pubblicazione del 1984 Chambon identifica 7 periodi principali dal Neolitico preceramico fino all'età del Ferro II, sebbene interruzioni dell'occupazione siano presenti nel BA IV - BM I (presenza solo di sepolture).

Durante la visita al sito, colpisce come, a distanza di molti anni, le aree del cantiere II e III di De Vaux siano ancora ben visibili. Probabilmente ciò è anche dovuto al fatto che questa parte del tell è attualmente coltivata a cereali e quindi la vegetazione non è invasiva. Su lato nord-est è invece presente un'abitazione privata e varie piante di olivo, assieme alle tubature dell'acquedotto che incanala la sorgente di Ain Far'ah.

Nel complesso le strutture abitative in pietra dei livelli VII a-e sono ancora molto ben visibili, specie nell'area del cantiere II. In particolare le case 176, 180 e 187. Purtroppo non è invece ben visibile il sistema difensivo del livello VII.

Difficile anche distinguere le strutture dell'età del Bronzo (Mallet 1973, 30-33), probabilmente parzialmente ricoperte. Sia presso il *glacis* del Bronzo Medio II (il quale ancora oggi modella la forma esterna del tell), sia presso le aree di scavo, sono visibili le tracce di scavi clandestini: lo stato del sito, con le aree di scavo lasciate aperte, fa sì che per i tombaroli sia molto facile individuare zone adatte a trovare materiale da asportare e rivendere. Sebbene a Tell el-Far'ah il fenomeno non raggiunga le dimensioni preoccupanti di altri siti, esso è tuttavia presente.

Data la conservazione buona e la mancanza quasi totale di sovrapposizioni moderne, Tell Fara'ah nord si presta ad essere uno dei siti in cui eventuali future ricerche potranno trovare maggior sviluppo.

54: Sebastya / Samaria (32°16'36.56"N; 35°11'25.31"E)¹⁹⁴

Scavi: 1908-10: G. Shumacher, G. A. Reisner

1931-35: J. W. Crowfoot

2012: H. Nureddin

Periodi attestati: BA, Fe II.

Strutture scavate riconoscibili: palazzo di Omri, edifici di età romana.

Danno Principale: area archeologica contesa (mancata conservazione).

Altri danni o rischi: vandalismo e scavi clandestini.

Valutazione numerica dello stato del sito alla data della ricognizione: 3



Samaria, Palazzo di Omri, 2011.



Il palazzo di Omri in una foto del 1910 (da <http://www.loc.gov/pictures/item/mpc2010007562/PP/>)

¹⁹⁴ Crowfoot, Kenyon, Sukenik 1942.

Descrizione:

Sebbene sia uno dei siti principali e più noti della Palestina, anche, o forse soprattutto, per i richiami biblici ed evangelici, Samaria, negli ultimi anni, è stata tristemente nota per essere stata terreno di scontro ideologico (e purtroppo anche fisico), tra coloni israeliani e abitanti palestinesi: tra l'acropoli e la città bassa passa la linea di demarcazione tra area B ed area C.

L'acropoli e il palazzo di Omri rimangono quindi sotto l'amministrazione del SOA, mentre la città bassa, in area B, è gestita dal DACH, il quale, recentemente, ha dato all'Università al-Quds di Gerusalemme la concessione di scavo.

L'Autorità palestinese ha ripreso a lavorare anche al restauro dei monumenti di epoca bizantina, coordinandosi con l'associazione "Pro Terra Sancta" (<http://www.proterrasancta.org/2012/02/08/the-past-and-the-future-meet-in-sabastiya-the-archaeological-restoration-works-carried-on-by-young-people-from-the-village>). Il survey condotto dal DACH sul sito ha evidenziato scavi clandestini, atti di vandalismo, danni alle strutture murarie ad opera delle radici delle piante.

Israele non vuole cedere la sovranità sulla gestione dell'acropoli, dove si trova il palazzo dei re di Israele (tra l'altro, formalmente, gestito dalla Israel Nature and Parks Authority) ma la divisione del sito crea uno stallo nelle pratiche di conservazione dei monumenti dell'acropoli e nell'eventuale avvio di nuove indagini archeologiche.

Il palazzo di Omri a Samaria è uno degli esempi meglio noti di architettura palatina dell'età del ferro II (Crawfoot – Kenyon – Sukenik 1942, 9-20). I reperti che erano nel palazzo, in particolare gli ostraca e gli avori (Crawfoot – Kenyon – Sukenik 1942), hanno segnato punti di svolta importanti per la storia dell'arte e l'epigrafia semitica. Il sito ha quindi valore universale ed è di estremo interesse per gli studiosi di tutto il mondo.

Nel 2009 il DACH ha incluso Sebastya nella lista dei siti proposti per la candidatura al riconoscimento di patrimonio mondiale dell'UNESCO (Taha 2009, 18-20) ma fino a che non si risolverà il problema della gestione dell'acropoli, non si possono fare interventi di nessun tipo.

55: Tell Abu Zarad (32°06'59.89"N; 35°13'59.97"E)¹⁹⁵

Scavi: 1981: S. Dar (SOA)

Periodi attestati: BA, BM, FeII

Strutture scavate riconoscibili: mura.

Danno principale: vandalismo, mancata manutenzione delle strutture scavate.

Altri danni o rischi: scavo clandestino, costruzioni moderne

Valutazione numerica dello stato del sito alla data della ricognizione: 3



Tell Abu Zarad 2012, parte di una delle torri scavate da Dar.

Immagine satellitare di Tell Abu Zarad, tra i villaggi di Yasuf e Iskaka



¹⁹⁵ Dar 1981.

Descrizione:

Situato nella zona collinare tra Ramallah e Nablus, a breve distanza da Salfit e dalla colonia di Ari'el, Tell Abu Zarad è soprattutto noto come luogo religioso musulmano che ospita la tomba dello Sheik Abu Zarad.

Presente sia nel Survey of Western Palestine che nel survey di Greenberg della West Bank (2007) e nell'Archaeological Survey of Israel, è stato oggetto di una breve campagna di scavi da parte dell'ufficiale del SOA S. Dar, nel 1981. Attualmente, si trova in area B degli accordi di Oslo.

Sono state documentate da Dar 4 torri di epoca romana nella parte mediana dei terrazzamenti che costeggiano il tell: secondo lo Staff Officer lo scavo si era reso necessario in quanto le parti fuori terra delle torri erano in procinto di crollare (Dar 1981).

Non si sarebbe contravvenuto quindi all'art. 5 della convenzione dell'Aja: lo scavo è permesso solo se si rende necessario poiché la conservazione del sito archeologico è a rischio o perché la forza occupante sta costruendo infrastrutture per migliorare le condizioni della popolazione occupata. Non si ha notizia di dove si trovino i materiali derivanti dallo scavo (se sono stati spostati in territorio israeliano "l'esportazione" viola le norme sulla custodia dei reperti mobili derivanti da territori occupati, art. 5 della convenzione dell'Aja, comma 2 e primo protocollo del 1954).

Dalle ricognizioni è segnalata ceramica dell'età del BA, del BM e del Ferro II. Sebbene in tell vero e proprio non sia stato mai indagato, sono visibili grandi ammassi di pietre (cairn?). Lungo le mura romane, terrazzamenti di varie epoche probabilmente si appoggiano a strutture murarie del Bronzo Antico.

Se si escludono alcuni piccoli scavi illegali, una generalizzata incuria del sito, alcune scritte vandaliche sulla tomba dello *sheikh*, non ci sono da segnalare grandi problemi di conservazione.

Una casa moderna si trova sulla strada che porta alla cima del tell, nel punto in cui dovrebbero trovarsi le basi delle fortificazioni.

56: Tel Aphek / Ras el-‘Ain / Afek (32°06’16.84”N; 34°55’50.27”E)¹⁹⁶

Scavi: 1935-36: J. Ori

1961: A. Eitan

1972-85: M. Kochavi, P. Beck

Periodi attestati: BA, BM, BT, Fe I, Fe II

Strutture scavate riconoscibili: residenze III, IV, VI

Danno principale: deterioramento delle strutture in mattone crudo.

Altri danni o rischi: nessuno.

Valutazione numerica dello stato del sito alla data della ricognizione: 3



Aphek, 2011: Palaces III e IV.



Tel Afek, veduta degli scavi di Kochavi e Beck (da Kochavi – Beck - Yadin 2000).

¹⁹⁶ Kochavi, Beck, Yadin 2000; Gadot, Yadin 2009

Descrizione:

Aphek, conosciuta in arabo come Ras el-‘Ain (per il castello crociato che sorge nei pressi di una sorgente), attualmente si trova in un parco archeologico protetto dall’Autorità per la natura e i parchi di Israele (Israel Nature and Parks Authority).

Lo scavo principale è stato condotto da Kochavi e Beck per l’Università di Tel Aviv tra il 1972 e il 1985: in 12 campagne (Kochavi – Beck 2000, 1) sono stati riportati alla luce e pubblicati i monumenti dell’acropoli e della città bassa.

L’acropoli di Aphek, come si è accennato, è occupata dalle rovine di un castello crociato: lo scavo ha avuto luogo sia all’esterno che all’interno dell’area del castello. All’interno sono stati riportati alla luce i resti di cinque successivi edifici amministrativi del BM e del BT. L’edificio del BT, conosciuto come Palace VI o residenza egiziana (Gadot 2009, 41), è stato totalmente restaurato, mentre i resti degli edifici del BM (Gadot 2009, 8), in mediocre stato di conservazione, non hanno avuto, fino ad ora, sorte analoga.

Nonostante l’estensione degli edifici palaziali del BM non sia totalmente nota, sembra che essi, rispetto alla successiva residenza egiziana, coprissero un’area molto più estesa di quella scavata, che consta solo di un’unità architettonica di incerta funzione (Gadot 2009, 7-40).

Il resto del sito è in area protetta ma è ricoperto di erba e vegetazione. La sorgente si trova attualmente all’interno di un edificio in cemento e nell’area sono presenti installazioni militari della guerra del 1948.

L’estesa città bassa, interessata dalle successive pianificazioni di epoca classica, era circondata già nel BM da mura difensive (Kochavi – Beck 2000), di cui la missione dell’università di Tel Aviv ha riportato alla luce un tratto (Area B), con 4 successive ricostruzioni di BA e BM. Le mura sono, attualmente, difficilmente visibili a causa della vegetazione.

Nel complesso, se si esclude il naturale deterioramento delle strutture in mattone crudo, Aphek non presenta particolari problemi di conservazione.

57: Khirbet Seilun / Shiloh (32°03'20.05"N; 35°17'23.56"E)¹⁹⁷

Scavi: 1915: Smith

1926-1932: H. Kjaer

1980: I. Sharon

1981-84: I. Finkelstein

1990: M. Dadon

2010: SOA

Periodi attestati: BM, BT, Fe I.

Strutture scavate riconoscibili: mura.

Danno principale: torretta “di osservazione” con fondazioni in cemento armato sull’acropoli del sito.

Altri danno o rischi: mancata conservazione delle strutture scavate.

Valutazione numerica dello stato del sito alla data della ricognizione: 3



**Khirbet Seilun
2012: acropoli, la
torretta in
costruzione.**



**Veduta: relazione tra sito archeologico e colonia moderna (da
www.bibleplaces.com).**

¹⁹⁷Finkelstein 1993; Huberman 2010; Mizrachi 2014.

Descrizione:

Khirbet Seilun si trova in Area C, all'interno della colonia israeliana di Shiloh. Nel 1978 un gruppo di coloni facenti parte dell'associazione di destra Gush Eminim occupò la zona prossima al sito fondando la colonia, regolarizzata dal governo israeliano l'anno successivo. Inizialmente l'occupazione si svolse con l'erezione di un campo tendato che ospitava i lavoratori dello scavo, stando a quanto riferisce il rapporto di Yonathan Mizrachi.

Secondo la mitologia ebraica a Shiloh sarebbe stato eretto il primo tabernacolo dell'Arca dell'Alleanza e tale racconto renderebbe il sito di grande valore per i moderni coloni israeliani e meta di pellegrinaggio per gli Ebrei.

Nonostante i resti dell'età del Bronzo siano estesi e molto importanti (Finkelstein 1993, 49-64), ad essi non è dato il minimo risalto, così come in ombra, nel percorso turistico, passano le rovine delle chiese bizantine ai piedi del tell, alcune con mosaici di considerevole pregio.

A Khirbet Seilun I. Finkelstein ha identificato otto strati di occupazione, dal BM II fino ad epoca bizantina (Finkelstein 1993, 8-9). Le poderose fortificazioni del BM III, portate alla luce in area C, H-F e J sono molto deteriorate e affatto valorizzate nel percorso turistico: in confronto ad esse il villaggio presente a Shiloh nell'XI secolo (sul quale si stanno concentrando i nuovi scavi iniziati con gran dispendio di mezzi e in violazione dell'art. 5 della convenzione dell'Aja, nel 2010), dovette essere ben poca cosa.

Shiloh oggi è gestito da un'associazione privata, *“Mishkan Shiloh Association –The Center for the Study and Development of the Cradle of Settlement in the Land of Israel*, la quale, fin dal 2010, ha contribuito alla musealizzazione del sito in senso esclusivamente biblico (Mizrachi 2013, 5-6).

Khirbet Seilun è, in tal modo, stato decontestualizzato dal paesaggio circostante: nel 2013 è stata inaugurata la cosiddetta “Torre del profeta”, un centro visitatori in cemento, alto 9 metri, situato al centro del sito archeologico. La costruzione, che ha intaccato pesantemente la stratificazione, secondo Mizrachi, è posizionata in modo che, dal suo interno, non si vedano i villaggi palestinesi circostanti ma solamente le colonie ebraiche, così da dare l'impressione che esse siano l'eredità diretta del sito del tabernacolo (Mizrachi 2013, 6).

58: Tel Hadid / Tell el-Hadita (31°57'51.04"N; 34°57'03.99"E)¹⁹⁸

Scavi: 1995-1999: E.Brand, I Beit Arieth

2005: IAA

Strutture scavate riconoscibili: parte dell'acropoli, tombe in roccia, fori circolari in roccia.

Periodi attestati: FeI, FeII.


Danno principale: vandalismo.

Altri danni o rischi: mancata conservazione delle strutture, sentieri che tagliano la stratificazione.

Valutazione numerica dello stato del sito alla data della ricognizione: 3



**Tel Hadid,
acropoli, 2012.**



**Localizzazione di
Tel Hadid e degli
scavi di salvataggio
del"IAA nel 2008
(da Torge 2010).**

¹⁹⁸ Torge 2010.

Descrizione:

Tel Hadid si trova all'estremità settentrionale della Shefelah, a sud della valle dello Wadi Natuf. Il tell è grande poco più di quattro ettari.

E' stato inizialmente scavato da una missione dell'università di Tel Aviv diretta da Beit Arie e Brand dal 1995 al 1999. Nel 2000 l'IAA ha proceduto a nuovi sondaggi. Infine, nel 2008, uno scavo di salvataggio per la costruzione di infrastrutture in prossimità del sito, ha rivelato che anche la parte a valle del tell vero e proprio fu abitata nel IX e VIII secolo.

Gli scavi della missione di Tel Aviv hanno messo in luce, nella parte settentrionale del sito, tre complessi architettonici (Beit-Arie 2008, 1757-1758): una casa a quattro vani, un edificio tripartito a pilastri e un complesso con installazioni cultuali e una favissa.

In prossimità degli edifici sono state trovate due tavolette in cuneiforme assiro datate al 698 ed al 664: dei contratti di vendita (Beit-Arie 2008, 1758).

Le pendici del tell, in cui affiora in più punti la roccia che compone la collina, presentano in molti punti fori circolari di incerta funzione: dapprima Brand aveva ipotizzato che fossero pozzi di accesso a sepolcri scavati nella roccia, ma durante lo scavo si è appurato che tali pozzi cilindrici non conducevano ad alcuna camera sepolcrale. Beit-Arie ipotizza che si tratti di siloi per immagazzinare il vino (Beit-Arie 2008, 1758). Le tombe in roccia, pur presenti, sono del tipo ricavato dall'allargamento delle fenditure naturali e sono di difficile datazione, in mancanza di reperti.

Attualmente le aree scavate di Tel Hadid sono state ricoperte.

Gli enigmatici fori circolari e le tombe in roccia, sparse nella parte inferiore del tell, sono in abbandono e alcune sono state danneggiate. Le pendici sono state tagliate per far posto ad un sentiero che sale fino alla cima del tell.

Il sito ospita spesso gare di fuoristrada: sembra che le gare automobilistiche che utilizzano i dislivelli dei siti archeologici siano particolarmente diffuse nella Shefela e nel Negev settentrionale. Se ne trova traccia (solchi di pneumatici a volte anche molto profondi, per lo più sui *glacis*) in altri siti come Tell Jemmeh, Tel Keshet, Tel Haror.

Le strutture in roccia, per la loro natura, non subiscono danni se non la normale erosione delle piogge, ma hanno subito isolati atti vandalici: le pietre vengono macchiate da graffiti, annerite da incendi o rotte di proposito.

59: Yavne Yam / Minet Rubin (31°55'35.00"N; 34°41'63.00"E)¹⁹⁹

Scavi: 1967 - 69: J. Kaplan

1992 – 2011: M. Fisher

Strutture scavate riconoscibili: area A, area C.

Periodi attestati: BM; BT, FeI, FeII.


Danno principale: probabili scavi clandestini.

Altri danni o rischi: mancata conservazione delle strutture scavate.

Valutazione numerica dello stato del sito alla data della ricognizione: 3



**Yavne Yam, 2011,
area a nord
dell'acropoli, presso
la battigia.**



**Pianta schematica con le aree di
scavo (da <http://www.tau.ac.il/~yavneyam/index.html>).**

¹⁹⁹ Kaplan 1978; Kletter 2005.

Descrizione:

Situata a una ventina di chilometri a sud di Jaffa, Yavne Yam si estende su un ampio costone di roccia arenaria (kurkar). Le strutture difensive del Bronzo Medio e Tardo furono indagate da Kaplan negli anni '60: l'archeologo israeliano ricostruì la pianta delle fortificazioni in forma rettangolare, in cui il lato ovest, mancante, era protetto dal mare (Kaplan 1978).

Il promontorio che costituisce l'acropoli, a picco sul mare, fu pesantemente fortificato e presenta numerose fasi di occupazione, dal Bronzo Medio fino all'età bizantina (Fisher 2014, http://www.hadashot-esi.org.il/report_detail_eng.aspx?id=7483&mag_id=121). Tale area ha restituito, fino ad ora, importanti edifici di epoca ellenistica e romana ma è scavata dall'erosione delle onde poiché la roccia è molto tenera e le costruzioni che proteggevano gli edifici molto danneggiate.

Poco si sa della città del secondo millennio: la missione dell'università di Tel Aviv, che opera sul sito dal 1992, ha indagato principalmente i livelli classici e tardo antichi (Fisher 2008, 2073-2075).

Un edificio del VII secolo è stato riportato alla luce in area B: attualmente è stato ricoperto (Fisher 2007, <http://www.tau.ac.il/~yavneyam/viewer.htm>).

La spiaggia a nord dell'acropoli, corrispondente all'area interna dell'abitato della città bassa, è disseminata di frammenti di mattone crudo e pietra da costruzione. Alcuni lacerti di muratura sono ancora visibili. Nel complesso, tutta la parte ovest del sito, che attualmente è adibita a spiaggia libera, risulta danneggiata. La parte orientale di Yavne Yam, è coperta da vegetazione di bassi cespugli: negli anni scorsi non poche sono state, secondo l'IAA, le segnalazioni di scavi clandestini nella zona. Oggi la conservazione delle aree non scavate dipende dal controllo degli scavi illegali e dall'uso del territorio.

La missione archeologica protegge le aree scavate e lasciate aperte con l'uso di recinzioni e teli protettivi tra una stagione e l'altra. Le strutture di maggior valore sono sottoposte a restauro conservativo.

60: Tell et-Tell / 'Ai (31°54'53.52"N; 35°14'57.14"E)²⁰⁰

Scavi: 1928: J. Garstang

1933 - 35 : J. Marquet Kreuse

1964 – 70: J. Callaway

Strutture scavate riconoscibili: fortificazioni, complessi templari del BA.

Periodi attestati: BA, FeI.


Danno principale: costruzioni moderne.

Altri danni o rischi: spostamento del materiale da costruzione.

Valutazione numerica dello stato del sito alla data della ricognizione: 3



Tell et-Tell, 2012: case in costruzione al limite meridionale del sito.



Pianta schematica degli scavi di 'Ai (da Callaway 1976, 21).

²⁰⁰ Marquet Krause 1949; Callaway 1972.

Descrizione:

Il sito, identificato con la biblica 'Ai, ebbe, come è noto, la sua età di maggior splendore nel BA: la città, già all'inizio del terzo millennio a.C. era cinta da un complesso sistema di mura difensive in pietra e si estendeva su una superficie di più di 11 ettari.

Gli scavi degli anni '30, portati avanti da una delle poche direttrici donne in quegli anni, Judith Marquet Krause (originaria di Tiberiade), hanno dissepolto gran parte del sito (Marquet-Kreuse 1949).

Marquet Krause, aveva identificato la cittadella (Marquet-Kreuse 1949, 10-12) e il grande complesso santuarioale (Marquet-Kreuse 16-21) che è ancora visibile nella parte occidentale. Lo sperone roccioso su cui sorge et-Tell, circondato da profondi wadi su tre lati, rendeva il sito facilmente difendibile (Marquet-Kreuse 1949, 21-22).

Gli scavi condotti dalla missione ASOR diretta da J. Callaway negli anni '60 hanno contribuito a chiarire molti dei problemi lasciati irrisolti dalla prematura scomparsa dell'archeologa galilea (Callaway 1972, 1-5).

Callaway identificò 12 fasi di occupazione (Callaway 1980, 18): le prime otto, corrispondenti al periodo della grande città del Bronzo Antico, dalla sua fase pre-urbana, nel BAI, a quella pienamente urbana del BA II e III, fino al collasso alla fine del terzo millennio. Al gap di occupazione tra BA e Ferro I Callaway fa risalire una fase intermedia di sporadica frequentazione: la fase IX (Callaway 1980, 245). Con le fasi X e XI, all'inizio del XII secolo, 'Ai viene occupata solo parzialmente da un villaggio non fortificato (Callaway 1980, 245-271).

Come accennato, Tell et-Tell è ormai lambito dalle case della periferia di Deir Dibwan (Beitin) che hanno coperto parzialmente la necropoli est. La zona rientra nell'area B degli accordi di Oslo ed è quindi oggetto delle numerosissime costruzioni che ogni anno si moltiplicano in tutte le aree periferiche della Palestina specialmente nei centri attorno a Ramallah. L'imponenza delle strutture delle mura e dei complessi dell'acropoli (ancora ben leggibili e con alzati che superano, in alcuni casi, i tre metri) fanno sì che l'espansione delle case moderne non sia un pericolo il sito.

Sarebbe auspicabile che 'Ai fosse inclusa in uno dei prossimi progetti di conservazione del DACH.

61: Metsad Hashvyahu (31°53'44.77"N; 34°41'11.28"E)²⁰¹

Scavi: 1960: J. Naveh

1986: R. Reich

Strutture scavare riconoscibili: nessuna.


Periodi attestati: VII secolo.

Danno principale: base militare israeliana sopra il sito.

Valutazione numerica dello stato del sito alla data della ricognizione: 0 (non visitabile).



**Metsad Hashavyahu,
2012.**



**Pianta degli scavi di
Metsad Hashavyahu (da
Naveh 1962, 90)**

²⁰¹ Naveh 1962; Reich 1986; Fantalkin 2001.

Descrizione:

Metsad Hashavyahu è noto soprattutto per il ritrovamento, nel 1960, di un *Ostracon* scritto in ebraico (Naveh 1960,129-139), con una lunga lettera indirizzata al governatore della guarnigione.

Il sito è costituito dalla sola fortezza, riportata alla luce nel tra il 1962 e l'86, durante le prospezioni per la costruzione della base militare: aveva forma di L con grande cortile centrale e struttura tripartita (Naveh 1962, 89-90). Gli *ostraca* provengono dalle stanze adiacenti l'ingresso.

Reich puntualizza che la stratificazione è poco profonda e che, probabilmente, la struttura fu in uso solo per qualche decina di anni (Reich 1986, 68-69).

Non sappiamo se questa piccola fortezza, di cui erano stati scavati completamente solo la parte posteriore e l'ingresso, si sia conservata dopo la costruzione della base militare dell'IDF. Anche se il sito è piccolo e può essere considerato un sito minore nel panorama del Levante meridionale, non è purtroppo l'unico complesso archeologico di Israele sopra il quale siano state costruite basi militari.

La costruzione di basi militari sopra o nelle vicinanze di beni culturali viola gli articoli 4 e 11 della Convenzione dell'Aja oltre che l'articolo 53 del II protocollo alle convenzioni di Ginevra.

62: Tel Gezer / Tell el-Jazari / Gezer (31°51'33.99"N; 34°55'12.87"E)²⁰²

Scavi: 1902-1906: R.A.S. Macallister

1934: A. Rowe

1964: G. E. Wright

1966-71: W.G. Dever

1972-74: J.D. Seger, H.D. Lance

1984 -90: W.G. Dever

2006 - :S. Ortiz – S. Wolf

Strutture scavate riconoscibili sul sito: tutti i monumenti scavati.

Periodi attestati: BA, BM, BT, Fe I, Fe II


Danno principale: vegetazione spontanea che intacca parzialmente le strutture.

Altri danni o rischi: nessuno.

Valutazione numerica dello stato del sito alla data della ricognizione: 4



Gezer, porta “di Salomone”, 2011.



Pianta degli scavi di Gezer dal 1902 al 2007 (da Ortiz Wolf 2007, 2)

²⁰² Dever 1970; id. 1974; id. 1986; Gitin 1990; Seger 1988; id. 2013.

Descrizione:

Gezer è il principale sito della valle della Shefelah ed è stato anche uno dei primi ad essere indagati da una spedizione archeologica in Palestina: già nel 1902 il Palestine Exploration Found affidò a R.A.S. Macalister il sito per uno scavo su grande scala (Dever 1970, 1-2). Purtroppo il metodo di scavo di Macalister ebbe come risultato la distruzione di gran parte della stratificazione.

Negli anni '60 l'esplorazione fu ripresa dalla missione dell'Hebrew Union College e dell'Università di Harvard, sotto la direzione di W.G. Dever: oltre a chiarire gli scavi effettuati all'inizio del secolo da Macalister, Dever avviò uno scavo scuola basato sui più moderni metodi stratigrafici (Dever 1970, 7-10). Grazie alla missione americana a Gezer furono distinti 21 livelli (Dever 1986, 8-9) di occupazione (dal Calcolitico al periodo Romano).

Dal 2006 su sito opera una missione consorziata composta dal Golden Gate Baptist Theological Seminary, Emmaus Bible College, Midwestern Baptist Theological Seminary, Ashland Theological Seminary, Lycoming. La direzione dello scavo è affidata a S. Ortiz e S. Wolf.

La spedizione si sta concentrando principalmente sulla risoluzione di problemi stratigrafici nella parte meridionale del sito, a ridosso del muro a casematte del X secolo: obiettivo è la comprensione del legame tra fortificazioni, porta urbana e palazzo 10.000.

La missione lavora anche in cooperazione diretta con l'Autorità per i Parchi di Israele, che gestisce il sito dal punto di vista turistico. Il percorso di visita a Gezer è musealizzato e munito di pannelli in Ebraico e Inglese (solo all'entrata è presente un cartello in Arabo): il filone biblico è pesantemente presente nei testi.

Le strutture scavate sono conservate e leggibili, comprese quelle indagate nel secolo scorso come la grande porta urbana del BM e l'area di culto con le 10 stele in pietra (1600 a.C.).

Il terreno su cui sorge Gezer si trova all'interno dell'omonimo kibbutz ma è comunque liberamente visitabile.

63: El Jib / Gibeon (31°50'50.51"N; 35°11'10.44"E)²⁰³

Scavi: 1956-62: J.B. Pritchard

Strutture scavate riconoscibili: sistema di approvvigionamento idrico, presse e silos per il vino.

Periodi attestati: BA, BM, BT, FeI, FeII.

Danno principale: abbandono dei monumenti precedentemente restaurati.

Altri danni o rischi: scavo clandestino.

Valutazione numerica dello stato del sito alla data della ricognizione: 3



**Silos per il vino,
El-Jib, 2012.**



**Immagine
satellitare
del
territorio
di ej-Jib in
cui è ben
visibile il
percorso
del muro.**

²⁰³ Pritchard 1962; id. 1964.

Descrizione:

Il rapporto di scavo di J. Pritchard si apre con la dedica agli operai palestinesi che hanno lavorato allo scavo e che Pritchard considera diretti eredi degli abitanti dell'antica Gibeon, da lui riportata alla luce. Scrive l'archeologo americano nella prefazione al volume "Gibeon, where the sun stood still" <*I presenti abitanti di El-Jib sono strettamente legati ai loro predecessori per clima, acqua, suolo, geografia e, probabilmente, sangue*> (Pritchard 1962, X).

Pritchard identificò ad El-Jib sei livelli maggiori di occupazione che vanno dal BA fino all'età del Ferro II (Pritchard 1962, 146). Le grandi mura a terrapieno del BM in alcuni tratti disegnano ancora la forma del tell.

Un pozzo cilindrico con scala interna che porta ad un sistema idrico simile a quello di Megiddo, Beer Sheba, Gezer e di altre città del Levante (Pritchard 1961, 12-13), è stato datato, indicativamente, al XII secolo, così come le presse da vino e i silos scavati nella roccia (Pritchard 1962, 79-80). Il sistema idrico fu in uso almeno fino al VI secolo (Pritchard 1962, 71).

Attualmente, gran parte del territorio del villaggio di El-Jib si trova in area C compreso il villaggio di epoca ottomana ed il sito archeologico. Nel 2003 l'associazione non governativa Palestinian Association for Cultural Exchange aveva proceduto a restaurare il grande pozzo cilindrico e le strutture per il vino con il contributo della comunità locale. A. Yahya, che ha curato l'operazione, ha raccolto le testimonianze di chi, da ragazzo, aveva lavorato con gli americani. La partecipazione della comunità locale è stata fortemente voluta anche dall'DACH dato che, nella zona, la concentrazione di scavi clandestini era tra le più alte della Palestina: sembra addirittura che gli ex operai della missione americana "tramandassero" ai più giovani tecniche di scavo e luoghi dove cercare i reperti. L'obiettivo della campagna di restauri era riavvicinare gli abitanti al proprio patrimonio ed inserire El-Jib in un percorso di valorizzazione turistica.

Nel 2005 la costruzione del muro di separazione ha vanificato il lavoro fatto due anni prima: El-Jib è circondato quasi completamente dalla barriera di separazione. La perdita di gran parte delle terre ha avuto effetti disastrosi sull'agricoltura e l'allevamento, principali risorse economiche della zona. Il sito archeologico, l'antica Gibeon, è sulla lista dei siti a rischio stilata dal governo palestinese

64: Tel Migné / Khirbet el-Muqannah / Ekron (31°48'17.00"N;
34°52'63.00"E)²⁰⁴

Scavi: 1981-96: T. Dothan, S. Gitin

Strutture scavate riconoscibili: nessuna (scavo ricoperto).

Periodi attestati: BM, BT, FeI.

Danno principale: infrastrutture agricole.

Altri danni o rischi: scavi clandestini, coltivazioni.

Valutazione numerica dello stato del sito alla data della ricognizione: 2



Ekron, 2011.

Ekron, foto aerea con le aree di scavo ben visibili (da <http://www.aiar.org/tel-miqne-ekron-excavations-gallery/>).



²⁰⁴ Dothan, Gitin, Meehl 2006.

Descrizione:

Tel Miqné, identificato con il centro filisteo di Ekron, è stato oggetto di 14 campagne di scavo da parte di una missione congiunta dell'Università Ebraica di Gerusalemme e dell'Albright Institute. Lo scopo primario della missione era indagare le relazioni tra Filistei e Israeliti in un sito di confine, situato nell'entroterra, a pochi chilometri da Lachish.

L'imponente terrapieno, di forma pressoché quadrata, racchiude una piattaforma monumentale su cui venne edificato l'abitato del BM II (Dothan – Ginin – Meehl 2006).

L'insediamento dovette ridursi drasticamente nelle dimensioni durante il BT: negli strati di questo periodo significative tracce di occupazione si trovano solo a N-E, presso la città alta. Alla fine del Bronzo Tardo una brusca cesura, con distruzione violenta del sito (strato VIII), segna la fine dell'insediamento "cananeo" (Dothan – Gitin – Meehl 2006).

Il successivo strato VII presenta un brusco cambiamento nella cultura materiale: la ceramica Micenea III C1 indica che è iniziato il periodo della Ekron Filistea (strati VI – IV).

La successiva violenta distruzione subita dalla città nel X secolo portò ad un ridimensionamento dell'occupazione (di nuovo limitata alla sola acropoli), con una cultura materiale che mischia elementi filistei, israeliti e fenici.

Solo con il VII secolo e la dominazione assira, Ekron si estende di nuovo, oltrepassando i limiti del Glacis del BM e diventando un centro di prima importanza nella regione per la produzione dell'olio (sono state rinvenute ben 115 presse). Nel santuario dello strato 1, dedicato probabilmente ad una divinità femminile, è stata rinvenuta un'iscrizione reale che, per lingua e scrittura, risente di forti influenze fenicie (Golani 1999, 27-29).

Dopo la conclusione della missione di Tel Miqné, Trude Dothan ha voluto che i resti fossero ricoperti, dato che il progetto non prevedeva un restauro e una apertura al pubblico.

Sulla sommità di Tel Miqné oggi sono presenti vari capannoni e una piantagione di alberi da frutta. Sulle pendici del tell sorge vegetazione spontanea tra cui fichi d'india, le cui radici intaccano gli strati sottostanti.

65: Tel Batash / Tell el-Batashi / Timnah (31°47'05.22"N; 34°54'40.19"E)²⁰⁵

Scavi: 1977 – 89: A. Mazar, G.L. Kelm

Strutture scavate riconoscibili: nessuna.

Periodi attestati: BM, BT, FeI, FeII.

Danno principale: mancata conservazione delle strutture.

Altri danni o rischi: nessuno.

Valutazione numerica dello stato del sito alla data della ricognizione: 3



Foto aerea di Tel Batash (da Mazar 1995, copertina).



Tel Batash, 2011. In primo piano la vegetazione sulla sponda del Nahal Soreq.

²⁰⁵ Mazar et al. 1995; id 2001; id 2006.

Descrizione:

Tel Batash sorge nella piana dal Nahal Soreq (Wadi Sahar), lungo una delle principali vie di transito che collegano la Shefela e il mare, ad ovest, con le colline della Giudea, ad est.

Le opere di fortificazione, edificate nel BM, danno all'insediamento la forma quadrata che ricorda quella della vicina Ekron (Kelm - Mazar 1995, 31-35).

Tel Batash è stato scavato da una missione congiunta dell'Università Ebraica di Gerusalemme e del seminario battista di Forth Wort, Texas, da A. Mazar e G. Kelm, per 14 campagne di scavo tra il '77 e l'89.

Mazar e Kelm hanno riconosciuto XII strati di occupazione (Kelm – Mazar 1995, 12): il XII corrisponde al BM II, quando vengono edificati i terrapieni e le mura che, più volte restaurate, rimarranno in uso fino al VII secolo anche se, nelle prime fasi del BT, si assiste ad una perdita di importanza delle fortificazioni (Kelm – Mazar 1995, 42-43). Come per la maggior parte dei siti palestinesi infatti le mura non vengono ricostruite e su di esse si installano varie abitazioni private: Tel Batash per tutto il Tardo Bronzo è privo di difese militari trovandosi sotto l'influenza diretta dell'Egitto.

Tra le case patrizie ritrovate in area B, l'edificio 315 è interessante: Amihai Mazar ipotizza che possa trattarsi di un antecedente degli edifici a pilastri diffusi in Palestina dal XII secolo in poi (Kelm – Mazar 1995, 53-67).

Con l'inizio dell'Età del Ferro il centro cade sotto l'influenza filistea e diventa un insediamento agricolo densamente abitato (Kelm – Mazar 1995, 102).

Lo strato IV, del X secolo, mostra, nell'architettura della porta (asse a gomito con doppia cerniera) un richiamo al modello della porta di Dan, nel nord e, di conseguenza, influenze israelite (Kelm – Mazar 1995, 109-110).

Con la conclusione dello scavo è stata premura della missione ricoprire le principali aree scavate. Si riconoscono ancora pochi tagli nel *glacis*: Tel Batash è in un'area abbastanza isolata e fuori dai percorsi turistici, per cui non avrebbe avuto senso procedere alla musealizzazione. L'unica preoccupazione, data la vegetazione alta e il relativo isolamento, è la concreta possibilità della presenza di scavatori clandestini, purtroppo molto attivi nella Shefela.

66: Hartuv / Er-Rujum (31°45'97.00"N; 34°59'99.00"E)²⁰⁶

Scavi: 1985 – 1988: A. Mazar, P. de Miroschedji

Strutture scavate riconoscibili: nessuna.

Periodi attestati: BA I.

Danno principale: sito totalmente asportato.

Valutazione numerica dello stato del sito alla data della ricognizione: 0



Immagine satellitare della zona presso cui sorgeva il sito.

Pianta schematica di Hartuv (da Mazar - De Miroschedji 1996, 3).




Fig. 3. Hartuv tinnnranhr nlan



Hartuv prima dell'inizio degli scavi, 1985 (Da Mazar - De Miroschedji 1996, 2).

²⁰⁶ Mazar, De Miroschedji 1996.

Descrizione:

Tra il 1985 e il 1988 Amihai Mazar e Paul de Miroschedji portarono alla luce un insediamento non fortificato del BA I presso er-Rujum, poco distante dall'insediamento ebraico di Hartuv (Mazar – De Miroschedji 1996, 1-33). Il sito era vicino al punto in cui il Nahal Kesalon confluisce nel Nahal Sorek.

Importante è il ritrovamento di un grande edificio pubblico in pietra, probabilmente con funzioni cultuali (Mazar – De Miroschedji 1996 4-6), costituito, per la parte scavata, da un cortile centrale e due sale rettangolari disposte perpendicolari l'una rispetto all'altra. Nella stanza di maggiori dimensioni, la stanza 152, una fila di ortostati in pietra è stata trovata addossata alla parete sud (Mazar – De Miroschedji 1996, 7-10). Gli autori supponevano si trattasse di betili cultuali preesistenti la costruzione del santuario e, in seguito, inglobati in esso (Mazar – De Miroschedji 1996, 11-12).

Sia la stanza 152 che la stanza 134 presentavano, al centro, una fila di basi per pilastri di sostegno del tetto (Mazar – De Miroschedji 1996, 10). L'ingresso della stanza 134 è costituito da due grandi stipiti in pietra lavorata.

La stratificazione presenta tre fasi (Mazar – De Miroschedji 1996. 3-4): una precedente l'edificio, indagata solo in alcuni sondaggi e di incerta interpretazione; una seconda fase, in cui viene costruito il complesso templare e cui appartengono anche alcune abitazioni scavate a sud-ovest; e una terza fase in cui un grande cerchio di pietre viene installato sulle rovine della parte settentrionale dell'edificio. Tale terza fase non è stata datata con sicurezza a causa della scarsità di ceramica in situ.

Sembra che l'abbandono del villaggio alla fine del BA I non sia stato causato da eventi improvvisi ma sia stato graduale (Mazar – De Miroschedji 1996, 25-30).

Il luogo dove sorgeva il complesso di Hartuv è in seguito stato coperto dalle strutture industriali del Moshav Naham ed è di difficilissima individuazione sul terreno. Il piccolo sito monofase, che non era, tra l'altro, stato ancora indagato nella sua totalità, è così andato perso.

Il villaggio del Bronzo Antico I fa parte di una rete di piccoli insediamenti della Shefela orientale e in particolare nella valle del Sorek, seguendo lo sviluppo dei quali si sono ricavate informazioni preziose sulle fasi che precedono la prima urbanizzazione in Palestina.

67: Tel Ashdod / Tell Isdud / Ashdod (31°45'18.80"N; 34°39'38.67"E)²⁰⁷

Scavi: 1962-63: D.N. Freedman, J. Swauger, M. Dothan

1965-1972: M. Dothan

Strutture scavate riconoscibili: nessuna.

Periodi attestati: BM, BT, FeI, FeII.


Danno principale: scavi clandestini.

Altri danni o rischi: non accertabili in quanto ampie aree dello scavo sono state ricoperte.

Valutazione numerica dello stato del sito alla data della ricognizione: 0 (non appurabile).



Tel Ashdod, 2012.



PLAN of ancient Ashdod showing main excavation areas.

Pianta schematica degli scavi di Dothan (da Dothan 1967, 178).

²⁰⁷ Dothan 1967; id. 1993; id. 2005.

Descrizione:

All'inizio degli anni '60 lo scavo di Ashdod è iniziato come una delle grandi opere archeologiche portate avanti dai coloni ebrei, in questo caso insediati nel Moshav Uziah (Dothan 1967, 5): moltissimi siti della costa israeliana sono infatti stati inizialmente scavati da coloni e in seguito affidati ad équipes di archeologi professionisti.

Fino al 1948 sul tell era presente un villaggio beduino. Ancora in parte visibili, nel 1962, all'inizio dello scavo, erano le trincee utilizzate nel conflitto del 1948 (Dothan 1967, 14-16).

La missione archeologica di Ashdod si è svolta ininterrottamente fino al '72, con un'unica interruzione nel 1967 a causa della guerra dei sei giorni. In 10 anni di scavi estensivi Moshe Dothan ha individuato 18 strati di occupazione che vanno dal BM II fino ad epoca mamelucca (Dothan 1971, 24).

Leggere la divisione stratigrafica fatta da Dothan negli anni '60 e '70 non è semplice poiché l'archeologo israeliano, identifica gli strati con numeri romani e le fasi di ogni area con numeri arabi. Ne risulta che il confronto tra le diverse aree è abbastanza complesso.

Allo strato XVII, per esempio, appartengono, in area B, 3 fasi di uno stesso edificio in mattoni crudi con fondazioni costruite secondo la tecnica delle residenze militari egizie del BT (Dothan 1971, 79-80). Anche in area G, sopra la porta del BM, è stata scavata un'altra residenza egizia in mattoni crudi.

Lo scavo dei livelli dell'Età del Ferro, nelle aree D, M e G, ha portato alla luce la grande capitale filistea. In area M la porta nord-est è a sei vani, in mattone crudo (Dothan 1982, 13-33). Nella città bassa, in area D, strato VII fase 3, sono presenti un complesso religioso, varie abitazioni con attività artigianali e le fortificazioni (Dothan 1971, 88-94). Sotto le abitazioni dell'area D sono state scavate alcune sepolture "di massa" con circa 40 individui (Dothan 1971, 92-94). Dothan non indica se si tratti di un omicidio rituale.

Oggi il sito di Ashdod è circondato da una recinzione e lo scavo è stato, per la maggior parte, ricoperto. Il tell sorge alla periferia sud-orientale della moderna città di Ashdod, in una zona isolata, appena fuori da alcuni edifici industriali. Le aree di scavo sono molto difficili da individuare. La zona isolata rende molto alta la probabilità che vi siano effettuati scavi clandestini.

68: Beth Shemesh / Tell er-Rumeileh (31°45'01.03"N; 34°58'31.54"E)²⁰⁸

Scavi: 1911-12: D. Mackenzie

1928 – 33: E. Grant, G.E. Wright

1997- : S. Bunimovitz, Z. Lederman

Strutture scavate riconoscibili: aree A e C, porta meridionale.

Periodi attestati: BM, BT, FeI, FeII.


Danno principale: strada moderna che taglia il sito ad est.

Altri danni o rischi: mancata conservazione delle strutture.

Valutazione numerica dello stato del sito alla data della ricognizione: 3



Beth Shemesh, 2011.



Pianta degli scavi a Beth Shemesh (da Bunimovitz Lederman 2009, 124).

²⁰⁸Mackenzie 1912; id. 1913; Grant 1939; Bunimovitz, Lederman 2000; id. 2009.

Descrizione:

Beth Shemesh, ad ovest della moderna, omonima, cittadina, si affaccia a nord sulla valle del Soreq e ad ovest sulla Shefela. Tutta la parte orientale del tell è stata tagliata dalla strada statale 38.

L'esplorazione del sito è iniziata nel 1911 ad opera del Palestine Exploration Found con una missione diretta da David Mackenzie. La pubblicazione degli scavi di Mackenzie è nota perché vi si applica, per la prima volta in maniera uniforme, la periodizzazione divisa in Età del Bronzo e del Ferro, uscendo alquanto precocemente dalla terminologia dell'archeologia biblica. Principale oggetto delle indagini furono le fortificazioni del BM.

Dal 1928 al '33 una nuova spedizione diretta da Eliyahu Grant e finanziata dall'Haverford College della Pennsylvania ha portato alla luce una vastissima porzione del sito (Grant – Wright 1939).

Nel 1990 Beth Shemesh ha visto la nascita di una nuova missione dell'università di Tel Aviv, diretta da Shlomo Bunimovitz e Zvi Lederman, che prosegue, ininterrotta, da 24 anni (<http://archaeology.tau.ac.il/?projection=tel-beth-shemesh>).

I fortissimi richiami biblici del sito hanno portato ad investigare in special modo i periodi che vanno dalla fine del BT alla fine del Ferro II: Beth Shemesh per tutto il primo millennio è al confine tra la zona di influenza filistea e quello che, nel X secolo, diventerà il regno di Guida (Grant – Wright 1939, 12-13).

Tuttavia tra il XIII e l'XI secolo la cultura materiale del sito non presenta cesure, lasciando supporre che un eventuale ricambio di popolazione, se c'è stato, sia stato relativamente tardo.

In 24 anni di scavi moltissimi sono stati i monumenti portati alla luce ma una visita al sito rende visibile che la stessa missione non si è interessata della conservazione delle strutture architettoniche esposte.

La parte del tell scavata negli anni '30 presenta ammassi di pietre disposte in maniera irregolare. Le aree di scavo della missione di Tel Aviv sono riconoscibili e leggibili ma in molti punti sono stati lasciati testimoni pericolanti e strutture non restaurate.

Il convento bizantino indagato da Mackenzie sul lato sud-orientale del sito è attualmente molto rovinato ma individuabile con chiarezza.

69: Tel Zafit / Tell es-Safi / Gath (31°42'06.95"N; 34°50'50.01"E)²⁰⁹

Scavi: 1899: Bliss

1996- : A. M. Maier

Strutture scavate riconoscibili: aree di scavo attuali.

Periodi attestati: BA, BT, FeI, FeII.

Danno principale: mancata conservazione di alcune strutture scavate.

Altri danni o rischi: nessuno.

Valutazione numerica dello stato del sito alla data della ricognizione: 4



Foto aerea di Tell es-Safi nel 1945 (da Maeir 2012, 10).

A nord dell'area F è visibile il villaggio palestinese, occupato nel 1948.



Tell es-Safi 2012, area A, courtesy of A. Maeir.

²⁰⁹ Maeir 2012.

Descrizione:

La prima difficoltà nell'individuare una strategia di scavo a Tell es-Safi, dichiara A. Maier, direttore della missione dell'Università Bar Ilan, è stata trovare aree libere dal villaggio arabo che era presente sul sito fino al 1948 e che copriva tutta la parte nord-est (Maier 2012, 56-58). Sarebbe comunque stato interessante indagare anche le interazioni tra il villaggio e la stratificazione su cui sorgeva, ma non è escluso che le nuove tendenze alla rivalutazione dello strato 0 che si stanno sviluppando in archeologia non portino la direzione della missione a decidere in tal senso.

La missione di Maier ha definito 7 aree di scavo (Maier 2012, 7-9): l'area A è stata fino ad ora l'unica area in cui è stata individuata una sequenza completa dal XII al IX secolo. Molto ben documentata è, in questa area, la distruzione attribuita ad Azahel di Damasco alla fine del IX secolo (Maier 2012, 183-220).

A sud-est l'area E ha restituito strati del BA: un quartiere di abitazione in ottimo stato (Maier 2012, 221, 234).

Sul lato opposto dell'acropoli, in area F, si trovano strati del BM (mura) e alcuni strati iniziali della città filistea di XI sec (Maier 2012, 14-15).

Interessante si è rivelato il ritrovamento del sistema di assedio usato dagli Aramei: un enorme fossato (area C) che circonda il sito e varie torri a guardia dello stesso (Maier 2012, 43-47).

Il progetto di Maier e dell'università Bar Ilan è centrato sullo studio del periodo filisteo di Tell es-Safi, dal XII al X secolo ma non ha trascurato i periodi più antichi del sito: in molte aree la sequenza stratigrafica si estende fino all'inizio del BT senza soluzione di continuità.

Lo scavo, che usa la tecnica per quadrati con testimoni bassi, procede in concomitanza con la musealizzazione del sito gestita dall'Israel Nature and Parks Authority. Nel punto più alto, vicino all'area F, è stato installato un punto di osservazione sulla piana circostante in cui, con dei pannelli, sono indicati i vari centri antichi visibili. Le pochissime vestigia del villaggio presente fino al 1948 e, in seguito, usato per le esercitazioni dell'IDF e raso al suolo, non sono né nominate né rese in alcun modo rilevanti.

70: Tell Keilah (31°36'50.00"N; 35°00'10.97"E)

Scavi: 2014- : A. Rjoob.

Strutture riconoscibili fuori terra: parte del tracciato murario del BA.

Periodi attestati: (in ricognizione) BA, BM, FeI, FeII.

Danno principale: scavi clandestini.

Altri danni o rischi: crollo strutture esposte, perdita di materiale lapideo.

Valutazione numerica dello stato del sito alla data della ricognizione: 2



**Tell Keilah,
mura del BA,
2012.**



**Tell Keilah,
clandestini
colti in
flagrante,
2012.**

Descrizione:

Il grande sito archeologico di Tell Keilah sorge alle porte del villaggio di Beit Hula, nel governatorato di Hebron: parte del villaggio moderno insiste su una delle necropoli che circondano il sito su tre lati.

Mai scavato fino al 2014, il sito è nominato nel Survey of Western Palestine. Nelle fonti antiche la città è nota da cinque lettere di el-Amarna e, successivamente, è più volte nominata nel Vecchio Testamento (Gios. 15: 44; 1Sam 23: 1-8; Neh3: 17-18) come una potente città cananea.

La vasta estensione dell'area archeologica e la presenza di tratti imponenti di mura (presumibilmente risalenti al BA) indicano che Tell Keilah fosse una delle grandi città-stato palestinesi.

Oggi il sito è tristemente noto alle autorità come uno dei luoghi maggiormente colpiti dallo scavo clandestino: da circa 10 anni Keilah viene presa d'assalto con mezzi meccanici, tanto da intaccare, in più punti, la stessa topografia del tell.

Con il consolidarsi del controllo da parte del Dipartimento di Antichità gli scavatori clandestini si muovono in squadre più piccole con mezzi tradizionali ma i buchi fatti nel terreno intaccano comunque la stratificazione anche per tre o quattro metri di profondità.

Presso l'acropoli del tell, dove è presente un edificio in pietra, in apparenza tardo romano, si attesta la situazione più critica. Anche le vicine necropoli, di sicuro già ampiamente saccheggiate in antico, subiscono la stessa sorte.

Keilah si trova in area B degli accordi di Oslo: tutte le questioni di sicurezza sarebbero di responsabilità dell'esercito israeliano. La polizia palestinese di conseguenza, sorveglia ma non ha il potere di intervenire sul sito stesso.

Secondo le fonti della locale divisione del DACH, gli scavatori clandestini presenti a Keilah sarebbero dei veri e propri professionisti che agirebbero ben equipaggiati e con alcune nozioni di tecnica di scavo.

Per far fronte a questa situazione alquanto critica una missione congiunta delle Università di Montpellier e di Bir Zeit ha iniziato nel 2014 lo studio del sito, nell'ambito di un progetto che mira a costituire a Keilah, dopo una iniziale fase di scavo, un parco archeologico incluso nei percorsi turistici della regione di Hebron.

71: Tel Erani / Tell el-‘Areini (31°36’36.42”N; 34°47’08.45”E)²¹⁰

Scavi: 1956 – 61: S. Yeivin

1985 – 88: A. Kempinski, I. Gilead

Strutture scavate riconoscibili: nessuna.

Periodi attestati: BA, BT.


Danno principale: scavi clandestini.

Altri danni o rischi: radici delle piante, abbandono.

Valutazione numerica dello stato del sito alla data della ricognizione: 2



Tel Erani 2011: Scavi clandestini.



Pianta di Tel Erani con le aree di scavo (da Kempinski - Gilead 1992, 165).

²¹⁰ Yeivin 1960; Kempinski, Gilead 1992.

Descrizione:

Tel Erani si trova nella Shefela meridionale, prossimo al corso del Nahal Lachish. Il sito è composto da un'acropoli eccentrica a nord-est e due terrazze progressivamente digradanti verso sud.

Fin dagli scavi di Yeivin è emersa l'importanza di Tel Erani nello studio delle dinamiche della prima urbanizzazione del Levante meridionale e dell'influenza egiziana nel sud della Palestina (Yeivin 1960, 193-203).

Nel 1985 Aharon Kempinski e Isaak Gilead, hanno condotto un nuovo progetto di ricerca finanziato dalle università di Tel Aviv e del Negev (Kempinski – Gilead 1992, 164-191): l'area D degli scavi di Yeivin, presso la terrazza inferiore, è stata riaperta e ampliata al fine di chiarirne la sequenza stratigrafica. In particolare si mirava a studiare lo sviluppo di Tel Erani da villaggio del tardo calcolitico a centro urbano fortificato nel BA I (Kempinski – Gilead 1992, 166-169).

La missione di Kempinski e Gilead ha ridotto la sequenza stratigrafica di Yeivin da 13 livelli (I–XIII) a soli 5 (A- E).

In area D, dove già Yeivin aveva portato alla luce un importante edificio pubblico, l'edificio 7102, (che, tra l'altro, ha restituito un frammento di giara con un *serekh* del faraone Narmer; Yeivin 1960, 200) i nuovi scavi hanno scoperto un altro edificio, il 232 (anch'esso di funzione non domestica) e l'angolo di un terzo grande edificio (Kempinski – Gilead 1992, 174-175). Il livello C a Tel Erani, livello che segnerebbe la formazione dell'organismo cittadino, ha restituito numerosi frammenti di ceramica e vasellame in pietra sia egizio che egittizzante: il ruolo del nascente impero faraonico e della sua prima espansione in Palestina ha di certo influenzato la prima urbanizzazione del Levante meridionale sebbene non ne sia stato il diretto artefice (Kempinski – Gilead 1992, 189).

Oggi Tel Erani, le cui maggiori aree di scavo sono state ricoperte, è coperto di pini marittimi e fichi d'india. La sommità dell'acropoli, priva di vegetazione, è stata oggetto di scavi clandestini anche abbastanza estesi.

La conservazione delle strutture scavate non è osservabile ma anche la parte bassa del tell soffre di danni legati all'erosione del mattone crudo e ai numerosi interventi dei clandestini.

72: Khirbet et-Tubeiqa / Beth Tzur (31°35'21.69"N; 35°05'39.13"E)²¹¹

Scavi: 1931: W.F. Albright

1957: O. R. Sellers

Strutture scavate riconoscibili: parte delle mura?

Periodi attestati: BM, Fe I, Fe II.

Danno principale: rimozione di parte delle mura.


Altri danni o rischi: sistemazioni dei terreni agricoli, arature.

Valutazione numerica dello stato del sito alla data della ricognizione: 2



Khirbet et-Tubeiqa, 2012.

Pianta degli scavi del 1957 (da Sellers et al. 1968, pl 1).



²¹¹ Sellers et al. 1968.

Descrizione:

Le massicce fortificazioni di Khirbet et-Tubeiqa sono state innalzate, nella loro fase originaria, nel BM II ma saranno poi riutilizzate fino al periodo ellenistico (R. Reich contesta però la datazione data da Albright poiché il muro in pietra è sprovvisto di glacis). Le mura, secondo Sellers e R. Funk (Funk 1968, 4-6), vennero edificate nel XVII o XVI secolo e distrutte alla fine del BM. Esse sono composte di grosse pietre poligonali, spesso irregolari, tenute insieme da pietre di minori dimensioni. Il tracciato è stato identificato solo a est e a sud-ovest del sito (Sellers 1968, pl.I): i limiti dell'insediamento non sono quindi stati mai chiariti e sussistono dubbi sulla datazione di un secondo sistema murario documentato nel 1957 nel Field I (McKenzie 1968, 18-21).

Dopo una lacuna nell'occupazione del sito durante il BT, una nuova fase di sviluppo, seppur limitato, si ebbe nell'XI secolo (Funk 1968, 6). L'abbondanza di ceramica non è accompagnata purtroppo da strutture architettoniche di datazione certa.

All'inizio del Ferro IIa Beth Tzur perde importanza e rimane, fino alla conquista assira, un villaggio rurale non fortificato (Funk 1968, 8).

Sebbene il sito sia stato scavato in estensione prima da Albright e poi da Sellers, pochissimo è oggi riconoscibile delle strutture in pietra portate alla luce nelle due campagne del 1931 e del 1957: dalle fonti non si riesce a capire se le strutture siano state risepellite dopo lo scavo oppure semplicemente smantellate nel corso degli ultimi 60 anni. Oggi si riconoscono solo brevi tratti di mura, le cui pietre sono molto probabilmente state spostate.

Non è più visibile la fortezza ellenistica scavata da Albright nel 1931.

L'area è adibita a coltivazioni di tipo ortofrutticolo: non vi sono strutture fisse ma ulteriori danni potrebbero venire, oltre che dagli scavi clandestini, anche dalle arature e da eventuale rimozione delle pietre lungo la parte di mura che resta fuori terra sul lato est.

72: Ras et-Tawil (31°34'01.40"N; 35°08'34.29"E)²¹²

Scavi: 1974: Z. Wahid, M. Rajabi (SOA)

Strutture scavate riconoscibili: fortificazioni?

Periodi attestati: FeI, FeII.

Danno principale: strutture moderne.

Altri danni o rischi: tagli nella stratificazione, arature.

Valutazione numerica dello stato del sito alla data della ricognizione: 1



Ras et-Tawil da sud-est, sulla sommità sono visibili muri di contenimento moderni e un ripetitore radio.



**Ras Tawil 2012,
tagli nella
stratificazione
del pendio est.**

²¹² Wahid, Rajabi 1974; Yezerski 2004; Greenberg 2007.

Descrizione:

Ras Tawil è un grande *khirbet* che sorge su un'alta collina rocciosa ad una decina di chilometri a nord-est di Hebron, nei pressi del villaggio di Bayt Einun. La linea di spartizione tra aree B e C passa nei pressi del sito.

La sommità, piatta, è attualmente adibita a colture orticole e vi è stato installato un ripetitore radio (televisione?) il quale poggia su una base di cemento armato che ha intaccato la stratificazione. Il pesante muro di sostruzione attorno a tale terreno è realizzato con pietre che potrebbero essere state rimosse da strutture antiche.

La strada che sale sulla cima del sito ha intaccato la stratificazione del lato sud-est.

L'unica ricerca effettuata sul terreno a Ras et-Tawil è stato uno scavo del SOA la cui licenza L-92/1974-1 è stata rilasciata nel 1974. Le indagini hanno identificato e scavato alcune sepolture in roccia risalenti al Ferro II e una cisterna, probabilmente più tarda (Greenberg 2009, 129). Ras et-Tawil, come molti altri siti collinari del distretto di Hebron, non sarebbe stato abitato prima del IX secolo e sarebbe poi fiorito, come tutta la zona circostante intorno al periodo persiano e, soprattutto, ellenistico.

Lo scavo del SOA, illegale ai sensi dell'art. 5 della convenzione dell'Aja, è stato pubblicato solo come notizia degli scavi su ESI (Wahid - Rajabi 1974, 17).

Non si hanno peraltro notizie sul sito vero e proprio ma solo uno studio recente sulle sepolture effettuato da Yezerski nel 2004. Le tombe, in roccia, scavate alla base del *khirbet*, circa a metà della collina, sono del tipo a grotta, comune in tutta la regione collinare di Hebron.

Non avendo confronti con una pubblicazione e non riscontrando sul terreno indicatori archeologici all'infuori della ceramica di superficie è difficoltoso esprimere un giudizio sullo stato del sito.

74: Tel Lachish / Tell ed-Dweir / Lachish (31°33'56.82"N; 34°50'55.13"E)²¹³

Scavi: 1932 – 38: J.L. Starkey

1966 – 68: Y. Aharoni

1974 – 87: D. Ussishkin

2014 - : Y. Garfinkel, M. Hasel, M. G. Klingbeil

Strutture scavate riconoscibili: gran parte dei monumenti pubblicati.

Periodi attestati: BA, BM, BT, Fe I, Fe II.

Danno principale: mancata conservazione delle strutture scavate.

Altri danni o rischi: scavi clandestini sulla pendice est.

Valutazione numerica dello stato del sito alla data della ricognizione: 3



Lachish 2011, l'area del Fosse Temple.



Lachish, il Fosse Temple durante lo scavo (da Tufnell – Inge - Harding 1940, pl. 3).

²¹³ Torczyner et al., 1938; Tufnell, Inge, Harding 1940; Tufnell 1953; id. 1958; Aharoni 1975; Ussishkin 2004.

Descrizione:

Lachish, forse il centro principale del sud della Palestina, è stato oggetto delle ricerche di quattro missioni archeologiche degli anni '30 ad oggi.

La prima spedizione del Palestine Exploration Found ha stabilito gli otto livelli della stratigrafia del tell che, con poche modifiche, saranno usati anche dalle missioni successive (Starkey 1938). La spedizione inglese ha portato alla luce i principali edifici del Ferro II (tra cui il le tre fasi costruttive del palazzo, le mura e la struttura della porta, la rampa d'assedio usata dagli Assiri) nonché edifici del BT come il celeberrimo Fosse Temple (Tufnell 1940). Nonostante in questo periodo non sia fortificata, Lachish ha il suo apice proprio nel XV secolo: il livello VIII presenta, invece delle mura, le case disposte ad anello sul bordo del tell.

La missione aveva effettuato sondaggi presso il limite del sito, mettendo in evidenza i terrapieni del BM, che cadranno in disuso nel corso del XV secolo (Tufnell 1958). Sempre da alcuni sondaggi profondi, è nota parte della pianta del palazzo del BM che però risulta essere coperto da quello, imponente, dell'età del Ferro.

Dopo due brevi stagioni di scavo da parte di Aharoni, il progetto sul lungo periodo dell'università di Tel Aviv, diretto da Ussishkin, ha segnato una nuova stagione per il sito: il restauro e l'apertura del parco archeologico nel 1994.

Tuttavia nel 2011 Lachish, a 24 anni dalla fine dello scavo di Ussishkin e a 17 dall'apertura del Tel Lachish National Park, gestito dall'Israel Nature and Parks Authority, appariva piuttosto in abbandono e lo stato di conservazione delle strutture assai scarso.

Il Palazzo dei re di Giuda, sull'acropoli, riconoscibile per l'enorme mole della piattaforma su cui poggia, era pieno di erbacce, la porta urbana presentava materiali caduti fuori dalle sedi originali, l'area del Fosse Temple era praticamente irriconoscibile.

La nuova spedizione a Lachish, che è iniziata nel 2014 ad opera della Hebrew University e della Southern Adventist University del Tennessee, ha, come scopo principale, la risoluzione di alcuni problemi legati alla stratigrafia dell'età del Ferro e, in particolare, ai momenti precedenti l'assedio di Sennacherib nel 701 a.C.

La missione si propone anche di indagare approfonditamente aspetti della cultura materiale attraverso lo studio dei quartieri abitativi del I millennio.

75: Khirbet er-Ras (31°33'33.58"N; 34°57'25.26"E)²¹⁴

Scavi: non scavato

Strutture riconoscibili: necropoli, mura.

Periodi attestati: BM, BT, FeII

Danno principale: scavi clandestini molto estesi.

Altri danni o rischi: infrastrutture agricole, costruzioni moderne, incendio.

Valutazione numerica dello stato del sito alla data della ricognizione: 2



**Khirbet er-Ras
2012: veduta
generale del
sito, da ovest.**



**Scavi clandestini a
Khirbet er-Ras,
2012.**

²¹⁴ Conder, Kitchener 1883, 397; Greenberg, Keinan 2009.

Descrizione:

Khirbet er-Ras sorge su una collina rocciosa, separato da una vasta necropoli ad ovest da un avvallamento in cui passa la strada moderna.

Le due colline, di forma allungata, si trovano entrambe in area C. La più occidentale, che ospita la necropoli, è a pochi metri dalla barriera di separazione che, in questo punto, oltrepassa la Green Line verso est per parecchi metri.

Il sito non è stato mai scavato. Nel 1883 il Survey of Western Palestine (Coder – Kitchener 1883, 397) riporta che, oltre a vari edifici in pietra, erano presenti, sul lato sud, tre colonne, probabilmente appartenenti ad una chiesa.

La collina est, dove si troverebbe un abitato risalente almeno al BM II, è occupata attualmente da una serie di installazioni quali serre e stalle. In particolare le serre poggiano su sostruzioni in cemento armato.

La necropoli presenta tombe in roccia sia a pozzo “a campana” sia a grotta, la maggior parte delle quali sono state saccheggiate: in mancanza di reperti, sono di difficile datazione. Dalla ceramica di superficie sembra che risalgano all’età del Ferro II, in linea con quanto riscontrato nella vicina Idna e in tutto il distretto di Hebron.

Il primo problema del sito e della vicina necropoli sono gli scavi clandestini, che affliggono tutta la zona con una densità altissima.

Dato che tutta l’area è sotto l’Amministrazione civile di Giudea e Samaria (organo militare israeliano), spetta agli addetti del SOA controllare ed eliminare la presenza di eventuali irregolarità.

Tuttavia, nonostante gli sforzi nel mantenere la sicurezza nell’area, nel governatorato di Hebron la massima concentrazione di scavi clandestini si ha proprio nei siti in area C e in quelli prossimi alla barriera di separazione.

76: Tell el-Hesi (31°32'51.77"N; 34°43'49.11"E)²¹⁵

Scavi: 1890: F. Petrie

1891 - 93: F. Bliss

1970 – 83: J. Worrell; G. Rose; V. Fargo

Strutture scavate riconoscibili: trincea nord.

Periodi attestati: BA, BT, Fe I, FeII.

Danno principale: mancata conservazione delle strutture.

Altri danni o rischi: scavo clandestino.

Valutazione numerica dello stato del sito alla data della ricognizione: 2



Tell el-Hesi, 1981 (da Bartlett 1987, 150).

Tell el-Hesi, 2012.



²¹⁵ Toombs, Blakeley 1980; Toombs 1985; Bennet Blakely 1989; Dahlberg, O'Connell 1989; Eakins 1991; Blakely 1997; id. 1999.

Descrizione:

Tell el-Hesi si trova 25 km a nord-est di Gaza, al confine tra Shefela e Negev settentrionale.

E' stato il primo sito in assoluto ad essere stato oggetto di ricerche archeologiche in Palestina: nel 1890 Flinders Petrie ha applicato il suo metodo "stratigrafico" basato sulla sequenza ceramica, che aveva affinato in Egitto, allo scavo del piccolo tell palestinese (Dahlberg – Kevin – O'Connel 1989, 37-48). La missione del Palestine Exploration Found è poi stata diretta per altre due campagne da F. Bliss (Dahlberg – Kevin – O'Connel 1989, 48-59).

Le missioni di Petrie e Bliss si concentrarono principalmente sull'abitato della città bassa (Dahlberg – Kevin – O'Connel 1989, 50-51) che, nel BA III, raggiunse i 10 ettari.

Dopo la crisi della prima urbanizzazione, alla fine del III millennio, il sito fu rioccupato nel BM II e, poi, ininterrottamente fino all'età ellenistica: tuttavia l'occupazione rimarrà sempre limitata alla sola acropoli (Toomb 1989, 126).

Durante il conflitto del 1948 una profonda trincea fu scavata in mezzo al tell, procurando moltissimi danni alla stratificazione (Toombs 1989, 128-129).

Negli anni '70 del secolo scorso una missione americana sponsorizzata dall'ASOR e da un consorzio di università ha ripreso lo studio di Tell el-Hesi.

In 12 campagne di scavo tra gli anni '70 e '80, sono stati portati alla luce principalmente i livelli del Ferro II: l'acropoli del sito era circondata da pesanti fortificazioni costruite tra il X e il IX secolo (Toombs 1989, 145-155). La cinta muraria era spessa circa sette metri e era munita di torri semicircolari. Verso l'VIII secolo le fortificazioni furono rafforzate, sul lato sud, con un grande muro e diversi terrazzamenti e riempimenti che rialzarono il livello dell'acropoli di oltre due metri. Nell'area dell'acropoli è stato rinvenuto un edificio a pilastri con capitelli proto eolici e pianta quadrata.

Nonostante attualmente nella regione operi l'Hesi Regional Project, incentrato sullo studio territoriale della zona di Tell el-Hesi attraverso la ricognizione e lo scavo di siti vicini, nessuna missione è attiva direttamente sul sito. Il tell vero e proprio attualmente è in stato di abbandono in un'area non protetta e con le aree di scavo lasciate scoperte da più di vent'anni.

77: Khirbet el-Qom (31°32'02.12"N; 34°57'59.07"E)²¹⁶

Scavi: 1967: W.G. Dever

1971: Holladay

Strutture scavate riconoscibili: sepolture in grotta, mura.

Periodi attestati: BA, FeII.

Danno principale: costruzioni moderne.

Altri danni o rischi: danni alle tombe.

Valutazione numerica dello stato del sito alla data della ricognizione: 2



Kh. el-Qom 2012:
muro a secco di
epoca moderna
sulle fondazioni
delle mura del BA
(?).



Khirbet el-Qom
1967, visto da est
(da Dever 1969-70,
pl.I).

Photo: JOHN LANDGRAF

²¹⁶Dever 1969-70; Holladay 1971.

Descrizione:

Khirbet el-Qom si trova quasi a metà strada tra i siti di Tell Beit Mirsim, Lachish e Hebron, a circa 450 metri sul livello del mare. La posizione elevata permette, nelle giornate limpide, di vedere Lachish dall'altra parte della barriera di separazione israeliana. Il sito è sotto amministrazione palestinese dato che si trova in area B degli accordi di Oslo.

Nel 1948 alcuni profughi palestinesi della regione di Lachish si insediarono proprio a el-Qom, utilizzando come piano inferiore delle abitazioni alcune tombe scavate nella roccia della collina. Tali tombe, in alcuni casi, furono modificate per adattarle alle esigenze della vita quotidiana, rialzando ad esempio i soffitti con strutture costruite in pietre di piccole dimensioni e usando le nicchie delle pareti come ripostigli o spazi per il bestiame.

Il SOA nel 1967 ha rilasciato una licenza per lo scavo di due tombe del Ferro II a William Dever, dello Hebrew Union College (Dever 1969-70, 139).

Sebbene Dever specifichi, in nota (Dever 1969-70, 139-141), che l'ufficiale allora in carica, Z. Yeivin, avesse fatto il possibile per rispettare le norme della convenzione di Ginevra, non sembra mai riferirsi alle norme della convenzione dell'Aja per quanto riguarda i lavori in territorio occupato. Le due tombe, furono trovate intatte e contenenti abbondante materiale ceramico ed epigrafico, oltre a due iscrizioni sulle pareti (Dever 1969-70, 140-150). Le iscrizioni sono state rimosse: il DACH non ha notizie sulla loro attuale collocazione. Su base epigrafica e ceramica le sepolture sono datate all' VIII secolo.

Un secondo scavo "di salvataggio" venne effettuato da John Holladay, dell'Università di Toronto, nel 1971 (Greenberg 2009, 131).

Visibili sul sito sono le grandi mura in pietra, probabilmente risalenti al BA II, su cui, sono state riedificate prima le mura del Ferro II e poi alcuni muretti a secco in epoca moderna.

Le tombe in grotta si trovano nella parte bassa del Khirbet: attualmente sono utilizzate, nel migliore dei casi, come stalle o rimesse per gli attrezzi dagli abitanti, nel peggiore, sono piene di sporcizia e presentano volte crollate o pericolanti. Nelle aree più lontane dalle case si notano tracce di buche, frutto di probabili scavi clandestini.

78: Tell Beit Mirsim (31°27'13.57"N; 34°54'43.63"E)²¹⁷

Scavi: 1926 – '32: W. F. Albright

2004: IAA

Strutture scavate riconoscibili: mura, necropoli.

Periodi attestati: BA, BM, BT, FeI, FeII


Danno principale: muro di separazione.

Altri danni o rischi: Scavi clandestini necropoli.

Valutazione numerica dello stato del sito alla data della ricognizione: 2



Tell Beit Mirsim da sud est, 2012: in primo piano la necropoli e la strada militare che segna il muro di separazione.



Tell Beit Mirsim da sud est 1926, (da Albright 1936-37, pl. Ia).

²¹⁷ Albright 1936-37; id. 1941-43.

Descrizione:

Tell Beit Mirsim si trova, attualmente, in prossimità della Green Line e del muro di separazione. Geograficamente il sito è al confine tra la Shefela orientale e le colline della Giudea, in posizione elevata, a pochi chilometri da Tell Halif: il paesaggio archeologico della Palestina meridionale non conosce soluzione di continuità e gli artificiali confini nati nel secolo scorso nulla hanno a che fare con l'unità culturale che la regione ha conosciuto per circa 5 millenni.

Tell Beit Mirsim fu indagato da una missione dell'American School of Oriental Research diretta da William Foxwell Albright, tra il 1926 e il '32.

Albright ha individuato una sequenza di 10 strati, A-J, che vanno dal BA fino ad epoca ellenistica (Albright 1936, 16). Secondo l'archeologo americano il passaggio da uno strato all'altro è indicato, nella maggior parte dei casi, da livelli di distruzione segnalati dalla presenza di cenere e crolli.

A sud est una estesa necropoli, presenta tombe in roccia a pozzo e a camera, di epoche diverse (Ben-Arieh 2004, 207-210).

Attualmente il tell è separato dall'area della necropoli sud-est, Khirbet Mirsim, dalla barriera di separazione: questa è composta di una recinzione in con filo spinato, una strada ad esclusivo uso militare e una zona di "terra di nessuno", che, in questo caso, copre parte del tell.

Il sito risulta quindi stretto tra la strada statale 358 a nord-ovest e la terra di nessuno compresa nella barriera di separazione a sud e ad est.

La necropoli, sulla quale, in epoca tardo antica si installa un villaggio con abitazioni in "grotta", è in gran parte stata saccheggiata in antico ma ancora oggi sono presenti evidenti tracce di scavi clandestini.

Oggi quindi si osserva un importante sito archeologico, in territorio israeliano e per la maggior parte in area militare (violazione dell'art.4 della convenzione dell'Aja), e una necropoli (e di un villaggio di epoca tardo antica), in territorio palestinese ma in area C, dove fioriscono scavi clandestini.

La situazione creatasi a Tell Beit Mirsim riflette bene l'assurdità della costruzione di un confine fortificato in una zona di territorio ristretto quale la Palestina storica.

79: Khirbet Rabud / Debir (31°25'54.89"N; 35°00'59.38"E)²¹⁸

Scavi: 1968-69 : M. Kochavi

Strutture scavate riconoscibili: mura, tombe a pozzo.

Periodi attestati: BA, BM, BT, FeI.

Danno principale: scavi clandestini molto estesi.

Altri danni o rischi: costruzioni e installazioni moderne.

Valutazione dello stato del sito alla data della ricognizione: 1



Kh. Rabud, scavi clandestini, 2012.



**Kh. Rabud, edificio
del FeI
sull'acropoli con
due tralicci, 2012.**

²¹⁸ Kochavi 1974.

Descrizione:

Khirbet Rabud, secondo Moshe Kochavi da identificare con la biblica Debir (Kochavi 1974, 26-31), è un insediamento di medie dimensioni a sud di Hebron. Il sito archeologico e la vicina necropoli sono divisi tra area B e C degli accordi di Oslo.

La missione dell'Università di Tel Aviv, diretta da Kochavi, ha indagato il sito tra il 1968 e il 69, anni in cui, in territorio occupato, numerosissimi furono gli scavi effettuati da istituzioni israeliane.

Greenberg riporta altre due licenze di scavo rilasciate dal SOA per Khirbet Rabud nel 1971 e nel 1973, di cui mancano le pubblicazioni.

Il sito, in cui sono attestati tutti i periodi di occupazione dal BA fino all'epoca ottomana, presenta un villaggio arabo abbandonato alla sommità della stratificazione (Kochavi 1974, 1-4) . Gli scavi hanno riportato alla luce le imponenti mura del BM, una fortezza datata da Kochavi al FeI, oltre a numerose tombe a cisterna e a camera (Kochavi 1974, 6-16).

Tutti gli interventi di scavo a Rabud hanno violato le norme internazionali, in particolare l'articolo 5 della convenzione dell'Aja in materia di lavori sui beni culturali dei territori occupati.

Attualmente, dalla sommità di Khirbet Rabud si osserva, vicinissimo, l'insediamento illegale di Othniel, separato dal sito dalla statale 60, il cui uso è vietato ai veicoli palestinesi.

Il sito, gran parte del quale si trova in area C, è in stato di totale abbandono: numerosissime sono le tracce degli scavi clandestini, sia presso la necropoli sia entro l'abitato.

La sezione del Dipartimento di Antichità del governatorato di Hebron confisca spesso oggetti in procinto di lasciare i territori palestinesi per essere rivenduti a Gerusalemme con falso certificato di provenienza: molti degli oggetti ceramici confiscati negli ultimi anni proverrebbero proprio da Khirbet Rabud.

Alcuni di quelli recuperati sono esposti al museo di Dura, recentemente inaugurato. Purtroppo i reperti provenienti dagli scavi regolari di Kochavi sono stati esportati nei depositi del SOA a Gerusalemme e ad Hebron ma, come per moltissimi altri siti della Cisgiordania, non ne è mai segnalata la sede definitiva.

80: Tel Halif / Tell el-Khuweilifeh (31°22'02.51"N; 34°51'48.39"E)²¹⁹

Scavi: 1976 – 80: J. D. Seger;

1983 - 87: J. D. Seger

1992 – 99: P. Jacobs O. Borowski

2007 - 14: O. Borowsky

Strutture scavate riconoscibili: field V, IV.

Periodi attestati: BA, BT, FeI, FeII.


Danno principale: tunnel e trincee sotto il tell.

Altri danni o rischi: mancata conservazione delle strutture scavate.

Valutazione numerica dello stato del sito alla data della ricognizione: 3



**Tel Halif, Field III,
2011.**



Mappa topografica del sito, (da <http://itellhalif.wordpress.com/history/>).

²¹⁹ Seger et al. 1983; id. 1990; Borowski et al. 2009; id. 2010; id. 2013.

Descrizione:

Tel Halif, al confine tra la Shefela orientale e le colline della Giudea, sorge all'interno dei terreni del Kibbutz Lahav, a pochi chilometri dalla Green Line.

Il sito è stato scavato, dagli anni '70 in poi, nell'ambito del Lahav Research Project, progetto di indagine archeologica su scala regionale che si è svolto in quattro fasi, tra il 1976 e il 2014. Finanziato principalmente dall'istituto Cobb del Mississippi (<http://www.cobb.msstate.edu/Research.html>), negli anni molti atenei americani hanno aderito come consorziati.

Gli scavi sono stati estesi anche al vicino villaggio del BA I a sud-est del tell vero e proprio (site 101; Seger 1983, 1-3). Complessivamente le prime due fasi dell'indagine archeologica hanno identificato 19 strati di occupazione dal BA I (site 101) fino ad epoca moderna (Seger 1983, 3).

Il primo insediamento sul tell vero e proprio risale al BA III: la città è pesantemente fortificata e munita di torri già in una fase iniziale. Dopo un livello di distruzione, Halif continua ad essere occupata per tutto in BA III ma non sono presenti cinte murarie (Seger 1990, 10-18).

Segue una lunga cesura nell'occupazione per tutta la prima metà del II millennio. Halif viene di nuovo occupata nel BT I (Seger 1990, 18-19): allo strato X, datato tra al XV secolo, appartiene il grande edificio in pietra a pianta quadrata rinvenuto nel Field I (Seger 1990, 20).

Le fasi 3 e 4 della missione americana si sono concentrate sullo studio di Tel Halif per le epoche del Ferro, in particolare i secoli X, IX e VIII: è ben documentata la città del X e IX secolo, così come la sua distruzione, da parte degli Assiri, alla fine dell'VIII (<http://www.cobb.msstate.edu/Research.html>).

Nonostante sia un progetto multidisciplinare che coinvolge anche indagini archeozoologiche e paleobotaniche, il Lahav Research Project non ha incluso, tra suoi compiti, la conservazione delle strutture scavate: le aree di scavo, sono state lasciate aperte senza che le strutture fossero restaurate o musealizzate.

Inoltre, alcuni ingressi a tunnel, presumibilmente installazioni militari del 1948, in cemento armato, che hanno di sicuro intaccato la stratificazione, non sono riportati e documentati in alcun modo nei rapporti di scavo o in altre pubblicazioni.

81: Gilat (31°19'22.67"N; 34°37'57.75"E)²²⁰

Scavi: 1975 – 77: D. Alon

1983: D. Alon, T. Levy

1990 – 92: D. Alon T. Levy

Strutture scavate riconoscibili: nessuna.

Periodi attestati: CH, BA I.

Danno principale: sito parzialmente distrutto.

Altri danni o rischi: nessuno.

Valutazione numerica dello stato del sito alla data della ricognizione: 2



Gilat, 2012.



Gilat, veduta degli scavi da Sud (da Levy 2006, pl. 5.52).

²²⁰ Levy 2006.

Descrizione:

Gilat si estende per 12 ettari sulla sponda meridionale del Nahal Patish. A causa della vicinanza al fiume, il sito ha subito allagamenti che hanno causato gravi danni allo strato 1, il più superficiale.

A Gilat ha operato tra gli anni '70 e '80 una missione dell'università di Leicester e dell'IAA diretta da D. Alon affiancato, nel 1983, da T. Levy (Levy et al. 2006, 95-96).

L'esteso insediamento calcolitico ha restituito un santuario con cella *broad room* (Levy et al. 2006, 97-99) paragonabile ai santuari di En-Gedi, Megiddo XIX, ma anche i più tardi 'Ai e Arad.

Alon ha individuato 7 livelli di occupazione: lo strato 2B, il primo in stato di conservazione buona (Levy et al. 2006, 102), presentava cinque piattaforme in pietra e mattoni crudi, di tre metri di diametro, associate a sepolture di infanti. Inoltre erano presenti sepolture di massa di adulti (Levy et al. 2006, 109).

Lo strato 2C è quello in cui prende forma il santuario vero e proprio: nella stanza A (Levy et al. 2006, 97-99), ad asse latitudinale, sono state rinvenute numerose statuette culturali. Gli strati inferiori, 3 e 4, presentano ampie risistemazioni del sito e una cultura materiale riconducibile all'ambito delle culture ceramiche dello Wadi Rabah (Levy et al. 2006, 133-136).

Lo scavo attualmente è stato ricoperto: l'area, appena fuori dalla cittadina di Ofakim, in una zona industriale, si presenta come un'ampia distesa di pietrame: ad una più attenta osservazione è possibile notare che molte delle pietre sul terreno sono lavorate. Non è possibile dire in che stato siano i resti della zona intorno al santuario, zona che, stando alle foto di scavo, era in ottime condizioni al momento del ritrovamento.

La consuetudine di ricoprire gli scavi una volta conclusi è tuttavia uno dei metodi migliori di conservazione delle strutture quando non è possibile o non è opportuno procedere alla valorizzazione.

**82: Tel Be'er Sheva / Tell es-Seba / Be'er Sheba (31°14'41.22"N;
34°50'26.55"E)²²¹**

Scavi: 1969 – 76: Y. Aharoni

1990 – 95: Herzog

Strutture scavate riconoscibili: città dell'età del ferro.

Periodi attestati: Ferro I, FeII


Danno principale: torretta di osservazione in ferro.

Altri danni o rischi: nessuno.

Valutazione numerica dello stato del sito alla data della ricognizione: 4



**Be'er Sheba, 2011,
la musealizzazione
del sito.**



**Be'er Sheba,
pianta del sito
(dalla
Brochure della
Israel Nature
and Parks
Authority).**

²²¹ Aharoni 1973; Herzog et al. 1984.

Descrizione:

Be'er Sheba fa parte, assieme ad Hazor e Megiddo, dei cosiddetti "Tell Biblici" iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'Umanità. Il sito, scavato in estensione negli anni '70 da Aharoni e, successivamente, da Herzog, è, nella sua totalità, restaurato attraverso tecniche integrative reversibili.

I restauri (in cui il materiale moderno è separato da quello originale da una striscia di legno) di Be'er Sheba riguardano le mura e l'abitato, particolarmente la zona della porta urbana, del palazzo e del sistema idrico. Il sito è gestito dalla Nature and Parks Authority.

La città ha pianta ovale con le pareti esterne delle case addossate alle mura: la disposizione radiale e concentrica delle strade è indice di un'accurata pianificazione del sito, mentre la forma ricorda quella dei villaggi fortificati del Negev del XII e XI secolo (Herzog 1984, 13-14) .

La porta sud (Herzog 1984, 13-14), è composta da un sistema comprendente porta esterna con accesso a gomito e porta interna a quattro vani, secondo un modello ben attestato in tutta la Palestina del Ferro II: la porta esterna sarebbe un'aggiunta del IX secolo.

Si è scelto di lasciare in evidenza il sito del IX – VIII secolo, periodo in cui Be'er Sheba raggiunge la dignità di centro cittadino. Tuttavia il filone biblico, sia nelle spiegazioni fornite nel centro visitatori, sia nei cartelli sparsi lungo il percorso di visita (cartelli peraltro in Inglese ed Ebraico, pochi quelli in Arabo) è assolutamente predominante.

Alla sommità del tell è stata costruita una torre di osservazione in ferro, da cui è possibile avere una visione panoramica del sito e del paesaggio circostante (si ricordi la simile operazione fatta a Shiloh). Tuttavia tale costruzione non solo sintonizza con il contesto del sito archeologico ma va anche ad intaccare la stratificazione.

Il restauro del tunnel che porta alla cisterna di raccolta dell'acqua è stato fatto realizzando una pavimentazione in cemento in cui sono stati incastonati dei faretto con il risultato che lo strato originale è compromesso.

83: Tel 'Esdar / Tell Isdar (31°10'39.01"N; 34°58'29.36"E)²²²

Scavi: 1963: M Kochavi

Strutture scavate riconoscibili: nessuna.

Periodi attestati: BA, Fe I.


Danno principale: scavi clandestini.

Altri danni o rischi: tagli nella stratificazione, costruzioni moderne.

Valutazione numerica dello stato del sito alla data della ricognizione: 3



Tell Esdar, 2012.



Tell Esdar (da Finkelstein 1995, 118).

²²² Kochavi 1964: Finkelstein 1995.

Descrizione:

Un'unica campagna di scavo è stata effettuata nel 1963 a causa della costruzione della ferrovia che tutt'ora passa nei pressi del sito. Moshe Kochavi ha stilato solo un brevissimo rapporto preliminare.

Oltre ad un piccolo insediamento del calcolitico finale, a Tel Esdar è stato scavato uno dei villaggi – accampamento di cui sono noti numerosissimi esempi nel Negev dei primi secoli del Ferro (Finkelstein 1995, 118-119).

Il villaggio è caratterizzato da una serie di case disposte in circolo e attaccate l'una all'altra a formare una sorta di fortificazione di finte casematte. Tale tipo di insediamento è molto comune nel Negev centrale e settentrionale: si conoscono, in tutto, una cinquantina di questi villaggi - fortezza, disposti generalmente vicino a fonti d'acqua o a *wadi* (Finkelstein 1995, 103-126).

A Tel Esdar, che sorge sulla sponda meridionale dello Wadi Aroer, Kochavi ha identificato circa 20 abitazioni disposte lungo il perimetro del tell.


Le case presentano tutte un'unica stanza rettangolare con l'ingresso sul lato lungo interno ed hanno dimensioni simili tra loro. La ceramica rinvenuta è di tardo XI sec.

Finkelstein, in contrasto con l'opinione di Kochavi, esita nell'identificare Tel Esdar come un insediamento israelita, preferendo ricondurre la struttura dell'abitato nell'alveo degli insediamenti del Negev fondati da abitanti già presenti sul territorio e in via di sedentarizzazione (Finkelstein 1995, 118).

Dopo una grave distruzione alla fine dell'XI secolo, sul sito, nei due secoli successivi, si installa una “fattoria”: una serie di installazioni agricole e di allevamento, sul pendio sud-est.

Attualmente il tell è circondato dalle baracche di un accampamento beduino a cui si sono aggiunte alcune case in muratura. Di difficile accesso, il sito sembra essere stato, recentemente, oggetto di scavi clandestini.

3.4: Siti in aree disabitate o desertiche



84: Tel Kedesh / Tell Abu Qudes (33°06'48.76"N; 35°32'03.14"E)²²³

Scavi: 1953: Y. Aharoni

1980-85: M. Fischer, A. Ovadiah, I. Roll

1997-2000: S. Herbert, A. Berlin

2006-2012: S. Herbert, A. Berlin

Strutture scavate riconoscibili: scavo in corso.

Periodi attestati: BM, Fe I.

Danno principale: incuria.

Atri danni o rischi: nessuno.

Valutazione numerica dello stato del sito alla data della ricognizione: 4



Tel Kedesh 2011
(Missione archeologica a
Tel Kedesh).



Immagine satellitare di
Tel Kedesh
(www.biblewalks.com).

²²³ Tadmor 1978; Herbert - Berlin 2003.

Descrizione:

Tel Kedesh sorge su un rilievo naturale molto esteso che comprende due punti più alti separati da una sella. L'estensione del sito è stata calcolata in circa 30 ettari. La parte nord del tell è tagliata da una strada moderna. Ancora oggi, nel taglio, si possono vedere frammenti ceramici risalenti al Bronzo Medio fino all'età romana. A sud-est il pendio scende in maniera ripida verso un altro piccolo monticolo dove scavi degli anni '80 hanno portato alla luce un santuario di epoca imperiale romana dedicato, probabilmente, a Baalshamim (Herbert – Berlin 2003, 13-15).

Gli scavi al tell propriamente detto, se si eccettua una trincea aperta da Aharoni nel 1953, sono iniziati nel 1997 ad opera di una missione delle Università del Michigan e del Minnesota.

Nonostante i primi riferimenti testuali a Kedesh risalgano ad un testo di esecrazione egiziano del XIX sec. a.C, fino ad ora è stato portato alla luce solo su grande edificio amministrativo di epoca ellenistica, che sembra coprire un simile edificio più antico, forse di epoca persiana. Lo scavo in estensione della parte sud del sito, ha rivelato un buono stato di conservazione delle strutture (Herbert - Berlin 2003, 13-14).

La missione di Tel Kedesh è stata costretta a fermarsi per cinque anni (dal 2001 al 2006) a causa della “*II intifada*”, che, secondo quanto dichiarato dai direttori, ha reso difficile e insicuro il lavoro sul campo.

Tel Kedesh si trova attualmente a meno di due chilometri dal confine libanese, ciò nonostante è relativamente al sicuro dagli scavi clandestini (l'area è poco abitata e l'accesso al sito è relativamente difficile per la presenza di recinzioni). Tali caratteristiche lo rendono un ottimo candidato per ricevere lo scudo blu della protezione semplice ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione dell'Aja.

La missione americana, nonostante non sia ancora arrivata ai livelli storici trattati in questa tesi, ha finora svolto un ottimo lavoro di scavo e conservazione, tanto che la zona di Tel Kedesh è stata dichiarata parco nazionale.

85: Rjum el-Hiri / Rogem Hiri (32°54'31.30"N; 35°48'03.87"E)²²⁴

Scavi: 1988-1991: Y. Mizrachi

Strutture scavate riconoscibili: cerchio megalitico e cairn.

Periodi attestati: BA, BT.


Danno principale: asportazione materiale lapideo.

Altri danni o rischi: area del Golan occupata.

Valutazione numerica dello stato del sito alla data della ricognizione: 3



**Rjum el-Hiri,
2011.**



**Pianta del monumento
(da Mizrachi 1994, 170).**

²²⁴ Zohar 1989; Mizrachi et al. 1996.

Descrizione:

Il monumento di Rjum el-Hiri consta di un tumulo centrale di pietre, di circa otto-dieci metri di diametro, che copre una camera funeraria, e di quattro cerchi concentrici costruiti in muratura a secco.

Identificato durante il survey israeliano del Golan, effettuato nel 1967 e nel 1968, è stato scavato da una missione israeliana diretta da Yonathan Mizrachi, tra il 1988 e il 1991 (Mizrachi 1996, 167-195).

Il sito si trova all'interno del territorio siriano annesso da Israele unilateralmente: lo scavo in tale territorio si configurerebbe come vietato ai sensi dell'art.5 della convenzione dell'Aja. Tuttavia dato che il Golan, per la legge israeliana denominata Golan Heigh Law promulgata nel 1981, è, come Gerusalemme Est, a tutti gli effetti territorio israeliano, lo scavo non è stato condotto dallo *Staff Officier for Archaeology* ma da una regolare missione di ricerca universitaria.

Il progetto di ricerca ha utilizzato un approccio multidisciplinare, non solo servendosi di metodologie tradizionali ma utilizzando anche un survey geofisico nel sito ed attorno ad esso (Mizrachi 1996, 167-170). Tale metodo ha permesso di rilevare che la stratificazione è di appena 75 cm: il monumento poggia praticamente sulla roccia.

Dalle analisi del materiale rinvenuto sembra che il monumento abbia avuto due fasi di uso, rispettivamente nel Bronzo Antico II e III e nel Bronzo Tardo. I quattro cerchi megalitici appartengono probabilmente alla prima fase e la realizzazione si deve attribuire alle popolazioni nomadi che costruirono anche i *cairn* e i dolmen della zona.

Probabilmente il *cairn* centrale fu aggiunto come monumento funerario durante il BT, circa nel XIV-XIII secolo: Mizrachi suggerisce che la forma della camera funeraria, munita di dromos, richiami influenze egee. L'autore lascia aperto il tema della relazione con i vicini campi di dolmen (Mizrachi 1996, 190-195).

Poiché il monumento è unico nel suo genere e non è stato ancora compreso fino in fondo, sembrerebbe opportuno assegnare a Rjum el-Hiri la protezione dello scudo blu, onde cercare di mettere a riparo il sito da sviluppi negativi della situazione bellica nella vicina Siria oltre che dall'uso della zona come area di manovre militari.

**86: Horvat Rosh Zait / Khirbet Ras ez-Zeitun / Cabul (32°52'43.61"N;
35°13'43.73"E)²²⁵**

Scavi: 1974-1983: Z. Gal , Y. Alexandre

Strutture scavate riconoscibili: Four room house, Fortezza.

Periodi Attestati: Fe II

Danno principale: Deterioramento strutture.

Altri danni o rischi: Vandalismo.

Valutazione numerica dello stato del sito alla data della ricognizione: 3



Rosh Zait 2012




Immagine satellitare

di Rosh Zait e dintorni (da www.biblewalks.com).

²²⁵ Gal, Alexandre 2000.

Descrizione:

Rosh Zayit, identificata con la biblica Cabul, sorge su uno sperone roccioso tra Kabul e Ya'ad. Il sito è gestito dal Jewish National Found, che ne ha curato il restauro, ed è stato scavato per conto dell'Israel Antiquities Authority da Z. Gal e Y. Alexandre tra il 1974 e il 1983.

E' un bell'esempio di sito monofase, occupato dal X all'VIII secolo, probabilmente usato come granaio fortificato atto a difendere le derrate alimentari della regione (Gal – Alexandre 2010, 196-198): sembra infatti, dalla presenza di *collared rim jars*, di poter riconoscere la popolazione della zona come diversa dalla popolazione fenicia della piana di Acco e della costa.

Gal e Alexandre ipotizzano un villaggio israelita fortificato da identificare con Cabul (Gal - Alexandre 2010, 199-201), insediamento che sarebbe del tutto simile a diversi siti collinari presenti nell'entroterra alle spalle della piana di Acco.

La fortezza già prima degli scavi emergeva sotto forma di un grande ammasso di pietre collassate dagli spessi muri esterni. Lo scavo ha rivelato una struttura massiccia interamente in pietra.

Nell'VIII secolo alla fortezza si affianca anche un edificio a quattro vani in cui sono state rivenute numerose presse da olio (Gal – Alexandre 2010, 161-166).

Rosh Zayit fu accuratamente restaurata alla fine degli scavi: il fondo *Keren Keyemet* si è occupato del restauro del sito probabilmente a causa dell'identificazione data dai due direttori della missione con un sito biblico e quindi per il legame con la storia antica di Israele.

Oggi il sito non si presenta in ottime condizioni: è poco segnalato e la manutenzione non è ottimale ma le strutture architettoniche sono molto complete e ben leggibili. Il restauro effettuato fa parte di quella corrente di conservazione delle fortezze israelite (da Hazor a Arad) che utilizza anche il restauro integrativo (comunque sempre riconoscibile dalle strutture originali), volto ad enfatizzare gli aspetti biblici della ricostruzione archeologica.

Tuttavia la cosiddetta *four room house* è un bellissimo esempio di questa tipologia abitativa dell'età del ferro.

87: Tel Nami (32°39'37.55"N; 34°55'32.21"E)²²⁶

Scavi: 1975: M. Dothan

1985: M. Artzy

1992-97: M. Artzy

Strutture scavate riconoscibili: *glacis*, strutture portuali.

Periodi attestati: BM, BT.

Danno principale: erosione marina.

Altri danni o rischi: scavo clandestino.

Valutazione numerica dello stato del sito alla data della ricognizione: 3



Tel Nami, 2012.



Tel Nami e Nami est durante gli scavi (da Artzy 1995, 18).

²²⁶ Artzy 1995.

Descrizione:

Tel Nami è stato scavato negli anni '90 da M. Artzy, che ha proceduto ad indagare anche una parte di abitato rinvenuta 75m ad est del tell, denominata Nami Est (Artzy 1995, 17).

Situato 15 chilometri a sud di Haifa, Tel Nami offre un approdo naturale lungo il tratto di costa tra Atlit e Dor.

Il tell è di dimensioni ridotte e in inverno diventa un isolotto separato dalla costa. Secondo M. Artzy, in antico, il paesaggio intorno era paludoso: l'estuario del torrente Me'arot era più vicino di quanto non sia oggi (Artzy 1995, 17).

Tel Nami è circondato dal mare su tre lati e ad ovest, appena sotto il pelo dell'acqua si estende un'ampia formazione rocciosa che in molti punti presenta segni di lavorazione ed è stata probabilmente usata come approdo.

L'occupazione presenta una fase di BM II e, in seguito, di BT IIB: nel XIII secolo fu costruito il terrapieno che circonda il sito e che è stato indagato a nord e ad est (Artzy 1995, 22). Il terrapieno, più che scopo difensivo, ebbe probabilmente quello di bloccare le ondate invernali che danneggiavano le costruzioni più vicine all'acqua. Sulla sua sommità è stato rinvenuto un santuario, la cui pianta non è stata chiarita completamente (Artzy 1995, 22-23).

Attualmente l'insediamento è coperto da uno spesso strato di sabbia che ha colmato gran parte delle aree di scavo di Artzy.

La conservazione non presenta particolari problemi se si escludono i naturali danni causati alle strutture sommerse dall'erosione delle onde: sabbia e vegetazione dovrebbero proteggere a sufficienza gli strati superficiali evitando che l'acqua marina, specialmente in inverno, corroda il mattone crudo.

Molto probabilmente la mancanza di collegamento con l'area di Nami Est è data dall'allagamento invernale del tratto di spiaggia che, nei secoli, potrebbe aver portato via quanto restava delle strutture. Nami Est non è attualmente visibile o identificabile in alcun modo.

Descrizione:

Scavato alla fine degli anni '70, la licenza di scavo di Kh. el-Makruq consiste in un permesso per uno scavo di salvataggio che il SOA si è “auto-rilasciato” (Greenberg 2009, 47). La pubblicazione, alquanto scarna, si limita a due rapporti preliminari, peraltro privi di adeguata documentazione grafica e fotografica.

Lo sperone roccioso su cui sorge l'insediamento si trova attualmente tra la strada 90 e la 57.

L'altezza della collina e la posizione hanno sicuramente facilitato la formazione dell'abitato nel BA II, di cui si conserva la caratteristica forma “a conchiglia”. Le mura restano in uso fino al BA III (Yeivin 1974, 259-260). Il lato nord-ovest, che la topografia rendeva meno difendibile, era pesantemente fortificato e fornito di una torre di guardia parzialmente aggettante di cui sono state identificate tre fasi costruttive (Yeivin 1974, 259).

Il sito presenta un *gap* di occupazione fino al Ferro IIb, quando vi verranno installate nuove strutture difensive (Zertal 1995, 256): sopra la fortezza di N-W viene edificata una torre rettangolare mentre, al centro del sito, è presente una torre rotonda di 19 metri di diametro. Non ci sono resti di abitato in questo periodo: probabilmente il sito era usato solo come posto di avvistamento, data l'ottima visuale sulla valle del Giordano (Yeivin 1974, 260).

Dalle poche foto pubblicate sembra che le strutture, al momento dello scavo fossero in ottime condizioni.

Tuttavia lo scavo effettuato, all'epoca, non è stato senz'altro uno scavo di salvataggio e si configurerebbe una violazione dell'art. 5 della Convenzione dell'Aja (scavo non necessario in territorio occupato).

La vocazione difensiva dello sperone roccioso ha fatto sì che le grotte alla base della rocca fossero usate prima dagli Ottomani e poi dagli Inglesi come rifugi e, di conseguenza, fortificate. Dal 1967 queste fortificazioni sono state usate dell'IDF, che, in tempi più recenti, ha costruito, alla sommità del sito, una serie di trincee e aree di tiro, usando le strutture delle fortificazioni antiche, spostando materiali archeologici e intaccando gli strati per una profondità che in alcuni punti raggiungerebbe quasi i due metri.

89: Ein Samiya / Dhahr Mizbarneh (31°59'18.46"N; 35°20'08.93"E)²²⁸

Scavi: 1963-64: P. Lapp

1968 – 1970: SOA (E. Halil, Y. Labati, Z. Yeivin, B. Shantur)

1987: I. Finkelstein

2000: SOA (non pubblicato)

Strutture scavate riconoscibili: tombe a pozzo e tombe in roccia, cupmarks.

Periodi attestati: BAIV – BMI

Danno principale: uso improprio delle strutture in grotta.

Altri danni o rischi: scavi clandestini.

Valutazione numerica del sito alla data della ricognizione: 3



Ein Samiya e Dhahr Mizbarneh viste da Kafr Malik (in basso, tra gli alberi, la sorgente), 2012.



Ingresso di una tomba a pozzo con detriti, 1970 (da Yeivin 1971)

²²⁸ Lapp, 1966;

Descrizione:

Scavate in due campagne da Paul Lapp nel 1966-67 e più volte dagli ufficiali del SOA negli tra gli anni '60 e '70, le necropoli di Ein Samiya contenevano un'enorme quantità di tombe a pozzo rotondo verticale scavate nella roccia, molte delle quali trovate intatte dallo stesso Lapp (Lapp 1966, 12-13). Erano stati identificati anche numerosi *cupmarks* di incerta funzione (Lapp 1966, 1-3).

Greenberg, nel suo lavoro del 2009, nota l'esistenza di una licenza del SOA datata al 2000, probabilmente rilasciata a seguito della costruzione della sottostante statale 458 (Greenberg 2007, 56).

Resa nota del ritrovamento del calice di argento alla fine degli anni '70 (Yeivin 1971,78-81), la necropoli di Ein Samiya e quella di Dahar Mizbarneh presentano una serie di tombe a pozzo scavate nella roccia di tipologia pressoché omogenea.

Con molta probabilità, la necropoli fu usata principalmente da popolazioni seminomadi tra la fine del Bronzo Antico (BA IV) e l'inizio del Bronzo Medio I (Lapp 1966, 86-89). Essa si estende su un'ampia sella montuosa in prossimità della sorgente di Ein Samiya (a sud ovest) e della rotta principale che, in senso est-ovest, collega le colline della Palestina interna alla valle del Giordano, attraverso una serie di strette gole.

Il grande sperone roccioso si trova a cavallo tra area B ed area C degli accordi di Oslo: la sorgente, chiusa da una struttura in cemento, è sotto il controllo dell'autorità palestinese ma l'accesso alla sottostante strada 458 è bloccato e non è permesso scendere sulla statale per chi arriva in da Kafr Malik ad est.

Alle pendici della sella rocciosa, si notano gli ingressi di alcune tombe in roccia riutilizzate fino ad oggi dai pastori come rifugio temporaneo. La zona risulta molto isolata. Non si notano grandi danni alle strutture e ai pozzi delle tombe.

Ad Ein Samya, tutti gli interventi di scavo effettuati dopo l'occupazione del 1967 violano l'art 5 della Convenzione dell'Aja in materia di interventi in territorio occupato.

90: Tel Yarmouth / Khirbet Yarmuk / Jarmuth (31°42'30.30"N;
34°58'28.52"E)²²⁹

Scavi: 1970: A. Ben Tor

1980 – 2006: P. De Miroschedji

Strutture scavate riconoscibili: porta ovest del BAIII.

Periodi attestati: BA, FeI.

Danno principale: mancata conservazione delle strutture.

Altri danni o rischi: nessuno.

Valutazione dello stato del sito alla data della ricognizione: 3



Tel Yarmouth 2012, porta ovest.



Tel Yarmouth, la porta ovest del BAIII durante gli scavi degli anni '80 (da Mazar 1992, 121).

Descrizione:

Tel Yarmouth è un sito fortificato di 16 ettari fondato all'inizio del BA I a pochi chilometri da Beth Shemesh e dal contemporaneo villaggio di Hartuv (De Miroschedij 1988, 23-24).

Gli scavi di De Miroschedji alla città bassa hanno restituito una sequenza completa per il periodo del Bronzo Antico, fino alla fine del BA IIIB (De Miroschedji, 1988, 27): scavato ininterrottamente per 26 anni, la spedizione è stata condotta dal CNRS francese in collaborazione con l'Università Ebraica di Gerusalemme.

Jarmuth presenta la tipica forma a conchiglia delle città fortificate del Bronzo Antico. Gli scavi si sono concentrati principalmente nella parte ovest del sito, presso la città bassa (De miroschedji 1988, 26): sono state rinvenute due linee di fortificazioni facenti parte di un sistema che misurava, in tutto, più di 38 metri di spessore (De Miroschedji 1988, 57-59), molto simile, nella struttura, a quello di Khirbet Batrawi, in Giordania.

Ad un primo muro eretto nel BA II, venne appoggiato un terrapieno e un muro di contenimento in pietra (De Miroschedji 1988, 47-48). Nel BA III un nuovo muro ciclopico fu innalzato all'esterno del primo e anche ad esso viene appoggiato un terrapieno. Lo spazio tra le due linee di fortificazione viene sistemato attraverso terrazzamenti volti a contrastare le spinte del terreno verso l'esterno (De Miroschedji 45-59).

Vicino alla porta ovest (De Miroschedji 1988, 61-68) sorgeva l'enorme palazzo B, di circa 6000 metri quadri, che racchiudeva un settore pubblico ed amministrativo, oltre ad aree artigianali e quartieri privati.

L'attività di scavo non è stata affiancata costantemente dal restauro delle strutture: nel 2005 un rapporto dell'IAA specificava che lo stato di conservazione delle murature di Jarmouth era a rischio. Molti blocchi erano pericolanti o già caduti fuori dalle sedi originali. Nel rapporto si specifica che, data la conservazione degli alzati per vari metri, le strutture fuori terra sono sottoposte a danni meccanici (dovuti al loro stesso peso) e infiltrazioni d'acqua.

Il progetto di restauro dell'IAA è strutturato in 5 fasi: dal survey iniziale fino alla messa in sicurezza e alla fruizione turistica del sito. Nel 2012, non era stato ancora portato a compimento: il sito è stato recintato e l'accesso è limitato, ma i muri non sono stati stabilizzati né presso la porta né nel palazzo in area B.

91: En-Gedi / Ain Jidi (31°28'08.61"N; 35°23'06.62"E)²³⁰

Scavi: 1956-57: Aharoni, Naveh

1962: D. Ussishkin

Strutture scavate riconoscibili: tutto il santuario.

Periodi attestati:CH

Danno principale: nessuno.

Valutazione numerica del sito alla data della ricognizione: 5



En Gedi, Stanza 400, 2011.



En Gedi, stanza 400, 1964 (da Ussishkin 2014, 16).

²³⁰ Mazar 1966; Ussishkin 2014.

Descrizione:

Il santuario calcolitico di En-Gedi è situato a mezza costa su un'alta parete quasi verticale che sovrasta il Mar Morto e l'oasi di En Gedi. L'oasi è rifornita di acqua da due sorgenti: quella di Shulamit e, appunto, quella di En Gedi.

Nei pressi di quest'ultima sorge il santuario, scavato tra il 1956 e nel 1962 dalla missione della Hebrew University impegnata, in quegli anni, a Tel Goren, poco distante (Ussishkin 2014, 15-16).

Il complesso si sviluppa attorno ad un cortile centrale delimitato da un *temenos* attorno al quale sono disposti celle latitudinali con ingresso sul lato lungo. La porta principale del santuario è una struttura rettangolare ad una camera.

Al centro è presente un'installazione circolare in pietra che Ussishkin ipotizza essere un bacino per la raccolta dell'acqua necessaria ai rituali (Ussishkin 2014, 16-20).

Il basamento delle mura è in pietra, gli alzati dovevano essere in mattoni crudi. Sono state trovate tracce di intonaco dipinto. Nell'edificio principale, stanza 400, un altare è situato sul lato lungo nord, in asse con l'ingresso alla cella. Tutto intorno sono disposte delle banchine in pietra (Ussishkin 2014, 16). Lungo i lati corti sono state scavate alcune favisse contenenti ceramica gassuliana (patere di piccole dimensioni, *cornets* e calici fenestrati), ossa animali e una figurina in argilla a forma di toro (Ussishkin 2014, 20-21).

Dopo lo scavo, Benjamin Mazar, che dirigeva la missione del vicino Tel Goren, curò i lavori di restauro e conservazione del santuario assieme a M. Jaffe, consolidando le basi in pietra dei muri.

Il santuario di En Gedi si trova attualmente all'interno dell'En-Gedi Nature Reserve, gestito dall'Autorità per i Parchi e la Natura di Israele.

Tutto il complesso è in ottime condizioni ed è meta di turisti: alla terrazza sulla quale si trova il tempio si accede tramite un ripido sentiero che dall'oasi sale lungo il costone roccioso. Poco più a valle è la sorgente di En Gedi, la cui acqua dovrebbe essere stata uno dei fattori determinanti per la scelta del luogo.

Non sembra sia esistito un insediamento contemporaneo al santuario. Dato che all'interno non erano stati trovati oggetti in metallo, si è tentato un collegamento con il ripostiglio trovato più a sud, nella grotta di Nahal Mishmar.

92: Tel Goren / Tell el-Jurn (31°27'35.26"N; 35°23'18.62"E)²³¹

Scavi: 1949: B. Mazar

1961-65: B. Mazar

Strutture scavate riconoscibili: abitazioni sul pendio Nord, terrazzamenti, torre meridionale.

Periodi attestati: VII – VI sec. A.C

Danno principale: mancata conservazione delle strutture scavate.

Altri danni: nessuno.

Valutazione numerica dello stato del sito alla data della ricognizione: 3



Tel Goren 2011, pendio nord.



Tel Goren 1962, abitazione sul pendio nord del tell (da Mazar 1963, 101).

²³¹ Mazar et.al. 1966;

Descrizione:

Tel Goren è il maggiore insediamento dell'oasi di En-Gedi. Attualmente si trova in area protetta, all'interno dell'En-Gedi National Park, gestito dall'Autorità dei Parchi e la Natura di Israele.

Dalla fine degli scavi, negli anni '60 (Barag 2007, 14), non è stato, tuttavia, musealizzato, restaurato o messo in sicurezza, al contrario della vicina area di epoca ellenistica e bizantina in cui sorge una bella sinagoga con mosaici.

Scavato per tre campagne da Benjamin Mazar, dopo i sondaggi da egli stesso effettuati nel 1949, il tell è un insediamento che non eccede i 9000 metri quadrati .

Mazar ha riconosciuto cinque strati: dal periodo che egli denomina israelita (VII secolo) fino al V secolo d.C. (Stern 2007, 69-75).

Purtroppo i resti del periodo pre-classico, ossia gli strati V e IV, sono stati raggiunti solo in pochi sondaggi profondi e alle pendici del tell (Stern - Matskevich 2007, 77; id 193).

Il periodo V di Goren sembra essere quello di maggior sviluppo dell'insediamento: non solo la cima del tell ma anche le pendici furono costruite utilizzando la tecnica del terrazzamento (Stern – Matskevich 2007, 77). Le terrazze sono preservate solo in pochissimi punti a causa della pesante erosione che il sito presenta ancora oggi.

Le mura di sostruzione dei terrazzamenti sono costruite in pietre tagliate in modo grezzo e posate direttamente sulla roccia (Stern – Matskevich, 2007, 81).

In alcuni cortili, che servivano probabilmente da laboratori artigianali, è stata rinvenuta una serie di giare incollate la suolo usando del bitume.

L'occupazione non dovette durare più di due secoli, il successivo strato IV, di epoca persiana è un insediamento povero e di minuscole dimensioni.

Nonostante si trovi all'interno del grande parco archeologico e naturalistico di En-Gedi, la conservazione di Tel Goren è profondamente a rischio non tanto per fattori umani, quanto per la forte erosione causata, nella zona, sia dal vento sia dall'aria salmastra.

93: Tel Sera' / Tell esh-Shari'a / Ziklag (31°23'87.57"N; 34°40'50.03"E)²³²

Scavi: 1972 – 79 : E.D. Oren

Strutture scavate riconoscibili: area A degli scavi.

Periodi attestati: BM, BT, FeI

Danno principale: mancata conservazione delle strutture.

Altri danni o rischi: scavi clandestini.

Valutazione numerica dello stato del sito alla data della ricognizione: 3



**Tel Sera',
area A, 2011.**



**Tel Sera',
area A,
1975 (da
Oren 1982,
156).**

²³² Oren 1982; id. 1993.

Descrizione:

Tel Sera', nel Negev nord-occidentale, è stato scavato in maniera estensiva da una missione dell'Università Ben Gurion diretta da Eliezer Oren, tra il '72 e il '79 (Oren 1982, 155-166). Il sito ha ridotte dimensioni (1,6 ettari) e sorge sulla sponda meridionale del torrente Gerar, affluente del Besor. La forma a ferro di cavallo è dovuta all'asportazione di parte del tell usato come materiale da costruzione durante i lavori per la ferrovia, nei primi del '900.

La missione di Oren si è concentrata sulle aree a sud-est e a nord-ovest del tell, arrivando, specialmente in area A (sud-est), fino agli strati del BM (Oren 1982, 157-158).

Sembra che dopo una prima occupazione nel Calcolitico finale, Tel Sera' sia diventato un centro cittadino alla fine del BMII: a quest'epoca dovrebbe appartenere un edificio massiccio che poggia su un podio rialzato in pietra arenaria (Oren 1982, 164). La transizione tra BM e BT non presenta cesure e la continuità degli edifici in area A ne è la prova. Dal cortile della struttura su podio in area A provengono numerose favisse con materiale cultuale, segno che, probabilmente, l'edificio aveva funzione sacrale, sebbene la pianta non sia conforme a modelli noti (Oren 1982, 165). Più ad est, sul pendio del tell, si trova una residenza egiziana risalente al XIII sec. (strato IX), che ha restituito un corpus di 11 *ostraca* in ieratico con informazioni amministrative (Oren 1982, 165-166).

Durante l'età del Ferro a Tel Sera' lo strato VIII presenta tre successive fasi in cui sono attestati, nella cultura materiale, elementi filistei, assieme ad altri di provenienza egizia (Oren 1982, 163). La transizione a una influenza del regno di Giuda è segnalata, secondo Oren dall'apparire di *four room houses* ben pianificate e conservate con alzati di 2 metri (sebbene oggi l'appartenenza della *four room house* a contesti esclusivamente israeliti sia stata fortemente messa in dubbio). Sono stati rinvenuti, sulle pareti interne delle abitazioni, resti di intonaco bianco (Oren 1982, 161-162).

Le aree di scavo a Tell Sera' non sono state ricoperte una volta che la missione si è conclusa: le strutture in crudo, lasciate senza restauro, si sono alquanto deteriorate. Nonostante l'area archeologica sia recintata essa è in aperta campagna: si segnalano tracce di scavi clandestini lungo il pendio occidentale.

Il sito, a pochi chilometri dal confine con Gaza, non è, fortunatamente, stato oggetto di lancio di razzi e non si segnalano danni di questo tipo.

94: Tel Re'im / Tell Jemmeh (31°23'13.69"N; 32°26'43.56"E)²³³

Scavi: 1922: R.Pithyan – Adams

1926-27: F. Petrie

1970 – 1990 : G. Van der Beek

Strutture scavate riconoscibili: nessuna.

Periodi attestati: BM, BT, Fe I, Fe II.

Danno principale: perdita delle strutture in crudo.

Altri danni o rischi: erosione del tell, atti vandalici.

Valutazione numerica dello stato del sito alla data della ricognizione: 2



**Tell Jemmeh,
Field I da sud,
2012.**



**Tell Jemmeh,
Field I da est,
1978 (da Van
Beek - Ben
Shlomo 2014,
236).**

²³³ Van Beek, Ben Shlomo 2014.

Descrizione:

Tell Jemmeh si trova nel Negev nord-occidentale, 12 km a sud-est di Gaza in linea d'aria.

Il sito è stato scavato, negli anni '20, prima con un brevissimo sondaggio condotto da Robert Pithyan Adams (1922) poi da Flinders Petrie in una lunga campagna tra il 1926 e il '27. Petrie identificò 6 strati, che egli chiama "città", il più antico dei quali contemporaneo alla XVIII dinastia egiziana (Van Beek – Ben Shlomo 2014, 1-16).

Nel 1970 una spedizione della Smitsonian Institution, Dipartimento di Antropologia, ha inaugurato una nuova missione a Tell Jemmeh. Sono state indagate in estensione due aree: il Field I, dove già Petrie era arrivato ai livelli del BT (Van Beek – Ben Shlomo 2014, 209), e il Field IV, dove è stato possibile indagare la sequenza stratigrafica per le epoche del Ferro (Van Beek – Ben Shlomo 2014, 403).

Poichè Tell Jemmeh sorge sulla sponda sud dello Wadi Gaza (Nahal Besor) il deposito archeologico ha sofferto, e continua a soffrire, dell'erosione durante le piene del torrente (Van Beek – Ben Shlomo 2014, 16-21): la collina di loess, alta 45 metri, che funge da base ai 18 metri di deposito archeologico, è molto fragile e le acque la erodono con facilità, tanto che la parte nord del sito è andata completamente perduta nel corso dei secoli.

Le strutture riportate alla luce dalla spedizione dello Smithsonian, tra cui, nel Field I, due splendidi edifici pubblici del BT (Van Beek – Ben Shlomo 2014, 225-293) e una fornace per ceramica in funzione dal Ferro I in poi (Van Beek – Ben Shlomo 2014, 337-402), sono in gran parte costruite in mattone crudo: la spedizione americana non prevedeva la conservazione delle strutture e lo scavo è stato parzialmente ricoperto.

La fragile stratificazione di Tell Jemmeh è attualmente intaccata da attività di motocross che usano i pendii del sito come pista: a lungo andare le ruote scavano solchi profondi nel deposito archeologico, in particolare nei terrapieni.

Tell Jemmeh è vicinissimo al confine con la striscia di Gaza. La regione è stata in più occasioni oggetto del lancio di razzi Qassam: tuttavia il sito è in un'area disabitata e non sembra aver subito danni dovuti ad ordigni bellici.

95: Tell Haror / Tell Abu Hureireh (31°22'54.86"N; 34°36'25.63"E)²³⁴

Scavi: 1982 – 1990: D. Oren

Strutture scavate riconoscibili: area K

Periodi attestati: BM, BT, FeI.

Danno principale: scavi clandestini.

Altri danni o rischi: deterioramento delle strutture scavate.

Valutazione numerica dello stato del sito alla data della ricognizione: 2



**Tel Haror,
scavo
clandestino
recente, 2012.**



**Foto aerea di
Tel Haror,
1981. Ben
visibili le
trincee della
prima guerra
mondiale.**

²³⁴ Oren et al. 1986; id.1988.

Descrizione:

Tel Haror si trova sulla sponda settentrionale del fiume Gerar, sette chilometri ad ovest di Tel Sera': qui passa una delle principali vie di comunicazione che collegavano la costa con il Negev e la valle di Be'er Sheba.

La missione dell'Università Ben Gurion diretta da Oren, ha operato nell'ambito del progetto di scavo e ricognizione su scala regionale "Terra di Gerar" che si proponeva di studiare i sistemi insediamentali del Negev nord-occidentale, nelle aree dei fiumi Besor e Gerar (Oren – Morrison, 1986, 58-59).

Il sito è formato da una città alta (il tell vero e proprio) e da una città bassa delimitata da un terrapieno. Sebbene le prime campagne di scavo non avessero dato risultati per quanto riguarda l'occupazione della città bassa durante il BM (tanto che Oren credeva di essere stato tratto in inganno dalla topografia dell'area) le successive campagne hanno portato alla luce un esteso insediamento di questo periodo (Oren – Morrison, 1986, 61-62; Oren 1988, 69-73): Tel Haror sembra essere un ampio centro fortificato nel BM II, comprendente acropoli e città bassa.

Nel BT l'insediamento si riduce alla sola area dell'acropoli, anche se la ceramica presenta numerose forme di importazione cipriota e micenea e quindi è plausibile che il centro, seppur di piccole dimensioni, godesse di una certa prosperità data la sua posizione lungo un'importante rotta commerciale (Oren – Morrison, 1986, 70).

Tracce di un villaggio non fortificato del Ferro II sono state identificate nella piana sottostante a poca distanza dalle mura, secondo un fenomeno ben noto nei siti del Negev occidentale (Oren 1988, 69-70).

Gli scavi alle aree D, E e G dell'acropoli hanno delineato un complesso sistema di fortificazioni dell'età del Ferro, incentrato su uno spesso muro in mattoni crudi che circonda il sito (Oren – Morrison, 1986, 62-64).

Il tell, già danneggiato da una serie di trincee risalenti alla prima guerra mondiale, attualmente presenta aree di scavo in abbandono, in cui le strutture in crudo sono notevolmente rovinate. Inoltre sono presenti numerose tracce di scavi clandestini, anche recenti: in zone isolate delle campagne israeliane, i clandestini colpiscono con efficienza e precisione, spesso attirati dalla presenza di scavi regolari che facilitano loro il lavoro.

96: En Besor / 'Ain Shellalah (31°18'11.80"N; 34°29'32.81"E)²³⁵

Scavi: 1970 -1983: R. Gophna, D. Gazit

Strutture scavate riconoscibili: porzione ovest della residenza egizia del BA II e III.


Periodi attestati: BA.

Danno Principale: nessuno.

Valutazione numerica dello stato del sito alla data della ricognizione: 4



En Besor 2011.



En Besor, building A (da Gophna 1995, pl.I).

²³⁵ Gophna 1995.

Descrizione:

En Besor fu scavato tra il 1970 e l'85 da una missione dell'università di Tel Aviv diretta da Ram Gophna e Dan Gazit (Gophna 1995, 11-12). Il piccolo tell sorge vicino all'omonima sorgente. Le sorgenti del Besor o Wadi Gaza, sono note per essere state, nel calcolitico, sede di numerosissimi villaggi studiati nel corso degli anni '60 e '70 da *surveys* estensivi condotti dall'università di Tel Aviv (Gophna 1995, 21).

Sul sito sono state identificate quattro fasi, tre delle quali appartenenti al BA e una all'età ellenistica (Gophna 1995, 13-14).

Lo strato IV presenta scarsi resti di un piccolo insediamento rurale calcolitico. All'inizio del Bronzo Antico (strato III) sul punto più alto del tell sorgeva, un edificio (Building B) in mattone crudo con fondazioni poco profonde, anch'esse in crudo (Gophna 1995, 36-39). A sud sorgeva un altro edificio (Building A) all'interno del quale erano presenti ceramica della prima dinastia egiziana e oggetti che hanno portato i ricercatori ad identificare il complesso come un posto di guarnigione egizio sulla strada che, dal Sinai, conduceva verso la Palestina centrale (Gophna 1995, 23-25). La fase di dominazione egizia ad 'En Besor deve comunque essere stata piuttosto breve a giudicare dalla durata dell'occupazione dell'edificio A.

Circa 500 metri a nord est del tell il cosiddetto sito H è stato indagato inizialmente da F. Petrie negli anni '30 ed, in seguito, è stato di nuovo scavato da Gophna (Gophna 1995, 46-47). Del sito H non è conservata alcuna traccia sul terreno.

Il piccolo edificio A, invece, è stato restaurato con l'ausilio di mattoni cotti e attualmente si trova all'interno del Parco Nazionale delle sorgenti del Besor (Wadi Gaza), gestito dall'Israel Nature and Parks Authority.

Il pannello presente accanto all'edificio è trilingue (inglese, ebraico, arabo).

97: Tel Sharuhen / Tell el-Far'ah sud / Sharukhen (?) (31°16'51.37"N;
34°28'55.94"E)²³⁶

Scavi: 1928 – 29: F. Petrie

Strutture scavate riconoscibili: fortificazioni.

Periodi attestati: BM, BT, FeI, FeII.

Danno principale: mancata conservazione delle strutture in crudo.

Altri danni o rischi: scavi clandestini.

Valutazione numerica del sito alla data della ricognizione: 2



Tell el-Far'ah sud, 2011.



**Tell el-Far'ah, 1929 (da
Petrie 1930, pl. III).**

²³⁶ Petrie 1930; Mc Donald 1932.

Descrizione:

Tell Fara'ha sud si trova a metà strada tra Gaza e Be'er Sheba, vicino alla rotta commerciale che connetteva la costa mediterranea con il Negev e la penisola arabica, in una zona semi arida ma in prossimità dello Wadi Gaza.

Il sito è stato scavato in maniera estensiva da una missione del Palestine Exploration Found diretta da Flinders Petrie tra il 1928 e il '29.

La missione di Petrie si è soffermata anche ad indagare le necropoli portando alla luce centinaia di tombe risalenti al BM, BT e FeI (Petrie 1930).

Nel 1998 una missione dell'Università Ben Gurion ha effettuato un *survey* intensivo sul sito in vista di una ripresa degli scavi con moderne tecnologie. Al *survey* è seguita una campagna di scavo che non è stata ancora pubblicata.

Tell el-Far'ah venne fondata nel BM: la missione di Petrie aveva portato alla luce le fortificazioni e la porta sud-est costruita interamente in mattoni crudi su fondazioni poco profonde di terra pressata, risalenti al BM II iniziale (Petrie 1930, 15-17).

All'interno delle mura Petrie poté riconoscere solo scarse evidenze dell'abitato di questo periodo. Meglio documentati sono invece gli edifici del BT (Petrie 1930, 17-19). Alla fine del periodo la presenza a Tell el-Farah di truppe di mercenari egei, è stata ipotizzata sulla base del ritrovamento di numerosi sarcofagi antropoidi in terracotta (Petrie 1930, 8), attualmente esposti all'Israel Museum di Gerusalemme.

Al BT risale anche la cosiddetta "Governor's Residence" edificio a pianta quadrata con corte centrale (Petrie 1930, 17-19; Starkey – Harding 1932, 27). La costruzione presenta, ad est, un annesso con alcuni ambienti di servizio e altri riservati ai soldati.

In epoca moderna Tell el-Far'ah, come molti altri siti del Negev, ha sofferto delle attività belliche della prima guerra mondiale che hanno intaccato la topografia del sito in funzione della costruzione di infrastrutture ferroviarie.

Attualmente, nonostante le campagne di scavo degli anni '90, il sito è in abbandono. Un isolato cartello illustra i fatti della prima guerra mondiale ma nessuna informazione è fornita circa le vestigia archeologiche. Sebbene all'epoca degli scavi di Petrie il restauro e la conservazione delle strutture non fossero una priorità, oggi il degrado di ciò che resta degli edifici scavati dall'archeologo inglese non è stato in alcun modo arginato.

98: Tel Arad / Tell 'Arad / Arad (31°16'50.49"N; 35°07'34.31"E)²³⁷

Scavi: 1962-84: R. Amiran.

Strutture scavate riconoscibili: città del BA, cittadella "Israelita".

Periodi attestati: BA, FeII.

Danno principale: Probabili scavi clandestini nella necropoli.

Altri danni o rischi: nessuno (parco archeologico).

Valutazione numerica dello stato del sito alla data della ricognizione: 5



Arad, 2011 : la città bassa.



Air view of the citadel mound at the end of the first season: 1) Roman wall; 2) Israelite wall; 3) the area of the sanctuary, which was discovered at the end of the second season.

Arad, gli scavi della cittadella, 1963 (da Aharoni-Amiran 1964, 48).

²³⁷ Amiran et al.1978; Amiran, Ilan 1996.

Descrizione:

Arad, scavata meticolosamente dalla spedizione condotta per oltre vent'anni (in 18 campagne di scavo) da Ruth Amiran, non presenta particolari problemi di conservazione: la città del Bronzo antico è stata restaurata e il visitatore oggi può osservarne le mura, le abitazioni e i luoghi di culto, così come ritrovati dalla spedizione della Hebrew University. Nonostante l'area scavata sia circa il 22% dell'intera città (Amiran 1992, 34-39), l'eccellente stato di conservazione fa sì che si possa apprezzare un vero e proprio spaccato di uno dei primi esempi di urbanizzazione della zona del Negev: fortificazioni, strade, abitazioni, edificio pubblico, edifici di culto.

Il sito, abbandonato del tutto alla fine del BA II (Amiran, 1978, 10-17), è scervro da pesanti sovrapposizioni successive. Le mura del Bronzo Antico, conservate e restaurate, racchiudono al loro interno una superficie di circa 10 ettari, rendendo Arad una delle città più grandi della regione (Amiran 1978, 10-11). I restauri integrativi sono ben distinguibili dalle strutture antiche, ed hanno la funzione di preservare le murature dall'erosione.

Sull'acropoli, svetta la cittadella di epoca Israelita che ha restituito i celebri *ostraca* iscritti (Mazar 1991, 440).

La musealizzazione del complesso è eccellente: il restauro della cittadella israelita del VII secolo rispecchia il grande interesse che in Israele suscitano i resti del periodo monarchico, sempre restaurati e conservati con la più grande cura. Molti degli oggetti rinvenuti ad Arad sono custoditi ed esposti presso l'Israel Museum di Gerusalemme.

Fuori dall'area del parco archeologico di intravedono tracce di buche, probabilmente dovute a tentativi di scavi clandestini: non si può affermare con sicurezza la data la natura di tali tracce e dato che le formazioni rocciose intorno al sito (che presentano anche molte cavità naturali) furono usate, in antico, come cave di pietra.

Arad rappresenta uno degli esempi migliori di conservazione di un insediamento del Bronzo Antico, in cui non sono stati effettuati pesanti restauri e interventi interpretativi. La realizzazione del parco archeologico ha fatto sì che questo sito possa conservarsi in ottime condizioni per gli anni a venire.

99: Tel Malhata / Tell el-Milh (31°12'45,26"N; 35°01'32.78"E)²³⁸

Scavi: 1967 – 71: M. Kochavi
1990 – 2000: I. Beit Arieh B. Cresson

Strutture scavate riconoscibili: nessuna


Periodi attestati: Fe II

Danno principale: sito inaccessibile a causa della base militare di Nevadim.

Valutazione numerica del sito alla data della ricognizione: 0 (non visitabile)



Tell Malhata, 2012.



**Pianta degli
scavi di
Kochavi,
(da Kochavi
1964).**

²³⁸ Kochavi 1964; Beit Arieh 2003.

Descrizione:

L'università di Tel Aviv ha condotto gli scavi a Tel Malhata, prima sotto la direzione di Moshe Kochavi e poi con una missione incentrata sullo studio dei siti del Negev orientale nell'età del Ferro, diretta da Beit Arieh e Cresson. Questa ultima missione è stata finanziata anche dall'Università di Waco, Texas (Beit-Arieh 2008, 1917).

A Tell Malhata Kochavi aveva identificato sei strati, dal BM fino al periodo tardo-antico. Il ritrovamento più importante è il recinto a casematte spesso 3,5 metri risalente al Ferro IIb (Beit-Arieh 2008, 1917). Questa struttura racchiude diversi ambienti abitativi e di servizio, lo spazio per una guarnigione militare e un edificio a pilastri edificato nel corso del X secolo.

Attualmente il sito si trova all'interno del perimetro della base aerea di Nevatim, che è stata ingrandita nel 1983 e, successivamente, nei primi anni 2000 quando a nord è stata aggiunta la terza pista di atterraggio: presumibilmente è stato in questi anni che Tel Malhata è stato incluso nel perimetro della base. Includere un sito archeologico all'interno di una installazione militare viola i commi 1 e 2 dell'articolo 4 della Convenzione dell'Aja.

Non è purtroppo l'unico caso, in Israele, di installazioni militari in prossimità di siti archeologici, di cui abbiamo esempi anche a Metsad Hashavyah e Atlit.

100: Aro'er / Khirbet 'Ar'ara (31°09'05.82"N; 34°58'44.39"E)²³⁹

Scavi: 1975-76: R. Cohen
1976-82: A. Biran

Strutture scavate riconoscibili: mura, strutture della fortezza romana.

Periodi attestati: Fe II.

Danno principale: mancata conservazione delle strutture.

Altri danni o rischi: scavi clandestini, cimitero sulla pendice sud-est.

Valutazione numerica dello stato del sito alla data della ricognizione: 2



Aroer 2011, gli scavi dell'area D.



Aroer, inizio degli scavi, 1976 (da Mazar 1991, 308) .

²³⁹ Thareani 2011.

Descrizione:

Aroer in Giudea (per distinguerlo dall'omonimo sito in Giordania), fa parte di quegli insediamenti carovanieri che nascono e prosperano nel VII secolo nel Negev settentrionale e centrale sotto la spinta del commercio sud-arabico e della dominazione Assira (Mazar 1991, 309).

Lo scavo è stato condotto da una spedizione dello Hebrew Union College diretta da R. Cohen e poi da A. Biran.

Il sito grande circa cinque ettari, presenta un'acropoli pesantemente fortificata con mura in pietra e torri aggettanti. Molti quartieri di abitazione si trovano, sul lato nord, extra moenia, caratteristica frequente nei siti la cui funzione principale è quella di caravanserraglio (Thareani 2011, 301): a Sud delle mura si trovano i resti di strutture abitative, commerciali ed artigianali (Thareani 2011, 13-33).

Sotto le possenti fondazioni della successiva fortezza di epoca romana dovrebbe trovarsi la porta principale della città (Thareani 2011, 75-97).

All'interno delle mura la presenza di un podio destinato a sostenere edifici pubblici, è segnalata da pesanti sostruzioni (Thareani 2011, 98-99).

La topografia del sito lascia ipotizzare che l'ampia depressione presso la parte sud dell'acropoli sia dovuta all'ingresso ad un sistema idrico, non indagato dagli scavi (Thareani 2011, 3-4).

Lo scavo è stato lasciato aperto e non è mai stato restaurato: in particolare, nella parte nord, dove gli alzati erano meglio conservati, si assiste letteralmente allo sgretolarsi delle strutture. Molti blocchi sono stati rimossi o sono caduti a terra, subendo danni dovuti al loro stesso peso. Le sostruzioni del lato est stanno lentamente collassando verso l'esterno. Inoltre sono presenti, all'interno delle trincee dello scavo regolare, evidenti tracce di buche fatte dai clandestini.

Lungo il pendio sud del sito è presente un cimitero musulmano ancora in uso. Tale luogo non era ancora stato costruito all'epoca degli scavi ed è quindi posteriore agli anni '80.

101: Timna / Wadi el-Mene'ije: tempio di Hator (29°46'04.84"N;
34°57'27.00"E)²⁴⁰

Scavi: 1959 - 1988: B. Rothenberg

Strutture scavate riconoscibili: tempio di Hator, incisioni sulla parete rocciosa.

Periodi attestati: XIV – XII sec.

Danno principale: nessuno.

Valutazione numerica dello stato del sito alla data della ricognizione: 5



Timna, tempio di Hator,
2012.



Mappa del parco di Timna (dalla brochure del parco).

²⁴⁰ n Rothenberg 1988.

Descrizione:

La valle di Timna, nel Negev meridionale, è oggetto, da oltre 50 anni, di numerose ricerche archeologiche: principale sito estrattivo del rame fin dal calcolitico. Le ricerche a Timna sono state condotte da B. Rothenberg tra il 1959 e il 1990: la missione dell'università di Tel Aviv ha registrato nell'area centinaia di siti tra miniere, villaggi, aree di lavorazione (Rothenberg 1972).

Di grande importanza il ritrovamento di un tempietto dedicato alla dea Hator, presumibilmente del XIV-XIII secolo (Rothenberg 1988). La parete di fondo del tempio, in cui sono inserite tre nicchie, è ricavata direttamente nella roccia retrostante il santuario. Il tempietto è costituito di una sola camera rettangolare con l'asse longitudinale. All'interno sono presenti alcuni betili, una piattaforma rialzata presso la nicchia principale e vari bacini in pietra (Mazar 1991, 286).

Il santuario di Hator, portato alla luce negli anni '80, fu inizialmente costruito sotto Seti I e restaurato sotto Ramesse II. Al suo interno centinaia erano i reperti votivi, tra cui una serie di serpentelli in bronzo, attualmente esposti all'Erez Israel Museum di Tel Aviv. Sulla parete rocciosa a sinistra del santuario è ben conservata un'incisione raffigurante Ramesse III con la consorte.

Attualmente le ricerche a Timna sono condotte da una missione dell'università di Tel Aviv diretta da E. Ben Yosef (<http://archaeology.tau.ac.il/ben-yosef/CTV>). Il progetto, per la prima volta diretto da un archeologo, (Rothenberg era laureato in Filosofia e in Matematica) si propone, restando sulla scia delle ricerche condotte da Rothenberg, di proseguire con metodi pluridisciplinari, specialmente di archeo-metallurgia. I nuovi scavi attualmente sono stati effettuati presso i siti 30 e 34 (Ben-Yosef 2012, 197-214).

Il parco archeologico e naturalistico di Timna, dalle dimensioni davvero ragguardevoli, è attualmente gestito dal Jewish National Found. Presso il parco si possono effettuare escursioni a piedi o in auto tra i vari siti, alcuni dei quali aperti al pubblico.

I cartelli delle spiegazioni sono in Inglese ed Ebraico, a differenza dei cartelli della maggioranza dei parchi archeologici che comprendono anche l'Arabo.

Cap.4: Danni antropici al patrimonio archeologico pre-classico: alcuni casi di studio.

*“Non ci sono se né ma nella questione
(della conservazione del passato, ndr).
Se non prendiamo misure lungimiranti ed
efficaci subito – quest’anno-
noi promuoviamo la distruzione della storia delle civiltà”
Sir Flinders Petrie, 1918.*

4.1: Premessa

Dall’analisi effettuata nel capitolo precedente è stato possibile dividere i danni riscontrati nei casi analizzati in quattro categorie principali così come descritte nel cap.1 sulla metodologia del lavoro:

1. Danni militari diretti (Cart.5)
2. Danni da costruzioni modern (Cart.6)
3. Danni da scavo clandestine (Cart.7)
4. Danni da errata conservazione (Cart.8)

Di seguito si descriverà in maniera estesa e dettagliata ogni tipologia di danno, i modi in cui essa è osservabile sul terreno nei siti archeologici analizzati, cosa essa comporta in termini di degrado dei monumenti, gli eventuali rischi derivati dalla mancata rimozione della causa del danno stesso.

Per ciascuna categoria saranno analizzati due casi di studio, ovvero due siti archeologici collocati in rispettivamente in territorio israeliano e in territorio palestinese. I casi studio sono stati scelti tra siti con determinate caratteristiche:

- Siti scavati e pubblicati, almeno parzialmente.
- Siti in aree a rischio o in cui il danno è molto diffuso.
- Siti la cui conservazione è pesantemente minacciata.

Dopo una stringata descrizione in cui verrà ricordata la storia degli scavi e verranno descritti i principali monumenti, sarà fornita una dettagliata descrizione

della situazione attuale. Essa consisterà, principalmente, in una analisi “autoptica”²⁴¹ dello stato presente delle strutture archeologiche e del contesto in cui attualmente il sito archeologico in esame si trova.

Per ogni caso è riportata una copia della scheda utilizzata sul campo “Scheda dei beni immobili in area di crisi” (vedi cap.1), come compilata al momento della visita al sito²⁴².

²⁴¹ Esula dagli intenti e dai metodi di questa tesi un’analisi strettamente archeologica e architettonica dei siti descritti come casi-studio. Nella descrizione saranno evidenziate, in maniera semplice, le caratteristiche che meglio possono aiutare a comprendere lo stato presente delle strutture e le cause del degrado.

²⁴² Le schede compilate in totale sono state 101. Per brevità non sono state tutte allegate al lavoro.

4.2: Danni militari diretti.



4.2.1: Cosa sono i danni militari diretti.

Per danni militari diretti si intendono, in questa sede, tutti quei danni ai beni archeologici causati in maniera diretta da attività umane correlate con operazioni militari e con l'uso deliberato di armi contro un manufatto (Maniscalco - Mengozzi 2002, 74).

Nonostante il reperimento di informazioni sui luoghi oggetto di operazioni militari non sia agevole, nei territori del Levante meridionale i segni delle operazioni belliche degli ultimi 70 anni sorgono come cicatrici ben visibili e all'interno del paesaggio archeologico.

Come rilevato dall'analisi effettuata nel catalogo, i danni militari riscontrati in Israele e Palestina Cisgiordana²⁴³ sono di quattro tipologie:

Danni diretti dovuti al lancio di razzi o altro tipo di proiettili.

Costruzioni di basi militari.

Chiusura di aree a scopo militare in territorio occupato.

Costruzione del Separation Wall e di altre strutture difensive.

Per quanto riguarda la prima categoria, è necessario distinguere tra le diverse tipologie di ordigni in quanto la forza distruttiva è direttamente proporzionale al quantitativo di esplosivo utilizzato (Maniscalco - Mengozzi 2002, 75). Inoltre una singola esplosione, per esempio di un razzo o di una granata, provoca tre diversi effetti dovuti, rispettivamente, all'onda d'urto, al calore generato (effetto termico) e alle schegge.

Nei conflitti degli ultimi venti anni le bombe incendiarie sono state la tipologia maggiormente usata nei raid aerei (Maniscalco 2007, 71-72): questo tipo di ordigno, pesante da 1 a 5 kg, genera incendi e forti ondate di calore che raggiungono anche i 2500 gradi e hanno un raggio di alcuni metri.

Altri danni da proiettili sono quelli causati dai cannoneggiamenti terrestri e dal fuoco di artiglieria, che provocano danni di diversa gravità a seconda del calibro²⁴⁴.

²⁴³ In questo lavoro non è stato possibile documentare la situazione a Gaza (Sadeq 2002, 243-263), ma, dalla documentazione delle missioni archeologiche impegnate nella zona (Elter, Muhaisen 2013; De Miroschedij 2000, 123-144; id. 2013), si evince che numerosi siti quali Tell el-Ajjul e Tell es-Sakan sono stati ripetutamente colpiti nel corso dei bombardamenti del 2008-09 e del 2012, così come il centro storico di Gaza. Non si hanno purtroppo notizie relative ai bombardamenti avvenuti nell'estate 2014 (secondo il Ministero delle antichità e del turismo sarebbero 41 i siti storici e archeologici che hanno subito danni nell'ultimo attacco; <http://www.mota.ps/en>).

²⁴⁴ Un esempio studiato di recente dalla missione archeologica PARTEN dell'università di Udine riguarda i danni provocati ai bassorilievi assiri nella zona di Dohuk e nel pedemonte del Kurdistan

Uno dei fenomeni purtroppo più diffusi negli ultimi anni, specialmente in Iraq e Afganistan, è la distruzione intenzionale di monumenti per mezzo di mine²⁴⁵. Tale tipo di distruzione ha spesso valenza etnica: si concentra su monumenti particolarmente significativi per determinate popolazioni, etnie o gruppi religiosi (Maniscalco - Mengozzi 2002, 79)²⁴⁶.

Ben poco si può fare per contrastare questo tipo di danni se non prendere misure preventive che, nel merito dei siti archeologici, riguardano soprattutto l'inventariazione di siti e reperti e l'individuazione di personale e mezzi da impiegare in caso di emergenza (vigili del fuoco in particolare).

Fondamentale in questi casi è l'aspetto post bellico: più l'intervento è immediato più ci sono probabilità di limitare i danni. Sarebbe necessario mettere le aree colpite in sicurezza il prima possibile, coprendo le murature danneggiate mediante teli di nylon, rimuovendo eventuali reperti danneggiati e incrementando i controlli al fine di evitare atti di sciacallaggio o vandalismo (Maniscalco 2007, 91-93).

Danni dovuti a lancio di missili sono documentati a Tell Kabri (n° 31 catalogo; Cline, Yassar-Landau 2006, <http://digkabri2013.files.wordpress.com/2012/09/kabri-regional-archaeologysurvey-project-2006results.pdf>), colpito durante il conflitto del 2006 da 5 razzi Katiusha lanciati da Hezbollah che hanno provocato l'incendio di un'area non scavata danneggiando gli strati superficiali. Altre missioni archeologiche che operavano, nel 2006, nel nord di Israele (Dan, Tel Kedesh) si sono fermate o hanno interrotto le stagioni di scavo, senza che, per fortuna, i siti archeologici riportassero danni (Ben-Dov 2011, 77).

La costruzione di basi militari su terreno archeologico, seppur preceduta da numerosi scavi di salvataggio e monitoraggio dell'area, rappresenta un problema di molti siti archeologici in Israele. La costruzione di basi militari nelle vicinanze o in prossimità dei beni culturali è proibita ai sensi dell'art. 4 della Convenzione

iracheno (<http://www.terradinive.com/>). I rilievi presentano molteplici fori di proiettili e granate che, oltre al danno immediato, contribuiscono anche al maggior deterioramento del materiale lapideo: nelle fratture entrano acqua e sali solubili che sgretolano la roccia al variare delle condizioni di temperatura e umidità.

²⁴⁵ La recentissima distruzione della moschea di Tell Nebi Yunus (avvenuta il 24 Luglio 2014) da parte del sedicente Stato Islamico, o la distruzione dei Buddha di Bamiyan nel 2001 da parte dei Talebani Afgani (<http://whc.unesco.org/en/list/208/>).

²⁴⁶ Tuttavia i recenti fatti di Mossul affermano che non sempre la valenza etnica del monumento, scatena la barbarie della distruzione: molto spesso la causa è semplicemente di natura iconoclasta, al fine di svilire ed abbattere la cultura di un intero popolo.

dell'Aja: è infatti vietata “l'utilizzazione di tali beni, dei loro dispositivi di protezione o delle loro immediate vicinanze per scopi che potrebbero esporli a distruzione o deterioramento in caso di conflitto armato”.

Normalmente l'installazione di una base o una caserma militare fa sì che l'area diventi un possibile obiettivo nel caso di un conflitto. Inoltre l'installazione di obiettivi militari causa la sospensione del diritto alla protezione del bene culturale (art. 11): è facile intuire quindi la situazione di serio pericolo in cui il bene culturale viene a trovarsi.

Nel presente lavoro installazioni militari permanenti sono state riscontrate ad Atlit, Metsad Hashavyahu e Tel Malhata.

Ad Atlit (n° 38 catalogo; Buchennino 2010) la penisola che ospita il castello crociato Chateau Pelerin, i resti del porto, dell'insediamento fenicio e di un più antico centro risalente al BM, è attualmente sede della base navale israeliana dell'unità Shayatet 13²⁴⁷.

A Metsad Hashavyahu (n° 61 catalogo; Reich 1987), i lavori per la costruzione della base aerea di Palmachim, negli anni '60 e '80 necessitarono di uno scavo di salvataggio a causa del ritrovamento di una fortezza che, peraltro, non fu mai indagata completamente. La base è stata ingrandita nel 2007 a seguito della chiusura dell'aeroporto militare di Sde-Dov e del trasferimento delle sue strutture presso Palmachim.

A Tel Mahata (n° 99 catalogo; Beit-Arieh 1998) ha sede la base aerea di Nevatim la cui terza pista, aperta circa 10 anni fa, ha comportato l'inclusione del tell nel perimetro militare.

La costruzione di infrastrutture militari oltre ad esporre i siti archeologici a rischio nel caso di un conflitto armato, rende tali siti non visitabili senza un permesso scritto rilasciato dal Ministero della Difesa: ai sensi dell'art. 43 della Law of Antiquities promulgata da Israele nel 1978 (vedi Cap. 2) nessuno, neanche il personale dell'Israel Antiquities Authority, può accedere ad un'area militare senza permesso scritto. Anche il Direttore dell'IAA non può decidere di procedere a scavi o restauri senza previa approvazione del Ministero della Difesa.

Per quanto riguarda la chiusura di aree a scopo militare in territorio occupato, si intendono qui principalmente le cosiddette “*firing zones*”.

²⁴⁷ Unità paragonabile agli incursori della marina italiana.

Una *firing zone* è una porzione di territorio, situata in area C, chiusa per ordine del *Israeli Defence Force* e riservata ad esercitazioni militari o al posizionamento di postazioni di tiro e depositi di munizioni. Queste aree non sono presenti solo in Cisgiordania ma anche all'interno del territorio israeliano nonostante alcune, come nel caso di Tell es-Safi (n° 69 catalogo), siano state smantellate nel corso degli anni (Maier 2012, 1-2).

Secondo un rapporto dell'*Office for the Coordination of Humanitarian Affairs in the Occupied Palestinian Territory*, organo delle Nazioni Unite (http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_firing_zone_factsheet_august_2012_english.pdf), le *firing zones* coprono il 30% dell'area C, vale a dire il 18% della Cisgiordania²⁴⁸.

In queste aree risiedono circa 5000 palestinesi²⁴⁹, in maggioranza beduini o pastori, e sono presenti numerosissimi siti storici ed archeologici (diversi piccoli tell della valle del Giordano, Qumran, Betania sul Giordano).

I limiti delle *firing areas* non sono delimitati sul terreno mediante recinzioni ma solo mediante segnali costituiti da blocchi di cemento su cui è scritto in inglese, ebraico ed arabo che la zona è pericolosa (Fig. 2).



Fig. 2: Il cartello di cemento che indica la presenza di una *Firing Area*

Nonostante alcune di queste zone non siano in uso da anni, esse, dalla loro costituzione negli anni '70, sono rimaste invariate e spesso, come nel caso

²⁴⁸ Una superficie superiore a quella totale dell'area A.

²⁴⁹ Con gravi problemi di accesso ai servizi primari quali acqua e cibo oltre che ai servizi sanitari e scolastici. Nel 2012 è stato demolito un asilo costruito grazie ai fondi europei per la cooperazione allo sviluppo. Fino al 2012 le abitazioni di 820 palestinesi presenti nelle *firing areas* sono state demolite e le demolizioni non sembrano accennare a diminuire in numero e frequenza. Nonostante in tali aree sia vietata la costruzione di abitazioni, sono presenti numerosi insediamenti israeliani e terre coltivate dai coloni residenti negli insediamenti, ai quali non viene contestato il diritto all'uso dell'area per scopi civili (http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_firing_zone_factsheet_august_2012_english.pdf).

dell'area 918 nella zona di Hebron, sono state allargate allo scopo di ridurre la popolazione palestinese residente in area C (Hass 2014).

Passando ad esaminare i danni provocati dalla barriera di separazione e dalle installazioni militari ad essa connesse, secondo il DACH sono circa 4500 i siti archeologici intaccati di cui 500 siti maggiori (Taha 2010, 17).

Il *Separation Wall* è un sistema di barriere di cemento, recinzioni di filo spinato e check point militarizzati creato a partire dal 2004 allo scopo di impedire il libero ingresso dei palestinesi residenti in Cisgiordania in territorio israeliano.

Lungo più di 700 chilometri, secondo l'*Office for the Coordination of Humanitarian Affairs in the Occupied Palestinian Territory* il muro ha determinato la violazione di numerosi diritti umani e di diverse convenzioni internazionali²⁵⁰.

L'86 % del percorso del muro è all'interno dei territori palestinesi (secondo la linea di armistizio del 1948 o Green Line) e separa Gerusalemme Est dalla Cisgiordania. I territori *de facto* annessi ad Israele dalla costruzione del muro costituiscono il 9,5% del territorio palestinese (rapporto ONU http://www.ochaopt.org/documents/barrier_report_july_2008.pdf)²⁵¹.

La barriera è costituita da lastre di cemento armato alte 8 metri con torrette ad una distanza di 300 metri l'una dall'altra. In alcuni punti in cui la barriera è ancora in costruzione, essa è costituita da una doppia recinzione metallica con filo spinato elettrificato (Maniscalco 2006, 87). Dietro le lastre di cemento, verso il lato israeliano, vi è un'area chiusa larga 70 metri in cui passa una strada militare. Dall'altro lato della strada, una recinzione metallica completa la chiusura della zona di sicurezza.

Dal punto di vista archeologico studiosi italiani (Maniscalco 2005; id. 2006) e palestinesi (Taha 2010) si sono occupati dell'impatto del muro e dei danni da esso causati al patrimonio archeologico, al paesaggio ed all'ambiente circostante.

Maniscalco scrive di essere stato testimone di casi in cui, durante uno scavo di salvataggio, l'autorità israeliana aveva ordinato la deviazione del percorso del

²⁵⁰ Per un rapporto dettagliato sull'impatto economico, sociale e umanitario del muro si rimanda al documento delle Nazioni Unite stilato nel 2008 e consultabile sul web (http://www.ochaopt.org/documents/barrier_report_july_2008.pdf).

²⁵¹ Circa 35.000 palestinesi vivono attualmente tra la Green line e il muro (un'area dichiarata da Israele zona militare), senza considerare i 250.000 abitanti di Gerusalemme Est (http://www.ochaopt.org/documents/barrier_report_july_2008.pdf).

Altre 150.000 persone sono residenti in "enclavi" circondate completamente o quasi dalla barriera.

muro onde includere il sito archeologico in territorio israeliano (Maniscalco 2006, 88). Secondo testimonianze raccolte dallo studioso napoletano i giacimenti archeologici meno importanti sarebbero semplicemente distrutti o saccheggianti al fine di rivenderne i reperti.

Solo pochissimi scavi di salvataggio sarebbero stati condotti in maniera accurata e non sembrano esistere documenti che provino la presenza di una valutazione di impatto archeologico ed ambientale precedenti la costruzione (Rjoob 2009, 231)²⁵².

Il muro ha causato immensi danni anche al paesaggio culturale tagliando fuori dai percorsi turistici importanti luoghi quali in santuario di San Lazzaro o il villaggio di Betania, presso il Monte degli Ulivi (Maniscalco 2006, 88), separando Betlemme da Gerusalemme (Rjoob 2009, 229), o separando da un lato all'altro della barriera, tell e relative necropoli come nel caso di Tell Beit Mirsim e Shuweikat er-Ras.

Il DACH ha calcolato che i siti danneggiati o annessi ad Israele dalla costruzione del muro siano almeno 2167, che 262 siti maggiori abbiano subito danni pesanti e 37 siano stati totalmente asportati (Rjoob 2009, 232).

Tutti i tipi di danno fin qui descritti, oltre a depauperare enormemente il patrimonio culturale, violano apertamente norme dell'art. 4 della Convenzione dell'Aja e dell'articolo 53 del Primo Protocollo aggiuntivo alle convenzioni di Ginevra.

²⁵² Nell'ottobre 2003 nel sito di Khirbet Salah, nel villaggio di Abu Dis, furono scoperti resti di un insediamento Bizantino e, in particolare, una basilica con mosaici. Dopo lo scavo gran parte del sito è stata asportata, i mosaici sono stati staccati e, presumibilmente, si trovano nei depositi del SOA a Gerusalemme (Rjoob 2009, 231-232).

4.2.2 Caso studio: Khirbet el-Makhruk, (n°88 catalogo).



SCHEDA DEI BENI CULTURALI IMMOBILI IN AREA DI CRISI



LOCALIZZAZIONE

Coordinate: Lat: 32°07'44.81" Long: 35°30'38.01" Alt. -255 m SLM
Stato: Palestina (AreaC) **Città:** **Provincia:** Ariha Governatorate
Frazione: **Località:** Road 90 **Via:**
Data del sopralluogo: 09/07/2012 **Compilatore:** Marzia Merlonghi

MONUMENTO

Denominazione monumento: Kh. El-Makhruk

Cronologia assoluta:

Cronologia relativa: BA; FeII

Tipologia:

- Costruzione/complesso sacro X
- Costruzione/complesso civile X
- Costruzione/complesso privato X
- Cimitero

Appartenenza etnica:

Restauri/Rifacimenti: NO

Collezioni e beni culturali contenuti nel monumento:

MONUMENTO

I. Danni esterni: **SI**

a.danni di guerra:

1. Armi di piccolo calibro
2. Granate/Razzi
3. Artiglieria X
4. Bombardamenti
5. Vandalismo X

Altro: Trincee Militari, Scavi Clandestini

b. incuria

c. incendi

II. Danni interni: **SI** **NO**

III. Furti: Scavi Clandestini

IV. Responsabile presunto danni: IDF

V. Responsabile presunto furti:

VI. Data presumibile dei danni: 2000-2002???

VII. Situazione del circondario: Deserto, Road 90, Road 57.

VIII. Descrizione stato del monumento: 4

FONTI DELLE INFORMAZIONI

- Documentarie: Si
- Autorità locali: No
- Civili: No
- Testimoni:
 - Nome
 - Cognome
 - Indirizzo
 - Attendibilità
 - Disponibilità a testimoniare **SI** **NO**

DOCUMENTAZIONE

a. Foto/video del compilatore: Si

b. Foto/Video di altri: Si

c. Doc. acquisiti sul monumento: No

d. "Scudo blu" apposto sull'edificio: No

e. Apposizione conforme al regolamento di esecuzione della Convenzione dell'Aja del 1954: No

OSSERVAZIONI

Il sito, vicino alla statale 90, è pieno di trincee scavate a scopo militare le quali, in alcuni casi, riutilizzano i materiali e le strutture degli edifici antichi.

SITUAZIONE ATTUALE

a. Restauri in corso: **NO**

b. Monumento in uso: **NO**

c. Luogo in cui i beni culturali mobili sono custoditi:

4.2.2.1: Il sito

Khirbet el-Makruk (n° 88 catalogo) è un sito archeologico che si trova nella valle del Giordano a nord-est di Taibe, presso l'insediamento israeliano di Masu'a.

Già descritto nel Survey of Western Palestine (Coder – Kitchener 1892, 402), il sito è stato oggetto di ricognizione anche nel 1968 nell'ambito dell'Israel Emergency Survey (Kochavi 1972, 102).

Scavato nel 1974 e nel 1980, occupa un'area di 25 ettari (Yeivin 1974, 259): Khirbet Makruk sembra essere stato un grande centro urbano del Bronzo Antico II e III (Fig.3).




Fig.3: Pianta schematica di Khirbet el-Makruk (da Yeivin 1975, 251).

Tre fasi costruttive del BA II sono state documentate (Damati 1986): nella fase iniziale di formazione (fase a) l'insediamento non è fortificato. In area A un edificio di mattoni crudi, i cui alzati si erano conservati per oltre due metri, è stato scavato parzialmente.

Nella fase successiva (fase b) l'insediamento del BAII e III fu pesantemente fortificato da un sistema di mura in mattoni crudi con fondazioni in blocchi di pietra. Il sistema difensivo su tre lati sfruttava le pendici scoscese dello sperone roccioso (Yeivin 1975, 251) mentre, sul lato settentrionale, era rinforzato da uno spesso muro e da una fortezza di 10,5 per 29 metri (area A). Quest'ultimo edificio

presenta tre fasi successive (Yeivin 1974, 259). All'interno delle mura Yeivin ha portato alla luce alcuni tratti di quartieri di abitazione (area C).

Dopo una violenta distruzione, dovuta forse ad un terremoto, l'insediamento viene ricostruito livellando le rovine con uno spesso strato di pietrame e detriti. In questa fase il muro di cinta viene ispessito fino a raggiungere, in alcuni punti, i quattro metri di larghezza (Yeivin 1975, 251).

Abbandonato alla fine del BA III²⁵³, il khirbet verrà rioccupato solamente all'inizio del Ferro II B come area di avvistamento sulla valle del Giordano (Yeivin 1974, 259-260). Sopra la possente fortezza del BA viene costruito un edificio di dimensioni minori (15 x 10 metri), che sfrutta le mura dell'edificio più antico come fondazioni (Zertal 1995, 259). Gli alzati di questa fase sono in mattone crudo e presentano fondazioni in pietra (Fig. 4).




Fig. 4: Fortezza dell'area A. da Zertal 1995, 259.

Una seconda fase costruttiva, risalente, secondo Yeivin (Yeivin 1974, 260), all'VIII secolo, attesta la costruzione di un muro a casematte. Yeivin non specifica se tra questa fase e la precedente ci sia un livello di distruzione, ma in quest'epoca la fortezza viene ingrandita fino a raggiungere i 24 metri per 20 (Zertal 1995, 253).

Nell'area B (Yeivin 1974, 259) è stata potata alla luce una torre circolare (Fig. 5), risalente all'età del Ferro II (IX – VIII sec.), di 19 metri di diametro: secondo Zertal essa dovrebbe essere leggermente precedente alla seconda fase della fortezza dell'area A (Zertal 1995, 260). La tecnica costruttiva, molto accurata, prevedeva due muri in pietra concentrici attorno ad un nucleo interno di

²⁵³ Purtroppo la pubblicazione dei livelli del Bronzo antico è limitata a scarni rapporti preliminari in cui mancano piante di fase e descrizioni puntuali dei ritrovamenti.

otto metri di diametro. Esso poggiava su un livellamento di piccole pietre poste di piatto sopra alle strutture in crudo del Bronzo Antico (Zertal 1995, 260-261).

Il nucleo interno della torre era un cilindro pieno sul quale si reggeva la struttura più esterna. Gli altri due muri, concentrici, erano divisi da una serie di tramezzi disposti in maniera radiale (Fig.5). Il muro esterno, molto robusto, presentava fondazioni tagliate all'interno degli strati del BA. La torre misurava complessivamente 18 metri di diametro.




Fig. 5: Torre circolare, area B (da Zertal 1995, 260).

Secondo quanto affermato da Yeivin, le due torri risalirebbero al periodo della monarchia israelita, tra la fine del X e l'inizio dell'VIII secolo.

La presenza di numerose torri di avvistamento nella zona della valle del Giordano e, più in generale, sulle colline della Palestina interna, è attestata in numerosi casi quali Tel el-Ful, French Hill, alla periferia di Gerusalemme, Muntal es-Saq, Rjum Abu Mukheir (Zertal 1995, 269). Esse sorgono generalmente in aree isolate lungo importanti vie di comunicazione e sono sempre di forma quadrangolare.

Al contrario, le torri circolari non sono molto comuni nell'architettura militare della Palestina pre-classica: sono attestati solo tre casi nella valle del Giordano²⁵⁴. Queste costruzioni sono considerate da Zertal antecedenti delle torri di avvistamento ammonite (Zertal 1995, 269-272) ma i pochi casi attestati e la

²⁵⁴ Oltre a Kh. Makhruk, Rujum Abu Mukheir e Khirbet es-Suqq.

parzialità delle pubblicazioni rendono i collegamenti tra i due tipi di architettura poco agevoli.

4.2.2.2: I danni

Khirbet Makhruk è stato scavato grazie a due licenze (L-95/1974-0; L-97/ 1974-0; L-239/1980-0) rilasciate dallo stesso ufficio dello Staff Officer (Greenberg – Keinan 2007, 47) a se stesso, come scavo di salvataggio “per lavori infrastrutturali alla rete stradale” (Yeivin 1974, 259)²⁵⁵. Lo scavo è stato pubblicato solo in maniera parziale tramite due rapporti preliminari apparsi sulla rivista scientifica *Excavation and Surveys in Israel* rispettivamente nel 1971 e nel 1986. Non si ha notizia della collocazione attuale dei reperti mobili.

All’inizio della strada che porta alla sommità dell’emergenza rocciosa su cui sorge il sito, un blocco di cemento dipinto avverte che ci si trova in un’area di tiro (*firing area*) e che la zona è pericolosa. Tuttavia la strada sterrata è completamente aperta e non ci sono recinzioni né delimitazioni di alcun tipo.

Makrouk attualmente è danneggiato da sei installazioni di trincee in lamiera ondulata e in cemento più o meno recenti: la lamiera è parzialmente arrugginita e all’interno delle trincee sono presenti erbacce (per cui le installazioni non devono essere state usate di recente). Le strutture in cemento sono in condizioni tali da far ritenere che siano state in uso almeno fino al 2002 e che, sporadicamente, vengano usate per esercitazioni militari (Figg. 6-10).



Fig.6: Strutture in mattone crudo.

²⁵⁵ Ricordiamo che ai sensi dell’art. 5 della convenzione dell’Aja, lo scavo di salvataggio è permesso, in quanto tale, solo nel caso le strutture siano in reale pericolo o se si rendono necessarie indagini archeologiche ai fini della costruzione di infrastrutture utili alla popolazione occupata. Nel caso esposto possiamo tranquillamente affermare che lo scavo sia illegale, in quanto le due strade che passano in prossimità del sito sono vietate ai veicoli palestinesi. Numerosissimi sono stati, dal 1967, i casi di scavi cosiddetti “di salvataggio” effettuati dalle autorità militari israeliane in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza (Oyediran 1997, 41-54; Greenberg Keinan 2007).

La costruzione di trincee e postazioni di tiro ha comportato diversi spostamenti di materiale lapideo dalle sedi originarie danneggiando in particolare le strutture dell'età del Ferro (Fig.7) ma intaccando anche le fragili murature in mattone crudo del BA III, specialmente nelle aree A e B (Fig.6).

La torre circolare (Fig.7) scavata in area B è stata usata per ospitare, al suo interno, una postazione di tiro: ciò ha comportato lo sconvolgimento della pianta dell'intera struttura.



Fig.7: Esterno della fortezza circolare

Probabilmente la posizione privilegiata di Khirbet el-Makhruk, dalla cui sommità si domina gran parte della valle del Giordano, ha fatto sì che l'area fosse scelta come zona di tiro (Fig.8).



Fig. 8: Trincee e installazioni militari, sullo sfondo, la valle del Giordano.

Sono presenti tracce di scavo clandestino recenti, a giudicare dai frammenti ceramici sparsi a terra i clandestini cercavano ceramica del BA intatta. Gli scavi, di forma irregolare, hanno intaccato la stratificazione archeologica per circa due metri (Fig.11).



Fig.9-10: Trincee e installazioni in cemento



Fig. 11: Scavi illeciti

4.2.3: Caso studio: Atlit (n°38 catalogo)



SCHEDA DEI BENI CULTURALI IMMOBILI IN AREA DI CRISI



LOCALIZZAZIONE

Coordinate: Lat. 32°42'18.17" N **Long.:** 34°56'07.41 E **Alt.:** 0m slm
Stato: Israele **Città:** Atlit **Provincia:** Northern District
Frazione: **Località** **Via:**
Data del sopralluogo: 08-07-2012 **Compilatore:** Marzia Merlonghi

MONUMENTO

Denominazione monumento: Atlit
Cronologia assoluta:
Cronologia relativa: BT, FeI, FeII

Tipologia:

- Costruzione/complesso sacro:
- Costruzione/complesso civile: X
- Costruzione/complesso privato:
- Cimitero:

Appartenenza etnica:
Restauri/Rifacimenti: No
Collezioni e beni culturali contenuti nel monumento: No

MONUMENTO

I. Danni esterni: SI
a. danni di guerra:
1. Armi di piccolo calibro
2. Granate/Razzi
3. Artiglieria
4. Bombardamenti
5. Vandalismo
Altro: Zona militare non accessibile
b. incuria : X c. incendi
II. Danni interni: SI NO
III. Furti:
IV. Responsabile presunto danni:
V. Responsabile presunto furti:
VI. Data presumibile dei danni:
VII. Situazione del circondario: Spiaggia
VIII. Descrizione stato del monumento: 0

FONTI DELLE INFORMAZIONI

Documentarie: Si
Autorità locali: Si (Dr. Kamil Sari, IAA)
Civili: No
Testimoni:
Nome
Cognome
Indirizzo
Attendibilità
Disponibilità a testimoniare SI NO

DOCUMENTAZIONE

a. Foto/video del compilatore: Si
b. Foto/Video di altri: Si
c. Doc. acquisiti sul monumento: No
d. "Scudo blu" apposto sull'edificio: No
e. Apposizione conforme al regolamento di esecuzione della Convenzione dell'Aja del 1954: No

OSSERVAZIONI

Fortezza crociata e sito fenicio non visitabili in quanto all'interno di una base navale militare.

SITUAZIONE ATTUALE

a. Restauri in corso: NO
b. Monumento in uso: NO
c. Luogo in cui i beni culturali mobili sono custoditi:

4.1.3.1: Il sito

La penisola di Atlit (n°38 catalogo), 20 chilometri a sud di Haifa è uno sperone roccioso proteso verso il mare (Fig.12). Esso rende possibile un facile approdo sia da sud che da nord e, per questo, fu frequentato fin dal Bronzo Medio come sito costiero e portuale.

I resti più significativi oggi visibili sono quelli del castello Chateau Pelerin (XIII secolo d.C) che coprono un'area di 28 ettari (Friedman 2011, <http://www.2.rgz.m.de/Navis2/Home/HarbourFullTextOutput.cfm?HarbourNR=Atlit>)²⁵⁶.




Fig.12: pianta della penisola di Atlit (da http://www.hadashot-esi.org.il/report_detail_eng.aspx?id=132)

Gli scavi effettuati negli anni '30 da C.N. Johns, oltre a chiarire le fasi della costruzione dello Chateau Pelerin, hanno effettuato sondaggi profondi portando alla luce le fasi più antiche dell'insediamento (Fig.13).

In particolare nell'angolo sud-est del circuito esterno delle mura crociate Johns identificò un cimitero fenicio con tombe a fossa rettangolare scavate nella roccia e tombe a pozzo e camera sotterranea (Johns 1948, 41). A giudicare dai

²⁵⁶ Purtroppo le numerose indagini archeologiche effettuate ad Atlit dal 1931 in poi, non hanno trovato, fino ad ora, pubblicazione definitiva.

reperiti ceramici e dagli *small finds* tale necropoli fu in uso dall'inizio del IX secolo fino al periodo ellenistico (Johns 1948, 45).



Fig. 13: Foto aerea di Atlit negli anni '30 (da Johns 1948, pl. XL).

Delle circa 20 tombe analizzate da Johns nelle campagne del 1930 e '31, la maggior parte fu trovata aperta o disturbata in antico. Alcune erano state intaccate dalla costruzione delle fondamenta delle strutture di guardia del XIII sec.d.C. (Johns 1948, 58)²⁵⁷.

Nel corso della campagna di scavi del 1932, un sondaggio profondo nella parte settentrionale del sito²⁵⁸ ha identificato la presenza di un deposito pluristratificato (definito "tell"; Johns 1949, 145) di circa 8 metri. Nonostante non siano state pubblicate piante di strutture architettoniche, la ceramica restituita dal sondaggio attesta una prima occupazione che andrebbe dalla fine del BM (1600-1500) e all'inizio del BT (Johns 1948, 148)²⁵⁹.

²⁵⁷ Le tombe a camera sotterranea, il cui pozzo di accesso raggiungeva in alcuni casi i quattro metri di profondità (Johns 1948, 57), furono nella maggior parte dei casi riutilizzate per circa quattro secoli, non diversamente da quanto registrato in altre necropoli fenicie sia nel Levante (Sidone) sia in Occidente (Cagliari, Tharros; Johns 1948, 58).

²⁵⁸ Accanto al cimitero crociato.

²⁵⁹ In un altro sondaggio, denominato R18, scavato alle spalle del castello, sono state rinvenute alcune sepolture ad incinerazione sia in urna sia in fossa semplice, all'interno di un livellamento di sabbia. Nei corredi sono ricorrenti le tipiche forme fenicie da vino, la brocchetta piriforme trilobata e la brocchetta con orlo a fungo (Johns 1949, 134).




Fig. 14: Il porto a nord dello Chateau Pelerin, 1931 (da Johns 1948, pl. L)

A nord della postierla delle mura crociate fu identificato, nel 1966, un quartiere abitativo datato tra il X e il VI secolo (Friedman 2010, <http://www2.rgzm.de/Navis2/Home/HarbourFullTextOutput.cfm?HarbourNR=Atlit>).

Negli ultimi 10 anni l'Israel Antiquities Authority ha provveduto in più occasioni ad effettuare indagini archeologiche presso la parte sottomarina del sito²⁶⁰ e nelle aree attigue al perimetro militare.

Nel 2001, uno scavo di salvataggio effettuato proprio in occasione della costruzione di una nuova base navale, ha permesso di identificare un sistema di canali scavati nella roccia che portavano l'acqua di mare alle vasche delle saline, situate alcuni metri più ad est (Buchennino – Galil 2007, http://www.hadashot-esi.org.il/report_detail_eng.aspx?id=506&mag_id=112).

L'anno successivo l'IAA ha condotto un nuovo survey sottomarino nella zona a nord della penisola di Atlit (Haggai 2005, http://www.hadashot-esi.org.il/report_detail_eng.aspx?id=132&mag_id=110): nella baia a Nord dello Chateau Pelerin è conservato il solo esempio di porto fenicio, fino ad ora conosciuto nel Levante, che non presenti sovrapposizioni posteriori (Haggai 2005). Nell'area denominata K1 (Fig.12), è stato studiato un molo che corre in senso est-ovest circa 2.2 metri sotto il livello del mare. Tale installazione era

²⁶⁰ I primi survey sottomarini furono effettuati già dal 1963: tra il '63 e il '65 la Uderwater Exploration Society of Israel condusse una mappatura completa del porto fenicio (Friedman 2011, <http://www2.rgzm.de/Navis2/Home/HarbourFullTextOutput.cfm?HarbourNR=Atlit>). Il progetto, denominato "Atlit Map Survey", faceva parte dell'Archaeological Survey of Israel.

costituita da una struttura muraria in blocchi di calcare e *kurkar* che si erano conservati *in situ* per circa 4 corsi. In alcuni punti è stato possibile identificare la presenza di travi in legno di olivo e di cedro che dovevano servire a conferire elasticità alla struttura.

Le fondazioni erano posate direttamente sul fondale o su un livellamento compatto di ciottoli di fiume (Haggai 2005, www.hadashot-esi.org.il/report_detail_eng.aspx?id=132&mag_id=110)²⁶¹.

4.1.3.2: I danni

Del porto antico di Atlit rimane ancora visibile, due metri sopra il livello dell'acqua, una struttura imponente che si appoggia al molo orientale (Figg.15 – 16) e che Friedman ipotizza possa essere stata usata come base di un faro (Friedman 2010, <http://www2.rgzm.de/Navis2/Home/HarbourFullTextOutput.cfm?HarbourNR=Atlit>)²⁶².



Fig. 15: Il porto da nord, 2012

Oggi i pochi resti del porto di Atlit sono messi in serio pericolo dalla mancanza di manutenzione e dalla presenza della base navale.

L'intera area è recintata (Fig. 15) e non è accessibile neanche ai funzionari dell'IAA, a meno che lo stesso Ministero della Difesa non abbia richiesto il loro intervento per restauri alle strutture (Israel Law of Antiquities, art.43). I resti del porto, più vicini alla recinzione della base e quindi più evidenti dall'esterno, versano in cattive condizioni: la parte della torre nord, che era emersa, è attualmente inclinata lateralmente e si è spaccata in più punti (Fig.16).

²⁶¹ Nei punti in cui il fondo marino era costituito da sabbia e sedimenti incoerenti.

²⁶² Le fondazioni di questa "torre" si trovano a quattro metri sotto il livello del mare. Lo scavo subacqueo alla base della struttura ha restituito ceramica di VI e V secolo.

Nonostante non sia stato possibile verificare in modo maggiormente accurato le altre strutture, non sembra che i resti archeologici all'interno della base militare abbiano subito restauri o interventi di messa in sicurezza²⁶³.

La chiusura di un'area importante come Atlit, che presenta una stratificazione continua dal XVI secolo a.C. fino al XIV secolo d.C, è una perdita importante per lo studio dei contesti portuali e difensivi antichi e medioevali.

Tra l'altro la presenza di dispositivi militari, vietata ai sensi della Convenzione dell'Aja art. 4 e dell'art.53 del IV protocollo alle convenzioni di Ginevra (1977), espone il sito ad un fortissimo rischio in caso di evento bellico.



Fig.16: Danni alla torre nord, 2012.

²⁶³ Salvo i pochi scavi di salvataggio di cui si è detto, non ci sono documenti che attestino interventi di restauro all'interno della struttura.

4.3: Danni da costruzioni moderne.



4.3.1: In che modo le attività edilizie danneggiano i beni archeologici immobili.

Oltre ai danni dovuti direttamente alla situazione di persistenza bellica nelle aree di crisi, un altro aspetto da prendere in considerazione sono i cosiddetti danni antropici indirettamente causati dal conflitto (Maniscalco 2006, 84): atti vandalici e scavi clandestini, uso improprio²⁶⁴ dei siti archeologici e abusivismo edilizio.

Non sempre è facile conciliare modernità e patrimonio archeologico, espansione urbanistica e conservazione del paesaggio: il Levante meridionale in questo senso può essere considerato un terreno privilegiato per studiare la forzosa convivenza che i beni archeologici devono sopportare con edifici ed infrastrutture moderne.

Israele è un paese che è cresciuto negli ultimi 70 anni, con un tasso di accrescimento della popolazione tra i più alti del mondo: le indagini archeologiche sono all'ordine del giorno e, sfortunatamente, non è possibile salvare tutto.

Tuttavia ci sono casi abbastanza eclatanti in cui interi siti archeologici di medie e grandi dimensioni sono stati totalmente asportati, o molto danneggiati, per far posto a moderne cittadine, a strade di grande comunicazione, a vari tipi di infrastrutture.

Afula (n°6 catalogo), Tel Amal (n° 47), Tell Abu Hawam (n°4), Tell el-Ful (n°18) e Hartuv (n°66) sono praticamente scomparsi, Beth Yerach (n°37), Tel Michal (n°10), Tel Yavne (n°17), Tel Kinrot (n°35) hanno subito gravissimi danni, il tempio di Nahariya (n°1) è per un terzo coperto dalle villette moderne, la necropoli di Tel Bira (n°33) è tagliata da una strada di grande comunicazione, Tel Hefer (n°51) e Tel 'Aroer (n°100) hanno un lato coperto rispettivamente da un cimitero ebraico e da uno musulmano, le vestigia archeologiche di Gerusalemme sono state in più punti stravolte durante le sistemazioni della Città Vecchia e della zona circostante²⁶⁵.

Parimenti, la Palestina, dall'inizio degli anni '90, ha subito enormi cambiamenti socioeconomici di cui uno degli aspetti più evidenti è proprio l'espansione dei centri abitati (Iwais et al- 2010, 103).

²⁶⁴ Per uso improprio di un sito archeologico si intende qualsiasi uso di un terreno su cui siano presenti vestigia archeologiche, che comprometta l'integrità di dette vestigia (Maniscalco 2006, 82-84).

²⁶⁵ Non si parla di crescita di città storiche, che nei secoli hanno avuto un naturale processo di stratificazione e sviluppo (quale può essere il caso di Jaffa e di Silwan), ma di costruzioni realizzate negli ultimi cinquant'anni, in situazioni in cui non erano presenti problemi di spazio.

Nei territori occupati da Israele poi si è assistito ad un vero e proprio processo di distruzione di una parte importante del paesaggio archeologico mediante la costruzione di strade, *check point*, barriere di separazione e colonie.

Questo processo²⁶⁶ ha portato, ad esempio, allo sconvolgimento del paesaggio archeologico della valle dello Wadi Natuf (Iwais et al. 105), culla della cultura preistorica natufiana, attualmente tagliata da una bypass road chiusa al traffico dei veicoli palestinesi²⁶⁷.

Negli anni '70 e '80 i piani regolatori approntati dalle autorità militari israeliane hanno causato la perdita di numerosi monumenti: essi non prendevano in considerazione la spinta all'espansione edilizia e demografica, non tutelavano i beni archeologici, specialmente quelli non direttamente connessi con la storia ebraica (Piccirillo 2002, 271-273), e, secondo alcuni studiosi²⁶⁸, avevano il preciso scopo di limitare l'espansione delle abitazioni palestinesi nei terreni produttivi (Hamdan 2005, 15).

La cementificazione selvaggia (Maniscalco 2006, 82) portata avanti da Israele in territorio occupato attraverso la costruzione degli insediamenti e del *Separation Wall*, ha causato non solo la perdita di centinaia di siti, ma anche lo snaturamento del complesso e variegato paesaggio archeologico.

Successivamente agli accordi di Oslo la situazione non è purtroppo migliorata: nell'Area C la costruzione degli insediamenti e delle infrastrutture ad essi collegate è tutt'ora in crescita (secondo il rapporto annuale della CIA, <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/is.html>, sono 555.900 i coloni in Cisgiordania). Molto spesso le colonie vengono costruite direttamente sopra a siti archeologici o chiudono i terreni in cui tali siti si trovano²⁶⁹.

Nelle Aree A e B, l'esiguità delle dimensioni del territorio (circa il 40% dell'intera Cisgiordania in cui vive il 90% della popolazione palestinese) unito ad un altissimo tasso di natalità (1,9% secondo <https://www.cia.gov/library/>

²⁶⁶ Iwais lo definisce "Israelizzazione" del paesaggio (Iwais et al. 2010, 105).

²⁶⁷ Si noti che le cosiddette bypass roads, ovvero strade di collegamento tra gli insediamenti israeliani in Cisgiordania, non solo sono chiuse al traffico di veicoli palestinesi ma comprendono una zona di sicurezza ai loro lati di circa 70 metri per lato. Questo comporta il danno a qualsiasi resto archeologico sia nel raggio di 150 metri vicino alla strada (Piccirillo 2002, 275-276).

²⁶⁸ Barclay, in una pubblicazione del 2010, parla di "spaziocidio": un processo volto a limitare il più possibile l'espansione della popolazione palestinese e ad accrescere la frammentazione del territorio cisgiordano in "enclavi" non comunicanti tra loro (Barclay 2010).

²⁶⁹ Nel primo caso, Tell er-Rumeideh, all'interno della zona occupata di Hebron, nel secondo caso, Shiloh, il cui terreno è all'interno del confine dell'insediamento omonimo.

publications/the-world-factbook/geos/is.html) ha avuto pesanti ripercussioni per il patrimonio culturale.

L'espansione edilizia comporta, molto spesso, l'edificazione di interi quartieri a stretto contatto con siti archeologici e villaggi storici, quando non direttamente sopra le rovine di questi ultimi (Iwais et al. 2010, 104)²⁷⁰.

Data l'estrema scarsità di aree edificabili²⁷¹, molto spesso le nuove costruzioni vengono autorizzate senza neanche coinvolgere il Dipartimento delle Antichità.

La mancanza di una legislazione chiara e univoca e di piani regolatori adeguati (Hamdan 2005, 21), unita alla rapida crescita delle necessità abitative ed infrastrutturali, fa sì che il danno sia molto esteso e riguardi un sito su due in tutto il territorio della Cisgiordania.

Anche quando sono effettuati scavi di salvataggio prima di procedere alle costruzioni, spesso tali ricerche non trovano pubblicazione definitiva e i rapporti preliminari non sempre sono completi: si assiste così, oltre che alla perdita del sito, anche alla perdita di informazioni e materiali.

Nel corso delle ricerche che hanno portato alla stesura di questo lavoro, su 101 siti esaminati 33 presentano danni di vario tipo causati da costruzione di infrastrutture, strade, edifici privati o pubblici²⁷².

In questa statistica non rientrano i danni paesaggistici, purtroppo altrettanto estesi e i danni ai siti classici, tardo-antichi e cristiani: già Michele Piccirillo denunciava lo scempio del paesaggio attraverso la costruzione delle bypass road tra gli insediamenti (Piccirillo 2002, 275), facendo riferimento anche allo sventramento subito dal cimitero di Mamilla a Gerusalemme ovest a seguito della risistemazione del quartiere vicino alla Città Vecchia.

Fin qui si sono descritti, in maniera generale, i diversi danni che comportano le costruzioni moderne su un sito archeologico.

Passando a considerare, in maniera tecnica, i danni causati dalle costruzioni,

²⁷⁰ Tell Balata e Tell en-Nasbeh, assediati dalle case, Tananir e tutte le pendici del monte Garizim, completamente costruite, Bethel, quasi completamente scomparsa, la necropoli meridionale di 'Ai e quelle di Tell Keilah, i villaggi agricoli della zona di Hebron come Khirbet el-Qom, Idna, Khirbet et-Tubeiqa.

²⁷¹ E, bisogna dirlo, lo scarso interesse, tra alcune fasce della popolazione, per la tutela del patrimonio archeologico.

²⁷² Nei territori palestinesi il 50% dei siti analizzati in questo lavoro presenta danni da costruzioni moderne (16 su 31) mentre in Israele, escludendo le costruzioni militari, sono stati riscontrati 18 casi su 70 analizzati.

essi possono essere divisi in cinque tipi (Huisman 2012, 61):

- Danni da scavo.
- Danni da posizionamento di piloni.
- Compressione della stratificazione archeologica.
- Degrado e cambiamenti chimico-fisici del deposito archeologico.
- Effetti non fisici.

I danni da scavo causati dallo scavo di trincee per alloggiare le fondamenta di un edificio o il piano di livellamento di una strada sono facilmente intuibili. Nella maggior parte dei casi, per evitare lo spostamento di livelli e il mescolarsi dei materiali, si procede a scavi di salvataggio che, spesso, per mancanza di tempo e risorse economiche, si limitano a brevissimi sondaggi.

Il metodo di posizionare piloni su cui far reggere l'edificio all'apparenza sembrerebbe meno invasivo. Tuttavia il danno provocato da un carotaggio profondo necessario per l'inserimento del pilastro nel terreno è maggiore, ad esempio, nel caso di una necropoli (Huisman 2011, 8-30).

Studi condotti su siti protostorici inglesi (Davis et al. 2004) hanno concluso che, in suoli argillosi, il danno è limitato alla perdita dei materiali in corrispondenza del pilastro. In terreni sabbiosi e permeabili, tuttavia, lo spostamento dei materiali arriva a circa 1,5 metri di distanza dal pilastro stesso (Huisman 2012, 62).

La compressione causata dal posizionamento di strutture moderne causa danni irreversibili alla stratificazione, specialmente nel caso di ambienti non scavati che conservino alzati e soffitti (per esempio tombe) o nel caso della presenza di livelli di riempimento delle strutture (Huisman 2012, 64).

I danni fisico-chimici riguardano tutte quelle modifiche al terreno causate dalle attività edilizie, come variazioni del livello della falda acquifera, danni chimici (nel caso di fognature e pozzi neri), variazioni dell'umidità del terreno che influenzano la conservazione di resti organici, metalli e altri materiali quali vetro, faiance, mattone crudo.

Tuttavia, senz'altro, il problema maggiore è dovuto ai danni non fisici, ovvero la chiusura a tempo indeterminato di un'area archeologica e la sua inaccessibilità per ulteriori studi e ricerche (Huisman 2012, 69), la frammentazione nella proprietà dei terreni, la mancanza di documentazione

adeguata quando gli scavi di salvataggio sono eseguiti in modo troppo rapido, il difficile accesso dei reperti liberi da costruzioni moderne ma troppo vicini a queste ultime perché si possa lavorare in sicurezza.

Naturalmente l'opportunità di costruire sopra un terreno archeologico andrebbe valutata caso per caso tenendo sempre presente che i benefici della nuova costruzione dovrebbero superare la quantità dei danni causati dalla perdita delle strutture antiche²⁷³.

²⁷³ Un sito archeologico in ambiente urbano è un sito vivo, con persone che vi abitano e che hanno delle necessità: la sfida di conciliare modernità e conservazione è, forse, uno dei temi più affascinanti che archeologi ed architetti si troveranno ad affrontare nei prossimi decenni.

4.3.1: Caso studio: Tell er-Rumeideh (Hebron, n°27 catalogo).



SCHEDA DEI BENI CULTURALI IMMOBILI IN AREA DI CRISI



LOCALIZZAZIONE

Coordinate: Lat: 31°31'30.18" Long: 35°06'08.66" Alt.:926 m SLM
Stato: Palestina **Città:** Hebron, Al-Khalil. **Provincia:** Hebron
Frazione: Admot Yshai **Località:** Tell el-Rumeida **Via:**.....
Data del sopralluogo: 10/10/2011 **Compilatore:** Marzia Merlonghi

MONUMENTO

Denominazione monumento: Tell el-Rumeida, Tel Hevron

Cronologia assoluta:

Cronologia relativa: BA; BM; BT; FeI; FeII.

Tipologia:

- Costruzione/complesso sacro
- Costruzione/complesso civile X
- Costruzione/complesso privato X
- Cimitero

Appartenenza etnica:

Restauri/Rifacimenti: SI

Collezioni e beni culturali contenuti nel monumento:

MONUMENTO

I. Danni esterni: **SI** NO

a.danni di guerra:

1. Armi di piccolo calibro
2. Granate/Razzi
3. Artiglieria
4. Bombardamenti
5. Vandalismo X

Altro: Costruzioni Moderne

b. incuria c. incendi

II. Danni interni: **SI** NO

III. Furti:

IV. Responsabile presunto danni:

V. Responsabile presunto furti:

VI. Data presumibile dei danni: 2004-2014

VII. Situazione del circondario: colonia israeliana

VIII.Descrizione stato del monumento: 5

FONTI DELLE INFORMAZIONI

- Documentarie: Si
- Autorità locali: Si
- -Civili: Si
- Testimoni:
Nome
Cognome
Indirizzo
Attendibilità
Disponibilità a testimoniare SI NO

DOCUMENTAZIONE

- a.Foto/video del compilatore: Si
- b.Foto/Video di altri: Si
- c.Doc. acquisiti sul monumento: No
- d.“Scudo blu” apposto sull’edificio: No
- e.Apposizione conforme al regolamento di esecuzione della Convenzione dell’Aja del 1954: No

OSSERVAZIONI

Segmento delle mura e vari ambienti abitativi visibili sotto le fondamenta di un palazzo moderno costruito per ospitare gli abitanti della colonia israeliana di Hebron. Resto del Tell inaccessibile anche a causa dell’ostilità della popolazione locale (coloni).

SITUAZIONE ATTUALE

- a. Restauri in corso: **SI**
- b. Monumento in uso: **SI**
- c. Luogo in cui i beni culturali mobili sono custoditi:.....

4.3.1.2: Il sito

Tell er-Rumeideh (n° 27 del catalogo) si trova a est del centro storico di Hebron. Il tell (Fig.17), di forma approssimativamente rotonda, venne abitato fin dal BA e, ininterrottamente, fino all'epoca bizantina, quando la popolazione cominciò a spostarsi nella valle dove attualmente sorge Hebron (Fontana-Antonelli 2004).



Fig.17: foto aerea di Hebron nel 1918 (Courtesy of G. Fontana Antonelli).

Le indagini archeologiche, iniziate con una missione americana negli anni '60, sono poi state portate avanti negli anni '80 e '90 dall'IAA e dal SOA.

Dal 1963 al 1966 una missione americana diretta da P.C. Hammond ha indagato il sito. Tuttavia i risultati degli scavi sono stati pubblicati in maniera definitiva da J.R. Chadwick solo nel 1994, in una tesi dottorale.

Nonostante Hammond abbia applicato a Tell er-Rumeideh il metodo Wheeler-Kenyon, l'archeologo americano si limitò ad indagare il sito per lo più tramite sondaggi e aperture di pochi quadrati (Chadwick 1994, 29).

Lo scavo, diviso in 7 aree, ha contribuito a fissare la base di una sequenza stratigrafica che dal BA I arriva fino all'epoca bizantina (Chadwick 1994, 130-139).

Nel 1984 l'ufficio dello Staff Officer per l'archeologia (che, all'epoca, era Y. Magen) decise di riprendere gli scavi sul tell come parte di un più ampio progetto di studio degli insediamenti antichi sulle colline della Giudea.

La direzione fu affidata ad A. Ofer, del dipartimento di Archeologia dell'Università di Tel Aviv, dipartimento che finanziò gli scavi assieme alla scuola

Kfar 'Esyon (Ofer 1985, 94; Fig. 18)²⁷⁴.




Fig. 18: pianta schematica degli scavi di A. Ofer (da Ofer 1985, 94).

Nell'area denominata H1, nella parte meridionale del tell, un muro ciclopico, i cui alzati erano conservati per circa 5 metri fu ripulito fino alle fondamenta. In realtà si tratterebbe di almeno tre ricostruzioni sovrapposte la prima datata al BA I, la seconda al BM II e l'ultima al Ferro II (Ofer 1987).

Proprio a questa fase del muro, all'interno, si appoggia una pesante struttura approssimativamente rettangolare, che ha fatto ipotizzare la presenza di una casamatta (Ofer 1985, 95).

Presso l'area S degli scavi Ofer (una trincea che corre in senso NO-SE), sono stati indagati 6 quadrati di 5x5 metri: nel più orientale di essi è stata rinvenuta ceramica di VIII e VII secolo tra cui anse di giare stampigliate con sigilli di tipo *lamelek* (*lmlk*; Ofer 1986, 92). L'insediamento, in questo periodo, sembra essere stato costruito mediante tre terrazzamenti digradanti verso sud (Ofer 1986, 92), che furono riusati anche in età persiana ed ellenistica.

Nell'Area S, inoltre, è stato individuato un complesso di edifici del BM II al cui interno erano presenti ceneri ed ossa animali, interpretate come offerte culturali in seguito al ritrovamento di una figurina femminile fittile e di una tavoletta cuneiforme (una lettera diretta al sovrano della città; Ofer 1987, 92-93).

L'Area F, presso il limite nord del tell, è stata indagata solo attraverso un

²⁷⁴ Sfortunatamente anche il rapporto definitivo degli scavi di Ofer è in Ebraico. La pubblicazione in inglese diffusa a livello internazionale è limitata a tre brevi notizie scavi apparse in anni consecutivi su ESI. Tali brevi articoli mancano di piante dettagliate e della pubblicazione dei materiali.

sondaggio che ha restituito un altro tratto delle mura urbiche del BM, circondate da diversi strati di livellamento posteriori con ceramica datata all'XI e X secolo: in questo settore il muro del BM è più a nord di 5 metri rispetto a quello del BA (Ofer 1985, 95). Entrambe le linee di difesa hanno fondazioni tagliate direttamente scavate nella roccia.

Nell'area G, sul margine occidentale dell'acropoli, sotto a numerosi livelli bizantini e tardo-romani si è individuato un tratto di muro del BM, come anche in area 3 (degli scavi di Hammond) dove è stato possibile chiarire la struttura del *glacis* rivestito di pietre di piccole dimensioni (Ofer 1987, 92-93).

4.3.2.2: I danni

All'inizio degli anni '80 i primi coloni israeliani si insediarono sulla sommità del tell (che ospitava già alcune case palestinesi e coltivazioni di ulivi come visibile dalla Fig.17) con alcune case mobili e strutture prefabbricate²⁷⁵. Il governo israeliano non autorizzò la creazione dell'insediamento ma non obbligò i coloni ad andarsene, di fatto riconoscendo lo *status quo*.

Data la pressione sempre maggiore dei coloni per avere il permesso di costruire abitazioni fisse sul sito²⁷⁶, a metà degli anni '90 il DACH, con un atteggiamento decisamente molto realista, propose, senza successo, di istituire un comitato congiunto assieme ad esperti israeliani per esaminare l'impatto che le nuove costruzioni avrebbero avuto.


Dopo il fallimento della proposta palestinese nel 1998 il governo israeliano finanziò la costruzione di alcune unità abitative, precedute da uno scavo di salvataggio svoltosi a partire dal 1999 e diretto da Emmanuel Eisemberg. Nonostante l'archeologo israeliano, alla fine degli scavi, avesse ufficialmente sconsigliato le costruzioni, non ci fu alcun ordine di sospendere i lavori (Fontana-Antonelli 2004, 4). Al contrario, nel 2001 il governo israeliano stanziò circa due

²⁷⁵ Secondo il rapporto UNESCO stilato da Giovanni Fontana Antonelli, già all'epoca, lo scavo di una serie di fosse settiche intaccò pesantemente le strutture sottostanti (Fontana-Antonelli 2004, 4).

²⁷⁶ Nel 1997 il Protocollo di Hebron divideva la città in due aree (H1 e H2) rispettivamente ad amministrazione palestinese ed israeliana. Il tell si trova in area H2 ed è perciò soggetto all'amministrazione militare di Israele (fonte Ministero Italiano Cooperazione allo Sviluppo: http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/sediesteriit/utlgerusalemme/IT/cooperazione/profilo_paese/profilo.html) nonostante sulla sua sommità siano presenti case palestinesi costruite tra gli anni '30 e gli anni '60 (Fontana Antonelli 2004, 2), alcune delle quali ancora abitate da famiglie proprietarie di terreni agricoli e oliveti sulla sommità del tell. Nell'area H2 risiedono 30.000 palestinesi e 540 coloni (Fonte ISM: <http://palsolidarity.org/?s=hebron>).

milioni di Shekel per la costruzione di abitazioni fisse (Fig. 19)²⁷⁷.

Fig. 19: piano regolatore di Admot Yshai nel 2002. Giallo: strada, Nero: Case palestinesi; Blu: area Archeologica, Arancio: palazzo in costruzione; Rosso: case dei coloni.



A seguito delle molteplici obiezioni sollevate da archeologi palestinesi e israeliani, nel 2004 il funzionario Unesco dell'ufficio di Ramallah ha effettuato una visita al sito (Fontana-Antonelli 2004), constatando la situazione di estremo pericolo in cui si trovavano le strutture scavate (Fig. 20).

L'area restaurata dopo gli scavi di Eisenberg del 1999 è un trapezio di 48 per 12 metri, sul lato settentrionale del tell, con strutture difensive del BA, BM e abitazioni del FeII e di epoca bizantina (Fig 20): le strutture bizantine e parte di quelle del Ferro sono attualmente coperte da un palazzo di quattro piani i cui piloni sono inseriti all'interno delle strutture archeologiche (Figg. 21-25).

²⁷⁷ A seguito di questa decisione l'alta corte di Israele, su richiesta dell'UNESCO e dell'IAA, dichiarò illegali i lavori edilizi. Un mese dopo il Ministero della Difesa diede ordine di continuare "per ragioni di sicurezza" e, a Dicembre 2002, iniziarono i lavori per la costruzione di un intero quartiere sul pendio settentrionale del tell.



Fig.20: L'area archeologica prima della costruzione del palazzo

Sul lato nord dell'area un muro in cemento taglia le strutture del BM, costituite da un tratto di mura e una strada che verosimilmente conduceva alla porta urbana costeggiando le mura stesse. Sul lato sud la strada moderna è a soli 10 cm dall'estradosso del muro antico (Fontana-Antonelli 2004, 5).

Già Fontana-Antonelli concludeva che, nonostante i molteplici accorgimenti per non rovinare i reperti, “il risultato ottenuto è stato parecchio dubbio ai fini della buona conservazione delle strutture” (Fontana Antonelli 2004, 6).

Passando a considerare lo stato dell'intero tell, l'architetto italiano sottolineava nel suo rapporto la necessità di preservare la relazione spaziale e paesaggistica tra il sito, lo Wadi Rumeideh e il centro storico di Hebron per permettere la valorizzazione turistica della città (Fontana Antonelli 2004, 1)²⁷⁸.

Durante la visita al sito, nel 2011, la situazione era, se possibile, peggiore (Fig. 22-23). A parte le oggettive difficoltà di visitare la colonia di Admot Yshai e l'aggressività dei coloni stessi, l'unica parte visibile del sito è quella restaurata di cui si è detto. Il resto della colonia è pressoché inaccessibile per i non residenti e la gran parte dei resti scavati si trova all'interno di cortili di abitazioni private.

Nel gennaio 2014 il governo israeliano ha stanziato 7 milioni di Shekel per la creazione di un parco archeologico a Tell er-Rumeideh (Haretz, 9-01-2014)²⁷⁹.

²⁷⁸ Anche varie associazioni non governative come L'Hebron Rehabilitation Committee e il Riwaq, centro per la conservazione del patrimonio architettonico, hanno più volte richiamato l'attenzione sulla necessità di preservare il paesaggio che lega il tell alla città. In particolare, prima della chiusura totale della colonia, il Riwaq aveva proposto la progettazione di un parco archeologico a gestione condivisa (Fontana Antonelli 2004).

²⁷⁹ Inutile dire che tutte le proposte di gestione condivisa del sito non sono state neanche prese in



Fig. 21: Tell er-Rumeideh intorno al 2000 (da www.herbron.org)



Figg. 22-23: Il sito nel 2011



Figg. 24-25: Prima e dopo la costruzione del palazzo.

considerazione. Il centro storico di Hebron, tagliato in due, come è noto, dalla chiusura di una delle sue strade principali (Shuhada Street), non è minimamente in relazione con il sito archeologico. Sarebbe stato auspicabile dato che, dalla sommità del tell, si può godere di una suggestiva vista sulla grande moschea di Abramo e sull'intera città di Hebron.

Lo scavo è stato ripreso in gestione dall'IAA e dall'Università di Ariel come parte di un progetto archeologico finanziato dal Ministero della Cultura e dello Sport. La particolare situazione politica del tell, che, secondo gli accordi di Oslo²⁸⁰ e il protocollo di Hebron, è, di fatto, territorio israeliano, fa sì che l'IAA pratichi gli scavi in maniera perfettamente legale²⁸¹.

I nuovi scavi stanno interessando anche i terreni delle ultime case palestinesi presenti sul tell²⁸² e causando fortissimi scontri e tensioni che hanno più volte provocato la sospensione dei lavori (<http://www.alternativenews.org/english/index.php/special-reports/hebron/7-photos-protest-halts-israeli-archaeological-dig-in-hebron>).

I lavori per il parco archeologico sono considerati da molti (Mizrachi 2014; Rjoob 2014) assolutamente strumentali all'occupazione permanente del sito da parte dei coloni. L'area di scavo comprende tutto il settore occidentale e parte di quello meridionale del tell e, data la vastità dell'area indagata, include l'uso di mezzi meccanici pesanti (Mizrachi 2014, 12; Figg. 26-27).



Figg. 26-27: i nuovi scavi del 2014 (da Mizrachi 2014, 15)

²⁸⁰ Cfr. Capitolo II.

²⁸¹ Una decisione presa dal consiglio esecutivo dell'UNESCO a novembre 2010 afferma che sia la moschea di Abramo sia Tell er-Rumeideh sono parti integranti del territorio palestinese e diffida Israele dall'intraprendere azioni unilaterali nello sviluppo dell'area (Mizrachi 2014, 18).

²⁸² Il terreno della famiglia Abu Haikal, proprietaria di diversi ulivi secolari, è stato espropriato senza il consenso dei proprietari (fonte Christian Pacemaker Team: <http://www.cpt.org/cptnet/2014/05/16/al-khalil-hebron-settler-archeological-excavations-continue-expand-tel-rumeida>).



Nonostante l'obiettivo degli archeologi israeliani impegnati nel progetto fosse riportare alla luce la città dei Patriarchi, sembra che, dopo aver ripulito l'area, gran parte del tell fosse totalmente privo di resti archeologici pre-classici: fino ad ora sono state rinvenute una serie di sepolture tardo romane, strutture bizantine e romane imperiali e un sistema di vasche rituali probabilmente edomite (Mizrachi 2014, 8; Rjoob 2014, intervista a Christian Peacemakers Team).

L'area del parco archeologico della colonia includerà, oltre ai nuovi scavi, anche l'area ad est del tell dove, presso la sorgente di Ein Jadide, è presente la moschea Dir el'Arba'in, che sorgerebbe sulle tombe di Ruth e Jesse. La moschea fu dichiarata nel 1994 zona chiusa per ragioni di sicurezza militare e successivamente trasformata in sinagoga (Mizrachi 2014, 9-12).

La costruzione di edifici sopra il terreno archeologico, in territorio occupato per di più, comporta distruzione di beni archeologici e danni alla popolazione locale: si configura quindi come una violazione della Convenzione dell'Aja, art. 5, del IV protocollo delle Convenzioni di Ginevra e della convenzione di Parigi del 1972, art. 6.

Non volendo qui entrare in questioni di buon senso ed etica professionale ci limitiamo a sottolineare che la costruzione della colonia moderna Admot Yshai ha creato danni irreparabili ad un sito che era stato in precedenza indagato poco e male.

L'uso strumentale dell'archeologia a Tell er-Rumeideh è palese. La necessità dei coloni israeliani di vivere direttamente sopra ai resti di coloro che essi considerano i loro antenati rende i resti archeologici due volte vittime: vittime di

una interpretazione faziosa dell'archeologia e della storia; vittime di uno scempio urbanistico costituito di case-baracche e palazzoni in cemento cui fanno da sfondo recinzioni di filo spinato in mezzo al centro storico di una delle città più belle della Palestina.

Invece di goderne e di farne godere l'umanità tutta, l'ala estrema del movimento coloniale israeliano ha deciso che i resti del passato di Hebron, testimonianza del susseguirsi di culti e civiltà, siano nascosti e segregati all'interno di cortili e basamenti.

4.3.3: Caso studio: Tel Amal (n°47 catalogo)



SCHEDA DEI BENI CULTURALI IMMOBILI IN AREA DI CRISI



LOCALIZZAZIONE		
Coordinate: Lat.32°30'14.49" N	Long.: 35°26'58.13 E	Alt.: -106m slm
Stato: Israele	Città: Nir David	Provincia: Northern district
Frazione:	Località	Via:
Data del sopralluogo: 09-07-2012	Compilatore: Marzia Merlonghi	

MONUMENTO
Denominazione monumento: Tel Amal
Cronologia assoluta:
Cronologia relativa: BA, FeI, FeII
Tipologia:
<ul style="list-style-type: none">- Costruzione/complesso sacro: X- Costruzione/complesso civile: X- Costruzione/complesso privato: X- Cimitero:
Appartenenza etnica:
Restauri/Rifacimenti: NO
Collezioni e beni culturali contenuti nel monumento: No

MONUMENTO
I. Danni esterni: SI
a. danni di guerra:
1. Armi di piccolo calibro
2. Granate/Razzi
3. Artiglieria
4. Bombardamenti
5. Vandalismo
Altro: Costruzioni
b. incuria : c. incendi
II. Danni interni: SI NO
III. Furti:
IV. Responsabile presunto danni:
V. Responsabile presunto furti:
VI. Data presumibile dei danni:
VII. Situazione del circondario: Kibbutz
VIII. Descrizione stato del monumento: 0

FONTI DELLE INFORMAZIONI
Documentarie: Si
Autorità locali: Si (museo)
Civili: No
Testimoni:
Nome
Cognome
Indirizzo
Attendibilità
Disponibilità a testimoniare SI NO

DOCUMENTAZIONE
a. Foto/video del compilatore: Si
b. Foto/Video di altri: Si
c. Doc. acquisiti sul monumento: Si (Brochure)
d. "Scudo blu" apposto sull'edificio: No
e. Apposizione conforme al regolamento di esecuzione della Convenzione dell'Aja del 1954: NO

OSSERVAZIONI
Scavo totalmente ricoperto. Museo costruito sull'acropoli del Tell. Resto del sito presumibilmente sotto il kibbutz Nir Daviv

SITUAZIONE ATTUALE
a. Restauri in corso: NO
b. Monumento in uso: NO
c. Luogo in cui i beni culturali mobili sono custoditi:

4.3.3.1: Il sito

Nel 1962, presso il kibbutz Nir David, a sei chilometri da Beth Shean, fu deciso di costruire un museo di archeologia regionale e mediterranea (Fig.28).

Durante i lavori di costruzione dell'edificio furono portati alla luce reperti archeologici e si decise di procedere con lo scavo di salvataggio allargando la trincea di 30 metri creata dalle ruspe. Lo scavo, fu diretto da E. Levy e G. Edelstein e finanziato dall'allora Dipartimento di Antichità (attuale IAA).




Fig. 28: Tel Amal, pianta del tell e dell'area circostante (da Levy, Edelstein 1972, 327)

Cinque campagne di scavo hanno permesso di riconoscere quattro livelli di occupazione:

- Il livello 1, molto mal conservato, era costituito da pochi lacerti di muri in pietra di epoca tardo-antica (Levy - Edelstein 1972, 326).
- Il livello 2 presentava alcuni edifici ben distinguibili. Uno di essi aveva un cortile lastricato. Gli scarsissimi resti ceramici permettono di attribuire questo livello al Fe II C.
- Il livello 3 (Fig. 29), secondo gli autori, è il primo livello con uno stato di conservazione sufficiente ad effettuare una ricostruzione organica dell'insediamento (Levy - Edelstein 1972, 328). Il grande edificio 9, a nord-est, era composto da una sala a pilastri e altri ambienti minori. Ad ovest, l'edificio 17, una piccola unità unicellulare rettangolare, ha restituito tantissima ceramica da fuoco e una serie di pesi di basalto.
- Il livello 4 (Fig. 29) segna il primissimo periodo di frequentazione del sito e presenta due sottofasi attribuite rispettivamente all'inizio e alla fine del X secolo (Levy - Edelstein 1972, 330-331).




Fig. 29: pianta dei livelli 3 e 4 di Tel Amal (da Levy - Edelstein 1972, 328).

In tutto il sito sono presenti numerose tracce di focolari. Le strutture del livello 3 vennero distrutte da un incendio che portò alla cottura dei mattoni dei muri e quindi permise la loro conservazione nonostante l'umidità del terreno dovuta alla presenza dello Wadi 'Asi, che scorre pochi metri a nord (Levy - Edelstein 1972, 328-329).



Fig. 30: strato IV di Tel Amal (da Levy Edelstein 1972, Pl. XXIII)

Nonostante Levy registri un cambiamento della cultura ceramica del livello 3 rispetto al precedente livello 4, la pianta degli edifici è pressoché identica in entrambi i livelli (Levy - Edelstein 1972, 340-341).

Edelstein ha identificato nel livello 4 la presenza di almeno quattro laboratori tessili segnalati dal ritrovamento di marmitte, utensili per la filatura, pesi per telaio verticale di forma e dimensioni analoghe a quelli rinvenuti nei coevi insediamenti di Tell Beisan, e Tell Dalamiyeh (Levy - Edelstein 1972, 331).

Nell'edificio 34, una grande costruzione di tre stanze, nella maggiore delle quali erano presenti una serie di focolari e vasche intonacate, sono stati trovati 45 pesi da telaio in pietra: nel X e IX secolo Tel Amal dovette essere un centro di produzione tessile non fortificato che sfruttava, attraverso un canale, l'acqua del vicino Wadi 'Asi (non potabile a causa delle sorgenti termali) per la lavorazione e la tintura delle stoffe.

Il villaggio era probabilmente collegato con le vicine città di Beth Shean e Rehov, da cui dipendeva. Nella zona della valle di Beth Shean le ricognizioni hanno individuato più di 40 villaggi coevi (Levy - Edelstein 1972, 341; Maeir 1997, 15-16).

Nel 1983 la costruzione di una nuova ala del museo ha richiesto ulteriori scavi di salvataggio diretti da Nurig Feig del Dipartimento di Antichità, affiancata da operai e volontari del kibbutz.

Nella parte meridionale del tell furono portate alla luce 12 sepolture a camera sotterranea praticamente inviolate (Fig.31). Tre delle tombe²⁸³ presentavano intatto anche il pozzo di accesso, di forma trapezoidale, mentre tutte avevano ancora *in situ* la pietra che chiudeva l'entrata (Feig 1991, 119).

I corredi tombali, che hanno permesso di datare le sepolture al BA IV, presentavano vasi fatti per lo più a mano: brocchette globulari schiacciate, *amphoriskoi* con corpo schiacciato, "teiere" con beccuccio lavorato al tornio.

²⁸³ La tomba A presentava pozzo trapezoidale lavorato con due gradoni e una soglia. La camera, di forma irregolare, custodiva un inumato.

La tomba B, anch'essa a pozzo trapezoidale con tre gradini aveva tre camere ed era comunicante con la tomba A in modo da formare un unico complesso. All'interno erano inumati 4 corpi, tre dei quali vicini.

La tomba D presentava due camere circolari comunicanti tra loro. Il corredo di questa tomba era più scarso, con solo tre vasi in ceramica (Feig 1991, 119-120).




Fig. 31: pianta delle sepolture del BAIV (da Feig 1991, 120).

I corredi di Tel Amal colpiscono per la mancanza di forme aperte. La decorazione è ad ingobbio rosso o a pittura rossa disposta in bande o in losanghe secondo una tipologia diffusa a Nord fino a Tiberiade e a Sud fino a Tel Amal stesso (Feig 1991, 126-127).

I confronti con la ceramica di Megiddo e Beth Shean permettono di porre i corredi tombali di Amal nel “gruppo settentrionale” della ceramica del BA IV secondo la classificazione proposta da Ruth Amiran (Amiran 1960, 195-240).

Non è stata trovata, durante gli scavi, nessuna traccia dell’esistenza di un vicino insediamento coevo: non è raro che nella Palestina interna del BA IV siano attestate necropoli appartenenti a popolazioni non stanziali.

4.3.3.1: I danni.

L’intero deposito archeologico di Tel Amal fu presto asportato per far posto al progettato museo di archeologia della regione mediterranea (Fig.32)²⁸⁴: in una delle sale del museo è esposto un plastico (Fig.33) che ricostruisce i ritrovamenti accanto alle vetrine con la ceramica.

Niente sopravvive delle vestigia archeologiche, solo la topografia del luogo lascia intuire, non senza sforzo, la struttura di un tell.

Inoltre, dopo l’ultima campagna di scavi del 1983, l’ottimo stato di

²⁸⁴ Ci si chiede come mai non si sia pensato di spostare il museo qualche decina di metri più a valle, dato che il terreno di Nir David non presentava problemi di spazio.

conservazione avrebbe permesso almeno una musealizzazione delle tombe, cosa che, invece, non è avvenuta: anche tali tombe sono state asportate per far posto alle costruzioni moderne.

La perdita della necropoli di Tel Amal deve considerarsi grave in quanto le tombe rappresentavano un rarissimo caso di sepolture del BA IV inviolate con corredi completi e corpi in giacitura primaria, caso estremamente raro nel caso delle necropoli nomadiche della Palestina interna del BAIV.

Inoltre tutte le operazioni di scavo erano state condotte in maniera accurata e scientifica, permettendo il recupero di numerosissime informazioni su un periodo molto poco conosciuto della storia antica del Levante meridionale, oltre che di strutture in ottimo stato di conservazione, così come si può osservare guardando le foto di scavo (Fig.30).

Fig.32: il retro del museo, sopra i resti di Tel Amal, 2012.




Fig.33: plastico ricostruttivo degli scavi di Tel Amal presso il museo archeologico di Nir David.

4.4: Danni da scavo clandestino.



4.4.1: Le diverse tipologie di danno provocate dagli scavi clandestini.

Gli scavi illegali e il commercio di antichità sono probabilmente il problema più diffuso in campo archeologico, tuttavia, dall'inizio del nuovo millennio, la situazione di drammatica instabilità del Vicino Oriente ha accresciuto a dismisura le proporzioni del problema (Yahya 2010, 96).

Per scavi clandestini si intendono tutte le attività di scavo su un terreno archeologico non autorizzate ed effettuate senza controllo alcuno, in maniera non scientifica e con il solo scopo di appropriarsi di reperti antichi per trarne un vantaggio economico²⁸⁵.

Se nel passato gli scavi regolari erano molto più simili ad un saccheggio, oggi le moderne tecniche stratigrafiche permettono che una operazione distruttiva e non ripetibile come uno scavo archeologico sia effettuata con la minor perdita di dati possibile e con l'attenzione dovuta alla conservazione dei reperti mobili ed immobili (Carandini 2000).

Al contrario gli scavi non scientifici e non autorizzati causano gravi danni alle strutture archeologiche e alle stratificazioni: in alcuni casi, come è successo in Libano a Kamid el-Lotz negli anni '80 (Fisk 1989, 249-252), a Nippur nel 2003 (Gibson 2006-2007, 76-78) e più recentemente in Siria, ad Apamea (<http://www.unesco.org/new/en/safeguarding-syrian-cultural-heritage/situation-in-syria/built-heritage/apamea-afamia/>), i siti sono stati irrimediabilmente danneggiati scavando trincee e pozzi profondi e poi trasferendo la terra di riporto nelle aree già frugate. La conclusione dell'operazione ha lasciato luoghi irriconoscibili ed ha causato la perdita di qualsiasi informazione stratigrafica²⁸⁶.

Oltre alla distruzione indiscriminata e irreversibile dei siti archeologici, gli scavi clandestini causano anche lo sconvolgimento del contesto di giacitura dei reperti e la distruzione dei materiali meno importanti quali i frammenti ceramici:

²⁸⁵ Viene preso qui in considerazione soltanto il primo anello della catena, ovvero lo scavo dei reperti. Le vie che i reperti seguono dopo essere stati scavati sono in parte note (Blum 2002) ed esulano dal tema di questa ricerca, che si limita ad indagare i danni ai siti archeologici.

Tuttavia si è cercato, almeno parzialmente, di ricostruire una possibile catena che, dal terreno, arriva fino ai rivenditori e agli antiquari anche se tale discorso è stato già ampiamente affrontato in numerose pubblicazioni non solo sul Levante ma anche sull'Iraq e sulla Siria che, purtroppo, negli ultimi dieci anni, hanno subito danni ben peggiori (Fales 2005; Brodie 2000; Glock 1999, 302-323; Fisk 1989).

²⁸⁶ Il saccheggio colpisce non solo i siti ma, sempre più spesso, anche i musei. Ricordiamo solo brevemente le distruzioni, a scopo di saccheggio (ma sfortunatamente anche a scopo esclusivamente distruttivo), dei musei archeologici del Vicino Oriente: da quello dell'American University di Beirut nel 1981 (Fisk 1989), a quello di Hebron nel 1994, per arrivare all'Iraq Museum di Bagdad nel 2003 in cui furono rubati 15.000 reperti (molti dei quali probabilmente su commissione; Wegener – Otter 2008), al museo Egizio del Cairo (Hawass 2011) e, recentissimamente, al museo di Mossul.

se questi ultimi non hanno valore sul mercato e vengono spesso abbandonati a terra, essi sono i fossili guida degli archeologi: una volta tolti dal loro contesto non saranno di nessuna utilità neanche per gli specialisti. A lungo andare quindi gli scavi clandestini sono pericolosissimi perché comportano la perdita di interi siti archeologici e di interi frammenti della storia dell'Umanità.

Inoltre, praticamente in ogni Paese con una legislazione sui beni culturali, scavare senza una licenza è reato penale: tuttavia non sempre è possibile o agevole controllare tutti i siti archeologici, in particolar modo in territori isolati o in Paesi in cui il potere statale è indebolito da situazioni di instabilità bellica e politica, dalla corruzione dei funzionari di polizia²⁸⁷ e dalla presenza di una domanda di mercato sempre crescente²⁸⁸.

Per quanto riguarda il Levante meridionale si stima che dal 1967 al 1987 più di 11.000 siti archeologici siano stati saccheggianti (Ilan et al. 1989, 38).

Nel corso della presente ricerca pressoché il 50% dei siti palestinesi esaminati aveva subito danni da scavo clandestino mentre, in territorio israeliano, il maggiore controllo statale ha fatto sì che si siano riscontrati solamente 18 casi su 70 analizzati²⁸⁹.

In Israele lo scavo senza licenza è un reato penale (cfr. cap. 2) ma, secondo la Law of Antiquities, il commercio di reperti archeologici è permesso purché si sia in possesso di una licenza e di documenti che attestino che il reperto è stato rinvenuto prima dell'entrata in vigore della legge, nel 1978 (Ilan et al. 1989, 41).

Molto spesso tali documenti sono falsificati: non potrebbe essere altrimenti dato che, secondo una stima, in Israele vengono venduti circa 100.000 oggetti ogni anno (Blum 2002, on line: www.mcdonald.cam.ac.uk/projects/culturewithoutcontext).

L'Associazione degli Archeologi Israeliani da anni si batte per modificare la legge sul commercio antiquario ma senza successo (Dahari com. pers)²⁹⁰.

²⁸⁷ E in alcuni casi anche dalla loro impreparazione.

²⁸⁸ Dove c'è domanda c'è offerta e più il rischio è basso per la mancanza di controlli, più l'offerta è facilitata. Il mercato antiquario ha ormai assunto dimensioni mondiali in particolare in Paesi che non hanno ratificato il I protocollo alla Convenzione dell'Aja. Tali nazioni sono le stesse in cui maggiore è la presenza di beni illeciti sottratti clandestinamente ai siti archeologici di ogni dove.

²⁸⁹ E' possibile anche tracciare un *target* ben preciso: ad esempio, in Israele, gli scavi clandestini sono più frequenti nella zona collinare tra Giudea e Shefela e nel Negev. In Cisgiordania il maggior numero di scavi clandestini si riscontra in area C: i siti dell'area C si trovano spesso in luoghi isolati. Inoltre il controllo dell'esercito israeliano su questo tipo di reato è piuttosto basso dato che i compiti riguardanti la sicurezza assorbono la maggior parte delle risorse militari.

²⁹⁰ Gli antiquari e i collezionisti hanno sostenitori tra i parlamentari e i politici israeliani a

Il numero di siti danneggiati da scavi clandestini in Cisgiordania è ancora sconosciuto ma si stima sia nell'ordine di alcune migliaia (Ilan et al. 1989, 38-42).

Chi effettua scavi illeciti di solito opera in piccoli gruppi (da quattro a dieci persone; Yahya 2010, 97) spesso muniti di *metal detector* e piccole scavatrici meccaniche. Nonostante lo stesso Yahya parli di “*subsistence looters*” (Yahya 2008, 498), sottolineando che, dal 2000, la disoccupazione in Cisgiordania è più che raddoppiata spingendo le persone verso fonti di reddito alternative, la povertà non è l'unico movente²⁹¹.

Tra le altre cause ci sono la prospettiva di buoni profitti, la bassa probabilità di venire puniti, ma, soprattutto, la scarsa consapevolezza del valore culturale dei siti archeologici.

La causa principale sembra comunque essere l'alienazione dal patrimonio culturale che la popolazione palestinese ha subito in quarant'anni di occupazione (Al-Houdalieh 2010, 36): per molti Palestinesi un terreno archeologico significa il pericolo di espropriazioni da parte delle forze occupanti che reclamano il passato come appartenente esclusivamente al popolo ebraico (Sayej 2010, 62). Stando così le cose è logico, per chi vive vicino ad un sito archeologico, specie in aree rurali, che in tutti i modi si cerchi di distruggere un passato ritenuto alieno e pericoloso, meglio poi se traendone del profitto (Sayej 2010, 62).

Altre cause vanno ricercate nella limitata efficacia delle leggi palestinesi (le pene per i reati di scavo clandestino sono molto basse), e nella sempre crescente domanda del mercato internazionale (Al-Houdalieh, 2010, 36).

La maggiore concentrazione di scavi clandestini si ha in area C, ovvero nei territori sotto controllo militare israeliano²⁹².

L'unico modo per fermare, o almeno limitare, i danni sarebbe fermare la

cominciare dall'ex sindaco di Gerusalemme Kollek e, pare, lo stesso primo ministro Netanyahu (Ilan et al. 1989).

²⁹¹ Dal 2000 ad oggi la disoccupazione in Cisgiordania è più che raddoppiata a causa della barriera di separazione che ha avuto effetti devastanti sull'economia palestinese. Nel 2002 moltissimi villaggi sono rimasti isolati o chiusi per parecchi mesi a causa delle operazioni militari. Scavare e vendere reperti archeologici è una buona integrazione del reddito anche se a chi scava va solo l'1% del valore finale dell'oggetto sul mercato antiquario (Blum 2002).

²⁹² Maniscalco presumeva l'esistenza di connivenze tra tombaroli e militari al fine di esportare i reperti illegali in Israele (Maniscalco 2006). Secondo Chamberlain la rimozione illecita dei beni archeologici sarebbe stata operata, durante le operazioni militari del 2002, anche dagli stessi soldati Israeliani (Chamberlain 2005). Stando a quanto si sa del Generale Moshe Dayan e della sua passione per gli oggetti antichi, è presumibile che Dayan non sia stato l'unico ad attuare comportamenti al limite della legalità e ad usare uomini e mezzi dell'esercito per accumulare beni archeologici (Kletter 2005, <http://www.jhsonline.org/Articles/article27.pdf>). Dayan, alla fine della sua vita, aveva accumulato un piccolo tesoro di reperti che la famiglia vendette poi al Museo di Israele per un milione di dollari (Chamberlain 2005).

domanda: ma in un Paese come Israele, in cui l'archeologia è sentita come un fatto non solo nazionale (Abu el-Haj 2001) ma anche privato (ricerca delle radici storiche) la percezione che i beni archeologici mobili e immobili siano patrimonio universale e non possano essere venduti e comprati come qualsiasi altra merce non è, purtroppo, molto diffusa (Ilan et.al 1989 42).

Sia in Israele che in Palestina gli scavi clandestini assumono perciò la forma di un saccheggio sistematico del patrimonio archeologico.

Maggiori obbiettivi sono le necropoli scavate nella roccia come quelle di Tel Bira (n°33 catalogo), Akziv (n°29), Tell Keilah (n°70), Khirbet er-Ras (n°75), Idna (n°26), più facili da localizzare e da scavare (Taha 2005, 267), ma non fanno eccezione i siti che sono stati oggetto di scavi regolari e lasciati senza protezione come Tel Haror (n°95 catalogo), Tel Ar'oer (n°100), Tell Ta'annek (n°45), Tell Dothan (n°50), Tel Esdar (n°83) o i siti non scavati ma con emergenze archeologiche ben in vista.

La posizione ambigua dello Stato palestinese (un non-Stato) ha effetti anche sulla tutela del patrimonio e sulla sua gestione (Sauders 2008, 472): i corpi di polizia non hanno poteri nelle Aree B e C e il personale spesso non è preparato per azioni quali il recupero di reperti.

Inoltre nell'Area C, in cui il SOA effettua scavi di salvataggio, molti operai palestinesi che lavorano in tali scavi tornano sul sito per depredate reperti una volta finite le indagini archeologiche (Rjoob 2010, 82).

Sebbene qui, diversamente dall'Iraq, non si siano fino ad ora riscontrate connivenze tra commercianti di beni archeologici e gruppi terroristici (Morandi Bonacossi 2014), il flusso costante degli oggetti che ogni giorno arrivano nelle botteghe antiquarie di Gerusalemme e Tel Aviv non lascia dubbi sulla presenza di una vera e propria organizzazione del traffico illecito (Blum 2002).

4.4.2: Caso studio: Khirbet Rabud (n°79 catalogo)



SCHEDA DEI BENI CULTURALI IMMOBILI IN AREA DI CRISI



LOCALIZZAZIONE

Coordinate: Lat. 31°25'54.89" **Long.:** 35°00'59.38 E **Alt.:** 670m slm
Stato: Palestina **Città:** Rabud **Provincia:** Hebron
Frazione: **Località** **Via:**
Data del sopralluogo: 26-06-2012 **Compilatore:** Marzia Merlonghi

MONUMENTO

Denominazione monumento: Kh. Rabud
Cronologia assoluta:
Cronologia relativa: BA, BM, BT, FeI
Tipologia:

- - Costruzione/complesso sacro: x
- - Costruzione/complesso civile: x
- - Costruzione/complesso privato:
- - Cimitero: x

Appartenenza etnica:
Restauro/Rifacimenti: No
Collezioni e beni culturali contenuti nel monumento: No

MONUMENTO

I. Danni esterni: SI
a. danni di guerra:
1. Armi di piccolo calibro
2. Granate/Razzi
3. Artiglieria
4. Bombardamenti
5. Vandalismo x
Altro:
b. incuria : x c. incendi
II. Danni interni: SI NO
III. Furti: Scavo clandestino
IV. Responsabile presunto danni:
V. Responsabile presunto furti:
VI. Data presumibile dei danni:
VII. Situazione del circondario: Villaggio arabo
VIII. Descrizione stato del monumento: 2

FONTI DELLE INFORMAZIONI

Documentarie: Si
Autorità locali: Si: Dr. A. Rjoob
Civili: No
Testimoni:
Nome
Cognome
Indirizzo
Attendibilità
Disponibilità a testimoniare SI NO

DOCUMENTAZIONE

a. Foto/video del compilatore: Si
b. Foto/Video di altri: Si
c. Doc. acquisiti sul monumento: No
d. "Scudo blu" apposto sull'edificio: No
e. Apposizione conforme al regolamento di esecuzione della Convenzione dell'Aja del 1954: No

OSSERVAZIONI

Sito e necropoli molto colpiti dagli scavi clandestini. Villaggio arabo abbandonato.

SITUAZIONE ATTUALE

a. Restauri in corso: NO
b. Monumento in uso: NO
c. Luogo in cui i beni culturali mobili sono custoditi:

4.4.2.1: Il sito.

Khirbet Rabud (n°79 catalogo) si trova nel governatorato di Hebron, a sud di Dura, su uno sperone roccioso che misura circa 300 metri per un chilometro (Iqtait 2006, 34; Fig. 35).

I pendii scoscesi, soprattutto a nord e a sud, oltre alla presenza di diversi wadi e terrazzamenti rendono Rabud un luogo molto adatto all'agricoltura ortofrutticola (Iqtait 2006, 35-36).

Durante un survey effettuato da Kochavi tra il 1967 e il 1968 sulle colline della Giudea, lo studioso evidenziò l'importanza archeologica del sito, da lui identificato con la biblica Debir (Kochavi, 1974, 1-33).

Lo scavo di Kochavi²⁹³, portato avanti per due campagne assieme all'American Institute for Holy Land Studies, al SOA e all'Università di Tel Aviv, effettuato pochi mesi dopo l'inizio dell'occupazione, fu giustificato come scavo di salvataggio a causa delle attività agricole ed antropiche sul sito²⁹⁴. Lo studioso israeliano notò, già nella fase della ricognizione iniziale, che molti materiali antichi erano stati reimpiegati nella costruzione del villaggio il quale, su diverse terrazze, copriva la parte sudoccidentale del khirbet (Kochavi 1972, 3-4)²⁹⁵.

Attraverso due trincee ed una serie di sondaggi Kochavi riuscì a scoprire due circuiti murari attribuiti, il più esterno al Bronzo Tardo e il più interno al Ferro II (Fig.34).

La trincea A, scavata sul lato ovest del tell con andamento NE-SW, per una lunghezza di 45 metri, intersecava due terrazzamenti in pietra che Kochavi faceva risalire alla sistemazione della cinta muraria del Ferro II (Kochavi 1974, 7).

²⁹³ Licenza L-1/1968-0 ed L-16/1969-0 (Greenberg 2007, 135).

²⁹⁴ Lo scavo non ha tuttavia arrecato beneficio né alla popolazione né ai resti archeologici: la tecnica per trincee usata da Kochavi ha contribuito solo a confondere ulteriormente i materiali. Dato che non ha apportato miglioramenti nella condizione degli abitanti di Rabud e del loro territorio, lo scavo di Khirbet Rabud potrebbe essere considerato una violazione delle norme internazionali ai sensi della Convenzione dell'Aja, art.5.

²⁹⁵ Attualmente tale villaggio è in rovina e le abitazioni moderne si sono spostate più ad ovest. Le rovine delle case sono inframezzate da orti (tutt'ora in uso) e sistemi di mura a secco che spesso poggiano su strutture difensive più antiche. Il villaggio si è iniziato a formare alla fine del XIX secolo d.C. e l'architettura tradizionale, qui come in altre zone della regione, ha sfruttato a fini abitativi le cavità naturali o artificiali presenti nel terreno. Molte delle case, accanto alle stanze nelle grotte, presentano edifici unicellulari rettangolari e recinzioni in pietra. Gli abitanti si sono spostati più a valle in una zona a nord-ovest che rientra nell'Area B, mentre il villaggio si trova in Area C (Iqtait 35-53).




Fig. 34: pianta schematica di Khirbet Rabud (da Kochavi 1972, 4).

Lo strato più antico dell'Età del Ferro I è stato datato alla fine del XII secolo a.C. sulla base dei reperti ceramici. Lo strato successivo, A3, datato al X secolo, presenta i resti di una cisterna o silos che tuttavia non è stata completamente scavata in quanto fuori dal margine della trincea. Gli strati superiori A2 e A1 sono stati datati rispettivamente al VII secolo e al VI secolo, tuttavia non hanno restituito strutture, ma solo ceramica (Kochavi 1974, 9-10).

Più in basso sono stati identificati quattro successivi livelli del Bronzo Tardo con i resti di un terrazzamento o, come credeva lo studioso israeliano, un muro di cinta (Kochavi 1974, 8).

La seconda trincea (Trincea B), venne aperta, con lo stesso orientamento della precedente, 60 metri a sud al fine di precisare meglio la stratigrafia dell'età del Ferro II (Fig.34).

A sud-est dell'abitato Kochavi identificò una grande necropoli: nel 1968 questa era già stata ampiamente saccheggiata (Kochavi 1974, 7) e molte delle strutture delle tombe in grotta erano usate come magazzini o stalle dagli abitanti del villaggio.

Nonostante non sia stata scavata neanche una singola tomba inviolata, la spedizione di Kochavi riuscì a censire un centinaio di sepolture scavate nella roccia affiorante della collina a sud est di Rabud. La gran parte delle tombe si trovava sul lato ovest della collina, davanti alla pendice orientale di Khirbet Rabud.

Il 75% delle tombe è stato datato al Bronzo Tardo sebbene non manchino sepolture precedenti e alcune di Età del Ferro (Kochavi 1974, 17). Sui pendii di Khirbet Rabud, particolarmente sul lato ovest, sono state indagate alcune sepolture dell'VIII secolo a.C. Sfortunatamente le condizioni delle tombe permisero solo la raccolta di frammenti ceramici. La massiccia presenza di ceramica Micenea IIIB indusse il direttore dello scavo a ritenere che l'insediamento, nel XIV secolo, fosse una cittadina fiorente con contatti commerciali con la costa mediterranea.

Basandosi piuttosto sul racconto biblico (Gios 15; Gios.21) della presa di Debir che sui resti archeologici, Kochavi nella pubblicazione ipotizza un arrivo delle tribù Israelite all'incirca nel corso dell'XI secolo. La cisterna per l'acqua rinvenuta nei livelli del X secolo sarebbe, secondo l'archeologo, un ulteriore segnale di una presenza israelita già consolidata nel territorio (Kochavi 1974)²⁹⁶.

Probabilmente, la distruzione della città arrivò alla fine dell'VIII secolo da parte di Sennacherib: il livello B2 presenta una gran mole di ceramica che ha i suoi paralleli nel livello III di Lachish e nel livello finale di Beer Sheba (Kochavi 1974, 25-26). Poi, di nuovo, un successivo livello di distruzione dovrebbe essere stato causato dalle truppe di Nabucodonosor nel VII secolo (Kochavi 1974, 26-29). Dopo il VI secolo non ci sono tracce di occupazione se si esclude un piccolo forte quadrangolare di età romana.



Fig. 35: veduta generale del sito da nord verso sud.

²⁹⁶ Non è mai facile risalire, dalla terminologia usata dagli studiosi che si rifanno alla Bibbia come fonte storica, ad un'interpretazione accurata degli eventi ricostruita in base alle evidenze della cultura materiale. Il rapporto di scavi di Rabud è in questo senso assolutamente ostico: mescola spesso fonte biblica e dati archeologici e si ha l'impressione che l'una influenzi l'interpretazione degli altri.

4.4.2.2: I danni

Attualmente sia l'abitato che la necropoli si trovano nell'area C degli accordi di Oslo. Un progetto regionale per la riqualificazione del villaggio arabo dei primi del '900 (Fig. 36) non è mai stato portato a compimento a causa delle circostanze politiche.



Fig.36: i terrazzamenti e il villaggio arabo di Rabud.

Tutta la zona è costellata di fosse e buche più o meno recenti scavate da clandestini in cerca di reperti (Figg. 37-40). Se già nel 1968 Kochavi lamentava che la necropoli era stata depredata, gli scavi clandestini sono continuati e continuano ancora adesso.



Fig.37 : l'acropoli di Khirbet Rabud nel 2012.

Sulla sommità del sito, un forte di epoca romana di forma quadrangolare funge da base per due ripetitori radio. Intorno al forte si ha una grande concentrazione di tracce di scavi illeciti²⁹⁷.

Sul lato della necropoli la situazione è ben peggiore con numerose decine di tombe violate anche molto recentemente (Figg.38-40).



Figg. 38, 39, 40: immagini degli scavi clandestini della necropoli di Rabud.



²⁹⁷ Molto spesso gli scavatori clandestini cercano materiali di epoca romana quali monete o altri oggetti metallici, facilmente rivendibili ad un prezzo maggiore rispetto alla ceramica.

La situazione di Rabud, secondo quanto osservato nel 2012 e testimoniato dal direttore della sezione di Hebron del DACH, dott. A. Rjoob, è la stessa di decine di siti nel governatorato di Hebron. Il periodo storico non sembra essere una discriminante. Vengono presi di mira, generalmente, luoghi isolati ma non troppo lontani da strade e abitazioni. Il numero più alto di danni si riscontra in tutti i siti archeologici che si trovano nell'area C, in cui il controllo israeliano fallisce nello scoraggiare le attività di scavo illecite.

Il danno è ancora più grave se si pensa che l'archeologia del governatorato di Hebron è ancora molto poco conosciuta e che la regione negli ultimi 50 anni non ha conosciuto indagini estensive con metodi moderni.

Dall'inizio della II intifada, nel 2000, il sud della Cisgiordania ha risentito profondamente della chiusura delle comunicazioni con Israele. L'aumento della disoccupazione e la chiusura di interi villaggi per lunghi periodi hanno portato la popolazione a cercare fonti di reddito alternative (Hamdan 2005, 18), in una regione che era già tra le più arretrate della Palestina (De Cesari 2012).

Secondo H. Taha in molti casi non si tratterebbe di personaggi isolati ma di vere e proprie organizzazioni che usano mezzi meccanici per accelerare il lavoro (Taha 2005, 267; Rjoob com.pers).

Nel 2013 il museo archeologico ed etnografico di Dura ha aperto le porte ai visitatori esponendo un'ampia collezione di reperti che la polizia palestinese è riuscita a recuperare da scavatori clandestini e intermediari.

4.4.2: Caso studio: Tel Erani (n°71 catalogo)



SCHEDA DEI BENI CULTURALI IMMOBILI IN AREA DI CRISI



LOCALIZZAZIONE

Coordinate: Lat.31°36'36.42" N **Long.:**34°47'08.45 E **Alt.:**133m slm
Stato: Israele **Città:** Kiryat Gat **Provincia:** Southern district
Frazione: **Località** **Via:**
Data del sopralluogo: 04-11-2011 **Compilatore:** Marzia Merlonghi

MONUMENTO

Denominazione monumento: Tel Erani / Tell el-Areini

Cronologia assoluta:

Cronologia relativa: BA, BT

Tipologia:

- - Costruzione/complesso sacro:
- - Costruzione/complesso civile: x
- - Costruzione/complesso privato: x
- - Cimitero:

Appartenenza etnica:

Restauri/Rifacimenti: No

Collezioni e beni culturali contenuti nel monumento:No

MONUMENTO

I. Danni esterni: SI

a. danni di guerra:

1. Armi di piccolo calibro
2. Granate/Razzi
3. Artiglieria
4. Bombardamenti
5. Vandalismo x

Altro:

b. incuria : x

c. incendi

II. Danni interni: SI NO

III. Furti: Scavi clandestini

IV. Responsabile presunto danni:

V. Responsabile presunto furti:

VI. Data presumibile dei danni:

VII. Situazione del circondario:Campagna

VIII.Descrizione stato del monumento: 2

FONTI DELLE INFORMAZIONI

Documentarie: Si

Autorità locali:No

Civili: No

Testimoni:

Nome

Cognome

Indirizzo

Attendibilità

Disponibilità a testimoniare SI NO

DOCUMENTAZIONE

a.Foto/video del compilatore: Si

b.Foto/Video di altri: Si

c.Doc. acquisiti sul monumento: No

d.“Scudo blu” apposto sull’edificio: No

e.Apposizione conforme al regolamento di esecuzione della Convenzione dell’Aja del 1954: No

OSSERVAZIONI

Tell coperto di pini marittimi e fichi d’india. Evidenti tracce di scavo clandestino sulla sommità e sul pendio sud.

SITUAZIONE ATTUALE

a. Restauri in corso: NO

b. Monumento in uso: NO

c. Luogo in cui i beni culturali mobili sono custoditi:

4.4.2.1: Il sito.

Tel Erani (n°71 catalogo), in Arabo Tell es-Sheik Areini, è un sito di medie dimensioni situato nella Shefela meridionale sulle rive del Nahal Lachish. Il tell è in realtà composto di tre parti: un'acropoli dalla sommità piatta, eccentrica rispetto alla città bassa, che si eleva di 30 metri sulla piana circostante; una prima terrazza che circonda l'acropoli a sud, est e ovest, più in basso di una decina di metri; una seconda terrazza ancora più in basso che gradualmente scende fino al livello della pianura (Yeivin 1960, 193).

Due sono state le missioni archeologiche che hanno investigato il sito: la prima, tra il 1956 e il 1961 diretta da S. Yeivin; la seconda tra il 1985 e l'88 diretta da A. Kempinski e I. Gilead.

Il sito ha destato l'interesse di numerosi studiosi (Yeivin 1960; Weinstein 1984; Brandl 1989; Kempinski – Gilead 1992, 164-191; Nigro 1994, 7-11) poiché rappresenta un caso di precocissimo sviluppo urbano e altrettanto precoci contatti con l'Egitto.




Fig.41: pianta degli scavi di Yeivin (da Yeivin 1960, 194)

Mentre lo scavo di Yeivin (Fig.41), che sfortunatamente non ha trovato pubblicazione definitiva, è stato portato avanti in più settori del sito aprendo sei

aree diverse sull'acropoli, due sulla terrazza alta e due sulla terrazza bassa (Yeivin 1960, 193), la missione dell'Università di Tel Aviv si è limitata all'approfondimento dell'area D.

Gli obiettivi di quest'ultima indagine archeologica erano:

- investigare il processo di urbanizzazione tra Tardo Calcolitico e BA I;
- comprendere se e come la presenza egiziana in Palestina abbia influenzato questa urbanizzazione;
- chiarire alcuni problemi stratigrafici dello scavo di Yeivin (Kempinski - Gilead 1992, 167).

Fu quindi riaperta e ampliata l'area D (D2). Kempinski e Gilead identificarono solamente cinque livelli a fronte dei tredici individuati da Yeivin (Nigro 1994, 7-8).

Nell'Area D è stato esposto un complesso costituito da due edifici (7102 e 232) più un terzo scavato solo parzialmente, a nord di essi (Fig.42). Gli edifici, divisi da strade che si intersecano ad angolo retto, sembrano il frutto di una pianificazione centralizzata tipica di un grande centro urbano²⁹⁸.




Fig.42: pianta degli edifici 7102 e 232 (da Kempinski - Gilead 1992, 169).

²⁹⁸ Quale dovette essere Tel Erani che, con i suoi 22 ettari, era la più estesa città della Palestina nel BA I (Nigro 1994, 7).

L'edificio 7102 (Fig.42) è un complesso costituito da un cortile anteriore con una serie di vani sul lato orientale e una sala a pilastri lunga 13 metri che occupava tutto il settore settentrionale dell'edificio (Nigro 1994, 8-9).

Ad est, l'edificio 232 presentava una stanza centrale a nord e ad ovest della quale erano una serie di vani di minori dimensioni delimitati da un muro circolare (Kempinski - Gilead 1992, 174-175).

Entrambe le fabbriche erano costruite con la medesima tecnica: i mattoni crudi erano disposti direttamente all'interno di una trincea di fondazione senza l'ausilio di un basamento lapideo.

I mattoni erano disposti a corsi alternati di testa e di taglio sia nelle fondazioni che nei muri (Kempinsky – Gilead 1992, 175): la tecnica è molto simile a quella, di origine egiziana, documentata da Gophna ad En Besor (Gophna 1985, 9). Gli archeologi di Tel Aviv sottolineano la grandezza e la complessità degli edifici di Tel Erani che, verosimilmente, presentavano anche un secondo piano (Kempinski - Gilead 1992, 186).

Durante gli scavi di Yeivin, in area D, fu rinvenuto un frammento di giara con inciso un *serekh* del faraone Nar-mer (Yeivin 1960, 200). Questo frammento assieme con l'altissimo numero di ceramica egizia ed egittizzante ha portato a supporre una influenza nella formazione del tessuto urbano di Tel Erani già in epoca pre-dinastica.

L'entità di questa influenza è stata oggetto di dibattito: Yeivin suggeriva che si fosse trattato di un'invasione vera e propria quando il nucleo urbano della città era già formato (Yeivin 1960, 194-195).

Tuttavia in anni più recenti si è parlato di un legame economico e commerciale (Nigro 1999, 29-30). La funzione sicuramente pubblica degli edifici di Tel Erani, l'altissimo numero di frammenti di ceramica importata, le tecniche costruttive degli edifici ma anche delle fortificazioni non sembrano causate da una diretta presenza coloniale egizia sul territorio quanto piuttosto dallo sviluppo che la comunità di Tel Erani dovette avere in seguito a contatti frequenti con il regno faraonico (Nigro 1999, 30).

4.4.3.2: I danni

I fragili edifici in crudo di Tel Erani sono stati ricoperti una volta terminate le indagini archeologiche. Tuttavia il sito si presenta degradato: la recinzione è stata rotta e tagliata in più punti, le pendici meridionali sono coperte di arbusti e piante di fichi d'india e l'intera area, alla periferia della cittadina di Kiriath Gat si presenta in abbandono (Fig.43).



Fig.43: Tel Erani, il pendio meridionale nel 2011.

L'aspetto che preoccupa maggiormente sono gli scavi clandestini sul pendio meridionale e sull'acropoli (Figg.44-45). Nel 2011 sono stati documentati due scavi clandestini recenti sull'acropoli e un altro sul margine meridionale del sito: gli scavi hanno intaccato la stratificazione per quasi due metri e, in un caso, è stata aperta una galleria sotterranea la cui estensione è sconosciuta. In quest'ultimo pozzo era ancora presente il secchio per asportare la terra di risulta.



Fig. 44-45: Due diversi scavi clandestini a Tel Erani.

Nonostante in Israele le pene per chi scava senza licenza siano abbastanza pesanti (carcere fino a tre anni e multa), molti sono i casi di scavi clandestini effettuati soprattutto nelle regioni della Shefela e del Negev.

L'IAA ha una apposita sezione dedicata alla prevenzione delle attività di scavo illecito ma è assai difficile monitorare l'intero, sterminato patrimonio archeologico israeliano.

La perdita di parte del deposito archeologico di Tel Erani è deprecabile proprio per la importantissima funzione che il sito rivestiva nei contatti con l'Egitto in un'epoca, quella della prima urbanizzazione, ancora troppo poco conosciuta.


Si aggiunga che ampi settori del sito scavati da Yeivin non sono stati pubblicati e che sussistono lacune in merito alla sequenza stratigrafica delle fortificazioni e dell'acropoli. Proprio la grande importanza del sito avrebbe dovuto spronare l'IAA ad una più attenta conservazione (attraverso la manutenzione delle recinzioni ed il monitoraggio della crescita della vegetazione sulle pendici del tell) e ad una eventuale valorizzazione dell'area.



Fig. 46: Uno scavo clandestino meno recente.

4.5: Danni da incuria ed errata conservazione.

Cart.8: siti con danni da incuria



4.5.1: Cosa si intende per incuria ed errata conservazione.

I danni più diffusi al patrimonio archeologico del Levante meridionale non vengono da azioni dirette dell'uomo ma dalla mancanza delle stesse ovvero dalla mancanza di una adeguata protezione, conservazione e manutenzione delle aree scavate²⁹⁹.

Nonostante il valore attribuito ai beni archeologici nell'età contemporanea, la conservazione *in situ* dei manufatti immobili è un concetto relativamente recente (Bandarin 2010, 44-45; Hodder 2001, 10-11) ed ancora in via di sviluppo nella maturazione di una riflessione che accordi teoria e concretezza pratica³⁰⁰.

Solo con l'avvento del post-processualismo gli archeologi hanno iniziato a prestare attenzione maggiore alle sorti delle strutture portate alla luce nel corso delle campagne di scavo (Stanley-Price 2000).

Possiamo affermare che la conservazione riveste oggi un interesse a livello globale: le legislazioni della maggioranza dei paesi che hanno un consistente patrimonio archeologico prescrivono che lo scavo sia seguito da interventi conservativi minimi, finalizzati ad evitare il deterioramento delle strutture portate alla luce (Bandarin 2010, 45; Stanley-Price 2000, 394).

I danni alle strutture archeologiche provocati dal tempo e dalle intemperie sono in gran parte determinati dal contesto ambientale e paesaggistico in cui il sito archeologico si trova, dai materiali che compongono le costruzioni, dagli agenti atmosferici, dall'epoca storica in cui è stato scavato (Perez-Ema - Alvarez de Buergo 2013, 14).

Sembra opportuno dividere i danni causati da una errata conservazione delle strutture fuori terra da quelli, minori, causati dall'incuria.

Per incuria si intendono, in questa sede, tutti quei mancati interventi che portano a piccoli danni alle strutture esposte: presenza eccessiva di vegetazione spontanea, uso di parti di siti archeologici come discarica abusiva, mancata manutenzione delle recinzioni, atti vandalici.

Una errata conservazione si ha, invece, quando le strutture scavate non sono state messe in sicurezza, le murature in pietra non sono state consolidate, le

²⁹⁹ Sarebbe altamente utopico pretendere di salvare ogni singolo sito archeologico o di intraprendere attività conservative su scavi rimasti aperti dagli anni '20 e '30 del secolo scorso. Tuttavia, anche in questo campo, una serie di danni al patrimonio verificatisi in anni recenti, sarebbe stata parzialmente evitabile con minimi interventi di salvaguardia e consolidamento.

³⁰⁰ Non sempre è possibile applicare sul terreno la migliore strategia a livello teorico: la scelta delle tecniche da usare deve spesso, per forza di cose, essere dettata dalla ricerca della massima efficienza nella realtà in cui si sta operando (Munos-Vinas 2014, 5).

strutture in crudo non sono state intonacate o coperte in modo da preservarle dall'umidità, non sono stati approntati sistemi per far defluire l'acqua piovana.

Agli albori dell'archeologia orientale le istanze di conservazione non erano un'esigenza primaria e per tale ragione molti siti scavati in Palestina prima della II guerra mondiale sono scomparsi o versano in condizioni critiche³⁰¹.

Con la creazione dello Stato di Israele e la enorme diffusione delle indagini archeologiche sul suo territorio, molto pochi sono stati i siti che si è scelto di musealizzare o, quantomeno, di preservare.

Nei casi analizzati in questo lavoro si riscontra tale tipologia di danno particolarmente in siti indagati negli anni '70 e '80 del secolo scorso³⁰².

I principali danni causati dalla mancanza di conservazione e manutenzione sono: incendi dolosi o accidentali, sporcizia diffusa, atti vandalici, deterioramento delle strutture murarie, caduta dei materiali fuori dalle sedi originarie, sottrazione di materiali.

Purtroppo, dove il restauro, per ragioni di convenienza scientifica, ma anche economica e di tempo, non è stato possibile, l'alternativa sarebbe stata la ricopertura dello scavo, alternativa costosa ma promossa nelle linee guida dell'Israel Antiquities Authority fin dagli anni '90 del secolo scorso (http://www.iaa-conservation.org.il/article_Item_eng.asp?id=57&subject_id=33) e di sicura utilità per non perdere una risorsa non rinnovabile quale è il patrimonio archeologico.

La scelta di cosa restaurare e come valorizzare determinati siti archeologici è, solitamente, influenzata da un approccio valoriale ai beni archeologici³⁰³: gli enti preposti alla conservazione del patrimonio e i vari gruppi di interesse coinvolti nella gestione effettueranno una programmazione mirata degli interventi da compiere su quei beni che saranno stati giudicati meritevoli di essere preservati.

Se il patrimonio è tutto ciò che vogliamo salvare e trasmettere ai posteri

³⁰¹E tuttavia già la sensibilità di un grande archeologo quale fu Sir Flinders Petrie, nel 1918 richiamava l'attenzione sulla velocità con cui le fragili architetture in crudo si disgregavano e sull'importanza di trovare sistemi che permettessero ai posteri la conoscenza e la trasmissione del patrimonio archeologico (Petrie 1918).

³⁰²In totale sono stati identificati 51 siti su 101 analizzati nel presente lavoro con danni dovuti alla mancanza di conservazione. I danni andavano dagli atti vandalici, agli incendi, alla semplice sporcizia e alla copertura della vegetazione spontanea. I siti in territorio palestinese che presentano danni generali o da incuria sono 15 su 31 analizzati mentre in territorio israeliano sono 32 su 70.

³⁰³Approccio peraltro promosso anche dalle principali linee guida di UNESCO e ICOMOS che penalizza tuttavia il valore intrinseco dei Beni Culturali (Perring – Van Der Linde 2009, 199).

(Bandarin 2010, 58), allora ogni società dovrà scegliere cosa vuole salvare, ovvero cosa è degno di essere conservato nella sua integrità³⁰⁴.

In tal senso, il patrimonio archeologico e culturale diventa simbolo dell'identità di un popolo o, quantomeno, di quella parte della società che con il bene archeologico si identifica (Bandarin 2010). Tale identificazione ha, a volte, valenze negative poiché, nel momento in cui le istanze ideologiche che hanno spinto alla valorizzazione di un determinato sito, confliggono con istanze diverse³⁰⁵, il patrimonio culturale viene a trovarsi oggetto di attacchi non solo in caso di guerre. Esso subirà quindi atti di vandalismo o sarà minacciato da costruzioni moderne³⁰⁶.

Sebbene moltissimi studiosi (Vitti 2009, 755; Stanley-Price 2000 392-394; Carbonara 2000, 395) considerino oggi la conservazione come un dovere ed una necessità etica³⁰⁷, l'idea di gestione comporta, sul piano pratico, la presenza di un potere decisionale che, nel pianificare gli interventi, dovrebbe operare coinvolgendo i vari gruppi di interesse, ovvero le comunità che vivono in prossimità del sito, gli archeologi, i lavoratori, i responsabili della fruizione turistica (Stanley-Price 200, 392; Valentino – Misiani 2004, 26-27).

Nelle scelte devono essere individuati i valori principali del sito che possono essere storici, estetici, scientifici (potenzialità di ricerche future), identitari, educativi, economici (Valentino – Misiani 2004, 30-33). E' purtroppo naturale che determinati gruppi, portatori di valori specifici, abbiano maggiore peso di altri nelle scelte decisionali.

L'approccio valoriale alla conservazione di un sito è tuttavia stato messo in

³⁰⁴ Troppo facile ed abusato è il principio per cui le istituzioni israeliane si occupino solo della salvaguardia delle antichità israelite e giudaiche. Tuttavia, come ha provato, nel suo celebre lavoro, Nadia Abu el-Haj (2001), nella conservazione dei beni archeologici israeliani grande interesse e risorse economiche sono state riservate a siti come Masada, Qumran o l'Herodion (Abu el-Haj 2001, 55), simboli di una neo-colonizzazione della Palestina destinata, attraverso la ricerca archeologica, a "redimere la terra" e renderla di nuovo, nell'ottica sionista, una terra ebraica (Abu el-Haj 2001, 17).

L'identità culturale di un monumento può essere infatti spesso manipolata o essere fonte di conflitto (Bandarin 2011, 7-16). Una buona gestione ne dovrebbe invece fare una fonte di riconciliazione tra le parti sociali o tra un popolo e determinati capitoli della sua storia. La condivisione del patrimonio è quindi un processo mentale, culturale e sociale (Bandarin 2011, 16) che andrebbe portato avanti come principale linea di ricerca, specialmente nelle aree di crisi.

³⁰⁵ Ad esempio una mutata situazione politica o, in casi più gravi, un'invasione da parte di forze avversarie e culturalmente dissimili.

³⁰⁶ A questo proposito Bandarin parla di assedio della modernità al patrimonio culturale (Bandarin 2010, 61).

³⁰⁷ Conservare i manufatti mobili e immobili nel miglior modo possibile e nel contempo preservarne la loro originalità e specificità è da molti considerato uno dei doveri di ricercatori, archeologi ed enti statali preposti alla tutela (Valentino – Misiani 2004, 24).

dubbio da I. Poullos (Poullos 2010) e dalla scuola di Archeologia di Leida (Perring- Van der Linde 2009) in quanto, mettendo in primo piano i gruppi di interesse e la valenza semantica del sito, verrebbe privilegiato il significante sul significato, ovvero verrebbe messo in secondo piano il sito stesso. Questo porta a casi di gestione totalmente ideologizzata dei siti archeologici come la Città di Davide a Gerusalemme, Tell er-Rumeideh ad Hebron o Shiloh.

Un corretto intervento che metta in primo piano la materia e non la forma, il significante, e non il significato, è un approccio che permetterebbe di restituire ai resti archeologici una dignità e una parvenza di oggettività che, per quanto riguarda l'archeologia del Levante meridionale, solo raramente è stata messa in rilievo.

Le più moderne linee guida suggeriscono, dal punto di vista pratico, comunque un approccio in cui scavo e conservazione *in situ* procedano affiancati e in cui il sito archeologico non venga abbandonato al proprio destino una volta terminate le indagini.

L'intervento andrà sempre valutato in base all'entità dei resti, al loro stato di conservazione³⁰⁸, alle potenzialità di musealizzazione e fruizione turistica ma requisiti minimi di messa in sicurezza di trincee, quadrati di scavo e murature sono gli unici mezzi che, in futuro, permetteranno di evitare il ripetersi di tanti danni che, nel presente, hanno portato alla perdita di dati sul terreno e di porzioni del patrimonio archeologico.

³⁰⁸ Sempre importante in tal senso sono il rilievo e lo studio filologico del monumento che, oggi, si avvalgono di nuove e più accurate tecnologie ma presuppongono comunque la riflessione critica dell'archeologo (Vitti 2009, 755-759).

4.5.2: Caso Studio: Samaria (n°54 catalogo).



SCHEDA DEI BENI CULTURALI IMMOBILI IN AREA DI CRISI



LOCALIZZAZIONE

Coordinate: Lat. 32°16'36.56"N Long.: 35°11'25.31"E Alt.:444m slm
Stato: Palestina **Città:** Sebastia **Provincia:** Nablus
Frazione: **Località** **Via:**
Data del sopralluogo: 18-10-2011 **Compilatore:** Marzia Merlonghi

MONUMENTO

Denominazione monumento: Samaria, Palazzo di Omri

Cronologia assoluta: IX sec. a.C

Cronologia relativa: FeII

Tipologia:

- - Costruzione/complesso sacro:
- - Costruzione/complesso civile: x
- - Costruzione/complesso privato:
- - Cimitero:

Appartenenza etnica:

Restauri/Rifacimenti: No

Collezioni e beni culturali contenuti nel monumento: No

MONUMENTO

I. Danni esterni: SI

a. danni di guerra:

1. Armi di piccolo calibro
2. Granate/Razzi
3. Artiglieria
4. Bombardamenti
5. Vandalismo

Altro: Confine area C

b. incuria : x c. incendi

II. Danni interni: SI NO

III. Furti:

IV. Responsabile presunto danni:

V. Responsabile presunto furti:

VI. Data presumibile dei danni:

VII. Situazione del circondario: uliveto

VIII.Descrizione stato del monumento: 3

FONTI DELLE INFORMAZIONI

Documentarie: Si

Autorità locali: No

Civili: Si

Testimoni:

Nome

Cognome

Indirizzo

Attendibilità

Disponibilità a testimoniare SI NO

DOCUMENTAZIONE

a.Foto/video del compilatore: Si

b.Foto/Video di altri: Si

c.Doc. acquisiti sul monumento: No

d.“Scudo blu” apposto sull’edificio: No

e.Apposizione conforme al regolamento di esecuzione della Convenzione dell’Aja del 1954: No

OSSERVAZIONI

Area in discrete condizioni sebbene sia al confine tra area B e C e subisca le conseguenze della mancata gestione del sito.

SITUAZIONE ATTUALE

a. Restauri in corso: NO

b. Monumento in uso: NO

c. Luogo in cui i beni culturali mobili sono custoditi:

4.5.2.1: Il sito

La collina di Samaria (n°54 catalogo) sorge nella regione montuosa tra la valle del Giordano e la piana costiera, nel punto in cui i valichi si fanno più facili e la strada conduce agevolmente verso il mare. Dall'altura si domina anche la via interna che da Gerusalemme giunge a Damasco: la posizione privilegiata fu il motivo per cui Omri scelse questo luogo per costruire la sua capitale all'inizio del IX secolo a.C. (Hamdan – Benelli 2012, 4; *ibid.* 11).

Sembra che il sito fosse un villaggio agricolo già a partire dall'XI secolo a.C., come mostrato dagli studi condotti da Stager (Stager 1990, 93-107) e Tappy (Tappy 1992, 94-94) attraverso il riesame dei reperti ceramici attribuiti inizialmente da Kenyon al primo periodo costruttivo della cittadella israelita.

Nel IX secolo, dopo l'ascesa al trono, Omri, un usurpatore, intese legittimare il proprio potere fondando una grande città palatina incentrata su un edificio pubblico che per, pregio e dimensioni, non aveva rivali nella regione.




Fig.47: Pianta generale di Samaria – Sebastya (da Crawford et.al 1942, pl.I)

L'intervento comportò una massiccia sistemazione della collina che fu livellata attraverso l'asportazione di parte della roccia che costituiva la sommità. Successivi livellamenti ottenuti con terreno di riporto e sostenuti da muri di

sostruzione (Crawfoot, Kenyon, Sukenik 1942, 9) consentirono di avere lo spazio necessario alla costruzione della cittadella e delle sue strutture difensive (Fig.47).

Le prime ricerche a Samaria furono finanziate dall'Harvard Semitic Museum e dirette da Reisner e Shumacher. La missione americana tra il 1908 e il 1910 portò alla luce il palazzo di Omri e gran parte del recinto esterno della cittadella della seconda fase costruttiva (fine del IX secolo).

Nel 1931 una nuova missione di Harvard e del Palestine Exploration Found fu diretta da J.W. Crowfoot e mirata al chiarimento di alcuni settori della cittadella non indagati in precedenza (Nigro 1994, 251).

Come testimoniato dall'accurata tecnica costruttiva delle murature conservate³⁰⁹ l'opera di Omri e del suo successore, Achab, dovette avere progettazione unitaria e dimensioni monumentali (Fig. 49).

La cittadella fu costruita in due fasi (Fig. 48): la fase costruttiva più antica, attribuita da Kenyon ad Omri (Crawfoot et al. 1942, 7-17), è stata identificata principalmente nell'angolo sud-occidentale del complesso.




Fig.48: pianta ricostruttiva del la cittadella (da <https://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/das-bibellexikon/lexikon/sachwort/anzeigen/details/omri-3/ch/da20b4d94a405935ca59a38af634fcd0/>).

³⁰⁹ Blocchi di calcare locale squadrati accuratamente e sovrapposti secondo schemi fissi di testa e di taglio (Crawfoot, Kenyon, Sukenik 1942, 12).

Purtroppo, a causa delle pesanti sovrapposizioni ellenistiche e romane, la parte orientale del complesso è molto lacunosa (Mazar 1991, 406-407): il cosiddetto palazzo di Omri è stato in gran parte identificato attraverso le tracce dei muri di fondazione, motivo per cui la ricostruzione della circolazione interna e delle funzioni dei vani rimane problematica.

Come a Lachish e ad Hazor anche a Samaria il palazzo sorge su una piattaforma. A Samaria però essa è realizzata semplicemente tagliando la roccia vergine attorno al perimetro esterno dell'edificio (Nigro 1994, 256).

Nella seconda fase costruttiva, realizzata da Achab o, probabilmente, da Jehu all'inizio dell'VIII secolo a.C, fu aggiunto un grande muro a casematte (le quali hanno la particolarità di essere tutte rettangolari con il lato lungo orientato in senso nord-sud (Nigro 1994, 257).

L'edificio palatino fu ampliato e in gran parte ricostruito utilizzando una tecnica che Kenyon non esita a ricondurre ad influenze fenicie (Crawfoot et al. 1942, 14-15): il palazzo della fase I fu utilizzato per formare il nucleo centrale di una costruzione più ampia il cui lato occidentale misurava 110 metri di lunghezza (Nigro 1994, 257).

La tecnica costruttiva è raffinatissima, in particolare nel cosiddetto "palazzo di Omri", sia per l'alto livello tecnico della lavorazione della pietra sia per la messa in opera (Fig.49). Le trincee di fondazione dei muri esterni sono scavate direttamente nella roccia e il naturale pendio della collina dovette in più punti essere modificato per permettere la realizzazione del progetto.

Nella seconda fase costruttiva le casematte del recinto nel settore settentrionale furono in parte utilizzate come magazzini del palazzo (Mazar 1991, 408).

Una piccola struttura sul limite occidentale del complesso conteneva un gruppo di sessantatre ostraca iscritti. La cosiddetta *ostraca house*, appartenente alla seconda fase costruttiva, doveva essere in realtà un magazzino nei cui numerosi vani erano stoccati olio e vino. Essa era suddivisa in tre moduli di dimensioni simili, due dei quali costituiti da vani regolari ai lati di una corte centrale mentre il terzo, perpendicolare ai primi due, era formato da due vani lunghi. La struttura, realizzata in muratura incerta di piccole pietre non squadrate e legate da malta, richiama simili edifici accessori a Megiddo ed Hazor (Nigro 1994, 260).



Fig. 49: parte del muro a casematte del lato sud (da Crowfoot et al. 1942, pl. XXVI).

4.5.2.2: *I danni*

Attualmente la collina di Samaria è divisa tra le Aree B e C degli accordi di Oslo: due terzi del sito sono occupati militarmente dall'esercito israeliano. Tutto attorno al villaggio di Sebastiya è presente una catena di insediamenti israeliani che circonda letteralmente l'area. L'acropoli è stata dichiarata parco nazionale da Israele e, in teoria, è gestita dall'Israel Nature and Parks Authority.

In pratica il sito è in abbandono e la situazione di stallo creatasi tra coloni e abitanti palestinesi di Sebastiya non favorisce le strutture archeologiche né il turismo. Per gli israeliani il sito è visitabile solo con la protezione dell'esercito mentre è raro che i palestinesi si avventurino in prossimità dell'acropoli.

Le murature in pietra risentono dei danni meccanici provocati dalle radici delle piante e dalla dislocazione di numerosi blocchi che sono caduti a terra o addirittura spostati (Fig.50).



Fig. 50: Samaria, muro di sostruzione dell'acropoli, 2011.

La lettura delle strutture, se si visita il sito in un periodo in cui la vegetazione è rigogliosa, è praticamente impossibile (Fig.51).

La divisione dell'area romana, medievale e moderna di Sebastiya dall'acropoli di Samaria costituisce inoltre una frattura del paesaggio culturale della regione, così profondamente legato a reminescenze delle grandi religioni monoteiste.



Fig. 51: Samaria, palazzo di Omri e Achab, 2011.

Il confine tra le Aree B e C passa in prossimità del foro della città romana, attualmente utilizzato come piazza e campo da gioco per i giovani del villaggio di Sebastiya.

Il DACH non ha l'autorità per operare nuove ricerche e restauri a Samaria, anche se il sito è stato inserito nella lista di proposte per la *World Heritage List* (Taha 2009, 16).

Dal 2008 la Custodia di Terra Santa assieme all'università Al-Quds e al centro per il mosaico di Gerico porta avanti un progetto di riqualificazione dell'area di Samaria-Sebastiya che coinvolge restauri di edifici storici, scavi archeologici, corsi di formazione e gestione turistica (Benelli – Piccirillo – Hamdan 2007).

La riqualificazione del villaggio non si è ancora potuta estendere all'acropoli e all'intero sito archeologico: visti i grandi risultati ottenuti nella valorizzazione del patrimonio culturale e nella creazione di posti di lavoro per i giovani di Sebastia (Benelli – Piccirillo – Hamdan 2007), è auspicabile che presto l'intera area possa essere compresa in una strategia vincente che coniughi archeologia, cultura tradizionale, enogastronomia e promozione turistica

sostenibile.

Dal 2013 una missione franco-palestinese (Institute Francais du Proche Orient e Al-Quds University) ha ripreso le indagini archeologiche con uno scavo scuola sulle pendici meridionali del tell (Area B di Oslo).

Nel 2009 Sebastiya è stata inserita nella *Tentative List* dei siti di potenziale valore universale: nella descrizione il palazzo dell'Età del Ferro di Samaria è concepito come un tutt'uno con il nucleo tardo antico e medievale di Sebastiya (Taha 2009, 16-17). Un esempio di patrimonio condiviso, di memoria storica che subisce il fascino di imponenti rovine e non si fa scoraggiare dall'uso ideologico che di esse, per anni, si è fatto e si continua a fare.

Il valore universale dell'antica capitale di Israele diviene, nel terzo millennio, punto di forza e rivendicazione della cultura e della storia palestinese ben oltre i confini storici del periodo biblico.



Fig. 52: la collina dell'acropoli vista dal foro romano, 2011.

4.5.3: Caso Studio: 'Aroer (n°100 catalogo).



SCHEDE DEI BENI CULTURALI IMMOBILI IN AREA DI CRISI



LOCALIZZAZIONE

Coordinate: Lat. 31°09'05.82" N Long.: 34°58'44.39"E Alt.: 432m slm
Stato: Israele **Città:**Ar'ara be-Negev **Provincia:** Southern District
Frazione: **Località** **Via:**
Data del sopralluogo: 08-11-2011 **Compilatore:** Marzia Merlonghi

MONUMENTO

Denominazione monumento: 'Aroer / Kh. 'Ar'ara
Cronologia assoluta:
Cronologia relativa: FeII
Tipologia:

- Costruzione/complesso sacro:
- Costruzione/complesso civile: x
- Costruzione/complesso privato: x
- Cimitero:

Appartenenza etnica:
Restauri/Rifacimenti: No
Collezioni e beni culturali contenuti nel monumento: No

MONUMENTO

I. Danni esterni: SI
a. danni di guerra:
1. Armi di piccolo calibro
2. Granate/Razzi
3. Artiglieria
4. Bombardamenti
5. Vandalismo x
Altro:
b. incuria : x c. incendi
II. Danni interni: SI NO
III. Furti: Scavo clandestino
IV. Responsabile presunto danni:
V. Responsabile presunto furti:
VI. Data presumibile dei danni:
VII. Situazione del circondario: Deserto
VIII. Descrizione stato del monumento: 2

FONTI DELLE INFORMAZIONI

Documentarie: Si
Autorità locali: No
Civili: No
Testimoni:
Nome
Cognome
Indirizzo
Attendibilità
Disponibilità a testimoniare SI NO

DOCUMENTAZIONE

a. Foto/video del compilatore: Si
b. Foto/Video di altri: Si
c. Doc. acquisiti sul monumento: No
d. "Scudo blu" apposto sull'edificio: No
e. Apposizione conforme al regolamento di esecuzione della Convenzione dell'Aja del 1954: No

OSSERVAZIONI

Scavo clandestino sulla sommità del Tell. Aree di scavo regolare in abbandono e a rischio di erosione delle strutture. Cimitero islamico sul lato sud-ovest.

SITUAZIONE ATTUALE

a. Restauri in corso: NO
b. Monumento in uso: NO
c. Luogo in cui i beni culturali mobili sono custoditi:

4.5.3.1: Il sito

Situato nel Negev settentrionale, 22 chilometri a sud-est di Beer Sheba, 'Aroer è una collina formata da loess eolico (Fig.53).

Il sito è stato indagato da una missione della Nelson Glueck School of Biblical Archaeology e dell'IAA (all'epoca Dipartimento di Antichità). La missione, diretta da A. Biran e R. Cohen, ha condotto sette campagne di scavo tra il 1975 e il 1982.



Fig. 53: foto aerea di Khirbet 'Aroer all'inizio degli scavi (da Thareani 2011, 4).

Il sito presenta un primo insediamento all'inizio dell'VIII secolo a.C., seguito quasi immediatamente da un forte sviluppo urbanistico che prosegue nel VII secolo sotto l'impulso dei commerci assiri (Mazar 1991, 442-443) e, in seguito, babilonesi. Dopo la distruzione documentata all'inizio del VI secolo, la zona conoscerà una limitata rioccupazione in età romana³¹⁰.

La grande area A (Fig.54), fuori dalla cinta muraria, in prossimità della principale porta urbana, ha restituito parte di un quartiere commerciale *extra moenia* che fu in uso tra l'VIII e il VII secolo (Thareani 2011, 18-25). Biran ipotizza, sulla base di similitudini con altre città carovaniere³¹¹ che possa trattarsi di un caravanserraglio: l'entrata principale era situata esattamente dirimpetto alla porta della città in una stretta strada secondaria ben difendibile e che permetteva accessi controllati. All'interno del cortile è stata rinvenuta ceramica propria del

³¹⁰ In questo periodo vi verrà installato un massiccio forte a piana quadrata che copre parzialmente le strutture della porta della città di età assira.

³¹¹ Presenza di quartieri *extra moenia* coevi si hanno ad Horvat Uza, Arad e Kadesh Barnea (Mazar 1991, 441).

regno di Giuda, frammenti di provenienza edomita, nonché alcuni di provenienza sud-arabica (Thareani 2011, 169).




Fig. 54: pianta del sito con le aree di scavo (da Thareani 2011, 7).

Sebbene non sia stata riconosciuta una tipologia di pianta standardizzata per questo tipo di edifici, è possibile ipotizzare che ad 'Aroer, la serie di piccole stanze ad ovest della corte fossero adibite all'alloggio dei viaggiatori. Il cortile colonnato (di cui sfortunatamente non si conosce il limite settentrionale) ha restituito moltissima ceramica da fuoco e da mensa oltre ad alcuni *taboun* per il pane (Thareani 2011, 169-170).

Ancora più a sud, lungo il pendio e in prossimità dello Wadi 'Aroer, l'area C degli scavi (Fig.54), un modesto quartiere abitativo, presenta due fasi di occupazione che, tuttavia, non dovettero essere troppo estese nel tempo: non ci sono tracce di una ricostruzione del quartiere dopo l'VIII secolo (Thareani 2011, 66-70).

Il circuito murario che circonda la parte alta del sito è stato scavato presso l'area B (Fig.54), sul lato N-E. Le mura, a contrafforti e rientranze, costruite in pietra, avevano una larghezza massima di 4 metri ed erano fondate direttamente sulla roccia vergine (Thareani 2011, 34): il circuito murario dovette essere realizzato molto presto, probabilmente già nell'VIII secolo a.C. All'esterno il muro era sostenuto da un terrapieno di contenimento rivestito di intonaco.

Nonostante l'area D, che dovette ospitare la principale porta del sito, presenti pesanti sovrapposizioni di epoca romana³¹², è stato possibile effettuare indagini a sud del limite meridionale della struttura romana e alcuni brevi sondaggi sotto di essa.

Si è così portato alla luce un complesso di edifici che, in totale, dovette misurare circa 10.000 metri quadrati e che era composto da settori con funzioni diverse: ad ovest si trovava un'area domestica e artigianale, mentre nell'angolo est (nel punto in cui il muro girava per proseguire verso nord) era presente una ampia terrazza alta ben otto metri che ospitava una serie di edifici in pessimo stato di conservazione a causa delle sovrapposizioni (Thareani 2011, 91-94).

Biran ipotizza che proprio questa terrazza fosse il basamento sul quale doveva reggersi la massiccia struttura della porta e delle torri di guardia (Thareani 2011, 98-99).

All'interno delle mura è stata indagata una serie di abitazioni, tra cui un grande edificio a pilastri (area B, edificio 1/B3) che, per dimensioni e ricchezza dei materiali, potrebbe essere stata una residenza di élite (Thareani 2011, 159).

³¹² Una torre quadrata costruita in grandi blocchi di pietra che, probabilmente, ospitava una guarnigione a difesa della valle di Beer Sheba.

Nonostante il settore nord del sito non sia stato interessato dagli scavi, su base topografica Biran ipotizzava che la depressione nella parte settentrionale dell'acropoli potesse essere dovuta alla presenza di una grande cisterna per l'acqua simile a quella trovata a Beer Sheba.

4.5.3.2: I danni

Attualmente 'Aroer si trova in una zona del Negev lontana da grandi centri e cosparsa di piccoli villaggi e accampamenti beduini.



Fig. 55: 'Aroer, settore meridionale del sito, fotografato verso nord, 2012.

Sul pendio settentrionale del sito è presente un cimitero musulmano che deve essere stato costruito dopo la fine degli scavi, stando alle foto di Biran in cui esso non compare.

Il settore che maggiormente preoccupa per la conservazione del sito è l'area scavata: nelle aree D ed A si riscontrano tracce di scavo clandestino e, soprattutto, danni alle strutture che sono rimaste scoperte e senza opere di consolidamento dei muri (Fig. 55-57).

Le pesanti sovrapposizioni del fortilizio romano stanno iniziando a crollare (Fig. 55) sotto il loro stesso peso e si notano numerosi blocchi caduti fuori dalle loro sedi. Il caravanserraglio dell'Area A presenta estesi crolli accompagnati dal crollo delle sezioni di terra sovrastanti. Il grande complesso dell'Area D e il *glacis* sul lato est del sito, che sosteneva il pesante muro di cinta, si stanno sgretolando verso valle: il muro stesso in alcuni punti si è abbassato e curvato sotto la spinta del terreno e moltissimi materiali sono caduti a valle (Fig. 57).



Fig.56: 'Aroer, settore meridionale del sito fotografato verso sud, 2012.



Fig. 57: cinta muraria sul lato nord, 2012.

Da notare è il fatto che, al momento dello scavo, tutte le strutture murarie di 'Aroer erano in buone condizioni con alzati che superavano, in molti casi, i due metri.

L'importanza di questo sito del Negev, a livello storico, risiede nella testimonianza della probabile convivenza di comunità diverse (convivenza riflessa nel ritrovamento di ceramica di provenienza giudea, edomita, medianita e sud-arabica) in un luogo di scambio commerciale su una delle grandi rotte che dalla penisola arabica arrivavano fino alla Siria.

In una zona dove gli abitanti beduini sono sempre più a rischio a causa dei piani regolatori e di sviluppo del Negev che ne comportano la dislocazione in

“riserve” e dove le stesse tribù si sentono aliene sia rispetto al moderno Stato israeliano sia ai resti archeologici, il restauro e lo sviluppo turistico di ‘Aroer avrebbe potuto avere effetti positivi a livello sociale ed economico contribuendo a sviluppare quel concetto di patrimonio condiviso (v. *supra*) che tanto sarebbe necessario ai fini della tutela e della comprensione del patrimonio archeologico del Levante meridionale.

Il “pluralismo culturale” (Thareani 2011, 306) di ‘Aroer è un esempio di come l’archeologia della Palestina sia testimonianza della convivenza di popolazioni, culture e religioni diverse. Portare questi esempi alla conoscenza delle comunità locali e del grande pubblico rappresenterebbe un ulteriore passo verso una cultura della convivenza e della conoscenza reciproca di cui, in queste regioni, c’è disperato bisogno.

Inoltre la valorizzazione di un sito come ‘Aroer (che è anche facilmente raggiungibile data la presenza di strade che arrivano quasi sotto al Khirbet) che si trova a pochi chilometri da Beer Sheba, permetterebbe un piccolo introito turistico in una regione in cui ampie fasce della popolazione vivono sotto la soglia di povertà.

Cap.5: Proposte e soluzioni.

“Una popolazione privata della propria storia non può esistere”.

F. Maniscalco

5.1: Proposte di apposizione dello scudo blu UNESCO per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato.

5.1.1: Lo scudo blu: il contrassegno (poco usato) per la segnalazione e la protezione dei Beni Culturali.

Individuare con chiarezza persone, beni e luoghi protetti in caso di conflitto armato è, da sempre, uno degli argomenti di discussione del Diritto Internazionale Umanitario (DIU) e del Diritto Internazionale dei Beni Culturali. Tale questione, in generale, è stata risolta mediante la creazione di simboli chiari ed inequivocabili con cui identificare persone, edifici, luoghi e mezzi posti sotto protezione internazionale dal diritto convenzionale (Carcione 1999, on line <http://www.provincia.asti.it/hosting/moncalvo/sipbc.htm#4>).

Lo Scudo Blu³¹³ è il simbolo scelto, nell'ambito della Convenzione dell'Aja del 1954 (art. 16), per rappresentare ed identificare i beni culturali³¹⁴ allo scopo di preservarli dai prevedibili danni di un conflitto armato (McKenzie 2009, on line: <http://www.provincia.asti.it/hosting/moncalvo/sipbc.htm#4>).

Nell'intenzione dei legislatori e degli esperti di diritto internazionale dei

³¹³ “Il segno distintivo della Convenzione consiste in uno scudo appuntito in basso, inquartato in croce di S. Andrea di bleu e bianco (uno scudo, formato da un quadrato turchino, uno dei cui angoli è iscritto nella punta dello stemma, e da un triangolo turchino al di sopra del quadrato, entrambi delimitanti dei triangoli bianchi ai due lati).” Art.16.

³¹⁴ Art. 1: “a) i beni, mobili o immobili, di grande importanza per il patrimonio culturale dei popoli, come i monumenti architettonici, di arte o di storia, religiosi o laici; i siti archeologici; i complessi di costruzioni che, nel loro insieme, offrono un interesse storico o artistico; le opere d'arte; i manoscritti, libri ed altri oggetti di interesse artistico, storico, o archeologico; nonché le collezioni scientifiche e le collezioni importanti di libri o di archivi o di riproduzioni dei beni sopra definiti;
b) gli edifici la cui destinazione principale ed effettiva è di conservare o di esporre i beni culturali mobili definiti al comma a), quali i musei, le grandi biblioteche, i depositi di archivi, come pure i rifugi destinati a ricoverare, in caso di conflitto armato, i beni culturali mobili definiti al comma a);
c) i centri comprendenti un numero considerevole di beni culturali, definiti ai commi a) e b), detti << centri monumentali >>”.

beni culturali, lo Scudo Blu avrebbe dovuto rappresentare per il patrimonio ciò che la Croce Rossa rappresenta per la difesa dei civili (McKenzie 2009, on line <http://www.provincia.asti.it/hosting/moncalvo/sipbc.htm#4>).

Nonostante le intenzioni espresse dalle Parti contraenti alla conferenza dell'Aja del 1954, il simbolo ha trovato scarsa diffusione a livello sia conoscitivo sia di applicazione (Carcione 1999, on line: <http://www.provincia.asti.it/hosting/moncalvo/sipbc.htm#4>).

Al fine di coordinare gli sforzi delle organizzazioni che si sono occupate e si occupano della protezione dei beni culturali e della diffusione del simbolo dello Scudo Blu, nel 1996 è stato creato il Comitato Internazionale dello Scudo Blu (ICBS), organo che svolge funzioni analoghe a quelle del Comitato Internazionale della Croce Rossa³¹⁵.

Il consiglio direttivo dell'ICBS è composto dai presidenti delle quattro principali ONG che si occupano, a livello mondiale, dei beni culturali ovvero ICOM³¹⁶, ICOMOS³¹⁷, ICA³¹⁸ e IFLA³¹⁹ (Wegener - Otter 2008, 8).

Con la cosiddetta “Dichiarazione di Radenci (Slovenia)” l'ICBS si è posto tre obiettivi principali (Carcione 2002, 108):

- diffondere la consapevolezza che i programmi di salvaguardia e rispetto dei beni culturali devono essere adottati da governi, istituzioni locali e società civile fin dal tempo di pace;
- promuovere, a livello internazionale, la cooperazione e l'interazione di tutte le istituzioni e le agenzie che si occupano di beni culturali;
- sviluppare e porre in essere strategie volte ad arginare la perdita e il danneggiamento dei beni culturali in caso di conflitto armato o altro tipo di emergenze.

Il secondo protocollo alla Convenzione (1999) assegna (art.11 comma 3) funzioni specifiche all'ICBS e alle altre organizzazioni non governative (Wegener – Otter 2008, 9):

- Elaborare programmi teorici e pratici per la protezione dei Beni Culturali fin dal tempo di pace.

³¹⁵ Ovvero un organismo non governativo, neutrale e indipendente la cui struttura è destinata a dotarsi di mezzi ed esperti volti ad assicurare all'organizzazione il prestigio internazionale e la fiducia dei governi degli Stati Membri dell'UNESCO (Carcione 2002, 107-108).

³¹⁶ International Council of Museums

³¹⁷ International Council of Monuments and Sites.

³¹⁸ International Council of Archives

³¹⁹ International Federation of Library Associations.

- Diffondere la conoscenza della Convenzione presso il personale militare.
- Proporre al Comitato internazionale per la protezione dei beni culturali i siti da inserire nella lista internazionale di beni sotto protezione rinforzata.

Come già visto nel capitolo 2, la Convenzione distingue tra “protezione semplice” e “protezione speciale”.

Alla protezione semplice hanno diritto tutti i beni culturali: la segnalazione mediante lo Scudo Blu è facoltativa.

Nonostante il recente ed acceso dibattito sull’opportunità o meno della segnalazione (Carcione 1999; Jogan 2003; McKenzie 2009)³²⁰, l’apposizione del contrassegno rimane un riconoscimento ufficiale di portata internazionale e l’unico strumento a disposizione per la protezione del patrimonio nelle aree di crisi (McKenzie 2009, on line <http://www.provincia.asti.it/hosting/moncalvo/sipbc.htm#4>).

Il secondo tipo di protezione previsto dalla Convenzione è la “Protezione Speciale”: essa, ai sensi dell’articolo 8, viene concessa ad *“un numero limitato di rifugi destinati a proteggere dei beni culturali mobili in caso di conflitto armato, centri monumentali ed altri beni culturali immobili di altissima importanza, a condizione:*

a) che essi si trovino a distanza sufficiente da un grande centro industriale e da qualsiasi obiettivo che costituisca un punto sensibile, quale, ad esempio, un aeroporto, una stazione ferroviaria di una certa importanza o una strada di grande comunicazione;

b) che essi non siano usati ai fini militari”.

La segnalazione, in questo caso, è obbligatoria e avviene mediante apposizione, presso il monumento, di un simbolo contenente 3 scudi blu in formazione triangolare.

La procedura per ottenere la “Protezione speciale” è particolarmente complessa, tanto che, attualmente, solo la Città del Vaticano ed un numero limitato di rifugi temporanei sono presenti nella lista (Chamberlain 2003, 223).

Difatti, il bene a cui viene data la “protezione speciale” deve trovarsi a

³²⁰ Sembra infatti che l’analisi dei risultati delle segnalazioni tramite scudo blu dei beni culturali nel corso della guerra in Jugoslavia abbia portato a concludere che spesso i monumenti segnalati sono stati presi di mira più degli altri come simboli culturali della parte avversa.

distanza adeguata³²¹ da installazioni militari o possibili obiettivi di attacco quali industrie, strade di grande comunicazione, porti o aeroporti.

Il bene, tramite la procedura illustrata dal Regolamento di applicazione della Convenzione (art.12 e 13)³²² verrà quindi iscritto nella *Lista Internazionale dei Beni sotto Protezione Speciale* e godrà dell'immunità in tempo di guerra a meno che la necessità militare non imponga diversamente³²³.

Visto l'oggettivo fallimento dell'istituzione della Protezione Speciale³²⁴, il secondo protocollo aggiuntivo del 1999 ha introdotto un terzo tipo di protezione, la "Protezione Rinforzata", al fine di snellire le procedure volte a garantire ad un bene culturale l'immunità (Zagato 2007, 44-47).

Per godere della Protezione Rinforzata è sufficiente che il bene culturale soddisfi tre criteri:

- 1: Sia riconosciuto della più grande importanza per l'umanità.
- 2: Sia già protetto da leggi nazionali che ne riconoscano il suo eccezionale valore.
- 3: Non sia usato per scopi militari.

Il II Protocollo stabilisce la creazione di un *Lista dei Beni Culturali sotto Protezione Rinforzata*: ai sensi dell'articolo 11 ogni parte contraente dovrebbe sottoporre al Comitato per la Protezione dei Beni Culturali (istituito ai sensi dell'art. 24 del II protocollo) una lista di beni per i quali intende chiedere la protezione rinforzata, ma tale richiesta di iscrizione può essere avanzata anche da componenti della società civile come le ONG (art 11 comma 3)³²⁵.

Il bene culturale sotto protezione rinforzata gode di totale immunità in tempo di guerra³²⁶.

³²¹ Ma non si specifica in base a quale criterio una distanza debba ritenersi adeguata.

³²² La procedura prevede una iniziale richiesta al direttore generale dell'UNESCO il quale invia comunicazione di tale richiesta a tutte le parti contraenti. Le parti possono fare obiezioni e opporsi se, a loro parere, non sussistono le condizioni necessarie all'iscrizione del bene. Secondo Chamberlain, dietro le opposizioni si sono spesso nascoste motivazioni politiche o strategiche (Chamberlain 2003, 224).

³²³ Art.11: 2) "...l'immunità di un bene culturale sotto protezione speciale non può essere sospesa che in casi eccezionali di necessità militare ineluttabile, e soltanto per il periodo in cui questa necessità sussista. Essa può essere constatata soltanto dal comandante di una formazione di importanza pari o superiore a quella di una divisione. In tutti i casi in cui le circostanze lo permettano, la decisione di sospendere la immunità è notificata con sufficiente anticipo alla Parte avversaria.

3) La Parte che sospende l'immunità deve informare, nel più breve termine possibile, per iscritto e indicandone i motivi, il Commissario generale per i beni culturali previsto dal Regolamento di esecuzione".

³²⁴ Troppo complessa e lenta la procedura di iscrizione.

³²⁵ Il secondo protocollo rimane lacunoso in merito al simbolo da apporre per segnalare i beni sotto protezione rinforzata.

³²⁶ La clausola della necessità militare può essere invocata solo da un comandante di alto grado e deve essere notificata alla parte avversa prima dell'attacco.

5.1.2: Utilità dello Scudo Blu nell'ambito del conflitto israelo-palestinese.

Uno degli obiettivi principali di questo lavoro è rimarcare l'importanza dell'uso dello *Scudo Blu*, in maniera uniforme, per identificare e segnalare tutti i beni culturali, ovviamente in modo adeguato alla loro importanza artistica, storica o culturale ed al concreto rischio di danneggiamento, distruzione o saccheggio in caso di conflitto armato.

Già Fabio Maniscalco sottolineava come l'unico modo per diffondere la conoscenza del simbolo e, di conseguenza, delle norme della Convenzione dell'Aja fosse rendere obbligatoria e diffusa l'apposizione dello Scudo Blu (Maniscalco 2005, 98).

Con grande ma effimero successo, un progetto pilota di apposizione degli Scudi Blu in Palestina è stato portato avanti nel 2004 dall'Università Orientale di Napoli in collaborazione con l'Osservatorio per la Protezione del patrimonio culturale in aree di crisi (ISFoRM) e l'università Al-Quds di Gerusalemme, l'ONG Cooperazione Interanzionale Sud-Sud (CISS), l'Hebron Rehabilitation Committee e la Municipalità di Nablus (Maniscalco 2005, 100).

L'obiettivo era innanzitutto sperimentale: capire quali potessero essere le problematiche dell'apposizione dei contrassegni in territorio occupato e quale potesse essere la reazione delle forze occupanti.

In secondo luogo, ci si proponeva di diffondere la conoscenza delle norme convenzionali presso la popolazione e in ambiente accademico (Maniscalco 2005, 100).

I luoghi erano stati scelti tra quelli principalmente colpiti nel conflitto del 2002, ovvero il centro storico di Hebron, quello di Nablus e il sito archeologico di Khirbet Shuwayka, presso Ramallah (Maniscalco 2005 102).

Sebbene dieci anni fa le azioni di tutela intraprese siano state importanti più sul piano dimostrativo immediato che sulla lunga durata, la mutata situazione internazionale e il riconoscimento ufficiale della Palestina come membro dell'UNESCO³²⁷, permettono, oggi, una più ampia applicazione delle disposizioni convenzionali: le autorità palestinesi competenti in materia di beni culturali hanno il diritto-dovere di sottoporre al Comitato Internazionale per la Protezione dei Beni Culturali una lista di monumenti che intendono mettere sotto protezione rinforzata. Hanno altresì il diritto di apporre sui beni culturali lo Scudo Blu della

³²⁷ La ratifica della Convenzione dell'Aja e dei suoi due protocolli è avvenuta il 22 Marzo 2012.

protezione semplice.

Per quanto riguarda l'uso del contrassegno da parte di Israele, non risulta che, attualmente, le autorità se ne siano servite per tutelare i beni culturali.

Il conflitto con il Libano nel 2006 e frequenti lanci di missili a breve e media gittata da parte della resistenza palestinese dalla striscia di Gaza verso il territorio israeliano, sono ragioni che dovrebbero spingere le autorità competenti a segnalare i beni archeologici e culturali presenti sul territorio di Israele³²⁸.

L'applicazione delle disposizioni convenzionali consente e in un certo modo impone infatti ad Israele di avvalersi della protezione semplice e di selezionare siti e monumenti della massima importanza per cui avviare la procedura di richiesta della protezione speciale.

5.1.3: Esempi di richiesta di Protezione Semplice, Speciale e Rinforzata: Ashkelon, Dan e Gerico.

Di seguito sono riportati tre esempi di lettere di richiesta alle autorità locali per l'apposizione dei contrassegni rappresentanti i tre livelli di protezione garantita dalla Convenzione dell'Aja ai beni culturali.

Come esempio di richiesta della Protezione Semplice³²⁹ si è scelto il parco archeologico di Ashkelon (n°25 del catalogo), spesso minacciato nel corso dei lanci balistici da Gaza.

Il simbolo proposto (Fig.58) è stato elaborato prendendo spunto dai pannelli apposti in varie parti d'Europa e seguendo le indicazioni fornite dalla Società Italiana per la Protezione dei Beni Culturali (<http://www.sipbc.it/>).

Il contrassegno può essere apposto, assieme ad una dichiarazione datata e firmata, dall'autorità che ha il bene in gestione (municipalità, fondazioni private, soprintendenza locale ecc.).

Come esempio di richiesta per la Protezione Speciale (Fig.59), si è scelto il parco archeologico e naturalistico di Tel Dan (n°28 del catalogo), che sembrerebbe avere i requisiti necessari³³⁰ non essendo vicino a nessuna

³²⁸ Dato che Israele non ha ratificato il secondo protocollo della Convenzione, i suoi beni culturali potranno avere accesso solo alla protezione semplice ed alla protezione speciale, ma non alla protezione rinforzata.

³²⁹ Che è sempre garantita a tutti i beni culturali indipendentemente dall'apposizione del contrassegno: lo scudo blu ha semplice funzione di segnalazione della presenza del bene, di per se già protetto.

³³⁰ Il sito non è in prossimità di installazioni militari ma è molto vicino al confine con il Libano e, nel 2006, alcuni razzi Katiusha lanciati da Hezbollah dal confine libanese sono caduti a pochi chilometri da esso.

installazione militare. La richiesta al segretario generale dell'UNESCO deve essere avanzata dalle autorità ministeriali competenti nella gestione del patrimonio culturale (IAA) dopo aver compiuto una verifica che il bene soddisfi i requisiti richiesti (Zagato 2007, 39).

La Protezione Rinforzata, assicurata dal secondo protocollo, è stata invece proposta per il parco archeologico di Tell es-Sultan (n°16 del catalogo): l'Autorità Nazionale Palestinese ha ratificato il II protocollo nel 2012 e gode pertanto della possibilità di richiedere, per i più importanti dei suoi beni culturali, la Protezione Rinforzata.

Poiché il II protocollo alla Convenzione è lacunoso in merito agli aspetti grafici del contrassegno della Protezione Rinforzata, si è scelto di seguire la proposta di M. Carcione di inserire un simbolo con due scudi (Fig. 60) anziché tre (Carcione 2006, 139)³³¹. Le autorità che possono chiedere l'iscrizione di un bene nella Lista dei Beni culturali sotto protezione rinforzata sono le autorità statali competenti in materia di beni culturali (DACH).

Se anche le domande che seguono sono solamente delle proposte, esse vogliono essere degli esempi di come enti culturali (come le Università), le ONG che si occupano del patrimonio culturale e persino gruppi di privati cittadini possano fare richiesta alle autorità locali affinché attivino le procedure prescritte dal diritto internazionale per mettere i beni culturali sotto protezione.

³³¹ Il quale tuttavia sottolinea che *“anche di questo aspetto i redattori del II Protocollo non si sono minimamente curati”* (Carcione 2006, 139).

Protezione semplice: lo Scudo Blu a Tel Ashkelon (n°25 catalogo).

*Al sindaco del comune di Askelon,
All'amministrazione della Autorità per la Natura e i Parchi di Israele,
All'Israel Antiquities Authority.*

Vista l'unicità e l'eccezionale stato di conservazione del sito archeologico di Tel Ashkelon;

vista l'importanza di Tel Ashkelon per la storia, l'archeologia e la storia dell'arte;

visto il permanente stato di tensione nell'area del Levante meridionale ed in particolar modo nel territorio del Distretto Meridionale di Israele;

vista la posizione del sito in un'area a rischio nei pressi del confine con la Striscia di Gaza;

*con la presente chiediamo ai responsabili della gestione del Parco Nazionale di Tel Ashkelon e al sindaco del comune di Askelon, Stato di Israele, l'apposizione, all'ingresso del Parco Nazionale e in almeno un luogo del Parco ben visibile dall'alto, del simbolo dello **Scudo Blu** della protezione semplice per i beni culturali in caso di conflitto armato.*

L'apposizione andrà effettuata secondo le norme dell'articolo 16 comma 1 della Convenzione per la Protezione dei Beni Culturali in caso di Conflitto Armato approvata all'Aja nel Maggio del 1954 e ratificata dallo Stato di Israele il 30 Ottobre 1957.

Ricordiamo alla S.V. che l'apposizione dello scudo Blu della protezione semplice non è obbligatoria e non attribuisce al sito nessuno status speciale rispetto ad altri beni culturali. L'apposizione del simbolo tuttavia rappresenta una segnalazione chiara ed inequivocabile che Tel Ashkelon è un bene culturale e gode del diritto alla tutela e alla salvaguardia domi bellique.

Il simbolo segnala la presenza di un bene culturale. Tale bene non può essere fatto oggetto di attacchi militari a meno che non sia stata invocata la necessità militare da un comandante di battaglione o superiore.

E' altresì vietata la costruzione nei pressi del bene culturale di installazioni militari di qualsiasi tipo, anche temporanee, pena la perdita del diritto alla protezione.

Ogni eventuale attacco al bene culturale in questione verrà considerato crimine

di guerra.

Con l'auspicio che l'esempio del Parco Nazionale di Tel Ashkelon possa essere seguito e imitato dalle altre amministrazioni comunali che hanno sotto la propria giurisdizione beni archeologici e culturali, invitiamo anche l'Israel Antiquities Authority a predisporre l'apposizione del simbolo sul maggior numero di monumenti possibile.

Si invita inoltre l'autorità preposta ad accompagnare l'apposizione del simbolo con una dichiarazione datata e firmata, ai sensi dell'art.17 comma 4 della Convenzione.

Alleghiamo alla richiesta una proposta di pannello elaborato secondo i dettami dell'UNESCO e le precedenti esperienze di tutela in Italia e in Europa.

In fede, Marzia Merlonghi, Università degli studi di Udine.

CULTURAL PROPERTY

רכוש תרבותי

الممتلكات الثقافية

This place is protected by the Hague Convention of May 1954 for the protection of cultural property in the event of armed conflict.

מוגן על ידי אמנת האג לחודש מאי 1954 להגנה על נכסי תרבות במקרה של סכסוך מזוין ומלחמה

الممتلكات الثقافية محمية من قبل اتفاقية لاهاي لشهر مايو لعام 1954 لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح والحرب




Fig. 58: proposta di segnale indicante la "Protezione Semplice" di un bene culturale.

Protezione speciale: il triplo scudo blu a Tel Dan (n°28 catalogo):

Al Ministro dell'Educazione e della Cultura dello Stato di Israele.

Al Direttore dell'Israel Antiquities Authority.

Con la presente si chiede di istruire la procedura volta all'iscrizione del Parco archeologico e naturalistico di Tel Dan nel Registro Internazionale dei Beni Culturali sotto Protezione Speciale nei modi descritti nella Convenzione dell'Aja per la Protezione dei Beni Culturali in Caso di Conflitto Armato, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento di applicazione.

Secondo quanto stabilito dall'articolo 8 comma 1 della suddetta convenzione, si chiede di procedere alla verifica dei requisiti richiesti perché ad un bene culturale sia concessa la Protezione Speciale.

Senza dubbio il parco Nazionale di Tel Dan è un bene culturale della massima importanza per la storia e l'archeologia: le strutture venute alla luce tramite gli scavi della missione archeologica dello Hebrew Union College e restaurati con perizia sono un patrimonio da preservare per il godimento dell'intera umanità.

Il parco nazionale di Tel Dan presenta le caratteristiche per ottenere la Protezione Speciale in quanto è ubicato a ragionevole distanza da eventuali obiettivi militari, strade, porti o installazioni industriali.

Si invitano le autorità responsabili ad esortare il governo israeliano a garantire che il sito di Dan e i suoi dintorni non vengano usati in futuro per scopi militari ai sensi dell'art.9 della Convenzione.

Qualora il sito archeologico venisse iscritto nel Registro dei Beni sotto Protezione Speciale, esso ha diritto di immunità da azioni belliche che non siano motivate da necessità militare decisa da un comandante di divisione o ufficiali più alti in grado (art. 11 comma 2), il quale dovrà comunque fornire notifica dell'attacco al bene culturale alla parte avversa (art.11 comma 3).

Ogni attacco ingiustificato da terra, dal mare o dal cielo ad un bene sotto Protezione Speciale costituisce crimine di guerra ai sensi dello statuto della corte penale internazionale di Roma (art.8).

Nel caso il Segretario Generale dell'UNESCO non riceva obiezioni in merito alla richiesta di iscrizione di Tel Dan nel Registro dei Beni Culturali sotto Protezione Speciale, si rammenta che il Ministero dell'Educazione e della Cultura dello Stato di Israele dovrà provvedere ad apporre il simbolo della protezione

speciale secondo quanto prescritto dall'art.16. Esponendo, assieme al contrassegno, una dichiarazione firmata e datata delle autorità competenti (art. 16 comma 4).

In fede, Marzia Merlonghi, Università degli studi di Udine.

CULTURAL PROPERTY UNDER SPECIAL PROTECTION

الممتلكات الثقافية رکוש תרבותי

This place is protected by the Hague Convention of May 1954 for the protection of cultural property in the event of armed conflict.

מוגן על ידי אמנת
האג לחודש מאי
1954 להגנה על
נכסי תרבות במקרה
של סכסוך מזוין
ומלחמה

الممتلكات الثقافية محمية
من قبل اتفاقية لاهاي
لشهر مايو لعام 1954
لحماية الممتلكات الثقافية
في حالة النزاع المسلح
والحرب




Fig. 59: proposta di segnale indicante la “Protezione Speciale” di un bene culturale.

Protezione rinforzata: il contrassegno a Tell es-Sultan (n°16 catalogo).

*Al sindaco del comune di Ariha,
al Direttore del Dipartimento per le Antichità e il Patrimonio Culturale
dell'Autorità Nazionale Palestinese
al Ministro del Turismo e delle Antichità dell'Autorità Nazionale Palestinese.*

Con la presente si chiede che le autorità competenti sottopongano al Comitato per la Protezione dei Beni Culturali la domanda di iscrizione del parco archeologico di Tell es-Sultan nella Lista Internazionale dei beni culturali sotto Protezione Rinforzata.

A tal fine le autorità responsabili faranno presente al Comitato che Tell es-Sultan è un bene archeologico della massima importanza per la storia e il patrimonio culturale mondiale.

Esso è protetto da misure cautelative tramite la creazione del parco archeologico, i restauri e l'inclusione nella "tentative list" come sito candidato ad essere riconosciuto "Patrimonio dell'Umanità" (Taha 2009, 12-14).

Gli scavi condotti fin dal 1907 a Tell es-Sultan e tutt'ora portati avanti dalla missione archeologica congiunta italo-palestinese hanno rivelato una delle sequenze di occupazione più lunghe che si conoscano fino ad oggi, contribuendo enormemente alla comprensione del processo formativo dei primi centri urbani.

Il progetto pilota portato avanti fin dal 1997 ha contribuito a far sì che a Tell es-Sultan sia sorto il primo parco archeologico nazionale palestinese, protetto e valorizzato dalle politiche del Dipartimento per le Antichità e il Patrimonio Culturale come luogo unico e senza eguali al mondo.

La domanda al Comitato attesterà inoltre che, pur essendo circondato da aree militarizzate e occupate dalle forze militari israeliane, né il sito, né le sue vicinanze sono, in alcun modo, usate per scopi militari difensivi o offensivi.

Le vicende svoltesi tra il 2000 e il 2005, con la rioccupazione della regione di Gerico da parte delle forze israeliane e la chiusura del tell, pongono oggi la massima urgenza di mettere il sito sotto Protezione Rinforzata: i beni culturali che godono di tale tipo di tutela hanno diritto alla piena immunità in caso di conflitto. Si allega alla presente una proposta di simbolo per la protezione rinforzata.

In fede, Marzia Merlonghi, Università degli studi di Udine.

**CULTURAL PROPERTY
UNDER ENHANCED PROTECTION**

الممتلكات الثقافية

רכוש תרבותי

This place is protected by the Hague Convention of May 1954 for the protection of cultural property in the event of armed conflict.

الممتلكات الثقافية محمية من قبل اتفاقية لاهاي لشهر مايو لعام 1954 لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح والحرب

מוגן על ידי אמנת האג לחודש מאי 1954 להגנה על נכסי תרבות במקרה של סכסוך מזוין ומלחמה




Fig. 60: proposta di segnale indicante la “Protezione Rinforzata” di un bene culturale.

5.2 Community Archaeology: il coinvolgimento della popolazione locale nella conoscenza, conservazione e valorizzazione del patrimonio archeologico.

5.2.1: Breve introduzione sull'utilità della Community Archaeology nel Levante meridionale.

La *community archaeology*, o *public archaeology*, è una branca dell'archeologia che si occupa di differenti tipi di progetti in cui viene coinvolta, a livelli diversi, la comunità non scientifica che risiede nei pressi di un sito archeologico (Shai et al. 2013)³³².

Il coinvolgimento della popolazione nella riqualificazione e nella salvaguardia dei siti archeologici sembra, fino ad ora, l'azione che ha dato i migliori risultati nella lotta al vandalismo e allo scavo clandestino di antichità e, inoltre, ha migliorato il senso di appartenenza della comunità locale al suo passato (Moser et al. 2002).

La *community archaeology* è nata ed ha avuto rapido sviluppo dapprima nel mondo anglosassone tra gli anni '80 e '90 (Belford 2014, 21). Essa si è poi particolarmente diffusa anche in aree diverse, in particolar modo in zone problematiche dal punto di vista economico o politico (Bonacchi 2014, 1-2).

Tale approccio alla ricerca archeologica non è certo scevro da critiche, specialmente negli aspetti che hanno privilegiato, e spesso privilegiano, l'ampliamento dei compiti svolti dai non specialisti nella fase di scavo (Belford 2014, 21).

I concetti fondamentali su cui si basa la *community archaeology* sono:

- la partecipazione pubblica al progetto archeologico;
- il concetto di sostenibilità in senso economico, sociale ed intellettuale (Belford 2014, 24-27).

Parlando di partecipazione pubblica, è necessario sottolineare la necessaria complementarità tra specialisti³³³ e gruppi di interesse (*stakeholders*) coinvolti

³³² I livelli vanno dall'organizzazione di visite guidate, *open days*, laboratori per bambini, corsi di formazione per gli insegnanti delle scuole, corsi e abilitazioni per guide turistiche locali, fino alla partecipazione di gruppi di volontari allo scavo vero e proprio. Il lavoro dei "volontari" tuttavia non dovrebbe mai essere equiparato a quello degli specialisti che hanno dedicato anni di studi e di ricerche a sviluppare una professionalità adeguata, né deve essere una "scusa" per far svolgere ai volontari il lavoro degli operai di scavo, risparmiando così sui costi dei lavoratori specializzati.

³³³ Archeologi, restauratori, architetti, esperti in gestione.

(Stanley-Price 2000, 394-395)³³⁴: un progetto archeologico non dovrebbe restare qualcosa di alieno dal mondo moderno, bensì dovrebbe fare in modo che i disagi, inevitabilmente provocati dalla presenza di un cantiere e dalla chiusura totale o parziale di un'area, siano superati dai benefici prospettati alla comunità dal nuovo progetto. A tal fine sarà anche molto utile il coordinamento con gli organismi politici locali in modo che l'approccio al progetto sia allo stesso tempo sostenuto dal basso e dall'alto (approccio *top down – bottom up*, Valentino – Misiani 2004, 89-90).

Comprendere come i diversi gruppi sociali coinvolti si interessino ad un progetto di scavo o valorizzazione e con quali motivazioni, costituisce il primo, importante passo verso una gestione efficace del patrimonio archeologico (Bonacchi 2014, 4).

La sostenibilità in senso economico è stata invocata soprattutto in piccole realtà di villaggio e in paesi ad economia emergente: lo sviluppo di una microeconomia legata al turismo ma anche alla stessa presenza di una missione archeologica³³⁵ sarebbe già benefico di per se stesso e creerebbe occupazione.

I recenti progetti di Sebastiya e di Gerico hanno mostrato come lo sviluppo turistico delle zone nelle quali è presente un parco archeologico sia una ulteriore fonte di posti di lavoro per la comunità (Benelli – Piccirillo – Hamdan 2007; Rjoob 2014).

La sostenibilità intellettuale è legata principalmente alla interpretazione che si vuole fornire del dato archeologico al pubblico. L'archeologia sembra essere un campo privilegiato come fonte di materiale per la costruzione delle identità culturali (Van der Linde 2009, 199). L'approccio valoriale portato avanti da ICOMOS e UNESCO nella promozione del significato culturale di determinati luoghi in relazione ad altrettanto determinati gruppi di interesse ha portato troppo spesso a trascurare il fatto che i significati culturali attribuiti ad un manufatto non sono intrinseci all'oggetto, ma sono attribuiti ad esso dalle persone e dalle loro motivazioni, identità culturali e religiose, sentimenti di appartenenza nazionale, politica o etnica (Van der Linde 2009, 199).

Il principale problema nelle aree di conflitto è capire in che modo

³³⁴ Chi abita presso il sito, chi ne usufruisce dal punto di vista turistico, chi lavora grazie all'indotto che l'afflusso turistico procura, i proprietari dei terreni e così via.

Il concetto di *stakeholders*, ovvero dei vari gruppi sociali coinvolti nella gestione di un bene culturale, si è recentemente affacciato anche nella teoria archeologica (Pollok 2008; Poullos 2010).

³³⁵ Che ha bisogno di materiali, operai, alloggio, cibo ecc

determinati gruppi abbiano il potere di attribuire significati e valori ai manufatti storici ed archeologici e in che modo tale potere venga usato: ovvero se tali significati e valori vengano sviluppati al fine di creare unione o contrapposizione tra i vari gruppi sociali³³⁶ con il rischio di influenzare e manipolare monumenti e paesaggio culturale (Perring – Van der Linde 2009, 199)³³⁷.

In Israele, l'archeologia è stata spesso definita "un hobby nazionale" (Abu el-Haj 2001, 1), tanto che la maggior parte dei moderni simboli nazionali dello Stato sono ispirati da reperti archeologici israeliti (Elon 1997, 37).

Numerosissimi sono, ogni anno, i volontari che partecipano agli scavi archeologici in tutto il Paese (pagando peraltro quote di partecipazione altissime).

L'archeologia come pratica pubblica si è sviluppata fin dalla nascita di Israele assumendo spesso i toni propagandistici di una ricerca delle radici storiche del popolo ebraico (Elon 1997, 39).

Silberman parla dell'archeologia israeliana come di un campo di indagine a metà tra l'attività scientifica e quella sociale, in cui la visita ai più famosi siti archeologici assume i contorni di un pellegrinaggio laico sulle tracce dei propri antenati (Silberman 1997, 62-68).

L'entusiastica partecipazione dell'opinione pubblica alle scoperte archeologiche ha positivamente influenzato lo sviluppo di numerosissime ricerche e scavi, incentivato lo Stato ad investire risorse nella gestione e manutenzione dei siti archeologici, promosso una cultura in cui il passato è sentito come una significativa parte del presente.

Il contatto con il pubblico in Israele è tuttavia mediato, il più delle volte, dall'interpretazione biblica: ciò porta ad visioni univoche, forzate e spesso non condivise del patrimonio archeologico, rendendo l'archeologia non patrimonio della comunità estesa, ma di una comunità particolare, quella ebraica (Abu el-Haj 2001, 2-3).

³³⁶ "He who controls the past controls the future. He who controls the present controls the past" (G. Orwell, 1984, New York 1949). Non si può negare in tal senso che l'archeologia vicino orientale e levantina in particolare abbia avuto, fino a non molti decenni or sono, tratti tipicamente coloniali. La cultura europea cristiana prima e quella israeliana ebraica poi hanno sempre puntato a collegarsi direttamente con il passato archeologico della Palestina storica, di fatto tagliando fuori la popolazione araba moderna, fino ad usare selettivamente il dato archeologico per giustificare l'occupazione (Glock 1994, 71).

³³⁷ In tal senso sarebbe sempre bene ricordare che gli archeologi sono responsabili, anche politicamente, delle interpretazioni date ai reperti. La pretesa che l'archeologia sia un campo di studio apolitico è, perlomeno, altamente utopica: sta soprattutto all'archeologo adottare un codice etico che metta al primo posto la lotta contro la perdita di diritti umani, cultura e terra, temi inestricabilmente legati alle situazioni di conflitto (Perring – Van der Linde 2009, 201-203).

Facendo dell'archeologia un campo privilegiato dell'identità nazionale ebraica si è agevolato il processo di colonizzazione della Palestina storica (Abu el-Haj 2001, 3-10). Tale approccio, unito alle vicende che hanno accompagnato la fondazione di Israele e la cacciata di centinaia di migliaia di Palestinesi dai loro villaggi (Glock 1994, 71), ha provocato quella che moltissimi non esitano a definire una vera e propria alienazione della popolazione di origine araba dal proprio passato culturale (Glock 1994, 71; Sayej 2010, 61-61).

Sfortunatamente, ancora oggi in Israele sono state davvero poche le occasioni in cui si è parlato di approcci condivisi all'interpretazione del patrimonio culturale materiale: l'unico approccio possibile se si vuole che i resti di una storia lunghissima e multiculturale non vengano strumentalizzati da una fazione o dall'altra.³³⁸

Sono ancora recenti i progetti che, negli ultimi anni, stanno sviluppando una musealizzazione dei siti archeologici tesa a diffondere interpretazioni del passato che valorizzino epoche, civiltà e culture diverse.

L'associazione Emek Shaveh (che opera in particolare a Gerusalemme, promuovendo una visione condivisa del passato archeologico della Città Santa), porta avanti, dal 2012, due progetti nel quartiere di Mamilla (<http://alt-arch.org/en/in-israel/>) e in quello di Rogem Ganim (<http://alt-arch.org/en/in-israel/>).

I progetti si sono rivolti in particolare alle scuole medie e superiori: l'attività svolta a fianco degli archeologi ha riguardato la pulizia e la manutenzione dei siti scelti. Attraverso lezioni e discussioni tenute direttamente sul campo si è spiegata agli alunni delle classi interessate l'importanza dei luoghi in cui si stava lavorando, cercando di far capire come anche un singolo sito sia parte di un mosaico molto più ampio che interessa tutto il genere umano.

A Rogem Ganim l'area, prima dello scavo, era una discarica abusiva di rifiuti. A conclusione del progetto il sito è stato trasformato in un giardino archeologico pubblico gestito dai residenti del quartiere.

³³⁸ La presentazione al pubblico di siti archeologici come quello della città di Davide a Gerusalemme, nel mezzo del quartiere arabo di Silwan, è esattamente l'opposto di un approccio condiviso all'archeologia e al passato: un "parco a tema" della storia biblica in cui civiltà diverse da quella israelita sono, nel migliore dei casi, confinate ai margini della narrazione principale (Mizrachi 2013).

Dal lato opposto del “Muro”³³⁹ le esperienze di *community archaeology* in Palestina sono in genere fortemente orientate, oltre che alla partecipazione dei residenti, soprattutto alla creazione della consapevolezza dell’importanza del patrimonio culturale. Più in concreto, i progetti puntano a creare di posti di lavoro, esperienze, professionalità nel campo del restauro e dello sviluppo turistico.

Il coinvolgimento attivo della popolazione e il riconoscimento del carattere estremamente multietnico e multiculturale della storia del Levante sono stati, fin dai primi anni della creazione del Dipartimento di Antichità, uno dei punti fermi su cui è stato fondato l’approccio palestinese all’archeologia (Glock 1994, 83-84).

Bisognava, innanzitutto, superare le diffidenze di una popolazione che identificava la presenza delle vestigia archeologiche con l’occupazione israeliana (Sayej 2010, 62)³⁴⁰ e che era quasi totalmente a digiuno di nozioni archeologiche.

Per più di cento anni le politiche riguardanti il patrimonio archeologico erano state gestite degli Inglesi prima e dagli Israeliani poi, senza alcun coinvolgimento della popolazione araba nei processi decisionali e a livello di studi universitari: non sorprende quindi che ancora nel XXI secolo la popolazione palestinese veda negli scavi archeologici una minaccia ai propri diritti sulla proprietà della terra.

Per superare queste diffidenze, le parole d’ordine negli ultimi 20 anni sono state un approccio integrato e missioni archeologiche in collaborazione con istituzioni europee: molti enti di ricerca, prime fra tutte l’Università di Leida e quella di Roma La Sapienza, spinte dal desiderio di tornare a lavorare in zone che erano risultate inaccessibili per quasi trent’anni, hanno collaborato con l’autorità palestinese tramite progetti condotti da pari a pari con gli archeologi locali (Taha 2004, 31-32; id. 2010, 16-25)³⁴¹.

Negli ultimi 10 anni le numerose collaborazioni del Dipartimento di Antichità con istituzioni internazionali (Misiani – Hamdan 2005, 161-162) hanno dimostrato che la gestione del patrimonio archeologico e la sua valorizzazione è

³³⁹ Quello reale ma anche quello ideologico.

³⁴⁰ Il grande scoglio sia nella creazione di un’archeologia “decolonizzata”, sia nella diffusione delle conoscenze archeologiche rimaneva (e rimane) la percezione che l’archeologia in Palestina fosse strettamente legata all’occupazione israeliana. Le forze occupanti, hanno usato e usano il pretesto dell’archeologia per distruggere case e terreni palestinesi (Sayej 2010, 62). Tali attività sono oggi il principale ostacolo alla diffusione di una cultura del rispetto verso i beni archeologici e una delle principali cause di scavo clandestino e atti vandalici. Casi come quello dello scavo di Tell er-Rumeideh / Hebron (Mizrachi 2014) o degli scavi a Gerusalemme est (Greenberg 2011) sono un esempio di come l’attività archeologica abbia, di fatto, privato la popolazione residente di case e terreni agricoli, senza che fosse fornita alcuna compensazione.

³⁴¹ Nei primi anni gli esperti palestinesi in archeologia e gestione dei siti erano numericamente molto pochi e le collaborazioni hanno puntato anche sulla diffusione della conoscenza e delle tecniche e di corsi di archeologia a livello universitario.

apprezzata dalla popolazione palestinese quando quest'ultima viene resa partecipe del processo.

Il lavoro di recupero della memoria storica palestinese ha dato i suoi frutti in particolare nei progetti realizzati a Khirbet Bal'ame, Sebastiya, Tell es-Sultan e Tell Balata.

A Sebastya (n°54 catalogo) l'archeologia è stata usata come fonte di posti di lavoro e per la creazione di infrastrutture turistiche. In un paese in cui la popolazione è al 50% sotto i 25 anni, i giovani possono trovare, nelle aree ricche di storia, una possibilità di crescita sociale, economica e culturale (Benelli – Hamdan 2007, 5).

E' questa la base su cui è stato sviluppato il progetto congiunto portato avanti dalla Custodia di Terra Santa, dalla ONG Cooperazione Internazionale Sud-Sud e Università Al-Quds di Gerusalemme.

Oltre al lavoro scientifico di scavo e restauro di un edificio di epoca crociata, sono stati organizzati viaggi di studio nei siti archeologici e storici della regione, laboratori (doposcuola) di mosaico e disegno per i bambini (Benelli - Hamdan 2007, 39-44), corsi di formazione professionale divisi per aree tematiche (dal mosaico all'uso dei materiali tradizionali per il restauro), lezioni e presentazioni pubbliche.

Nel villaggio di Nisf Jubail, vicino Sebastiya, i partecipanti ai corsi professionali hanno contribuito al restauro di un edificio settecentesco che è stato poi adibito a centro multifunzionale per la comunità: uno spazio che è stato restituito agli abitanti ed è tornato a vivere (Benelli - Hamdan 2007, 51).

Assieme all'amministrazione comunale e ai cittadini di Sebastiya sono stati organizzati *open days* sul cantiere degli scavi e riunioni civiche per discutere della gestione del patrimonio e dei problemi legati ai furti e agli scavi illegali (Benelli – Hamdan 2007, 45).

Queste attività hanno contribuito a riattivare a Sebastiya e nell'area circostante una microeconomia che ha notevolmente migliorato la situazione economica e sociale del villaggio (Benelli – Piccirillo – Hamdan 2007, 43): alla fine del progetto, tra tecnici, guide turistiche, apertura di una *guest house*, erano stati creati circa 30 posti di lavoro.

Inoltre era anche aumentato il senso di orgoglio della comunità nei confronti dei propri beni culturali e della propria memoria storica (Benelli – Piccirillo – Hamdan 2007, 46).

Due progetti olandesi si sono svolti a Khirbet Bal'ama (Jenin) e a Tell Balata (Nablus). Del progetto di Balata si dirà in seguito.

Khirbet Bal'ama (n°49 catalogo) è stato un insediamento urbano almeno a partire dall'età del Bronzo Medio e Tardo e ha restituito un sistema di raccolta e canalizzazione sotterranea delle acque che sembra essere stato in uso per circa un millennio e mezzo.

Il progetto congiunto dell'Università di Leida e del DACH ha curato il restauro del sistema di tunnel sotterranei per l'immagazzinamento ed il trasporto dell'acqua (Taha – Van der Kopij 2007, 11).

Già durante lo scavo, nel 1997, erano state raccolte le testimonianze orali degli abitanti del villaggio moderno che copre parzialmente il sito. Dal 1999 al 2006 un programma di restauri e consolidamento della struttura del tunnel principale è stato portato avanti grazie ai fondi erogati dalle Nazioni Unite nell'ambito dei programmi di sviluppo e occupazione (Taha – Van der Kooij 2007, 17): la gestione delle strutture restaurate è stata totalmente affidata al personale locale.

Resta da menzionare il progetto di parco archeologico di Tell es-Sultan (n°16 catalogo): dal punto di vista cronologico, il progetto è stato uno dei primi ad essere inaugurato all'indomani degli accordi di Oslo: la prima stagione di scavo si svolse nel 1997. Il progetto pilota di parco archeologico, partito con le difficoltà legate alla particolare situazione dell'area di Gerico³⁴², è stato fortemente voluto con l'obiettivo di lavorare fianco a fianco con i Palestinesi e creare una base comune di conoscenze e tecniche stratigrafiche (Nigro 2014, on line <http://asorblog.org/tell-es-sultan-a-pilot-project-for-archaeology-in-palestine/>).

Obbiettivi, oltre alla rivalutazione del sito, erano:

- formare esperti palestinesi che potessero lavorare indipendentemente;
- incrementare l'afflusso turistico nell'area dell'oasi di Gerico;
- creare un parco archeologico nazionale;

Negli anni sono stati svolti *workshops* e corsi di formazione per operatori del turismo.

³⁴² Una zona ubicata interamente nell'Area A ma circondata da territorio appartenente all'Area C, parzialmente chiuso come area militare.

Sia a Tell es-Sultan che a Tell Balata sono nati e stanno crescendo i prodromi di una nuova archeologia in cui i paesi europei collaborano da pari a pari con le istituzioni palestinesi. Fino ad oggi i risultati sono stati più che positivi: il superamento della fase coloniale dell'archeologia del Levante Meridionale non può non passare da questa strada.

5.2.2: Un esempio del passato: l'esperienza del parco archeologico di Tell Balata / Sichem (n°8 catalogo)



SCHEDA DEI BENI CULTURALI IMMOBILI IN AREA DI CRISI



LOCALIZZAZIONE		
Coordinate: Lat: 32°12'48.84" N	Long.: 35°16'55.75" E	Alt.: 524m slm
Stato: Palestina	Città: Nablus	Provincia: Nablus Gov.
Frazione: Balata	Località	Via:
Data del sopralluogo: 18-10-2011	Compilatore: Marzia Merlonghi	

MONUMENTO
Denominazione monumento: Tell Balata / Sichem
Cronologia assoluta:
Cronologia relativa: BM, BT, FeI, FeII
Tipologia:
Costruzione/complesso sacro: X
Costruzione/complesso civile: X
Costruzione/complesso privato: X
Cimitero:
Appartenenza etnica:
Restauri/Rifacimenti: Si
Collezioni e beni culturali contenuti nel monumento: No

MONUMENTO
I. Danni esterni: NO
a. danni di guerra:
1. Armi di piccolo calibro
2. Granate/Razzi
3. Artiglieria
4. Bombardamenti
5. Vandalismo
Altro:
b. incuria : c. incendi
II. Danni interni: SI NO
III. Furti: Scavo clandestino
IV. Responsabile presunto danni:
V. Responsabile presunto furti:
VI. Data presumibile dei danni:
VII. Situazione del circondario: Campo Profughi
VIII. Descrizione stato del monumento: 4

FONTI DELLE INFORMAZIONI
Documentarie: Si
Autorità locali: Si
Civili: Si
Testimoni:
Nome
Cognome
Indirizzo
Attendibilità
Disponibilità a testimoniare SI

DOCUMENTAZIONE
a. Foto/video del compilatore: Si
b. Foto/Video di altri: Si
c. Doc. acquisiti sul monumento: Brochure, libro "Stories of Tell Balata"
d. "Scudo blu" apposto sull'edificio: No
e. Apposizione conforme al regolamento di esecuzione della Convenzione dell'Aja del 1954: No

OSSERVAZIONI
Parco Archeologico parzialmente gestito, attraverso un progetto di Community Archaeology, dalla comunità locale di Balata.

SITUAZIONE ATTUALE
a. Restauri in corso: SI
b. Monumento in uso: SI
c. Luogo in cui i beni culturali mobili sono custoditi:

5.2.2.1: Tell Balata / Sichem

Tell Balata, l'antica Sichem, si trova attualmente ai margini della città di Nablus, all'interno del villaggio di Balata.

La "regina senza corona" della Palestina (Wright 1965, 9) sorge presso il valico che passa tra il monte Ebal e il monte Garizim, in un luogo strategico: il passaggio attraverso il valico era obbligato sia per chi dal Mediterraneo intendeva raggiungere la valle del Giordano, sia per chi, da sud, intendeva recarsi verso la piana di Esdrelon (Wright 1965, 10-12).

A seguito del ritrovamento fortuito, nel 1908, di un nascondiglio in cui erano stati depositati una serie di oggetti in bronzo tra cui un pugnale con venature, una *kephesh* decorata in argento ageminato e un'ascia fenestrata, il sito destò presto l'interesse del Deutsches Palästina Verein che incaricò Ernest Sellin di dirigere la missione tra il 1913 e il 1914 e, successivamente, tra il 1926 e il 1927 (Campbell 1993, 1347). Gli scavi, dal 1928 al 1931 verranno poi affidati a George Welter il quale porterà alla luce l'area del Tempio-Torre, principale monumento della Sichem del BM.

Sfortunatamente, gran parte della documentazione della missione tedesca è andata distrutta in un bombardamento di Berlino del 1944 (Campbell 1993, 1347) prima che una pubblicazione definitiva potesse vedere la luce.

Nel 1956 una nuova missione americana diretta da G.E. Wright e finanziata dall'Università Drew e dal Seminario Teologico McCormick, iniziò a lavorare a Sichem per cinque campagne di scavo che si conclusero nel 1964.

L'ultimo volume della pubblicazione è stato stampato solo nel 2002 a cura di uno dei collaboratori di Wright, Edward Campbell. La missione americana operò sul sito con rigore e metodo, completando anche un survey esplorativo degli insediamenti antichi nell'area di Nablus.

A seguito dell'occupazione israeliana due brevi campagne furono condotte da W.G. Dever nel 1972 e nel 1973 con lo scopo di sviluppare il sito per il turismo³⁴³.

La storia insediativa di Tell Balata inizia già nel IV millennio a.C., in periodo Ghassuliano, quando un villaggio sembra essere presente nell'area resa fertile da numerose sorgenti (Campbell 2002, 16). Di tale insediamento calcolitico sono

³⁴³ Nel 1994 Nablus torna sotto la sovranità dell'Autorità Nazionale Palestinese. Solo allora inizia lo sviluppo turistico di Tell Balata, anche se il progetto di missione congiunta dell'Università di Leida e del Dipartimento delle Antichità ha dovuto attendere altri 15 anni per essere operativo sul campo.

state identificate solo alcune tracce in un sondaggio profondo all'interno della cella del cosiddetto Tempio-Torre (Campbell 2002, 16).

In seguito, il luogo rimase disabitato per oltre un millennio per poi subire un rapidissimo sviluppo nell'Età del Bronzo Medio: nel corso del XX secolo (BM IIA) viene fondato a Tell Balata uno dei maggiori esempi della cosiddetta seconda urbanizzazione in Palestina (Campbell 2002, 27-40). Una fondazione *ex novo*, in una posizione strategica per il controllo del territorio, che in pochi decenni diventerà uno dei centri più potenti del Levante Meridionale (Nigro 1998, 47).

La città del Bronzo Medio II presenta quali caratteristiche principali la forma circolare del tracciato delle mura, l'articolazione dei terrapieni in un sistema complesso che comprendeva più linee di difesa e la posizione eccentrica del quartiere palaziale (Campbell 2002, 27-30).

Sul lato settentrionale del sito la cittadella era difesa da un'ulteriore linea di fortificazioni mentre sull'acropoli sorgevano un palazzo (identificato inizialmente come una struttura templare munita di cortile) e un'area sacra. Quest'ultima, tuttavia, resta relativamente sconosciuta dato che si trova al di sotto del grande Tempio-Torre e non è stata scavata che in minima parte (Nigro 1998, 48-49; Campbell 2002, 27-31).

Le strutture difensive sono composte da una serie di terrapieni sorretti, all'interno, da muri di contenimento contro cui sono appoggiate le successive gettate di terra (Campbell 2002, 44-48). Il muro di coronamento aveva robuste fondazioni in pietra.

Nel corso del BM III la florida città levantina crebbe in ricchezza e prestigio, come testimoniano le ricostruzioni e le modifiche apportate, nel corso del XVII secolo a.C. sia alle mura sia nella struttura interna della città: l'area dell'abitato fu ampliata costruendo imponenti mura megalitiche all'esterno dei terrapieni preesistenti. Questi ultimi furono abbassati e livellati, in modo da fornire alla città ulteriore spazio abitativo (Campbell 2002, 105-110).

Sul lato nord-occidentale venne costruita una grande porta a tre passaggi con ortostati di pietra alti circa due metri e difesa da torri aggettanti. Alla porta fu affiancata una serie di edifici di funzione amministrativa e difensiva: l'area palaziale dei secoli precedenti non fu ricostruita e, probabilmente, proprio queste strutture vicino alla porta continuarono ad ospitare le funzioni amministrative in modo simile a quanto accade, negli stessi anni del XVII sec., a Megiddo (Nigro 1994, 89-93).

Una seconda porta, sul lato orientale delle mura, presentava due passaggi con ortostati di pietra.

L'opera di maggior rilievo di Tell Balata alla fine del BM è il cosiddetto *migdol* o Tempio-Torre, massiccia struttura templare eretta nei pressi della porta di nord-ovest, nel punto più elevato della città (Campbell 2002, 145).

Il tempio è rivolto verso sud e si apre su un'ampia piazza in cui sono presenti numerose installazioni cultuali³⁴⁴.

Attorno al 1550 a.C. la città di Sichem subì una violenta distruzione, probabilmente per mano egiziana. Quando, un secolo dopo, sul tell furono di nuovo costruiti edifici, Sichem aveva ormai perso di importanza dal punto di vista della potenza territoriale ed era probabilmente caduta nell'orbita egiziana (Campbell 2002, 169).

La dominazione egiziana³⁴⁵ dovette sottoporre Sichem a una pesante tassazione: la crisi della città-stato è segnalata, sul terreno, dal progressivo ridursi della grandezza e della ricchezza dell'insediamento fino alle dimensioni di un villaggio rurale.

Bisogna attendere il X secolo a.C. e il dominio della vicina Samaria, perché a Sichem risorga una serie di edifici amministrativi e residenziali a pianta tripartita. Coinvolta nel destino del Regno di Israele, la città fu rasa al suolo da Shamshi-Adad V nel 722 a.C.

5.2.2.2 *Il Tell Balata Archaeological Park Project.*

Le grandi mura megalitiche hanno protetto Sichem dall'espansione incontrollata del campo profughi di Balata.

Assediato, ma non coperto dalle case, Tell Balata ha resistito agli assalti degli uomini. Nel 2010, per salvare il sito dalla totale distruzione e renderlo fonte di sviluppo sostenibile, è stato lanciato il Tell Balata Archaeological Park Project. Il progetto è stato il frutto della collaborazione tra il DACH, la facoltà di Archeologia dell'Università di Leida e l'ufficio UNESCO di Ramallah (Taha 2013, 1-2).

Fin dall'inizio orientato verso la creazione di un parco archeologico gestito dalla comunità e per la comunità stessa, durante il primo anno sono stati svolti

³⁴⁴ Gli esempi architettonici più vicini sono senz'altro il tempio P2 di Ishtar ad Ebla e il tempio 2048 di Megiddo (Mazar 1991, 211).

³⁴⁵ Di cui abbiamo testimonianza in alcune lettere dell'Archivio di Amarna, scritte dal sovrano Labaya, vassallo di Amenophi III (Campbell 2002).

restauri alle strutture e sondaggi stratigrafici a cui hanno partecipato gli studenti di Leida e di Bir Zeit (http://www.tellbalata.com/uploads/7/9/1/1/7911670/handout_web.pdf).

Il primo passo per poter svolgere un lavoro con alti standard qualitativi è stato accrescere la sensibilità degli abitanti di Balata verso la conservazione delle rovine: l'azione, non facile, ha previsto lo svolgimento di visite guidate, *open days* durante i lavori di scavo e restauro, laboratori per le scuole e corsi di formazione per gli insegnanti (Taha 2013, 2).

Tutto il materiale informativo per il parco archeologico, il materiale didattico per le scuole, i volantini sono stati stampati in loco, i materiali usati nei restauri e nella musealizzazione sono stati acquistati presso botteghe di Balata o di Nablus, il personale che gestisce l'area archeologica proviene tutto da Balata: lo sviluppo di un meccanismo di turismo sostenibile sta già dando i suoi frutti a livello socio-culturale.

Nel 2013 è infine stato inaugurato il centro visitatori, progettato da architetti e costruito da manodopera di Nablus e dintorni (<http://www.archaeology.leiden.edu/news-agenda/opening-and-inauguration-of-the-visitors-centre-at-tell-balata-historical-shekhem-on-june-24-2013.html>).

Il primo passo verso il coinvolgimento della popolazione locale era il più difficile, ovvero parlare con le persone per raccontare il progetto e, soprattutto, per farsi raccontare pensieri e ricordi in merito al sito: secondo Van der Linde, che ha lavorato con la missione olandese, la storia orale dovrebbe essere parte integrante di ogni progetto di *community archaeology* (Van den Drier – Van der Linde 2013, 50). La raccolta di materiale orale ha fornito dati sulla prospettiva in cui era visto il sito archeologico e ha dato alla missione congiunta la possibilità di spiegare il progetto e di coinvolgere gli abitanti in maniera positiva ed efficace.

In aggiunta, l'opportunità unica di parlare con persone anziane che avevano partecipato agli scavi degli anni '50 e '60 e persino con i figli di chi aveva lavorato agli scavi tedeschi dei primi del '900 ha contribuito enormemente alla conoscenza della storia delle ricerche³⁴⁶

Durante le interviste, svolte dagli studenti di Leida e dai loro colleghi palestinesi di Bir Zeit, si è cercato di capire la funzione che il sito svolgeva nella

³⁴⁶ L'apporto di queste interviste è stato importante anche dal punto di vista scientifico, oltre che antropologico, dato che, peraltro, la documentazione tedesca su Tell Balata è, come si è già detto, scarsissima.

vita quotidiana della comunità³⁴⁷. Lo sviluppo del parco archeologico poteva, alla luce delle testimonianze raccolte, rappresentare un pericolo per la comunità di Balata: esso avrebbe cambiato drasticamente il modo in cui i cittadini vivevano quotidianamente il sito. Sorgeva quindi l'urgenza di fare in modo che i benefici portati dallo sviluppo dell'area fossero condivisi e accessibili al maggior numero di persone possibile: ogni passo successivo andava svolto tenendo presenti i desideri e i valori della comunità (Van den Dries – Van der Linde 2013, 50-51).

Come riscontrato anche in altri progetti, le persone hanno risposto molto bene all'invito dei ricercatori olandesi e palestinesi e hanno cercato un coinvolgimento sempre maggiore nelle attività di gestione e valorizzazione.

Molto diffuso era il desiderio di sapere di più su quei resti archeologici che rappresentavano una storia passata, la loro storia.

Il risultato più sorprendente dello studio è stato l'emergere di un grandissimo orgoglio per i resti archeologici e per il progetto stesso: durante la visita al sito da parte di chi scrive, nel 2011, era palpabile l'entusiasmo con cui i custodi raccontavano della campagna di restauro appena conclusasi. Gli abitanti di Balata erano, e sono, orgogliosi del sito archeologico, del progetto, del fatto che siano loro stessi a gestirlo. Gli abitanti di Balata raccontano e vogliono essere raccontati come custodi della memoria storica della terra in cui sono nati.

³⁴⁷ Esso era usato come campo di giochi dai bambini e come scorciatoia per passare da una parte all'altra del quartiere. Durante la prima intifada era stato usato per nascondersi dai soldati israeliani.

5.2.3: Una proposta per il futuro: il parco archeologico di Tell Keilah (n°70 catalogo) e la riqualificazione del territorio di Beit Hula (Hebron).



SCHEDA DEI BENI CULTURALI IMMOBILI IN AREA DI CRISI



LOCALIZZAZIONE

Coordinate: Lat: 31° 36' 50" N Long.: 35° 00' 10.97" E Alt.: 466 slm
Stato: Palestina **Città:** Beit Hula **Provincia:** Hebron district
Frazione: al-Qilla **Località:** **Via:**
Data del sopralluogo: 28-06-2012 **Compilatore:** Marzia Merlonghi

MONUMENTO

Denominazione monumento: Tell Keilah
 Cronologia assoluta:
 Cronologia relativa: BA, BT, FeI, FeII

Tipologia:

Costruzione/complesso sacro: X
 Costruzione/complesso civile: X
 Costruzione/complesso privato: X
 Cimitero: X

Appartenenza etnica:

Restauri/Rifacimenti: No
 Collezioni e beni culturali contenuti nel monumento: No

MONUMENTO

I. Danni esterni: SI
 a. danni di guerra:
 1. Armi di piccolo calibro
 2. Granate/Razzi
 3. Artiglieria
 4. Bombardamenti
 5. Vandalismo X
 Altro:
 b. incuria : x c. incendi
 II. Danni interni: SI NO
 III. Furti: Scavi Clandestini
 IV. Responsabile presunto danni:
 V. Responsabile presunto furti:
 Popolazione locale
 VI. Data presumibile dei danni: 2003-2012
 VII. Situazione del circondario: Villaggio
 VIII. Descrizione stato del monumento: 4

FONTI DELLE INFORMAZIONI

Documentarie: Si
 Autorità locali: Si: Dr. A. Rjoob
 Civili: No
 Testimoni:
 Nome
 Cognome
 Indirizzo
 Attendibilità
 Disponibilità a testimoniare SI NO

DOCUMENTAZIONE

a. Foto/video del compilatore: Si
 b. Foto/Video di altri: Si
 c. Doc. acquisiti sul monumento: No
 d. "Scudo blu" apposto sull'edificio: No
 e. Apposizione conforme al regolamento di esecuzione della Convenzione dell'Aja del 1954: No

OSSERVAZIONI

Sito in area B, assai danneggiato da scavi clandestini.

SITUAZIONE ATTUALE

a. Restauri in corso: SI
 b. Monumento in uso: NO
 c. Luogo in cui i beni culturali mobili sono custoditi:

Di seguito si propone lo sviluppo di un progetto di scavo e conservazione di Tell Keilah, nella provincia di Hebron, progetto che potrebbe avvalersi delle tecniche e degli strumenti della *community archaeology* e della progettazione territoriale integrata.

5.2.3.1: Il sito

Tell Keilah (o Tell Qilla), presso il moderno villaggio di al-Qilla, comune di Beit Ula, nel governatorato di Hebron, sembra essere il candidato ideale per un progetto che unisca indagine archeologica scientifica, *community archaeology* e progettazione territoriale integrata: si tratta infatti di uno dei siti più grandi della Palestina, citato più volte sia nell'archivio egizio di el-Amarna sia nella Bibbia (Giosuè 15; I Sam. 23) e, incomprensibilmente, mai scavato.

Il tell si presenta esteso e pluristratificato: nella sua parte meridionale sono visibili tratti di mura e terrapieni difensivi con ceramica del BA e del BM. La sommità è coperta da almeno un edificio in pietra di epoca tardo-antica, forse un piccolo forte. Le pendici del tell sono costellate di installazioni e presse da vino tardo-antiche e bizantine.

I poderosi resti delle fortificazioni, che emergono fuori terra per alcuni metri (Fig.61), permettono di ipotizzare che Keilah sia stato un sito urbano fin dal Bronzo Antico e che possa essere, se indagato correttamente, un importante tassello nella ricostruzione della sequenza urbana della Palestina meridionale.



Fig.61: le fortificazioni di Tell Keilah.

Il sito attualmente si trova nell'Area B secondo gli accordi di Oslo: è quindi sotto la gestione dell'Autorità Palestinese per quanto riguarda l'amministrazione civile³⁴⁸.

Sfortunatamente l'area di Beit Hula ha risentito profondamente della crisi economica dopo la "seconda intifada" e la chiusura dei territori palestinesi tramite il *Separation Wall*: il patrimonio culturale e soprattutto archeologico è stato vittima dell'estremo impoverimento della regione a causa del moltiplicarsi in maniera esponenziale delle attività di scavo clandestino.

Nell'agosto del 2014 ha avuto luogo una prima campagna di scavo condotta dall'Università di Birzeit e dal DACH: lo scavo è stato fortemente voluto al fine di arginare i danni che negli ultimi dieci anni sono stati provocati dalle attività dei "tombaroli". Parte delle mura dell'età del Bronzo Antico e Medio era già stata danneggiata dagli scavatori clandestini che avevano usato anche mezzi meccanici; resti architettonici di epoca romana e tardo-antica erano stati rimossi dalle loro sedi originarie e spostati.

L'acropoli sembra essere la parte più danneggiata: presenta numerose strutture in pietra già scavate e ammassi sparsi di terra di risulta (Fig.62).



Fig.62: scavi clandestini sull'acropoli.

Le necropoli che circondano il sito su tre lati non sono mai state oggetto di una ricognizione completa: anche se è improbabile che ci siano ancora sepolture inviolate, le strutture dei sepolcri, in particolar modo alcune tombe a camera di epoca romana, potrebbero essere molto interessanti da censire e studiare (Fig.59).

³⁴⁸ Le questioni di sicurezza sono invece sotto il controllo dell'esercito Israeliano, che non riesce però ad arginare le attività di scavo clandestino di cui il sito è oggetto.



Fig.63: tomba a camera con facciata lavorata, necropoli est.

5.2.2.2: *Il progetto.*

L'argomento dell'alienazione della popolazione araba dal proprio passato archeologico è cosa di cui si era già occupato Glock negli anni '90 (Glock 1994); in questi ultimi tempi, i progetti condotti attraverso le missioni congiunte hanno dato ottimi risultati nel riavvicinare i Palestinesi e la loro storia e nell'accrescere il senso di definizione dell'identità di una comunità locale, in particolare in contesti di villaggio.

L'utilizzo delle tecniche della programmazione integrata dei siti archeologici (Valetino – Misiani 2004, 50) e dei metodi della *community archaeology* rende possibile creare le condizioni affinché la gestione del sito fornisca agli attori locali visibilità e strumenti necessari al miglioramento del contesto sociale, economico ed ambientale. Un'iniziativa ispirata alla programmazione integrata, generalmente, accresce il ruolo del sito archeologico come risorsa culturale e riferimento territoriale di una comunità, contribuendo alla conservazione e alla protezione sul lungo periodo, anche dopo la fine dei progetti.

Occorre in primo luogo spiegare la scelta di un sito come Tell Kheila per una tale iniziativa:

Il villaggio al-Qilla (meno di 1000 abitanti), appena fuori dal quale sorge il sito di Tell Keilah, è una frazione della cittadina di Beit Ula (10.000 abitanti), a 17 Km da Hebron.

La maggioranza della popolazione attiva vive grazie ad attività agricole e la disoccupazione è al 21% secondo le statistiche del centro di ricerche applicate di

Gerusalemme, (<http://vprofile.arij.org/hebron/pdfs/Beit%20Ula.pdf>).

La più grande risorsa culturale è costituita proprio dal Tell Keilah il cui deposito archeologico pluristratificato sembra promettente, come descritto sopra.

Tuttavia il sito e le necropoli sono fortemente a rischio a causa degli scavi clandestini³⁴⁹ e, se non si interviene, in pochi anni è possibile che gran parte delle vestigia vadano perdute, assieme ad una gran mole di dati.

In questa sede si intende presentare un documento preliminare, ovvero limitarsi all'ideazione ed alla verifica delle pre-condizioni necessarie affinché la proposta formulata sia valida e possa, in futuro, venire davvero messa in opera (Nigro 2006, 42).

Per chiarezza, verrà, nell'esposizione, seguito lo schema di una analisi SWOT (Pahl – Richter 2007,6) applicata alla programmazione territoriale integrata (Nigro 2006, 41-42).

I) Identificazione dell'idea forza del progetto:

Scavo archeologico e conservazione del sito di Tell Keilah al fine di garantire la sopravvivenza delle vestigia archeologiche e, nel contempo, attraverso la *community archaeology*, incrementare le condizioni sociali, culturali ed economiche del comune di Beit Ula.

Tale idea prevede l'uso di tecniche di approccio al sito archeologico che integrino i principi della conservazione *value based* (secondo i dettami UNESCO; Valentino – Misiani 2004, 22) con i parametri della Carta euro-medirreana sulla valorizzazione del patrimonio culturale³⁵⁰ che privilegiano il valore intrinseco dei reperti e la significatività del contesto (Valentino – Misiani 2004, 24-30).

In tal senso le tecniche di programmazione integrata permettono di trovare un compromesso tra le esigenze della ricerca archeologica e quelle di una programmazione territoriale efficace e sostenibile (Valentino – Misiani 2004, 33).

Portare a compimento un serio progetto di ricerca sul lungo periodo richiede il coinvolgimento della popolazione locale mediante i metodi della *community archaeology* (v. *supra*): se, ancora prima di iniziare a scavare, non si coinvolgono

³⁴⁹ Le difficili condizioni economiche create nel distretto di Hebron negli ultimi dieci anni hanno purtroppo influenzato negativamente la conservazione del patrimonio culturale (Rjoob 2010, 75-76), causando l'ingigantirsi del fenomeno dei “*subsistence looters*”, persone che ricavano il proprio reddito di sussistenza dagli scavi clandestini (Yahya 2010, 96-100).

³⁵⁰ La carta è stata stilata a conclusione del progetto P.I.S.A. (Progettazione integrata dei siti archeologici) come fase conclusiva dello studio finanziato dalla comunità europea nell'ambito del programma Euromed Heritage 1 (Valentino – Misiani 2004, 43)

attivamente i residenti, fornendo l'opportunità di comprendere l'importanza intrinseca del sito archeologico, non ha assolutamente senso iniziare l'attività scientifica, perché lo scavo regolare sarà solo una segnalazione per i clandestini.

II) Obiettivi:

Preservare il sito, mettere il patrimonio al sicuro per le future generazioni, limitare lo sfruttamento degli scavi clandestini, accrescere il livello economico, sociale e culturale della popolazione. Accrescere il senso di appartenenza della comunità locale e il legame con le radici storiche e archeologiche.

III) Attori:

Per raggiungere obiettivi così ambiziosi, occorre coinvolgere, mettere in contatto e coordinare un gran numero di attori e gruppi di interesse (*stakeholders*): In primo luogo la locale sovrintendenza del governatorato di Hebron, attualmente molto attiva nella realizzazione di progetti di tutela e salvaguardia³⁵¹.

In secondo luogo l'Università di Bir Zeit, che ha già condotto una prima campagna di ricognizione intensiva a tell Keilah, ed, eventualmente, l'Università di Hebron.

Eventuali partner europei, università, enti di ricerca, fondazioni private, enti pubblici per la cooperazione e lo sviluppo, potranno accrescere il respiro del progetto, apportare professionalità diverse, incrementare il budget, permettendo, ad esempio, che lo scavo diventi uno scavo scuola per studenti palestinesi ed europei.

Essenziale sarà il coinvolgimento della comunità locale, sia attraverso il consiglio comunale, sia stimolando tutta la popolazione, almeno quella della frazione di al-Qilla, ad intervenire nelle decisioni di gestione.

La direzione del progetto che, necessariamente, dovrà essere parzialmente composta da personale palestinese, avrà il ruolo di coordinare gli attori e aiutare a prendere le decisioni in maniera armonica ricucendo le varie parti del sistema (Valtino – Misiani 2004, 89-90).

IV) Analisi SWOT

³⁵¹ Si è già parlato dell'apertura del museo archeologico di Dura (cap.4). Attualmente il DACH è impegnato, assieme all'associazione Hebron-France (<http://hebron-france.org/en/french-classe/>), nella creazione di una serie sentieri naturalistici nella regione di Hebron.

Per maggior chiarezza, la fattibilità del progetto può essere analizzata con il metodo SWOT³⁵², di cui si riportano, nella Tabella 5, gli elementi di base.

Tab.5: Analisi SWOT.

Punti di Forza	Debolezze
<ul style="list-style-type: none"> -Sito interessante dal punto di vista archeologico. -Sito non scavato e che non presenta sovrapposizioni moderne. -Vicinanza alla città di Hebron e ai percorsi turistici ad essa collegati. - Bellezza paesaggistica . - Presenza di fonti d'acqua. 	<ul style="list-style-type: none"> -Diffusissima attività di scavo clandestino. - Diffidenza della comunità locale verso le attività di scavo archeologico condotte da stranieri. -Poca conoscenza dell'archeologia della regione da parte degli specialisti. -Sito e villaggio in area B (polizia non ha poteri di sicurezza).
Opportunità	Problemi
<ul style="list-style-type: none"> -Nuovi dati archeologici. -Accrescimento del livello di benessere della popolazione del villaggio. -Sviluppo territoriale sostenibile. - Possibilità di inserimento all'interno di percorsi turistici già esistenti. 	<ul style="list-style-type: none"> - Povertà. -Possibilità di chiusura delle strade da parte delle forze occupanti e scarsa sicurezza.

V) Strategia di lavoro:

Si dovrà necessariamente agire su più piani onde superare i punti di debolezza e sfruttare al massimo le opportunità e i punti di forza.

- Piano scientifico:

applicazione rigorosa del metodo stratigrafico, scelta delle strategie di scavo in base ai risultati dei survey, schedatura uniforme dei reperti, documentazione bilingue in inglese e arabo, lavoro di archeologi palestinesi e stranieri in gruppi di lavoro misti sia nei settori di scavo sia nella attività di documentazione. Rapporti

³⁵² Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (Pahl – Richter 2007).

di scavo in cui, se possibile, si sottolinei la uguale importanza storica delle varie fasi del sito.

- Piano di comunicazione:

- spiegazione, anche ai singoli abitanti, del lavoro che gli archeologi andranno a fare;
- attivazione di un dialogo attivo con i non addetti ai lavori raccogliendo, mediante interviste, memorie, impressioni, opinioni in merito al sito archeologico;
- *Open Days* e visite guidate al sito in cui venga stigmatizzata la pratica dello scavo clandestino, rappresentato come fenomeno che danneggia la comunità e la sua storia;
- dibattiti in cui la cittadinanza sarà invitata a discutere gli aspetti legati alla gestione del sito;
- campagne di informazione attraverso il web e i social media per pubblicizzare il progetto a livello internazionale.

-Piano Didattico:

laboratori per le scuole (ceramica, archeologia sperimentale), visite guidate, didattica di scavo per gli studenti universitari.

-Piano Formativo:

formazione di maestranze per scavo e restauro, formazione di guide turistiche, *workshops* di gestione del patrimonio archeologico.

-Piano economico:

- discussioni pubbliche sull'impiego di mezzi e risorse per creare eventuali strutture di accoglienza e servizi turistici;
- discussioni di piani regolatori che presuppongano la protezione di sito e necropoli da costruzioni moderne;
- discussioni con i proprietari dei terreni del tell (parzialmente coltivato) in merito a tecniche che non danneggino la stratificazione e permettano comunque di continuare ad usare il terreno per l'orticoltura.

VI) Obiettivo finale:

Può sembrare ambizioso provare a migliorare le condizioni di una comunità

di villaggio semplicemente attraverso l'archeologia, ma, in un villaggio di mille abitanti, già l'indotto derivato dalla presenza di una missione archeologica³⁵³, genera, automaticamente, un piccolo innalzamento del reddito. Se poi la prospettiva è di uno sviluppo turistico, le opportunità di creare posti di lavoro aumentano sensibilmente.

Tuttavia quello che, durante tutte le fasi di un simile lavoro, bisogna tenere in mente, è l'importanza del dialogo e della comunicazione con chi non è presente sullo scavo: divulgare l'importanza di quello che si sta facendo e riavvicinare le persone ai resti materiali di un passato che appartiene ai Palestinesi, ma che è importante per tutti.

Il dialogo tra archeologi e popolazione assume in questo senso una forma di scambio culturale alla pari, un aprirsi alla diversità e al mondo di cui in una la Palestina non può più fare a meno: l'uscita dalla fase coloniale dell'archeologia orientale non può prescindere dallo scambio di conoscenza ed esperienza con lo strato 0, lo strato vivente, dei siti archeologici.

In tal senso legare inscindibilmente elementi tangibili (il progetto di scavo archeologico) e intangibili (la raccolta della memoria orale) è decisamente rilevante per la conservazione del patrimonio nelle aree di crisi: una cultura della legalità, della convivenza e della pace si costruisce solo con l'allargamento delle risorse culturali e del benessere del maggior numero possibile di persone.

VII) Implementazione:

Una volta avviato, sarà molto importante che il progetto venga fatto crescere in coordinazione con gli altri programmi culturali già attivi nella regione, in special modo quelli promossi dall'Hebron Rehabilitation Committee e da Hebron-France³⁵⁴.

³⁵³ Necessità di vitto e alloggio, assunzione di operai e custodi, necessità di riparare strumenti e, se possibile, acquistare in loco i materiali necessari.

³⁵⁴ Che ha già pubblicato, nel 2013, una guida turistica della regione in cui figura il sito di Keilah.

Cap.6: Conclusioni.

*Poiché la guerra comincia nella mente degli esseri umani
è nella mente degli esseri umani che
deve essere costruita la difesa della pace.
Atto costitutivo UNESCO, premessa.*

6.1 Cause e conseguenze: lo sgretolamento del patrimonio, lo sgretolamento della memoria.

La facile battuta secondo la quale tutti i problemi dell'archeologia nell'area Palestina storica siano riconducibili all'occupazione militare israeliana ha sicuramente un fondo di verità ma, altrettanto sicuramente, è un'eccessiva semplificazione³⁵⁵.

Se si escludono i danni militari veri e propri, minoritari numericamente per quanto riguarda il patrimonio pre-classico (come si è visto ai capitoli 3 e 4), le altre tipologie richiedono che si individui un legame più complesso con la situazione politica e bellica della regione.

Il Levante meridionale vive, da decenni una situazione del tutto particolare, un eterno clima post-bellico, una eterna non-pace (Carcione 2002, 107)³⁵⁶.

La tensione ideologica, le periodiche operazioni militari, il mancato rispetto

³⁵⁵ Non intendiamo, in alcun modo, prendere le parti dell'una o dell'altra fazione. Ci limitiamo, come spero sia emerso da tutto il lavoro, a constatare dati di fatto sul mancato rispetto dei beni archeologici e del patrimonio storico in generale. Misfatti da cui non è aliena nessuna delle parti in conflitto. Una corretta etica professionale vuole che non si parteggi né per Israele né per il popolo palestinese. Se proprio una parte bisogna prendere, sarà quella del rispetto dei diritti umani, della cultura, della giustizia sociale e della pace.

³⁵⁶ La situazione del Levante meridionale è del tutto peculiare, non è una guerra civile, come in Siria, non è un'invasione esterna, come in Iraq nel 2003, non è un conflitto tra due stati. La situazione è quella di una occupazione militare e, per quel che interessa qui, culturale, in cui una parte detiene l'egemonia in ambito di risorse materiali e culturali e ha cancellato dai propri libri di storia 14 secoli del passato della Palestina araba (Scarcia 1991, 113), cambiando persino i nomi dei luoghi.

L'altra parte in conflitto, alienata da oltre un secolo di rapporto coloniale con l'archeologia e la storia (Glock 1999, 303-304), sta trovando con lentezza una via verso la riappropriazione del proprio passato: le amministrazioni locali solo di recente hanno cominciato a diffondere una cultura del passato legata strettamente al concetto di popolo palestinese. Interpretazione che ancora stenta ad attecchire.

delle normative internazionali sono tutti fattori che contribuiscono alla perdita del patrimonio culturale.

Sulla tensione ideologica e sull'uso della memoria storica archeologica come arma per ottenere una sorta di egemonia culturale, oltre che per giustificare la presunzione di diritti sulla terra molto è stato scritto e molto si potrebbe scrivere (Glock 1999, 324-331; Abu el-Haj 2001; Greenberg 2009).

Il conflitto israelo-palestinese non è il primo in cui viene strumentalizzato il patrimonio culturale: l'uso di sminuire o distruggere il legame che il gruppo sconfitto o subalterno ha con la propria terra e, al contrario, esaltare in maniera nazionalistica il rapporto (vero o presunto) che la classe o il gruppo dominante hanno con il passato non è nato negli ultimi 70 anni in Levante meridionale ma ha radici molto più antiche³⁵⁷. Nel caso della Palestina storica, l'ideologia di un passato di "proprietà" giudaico-cristiana ha fatto molta più presa sull'immaginario occidentale in quanto strettamente collegata, oltre che con la storia, anche con il racconto biblico e, di conseguenza, con gli studi teologici.

La fortissima richiesta, particolarmente dopo il 1967, di giustificazione della presenza israeliana nei suoi aspetti più decisamente coloniali ha trovato, e sfortunatamente trova ancora oggi, appoggio e giustificazione in quella branca degli studi sull'antichità che è stata ed è l'archeologia biblica (Nigro 1998, 1-2).

Il patrimonio archeologico, in particolare quello pre-classico, più fragile rispetto alle grandi costruzioni classiche e medievali per la sua stessa natura, sta lentamente scomparendo (con l'eccezione di grandi siti protetti). La distruzione non è eclatante come quella che sta avvenendo in Iraq ad opera del sedicente Califfato islamico. Ma è una distruzione subdola, che, a poco a poco, erode le vestigia di un passato antichissimo, rimanendo in ombra nei media e nella percezione dei non specialisti: dallo studio effettuato emerge infatti una situazione non rosea (anche se non disperata in paragone agli altri paesi del Vicino Oriente), in cui modernità e scarso interesse per vestigia considerate minori contribuiscono a distruggere il patrimonio materiale.

Nessuno, almeno i non addetti ai lavori, si accorge se un tell viene rimosso per far passare una strada, per costruire un nuovo quartiere o viene vandalizzato per evitare che la terra sia espropriata. Eppure, la rimozione di un deposito

³⁵⁷ Nel Vicino oriente l'uso, per così dire nazionalistico dell'archeologia, non è stato praticato solo da Israele. Esempi celebri sono i restauri di Saddam Hussein alla capitali mesopotamiche (con i celebri mattoni iscritti posizionati a Babilonia accanto agli originali di Nabucodonosor), e il legame della famiglia Assad con i beni archeologici siriani.

archeologico non è reversibile, spesso non ci sono grandi palazzi o sculture da recuperare, spesso non rimangono niente altro che pochi frammenti ceramici.

Pezzo per pezzo, tell dopo tell, sepoltura dopo sepoltura, perdiamo interi frammenti di una storia che ancora conosciamo poco. “*In poche centinaia di metri si consuma l’enorme distanza tra il nostro presente violento e un passato che svanisce a vista d’occhio*” (Nigro 2014, 1-2).

Se in Israele l’attenzione ai beni culturali è, in un’ottica occidentale, più attenta e più incline alla conservazione, allo studio, alla ricerca, si devono però anche sottolineare gli eccessi interpretativi in senso nazionalista che l’interesse verso i richiami biblici ha suscitato e suscita ancora oggi³⁵⁸.

L’archeologia israeliana, pur contribuendo, in maniera in parte eccellente, alla conoscenza della storia antica del Levante meridionale, si è risolta troppo spesso in una *damnatio memoriae* degli ultimi 14 secoli di storia e cultura araba in Palestina (Scarcia 1991, 113)³⁵⁹. La distruzione, o meglio, la messa da parte del sapere e della cultura dell’altro, del diverso, ha determinato la perdita di dati storici preziosissimi, di tradizioni culturali, persino di toponimi (Glock 1999, 311-315) in quella che Albert Glock non esitò a definire una vera e propria conquista intellettuale della Palestina e della sua memoria storica.

Considerare il racconto biblico, ancora oggi, come la fonte principale dell’interpretazione archeologica di tutto il patrimonio pre-classico³⁶⁰, e considerarlo giustificazione per la stessa esistenza del moderno stato di Israele (Liverani 2013, 382), crea, a livello interpretativo, dei colossali travisamenti del dato archeologico, limita la tolleranza verso dati e scoperte che possano contraddire la visione prefissata (Glock 1999, 333) e ne impedisce l’interpretazione entro un contesto sociale più fluido e verosimile.

Il mancato superamento della prospettiva biblica crea drammatici cortocircuiti tra la realtà attuale, la ricostruzione e la storia (Nigro 2014, 1). Tale prospettiva, oltre ad essere controproducente dal punto di vista scientifico, causa i danni maggiori tra quelli che si sono descritti in questa tesi ovvero la noncuranza

³⁵⁸ Ad esempio, il giuramento militare dei cadetti viene fatto, ogni anno, presso il sito archeologico di Masada.

³⁵⁹ Contribuendo, peraltro, alla perdita di tecniche costruttive e di manifattura tradizionali che erano vecchie di millenni e che sarebbero state estremamente utili in sede di analisi etno-archeologiche dei manufatti antichi.

³⁶⁰ In particolare per i secoli cruciali (XIII e XII) del passaggio dal BT all’età del ferro, secoli in cui la tradizione biblica colloca la conquista israelita della Terra Promessa.

e l'oblio per tutto quel patrimonio che non è stato giudicato in linea con l'unica interpretazione accettata della storia dello Eretz Israel. La non accettazione del diverso porta al conflitto, il conflitto porta alla militarizzazione (danni militari), all'occupazione, alla costruzione moderna che snatura il paesaggio antico³⁶¹.

Da parte Palestinese, solo negli ultimi 20 anni³⁶² si è iniziato a cercare un approccio diverso al dato archeologico, partendo, innanzitutto, dalla formazione degli specialisti che erano, e sono tuttora, pochi. Il sistema universitario palestinese non ha ancora dipartimenti di archeologia paragonabili a quelli israeliani, europei o americani. La maggior parte degli archeologi palestinesi, in questi anni, ha quindi dovuto formarsi all'estero (Al-Houdalie 2010, 42-44). Nel 2010 si contavano solo 29 Palestinesi residenti che avessero conseguito il dottorato di ricerca in archeologia e tutti presso istituzioni estere (Al-Houdalie 2010, 43).

Il repentino cambiamento del paesaggio culturale causato da costruzioni civili e militari contribuisce, a sua volta, alla perdita della memoria storica e della coscienza dell'antichità della terra sulla quale si risiede, alla alienazione dal passato, alla perdita delle radici.

Il problema della scarsità di terreni agricoli e abitativi lasciata degli accordi di Oslo, determina la cementificazione delle aree periferiche alle grandi città (aree dove spessissimo sono presenti siti archeologici) e la coltivazione intensiva negli spazi rurali lasciati liberi dagli occupanti e dalle colonie (Barclay 2010, 19-22). A ciò deve aggiungersi il disinteresse o la diffidenza che la popolazione palestinese ha, in genere, nei confronti dell'archeologia³⁶³.

Per anni l'amministrazione civile di Giudea e Samaria ha avuto la possibilità di espropriare terreni con la motivazione dell'archeologia (v. cap.2): non sorprende quindi che il meccanismo di difesa sia stato quello di distruggere o nascondere tutto ciò che poteva essere ricondotto ad un sito archeologico (Glock 1999, 316). Anche lo scavo clandestino, sia praticato per sussistenza, sia per mero tornaconto, è riconducibile alla situazione di divario tra popolazione araba ed

³⁶¹ Per fortuna non è sempre così e vedremo che proprio l'emergere di interpretazioni più "neutre" o meglio, più attinenti al dato scientifico" è uno dei fattori che contribuiscono alla conservazione sul terreno.

³⁶² Ovvero da quando gli accordi di Oslo hanno dato autonomia amministrativa anche nell'ambito del beni culturali (V. par. 2.4).

³⁶³ Chi scrive ha constatato di persona quanto poco giovani e meno giovani, provenienti anche da classi colte o economicamente agiate, abbiano coscienza di tutto ciò che la loro terra è stata nei 5 millenni precedenti. Moltissimi non conoscono più neanche il significato della parola "tell".

israeliana, alla povertà della prima, alla incessante domanda di manufatti della seconda.

Se la situazione appare complessa e difficile da gestire, alcune soluzioni ci sono e devono essere messe in atto il prima possibile, anche perché sono tutte soluzioni che possono dare frutti esclusivamente sul lungo periodo.

L'importanza della conservazione del patrimonio archeologico non risiede tanto nella presenza o meno di questo o quel palazzo, questo o quel tempio ma nel comprendere che, con la loro presenza, i siti archeologici testimoniano l'esistenza ontologica della diversità spaziale e temporale e sono l'esempio tangibile di una possibile comprensione e convivenza con ciò che è altro da noi.

In questo risiede, probabilmente, il potere democratizzante del metodo stratigrafico. Ad ogni periodo storico, ad ogni strato, ad ogni cultura materiale a livello teorico va attribuita la stessa importanza. L'archeologia è la prova che non ci sono popolazioni di serie A e di serie B. Ci sono, e ci sono state, semplicemente vite di persone che, a distanza di millenni, destano ancora la nostra curiosità.

6.2 Agire sulle leggi.

La straordinaria messe dei beni archeologici del Levante meridionale è, come si è discusso al capitolo 2, regolata da una legislazione complessa, addirittura farraginoso, in molti punti datata e in altri largamente disattesa, specialmente per quanto riguarda la normativa internazionale.

Le norme interne, allo stato attuale, non sembrano in grado di rispondere alle esigenze della tutela ma anche e soprattutto a quelle della fruizione turistica e dello sviluppo sostenibile.

La linea guida, nel discutere cosa è suscettibile di miglioramento, va ricercata innanzitutto nei trattati internazionali e, successivamente, nell'adeguamento delle norme interne a tali trattati.

6.2.1 Le convenzioni dell'Aja³⁶⁴ e di Parigi³⁶⁵: migliorarle o applicarle?

La normativa dell'UNESCO in materia di protezione dei beni culturali è stata ed è tuttora finalizzata a creare un sistema di tutela e salvaguardia del tutto simile a quello che, nel XX secolo, fu creato per tutelare le vittime civili dei conflitti (Carcione 2002, 107).

³⁶⁴ Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, l'Aja 1954.

³⁶⁵ Convenzione per la protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, Parigi 1972.

Il sistema di convenzioni che forma il diritto internazionale dei beni culturali³⁶⁶ e di cui si sono descritte le normative applicabili nel Levante meridionale al cap.2 del presente lavoro, sembra configurarsi come un codice normativo completo e adatto alla miglior protezione possibile.

Tuttavia ancora assai incompleta è l'attuazione degli obblighi assunti dagli Stati con la ratifica delle convenzioni³⁶⁷.

Il principale ostacolo alla scrupolosa attuazione degli accordi internazionali sta nel fatto che, mancando un regime sanzionatorio efficace, la non attuazione degli obblighi convenzionali o addirittura la violazione delle norme non viene generalmente punita, né a livello di responsabilità individuale, né a livello dei singoli Stati.

Le ripetute violazioni riscontrate da parte israeliana agli articoli 4 e 5 della convenzione dell'Aja non sono state ancora sanzionate efficacemente dalla comunità internazionale.

Esse persistono ma il recente accesso della Palestina nella Corte Penale Internazionale (avvenuto il 1 aprile 2015) crea i presupposti per la richiesta di istituzione di una indagine anche sulle violazioni commesse contro i beni culturali: tuttavia la convenzione del 1954 non dice nulla sulla responsabilità degli Stati (Zagato 2007, 143). Sanzionabili sarebbero quindi solo le persone fisiche che hanno commesso violazioni gravi del diritto internazionale.

Inoltre il sistema per individuare e punire i responsabili, nella Convenzione del 1954, era molto scarso e rinviava alle Parti contraenti il compito di adeguare il loro sistema penale (Leanza 2002, 34). Non era, contemplata nessuna responsabilità da parte dello Stato ma solo la responsabilità individuale.

Israele non ha ratificato il II protocollo e non è quindi vincolato alla norme da esso prescritte, molto più chiare in materia di sanzioni, laddove la Convenzione riserva un ruolo importante alle cosiddette Potenze protettrici e un macchinoso iter di istituzione delle commissioni di inchiesta che poco si adatta a situazioni di emergenza e crisi internazionale (Leanza 2002, 30)³⁶⁸.

³⁶⁶ Convenzione dell'Aja 1954 e suoi protocolli, Convenzione di Parigi sul divieto e la prevenzione del traffico illecito di beni culturali (1970), Convenzione di Parigi sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale (1972).

³⁶⁷ Finanche in Italia la diffusione della convenzione e l'attuazione degli obblighi convenzionali è stata disattesa per molti anni (Brocca 2002, 58) in cui si è tardato a realizzare inventari, regolamenti militari, diffusione nei corpi di protezione civile.

³⁶⁸ La procedura di conciliazione, riportata all'art.22 della convenzione dell'Aja (vedi appendice A1), è di attuazione lunga e complicata, prevedendo una serie di incontri tra le parti e le "Potenze protettrici" garanti del rispetto delle norme convenzionali, mentre, ai sensi dell'art.28, le sanzioni

Il secondo protocollo istituisce la responsabilità dello Stato per i reati gravi introducendo anche una serie di gli obblighi di riparazione (Zagato 2007, 143-145). Tale documento ha, inoltre, ovviato ad una serie di lacune, prima fra tutte la mancanza di strutture di controllo sull'applicazione degli impegni convenzionali (attribuendo un ruolo chiave al segretariato generale dell'UNESCO; Leanza 2002, 32).

Anche nel secondo protocollo, però, mentre le responsabilità individuali sono estremamente dettagliate, quelle degli Stati rimangono generiche (Zagato 2007, 145): l'articolo 31 del protocollo prevede che gli stessi Stati provvedano, in collaborazione con il Comitato per la protezione dei beni culturali o singolarmente, a perseguire gli individui colpevoli di gravi violazioni alla Convenzione.

Lo statuto della corte penale internazionale, parimenti, è destinato solo ad occuparsi delle responsabilità individuali dei crimini di guerra. L'articolo 8 elenca, tra tali crimini, la distruzione e il danneggiamento di beni culturali: *“dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati al culto, all'educazione, all'arte, alla scienza o a scopi umanitari, a monumenti storici, a ospedali e luoghi dove sono riuniti i malati ed i feriti, purché tali edifici non siano obiettivi militari”* (Statuto di Roma, art.8, comma b IX).

Una via per una più sicura applicazione della Convenzione dell'Aja è, sicuramente, richiamare gli Stati agli obblighi convenzionali e ad adeguare le proprie norme di diritto penale e civile diffondendo la conoscenza della Convenzione dell'Aja e adeguando i regolamenti militari alle norme internazionali. In tal senso, è proprio il segretariato generale dell'UNESCO a dover agire in tal senso.

L'UNESCO, nella sua funzione di garante, deve continuare a far pressione su Israele, come sugli altri Stati che non hanno firmato il II protocollo, e vigilare affinché siano puniti i responsabili di gravi violazioni alla Convenzione dell'Aja, alla IV convenzione di Ginevra.

Passando a considerare la Convenzione di Parigi del 1972, bisognerà continuare ad incrementare i siti ammessi nella World Heritage List nel rispetto

sono delegate al sistema penale dei singoli stati parti. Nel regolamento di applicazione è definita in dettaglio la procedura di controllo sul rispetto delle norme in caso di conflitto armato, la nomina di esperti, commissari generali ai beni culturali ecc: tutte procedure di estrema complessità burocratica che rischiano, oltretutto, di cadere nei meccanismi della diplomazia e dei rapporti di forza tra Stati (Leanza 2002).

della sovranità degli Stati. A tal proposito è notevole la posizione presa dall'Unesco fin dagli anni '80 per far sì che nessun sito situato entro la Green Line possa essere presentato da Israele in una *tentative list* (Keane – Azarov 2014, 341).

L'articolo 4 della Convenzione di Parigi stabilisce l'importanza di provvedere alla integrazione del patrimonio culturale e naturale nei programmi di pianificazione urbanistica e territoriale (Carcione 1998). Tale articolo dovrebbe quindi essere tenuto sempre presente nello stilare i piani urbanistici e territoriali, a maggior ragione nel Levante meridionale dove l'incremento della popolazione determina un altissimo tasso di cementificazione del paesaggio: i diffusissimi danni dovuti alle costruzioni moderne testimoniano che, anche in questo caso, le normative internazionali sono state ampiamente disattese da entrambe le parti in conflitto.

In conclusione, il diritto internazionale dei beni culturali è materia vasta e complessa. Esso tutela in modo efficace il patrimonio seppur presentando delle debolezze sul piano dei sistemi sanzionatori.

Tali debolezze, già nello spirito degli autori delle convenzioni, sono da intendersi risolvibili attraverso l'auspicabile collaborazione internazionale e il supporto che l'UNESCO fornisce a organizzazioni governative e non che operano per la diffusione della conoscenza delle norme e della tutela dei beni culturali.

Nonostante le norme di diritto internazionale individuino proprio negli Stati parti delle convenzioni e nell'UNESCO i principali garanti della protezione dei beni culturali essi, nei primi 60 anni non hanno dato prova di essere i soggetti migliori per vigilare sull'applicazione dei trattati (Carcione 2005).

Sorge allora l'esigenza di sviluppare il ruolo delle associazioni non governative, come lo stesso II protocollo della Convenzione dell'Aja stabilisce all'articolo 27 comma 3 (v. appendice A3).

6.2.2 Il ruolo dell'ICBS nella protezione delle aree di crisi.

Come è noto, l'ammissione della Palestina nell'UNESCO, nel 2011, ha avuto più di un'obiezione (Israele e Stati Uniti in primis). In particolare alcuni stati come USA e Canada hanno attuato una sorta di rappresaglia economica (Keane – Azarov 2014, 310) che ha privato l'organizzazione del 22% del suo

budget annuale³⁶⁹.

Già nel 1974 l'UNESCO aveva condannato Israele per aver trasgredito l'articolo 5 della convenzione dell'Aja effettuando scavi in territorio occupato, e aveva sospeso i fondi a tutti i progetti israeliani in West bank (Keane – Azarov 2014, 322).

Più recentemente, ha espresso una severa condanna verso l'associazione El'ad per gli scavi a Gerusalemme est (<http://whc.unesco.org/uploads/news/documents/news-315-1.pdf>) richiamando al rispetto della risoluzione ONU 476³⁷⁰ del 1980 (Keane – Azarov 2014, 319-320).

Sul piano pratico l'UNESCO ha la facoltà di avvalersi di organizzazioni internazionali che non siano vincolate ai rapporti di forza della diplomazia in seno all'assemblea delle Nazioni Unite.

Con lo spirito di emulare quanto fatto, circa cento anni prima, in ambito medico con la creazione del Comitato internazionale della Croce Rossa, nel 1996 è stato creato il Comitato Internazionale dello Scudo Blu (ICBS), istituito su iniziativa della stessa UNESCO e delle principali ONG nel settore del patrimonio culturale, il Consiglio internazionale degli archivi (ICA), il Consiglio internazionale dei musei (ICOM), il Consiglio internazionale dei monumenti e dei siti (ICOMOS), la Federazione internazionale delle associazioni dei bibliotecari e delle biblioteche (IFLA) che, in tal modo hanno unificato le loro esperienze e competenze (Mc Kenzie 2004).

Con la creazione dell'ICBS, nel 1996, si intendeva istituire un'organizzazione non governativa, indipendente e neutrale che lavorasse per la difesa dei beni culturali nelle aree di conflitto (Carcione 2002, 108-109).

Il II protocollo alla Convenzione dell'Aja individua l'ICBS come referente autorevole e credibile in caso di situazioni di crisi bellica o di calamità naturali.

L'ICBS (<http://www.ancbs.org/cms/en/home>) opera a favore della protezione del patrimonio culturale mondiale per:

- incoraggiare la tutela e il rispetto del patrimonio culturale e promuovere la prevenzione dei rischi;

³⁶⁹ Percentuale non da poco se si pensa che negli ultimi tre anni sono state sospese moltissime sovvenzioni e borse di studio, ad esempio quelle dell'Istituto ICCROM di Roma.

³⁷⁰ In particolare, nella risoluzione si sottolinea “la persistenza di Israele nel cambiare il carattere fisico, la composizione demografica, la struttura istituzionale e lo status della città santa di Gerusalemme”.

Ulteriore biasimo è arrivato in anni recenti per la sistemazione operata al cimitero musulmano di Mamilla, a Gerusalemme ovest, che ha comportato la rimozione di diverse centinaia di sepolcri.

- formare esperti a livello nazionale e regionale in grado di prevenire, controllare e superare una catastrofe;
- facilitare un'azione internazionale in risposta alle minacce o alle situazioni d'emergenza relative ai beni culturali;
- cooperare con altri organismi come l'UNESCO, il Centro internazionale di studi sulla conservazione e il restauro dei beni culturali (ICCROM) e il Comitato internazionale della Croce Rossa (ICRC).

Comitati nazionali che fanno capo all'ICBS sono presenti in alcuni paesi europei, tra cui l'Italia ma non sono ancora diffusi nel Vicino Oriente.

Una interessante prospettiva potrebbe venire dalla creazione di un Comitato per lo Scudo Blu binazionale israelo-palestinese: una tale organizzazione avrebbe il dovere di riconoscere i principi dell'ICBS e di lavorare in spirito di cooperazione, indipendenza e neutralità.

Le esperienze fino ad ora svolte dai singoli comitati nazionali hanno dimostrato che questi generalmente sono efficaci nell'accrescere l'incisività delle azioni di tutela del patrimonio riunendo le professionalità necessarie e coordinando i servizi di emergenza con gli organi amministrativi civili e militari.

Un eventuale comitato binazionale potrebbe anche, agevolmente, riprendere il progetto di apposizione delle segnalazioni sui beni culturali che era stato iniziato, nel 2004 (vedi cap. 5) con il coordinamento dell'Università di Napoli "l'Orientale" e dell'Università al-Quds di Gerusalemme (Maniscalco 2005, 93-107). Una tale organizzazione potrebbe che anche intervenire per fare richiesta di includere determinati beni nel "Registro internazionale dei beni sotto protezione rinforzata" e nel "Registro internazionale dei beni culturali sotto protezione speciale" (v.cap.5).

6.2.3 Riaprire i negoziati.

Il fallimento, anche sul piano dei beni archeologici, degli accordi di Oslo e la sostanziale fine dei negoziati di pace, rendono, oggi più che mai, necessario ricominciare ad introdurre l'argomento di nuove trattative.

Nell'eventualità di una riapertura dei negoziati e della ripresa della difficile e controversa soluzione "due popoli due Stati"³⁷¹, particolare attenzione dovrà,

³⁷¹ Soluzione che personalmente ritengo, allo stato attuale delle cose, inapplicabile. La soluzione di uno Stato unico binazionale sarebbe più lineare e più facile anche in materia di beni culturali, almeno a livello legislativo: si uscirebbe dal discorso delle trattative in termini di trattato di pace e

fra le altre tematiche, essere dedicata al patrimonio culturale materiale e immateriale³⁷².

Essenziale, in un ipotetico futuro negoziato, è stabilire una volta per tutte che il patrimonio storico, archeologico, artistico e culturale riflette la diversità e la ricchezza storica del Levante meridionale, delle sue due popolazioni principali, araba e israeliana, e delle diverse minoranze (cristiani cattolici, copti, ortodossi, etiopi, musulmani drusi, beduini ecc), e come tale deve essere preservato e valorizzato attraverso le migliori tecniche e pratiche disponibili (Fahel 2010, 27).

In secondo luogo si dovrà sottolineare la necessità del raggiungimento di un accordo bilaterale per perseguire lo scavo clandestino e il traffico illecito di reperti provenienti non solo dalla Palestina ma anche dagli altri Paesi del vicino Oriente.

Nell'auspicabile caso di una ripresa dei negoziati sarà estremamente opportuna la presenza di rappresentanti delle istituzioni culturali nelle delegazioni: nei primi anni 2000 una commissione congiunta di archeologi israeliani e palestinesi, The Israeli-Palestinian Archaeology Working Group, (IPAWG)³⁷³ aveva stilato e presentato ai rispettivi servizi di antichità un modello, non ufficiale, di accordo sui beni archeologici (Yahya 2010, 72), basato sulla partizione del territorio in due Stati distinti.

La bozza di accordo prevede, in primo luogo, la restituzione di tutti i manufatti sottratti dal loro contesto originale ed esportati oltre i confini statali, assieme con tutta la documentazione relativa a scavi in territorio occupato (Yahya 2002, 73)³⁷⁴. La clausola si applicherebbe ai reperti scavati del SOA e a quelli provenienti da scavo clandestino di cui sia possibile certificare la provenienza dai

si dovrebbe impostare il problema del rispetto dei diritti umani e dei diritti culturali delle minoranze, del codice etico degli operatori dei beni culturali e del lavoro di pianificazione territoriale integrata, di concerto con le comunità locali.

Nel caso di una soluzione di tale tipo si dovrebbero adottare accorgimenti come una doppia rappresentanza araba e israeliana nel dipartimento di antichità, l'obbligatorietà di produrre documentazione di scavo in inglese, arabo ed ebraico, il rispetto dei siti archeologici culturalmente significativi per la religione, la storia e la cultura di entrambe le parti.

³⁷² Fin dagli accordi di Oslo l'Autorità Nazionale Palestinese è stata supportata da una task force per i negoziati che, tra gli altri documenti, ha prodotto anche un Archaeology File (Fahel 2010, 26.30).

³⁷³ Il gruppo ha operato dal 2005 al 2009 proprio in vista di facilitare i negoziati per quanto riguarda le clausole legate al tema dell'archeologia. I membri, sotto il patronato dell'Università del Sud California, erano archeologi provenienti da istituzioni sia universitarie sia governative, Tra loro, Adi Kenan, Raphael Greenberg, Adel Yahya, Nazmi al-Jubeh.

L'esperienza, oltre a stilare il documento di cui si è parlato sopra e una ulteriore proposta di accordo su Gerusalemme, non ha, purtroppo, proseguito la sua azione dopo il 2009.

³⁷⁴ In questo punto è essenziale il riferimento al trattato di pace con l'Egitto firmato da Israele nel 1994 in cui allo stato egiziano vennero restituiti tutti i reperti scavati durante l'occupazione del Sinai (Keane – Azarov 2014, 324).

territori occupati.

La seconda clausola prevede che le parti si impegnino ad accogliere i reperti restituiti in un ambiente idoneo in termini di sicurezza e di corretta conservazione³⁷⁵.

La terza clausola proposta era di far assumere ad ognuno dei due Stati il pieno controllo su tutti i propri beni archeologici e culturali, senza distinzione di religione o periodo storico.

Secondo tale accordo Gerusalemme verrebbe comunque considerata una particolare zona protetta, definita *Heritage Zone* (Yahya 2002, 73) in cui ogni attività archeologica dovrebbe avere l'autorizzazione di entrambi gli Stati ed essere condotta con i massimi criteri di trasparenza³⁷⁶.

Nel documento seguono una serie di condivisibili anche se quanto mai utopiche raccomandazioni sulla gestione dei beni archeologici in spirito di cooperazione, sul libero accesso ai siti, sulla interpretazione e musealizzazione dei siti attraverso documenti e cartelli trilingue (Ebraico, Arabo, Inglese).

Il documento redatto dal gruppo IPAWG, giudicato da molti assai prematuro, getta comunque le basi per una gestione dei beni archeologici in linea con le norme di tutela e salvaguardia prescritte dalle leggi internazionali (Yahya 2002, 74).

A prescindere da un eventuale risoluzione del conflitto sarebbe comunque opportuno che, quanto prima, le norme di legge sui beni culturali dei due Stati fossero (data la vicinanza, la permeabilità del territorio e l'assenza di soluzione nella continuità delle culture archeologiche) uniformate, in special modo per quanto riguarda il commercio antiquario.

Nel 2003 la stessa IAA avesse proposto di rendere il commercio antiquario amministrato totalmente dallo Stato (Kersel – Kletter 2006, 317-327), vendendo esclusivamente beni già studiati, catalogati e provenienti da contesti certi, ma nulla garantisce che ciò possa impedire lo svilupparsi di una rete clandestina di antiquari e mediatori privati.

La soluzione, in linea con quanto avviene nella maggioranza dei paesi

³⁷⁵ Sorge qui il grande problema dei rotoli di Qumran e di altri manufatti che l'autorità palestinese non ha, allo stato attuale, i mezzi per conservare. In alternativa si potrebbe proporre una custodia da parte di uno Paese terzo per il tempo necessario affinché il DACH possa dotarsi di strutture idonee.

³⁷⁶ Questo, realisticamente, porterebbe ad una fase di stallo di tutte le ricerche archeologiche nella Città santa in quanto le autorizzazioni verrebbero usate politicamente da una parte o dall'altra.

dell'area euro-mediterranea, sarebbe vietare totalmente il commercio antiquario o limitarlo strettamente effettuando severi controlli e aumentando le pene per i commercianti che riciclano oggetti da contesti illegali, per i mediatori e per gli acquirenti, oltre che per chi scava senza licenza.

Formare adeguatamente e pagare bene il personale (pubblico, militare e privato) destinato a vigilare sui siti e provvedere al suo immediato licenziamento qualora esso non svolga il suo compito può essere un'altra misura da adottare. Tutto questo però, per essere efficace, ma deve essere fatto in entrambi gli Stati, e deve essere fatto presto.

L'Autorità Palestinese deve, con urgenza, promulgare una propria legge sui beni culturali i cui principi siano ispirati alla "Palestine Charter" (<http://athar-centre.org/?p=1605>) adottata nel 2013³⁷⁷. Questo documenti infatti richiama l'attenzione sull'importanza della conservazione e dei beni culturali come motore di uno sviluppo sostenibile (art.1, 3 e 4) e sul ruolo vitale della partecipazione della comunità nel processo di conservazione (art.5).

Senza una legislazione aggiornata non è possibile aprire tavoli di coordinamento per arginare i reati nei confronti del patrimonio archeologico.

L'importante richiamo che, nei più recenti documenti come la "Palestine Charter" viene fatto allo spirito di cooperazione tra le parti in conflitto, sebbene sia utopico, è l'unica alternativa possibile alla situazione attuale.

6.3 Agire sul metodo: la fine della prospettiva biblica.

Dall'inizio del nuovo millennio operare nei paesi del vicino Oriente sta diventando sempre più rischioso. In 15 anni si sono perse enormi fette di patrimonio archeologico, forse più che nei 5 decenni precedenti.

La furia iconoclasta dei movimenti armati in Iraq e Siria, la diffusione dello scavo clandestino là dove scarseggia il potere statale, il fatto che interi siti vengano abbattuti non appena manca la sorveglianza delle autorità locali sono fattori che portano all'unica conclusione possibile, ovvero che, in 150 anni di archeologia Orientale, gli archeologi hanno fallito sul piano della diffusione a largo spettro di una cultura archeologica che continua ad essere vista come qualcosa di inutile e alieno.

³⁷⁷ Di cui si sono sommamente spiegati i termini al paragrafo 2.3.

La situazione odierna richiede un profondissimo ripensamento del ruolo che si va a svolgere in Paesi che, oggi più che mai, dal punto di vista culturale, si trovano nel caos, stretti tra la barbarie della indiscriminata iconoclastia e un modello di sviluppo occidentale che, parimenti, distrugge le culture tradizionali e pone una cesura netta tra tradizione arabo-islamica e tradizione pre-classica e greco-romana.

Tale cesura è stata diretta conseguenza della appropriazione del passato archeologico Vicino Orientale, conseguenza del nostro sentirci gli unici “figli” della culla della civiltà che è stata la mezzaluna fertile (Said 1991, 214-220).

E' necessario abbandonare la prospettiva orientalista che, per anni, ha fatto sì che gli studiosi descrivessero il mondo orientale “dal di fuori” applicando ad esso concetti di ispirazione razzista e imperialista (Said 1991, 24-28): la narrazione storica e archeologica è stata ed è fortemente influenzata dalle ricerche occidentali e questo ha portato, nella maggior parte dei casi, alla separazione della popolazione dal passato pre-islamico. Per gran parte della storia dell'archeologia orientale le popolazioni viventi sui terreni archeologici erano semplicemente problemi da risolvere o reprimere (Said 1991, 214).

Nel Levante meridionale una ulteriore aggravante, che influenza la riconciliazione (almeno su base culturale) delle parti in conflitto, è data dalla tutt'ora preponderante prospettiva biblica nell'interpretazione del dato archeologico.

Proprio negli ultimi anni, tuttavia, i nuovi dati prodotti sul terreno iniziano a far crollare tale prospettiva sotto il peso di reperti che testimoniano una versione diversa rispetto alla narrativa tradizionale (Nigro 2014, 1-6): alla luce delle nuove scoperte non è più in discussione il *milieu* multiculturale della Palestina Storica nei precedenti 5000 anni³⁷⁸.

La fuorviante partizione del patrimonio culturale della Palestina storica su base religiosa o etnica è, probabilmente, uno dei fattori che hanno causato maggiori danni al patrimonio archeologico (Yahaya 20008, 503).

E' tempo ormai, per tutti coloro che lavorano nel campo dell'archeologia del Levante meridionale, di rifiutare con forza prospettive antiquate e fuorvianti, oltre

³⁷⁸ Interessante il caso dello scavo di Khirbet Qeiyafa, nei pressi di Beth Shemesh, dove una missione israeliana della Hebrew University sta portando alla luce un insediamento monofase di XI-X secolo la cui cultura materiale presenta fortissime commistioni israelite e filisteo (http://qeiyafa.huji.ac.il/). Anche gli scavi di Tell es-Safi, considerata una delle capitali filisteo, hanno restituito un altare a corna, portando alcuni archeologi a mettere in discussione tale tipologia come fossile guida della presenza israelita (Nigro 2014, 2).

che foriere di conflitti: il mancato superamento della prospettiva biblica crea drammatici fraintendimenti e dispersione dei dati di scavo che vengono contaminati, più o meno consapevolmente, dai preconcetti degli archeologi (Nigro 2014, 3).

Se Moorey, già nel 1994, scriveva che l'archeologia biblica si avviava al tramonto (Moorey 1998, 135), ancora vent'anni dopo si leggono interminabili discussioni sulla storicità del regno davidico a Gerusalemme (<http://members.bib-arch.org/publication.asp?PubID=BSBA&Volume=40&Issue=1&ArticleID=12>).

La presenza di pregiudizi nell'archeologia del Levante meridionale parte da molto lontano essendo fondamentalmente legata al credo ebraico e cristiano e ai libri sacri delle due fedi. Sarebbe ormai ora, anche per i più tradizionalisti tra gli archeologi, di ridimensionare l'importanza del testo biblico come fonte storica³⁷⁹ e di dividere, una volta per tutte, fede e archeologia.

L'interpretazione del dato archeologico non è mai neutrale: essa ha contribuito a forgiare gli odierni regimi nel Vicino oriente con risultati che, da Israele alla Siria, sono tutt'altro che soddisfacenti dal punto di vista della pace e della sicurezza internazionale.

Se la pretesa di essere a-politici è surreale (Perring – Van der Linde 2009, 201), non lo è la necessità, operando in zone di crisi, di adottare un codice etico che metta in primo piano i bisogni delle persone, i diritti umani, il confronto e il dialogo.

Noi, come studiosi, abbiamo una grande responsabilità: possiamo e dobbiamo prenderci cura delle risorse archeologiche sapendo che non sono nostre e che non possiamo appropriarcene (Perring – Vann der Linde 2009, 206) per scopi politici o personali.

L'archeologia, come disciplina, ha la forza per diventare la chiave di una riflessione sulla tolleranza e sulla accettazione della diversità: nel metodo stratigrafico è insito un potenziale democratizzante non ancora pienamente sfruttato. Se tutti gli strati hanno pari dignità nella documentazione di scavo, allora tutte le culture che, sfogliando un tell, ci si rivelano, hanno la stessa importanza per la storia del luogo.

Importante, nelle analisi archeologiche, resta il dubbio: dobbiamo essere

³⁷⁹ Anche perché, come è stato ampiamente dimostrato da Mario Liverani, gran parte dei libri storici della Bibbia è stata scritta in epoca persiana, ovvero circa 500 anni dopo i fatti narrati (Liverani 2003).

aperti alla possibilità che dati nuovi smentiscano quelli vecchi³⁸⁰.

Come studiosi di formazione occidentale non è facile liberarsi di determinate categorie mentali e pregiudizi sulle culture del Vicino Oriente. Tuttavia, già ammettendo l'esistenza di una tendenza all'eurocentrismo, possiamo limitare il margine di errore che essa comporta (Glock 1999, 335).

Ogni nuovo progetto archeologico dovrebbe iniziare, oggi, con lo studio approfondito, o meglio, con la comprensione delle culture viventi presenti nell'area in cui si va ad operare (Glock 1999, 336): l'archeologia che viene separata dal presente di un sito può produrre, come nel citato caso della Città di Davide a Gerusalemme (n°22 del catalogo) solamente una ricostruzione favolistica del passato.

Una terra con tradizioni multiculturali come la Palestina ha molti passati ma un solo, sciagurato presente. Esso è anche il frutto degli interessi nazionalistici che hanno spinto verso l'accettazione di uno solo dei molti modi possibili di raccontare la storia antica.

Non possiamo cambiare ciò che è stato fatto negli ultimi 100 anni di archeologia biblica, ma possiamo iniziare a guardare le cose in una prospettiva nettamente più ampia e moderna.

Quello che ci insegna l'archeologia della Palestina³⁸¹ è che, in un territorio che non ha i grandi spazi della Mesopotamia o dell'Egitto, hanno convissuto, magari non sempre pacificamente, popolazioni e genti diverse, immigrate o autoctone, sedentarie o nomadi, dominanti e dominate. Tutto è estremamente fluido e tutto è estremamente logico, in fin dai conti.

L'archeologia della Palestina è l'emblema della diversità della razza umana, della possibilità dello scambio di tecniche e usanze³⁸², della vita che, comunque, a dispetto di guerre e invasioni, va avanti e lascia i propri segni sul terreno.

Se vogliamo continuare a leggere questi segni, se vogliamo che la guerra non si porti via la storia del genere umano, dobbiamo, una volta per tutte, adoperarci perché i beni culturali non siano mai più ostaggio di nessuno ma siano ausilio al miglioramento delle condizioni di vita di tutti.

³⁸⁰ Nella prima lezione di archeologia orientale che ascoltai all'Università La Sapienza, una delle cose che ci furono insegnate è che, se qualcosa non è stato ancora ritrovato, non vuol necessariamente dire che non esista.

³⁸¹ E, personalmente, quello che amo di questa disciplina.

³⁸² Penso alle tecniche costruttive fenicie presenti nel palazzo di Samaria, alla ceramica micenea e quella filistea, alle influenze ittite degli avori di Megiddo.

6.4 Agire con le persone.

6.4.1 Il Levante meridionale come esempio di situazione post-bellica infinita: interventi necessari e prospettive di riconciliazione.

Il Levante meridionale costituisce, oggi, l'emblema di un perenne stato di crisi e di emergenza per i beni culturali (Ruggiero Maniscalco 2014, 93).

Già il lavoro di Fabio Maniscalco, a metà degli anni 2000, aveva individuato gli efficaci strumenti della conservazione nella vigilanza, nello studio approfondito di materiali e tecniche, nella scientificità degli interventi di salvaguardia e nella coscienza che operare in Levante meridionale non è e non sarà mai scevro da significati più ampi di natura politica e culturale (Ruggiero Maniscalco 2014, 93).

La multidisciplinarietà dell'approccio proposto da Maniscalco è, sicuramente, la linea guida per capire cosa si può fare e come.

Il primo passo necessario, cui, in misura minima, questo lavoro ha inteso contribuire, è la vigilanza, il monitoraggio, l'inventariazione, in una parola, la conoscenza approfondita del patrimonio. Il presente progetto di dottorato avrebbe certamente potuto, se svolto da un *team* di più persone, avvalersi di rilievi sul campo, studi di fruibilità ed altri strumenti. Tutto questo, però, richiede tempo e autorizzazioni che, operando in zone militarizzate, non è sempre facile ottenere.

L'uso di una schedatura uniforme dei danni non solo permette di approfondire la conoscenza dei problemi per ogni singolo sito o monumento ma permette, attraverso l'uniformità della documentazione, l'elaborazione di mappe e piante, l'eventuale costruzione di GIS territoriali in cui siano evidenziati i danni e il tasso di deterioramento dei monumenti al fine di arrivare ad avere un quadro ampio e chiaro di cosa sta succedendo e del perché succede.

Nei casi analizzati, che riguardano comunque solo una parte minima del patrimonio archeologico del Levante meridionale, la schedatura è stata il miglior strumento possibile anche per compiere analisi e riflessioni una volta terminato il lavoro sul campo.

L'ideale prosecuzione di un progetto come la presente ricerca sarebbe il rapido intervento di consolidamento delle situazioni più critiche (Maniscalco 2007, 67-90). Per realizzare ciò occorrerebbe agire sotto l'egida di una ONG quale appunto, un comitato dipendente dall'ICBS (v. *supra*).

Per la relativa “sicurezza” della situazione operativa³⁸³, il Levante meridionale si presta a divenire un laboratorio per accrescere l’esperienza di pronto intervento nelle situazioni post-belliche e di lavoro con le comunità locali nelle situazioni di crisi³⁸⁴. In questo campo si dovranno definire una serie di azioni da compiere per pacificare e restaurare il senso di reciproco rispetto che è venuto a mancare a causa del conflitto, agendo sulla percezione che la popolazione ha del proprio passato e di quello del nemico (Ruggiero Maniscalco 2014, 92).

La necessità estrema di una riconciliazione tra le parti in causa passa anche per la conoscenza della reciproca cultura e della reciproca diversità, in una parola, per il rispetto dell’altro e per la condivisione del patrimonio culturale.

In tal senso è utile far riferimento alle azioni portate avanti, in passato, dall’UNESCO in Bosnia per ripristinare il rispetto e la reciproca comprensione tra le comunità locali, attraverso la salvaguardia del patrimonio culturale (Levi-Strauss 2002, 143). In quell’occasione sotto l’egida dell’UNESCO vennero portati avanti una serie di progetti volti ad aiutare le differenti componenti etniche verso una visione condivisa del patrimonio culturale comune.

Fu incoraggiata la stesura di una lista nazionale di monumenti che fossero rappresentativi dei differenti periodi storici e delle differenti componenti etniche e religiose (Levi-Strauss 2002, 144).

La situazione del Levante meridionale però, rispetto ad altri luoghi, è del tutto peculiare per un aspetto: se nel resto del Vicino Oriente la popolazione ha goduto, anche se in maniera relativa, di un processo di indipendenza e decolonizzazione, ciò non è successo alla popolazione araba di Palestina che ha visto avvicinarsi nel governo della regione prima gli Inglesi, e, in seguito, immigrati di ascendenza ebraica (e, fondamentalmente, cultura europea), che nulla sapevano della cultura palestinese e nulla, sfortunatamente, fecero per conoscerla (Glock 1999, 350-360).

Anche l’archeologia della regione è stata da sempre un costrutto occidentale ed, essenzialmente, biblico, prima della visione cristiana, poi di quella ebraica (Glock 1999, 311-312).

L’archeologia è stata usata dalla forza occupante per cercare, in un certo

³⁸³ Paragonata con quanto sta avvenendo, ad esempio, in Siria o in Iraq.

³⁸⁴ La Palestina non è una regine geografica isolata ma è, culturalmente, continua al Libano, alla Siria e, in parte, alla Giordania (Al-Jubeh 2010, 55). Eventuali interventi specifici, seppur in situazioni diverse, possono fornire linee guida per operare anche in diversi terreni.

qual modo, di connettere la propria *raison d'être* alla terra che si stava occupando (Abu el-Haj 2001, 48): ad un iniziale atteggiamento ambivalente dei primi coloni nei confronti delle antichità (Abu el-Haj 2001, 50-51)³⁸⁵, è seguito, già dagli anni '60 (e dalla scoperta dei rotoli di Qumran) un vero e proprio entusiasmo popolare nei confronti delle antichità, grazie agli sforzi di archeologi come Y. Yadin e Y. Aharoni.

Secondo Nadia Abu el-Haj la propaganda fatta per creare una nazione e un comune sostrato culturale in persone con provenienze diverse (Gori 2013, 216) ebbe comunque il merito di salvare centinaia di siti archeologici dalla totale distruzione.

Tuttavia tale stato di cose, a lungo andare, ha causato, inevitabilmente, ad eccessi in senso nazionalistico: l'occupazione della Cisgiordania nel 1967 e gli enormi poteri attribuiti in ambito archeologico all'amministrazione militare hanno portato spesso alla confisca di terreni palestinesi con il pretesto che case e coltivazioni si trovassero su terreno archeologico (Rjoob 2009) e a propagandare una visione della storia in cui i palestinesi non avrebbero avuto nessun ruolo costruttivo (Glock 1999, 316).

Occorre oggi, nell'interesse della conservazione dei beni archeologici e della riapertura di un dialogo culturale, un brusco cambio di prospettiva ed un adeguamento a quelle che sono ormai, a livello globale, le linee guida per la conservazione e la divulgazione: secondo la carta di Burra, adottata dall'Icomos nel 1979 e periodicamente aggiornata, i luoghi che hanno un valore culturale "*arricchiscono la vita delle persone e danno un senso di ispirazione positiva e di connessione con il proprio paese riflettono la diversità, sono irripetibili e preziosi*". Il documento sottolinea che la conservazione dovrebbe identificare e tenere in considerazione tutti i diversi aspetti valoriali, senza porre enfasi su una sola particolare interpretazione: riconoscere la possibilità di coesistenza tra valori culturali diversi è il primo passo per arrivare a diffondere il concetto di patrimonio condiviso, concetto cui, necessariamente, segue quello di patrimonio dell'Umanità (The Burra Charter, <http://australia.icomos.org/wp-content/uploads/The-Burra-Charter-2013-Adopted-31.10.2013.pdf>).

Anche la recentissima dichiarazione UNESCO sulla Cultura come motore di sviluppo sostenibile (Firenze, 4 ottobre 2014) sottolinea come la cultura sia il IV

³⁸⁵ Alcuni movimenti sionisti, specialmente quelli di ispirazione socialista, rigettavano tutto ciò che apparteneva al passato in nome della costruzione di una nuova società (Elon 1997, 34-35).

pilastro di uno sviluppo sostenibile assieme all'economia, all'ambiente e al contesto sociale.

Infine la Dichiarazione universale dei diritti umani, all'art.27, dichiara che *“Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.”*

Dato che ormai è universalmente riconosciuto che godere dei beni culturali è un diritto fondamentale e che la diversità culturale è un bene giuridico meritevole di essere tutelato del diritto internazionale (Mainetti 2014, 2), si dovrà lavorare assieme alle comunità locali nelle aree di crisi per instaurare un senso di rispetto verso la diversità dell'altro, persino quella del nemico.

Il lavoro con le comunità locali e, più in generale con il pubblico, nel Levante Meridionale, deve svilupparsi in due sensi opposti e complementari.

Nei riguardi della popolazione palestinese occorrerà continuare nell'opera di riappropriazione del proprio passato iniziata già con l'auspicio, negli anni della seconda intifada, di costruire una base storica per la lotta di liberazione (Gori 2013, 224)³⁸⁶. Tale atto è la base necessaria per restituire ai Palestinesi la presenza storica che la propaganda coloniale aveva negato con la frase *“Una terra senza popolo”* e con l'aforisma attribuito a Golda Meir secondo il quale *“Non esiste qualcosa come un popolo palestinese. Non è che siamo venuti, li abbiamo buttati fuori e abbiamo preso il loro paese. Essi non esistevano”* (Butler 2009, 237).

Avendo quindi a che fare con una popolazione di cui è stata addirittura negata l'esistenza ontologica, oltre che culturale, occorrerà continuare ed incrementare tutte quelle iniziative utili ad accrescere l'orgoglio verso il proprio patrimonio storico e a farne motivo di attaccamento alla terra, alla propria cultura e alla costituenda nazione. Tutto ciò non pregiudica affatto il fornire una visione multiculturale del passato e il sottolineare l'importanza del rispetto delle diversità come chiave per una pace dignitosa. Ma è, davvero, l'unica maniera di difendere il patrimonio culturale materiale.

L'autorità Nazionale Palestinese identifica, attualmente, il patrimonio culturale come un elemento chiave nella costruzione di un progetto politico unitario ed ha largamente investito in questo campo (Ricca 2005, 58). Le

³⁸⁶ La raccomandazione è comunque quella di fare molta attenzione e di evitare di presentare, come è successo in alcuni casi, i Palestinesi come diretti eredi dei Cananei, cercando di vantare, una anteriorità rispetto alla popolazione israelite. Così facendo si manipolano i dati e ci si mette esattamente sullo stesso piano della peggiore divulgazione biblica (Gori 2013, 224-225).

esperienze di Tell Balata e di Gerico hanno dimostrato che l'orgoglio verso il proprio passato archeologico è un importante motore di sviluppo sociale e di apertura verso il mondo.

Il recupero dell'identità, per ora, non sembra, almeno nella maggioranza dei casi, portare verso il nazionalismo e il rifiuto del diverso³⁸⁷: le molteplici esperienze di cooperazione transnazionale con *partners* europei testimoniano, anzi, la volontà di collaborazione internazionale (Misiani – Hamdan 2005, 161-165).

La politica culturale palestinese negli ultimi vent'anni ha avuto, pur con i limiti descritti nel presente lavoro, il merito di cercare il supporto internazionale e la partecipazione popolare, ottenendo come risultato l'incremento, laddove sono stati portati avanti progetti di ampio respiro, della forza della resistenza culturale all'occupazione (Ricca 2005, 47-48).

Nei riguardi della popolazione israeliana, avvezza ad aver a che fare con l'archeologia e molto sensibile in materia di beni archeologici, il lavoro da fare (più che altro nel campo della divulgazione scientifica) è quello di inquadrare il racconto biblico in una più ampia narrazione³⁸⁸, sottolineare, negli scavi e nei musei, la varietà delle culture e delle popolazioni che non solo si sono succedute ma hanno coabitato in quello che è ora, il territorio di Israele.

La storia della Terra Santa non finisce con Tito e la diaspora, non finisce con Masada, non finisce con il crollo del dominio bizantino. Essa continua in seno alla civiltà araba ommayade e abbaside, in seno al dominio turco e a quello inglese.

Il lavoro di divulgazione deve essere quindi finalizzato a far comprendere che il racconto biblico non è la carta di fondazione dell'Israele odierno. La de-ideologizzazione della prospettiva archeologica a livello popolare è necessaria se si vuole arrivare ad una pace radicata nel rispetto dei diritti di ognuno.

Israele esiste ed esistono gli Israeliani (almeno tre generazioni ormai sono nate in Israele), e su questo non c'è dubbio da parte di nessuno. Ma, se Israele vuole continuare ad esistere in pace, deve accettare l'esistenza anche degli altri popoli, in particolare deve accettare che la diversità culturale è insita nella essenza stessa della storia del Levante meridionale, che la Palestina (storica) non è e non è

³⁸⁷ Naturalmente si continua a negare, fin tanto che persiste l'occupazione, la possibilità di collaborare con le forze occupanti in materia di beni culturali.

³⁸⁸ "Infondo non è che la storia banale di due piccoli regni dell'età del ferro" (Liverano 2003, X).

mai stata una terra senza popolo. L'archeologia conferma, senza ombra di dubbio, il contrario ovvero che la Palestina storica è, dal Giordano al mare, una terra che trae il suo fascino e la sua ricchezza culturale dalla presenza, passata e presente, di molti "popoli".

Appendice: Norme di Legge e Convenzioni citate nel testo.

A1: Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, l'Aja, 14 maggio 1954.

Le Alte Parti Contraenti,

Constatando che i beni culturali hanno subito gravi danni nel corso degli ultimi conflitti e che, in conseguenza dello sviluppo della tecnica della guerra, essi sono vieppiù minacciati di distruzione; Convinte che i danni arrecati ai beni culturali, a qualsiasi popolo essi appartengano, costituiscono danno al patrimonio culturale dell'umanità intera, poiché ogni popolo contribuisce alla cultura mondiale;

Considerando che la conservazione del patrimonio culturale ha grande importanza per tutti i popoli del mondo e che interessa assicurarne la protezione internazionale;

Guidate dai principi su cui fonda la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, stabiliti nelle Convenzioni dell'Aja del 1899 e del 1907 e nel Patto di Washington del 15 aprile 1935;

Considerando che, per essere efficace, la protezione di detti beni deve essere organizzata fin dal tempo di pace con misure sia nazionali che internazionali;

Risolute ad adottare le disposizioni possibili per proteggere i beni culturali;

Hanno convenuto le disposizioni seguenti:

CAPITOLO I: Disposizioni generali concernenti la protezione.

Art. 1: Definizione dei beni culturali

Ai fini della presente Convenzione, sono considerati beni culturali, prescindendo dalla loro origine o dal loro proprietario:

a) i beni, mobili o immobili, di grande importanza per il patrimonio culturale dei popoli, come i monumenti architettonici, di arte o di storia, religiosi o laici; i siti archeologici; i complessi di costruzioni che, nel loro insieme, offrono un interesse storico o artistico; le opere d'arte; i manoscritti, libri ed altri oggetti di interesse artistico, storico, o archeologico; nonché le collezioni scientifiche e le collezioni importanti di libri o di archivi o di riproduzioni dei beni sopra definiti;

b) gli edifici la cui destinazione principale ed effettiva è di conservare o di esporre i beni culturali mobili definiti al comma a), quali i musei, le grandi biblioteche, i depositi di archivi, come pure i rifugi destinati a ricoverare, in caso di conflitto armato, i beni culturali mobili definiti al comma a);

c) i centri comprendenti un numero considerevole di beni culturali, definiti ai commi a) e b), detti << centri monumentali >>.

Art. 2: Protezione dei beni culturali

Ai fini della presente Convenzione, la protezione dei beni culturali comporta la salvaguardia ed il rispetto di tali beni.

Art. 3: Salvaguardia dei beni culturali

Le Alte Parti contraenti s'impegnano a predisporre, in tempo di pace, la salvaguardia dei beni culturali situati sul loro proprio territorio contro gli effetti prevedibili di un conflitto armato, prendendo tutte le misure che considerano appropriate.

Art. 4: Rispetto dei beni culturali

1. Le Alte Parti contraenti s'impegnano a rispettare i beni culturali, situati sia sul proprio territorio, che su quello delle altre Alte Parti contraenti, astenendosi dall'utilizzazione di tali beni, dei loro dispositivi di protezione e delle loro immediate vicinanze, per scopi che potrebbero esporli a distruzione o a deterioramento in caso di conflitto armato, e astenendosi da ogni atto di ostilità a loro riguardo.

2. Non può derogarsi agli obblighi definiti nel primo paragrafo del presente articolo, se non nei casi in cui una necessità militare esiga, in modo imperativo, una simile deroga.

3. *Le Alte Parti contraenti si impegnano, inoltre, a proibire, a prevenire e occorrendo, a far cessare qualsiasi atto di furto, di saccheggio o di sottrazione di beni culturali sotto qualsiasi forma, nonché qualsiasi atto di vandalismo nei riguardi di detti beni. Esse si impegnano ad astenersi dal requisire i beni culturali mobili situati nel territorio di un'altra Alta Parte contraente.*

4. *Esse s'impegnano ad astenersi da ogni misura di rappresaglia diretta contro beni culturali.*

5. *Un'Alta Parte contraente non può liberarsi, nei riguardi di un'altra Alta Parte contraente, dagli obblighi contrattati ai sensi del presente articolo, fondandosi sul motivo che quest'ultima non ha applicato le misure di salvaguardia prescritte all'articolo 3.*

Art. 5: Occupazione.

1. *Le Alte Parti contraenti, che occupano totalmente o parzialmente il territorio di un'altra Alta Parte contraente, sono tenute ad appoggiare, nella misura del possibile, l'azione delle autorità nazionali competenti del territorio occupato, intesa ad assicurare la salvaguardia e la conservazione dei propri beni culturali.*

2. *Se un intervento urgente è necessario per la conservazione dei beni culturali situati nel territorio occupato e danneggiati da operazioni militari e se le autorità nazionali competenti non possono incaricarsene, la Potenza occupante adotta, per quanto possibile, i provvedimenti conservativi più necessari, in stretta collaborazione con tali autorità.*

3. *Ogni Alta Parte contraente, il cui governo è considerato dai membri di un movimento di resistenza come loro governo legittimo, richiederà, se possibile, l'attenzione di questi membri sull'obbligo di osservare quelle disposizioni della Convenzione che si riferiscono al rispetto dei beni culturali.*

Art. 6: Segnalamento dei beni culturali.

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 16, i beni culturali possono essere muniti di un segno distintivo atto a facilitare la loro identificazione.

Art. 7: Misure di ordine militare.

1. *Le Alte Parti contraenti si impegnano ad introdurre fin dal tempo di pace nei regolamenti o istruzioni ad uso delle loro truppe, disposizioni atte ad assicurare l'osservanza della presente Convenzione, e ad inculcare, fin dal tempo di pace, nel personale delle loro forze armate, uno spirito di rispetto verso la cultura ed i beni culturali di tutti i popoli.*

2. *Esse si impegnano a predisporre o costituire, sin dal tempo di pace, nell'ambito delle proprie forze armate, servizi o personale specializzati, aventi il compito di assicurare il rispetto dei beni culturali e di collaborare con le autorità civili incaricate della loro salvaguardia.*

Capitolo II: Della protezione speciale

Art. 8: Concessione della protezione speciale.

1. *Potranno venir posti sotto protezione speciale un numero limitato di rifugi destinati a proteggere dei beni culturali mobili in caso di conflitto armato, centri monumentali ed altri beni culturali immobili di altissima importanza, a condizione:*

a) *che essi si trovino a distanza sufficiente da un grande centro industriale e da qualsiasi obiettivo che costituisca un punto sensibile, quale, ad esempio, un aeroporto, una stazione ferroviaria di una certa importanza o una strada di grande comunicazione;*

b) *che essi non siano usati ai fini militari.*

2. *Un rifugio per beni culturali mobili può essere altresì posto sotto protezione speciale, ovunque sia situato, sempre che sia costruito in modo che con ogni probabilità i bombardamenti non possano danneggiarlo.*

3. *Un centro monumentale è considerato come usato ai fini militari allorché è impiegato per il movimento di personale o di materiale militare, sia pure in transito. La stessa disposizione si applica quando in esso si svolgono attività che abbiano diretto rapporto con le operazioni militari, l'acquartieramento del personale militare o la produzione di materiale bellico.*

4. *Non è considerata uso a fini militari la sorveglianza di uno dei beni culturali indicati al paragrafo primo, da parte di guardiani armati, all'uopo specialmente autorizzati, o la presenza presso il medesimo bene culturale di forze di polizia normalmente incaricate di assicurare l'ordine pubblico.*

5. *Se uno dei beni culturali indicati al primo paragrafo del presente articolo è situato vicino a un obiettivo militare importante ai sensi di detto paragrafo, esso può non di meno essere posto sotto protezione speciale, se l'Alta Parte contraente che ne fa domanda si impegna a non fare, in caso di conflitto armato, alcun uso dell'obiettivo in causa, e in particolare, se si tratti di un porto, di una*

stazione o di un aeroporto, a deviarne ogni traffico.

In tal caso, la deviazione deve essere organizzata sin dal tempo di pace.

6. La protezione speciale è accordata ai beni culturali mediante la loro iscrizione nel <<Registro internazionale dei beni culturali sotto protezione speciale>>.

Detta iscrizione non può avvenire che conformemente alle norme della presente Convenzione e alle condizioni previste nel Regolamento di esecuzione.

Art. 9: Immunità dei beni culturali sotto protezione speciale.

Le Alte Parti contraenti si impegnano ad assicurare l'immunità dei beni culturali sotto protezione speciale, astenendosi, a decorrere dall'iscrizione del Registro internazionale, da ogni atto di ostilità a loro riguardo e, salvo nei casi previsti al paragrafo 5 dell'articolo 8, da ogni uso di questi beni o delle loro adiacenze per fini militari.

Art. 10: Segnalamento e controllo.

Nel corso di un conflitto armato, i beni culturali sotto protezione speciale devono essere muniti del segno distintivo definito all'art. 16 ed essere accessibili ad un controllo di carattere internazionale, come previsto dal Regolamento di esecuzione.

Art. 11: Sospensione dell'immunità.

1. Se una delle Alte Parti contraenti commette, nei confronti di un bene culturale sotto protezione speciale, una violazione degli impegni presi in virtù dell'articolo 9, la Parte avversaria è esonerata, per tutta la durata di detta violazione, dall'obbligo di assicurare l'immunità del bene in questione. Tuttavia, ogni volta che sia possibile, essa rivolge preventivamente una intimazione affinché sia posta fine a tale violazione entro un termine ragionevole.

2. A prescindere dal caso previsto al paragrafo primo del presente articolo, l'immunità di un bene culturale sotto protezione speciale non può essere sospesa che in casi eccezionali di necessità militare ineluttabile, e soltanto per il periodo in cui questa necessità sussista. Essa può essere constatata soltanto dal comandante di una formazione di importanza pari o superiore a quella di una divisione. In tutti i casi in cui le circostanze lo permettano, la decisione di sospendere la immunità è notificata con sufficiente anticipo alla Parte avversaria.

3. La Parte che sospende l'immunità deve informare, nel più breve termine possibile, per iscritto e indicandone i motivi, il Commissario generale per i beni culturali previsto dal Regolamento di esecuzione.

Capitolo III: Del trasporto di beni culturali

Art. 12: Trasporti sotto protezione speciale.

1. I trasporti destinati esclusivamente al trasferimento di beni culturali sia all'interno di un territorio, sia verso un altro territorio, possono, a richiesta di un'Alta Parte contraente interessata, essere effettuati sotto protezione speciale, alle condizioni previste dal Regolamento di esecuzione.

2. Il trasporto sotto protezione speciale verrà effettuato sotto la sorveglianza internazionale prevista dal Regolamento di esecuzione e sarà munito del segno distintivo definito all'articolo 16.

3. Le Alte Parti contraenti si asterranno da ogni atto di ostilità contro un trasporto sotto protezione speciale.

Art. 13: Trasporti in casi di urgenza

1. Se un'Alta Parte contraente ritiene che la sicurezza di certi beni culturali esiga il loro trasferimento e che vi sia tale urgenza che la procedura contemplata all'articolo 12 non possa essere seguita, specialmente agli inizi di un conflitto armato, il trasporto può essere munito del segno distintivo definito all'articolo 16, e che tale domanda sia stata respinta. Nei limiti del possibile, il trasporto deve essere notificato alle Parti avversarie. Un trasporto verso il territorio di un altro paese non può, in alcun caso, essere munito del segno distintivo se l'immunità non gli è stata espressamente accordata.

2. Le Alte Parti contraenti prenderanno, nella misura possibile, le precauzioni necessarie affinché i trasporti previsti al primo paragrafo del presente articolo e muniti del segno distintivo siano protetti nei confronti di atti di ostilità diretti contro di essi.

Art. 14: Immunità dal sequestro, dalla cattura e dalla presa.

1. Godono dell'immunità dal sequestro, dalla cattura e dalla presa:

a) i beni culturali posti sotto la protezione prevista dall'articolo 12 o di quella prevista dall'articolo 13;

- b) i mezzi di trasporto esclusivamente adibiti al trasferimento di tali beni.
2. Nulla di quanto disposto dal presente articolo limiterà il diritto di visita e di controllo.

Capitolo IV: Del personale.

Art. 15: Personale.

Nella misura compatibile con le esigenze della sicurezza, il personale addetto alla protezione dei beni culturali dovrà essere rispettato nell'interesse di tali beni e, se esso cade in potere della Parte avversaria, sarà ammesso a continuare l'esercizio delle sue funzioni, allorché i beni culturali di cui è responsabile cadano del pari in potere dell'avversa parte.

Capitolo V: Del segno.

Art. 16: Segno della Convenzione.

1. *Il segno distintivo della Convenzione consiste in uno scudo appuntito in basso, inquartato in croce di S. Andrea di bleu e bianco (uno scudo, formato da un quadrato turchino, uno dei cui angoli è iscritto nella punta dello stemma, e da un triangolo turchino al di sopra del quadrato, entrambi delimitanti dei triangoli bianchi ai due lati).*
2. *Il segno distintivo è impiegato da solo o ripetuto tre volte in formazione triangolare (uno scudo in basso), nei casi previsti dall'articolo 17.*

Art. 17: Uso del segno.

1. *Il segno distintivo ripetuto tre volte non può essere impiegato che per:*
 - a) *i beni culturali immobili sotto protezione speciale;*
 - b) *i trasporti dei beni culturali, nelle condizioni previste dagli articoli 12 e 13;*
 - c) *i rifugi improvvisati, nelle condizioni previste dal Regolamento di esecuzione.*
2. *Isolatamente il segno distintivo può essere impiegato soltanto per:*
 - a) *i beni culturali che non sono sotto protezione speciale;*
 - b) *le persone incaricate di funzioni di controllo, conformemente al Regolamento di esecuzione;*
 - c) *il personale addetto alla protezione dei beni culturali;*
 - d) *le carte d'identità previste dal Regolamento di esecuzione.*
3. *In caso di conflitto armato, è vietato impiegare il segno distintivo in casi diversi da quelli indicati ai paragrafi precedenti del presente articolo, e di impiegare a qualsiasi scopo segni distintivi ad esso rassomiglianti.*
4. *Il segno distintivo non può essere apposto su di un bene culturale immobile senza che contemporaneamente sia ivi esposta una dichiarazione debitamente datata e firmata dall'autorità competente dell'Alta Parte contraente.*

Capitolo VI: Del campo di applicazione della convenzione.

Art. 18: Applicazione della Convenzione

1. *Indipendentemente dalle disposizioni che devono entrare in vigore fin dal tempo di pace, la presente Convenzione si applicherà in caso di guerra dichiarata o di ogni altro conflitto armato che sorga tra due o più Alte Parti contraenti, anche se lo stato di guerra non sia riconosciuto da una o più di esse.*
2. *La convenzione si applicherà, del pari, in tutti i casi di occupazione totale o parziale del territorio di un'alta parte contraente, anche se tale occupazione non incontri alcuna resistenza armata.*
3. *Qualora una delle Potenze in conflitto non sia parte della presente Convenzione, le Potenze parti della medesima rimarranno tuttavia vincolate da essa nei loro rapporti reciproci. Inoltre, Esse saranno vincolate dalla Convenzione verso la suddetta Potenza, se questa dichiara di accettarne le disposizioni e finché Essa essa le applichi.*

Art. 19: Conflitti di carattere non internazionale.

1. *Nel caso di un conflitto armato che non presenti carattere internazionale sorto nel territorio di una delle Alte Parti contraenti, ognuna delle Parti in conflitto sarà tenuta ad applicare almeno quelle fra le disposizioni della presente Convenzione che si riferiscono al rispetto dei beni culturali.*
2. *Le Parti in conflitto si sforzeranno di mettere in vigore mediante accordi speciali tutte o parte delle altre disposizioni della presente Convenzione.*
3. *L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura può offrire i suoi servizi alle Parti in conflitto.*

4. L'applicazione delle precedenti disposizioni non avrà effetto sullo stato giuridico delle parti in conflitto.

Capitolo VII: Della esecuzione della Convenzione.

Art. 20: Regolamento di esecuzione.

Le modalità di applicazione della presente Convenzione sono stabilite nel Regolamento di esecuzione che ne è parte integrante.

Art. 21: Potenze protettrici.

La presente Convenzione ed il suo Regolamento di esecuzione si applicheranno col concorso delle Potenze protettrici incaricate di salvaguardare gli interessi delle Parti in conflitto.

Art. 22: Procedura di conciliazione:

1. Le Potenze protettrici prestano i loro buoni uffici in tutti i casi in cui lo giudicano utile nell'interesse dei beni culturali, specialmente se vi sia disaccordo tra le Parti in conflitto sull'applicazione o l'interpretazione delle disposizioni della presente Convenzione o del suo Regolamento di esecuzione.

2. A questo fine, ognuna delle Potenze protettrici può, dietro invito di una Parte, del Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, ovvero spontaneamente, proporre alle Parti in conflitto una riunione dei loro rappresentanti e, in particolare, delle autorità incaricate della protezione dei beni culturali, eventualmente in un territorio neutrale convenientemente scelto. Le Parti in conflitto sono tenute a dar seguito alle proposte di riunione fatte loro. Le Potenze protettrici propongono al gradimento delle Parti in conflitto una personalità appartenente ad una Potenza neutrale, o presentata dal Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, che è chiamata a partecipare a tale riunione in qualità di Presidente.

Art. 23: Concorso dell'UNESCO

1. Le Alte Parti contraenti possono ricorrere alla collaborazione tecnica dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura per l'organizzazione della protezione dei loro beni culturali, o a proposito di ogni altro problema derivante dall'applicazione della presente Convenzione e del suo Regolamento di esecuzione. L'Organizzazione accorda questa collaborazione nei limiti del suo programma e delle sue possibilità.

2. L'Organizzazione può fare, di propria iniziativa, proposte in materia alle Alte Parti contraenti.

Art. 24: Accordi speciali.

1. Le Alte Parti contraenti possono concludere accordi speciali su ogni questione che considerino opportuno regolare separatamente.

2. Non può concludersi alcun accordo speciale che diminuisca la protezione assicurata dalla presente Convenzione ai beni culturali ed al personale ad essi addetto.

Art. 25: Diffusione della Convenzione.

Le Alte Parti contraenti s'impegnano a diffondere il più largamente possibile, in tempo di pace e in tempo di conflitto armato, il testo della presente Convenzione e del suo Regolamento di esecuzione nei loro paesi rispettivi. Esse s'impegnano specialmente ad incorporarne lo studio nei programmi di istruzione militare e, se possibile, civile, in modo tale che i principi possano esserne conosciuti dall'insieme della popolazione, in particolare dalle forze armate e dal personale addetto alla protezione dei beni culturali.

Art. 26: Traduzioni e rapporti.

1. Le Alte Parti contraenti si comunicano, per il tramite del Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, le traduzioni ufficiali della presente Convenzione e del suo Regolamento di esecuzione.

2. Inoltre, almeno una volta ogni quattro anni, esse inviano al Direttore generale un rapporto contenente le informazioni da esse giudicate opportune sulle misure adottate, predisposte o prese in considerazione dalle loro amministrazioni rispettive in applicazione della presente Convenzione e del suo Regolamento di esecuzione.

Art. 27: Riunioni.

1. Il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura può, con l'approvazione del Consiglio esecutivo, convocare riunioni di rappresentanti

delle Alte Parti contraenti. Egli è tenuto a farlo, se almeno un quinto delle Alte Parti contraenti lo richieda.

2. Senza pregiudizio di tutte le altre funzioni, ad essa conferite dalla presente Convenzione o dal suo Regolamento di esecuzione, le attribuzioni della riunione consistono nello studiare i problemi di applicazione della Convenzione e del suo Regolamento di esecuzione e di formulare delle raccomandazioni a tale proposito.

3. La riunione può inoltre procedere alla revisione della Convenzione o del suo Regolamento di esecuzione, se la maggioranza delle Alte Parti contraenti vi si trovi rappresentata, e conformemente alle disposizioni dell'articolo 39.

Art. 28: Sanzioni.

Le Alte Parti contraenti s'impegnano a prendere, nel quadro del loro sistema di diritto penale, tutte le misure necessarie perché siano perseguite e colpite da sanzioni penali o disciplinari le persone, di qualsiasi nazionalità, che hanno commesso o dato l'ordine di commettere un'infrazione alla presente Convenzione.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29: Lingue.

1. La presente Convenzione è redatta in francese, inglese, russo e spagnolo, i quattro testi facendo egualmente fede.

2. L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura provvederà a far redigere traduzioni nelle altre lingue ufficiali della sua Conferenza generale.

Art. 30: Firma.

La presente Convenzione recherà la data 14 maggio 1954 e, fino a quella del 31 dicembre 1954, resterà aperta alla firma di tutti gli Stati invitati alla Conferenza riunitasi a L'Aja dal 21 aprile 1954 al 14 maggio 1954.

Art. 31: Ratifica.

1. La presente Convenzione sarà sottoposta alla ratifica degli Stati firmatari, conformemente alle loro procedure costituzionali rispettive.

2. Gli strumenti di ratifica verranno depositati presso il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.

Art. 32: Adesione.

A datare dal giorno della sua entrata in vigore, la presente Convenzione sarà aperta all'adesione di tutti gli Stati contemplati dall'articolo 30, non firmatari, del pari che a quella di ogni altro Stato invitato ad aderirvi dal Consiglio esecutivo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. L'adesione avrà luogo mediante deposito di uno strumento di adesione presso il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.

Art. 33: Entrata in vigore.

1. La presente Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo che cinque strumenti di ratifica saranno stati depositati.

2. Successivamente, essa entrerà in vigore per ciascuna Alta Parte contraente tre mesi dopo il deposito del suo strumento di ratifica o di adesione.

3. Le situazioni previste dagli articoli 18 e 19 daranno effetto immediato alle ratifiche ed adesioni depositate dalle Parti in conflitto prima o dopo l'inizio delle ostilità o dell'occupazione. In questi casi, il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura farà, per la via più rapida, le comunicazioni previste all'articolo 38.

Art. 34: Applicazione effettiva.

1. Ciascuno Stato parte della Convenzione alla data della sua entrata in vigore adotterà tutti i provvedimenti necessari ai fini della sua effettiva applicazione entro un termine di sei mesi.

2. Questo termine sarà di sei mesi, a partire dalla data del deposito dello strumento di ratifica o di adesione, per tutti gli Stati che depositassero il loro strumento di ratifica o di adesione dopo la data di entrata in vigore della Convenzione.

Art. 35: Estensione territoriale della Convenzione.

Ogni Alta Parte contraente potrà, al momento della ratifica o dell'adesione o in ogni altro

momento successivo, dichiarare mediante notifica indirizzata al Direttore generale della Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, che la presente Convenzione si estenderà all'insieme o a uno qualunque dei territori di cui essa assicuri le relazioni internazionali. La suddetta notifica avrà effetto tre mesi dopo la data del suo ricevimento.

Art. 36: Relazioni con le Convenzioni precedenti.

1. Nei rapporti fra Potenze vincolate dalle Convenzioni de L'Aja relative alle leggi e agli usi della guerra terrestre (IV) e al bombardamento in tempo di guerra da parte di forze navali (IX), sia che si tratti di quelle del 29 luglio 1899 o di quelle del 18 ottobre 1907, e che sono Parti della presente Convenzione, quest'ultima completerà la suddetta Convenzione (IX) e il Regolamento annesso alla suddetta Convenzione (IV) e sostituirà il segno indicato nell'art. 5 della suddetta Convenzione (IX) con il segno indicato nell'art. 16 della presente Convenzione, nei casi in cui quest'ultima e il suo Regolamento prevedono l'impiego di detto segno distintivo.

2. Nei rapporti fra Potenze vincolate dal Patto di Washington del 15 aprile 1935 per la protezione di istituzioni artistiche e scientifiche e di monumenti storici (Patto Roerich) e che sono Parti della presente Convenzione, quest'ultima completerà il Patto Roerich e sostituirà il vessillo distintivo definito all'articolo III del Patto, con il segno distintivo definito all'articolo 16 della presente Convenzione, per i casi in cui questa e il suo Regolamento di esecuzione prevedono l'impiego di tale segno distintivo.

Art. 37: Denuncia.

1. Ogni Alta Parte contraente avrà facoltà di denunciare la presente Convenzione in suo proprio nome ed in nome di qualsiasi territorio di cui assicura le relazioni internazionali.

2. La denuncia sarà notificata mediante uno strumento scritto, depositato presso il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.

3. La denuncia avrà effetto un anno dopo il ricevimento dello strumento di denuncia. Se tuttavia, allo spirare di detto anno, la Parte denunciante si trova implicata in un conflitto armato, l'effetto della denuncia rimarrà sospeso sino alla fine delle ostilità e comunque fino a quando le operazioni di rimpatrio dei beni culturali non saranno terminate.

Art. 38: Notifiche.

Il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, informerà gli Stati contemplati agli articoli 30 e 32 nonché l'Organizzazione delle Nazioni Unite del deposito di tutti gli strumenti di ratifica, di adesione o di accettazione menzionati agli articoli 31, 32 e 39, come pure delle notifiche e denunce rispettivamente previste agli articoli 35, 37 e 39.

Art. 39: Revisione della Convenzione e del suo regolamento di esecuzione.

1. Ciascuna delle Alte Parti contraenti può proporre emendamenti alla presente Convenzione ed al suo Regolamento di esecuzione. Ogni emendamento così proposto sarà comunicato al Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, che ne trasmetterà il testo a tutte le Alte Parti contraenti alle quali chiederà nello stesso tempo di far conoscere entro quattro mesi:

a) se Esse desiderano che sia convocata una conferenza per studiare l'emendamento proposto;

b) o se Esse sono di avviso di accettare l'emendamento proposto senza che una conferenza si riunisca;

c) o se Esse sono di avviso di respingere l'emendamento proposto senza la convocazione di una conferenza.

2. Il Direttore generale trasmetterà le risposte ricevute in applicazione del primo paragrafo del presente articolo a tutte le Alte Parti contraenti.

3. Se tutte le Alte Parti contraenti che, nel termine previsto, abbiano fatto conoscere le loro intenzioni al Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, conformemente alla lettera b) del paragrafo primo del presente articolo, informano il Direttore generale che Esse sono di avviso di adottare l'emendamento senza che una conferenza si riunisca, la loro decisione sarà notificata dal Direttore generale, conformemente all'articolo 38. L'emendamento avrà effetto, nei riguardi di tutte le Alte Parti contraenti, entro un termine di 90 giorni, a datare da tale notifica.

4. Il Direttore generale convocherà una conferenza delle Alte Parti contraenti allo scopo di studiare l'emendamento proposto, sempre che gliene venga fatta richiesta da più di un terzo delle Alte Parti contraenti.

5. Gli emendamenti alla Convenzione od al suo Regolamento di esecuzione che abbiano fatto

oggetto della procedura prevista da paragrafo precedente, non entreranno in vigore che dopo essere stati adottati all'unanimità dalle Alte Parti contraenti rappresentate alla conferenza ed accettati da ognuna delle Alte Parti contraenti.

6. L'accettazione da parte delle Alte Parti contraenti degli emendamenti alla Convenzione od al suo Regolamento di esecuzione che saranno stati adottati dalla conferenza prevista dai paragrafi 4 e 5, si effettuerà mediante deposito di uno strumento formale presso il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.

7. Dopo l'entrata in vigore di emendamenti alla presente Convenzione od al suo Regolamento di esecuzione, solo il testo così modificato della suddetta Convenzione o del suo Regolamento di esecuzione rimarrà aperto alla ratifica od all'adesione.

Art. 40: Registrazione.

Conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, la presente Convenzione sarà registrata presso il Segretario delle Nazioni Unite dietro richiesta del Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a L'Aja, il 14 maggio 1954, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, e di cui le copie certificate conformi saranno inoltrate a tutti gli Stati contemplati dagli articoli 30 e 32, ed all'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Regolamento di esecuzione della Convenzione firmata a L'Aja il 14 maggio 1954

Capitolo I: Del controllo.

Art. 1: Lista internazionale di personalità.

Dal momento dell'entrata in vigore della Convenzione, il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura stabilisce una lista internazionale di tutte le personalità designate dalle Alte Parti contraenti in quanto ritenute atte ad esercitare le funzioni di Commissario generale ai beni culturali. Tale lista sarà oggetto di revisioni periodiche, su iniziativa del Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, secondo le richieste formulate dalle Alte Parti contraenti.

Art. 2: Organizzazione del controllo.

Non appena un'Alta Parte contraente è impegnata in un conflitto armato, cui si applica l'articolo 18 della Convenzione:

a) Essa nomina un rappresentante per i beni culturali, situati sul suo territorio; qualora Essa occupi un altro territorio, Essa è tenuta a nominare un rappresentante speciale per i beni che vi si trovano;

b) la Potenza protettrice di ogni Parte avversaria a tale Alta Parte contraente nomina dei delegati presso quest'ultima, in conformità del seguente articolo 3;

c) è nominato, presso tale Alta Parte contraente, un Commissario generale dei beni culturali, in conformità del successivo articolo 4.

Art. 3: Designazione dei delegati delle Potenze protettrici

La Potenza protettrice designa i propri delegati scegliendoli fra i membri del suo personale diplomatico o consolare o, col gradimento della Parte presso la quale eserciteranno le loro funzioni, fra altre persone.

Art. 4: Designazione del Commissario Generale

1. Il Commissario generale ai beni culturali è scelto di comune accordo, sulla lista internazionale di personalità, dalla Parte presso la quale eserciterà la sua funzione e dalle Potenze protettrici delle Parti avversarie.

2. Se le Parti non si accordano entro tre settimane dall'apertura delle loro conversazioni su questo punto, Esse chiederanno al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia, di designare il Commissario generale, che non entrerà in carica, se non dopo aver ottenuto il gradimento della Parte presso la quale egli dovrà esercitare le sue funzioni.

Art. 5: Funzioni dei delegati

I delegati delle Potenze protettrici constatano le violazioni della Convenzione, fanno indagini, con il consenso della Parte presso cui esercitano le loro funzioni, sulle circostanze in cui esse si sono

prodotte, compiono sul posto i passi opportuni per farle cessare e, in caso di bisogno, ne investono il Commissario generale. Essi lo tengono informato sulla loro attività.

Art. 6: Funzioni del Commissario Generale

1. Il Commissario generale ai beni culturali tratta con il rappresentante della Parte presso la quale esercita le sue funzioni e con i delegati interessati, le questioni di cui è investito per l'applicazione della Convenzione.

2. Egli ha potere di decisione e di nomina, nei casi previsti dal presente Regolamento.

3. Col gradimento della Parte presso la quale esercita le sue funzioni, ha il diritto di ordinare una inchiesta o di dirigerla egli stesso.

4. Egli fa, presso le Parti in conflitto o le loro Potenze protettrici, tutti i passi che ritiene utili per l'applicazione della Convenzione.

5. Egli redige i rapporti necessari sull'applicazione della Convenzione e li comunica alle Parti interessate e alle loro Potenze protettrici. Ne rimette copia al Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, che non potrà far uso che dei loro dati tecnici.

6. Qualora non esista Potenza protettrice, il Commissario generale esercita le funzioni attribuite alla Potenza protettrice degli articoli 21 e 22 della Convenzione.

Art. 7: Ispettori ed esperti

1. Il Commissario generale ai beni culturali, ogni volta che, su richiesta o previa consultazione dei delegati interessati, lo ritenga necessario, propone al gradimento della Parte presso la quale esercita le sue funzioni una persona in qualità di ispettore ai beni culturali incaricato di un compito specifico.

Gli ispettori sono responsabili solo verso il Commissario generale.

2. Il Commissario generale, i delegati e gli ispettori possono ricorrere ai servizi di esperti, che saranno del pari proposti al gradimento della Parte menzionata nel paragrafo precedente.

Art. 8: Esercizio della missione di controllo

I Commissari generali ai beni culturali, i delegati delle Potenze protettrici, gli ispettori e gli esperti non devono, in alcun caso uscire dai limiti del loro mandato. Essi devono specialmente tener conto della necessità di sicurezza dell'Alta Parte contraente presso la quale esercitano le loro funzioni, e avere riguardo in ogni circostanza alla esigenze della situazione militare, quali rese loro note da detta Alta Parte contraente.

Art. 9: Sostituto delle Potenze protettrici

Se una Parte in conflitto non beneficia o non beneficia più, dell'attività di una Potenza protettrice, uno Stato può essere sollecitato ad assumere le funzioni di Potenza protettrice, ai fini della designazione di un Commissario generale ai beni culturali secondo la procedura contemplata al precedente articolo 4. Il Commissario generale così designato affida eventualmente a degli ispettori le funzioni di delegati delle Potenze protettrici stabilite dal presente Regolamento.

Art. 10: Spese

La remunerazione e le spese del Commissario generale ai beni culturali degli ispettori e degli esperti, sono a carico della Parte presso la quale essi esercitano le loro funzioni; quelle dei delegati delle Potenze protettrici formano oggetto di una intesa fra queste e gli Stati di cui esse proteggono gli interessi.

CAPITOLO II: Della protezione speciale

Art. 11: Rifugi improvvisati

1. Qualora nel corso di un conflitto armato un'Alta Parte contraente sia indotta da circostanze impreviste a creare un rifugio improvvisato e desideri che esso sia posto sotto protezione speciale, essa ne dà immediatamente comunicazione al Commissario generale che esercita le sue funzioni presso di lei.

2. Qualora il Commissario generale consideri tale misura giustificata dalle circostanze e dall'importanza dei beni culturali messi a riparo in detto rifugio improvvisato, egli potrà autorizzare l'Alta Parte contraente ad apporre su di esso il segno distintivo descritto all'articolo 16 della Convenzione. Egli comunicherà senza indugio le sue decisioni ai delegati delle Potenze protettrici interessate ognuno dei quali avrà facoltà di ordinare, entro il termine di trenta giorni, l'immediato ritiro del segno.

3. Non appena detti delegati avranno manifestato il loro accordo o qualora il termine di 30 giorni sia trascorso senza che alcuno dei delegati interessati abbia sollevato obiezioni, e qualora, a giudizio del Commissario generale, il rifugio risponda alle condizioni previste all'articolo 8 della Convenzione, il Commissario generale chiederà al Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura l'iscrizione del rifugio nel Registro dei beni culturali sotto protezione speciale.

Art. 12: Registro internazionale dei beni culturali sotto protezione speciale

1. Sarà istituito un "Registro Internazionale dei beni culturali sotto protezione speciale".
2. Tale registro sarà tenuto dal Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. Questi ne fornirà copia al Segretario generale delle Nazioni Unite e alle Alte Parti contraenti.
3. Il registro sarà diviso in capitoli, ciascuno intestato al nome di un'Alta Parte contraente. Ogni capitolo sarà suddiviso in tre paragrafi intestati rispettivamente: rifugi, centri monumentali, altri beni culturali immobili. Il Direttore generale stabilirà quali dati dovrà contenere ogni capitolo.

Art. 13: Domanda di iscrizione

1. Ognuna delle Alte Parti contraenti può fare al Direttore generale delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, delle domande d'iscrizione nel registro di certi rifugi, centri monumentali o altri beni culturali immobili, siti sul suo territorio. Essa fornisce in tali domande le indicazioni relative al luogo ove questi beni si trovano e certifica che essi rispondono alle condizioni previste dall'articolo 8 della Convenzione.
2. In caso di occupazione, la Potenza occupante ha facoltà di fare domande d'iscrizione.
3. Il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura invia senza indugio una copia delle domande d'iscrizione ad ognuna delle Altre Parti contraenti.

Art. 14: Opposizioni

1. Ognuna delle Alte Parti contraenti può fare opposizione alla iscrizione di un bene culturale, con lettera indirizzata al Direttore generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. Questa lettera dovrà essere da lui ricevuta entro quattro mesi dal giorno in cui egli ha spedito copia della domanda di iscrizione.
2. Tale opposizione dovrà essere motivata. I soli motivi validi saranno:
 - a) che il bene non è un bene culturale;
 - b) che non sussistono le condizioni menzionate all'articolo 8 della Convenzione.
3. Il Direttore generale invia senza indugio una copia della lettera di opposizione alle Alte Parti contraenti. Eventualmente consulta il Comitato Internazionale per i monumenti, i siti d'arte e di storia e gli scavi archeologici, e inoltre, se lo stima utile, qualsiasi altro organismo o personalità qualificata.
4. Il Direttore generale, o l'Alta Parte contraente che ha domandato l'iscrizione, può fare tutti i passi opportuni presso le Alte Parti contraenti che abbiano fatto l'opposizione affinché questa sia revocata.
5. Se un'Alta Parte contraente, dopo avere richiesto in tempo di pace l'iscrizione di un bene culturale nel registro, si trova impegnata in un conflitto armato prima che l'iscrizione sia stata effettuata, il bene culturale di cui si tratta sarà immediatamente iscritto, a titolo provvisorio, nel registro del Direttore generale, in attesa che sia confermata, revocata o annullata ogni opposizione che potrà, o avrebbe potuto, farsi.
6. Se, entro sei mesi dal giorno in cui egli ha ricevuto la lettera di opposizione, il Direttore generale non riceve dall'Alta Parte contraente che ha fatto opposizione, una comunicazione la quale notifichi che essa è stata revocata, l'Alta Parte contraente che ha fatto domanda di iscrizione può ricorrere alla procedura di arbitrato prevista nel paragrafo seguente.
7. La domanda di arbitrato deve essere formulata al più tardi un anno dopo la data in cui il Direttore generale ha ricevuto la lettera di opposizione. Ciascuna delle Parti alla controversia designa un arbitro. Qualora una domanda di iscrizione sia oggetto di più di una opposizione, le Alte Parti contraenti che hanno formulato l'opposizione designano insieme un arbitro. I due arbitri scelgono un presidente del collegio arbitrale nella lista internazionale prevista all'articolo primo del presente Regolamento: se non possono accordarsi in merito alla scelta, essi chiedono al Presidente della Corte internazionale di Giustizia, di nominare un presidente, che non deve necessariamente esser scelto nella lista internazionale. Il tribunale arbitrale in tal modo costituito stabilirà la propria procedura; le sue decisioni sono inappellabili.
8. Ciascuna delle Alte Parti contraenti può dichiarare, al momento in cui sorge una contestazione di cui essa è parte, che non desidera applicare la procedura arbitrale prevista al paragrafo

precedente. In questo caso, l'opposizione a una domanda di iscrizione è sottoposta dal Direttore generale alle Alte Parti contraenti. L'opposizione sarà confermata solo se le Alte Parti contraenti lo decidono a maggioranza dei due terzi dei votanti. Il voto sarà dato per corrispondenza, a meno che il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, giudicando indispensabile convocare una riunione in virtù dei poteri conferitigli dall'articolo 27 della Convenzione, non proceda a tale convocazione. Se il Direttore generale decide di far procedere al voto per corrispondenza, egli inviterà le Alte Parti contraenti a fargli pervenire il loro voto, in plico suggellato, entro sei mesi dal giorno in cui l'invito relativo è stato loro rivolto.

Art. 15: Iscrizione

1. Il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura fa iscrivere nel registro, sotto un numero d'ordine, ogni bene culturale per il quale sia stata fatta una domanda d'iscrizione, sempre che nel termine previsto al primo paragrafo dell'articolo 14, essa non sia stata oggetto di opposizione.

2. Nei casi in cui una opposizione è stata formulata, e salvo il disposto del paragrafo 5 dell'articolo 14, il Direttore generale non procederà all'iscrizione del bene nel registro, se non quando l'opposizione sia stata revocata o non sia stata confermata attraverso la procedura contemplata al paragrafo 7 dell'articolo 14 o quella prevista al paragrafo 8 dello stesso articolo.

3. Nei casi indicati nel paragrafo 3 dell'articolo 11, il Direttore generale procede all'iscrizione su richiesta del Commissario generale ai beni culturali.

4. Il Direttore generale invia senza indugio al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, alle Alte Parti contraenti e, su richiesta della Parte presentatrice della domanda d'iscrizione, a tutti gli Stati contemplati agli articoli 30 e 32 della Convenzione una copia autenticata di ogni iscrizione nel registro. La iscrizione ha effetto trenta giorni dopo tale invio.

Art. 16: Cancellazione

1. Il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura fa cancellare l'iscrizione di un bene culturale nel registro:

a) a richiesta dell'Alta Parte contraente sul cui territorio si trova il bene;

b) qualora l'Alta Parte contraente che aveva richiesto l'iscrizione abbia denunciato la Convenzione e quando tale denuncia sia entrata in vigore.

c) nel caso previsto al paragrafo 5 dell'articolo 14 allorché una opposizione sia stata confermata attraverso la procedura prevista dal paragrafo 7 dell'articolo 14 o quella contemplata nel paragrafo 8 dello stesso articolo.

2. Il Direttore generale invia senza indugio al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e a tutti gli Stati che abbiano ricevuto copia dell'iscrizione, una copia certificata di ogni cancellazione dal registro. La cancellazione ha effetto trenta giorni dopo detto invio.

CAPITOLO III: Dei trasporti di beni culturali

Art. 17: Procedura per ottenere l'immunità

1. La domanda di cui al paragrafo primo dell'articolo 12 della Convenzione è indirizzata al Commissario generale dei beni culturali. Essa deve menzionare le ragioni che l'hanno determinata e specificare il numero approssimativo e l'importanza dei beni culturali da trasferire, la loro ubicazione attuale, la nuova ubicazione prevista, i mezzi di trasporto e ogni altra informazione utile.

2. Se il Commissario generale, udite le opinioni da lui ritenute opportune, ritiene che detto trasferimento sia giustificato, consulta i delegati interessati delle Potenze protettrici sulle modalità di esecuzione previste. Dopo tale consultazione, notifica il trasporto alle Parti in conflitto interessate, e aggiunge alla notifica tutte le informazioni utili.

3. Il Commissario generale designa uno o più ispettori, i quali accertano che il trasporto contenga solo i beni indicati nella domanda, che esso si effettui secondo le modalità approvate e sia munito del segno distintivo; detto o detti ispettori accompagnano il trasporto fino al luogo di destinazione.

Art. 18: Trasporti all'estero

Se il trasferimento sotto protezione speciale avviene verso il territorio di un altro paese, esso sarà disciplinato non solo dall'articolo 12 della Convenzione e dall'articolo 17 del presente Regolamento, ma anche dalle disposizioni seguenti:

a) durante la permanenza dei beni culturali sul territorio di un altro Stato, questo ne sarà il

depositario. Esso assicurerà a questi beni cure almeno eguali a quelle che dispensa ai suoi propri beni culturali d'importanza similare;

b) lo Stato depositario non restituirà questi beni se non dopo la cessazione del conflitto; tale restituzione avrà luogo entro sei mesi da che ne sarà fatta domanda;

c) durante i successivi trasporti e durante la permanenza sul territorio di un altro Stato, i beni culturali saranno immuni da qualsiasi provvedimento di sequestro e indisponibili tanto per il depositante, quanto per il depositario. Tuttavia, allorché la salvaguardia dei beni lo esigerà, il depositario potrà, con consenso del depositante, far trasportare i beni nel territorio di un terzo paese, alle condizioni previste dal presente articolo;

d) la domanda di messa sotto protezione speciale dovrà indicare che lo Stato verso il cui territorio si effettuerà il trasporto accetta le disposizioni del presente articolo.

Art. 19: Territorio occupato

Allorché un'Alta Parte contraente che occupa il territorio di un'altra Alta Parte contraente trasporta dei beni culturali in un rifugio situato in un altro punto di detto territorio senza poter seguire la procedura prevista all'articolo 17 del Regolamento, detto trasporto non è considerato appropriazione indebita ai sensi dell'articolo 4 della Convenzione, sempre che il Commissario generale ai beni culturali certifichi per iscritto, previa consultazione del normale personale di protezione, che le circostanze hanno reso necessario detto trasporto.

CAPITOLO IV: Del segno distintivo

Art. 20: Apposizione del Segno

1. L'ubicazione del segno distintivo e il suo grado di visibilità saranno lasciati alla valutazione delle autorità competenti di ciascuna Alta Parte contraente. Il segno distintivo può in particolare figurare su bandiere o bracciali. Può essere dipinto sopra un oggetto o figurarvi in qualsiasi altra maniera utile.

2. Tuttavia, in caso di conflitto armato, il segno distintivo dovrà, senza pregiudizio di un eventuale sistema più completo di segnalamento, essere apposto in modo ben visibile di giorno, tanto dall'aria quanto da terra, sui trasporti nei casi contemplati negli articoli 12 e 13 della Convenzione e in modo ben visibile da terra:

a) a intervalli regolari tali da indicare chiaramente il perimetro di un centro monumentale sotto protezione speciale;

b) all'entrata di altri beni culturali immobili sotto protezione speciale.

Art. 21: Identificazione delle persone

1. Le persone contemplate all'articolo 17, paragrafo 2, commi b) e c) della Convenzione, possono portare un bracciale munito del segno distintivo, rilasciato e timbrato dalle autorità competenti.

2. Esse saranno munite di una carta d'identità speciale recante il segno distintivo. Tale carta specifica almeno il nome e il cognome, la data di nascita, il titolo o grado e le funzioni del portatore. La carta porta la fotografia del titolare e, inoltre, la sua firma o le sue impronte digitali, o entrambe le cose. Essa è munita del timbro a secco delle autorità competenti.

3. Ogni Alta Parte contraente stabilisce il proprio modello di carta di identità, ispirandosi a quello che figura, a titolo di esempio, in allegato al presente Regolamento. Le Alte Parti contraenti si comunicano il modello adottato. Ogni carta d'identità è emessa, se possibile, in almeno due esemplari, uno dei quali è conservato dalla Potenza che l'ha rilasciata.

4. Le persone summenzionate non possono essere private, senza motivo giustificato, né della loro carta d'identità, né del diritto di portare il bracciale.

A.2: I Protocollo firmato a L'Aja il 14 maggio 1954

Le Alte Parti contraenti hanno convenuto quanto segue:

I

1. Ognuna delle Alte Parti contraenti s'impegna ad impedire l'esportazione, da un territorio da essa occupato durante un conflitto armato, di beni culturali quali sono definiti all'articolo 1 della Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, firmata a L'Aja, il 14 maggio 1954.

2. Ognuna delle Alte Parti contraenti s'impegna a porre sotto sequestro i beni culturali importati sul suo territorio e provenienti direttamente o indirettamente da un qualsiasi territorio occupato. Il sequestro sarà pronunciato sia d'ufficio al momento dell'importazione, sia, in difetto di detto provvedimento, a richiesta delle autorità del territorio suddetto.

3. Ognuna delle Alte Parti contraenti s'impegna a consegnare alla fine delle ostilità alle autorità competenti del territorio precedentemente occupato i beni culturali che si trovano presso di essa, qualora tali beni siano stati esportati in violazione al principio del paragrafo primo. In nessun caso tali beni potranno essere tratti a titolo di riparazione di guerra.

4. L'Alta Parte contraente che aveva l'obbligo di impedire l'esportazione dei beni culturali dal territorio da essa occupato, deve indennizzare i possessori in buona fede dei beni culturali che devono essere consegnati secondo il paragrafo precedente.

II

5. I beni culturali provenienti dal territorio di un'Alta Parte contraente e da essa depositati, al fine di proteggerli contro i pericoli di un conflitto armato, nel territorio di un'altra Alta Parte contraente, saranno da quest'ultima consegnati, al termine delle ostilità, alle autorità competenti del territorio di provenienza.

III

6. Il presente Protocollo recherà la data del 14 maggio 1954 e rimarrà aperto sino alla data del 31 dicembre 1954 alla firma di tutti gli Stati invitati alla Conferenza riunitasi a L'Aja dal 21 aprile 1954 al 14 maggio 1954.

7. a) Il presente Protocollo sarà sottoposto alla ratifica degli Stati firmatari conformemente alle loro rispettive procedure costituzionali.

b) Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.

8. A datare dal giorno della sua entrata in vigore, il presente Protocollo sarà aperto all'adesione di tutti gli Stati contemplati al paragrafo 6, non firmatari, come pure a quella di ogni altro Stato invitato ad aderirvi dal Consiglio esecutivo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. L'adesione avverrà mediante deposito di uno strumento di adesione presso il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.

9. Gli Stati contemplati ai paragrafi 6 e 8 potranno, al momento della firma, della ratifica o dell'adesione, dichiarare che essi non saranno vincolati dalle disposizioni della Parte I o da quelle della Parte II del presente Protocollo.

10. a) Il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo che cinque strumenti di ratifica saranno depositati.

b) Successivamente, esso entrerà in vigore, per ciascuna Alta Parte contraente, tre mesi dopo il deposito del suo strumento di ratifica o di adesione.

c) Le situazioni previste agli articoli 18 e 19 della Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, firmata a L'Aja il 14 maggio 1954, daranno effetto immediato alle ratifiche e alle adesioni depositate dalle Parti in conflitto prima o dopo l'inizio delle ostilità o dall'occupazione. In tali casi, il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura farà, per la via più rapida, le comunicazioni previste al paragrafo 14.

11. a) Gli Stati Parti del Protocollo alla data della sua entrata in vigore prenderanno, ciascuno per quanto concerne, tutti i provvedimenti richiesti per la sua applicazione effettiva entro un termine di sei mesi.

b) Questo termine sarà di sei mesi a partire dal deposito dello strumento di ratifica o di adesione, per tutti gli Stati che abbiano depositato il loro strumento di ratifica o di adesione dopo la data di entrata in vigore del Protocollo.

12. Al momento della ratifica e dell'adesione, o in qualsiasi momento ulteriore, ogni Alta Parte contraente potrà dichiarare mediante notifica indirizzata al Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, che il presente

Protocollo si estenderà all'insieme o ad uno qualsiasi dei territori, di cui assicura le relazioni internazionali. La suddetta notifica avrà effetto tre mesi dopo la data del suo ricevimento.

13. a) Ciascuna delle Alte Parti contraenti avrà facoltà di denunciare il presente Protocollo in proprio nome o in quello di ogni territorio di cui assicura le relazioni internazionali.

b) La denuncia sarà notificata mediante uno strumento scritto, depositato presso il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.

c) La denuncia avrà effetto un anno dopo il ricevimento dello strumento di denuncia. Se tuttavia, alla data di scadenza dell'anno, la Parte denunciante si dovesse trovare implicata in un conflitto armato, l'effetto della denuncia rimarrà sospeso sino alla fine delle ostilità e comunque fino a quando le operazioni di rimpatrio dei beni culturali non saranno ultimate.

14. Il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, informerà gli Stati contemplati ai paragrafi 6 e 8, nonché l'Organizzazione delle Nazioni Unite, del deposito di tutti gli strumenti di ratifica, adesione o accettazione, menzionati ai paragrafi 7, 8 e 15, come pure delle notifiche e denunce previste rispettivamente ai paragrafi 12 e 13.

15. a) Il presente Protocollo può essere riveduto se la revisione è richiesta da più di un terzo delle Alte Parti contraenti.

b) Il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, convocherà una conferenza a questo scopo.

c) Gli emendamenti al presente Protocollo non entreranno in vigore se non dopo essere stati adottati all'unanimità dalle Alte Parti contraenti rappresentate alla conferenza ed essere stati accettati da ciascuna delle Alte Parti contraenti.

d) L'accettazione da parte delle Alte Parti contraenti degli emendamenti al presente Protocollo, che saranno stati adottati dalla conferenza, prevista ai commi b) e c), avrà luogo mediante deposito di uno strumento formale presso il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.

e) Dopo l'entrata in vigore di emendamenti al presente Protocollo, solo il testo così modificato del suddetto Protocollo rimarrà aperto alla ratifica o all'adesione.

Conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, il presente Protocollo sarà registrato presso il Segretariato delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a L'Aja, il 14 maggio 1954, in francese, inglese, russo e spagnolo, i quattro testi facendo egualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, e di cui copie certificate conformi saranno inoltrate a tutti gli Stati contemplati ai paragrafi 6 e 8, nonché all'Organizzazione delle Nazioni Unite.

A.3: Secondo Protocollo relativo alla Convenzione dell'Aja del 1954 per la Protezione dei beni Culturali nei conflitti armati (L'Aja, 26 marzo 1999).

Le Parti,

Consapevoli della necessità di migliorare la protezione dei beni culturali nei conflitti armati e di stabilire un sistema rinforzato di protezione dei beni culturali designati in modo particolare;

Riaffermando l'importanza delle disposizioni della Convenzione per la protezione dei beni culturali nei conflitti armati adottata a L'Aja il 14 maggio 1954, ed enfatizzando la necessità di sostenere queste disposizioni attraverso misure, atte a rinforzare la loro attuazione;

Desiderose di offrire alle Parti contraenti la Convenzione un motivo di partecipare più strettamente alla protezione dei beni culturali nei conflitti armati mettendo in atto delle procedure adeguate;

Considerando che le regole che sovrintendono alla protezione dei beni culturali nei conflitti armati dovrebbero riflettere gli sviluppi del diritto interazionale;

Affermando che le regole del diritto interazionale continueranno a sovrintendere alle problematiche non previste dal presente Protocollo

Hanno convenuto quanto segue:

CAPITOLO 1 INTRODUZIONE

ARTICOLO 1. Definizioni

Ai fini del presente Protocollo:

- 1. "Parte" indica uno Stato Parte al presente Protocollo;*
- 2. "beni culturali" indica i beni culturali come definiti nell'articolo 1 della Convenzione;*
- 3. "Convenzione" indica la Convenzione per la protezione dei beni culturali nei conflitti armati, adottata a L'Aja il 14 maggio 1954;*
- 4. "Alta Parte Contraente" indica uno Stato Parte della Convenzione;*
- 5. "protezione rinforzata" indica il sistema di protezione rinforzata stabilito dagli artt. 10 e 11;*
- 6. "obiettivo militare" indica un obiettivo che, per sua natura, ubicazione, destinazione o impiego, apporta un contributo efficace all'azione militare e la cui distruzione totale o parziale, conquista o neutralizzazione offre, nel caso concreto, un vantaggio militare preciso;*
- 7. "illecito" indica un atto effettuato sotto costrizione o altro, in violazione delle regole applicabili dalla legislazione interna del territorio occupato o dal diritto internazionale;*
- 8. "Lista" indica la Lista Internazionale dei beni culturali sotto protezione rinforzata, stabilita in conformità all'articolo 27, paragrafo 1, alinea b);*
- 9. "Direttore Generale" indica il Direttore Generale dell'UNESCO;*
- 10. "UNESCO" indica l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura;*
- 11. "Primo Protocollo" indica il Protocollo per la Protezione dei Beni Culturali nei Conflitti Armati, adottato a L'Aja, il 14 maggio 1954.*

ARTICOLO 2. Relazione con la Convenzione

Il presente Protocollo integra la Convenzione per quanto concerne le relazioni tra le Parti.

ARTICOLO 3. Campo d'applicazione

1. Oltre alle disposizioni che possono essere applicate in tempo di pace, il presente Protocollo si applica nelle situazioni previste dall'articolo 18, paragrafo 1 e 2 della Convenzione e dall'articolo 22, paragrafo 1.

2. Se una delle Parti in conflitto armato non è soggetta al presente Protocollo, le Parti firmatarie del presente Protocollo resteranno soggette ad esso nei loro rapporti reciproci. Esse saranno soggette inoltre al presente Protocollo nelle loro relazioni con uno Stato Parte del conflitto che non è firmatario del presente Protocollo, se questo ne accetta le disposizioni e dimostra di applicarle.

ARTICOLO 4. Relazioni tra il capitolo 3 e altre disposizioni della Convenzione e del presente protocollo

L'applicazione delle disposizioni del capitolo 3 del presente Protocollo non porta alcun pregiudizio circa:

- a) l'applicazione delle disposizioni del capitolo 1 della Convenzione e del capitolo 2 del presente*

Protocollo;

b) l'applicazione delle disposizioni del Capitolo II della Convenzione salvo che, tra le Parti contraenti il presente Protocollo oppure tra una Parte e uno Stato che accetta e applica il presente Protocollo, conformemente all'articolo 3 paragrafo 2, qualora un bene culturale sia posto sotto protezione speciale e sotto protezione rinforzata, si applicheranno, le disposizioni relative alla protezione rinforzata.

CAPITOLO 2. DISPOSIZIONI GENERALI CONCERNENTI LA PROTEZIONE

ARTICOLO 5. Salvaguardia dei beni culturali

Le misure preventive prese sin dal tempo di pace per la salvaguardia dei beni culturali contro gli effetti prevedibili di un conflitto armato conformemente all'articolo 3 della Convenzione comprendono, se ritenuto opportuno, la preparazione di inventari, la pianificazione delle misure d'urgenza per assicurare la protezione dei beni culturali mobili contro il rischio d'incendio o di crollo dell'edificio, la preparazione o la messa in situ di protezione adeguata e la designazione dell'autorità competente responsabile della salvaguardia dei beni culturali.

ARTICOLO 6. Rispetto dei beni culturali

Allo scopo di garantire il rispetto dei beni culturali in conformità all'articolo 4 della Convenzione:

a) una deroga alla regola fondamentale della necessità militare imperativa ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 4 della Convenzione può essere invocata per indirizzare un atto ostile contro un bene culturale allorquando e purché:

(i) questo bene culturale, per la sua funzione, è stato trasformato in obiettivo militare, e

(ii) non esiste altra soluzione praticamente possibile per ottenere un vantaggio militare equivalente a quello offerto dal dirigere un atto ostile contro questo obiettivo;

b) una deroga alla regola fondamentale della necessità militare, ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 4 della Convenzione, può essere invocata per utilizzare un bene culturale ai fini che possono esporlo alla distruzione o al deterioramento allorquando e purché non sia possibile altra soluzione, fra l'utilizzo del bene culturale e un altro metodo praticamente possibile, per ottenere un vantaggio militare equivalente;

c) la decisione di invocare una necessità militare imperativa può essere presa solo da un Comandante di una formazione uguale o superiore d'importanza ad un battaglione, o da una formazione più piccola, allorché le circostanze non permettono di procedere altrimenti;

d) in caso d'attacco fondato su una decisione presa conformemente all'alinea a), sarà dato un avvertimento preventivo ed efficace, qualora le circostanze lo permettano

ARTICOLO 7. Precauzioni durante l'attacco

Senza pregiudizio per altre precauzioni prescritte dal diritto internazionale umanitario nella condotta delle operazioni militari, ciascuna Parte nel conflitto deve:

a) fare tutto ciò che è praticamente possibile per verificare che gli obiettivi attaccati non siano beni culturali protetti dall'articolo 4 della Convenzione;

b) prendere tutte le precauzioni umanamente possibili riguardo alle scelte dei mezzi e metodi d'attacco al fine di evitare, e, in ogni caso, di ridurre al minimo i danni collaterali ai beni culturali protetti in virtù dell'articolo 4 della Convenzione;

c) astenersi dal lanciare un attacco, dal quale ci si può attendere che possa causare ai beni culturali protetti dall'articolo 4 della Convenzione dei danni collaterali ritenuti eccessivi in rapporto al vantaggio militare concreto e diretto atteso; e

d) annullare o interrompere un attacco qualora sia evidente che:

(i) l'obiettivo è un bene culturale protetto in virtù dell'articolo 4 della Convenzione;

(ii) ci si possa attendere che causi ai beni culturali, protetti in virtù dell'articolo 4 della Convenzione, dei danni collaterali considerati eccessivi in rapporto al vantaggio militare concreto e diretto atteso.

ARTICOLO 8. Precauzioni contro gli effetti degli attacchi

Tra tutte le misure praticamente possibili, le Parti in conflitto devono:

a) allontanare i beni culturali mobili dalle vicinanze degli obiettivi militari o fornire in situ una protezione adeguata;

b) evitare di porre gli obiettivi militari in prossimità dei beni culturali.

ARTICOLO 9. Protezione dei beni culturali in territorio occupato

1. Senza pregiudizio per quanto previsto dagli articoli 4 e 5 della Convenzione, una Parte che

occupa tutto o parte di un territorio di un'altra Parte dovrà proibire e prevenire, per quel che riguarda il territorio occupato:

- a) ogni illecita esportazione, o spostamento o trasferimento di proprietà di beni culturali;*
- b) ogni scavo archeologico, a meno di quelli assolutamente indispensabili ai fini della salvaguardia, della registrazione o della conservazione dei beni culturali;*
- c) ogni trasformazione, o cambio d'uso, dei beni culturali mirante a celare o a distruggere prove culturali, storiche o scientifiche.*

2. Ogni scavo archeologico o trasformazione o cambio d'uso dei beni culturali in un territorio occupato deve essere effettuato, a meno che le circostanze non lo permettano, in stretta cooperazione con le autorità nazionali competenti del territorio occupato.

CAPITOLO 3. PROTEZIONE RINFORZATA

ARTICOLO 10. Protezione rinforzata

Un bene culturale può essere posto sotto protezione rinforzata se soddisfa le seguenti tre condizioni:

- a) si tratti di un patrimonio culturale che rivesta una grande importanza per l'umanità;*
- b) sia protetto da adeguate misure interne, giuridiche e amministrative, a testimonianza del suo valore culturale e storico eccezionale e che garantiscano il più alto livello di protezione;*
- c) non sia utilizzato a fini militari o a protezione di siti militari e la Parte, sotto il cui controllo si trova, confermi con una dichiarazione che non sarà a tal fine utilizzato.*

ARTICOLO 11. Concessione della protezione rinforzata

1. Ciascuna Parte dovrà sottoporre al Comitato una lista di beni culturali per i quali intende chiedere la concessione della protezione rinforzata.

2. La Parte, che ha la giurisdizione o il controllo su un bene culturale, può chiedere l'iscrizione di questo bene nella Lista, che sarà stabilita in virtù dell'articolo 27, paragrafo 1, alinea b). Questa richiesta è corredata da tutte le informazioni necessarie relative ai criteri menzionati nell'Articolo 10. Il Comitato può invitare una Parte a chiedere l'iscrizione di questo bene culturale nella Lista.

3. Altre Parti, il Comitato Internazionale dello Scudo Blu e altre Organizzazioni Non Governative aventi specifiche competenze, possono segnalare un bene culturale particolare al Comitato. In tal caso, il Comitato può decidere di invitare una Parte a chiedere l'iscrizione di questo bene culturale nella Lista

4. Né la richiesta d'iscrizione di un bene culturale situato in un territorio, sotto una sovranità o giurisdizione rivendicata da più di uno Stato, né l'iscrizione di tal bene, non portano alcun pregiudizio ai diritti delle parti nella vertenza.

5. Allorquando il Comitato ha ricevuto una richiesta d'iscrizione nella Lista, informa tutte le parti di tale richiesta. Le Parti possono sottoporre al Comitato, entro sessanta giorni, le loro riserve relative a tale richiesta. Queste riserve saranno basate soltanto sui criteri menzionati nell'articolo 10. Queste riserve dovranno essere specifiche e motivate dettagliatamente. Il Comitato esamina queste riserve, le rappresenta alla Parte che richiede l'iscrizione, dando ad essa la possibilità di rispondere prima di prendere la sua decisione. Allorché tali riserve sono state sottoposte al Comitato, la decisione circa l'iscrizione sulla Lista sarà presa, nonostante l'Articolo 26, a maggioranza di quattro quinti dei membri del Comitato presenti e votanti.

6. Nel decidere su una richiesta, il Comitato dovrà chiedere il parere di Organizzazioni Governative e Non Governative, nonché di esperti.

7. La decisione di concedere o rifiutare la protezione rinforzata può basarsi solo sui criteri menzionati nell'Articolo 10.

8. In casi eccezionali, se il Comitato giunge alla conclusione che la Parte che chiede l'iscrizione di un bene culturale nella Lista non soddisfi i requisiti dell'Articolo 10, alinea b), può decidere di concedere la protezione rinforzata, a condizione che la Parte richiedente rediga una richiesta di assistenza internazionale in virtù dell'Articolo 32.

9. A ostilità iniziate, una Parte in conflitto può chiedere, in virtù di una situazione d'urgenza, la protezione rinforzata di beni culturali posti sotto la sua giurisdizione o sotto il suo controllo, sottoponendo questa richiesta al Comitato. Il Comitato trasmette immediatamente questa richiesta a tutte le Parti in conflitto. In tal caso, il Comitato, esamina d'urgenza le riserve delle Parti interessate. La decisione di concedere la protezione rinforzata a titolo provvisorio sarà presa il più rapidamente possibile e, nonostante le disposizioni dell'articolo 26, a maggioranza dei quattro quinti dei membri presenti e votanti. Il Comitato può concedere la protezione rinforzata a titolo provvisorio, in attesa della conclusione della procedura normale di concessione di questa protezione, a condizione che i criteri descritti negli alinea a) e c) dell'Articolo 10 siano soddisfatti.

10. Il Comitato concede la protezione rinforzata ad un bene culturale a partire dal momento della

sua iscrizione nella Lista.

11. Il Direttore Generale notifica, senza indugio, al Segretario Generale delle Nazioni Unite e a tutte le Parti qualsiasi decisione del Comitato d'iscrivere un bene culturale nella Lista.

ARTICOLO 12. Immunità dei beni culturali sotto protezione rinforzata

Le Parti in conflitto assicurano l'immunità dei beni culturali posti sotto protezione rinforzata astenendosi dal fame oggetto d'attacco o utilizzare questo bene o le sue immediate vicinanze in appoggio ad un'azione militare.

ARTICOLO 13. Perdita della protezione rinforzata

1. Un bene culturale sotto protezione rinforzata perde questa protezione solo se:

- a) questa protezione è sospesa o annullata in conformità all'Articolo 14; oppure
- b) se, e allorquando, per il suo utilizzo, detto, bene è divenuto un obiettivo militare.

2. Nei casi previsti dal paragrafo 1 alinea b), tale bene può divenire obiettivo di un attacco se:

- a) questo attacco rappresenta il solo modo praticamente possibile di mettere fine all'utilizzo del bene esaminato, al paragrafo 1 alinea b);

- b) Tutte le precauzioni, praticamente possibili, siano state prese circa la scelta dei modi e dei metodi d'attacco, al fine di porre termine a tale utilizzo e di evitare o, in ogni caso, di ridurre, al minimo i danni causati al bene culturale;

- c) a meno che le circostanze non lo permettano, in ragione delle esigenze della legittima difesa immediata:

- (i) l'ordine d'attacco sia stato dato a livello più alto di comando operativo;

- (ii) le forze avversarie siano state preavvertite, in maniera efficace, di porre fine all'utilizzo visto al paragrafo 1, alinea b); e

- (iii) un tempo ragionevole è concesso alle forze avversarie per sanare la situazione.

ARTICOLO 14 Sospensione e cancellazione della protezione rinforzata

1. Allorquando un bene culturale non soddisfa più ad uno dei criteri enunciati nell'articolo 10 del presente Protocollo, il Comitato può sospendere o annullare lo status di protezione rinforzata cancellando il bene culturale dalla Lista.

2. In caso di violazione grave dell'Articolo 12 di fare utilizzo, in appoggio ad un'azione militare, di un bene culturale sotto protezione rinforzata, il Comitato può sospendere la protezione rinforzata di detto bene. Laddove queste violazioni sono continue, il Comitato può eccezionalmente annullare la protezione di detto bene cancellandolo dalla Lista.

3. Il Direttore Generale notifica, senza indugio, al Segretario Generale delle Nazioni Unite e a tutte le Parti che hanno sottoscritto il presente Protocollo, ogni decisione del Comitato di sospendere o annullare la protezione rinforzata di un bene culturale.

4. Prima di prendere tale decisione, il Comitato offre alle Parti l'opportunità di esprimere i loro punti di vista.

CAPITOLO 4. RESPONSABILITÀ PENALE C COMPETENZA

ARTICOLO 15. Violazioni gravi al presente Protocollo

1. Commette un'infrazione al presente Protocollo colui che, intenzionalmente, viola la Convenzione o il presente Protocollo, compiendo uno degli atti seguenti:

- a) fare di un bene culturale sotto protezione rinforzata l'oggetto di un attacco;
- b) utilizzare un bene culturale o le sue immediate vicinanze; in appoggio ad un'azione militare,
- c) distruggere grandi quantità o appropriarsi di beni culturali protetti dalla Convenzione e dal presente Protocollo;

- d) fare di un bene culturale protetto dalla Convenzione e dal presente Protocollo l'oggetto di un attacco;

- e) il furto, il saccheggio, il deterioramento o gli atti di vandalismo diretti verso i beni culturali protetti dalla Convenzione.

2. Ciascuna Parte adotterà le misure che reputerà necessarie per stabilire come crimini secondo il proprio diritto interno le infrazioni contro il presente Articolo e per reprimere tali infrazioni con pene appropriate. Facendo questo, le Parti si conformeranno ai principi generali del diritto e al diritto internazionale, incluse le norme che estendono la responsabilità penale individuale alle persone oltre che agli autori diretti dell'atto.

ARTICOLO 16. Giurisdizione

1. Senza pregiudizio per le disposizioni del paragrafo 2, ciascuna Parte adotterà le misure legislative necessarie per stabilire la sua giurisdizione riguardo alle infrazioni riportate

all'articolo 15 nei seguenti casi:

- a) allorché tale infrazione è stata commessa sul territorio di quello Stato;*
- b) allorché il presunto autore è un cittadino di quello Stato;*
- c) nel caso si tratti di infrazioni descritte dagli alinea a) a c) del primo paragrafo dell'articolo 15, allorché il presunto autore sia presente sul suo territorio;*

2. Per quanto concerne l'esercizio della giurisdizione e senza pregiudizio dell'articolo 28 della Convenzione:

- a) il presente Protocollo non pregiudica nè l'assunzione della responsabilità penale individuale, nè l'esercizio della competenza in virtù del diritto interno e internazionale applicabile, nè pregiudica l'esercizio della competenza in virtù del diritto internazionale vigente;*
- b) eccetto il caso in cui uno Stato, che non è Parte contraente del presente Protocollo, voglia accettarne e applicarne le disposizioni, in conformità al paragrafo 2 dell'articolo 3, i membri delle Forze Armate e i cittadini dello Stato, che non è Parte contraente del presente Protocollo, ad eccezione di quei cittadini al seguito delle Forze Armate di uno Stato che è Parte contraente del presente Protocollo, non incorrono nelle responsabilità penali individuali, in virtù del presente Protocollo, né questo Protocollo impone un obbligo di stabilire la competenza su queste persone o la loro estradizione.*

ARTICOLO 17. Incriminazione

1. La Parte sul cui territorio è stata constatata la presenza dell'autore presunto di un'infrazione enunciata dall'alinea a) a c) dell'articolo 15, se non provvede all'estradizione, sottomette il caso, senza eccezione alcuna e senza eccessivo ritardo, alle autorità competenti ai fini di perseguire, secondo una procedura conforme al suo diritto interno o, all'occorrenza, alle regole pertinenti al diritto internazionale.

2. Senza pregiudizio, se applicabili, delle regole pertinenti al diritto internazionale, ogni persona, nei confronti della quale è stata intrapresa una procedura in virtù della Convenzione o del presente Protocollo, beneficia della garanzia di un giusto trattamento e di un equo processo, in tutte le fasi della procedura, in conformità al diritto interno e al diritto internazionale e in nessun caso beneficia delle garanzie meno favorevoli a tale persona tra quelle che sono riconosciute dal diritto internazionale.

ARTICOLO 18. Estradizione

1. Le infrazioni previste dall'alinea a) a c) del primo paragrafo dell'articolo 15 sono ritenute idonee, in quanto infrazioni che danno luogo all'estradizione, in tutti i trattati d'estradizione esistenti tra le Parti prima dell'entrata in vigore del presente Protocollo. Le Parti s'impegnano ad includere tali infrazioni in tutti i trattati d'estradizione che potranno essere firmati successivamente tra esse.

2. Allorché una Parte, che subordina l'estradizione all'esistenza di un trattato, è vincolata da una richiesta d'estradizione pervenuta da un'altra Parte, con la quale non legata da un trattato d'estradizione, la Parte richiede, come estensione, di considerare il presente Protocollo come base giuridica per l'estradizione per la parte concernente le infrazioni previste dall'alinea a) a c) del primo paragrafo dell'articolo 15.

3. Le parti, che non subordinano l'estradizione all'esistenza di un trattato, riconosceranno le infrazioni previste dall'alinea a) a c) del primo paragrafo dell'articolo 15 come motivo d'estradizione tra quelli previsti dalle condizioni della legislazione della Parte richiedente

4. Se necessario, le infrazioni previste dall'alinea a) a c) del primo paragrafo dell'articolo 15 sono considerate, ai fini dell'estradizione tra le Parti, come se fossero commesse sia sul luogo dove sono avvenute sia sul luogo delle Parti che hanno stabilito la loro competenza in conformità al primo paragrafo dell'articolo 16.

ARTICOLO 19. Mutua assistenza giudiziaria.

1. Le Parti devono darsi la più ampia reciproca assistenza giudiziaria circa l'attività investigativa o le procedure penali o l'estradizione, relative alle infrazioni previste dall'articolo 15, inclusa l'assistenza nella raccolta di elementi di prova necessari ai fini procedurali.

2. Le Parti contraggono gli obblighi che loro competono in virtù del primo paragrafo in conformità ai trattati o accordi di mutua assistenza giudiziaria, che possono esistere tra loro. In assenza di tali trattati o accordi, le Parti s'accorderanno sulla mutua assistenza sulla base della loro legislazione interna.

ARTICOLO 20. Motivi di rifiuto

1. Ai fini dell'estradizione e della mutua assistenza giudiziaria, le infrazioni previste per la prima dagli alinea da a) a c) del primo paragrafo dell'articolo 15 e per la seconda dallo stesso articolo

15 non devono essere considerate né come reati politici né come reati connessi a reati politici, e neppure come ispirati da motivi politici. Di conseguenza, una richiesta di estradizione o di mutua assistenza giudiziaria motivata da tali reati non può essere respinta per la sola ragione che riguarda un reato politico, un reato connesso ad un reato politico, o un reato ispirato da motivi politici

2. Nessuna disposizione del presente Protocollo deve essere interpretata come implicante un dovere d'extradizione o una mutua assistenza giudiziaria, se la parte ritiene di avere fondati motivi per credere che la richiesta di estradizione per i reati previsti dagli alinea da a) a c) del primo paragrafo dell'Articolo 15 o la richiesta di mutua assistenza concernente i reati previsti dall'Articolo 15 è stata presentata al fine di perseguire o di sanzionare una persona per motivi di razza, di religione, di nazionalità, di origine etnica o di opinioni politiche, o che il dare seguito a questa richiesta può portare pregiudizio alla situazione di questa persona per una qualunque di queste ragioni.

ARTICOLO 21. Misure concernenti altre violazioni

Senza pregiudizio per l'Articolo 28 della Convenzione, ciascuna Parte adotterà le misure legislative, amministrative o disciplinari che riterrà necessarie per far cessare gli atti seguenti, quando commessi intenzionalmente:

- a) ogni utilizzo di beni culturali in violazione della Convenzione o del presente Protocollo;*
- b) ogni esportazione illecita, o spostamento o trasferimento di proprietà di beni culturali in un territorio occupato, in violazione della Convenzione o del presente Protocollo.*

CAPITOLO 5 PROTEZIONE DEI BENI CULTURALI NEI CONFLITTI ARMATI A CARATTERE NON INTERNAZIONALE

ARTICOLO 22. Conflitti armati a carattere non internazionale

- 1. Il presente Protocollo è applicabile in un conflitto armato a carattere non internazionale e che dovesse sorgere sul territorio di una delle Parti.*
- 2. Il presente Protocollo non si applica alle situazioni di tensioni interne, di sommosse interne, come i tumulti, gli atti isolati e sporadici di violenza e altri atti analoghi.*
- 3. Non si potrà invocare alcuna disposizione del presente Protocollo al fine di attentare alla sovranità di uno Stato o alla responsabilità del governo, con tutti i modi legittimi, per mantenere o per ristabilire l'ordine pubblico in uno Stato o per difendere l'unità nazionale e l'integrità territoriale dello Stato.*
- 4. Nessuna disposizione in questo Protocollo può portare pregiudizio al primato della giurisdizione di una Parte sul cui territorio nasce un conflitto armato a carattere non internazionale, per quanto concerne le violazioni previste dall'Articolo 15.*
- 5. Nessuna disposizione del presente Protocollo può essere invocata a giustificazione di un intervento diretto o indiretto, per qualsiasi motivo, in un conflitto armato o negli affari interni e esterni della Parte sul cui territorio nasce questo conflitto.*
- 6. L'applicazione del presente Protocollo nella situazione menzionata al paragrafo 1 non produrrà alcun effetto sullo stato giuridico delle parti in conflitto.*
- 7. L'UNESCO può offrire i suoi servizi alle Parti in conflitto.*

CAPITOLO 6. ASPETTI ISTITUZIONALI

ARTICOLO 23. Assemblea delle Parti

- 1. L'Assemblea delle Parti è convocata contemporaneamente alla Conferenza Generale dell'UNESCO, e in coordinamento con l'Assemblea delle Alte Parti contraenti, se stata convocata dal Direttore Generale dell'UNESCO.*
- 2. L'Assemblea delle Parti sarà regolata dai propri Regolamenti Interni.*
- 3. L'Assemblea delle Parti avrà le seguenti attribuzioni:*
 - a) eleggere i Membri del Comitato, in conformità al paragrafo 1 dell'Articolo 24;*
 - b) approvare le Direttive elaborate dal Comitato in conformità all'alinea a) del paragrafo 1 dell'Articolo 27;*
 - c) fornire gli orientamenti idonei all'utilizzazione del Fondo e assicurare la supervisione da parte del Comitato;*
 - d) tenere in considerazione il rapporto sottoposto al Comitato in conformità all'Articolo 27, paragrafo 1- alinea d);*
 - e) esaminare ogni problema connesso all'applicazione del presente Protocollo e formulare raccomandazioni, se ritenuto opportuno.*

4. Il Direttore Generale convoca l'Assemblea Straordinaria delle Parti, su richiesta di almeno un quinto delle stesse.

ARTICOLO 24. Comitato protezione dei beni culturali nei conflitti armati.

1. È istituito un Comitato per la Protezione dei Beni Culturali nei Conflitti Armati. Il Comitato è composto da dodici Parti elette dall'Assemblea delle Parti.

2. Il Comitato si riunisce una volta all'anno in sessione ordinaria e in sessione straordinaria ogni volta che lo reputa necessario.

3. Nel determinare la composizione del Comitato, le Parti cercano di assicurare una equa rappresentanza delle differenti regioni e culture del mondo.

4. Le Parti che fanno parte del Comitato individuano i loro rappresentanti tra personalità qualificate nel campo dei beni culturali, della difesa o del diritto internazionale, e si sforzano, collegialmente, di vigilare affinché il Comitato nel suo insieme riunisca le competenze adeguate in tutti i campi.

ARTICOLO 25. Mandato

1. Le parti possono essere elette nel Comitato per una durata di quattro anni e sono immediatamente rieleggibili per una sola volta.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, il mandato della metà dei membri scelti nella prima elezione termina alla fine della prima sessione ordinaria dell'Assemblea delle Parti che è in corso e nella quale sono stati eletti. Questi membri sono scelti dal Presidente di questa Assemblea dopo la prima elezione.

ARTICOLO 26. Regolamento interno

1. Il Comitato adotta il suo Regolamento Interno.

2. Il quorum è costituito dalla maggioranza dei membri. Le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza dei due terzi dei membri votanti.

3. I membri si asterranno dal votare su decisioni riguardanti i beni culturali coinvolti in un conflitto armato di cui sono parte.

ARTICOLO 27. Attribuzioni

1. Il Comitato ha le seguenti attribuzioni:

a) elaborare i Principi Guida per l'applicazione del presente Protocollo;

b) accordare, sospendere o ritirare la protezione rinforzata ai beni culturali e stabilire, aggiornare e promuovere la divulgazione della Lista dei Beni Culturali sotto Protezione Rinforzata;

c) monitorare e supervisionare l'applicazione del presente Protocollo e agevolare l'identificazione dei beni culturali sotto protezione rinforzata;

d) esaminare i rapporti delle Parti e formulare osservazioni a loro riguardo, richiedere delle precisazioni, se necessario, e stilare un proprio rapporto sull'applicazione del presente Protocollo per l'Assemblea delle Parti;

e) ricevere ed esaminare le richieste di assistenza internazionale ai sensi dell'Articolo 32;

f) decidere sull'utilizzo del Fondo;

g) esercitare tutte le altre attribuzioni che possono essere conferite dall'Assemblea delle Parti.

2. Il Comitato esercita le sue funzioni in cooperazione con il Direttore Generale.

3. Il Comitato coopera con le Organizzazioni Governative e Non Governative Internazionali e Nazionali le cui finalità sono simili a quelle della Convenzione, del primo Protocollo e del presente Protocollo. Per l'assistenza all'esercizio delle sue funzioni, il Comitato può invitare a partecipare alle riunioni, a titolo consultivo, le più importanti organizzazioni professionali tra quelle che hanno formali relazioni con l'UNESCO, in particolare il Comitato Internazionale dello Scudo Blu (CISB) e i suoi organi costitutivi. Rappresentanti del Centro Internazionale degli Studi per la Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali (Centro di Roma) (ICCROM) e del Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR) possono essere invitati a partecipare a queste riunioni a titolo consultivo.

ARTICOLO 28. Segretariato

Il Comitato è assistito dal Segretariato dell'UNESCO, che redige la sua documentazione, l'ordine del giorno delle sue riunioni e assicura l'esecuzione delle sue decisioni.

ARTICOLO 29. Il Fondo per la protezione dei beni culturali nei conflitti armati

1. È costituito un Fondo per i fini seguenti:

a) provvedere all'assistenza finanziaria o ad altro tipo di sostegno a misure preventive o altre misure da prendere sin dal tempo di pace in conformità, inter alia, agli articoli 5, 10 alinea b) e

30; inoltre

b) *provvedere assistenza finanziaria o altro in relazione a misure d'emergenza, misure provvisorie o quanto ritenuto necessario a protezione dei beni culturali durante un conflitto armato o, inter alia, a stabilire il suo immediato recupero al termine delle ostilità, conformemente all'alinea a) dell'Articolo 8.*

2. *Il Fondo è costituito in un deposito, in conformità alle disposizioni del Regolamento finanziario dell'UNESCO.*

3. *Le spese sostenute dal Fondo sono destinate esclusivamente ai fini individuati dal Comitato, in conformità agli orientamenti definiti dall'Articolo 23, paragrafo 3 alinea c). Il Comitato può accettare contributi specificatamente finalizzati ad un programma o progetto particolare, il cui avvio sia stato deciso dal Comitato.*

4. *Le risorse del Fondo consistono in:*

a) *contributi volontari delle Parti;*

b) *contributi, donazioni o lasciti da parte di:*

(i) *altri Stati;*

(ii) *UNESCO o altre organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite;*

(iii) *altre Organizzazioni Intergovernative o Non Governative;*

(iv) *organismi pubblici o privati o persone private;*

c) *gli interessi maturati sul Fondo;*

d) *il risultato delle raccolte e gli incassi delle manifestazioni organizzate a vantaggio del Fondo;*

e) *qualsiasi altra risorsa autorizzata dalle direttive attinenti al Fondo.*

CAPITOLO 7. Diffusione dell'informazione e assistenza internazionale

ARTICOLO 30. Diffusione

1. *Le Parti si sforzeranno di trovare sistemi appropriati, in particolare programmi educativi e informativi, al fine di far meglio apprezzare e rispettare i beni culturali da tutta la loro popolazione.*

2. *Le Parti diffonderanno il presente Protocollo il più capillarmente possibile, sia in tempo di pace sia durante un conflitto armato.*

3. *Le autorità militari o civili che durante un conflitto armato dovranno assumere delle responsabilità circa l'applicazione del presente Protocollo, dovranno essere perfettamente a conoscenza del suo testo. A tale scopo, le Parti, se lo ritengono opportuno, dovrebbero:*

a) *inserire nei loro regolamenti militari indicazioni e istruzioni circa la protezione dei beni culturali;*

b) *elaborare e mettere in atto, in cooperazione con L'UNESCO e le Organizzazioni Governative e Non Governative pertinenti, programmi teorici e pratici sin dal tempo di pace;*

c) *comunicarsi reciprocamente, tramite il Direttore Generale, le informazioni concernenti le leggi, le disposizioni amministrative e le misure prese per dare efficacia agli alinea a) e b);*

d) *comunicarsi reciprocamente, il più rapidamente possibile, tramite il Direttore Generale, le leggi e le disposizioni amministrative che intendono adottare per assicurare l'applicazione del presente Protocollo.*

ARTICOLO 31. Cooperazione internazionale

Nei casi di violazione grave del presente Protocollo, le Parti s'impegnano ad agire, sia congiuntamente, coordinate dal Comitato, sia singolarmente, in cooperazione con l'UNESCO e l'Organizzazione delle Nazioni Unite e in conformità con la Carta delle Nazioni Unite.

ARTICOLO 32. Assistenza internazionale

1. *Una Parte può chiedere al Comitato assistenza internazionale in favore dei beni culturali sotto protezione rinforzata, come pure assistenza per l'elaborazione, la messa a punto o l'applicazione di leggi, disposizioni amministrative e misure ai sensi dell'Articolo 10.*

2. *Una Parte in conflitto che non è Parte contraente al presente Protocollo, ma che accetta e applica le sue disposizioni, come previsto al paragrafo 2 dell'Articolo 3, può chiedere al Comitato assistenza internazionale appropriata.*

3. *Il Comitato adotterà le disposizioni riguardanti la presentazione delle richieste d'assistenza internazionale e definisce le modalità che possono concretizzare questa assistenza.*

4. *Le Parti sono incoraggiate a fornire tutte le forme di assistenza tecnica, tramite il Comitato, alle Parti o alle parti in conflitto che la dovessero richiedere.*

ARTICOLO 33. Assistenza dell'UNESCO

1. *Una Parte può richiedere un'assistenza tecnica all'UNESCO al fine di organizzare la protezione*

dei suoi beni culturali, specie per quanto concerne le misure preventive atte ad assicurare la salvaguardia dei beni culturali, le misure preventive ed organizzative concernenti le situazioni d'emergenza e la realizzazione degli inventari nazionali dei beni culturali, o connessa con qualsiasi altro problema derivante dall'applicazione del presente Protocollo. L'UNESCO concede questa assistenza nei limiti fissati dal suo programma e dalle sue possibilità.

2. Le Parti sono incoraggiate a fornire un'assistenza tecnica, sia bilaterale, sia multilaterale.

3. L'UNESCO è autorizzata a fare di propria iniziativa, in quest'ambito, proposte alle Parti.

CAPITOLO 8. ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO

ARTICOLO 34. Potenze protettrici

Il presente Protocollo è applicato con il concorso delle Potenze Protettrici incaricate della salvaguardia degli interessi delle Parti in conflitto.

ARTICOLO 35. Procedure di conciliazione

1. Le Potenze Protettrici offrono i loro buoni uffici, in tutti i casi che ritengono utili agli interessi dei beni culturali, specialmente se c'è disaccordo tra le parti in conflitto sull'applicazione o sull'interpretazione delle disposizioni del presente Protocollo.

2. A questo scopo, ciascuna delle Potenze Protettrici può, su invito di una Parte o del Direttore Generale o spontaneamente, proporre alle Parti in conflitto una riunione di loro rappresentanti e, in particolare, delle autorità incaricate della protezione dei beni culturali, possibilmente sul territorio di uno Stato non parte del conflitto. Le Parti in conflitto sono tenute a dare risposta alla proposta di riunione che è stata loro rivolta. Le Potenze Protettrici propongono all'approvazione delle Parti in conflitto una personalità, appartenente ad uno Stato non parte del conflitto o proposta dal Direttore Generale, designata a partecipare a questa riunione in qualità di Presidente.

ARTICOLO 36. Conciliazione in assenza delle Potenze Protettrici

1. In un conflitto, ove non siano state designate Potenze Protettrici, il Direttore Generale può offrire i suoi buoni uffici o intervenire con qualsiasi forma di conciliazione o di mediazione al fine di comporre la controversia.

2. Su invito di una Parte o del Direttore Generale, il Presidente del Comitato può proporre alle parti in conflitto una riunione di loro rappresentanti e, in particolare, delle autorità incaricate della protezione dei beni culturali, possibilmente sul territorio di uno Stato non parte del conflitto.

ARTICOLO 37. Traduzioni e rapporti

1. Le Parti tradurranno il presente Protocollo nelle loro lingue ufficiali e comunicheranno queste traduzioni ufficiali al Direttore Generale.

2. Le Parti sottoporranno al Comitato, ogni quattro, anni, un rapporto sullo stato di applicazione del presente Protocollo.

ARTICOLO 38. Responsabilità degli Stati

Nessuna delle disposizioni del presente Protocollo, relative alla responsabilità penale individuale, inficia la responsabilità degli Stati nell'ambito del diritto internazionale, incluso l'obbligo del risarcimento.

CAPITOLO 9. CLAUSOLE FINALI

ARTICOLO 39. Lingue

Questo Protocollo è redatto in Arabo, Cinese, Inglese, Francese, Russo e Spagnolo. I sei testi saranno egualmente ritenuti autentici.

ARTICOLO 40. Firma

Il presente Protocollo avrà la data del 26 marzo 1999. Resterà a disposizione per la firma delle Alte Parti Contraenti a L'Aja dal 17 maggio al 31 dicembre 1999.

ARTICOLO 41. Ratifica, accettazione o approvazione

1. Il presente protocollo sarà sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione dalle Alte Parti Contraenti, che hanno posto la firma in conformità alle loro rispettive procedure legislative.

2. Gli strumenti della ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Direttore Generale.

ARTICOLO 42. Adesione

- 1. Il presente Protocollo rimarrà aperto per l'adesione delle altre Alte Parti Contraenti dal 1 gennaio 2000.*
- 2. L'adesione sarà fatta tramite il deposito dello strumento d'adesione presso il Direttore Generale.*

ARTICOLO 43. Entrata in vigore

- 1. Il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo che venti strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione saranno stati depositati.*
- 2. Successivamente, esso entrerà in vigore, per ciascuna Parte, tre mesi dopo il deposito dei propri strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.*

ARTICOLO 44. Entrata in vigore nei casi di conflitto armato

Le situazioni previste dagli Articoli 18 e 19 della Convenzione avranno effetto immediato dalla ratifica, dall'accettazione o dall'approvazione del presente Protocollo, o dalle adesioni a quest'ultimo, depositate dalle parti in conflitto prima o dopo l'inizio delle ostilità o dell'occupazione. In questi casi, il Direttore Generale effettuerà, il più rapidamente possibile, le comunicazioni previste dall'Articolo 46.

ARTICOLO 45. Denuncia

- 1. Ciascuna delle parti avrà facoltà di denunciare il presente Protocollo.*
- 2. La denuncia sarà notificata tramite uno strumento scritto depositato presso il Direttore Generale.*
- 3. La denuncia avrà effetto un anno dopo la ricezione dello strumento di denuncia. Se tuttavia, al momento dello scadere dell'anno, la parte denunciante si dovesse trovarsi coinvolta in un conflitto armato, l'effetto della denuncia rimarrà sospeso fino alla fine delle ostilità e in ogni caso fino a quando le operazioni di rimpatrio dei beni culturali non saranno terminate.*

ARTICOLO 46. Notifiche

Il Direttore Generale informerà tutte le Alte Parti Contraenti, come pure l'Organizzazione delle Nazioni Unite, del deposito di tutti gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione menzionati all'Articolo 41 e 42, come pure delle denunce previste all'Articolo 45.

ARTICOLO 47 Registrazione presso le Nazioni Unite

In conformità all'Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, il presente Protocollo sarà registrato presso il Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite su richiesta del Direttore Generale.

IN FEDE DI CIO' i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

FATTO a L'Aia, il 26 marzo 1999, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) e delle copie, certificate per copia conforme, saranno rimesse a tutte le Alte Parti Contraenti.

A.4 Convenzione concernente la protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale

(Approvata dalla Conferenza Generale dell'UNESCO, XVII sessione, Parigi 16 novembre 1972).

Definizioni di Patrimonio Culturale e Naturale

Articolo 1 – Ai fini di questa Convenzione, sarà considerato "patrimonio culturale" quanto segue:

- monumenti: opere architettoniche, opere scultoree e pittoriche monumentali, elementi o strutture archeologiche, iscrizioni, abitazioni rupestri e combinazioni di elementi di evidente valore universale dal punto di vista storico, artistico o scientifico;*
- insiemi architettonici: gruppi di edifici separati o connessi che, a causa della loro architettura, la loro omogeneità o la loro collocazione nel paesaggio, abbiano rilevante valore universale dal punto di vista storico, artistico o scientifico;*
- siti: opere dell'uomo o opere combinate della natura e dell'uomo, aree che comprendono siti archeologici di rilevante valore universale dal punto di vista storico, estetico, etnologico o antropologico.*

Articolo 2 – Ai fini di questa Convenzione, sarà considerato patrimonio naturale" quanto segue:

- caratteristiche naturali comprendenti formazioni fisiche e biologiche o gruppi di tali formazioni, di rilevante valore universale dal punto di vista estetico o scientifico;*
- formazioni geologiche e fisiografiche e aree particolarmente definite che costituiscono l'habitat di specie animali e vegetali in pericolo, di rilevante valore universale dal punto di vista della scienza e della conservazione;*
- siti naturali o aree naturali particolarmente caratterizzate, di rilevante valore universale dal punto di vista della scienza, della conservazione o della bellezza naturale.*

Articolo 3 – E' compito di ogni Stato Parte di questa Convenzione di identificare e delineare le diverse regioni e siti sul suo territorio menzionate negli Articoli 1 e 2.

Protezione Nazionale ed Internazionale del Patrimonio Culturale e Naturale

Articolo 4 – Ogni Stato Parte di questa Convenzione riconosce che il dovere di assicurare l'identificazione, la conservazione, la presentazione e la trasmissione alle generazioni future del patrimonio culturale menzionato nei precedenti Articoli 1 e 2 e situato sul suo territorio, appartiene in primo luogo allo Stato medesimo. Farà quanto possibile a questo fine, utilizzando il massimo delle proprie risorse e, quando necessario, fruendo di ogni forma di assistenza e cooperazione internazionale, soprattutto finanziaria, artistica, scientifica e tecnica che tale Stato sia in grado di ottenere.

Articolo 5 – Per assicurare l'efficacia e la validità delle misure prese per la protezione del patrimonio culturale e naturale situato sul suo territorio, ogni Stato Parte di questa Convenzione si impegnerà, per quanto possibile e nella maniera più appropriata in funzione dello Stato stesso:

- (a) ad adottare una politica generale volta ad assicurare un valore funzionale al patrimonio culturale e naturale per la vita della comunità e ad integrare la protezione di tale patrimonio nel quadro di programmi di pianificazione generale;*
- (b) a installare, all'interno dei suoi territori, dove tali servizi non esitano, uno o più servizi per la protezione, la conservazione e la presentazione del patrimonio culturale e naturale provvisti di personale appropriato e in possesso dei requisiti idonei per adempiere alle loro funzioni;*
- (c) a sviluppare studi scientifici, tecnici e ricerche, sulla cui base elaborare metodi operativi che permettano allo Stato di fronteggiare le minacce al patrimonio culturale o naturale,*
- (d) a prendere le misure legali, scientifiche, tecniche, amministrative e finanziarie appropriate per la segnalazione, la protezione, la conservazione, la presentazione e il restauro di tale patrimonio; e infine*
- (e) a favorire la creazione o lo sviluppo di centri nazionali o regionali per l'addestramento alla protezione, alla conservazione e alla presentazione del patrimonio culturale e naturale e a incoraggiare la ricerca scientifica in questo senso.*

Articolo 6

1. Pur rispettando pienamente la sovranità degli Stati sui cui territori sia situato il patrimonio culturale e naturale definito negli articoli 1 e 2, senza pregiudizi nei confronti dei diritti di proprietà previsti dalla legislazione nazionale, gli Stati Parti di questa Convenzione riconoscono

che tale eredità costituisce un patrimonio mondiale per la cui protezione è doverosa la cooperazione dell'intera comunità internazionale.

2. Gli Stati Parti dichiarano, in accordo con i provvedimenti di questa Convenzione, di dare il loro sostegno alla segnalazione, alla protezione, alla conservazione e alla salvaguardia del patrimonio culturale e naturale definito nei paragrafi 2 e 4 dell'articolo 11, qualora ne sia stata presentata domanda da parte degli Stati sui cui territori tale patrimonio è situato.

3. Ogni Stato Parte di questa Convenzione dichiara di non prendere alcun provvedimento deliberato che possa danneggiare direttamente o indirettamente il patrimonio culturale e naturale definito negli Articoli 1 e 2, situato sul territorio di altri Stati Parti di questa Convenzione.

Articolo 7 – Ai fini di questa Convenzione, la protezione internazionale del patrimonio culturale e naturale dovrà essere intesa come creazione di un sistema di cooperazione e assistenza internazionale volta a sostenere gli Stati Parti di questa Convenzione nei loro sforzi di conservazione e identificazione del oro patrimonio.

Comitato intergovernativo per la protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale

Articolo 8

1. Si istituisce da questo momento, all'interno dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, un Comitato Intergovernativo per la Protezione del Patrimonio Culturale e Naturale di Rilevante Valore Universale, designato "Comitato del Patrimonio Mondiale". Esso sarà formato da 15 Stati Parti della Convenzione, eletti da Stati Parti all'assemblea della Convenzione durante la Conferenza Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura. Il numero degli Stati membri del Comitato sarà aumentato a 21 a partire dalla data della sessione ordinaria della Conferenza Generale successiva all'entrata in vigore di questa Convenzione in almeno 40 Stati.

2. L'elezione dei membri del Comitato assicurerà un'equa rappresentanza delle diverse regioni e culture del mondo.

3. Possono assistere all'assemblea del Comitato, con funzione consultiva, un rappresentante del Centro Internazionale per lo Studio della Conservazione e del Restauro dei beni Culturali (Centro di Roma), un rappresentante del Consiglio Internazionale dei Monumenti e dei Siti (ICOMOS) e un rappresentante dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura e delle Risorse Naturali (IUCN), ai quali possono aggiungersi rappresentanti di altre organizzazioni governative o non-governative con simili finalità, su richiesta degli Stati Parti all'assemblea della Convenzione riuniti in assemblea generale durante le sessioni ordinarie della Conferenza Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura.

Articolo 9

1. L'incarico degli Stati membri del Comitato del Patrimonio Mondiale si estenderà a partire dalla fine della sessione ordinaria della Conferenza Generale durante la quale sono stati eletti fino al termine della sua terza sessione ordinaria successiva.

2. L'incarico di un terzo dei membri designati al momento della prima elezione cesserà in ogni caso alla fine della prima sessione ordinaria della Conferenza Generale successiva a quella in cui sono stati eletti; l'incarico di un secondo terzo dei membri designati nella stessa occasione cesserà alla fine della seconda sessione ordinaria della Conferenza Generale successiva a quella in cui sono stati eletti. I nomi di questi membri saranno estratti a sorte dal Presidente della Conferenza Generale dell'Educazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura dopo la prima elezione.

3. Gli Stati membri del Comitato sceglieranno come propri rappresentanti persone qualificate nel campo del patrimonio culturale e naturale.

Articolo 10

1. Il Comitato del Patrimonio Mondiale adotterà proprie Norme procedurali.

2. Il Comitato può invitare in qualsiasi momento organizzazioni private o singoli individui a prendere parte alle sue assemblee in qualità di consulenti su problemi specifici.

3. Il Comitato può creare tali corpi consultivi a seconda delle sue necessità per l'adempimento delle sue funzioni.

Articolo 11

1. Ogni Stato Parte di questa Convenzione dovrà, per quanto possibile, sottoporre al Comitato del Patrimonio Mondiale un inventario dei beni facenti parte del patrimonio culturale e naturale situati nel suo territorio e provvisti dei requisiti per l'inclusione nella lista prevista nel paragrafo 3 del presente articolo. Questo inventario, da non considerarsi esaustivo, sarà comprensivo di

documentazione sull'ubicazione dei beni in questione e sul loro significato.

2. Sulla base dell'inventario sottoposto dagli Stati, in accordo a quanto stabilito nel paragrafo 1, il Comitato redigerà, aggiornerà e diffonderà una lista dei beni facenti parte del patrimonio culturale e naturale, secondo le definizioni dei precedenti Articoli 1 e 2; tale lista sarà designata "Lista del Patrimonio Mondiale" e sarà aggiornata e resa nota ogni due anni.

3. L'inclusione di un bene nella Lista del Patrimonio Mondiale richiede la censura dello Stato interessato. L'inclusione di un bene situato in un territorio la cui sovranità o giurisdizione è reclamata da più di uno Stato non pregiudicherà in alcun modo i diritti delle parti della disputa.

4. Il Comitato redigerà, aggiornerà e pubblicherà, quando le circostanze lo richiederanno, con la designazione di "Lista del Patrimonio Mondiale in Pericolo", una lista dei beni inseriti nella Lista del Patrimonio Mondiale per la conservazione dei quali siano necessari interventi rilevanti e per i quali sia stata richiesta l'assistenza per mezzo di questa Convenzione. Questa lista conterrà una stima del costo di tali operazioni. La lista può includere solo quei beni facenti parte del patrimonio culturale e naturale minacciato da pericoli gravi e specifici, quali la minaccia di scomparire dovuta a un'accelerazione del degrado, progetti pubblici o privati su larga scala o progetti di rapido sviluppo urbano o turistico; alterazioni di rilievo dovute a cause sconosciute; abbandono per qualsiasi motivo; scoppio o minaccia di un conflitto armato; calamità e cataclismi; incendi gravi, terremoti, frane; eruzioni vulcaniche; cambiamenti del livello delle acque, alluvioni e maree. Il Comitato può inserire, quando lo voglia, in caso di urgente necessità, un nuovo bene nella Lista del Patrimonio Mondiale in Pericolo e darne immediata diffusione.

5. Il Comitato definirà i criteri sulla base dei quali un bene appartenente al patrimonio culturale o naturale possa essere incluso in una delle due liste menzionate nei paragrafi 2 e 4 del presente articolo.

6. Prima di rifiutare una domanda d'inclusione in una delle due liste menzionate nei paragrafi 2 e 4 di questo articolo, il Comitato consulterà lo Stato Parte nel cui territorio sia situato il bene culturale o naturale.

7. Il Comitato coordinerà e incoraggerà, con l'accordo degli Stati interessati, gli studi e la ricerca necessari per la stesura delle liste menzionate nei paragrafi 2 e 4 del presente articolo.

Articolo 12 – Il fatto che un bene appartenente al patrimonio culturale o naturale non sia stato incluso in una delle due liste menzionate nei paragrafi 2 e 4 dell'articolo 11 non significherà assolutamente che tale bene non abbia un rilevante valore universale per finalità diverse da quelle prese in considerazione per l'inclusione nelle liste.

Articolo 13

1. Il Comitato del Patrimonio Mondiale riceverà e prenderà in esame le domande di assistenza internazionale formulate dagli Stati Parti di questa Convenzione relativamente a beni facenti parte del patrimonio culturale o naturale situati nei loro territori e inclusi o potenzialmente atti ad essere inclusi nelle liste menzionate nei paragrafi 2 e 4 dell'Articolo 11. Lo scopo di tali domande deve essere quello di assicurare la protezione, la conservazione, la presentazione o il restauro dei beni in questione.

2. Le domande di assistenza internazionale, secondo quanto stabilito dal paragrafo 1 del presente Articolo, possono anche riguardare la segnalazione dei beni culturali o naturali definiti negli Articoli 1 e 2, qualora appaia dalle prime ricerche condotte la necessità di ulteriori indagini sui beni suddetti.

3. Il Comitato deciderà l'azione da svolgere relativamente a tali domande, determinerà, ove necessario, la natura e la portata della sua assistenza e autorizzerà la stipulazione, per suo tramite, degli accordi necessari con i governi interessati.

4. Il Comitato determinerà un ordine di priorità per le proprie operazioni. Nel far ciò, terrà presente rispettivamente l'importanza per il patrimonio culturale e naturale mondiale, la necessità di fornire assistenza internazionale ai beni più rappresentativi di un ambiente naturale o del genio e della storia dei popoli del mondo, l'urgenza dei lavori da intraprendere, le risorse a disposizione degli Stati sui cui territori sia situato il bene minacciato; valuterà in particolare i mezzi che gli Stati possono assicurare ai lavori di salvaguardia di tale bene.

5. Il Comitato redigerà, aggiornerà e pubblicherà una lista di beni per i quali sia stata garantita l'assistenza internazionale.

6. Il Comitato deciderà l'uso delle risorse del Fondo stabilito dall'Articolo 15 di questa Convenzione. Ricercherà i mezzi per accrescere tali risorse e si applicherà in ogni modo a questo fine.

7. Il Comitato coopererà con le organizzazioni governative e non-governative internazionali e nazionali aventi obiettivi simili a quelli di questa Convenzione. Per l'esecuzione pratica dei propri programmi e progetti, il Comitato potrà rivolgersi a tali organizzazioni e particolarmente al Centro Internazionale per lo Studio della Conservazione e del restauro dei Beni Culturali (Centro

di Roma), al Consiglio Internazionale dei Monumenti e dei Siti (ICOMOS) e all'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura e delle Risorse Naturali (IUCN), così come ad organismi pubblici e privati e a singoli individui.

8. Le decisioni del Comitato saranno prese da una maggioranza dei due terzi dei suoi membri presenti e votanti. La maggioranza dei membri del Comitato costituirà il quorum.

Articolo 14

1. Il Comitato del Patrimonio Mondiale sarà assistito da una Segreteria nominata dal Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura.

Il Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, utilizzando nella maniera più completa i servizi del Centro Internazionale per lo Studio della Conservazione e del restauro dei Beni Culturali (Centro di Roma), del Consiglio Internazionale dei Monumenti e dei Siti (ICOMOS) e dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura e delle Risorse Naturali (IUCN), ciascuno secondo le proprie aree di competenza e in funzione delle proprie possibilità, preparerà la documentazione del Comitato e l'agenda delle sue assemblee e avrà la responsabilità dell'esecuzione delle sue decisioni.

Fondo per la protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale

Articolo 15

1. Si intende stabilito a partire da questo momento un Fondo per la Protezione del Patrimonio Culturale e Naturale Mondiale di Rilevante Valore Universale, designato "Fondo del Patrimonio Mondiale".

2. Il Fondo costituirà un fondo fiduciario, in conformità con i provvedimenti delle Norme Finanziarie dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura.

3. Le risorse del Fondo consisteranno di:

(a) contributi obbligatori o volontari provenienti dagli Stati Parti di questa Convenzione,

(b) contributi, doni o lasciti provenienti da:

1. altri Stati

2. l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, altre organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite, in particolare dal Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo o altre organizzazioni non-governative;

3. organismi pubblici o privati o singoli individui;

(c) interessi derivanti dalle risorse del Fondo;

(d) proventi derivanti da donazioni e da campagne di raccolta fondi organizzate a beneficio del Fondo; infine

(e) ogni altra risorsa autorizzata dalle Norme del Fondo, redatte secondo i criteri stabiliti dal Comitato del Patrimonio Mondiale.

4. I contributi al Fondo e altre forme di assistenza resi disponibili al Comitato potranno essere usati solo a scopi ben definiti dal Comitato stesso. Il Comitato potrà accettare contributi da usare solo per un determinato programma o progetto, a condizione che il Comitato abbia già deciso l'esecuzione di tale programma o progetto. I contributi al Fondo devono essere del tutto svincolati da condizionamenti politici.

Articolo 16

1. Senza pregiudizio per alcun contributo volontario straordinario, gli Stati Parti di questa Convenzione si impegnano a destinare regolarmente, ogni due anni, al Fondo del Patrimonio Mondiale, contributi il cui ammontare, nella forma di una percentuale uniforme applicabile a tutti gli Stati, sarà determinato dall'Assemblea Generale degli Stati Parti di questa Convenzione, riuniti durante le sessioni della Conferenza Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura. Questa decisione dell'Assemblea Generale richiede la maggioranza degli Stati Parti presenti e votanti, che non abbiano dichiarato quanto esposto nel paragrafo 2 di questo Articolo. In nessun caso il contributo obbligatorio degli Stati Parti di questa convenzione supererà l'1% del contributo al Budget Regolare dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura.

2. In ogni caso, ogni Stato menzionato negli articoli 32 e 33 di questa Convenzione può dichiarare, al momento di depositare gli strumenti di ratifica, accettazione o adesione, che non sarà legato dai provvedimenti previsti dal paragrafo 1 di questo Articolo.

3. Uno Stato Parte di questa Convenzione che abbia dichiarato quanto espresso nel paragrafo 2 di questo Articolo può ritirare in ogni momento la dichiarazione suddetta notificando la sua decisione al Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura. Comunque il ritiro della dichiarazione non avrà effetto sui contributi

volontari dovuti dallo Stato fino alla data della successiva Assemblea Generale degli Stati Parti di questa Convenzione.

4. Al fine di permettere al Comitato di progettare esecutivamente le sue operazioni, i contributi degli Stati Parti di questa Convenzione che abbiano dichiarato quanto esposto nel paragrafo 2 di questo Articolo, saranno pagati su base regolare, almeno ogni due anni, e non dovrebbero essere inferiori ai contributi che avrebbero pagato se fossero stati vincolati dai provvedimenti del paragrafo 1 di questo Articolo.

5. Ogni stato Parte di questa Convenzione che sia in arretrato con i pagamenti del suo contributo obbligatorio o volontario per l'anno corrente e l'anno solare immediatamente precedente, non sarà eleggibile tra i Membri del Comitato del Patrimonio Mondiale; questo provvedimento non si applica alla prima elezione. I termini dell'incarico di ogni Stato in questa situazione che sia già membro del Comitato si concluderanno al momento delle elezioni previste dall'Articolo 8, paragrafo 1, di questa Convenzione.

Articolo 17 – Gli Stati Parti di questa Convenzione considereranno o incoraggeranno la creazione di fondazioni o associazioni nazionali, pubbliche o private il cui fine sia quello di sollecitare donazioni per la protezione del patrimonio culturale o naturale definito negli Articoli 1 e 2 di questa Convenzione.

Articolo 18 - Gli Stati Parti di questa Convenzione forniranno la loro assistenza a campagne di raccolta fondi organizzate per il Fondo del Patrimonio Mondiale sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura. Essi faciliteranno inoltre le donazioni collettive degli organismi menzionati nel paragrafo 3 dell'Articolo 15 a questo scopo.

Condizioni e accordi per l'assistenza internazionale

Articolo 19 - Ogni Stato Parte di questa Convenzione può richiedere l'assistenza internazionale per un bene facente parte del patrimonio culturale o naturale di rilevante valore universale situato all'interno del proprio territorio. Allegherà alla sua domanda le informazioni e la documentazione in suo possesso previsti nell'Articolo 21 che permettano al Comitato di deliberare a tale riguardo.

Articolo 20 – L'assistenza internazionale prevista da questa Convenzione, secondo i provvedimenti del paragrafo 2 dell'articolo 13 e del sottoparagrafo (c) dell'articolo 22, può essere accordata solo a beni facenti parte del patrimonio culturale o naturale che il Comitato del Patrimonio Mondiale ha già deciso o potrà decidere di includere in una delle liste menzionate nei paragrafi 2 e 4 dell'Articolo 11.

Articolo 21

1. Il Comitato del Patrimonio Mondiale definirà la procedura attraverso la quale le domande di assistenza internazionale dovranno essere considerate e specificherà il contenuto della domanda, che dovrebbe definire l'operazione richiesta, l'opera necessaria, il costo previsto, il grado di urgenza e le ragioni per cui le risorse dello Stato che richiede assistenza non permettono di far fronte a tutte le spese. Tali domande devono essere sostenute dalle relazioni di esperti, quando possibile.

2. Domande presentate a seguito di disastri o calamità naturali, in virtù dell'urgenza delle opere che potrebbero necessitare, dovrebbero essere considerate prioritariamente dal Comitato, che dovrebbe disporre di un fondo di riserva per fronteggiare tali contingenze.

3. Prima di pervenire ad una decisione, il Comitato proseguirà nell'opera di studio e consulenza che riterrà necessarie.

Articolo 22 – L'assistenza assicurata dal Comitato del Patrimonio Mondiale può esprimersi nelle seguenti forme:

(a) studi relativi ai problemi artistici, scientifici e tecnici derivanti dalla protezione, conservazione, presentazione e restauro del patrimonio culturale e naturale definito nei paragrafi 2 e 4 dell'Articolo 11 di questa Convenzione;

(b) disponibilità di esperti, tecnici e manodopera specializzata per assicurare che l'opera approvata sia eseguita correttamente;

(c) formazione di personale e di specialisti a tutti i livelli nel campo dell'individuazione, protezione, conservazione, salvaguardia e restauro del patrimonio culturale e naturale;

(d) fornitura di attrezzature che lo Stato interessato non possiede o non ha i mezzi per acquistare;

(e) prestiti a basso interesse o senza interesse che possano essere restituiti a lungo termine;

(f) assicurazione, in casi eccezionali e per motivi speciali, di aiuti non restituibili.

Articolo 23 – Il Comitato del Patrimonio Mondiale può anche fornire assistenza internazionale a centri nazionali o regionali per la formazione di personale e specialisti a tutti i livelli nel campo della segnalazione, protezione, conservazione, presentazione e restauro del patrimonio culturale e naturale.

Articolo 24 – L'assistenza internazionale su larga scala sarà preceduta da dettagliati studi scientifici, economici e tecnici. Questi studi saranno basati sulle tecniche più avanzate per la protezione, la conservazione, la presentazione e il restauro del patrimonio culturale e naturale e saranno coerenti con gli obiettivi di questa Convenzione. Le ricerche saranno indirizzate inoltre allo studio della razionalizzazione delle risorse disponibile nello Stato interessato.

Articolo 25 – Come regola generale, solo parte del costo dell'opera necessaria sarà a carico della comunità internazionale. Il contributo dello Stato beneficiante dell'assistenza internazionale costituirà una parte sostanziale delle risorse destinate ad ogni programma o progetto, eccettuati i casi in cui le sue risorse non lo permettano.

Articolo 26 – Il Comitato del Patrimonio Mondiale e lo Stato recipiente definiranno nell'accordo stabilito tra loro le condizioni secondo le quali sarà effettuato o progettato per cui è l'assistenza internazionale secondo i termini di questa Convenzione. Sarà responsabilità dello Stato che riceve tale assistenza internazionale continuare a proteggere, conservare e presentare il bene salvaguardato secondo le condizioni stabilite dall'accordo.

Programmi Educativi

Articolo 27

1. Gli Stati Parti di questa Convenzione si impegneranno con tutti i mezzi più appropriati e in particolare attraverso programmi educativi e informativi, a rafforzare l'apprezzamento e il rispetto dei loro cittadini nei confronti del patrimonio culturale e naturale definito negli Articoli 1 e 2 della Convenzione.

2. Essi si impegneranno a tenere il pubblico ampiamente informato sui pericoli che minacciano il patrimonio e sulle attività eseguite in adempimento di questa Convenzione.

Articolo 28 – Gli Stati Parti di questa Convenzione che ricevono assistenza internazionale dalla Convenzione prenderanno misure appropriate per informare sull'importanza del bene per cui essi ricevono assistenza e il ruolo di tale assistenza.

Rapporti

Articolo 29

1. Gli Stati Parti di questa Convenzione informeranno, nei rapporti che essi sottoporranno alla Conferenza Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura in date e modi che quest'ultima dovrà determinare, sui provvedimenti legislativi e amministrativi che essi hanno adottato e su altre azioni che hanno intrapreso per l'applicazione di questa Convenzione, insieme ai dettagli dell'esperienza acquisita in questo campo.

2. Questi rapporti saranno portati all'attenzione del Comitato del Patrimonio Mondiale.

Il Comitato presenterà un rapporto delle proprie attività in ognuna delle sessioni ordinarie della Conferenza Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura.

Clausole Finali

Articolo 30 – Questa Convenzione è redatta in Arabo, Inglese, Francese, Russo e Spagnolo: i cinque testi sono ugualmente autorevoli.

Articolo 31

1. Questa Convenzione sarà soggetta a ratifica o accettazione da parte degli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura in accordo con le loro rispettive procedure costituzionali.

2. Gli strumenti di ratifica o accettazione saranno depositati presso il Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura.

Articolo 32

1. Questa Convenzione sarà accessibile a tutti gli Stati non membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura invitati dalla Conferenza Generale dell'Organizzazione ad accedervi.

2. L'adesione sarà effettuata per mezzo del deposito di uno strumento di adesione presso il Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura.

Articolo 33 - Questa Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito del ventesimo strumento di ratifica, accettazione o adesione, ma solo per quegli Stati che avranno depositato i loro rispettivi strumenti di ratifica, accettazione o adesione entro e non oltre tale data. Essa entrerà in vigore per ogni altro Stato tre mesi dopo il deposito del loro strumento di ratifica, accettazione o adesione.

Articolo 34 – I seguenti provvedimenti saranno applicati a quegli Stati Parti di questa Convenzione che hanno un sistema costituzionale federale o non unitario:

(a) per ciò che riguarda i provvedimenti della Convenzione, l'esecutività dei quali dipende dalla giurisdizione legale del potere legislativo federale o centrale, gli obblighi del governo federale o centrale saranno gli stessi di quegli Stati Parti che non sono Stati federali;

(b) per ciò che riguarda i provvedimenti di questa Convenzione, l'esecutività dei quali dipende dalla giurisdizione legale di singoli Stati, paesi, province o cantoni costituenti, che non sono obbligati dal sistema costituzionale della federazione a prendere misure legislative, il governo federale informerà sui detti provvedimenti e sulle sue raccomandazioni per la loro adozione le autorità competenti di tali Stati, paesi, province o cantoni.

Articolo 35

1. Ogni Stato Parte di questa Convenzione può denunciare questa Convenzione.

2. La denuncia sarà notificata da uno strumento scritto, depositato presso il Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura.

3. La denuncia avrà effetto dodici mesi dopo il ricevimento dello strumento di denuncia. Non avrà effetto sugli obblighi finanziari dello Stato denunciante fino alla data in cui avviene il ritiro

Articolo 36 - Il Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura informerà gli Stati membri dell'Organizzazione menzionati nell'Articolo 32 e le Nazioni Unite, del deposito di tutti gli strumenti di ratifica, accettazione o adesione previsti dagli Articoli 31 e 32 e delle denunce previste dall'Articolo 35.

Articolo 37

1. Questa Convenzione può essere riveduta dalla Conferenza Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura. Ognuna di tali revisioni vincolerà in ogni caso solo gli Stati che diventino Parti della convenzione riveduta.

2. Se la Conferenza Generale dovesse adottare una nuova convenzione interamente o parzialmente riveduta rispetto alla presente Convenzione, a meno che la nuova Convenzione non disponga diversamente, questa Convenzione cesserà di essere aperta a ratifica, accettazione o adesione, a partire dalla data in cui la nuova Convenzione riveduta entrerà in vigore.

Articolo 38 – In conformità con l'Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, questa Convenzione sarà registrata presso la Segreteria delle Nazioni Unite su richiesta del Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura.

Dato a Parigi, oggi, ventitreesimo giorno di novembre 1972, in due copie autentiche recanti la firma del Presidente della diciassettesima sessione della Conferenza Generale e del Presidente dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, che saranno depositate negli archivi Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura e copie autenticate delle quali saranno consegnate a tutti gli Stati definiti negli Articoli 31 e 32 e alle Nazioni Unite.

Traduzione italiana non ufficiale di Fabrizio Lelli – Centro Unesco di Firenze.

A5: Israel Antiquities law 1978.

Chapter One: Interpretation

Art.1: Definitions.

In this law **antiquities** means:

1) Any object, whether detached or fixed, which was made by man before the year 1700 of the general era, and includes anything subsequently added thereto which forms an integral part thereof;

2) Any object referred to in paragraph (1) which was made by man in or after the year 1700 of the general era, which is of historical value, and which the Minister has declared to be an antiquity;

3) Zoological or botanical remains from before the year 1300 of the general era;

"antiquity site" means an area which contains antiquities and in respect of which the Director has made a declaration under section 28 (a);

"land" includes any part of any sea, lake, river or other water and the bottom thereof;

"excavation" or **"digging"** includes a search for antiquities and trial digging;

"collection" means an assemblage of antiquities, other than antiquities in the possession of a dealer in antiquities as trading stock;

"collector" means a person who collects antiquities otherwise than for the purpose of trading therein;

"museum" means any permanent exhibition of antiquities open to the public and any institution keeping a collection and exhibiting it for purposes of research, education or entertainment;

"the Department" means the Department of Antiquities and Museums of the Ministry of Education and Culture;

"the Council" means the Archaeological Council;

"the Director" means the Director of the Department;

"the Minister" means the Minister of Education and Culture.

Chapter Two: State ownership of antiquities

Art.2: State ownership of antiquities.

(a) When an antiquity is discovered or found in Israel after the coming into force of this Law, it shall within boundaries fixed by the Director become the property of the State.

(b) A person who alleges that any antiquity was discovered or found before the coming into force of this Law shall bear the onus of proof.

Art.3: Notification of discovery of antiquity.

A person who discovers or finds an antiquity otherwise than in an excavation under a licence pursuant to this Law shall notify the Director within fifteen days of the discovery or find.

Art.4: Request for delivery.

The Director may in writing request a person in possession of an antiquity referred to in section 2(a) to deliver it up to him, and he may reward the deliverer if he considers that the circumstances justify his doing so.

Art.5: Request for loan of antiquity.

The Director may in writing request any person in possession of an antiquity to give it to him for the purpose of inspection or any other purpose for a period not exceeding ninety days.

Art.6: Discontinuance of work after discovery of antiquity.

(a) When a person carrying out any operations on land, whether his own land or the land of another, discovers an antiquity thereon, he shall notify the Director as provided in section 3 and shall discontinue the operations for fifteen days from the date of delivery of the notification unless during that period he receives permission from the Director to continue the work.

(b) Within fifteen days from the date of delivery of notification as aforesaid, the Director may notify the owner and the occupier of the land, in writing, of the conditions for continuation of the work or may order its permanent discontinuance.

Art.7: Compensation.

(a) A person affected by a notification of the Director under section 6 (b) shall be entitled to compensation for the damage caused to him.

(b) A demand for compensation shall be submitted to the Director in the manner and at the time prescribed by regulations.

(c) Where the demand of the person affected is not accepted, wholly or in part, the Court shall decide.

Art.8: Waiver of rights of State.

The Director may waive State ownership of an antiquity in writing, and upon his doing so, the antiquity shall cease to be the property of the State.

Chapter three: Excavation

Art.9: Licence.

(a) No person shall dig on any land, or otherwise search, for antiquities, including the use of a metal detector, or gather antiquities, unless he has obtained a licence to do so from the Director (hereinafter referred to as an "excavation licence") and in accordance with the conditions of the licence.

(b) When deciding upon an application for an excavation licence, the Director shall consult with the Council and shall make the scientific and financial ability of the applicant his prime consideration.

(c) An excavation licence shall define the area in which digging is permitted.

(d) The issue of an excavation licence shall not by itself confer on its holder the right of entry to land in another's domain.

Art. 10: Right of entry.

(a) No person shall enter any land for which an excavation licence has been issued unless he is the occupier thereof or has been authorised on behalf of the occupier and subject to the consent of the holder of the licence.

(b) During the excavation, no person, other than the Director or a person empowered by him, shall photograph, paint, draw or otherwise depict the excavation or the antiquities discovered in it, save with the permission of the holder of the licence.

Art.11: Safety Measures.

(a) The holder of an excavation licence shall, both during the excavation and thereafter, until the expiration of the period stipulated in the licence, take all measures required :

- 1) to ensure the well-being of workers and visitors at the place of the excavation and the fencing off of such place;
- 2) to protect, and ensure the preservation of, the place of the excavation and the antiquities discovered thereat;
- 3) to prevent all damage or nuisance to neighbouring property.

(b) Where the holder of a licence does not comply with the provisions of subsection (1), the Director may, without prejudice to the provisions of section 13, after warning the holder of the licence in writing, take the required measures in his stead and collect from him the expenses involved.

Art. 12: Particulars and publications relating to excavation.

(a) At the dates prescribed by the Director, but not less than once a year from the date of commencement of the excavation, the holder of an excavation licence shall deliver to the Director in writing -

- 1) a report, as detailed as possible, of the excavation, including sketches, plans and photographs of the work carried out;
- 2) details, including photographs and other visual aids, of the antiquities discovered in the excavation.

(b) The holder of a licence shall have an exclusive right of publication in respect of the excavation for ten years from the termination thereof. Publication in contravention of this subsection shall be a civil wrong under the Civil Wrongs Ordinance (New Version)1

- (c) Within five years from the date of termination of the excavation, the holder of the licence shall produce an appropriate scientific publication describing the findings and results of the excavation and shall deliver two copies of same to the Director. He shall also deliver to the Director two copies of every publication composed by him concerning the findings and results of the excavation.

Art. 13: Revocation and Withholding of excavation licence.

Where the holder of an excavation licence infringes any of the provisions of this Law or the regulations made thereunder or any of the conditions of the licence, the Director may revoke or suspend the licence or attach further conditions thereto; and where he infringes the provision of section 12 (c), the Director may refrain from granting him another excavation licence until he

complies with the said provision.

Art. 14: Waiver by agreement

The Director may, after consultation with the Council, enter into an agreement with the holder of an excavation licence concerning a waiver of the rights of the State in antiquities discovered in the excavation and concerning the apportionment of such antiquities between the State and the holder of the licence.

• **Chapter Four: Dealing in and Export of Antiquities**

Art. 15: Licence.

A person may only deal in antiquities if he is in possession of a licence for this activity from the Director and in accordance with the conditions of the licence, which shall be prescribed by regulations.

Art.16: Place of business of dealer.

- (a) A licence to deal in antiquities shall indicate the place of business. It shall only be valid for that place and shall be displayed there in a conspicuous location.*
- (b) A person shall not exhibit a licence which has expired.*

Art.17: Duty to keep inventory.

A dealer in antiquities shall keep an inventory in the manner prescribed by regulations.

Art.18: Revocation of licence.

- (a) The Director may revoke a licence to deal in antiquities permanently or suspend it for a period prescribed by him if the holder is convicted of an offence under this Law or the regulations made thereunder.*
- (b) A dealer whose licence has been revoked or suspended shall be treated as a collector.*

Art.19: Antiquity of national value.

- (a) The Director may in writing notify the owner or possessor of an antiquity that the antiquity is of national value.*
- (b) Within three months of notification under subsection (a), the Director may request that the antiquity be sold to the State.*
- (c) 1) Where a person wishes to sell or otherwise transfer an antiquity of national value, he shall give advance notice to the Director.*
2) Within three months of receipt of notice under paragraph (1), the Director may request that the antiquity be sold to the State. If the Director does not so request, the owner of the antiquity may sell or otherwise transfer it after he or the possessor thereof has, in writing, communicated to the Director the name and address of the purchaser or transferee.
- (d) Where the antiquity is an integral part of a group of antiquities, the Director may only request as provided in subsection (b) or (c) in respect of the group as a whole.*
- (e) Where the Director and the owner or possessor of the antiquity do not reach agreement as to the consideration, the court shall decide the matter.*

Art.20: Presumption of knowledge.

Where a dealer in antiquities offers any article for sale as an antiquity, his plea that he did not know that the article was not an antiquity shall not be accepted.

Art.21: Restriction as to replica or composite.

- (a) A person shall not sell or display for sale a replica or imitation of an antiquity without indicating thereon, in the manner prescribed by regulations, that it is not a genuine antiquity.*
- (b) A person shall not sell an antiquity consisting of parts of different antiquities - whether with or without supplements or additions - without indicating the composite character in the manner prescribed by regulations.*

Art.22: Restrictions on export of antiquities.

- (a) A person shall not take out of Israel an antiquity of national value save with the written approval of the Director.*
- (b) A person shall not take out of Israel any other antiquity save with the written approval of the Director.*

Chapter five: Collectors of Antiquities.

Art. 23: Notice to Director.

A collector shall communicate to the Director, at his request, particulars prescribed by regulations in consultation with the Committee on Education and Culture of the Knesset concerning antiquities in his possession and shall permit the Director or a person empowered by him in writing to make a photograph or sketch or a cast, print or other reproduction thereof.

Art. 24: Antiquity of particular scientific importance.

(a) The Director or a person empowered by him may notify a collector that an antiquity in his possession is of particular scientific importance (any such antiquity hereinafter referred to as a "special antiquity").

(b) The Director or a person empowered by him shall keep a record of special antiquities and of the particulars, photographs and sketches obtained or made under section 23 which shall be open to inspection by the public as he shall prescribe.

Art. 25: Transfer of special antiquity.

(a) When a collector wishes to sell or otherwise transfer a special antiquity, he shall give advance notice to the Director.

(b) Within twenty-one days of receiving the notice, the Director may request that the antiquity be sold to the State. Where the antiquity is an integral part of a group of antiquities, the Director may only request as aforesaid in respect of the group as a whole.

(c) When the Director and the collector do not reach agreement as to the consideration, the court shall decide the matter.

Chapter six: Museums

Art. 26: Removal of antiquity from control of museum

(a) When the owner or director of a museum wishes to sell or otherwise transfer an antiquity which is in the museum or in the museum's collections or to dispose of one of the museum's collections, he shall give advance notice to the Director.

(b) Within twenty-one days of receiving the notice, the Director may request that the antiquity or collection be sold or transferred to the State, as the case may be.

(c) When the Director and the owner or director of the museum do not reach agreement as to the consideration to be paid for the antiquity or collection, the court shall decide the matter.

Art. 27: Notice to director.

The provision of section 23 shall apply to the owner or director of a museum in respect of the antiquities in the museum and in its collection.

Chapter seven: Antiquity sites

Art. 28: Antiquity site.

(a) The Director may declare a particular place to be an antiquity site. The declaration shall be published in Reshumot.

(b) When the director declares as aforesaid, a note to such effect shall be entered in the Land Register and notice shall be given to the owner and the occupier of the place, if their identity or addresses are known, and to the District Planning and Building Commission.

Art. 29: Prohibition of operations on antiquity site.

(a) A person shall not carry out, or allow to be carried out, any of the following on an antiquity site, save with the written approval of the Director and in accordance with the conditions thereof:

- 1) building, paving, the erection of installations, quarrying, mining, drilling, flooding, the clearing away of stones, ploughing, planting, or interment;
- 2) the dumping of earth, manure, waste or refuse, including the dumping thereof on adjoining property;
- 3) any alteration, repair or addition to an antiquity located on the site;
- 4) the dismantling of an antiquity, the removal of part thereof or the shifting thereof;
- 5) writing, carving or painting;
- 6) the erection of buildings or walls on adjoining property;
- 7) any other operation designated by the Director in respect of a particular site.

(b) Notice of the designation of an operation under paragraph (7) of subsection (a) shall be published in Reshumot.

- (c) *When an antiquity site is used for religious requirements or devoted to a religious purpose, the Director shall not approve digging or any of the operations enumerated in subsection (a) save with the approval of a Committee of Ministers consisting of the Minister as chairman, the Minister of Religious Affairs and the Minister of Justice.*

Art.30: Saving of Law.

The provisions of this Law shall not derogate from the requirement of a permit under the Planning and Building Law, (5725-19652)

Art.31: Restoration to previous condition.

A person who has carried out one of the operations specified in section 29 without approval or in contravention of the conditions of the approval, shall take action, in accordance with the directions of the Director, to restore the antiquity site of the antiquities situated thereon to its or their former condition; but the Director may, after giving the person written notice, himself take all the steps required for that purpose and recover from him the expenses incurred.

Chapter eight: Expropriations.

Art.32: Expropriations.

(a) The Minister may expropriate -

- 1) an antiquity site the expropriation of which is, in his opinion, required for purposes of conservation and research;*
- 2) any land the expropriation of which is, in his opinion, required in order to enable digging thereon.*

(b) Subsection (a) shall not apply to an antiquity site used for religious requirements or devoted to a religious purpose and owned by a religious institution: provided that a Committee of Ministers consisting of the Minister, the Minister of Religious Affairs, the Minister of Justice and the Minister of Foreign Affairs may, with the approval of the Committee on Education and Culture of the Knesset, make it applicable thereto with or without restrictions.

Art.33: Mode of Expropriation.

Expropriation shall be in accordance with the Land (Acquisition for Public Purposes) Ordinance, 19433, and for this purpose the Minister shall, mutatis mutandis, have all the powers and functions of the Government under that Ordinance.

Chapter nine: Archaeological Council and Objection Committee

Art.34: Archaeological Council.

(a) The Minister shall appoint an Archaeological Council and shall by regulations prescribe its composition and period of tenure and procedure for its deliberations and work.

(b) The Council shall advise the Minister and the Director on matters of archaeology and antiquities they may bring before it and shall carry out the functions assigned to it by this Law.

(c) The Council may delegate powers to committees from among its members.

Art. 35: Objection Committee.

There shall be established by the side of the Council an Objection Committee of three members, two of them appointed by the Council otherwise than from among its members and one a Judge, or person qualified to be a Judge, appointed by the Minister of Justice to be chairman of the Committee.

Art. 36: Powers of Objection Committee

(a) A person who considers himself aggrieved by any of the following decisions of the Director may object thereto before the Objection Committee, but without the filing of objection voiding the decision:

- 1) the fixing of the boundaries of an area referred to in section 2(a);*
- 2) a second or subsequent request for delivery of an antiquity under section 5;*
- 3) a refusal to grant, the revocation or suspension of, or the attachment of conditions to, an excavation licence*
- 4) a refusal to grant, or the revocation or suspension of, a licence to deal in antiquities;*
- 5) a refusal to grant a permit under section 22(b);*
- 6) notification that a particular antiquity is of national value;*
- 7) notification to a collector that an antiquity in his possession is a special antiquity;*
- 8) notification that a particular antiquity is or is not an integral part of a group of*

- antiquities;
- 9) refusal to grant approval under section 29.
- (b) In an objection proceeding, the Objection Committee may give any decision the Director is competent to give under this Law.
- (c) An Objection Committee shall have all the powers vested in a committee of inquiry within the meaning of the Commissions of Inquiry Law, 5729-1968.41/

Chapter Ten: Offences and Penalties

Art. 37: Offences and Penalties

(a) A person who wilfully injures or, in any manner, wilfully defaces any antiquity or antiquity site or contravenes any of the provisions of section 9 (a) is liable to imprisonment for a term of three years or a fine of 150,000 pounds.

(b) A person who contravenes any of the provisions of section 6 is liable to imprisonment for a term of two years or a fine of 150,000 pounds.

(c) A person who contravenes any of the provisions of sections 3, 15, 19(b), 21 or 29 is liable to imprisonment for a term of two years or a fine of 100,000 pounds.

(d) A person who contravenes any of the provisions of section 11(a) is liable to imprisonment for a term of one year or a fine of 30,000 pounds.

(e) A person who contravenes any other provision of this Law or the regulations thereunder is liable to imprisonment for a term of six months or a fine of 30,000 pounds.

Art. 38: Presumption.

If a person is found on an antiquity site with digging implements in his possession or nearby with which it must be supposed digging has recently been done on that site or is found with a metal detector in his possession or nearby, he shall, unless he proves otherwise, be presumed to have intended to discover antiquities.

Chapter Eleven: Miscellaneous

Art. 39: Certificate by Director to be prima facie evidence.

A certificate by the Director that some particular land contains antiquities or that some object is an antiquity shall be prima facie evidence thereof.

Art. 40: Powers of entry and examination.

The Director or a person empowered by him in that behalf in writing may at any reasonable time enter upon any land to examine whether the provisions of this law or the regulations made or conditions of any certificate issued thereunder have been complied with thereon or to examine any antiquity discovered or found thereon and to make a sketch or photograph or a cast, print or other reproduction thereof.

Art. 41: Delegation of powers.

Subject to any regulation, the Director may, by notice in Reshumot, delegate any of his powers under this Law, other than his powers under sections 8, 13 and 14.

Art. 42: Controlled places.

(a) In this section, "controlled place" means -

- 1) land in the possession of the Department;
- 2) an antiquity site.

(b) A police officer or a person authorised in that behalf by the Director in writing may remove from a controlled place any person who contravenes therein any of the provisions of this Law or the regulations thereunder.

(c) The Minister may by regulations enact provisions as to visits to controlled places and the behaviour of visitors therein, fees for admission thereto, the protection thereof and the protection of the antiquities, accessories and furniture situated therein.

Art. 43: Application of the Law in a military area.

(a) The following provisions shall apply in a military area:

- 1) no person shall enter it for purposes of this Law save with the prior approval of a person empowered in that behalf by the Minister of Defence;
- 2) no act shall be done therein on behalf of the Director save with the consent of the Minister of Defence;
- 3) no antiquity shall be dealt with therein on behalf of a military body save with the approval of the Director.

(b) For the purposes of this section, "military area" means any land occupied by the Defence Army of Israel or any other branch of the Defence Establishment approved by the Minister of Defence, and includes an area used for military exercises.

Art. 44: Inapplicability.

The Minister may, in consultation with the Council and with the approval of the Committee on Education and Culture of the Knesset, prescribe, by order, that any of the provisions of this Law or the regulations thereunder shall not apply to antiquities, museums, excavations and antiquity sites defined in the order.

Art. 45: Saving of Validity.

This Law shall add to, and not derogate from, any obligation imposed or power conferred by another enactment.

Art. 46: Implementation and regulations.

(a) The Minister is charged with the implementation of this Law and may make regulations as to any matter relating to its implementation, including the collection of fees for licences issued under it.

(b) The Minister of Justice may make rules of procedure for proceedings under this Law by the Objection Committee established under section 35.

Art. 47: Applicability to State.

(a) For the purposes of this Law, the State shall be treated like any person.

(b) The provision of subsection (a) shall not derogate from the provision of section 8 of the Civil Wrongs (Liability of the State) Law, 5712-1952.5

Art. 48: Repeal.

There are hereby repealed -

- 1) the Antiquities Ordinance.6
- 2) the Antiquities (Enclosures) Ordinance, 1935.7

Art. 49: Transitional Provisions.

(a) A licence issued under the Antiquities Ordinance which was in force immediately before the coming into force of this Law shall be deemed to have been issued under this Law.

(b) The schedules of historical monuments and sites published under the Antiquities Ordinance which were in force immediately before the coming into force of this Law shall be deemed to have been published under section 28 of this Law.

Art. 50: Publication.

This Law shall be published in Reshumot within fifteen days of the date of its adoption by the Knesset.

Passed by the Knesset on the 23rd Shevat, 5738 (31st January, 1978)

A6: The British Mandate of Palestine, Antiquities Ordinance n°51, 31 Dic. 1929:

Art. 1 - This Ordinance may be cited as the Antiquities Ordinance.

Part I: Interpretation

Art.2 : In this Ordinance, unless the context otherwise requires

“Antiquity” includes an historical monument and means:

(a) any object, whether movable or immovable or a part of the soil, which has been constructed, shaped, inscribed, erected, excavated or otherwise produced or modified by human agency earlier than the year 1700 a.d., to together with any part thereof which has at a later date been added, reconstructed or restored;

(b) human and animal remains of a date earlier than the year 600 a.d.; or

(c) any building or construction of a date later than the year 1700 a.d., which the Director may, by order, * declare to be an antiquity

“Board” means the Archaeological Advisory Board established under section 23;

“dealer” means a person engaged in the business of buying and selling antiquities for the purpose of trade and “to deal in antiquities” means to engage in such business

“Department” means the Department of Antiquities “Director” means the Director of the Department;

“historical site” means an area which the Director reasonably believes to contain antiquities or to be associated with important historical events.

The decision of the Director whether any object is or not an antiquity within the meaning of this Ordinance shall be final.

Part II: Discovery and property in Antiquities

Art.3: Any person who discovers an antiquity without being furnished with a licence to excavate in accordance with section 6 of this Ordinance shall forthwith give notice of his discovery to the nearest officer of the Department, or to the nearest district officer, or assistant district officer, and shall take any other action that may be prescribed.

Art.4: The High Commissioner shall have the right to acquire on behalf of the Government, in accordance with the provisions of this Ordinance, any antiquity which may be discovered in Palestine after the date of the commencement of this Ordinance, and, until such right has been renounced in accordance with the provisions of subsection.

It shall continue to exist, and no person shall enjoy any right or interest in such antiquity by reason of his being the owner of the land in which the antiquity is discovered or being the finder of the antiquity; nor shall any such person be entitled to dispose of the antiquity; and any person to whom such antiquity is transferred shall have no right or property therein.

Art.5: (a) Save as provided in subsection (c), the right of the high commissioner to acquire an antiquity under section 4 shall be subject to the payment to the finder of the value thereof.

(b) Such value shall be fixed by agreement between the Director and the finder or, in default of agreement, by an arbitrator appointed by the Board, whose award shall be final.

(c) The high commissioner shall not be liable to pay the value of the antiquity of the finder if:

1) the discovery of the antiquity was made in contravention of any provision of this Ordinance; or
2) the Director is of the opinion that the antiquity should be preserved in the place where it was found and includes the area within which it was found in the schedule of historical sites for which provision is made section 17; or

3) the antiquity is acquired as a result of a division made pursuant to section 8 (c) and section 11.

Part III: Excavations

Art.6: No person shall dig or otherwise search for antiquities, whether on his own land or else where, unless he has obtained a license to excavate or to make soundings from the High Commissioner.

Art.7: A license to excavate shall be granted only:

(a) who are, in the opinion of the Director, prepared to expend on the excavations proposed a sum of money sufficient to secure a result satisfactory on archaeological grounds; and

(b) whose scientific competence is reasonably assured by the guarantees of learned societies or institutions, or in other ways, to the satisfaction of the Director.

Provided that no discrimination shall be made on the grounds of nationality or creed in the grant of a license to excavate.

Art.8: In addition to any conditions which may be prescribed, every license granted under this part shall be subject to the following conditions:

(a) if the land within which the license is granted is private property. The holder of the license shall arrange with the owner as to the terms upon which he may enter upon the land for purposes of excavation;

(b) the holder of the licence. Shall take all reasonable measures for the preservation of the antiquities discovered by him;

(c) at the close of the excavation or at such other times as the Director may require the holder of the license shall afford an opportunity to the Director to divide, pursuant to section 11, the antiquities so found by exercising or renouncing the right of the High Commissioner to acquire such antiquities;

(d) the holder of the license shall, within a reasonable time, deposit with the Director any photographs, casts, squeezes or other reproductions, of objects falling to his share in such division which the Director may require;

(e) the holder of the license shall furnish plans of his excavation to the Director and shall, before the division takes place, furnish the Director with lists of all the antiquities discovered therein and any additional information relating thereto which the Director may require;

(f) the holder of the license, or the society or institution on whose behalf he acts, shall deposit with the Director two copies of any preliminary reports which he may publish relating to his excavations; and

(g) the holder of the license, or the society or institution on whose behalf he acts, shall produce within a period of two years after the completion of his excavations (unless his period be extended by the Director), an adequate scientific publication of the results of his excavation and shall deposit two copies of such publication with the director.

Art.9: In case of breach of any of the conditions upon which a license to excavate is granted, the Director may forthwith suspend or cancel such license.

Art. 10: (a) If in the opinion of the High Commissioner negotiations for the agreement referred to in section 8 (a) upon reasonable terms have failed, the High Commissioner may, on behalf and at the cost of the holder of the license, expropriate the land in whole or in part or obtain compulsorily a lease thereof in accordance with the provisions of the land (Expropriation) Ordinance.

(b) In assessing the compensation to be paid to the owner the court shall be guided by the value of neighboring land of a similar character.

Art.II: (a) In making the division referred to in section 8 (c), the Director shall acquire for the High Commissioner all antiquities which are in his opinion indispensable for the scientific completeness of the Palestine Archaeological Museum or for the purpose of illustrating the history or art of Palestine.

(b) He shall then make a division of the remaining antiquities aiming as far as possible at giving the holder of the licence a fair share of the results of excavation.

(c) in order to make such a division possible, the Director may supplement the share of the holder of the licence by objects which are the property of the government.

(d) if such division is in the opinion of the Director impossible, the holder of the licence shall be granted such compensation as the Director, with the approval of the high commissioner, may determine.

(e) the cost of transport to the Palestine Archaeological Museum of any antiquity which the high commissioner may acquire in such division shall be borne by public funds.

Part IV: Exportation of Antiquities

Art.12: No person shall export from Palestine any antiquity unless he has obtained a licence to export the same from the Director.

Art. 13: No fee shall be charged on a licence to export in respect of

(a) antiquities purchased under article 26;

(b) antiquities renounced by the Director in favour of or granted to, a person holding a licence to excavate;

(c) antiquities imported into Palestine upon which customs import duty has been paid to the Palestine customs and in respect of which evidence to that effect is produced when demanded;

(d) antiquities loaned or exchanged as provided in article 27;

(e) antiquities which are proved to the satisfaction of the Director to be of religious use or devoted

to a religious purpose and to be the property of a religious or ecclesiastical body.

Art.14: *Any applicant for a license to export an antiquity shall, if required by the Director, deposit such antiquity with the Director for the purpose of inspection, declare the Director may require.*

Art.15: *A license to export antiquities shall be produced by the holder to the Palestine Customs on demand.*

Art.16: *The Director may prohibit the exportation from Palestine of any antiquity the retention of which in Palestine he considers to be necessary in the public interest.*

Provide that he shall not prohibit the exportation of:

(a) any antiquity imported into Palestine upon which customs import duty is proved to have been paid

(b) any antiquity of religious use or devoted to a religious purpose which is being exported by a religious or ecclesiastical body for a religious or ecclesiastical purpose.

Part V: Historical Monuments and Sites

Art.17: *(a) The Director shall publish in the Gazette a schedule of historical monuments and historical sites and may from time to time make additions or amendments thereto*

(b) Copies of the relevant parts of the schedule shall be exhibited at any post office in the Sub-District in which the historical site is situated.

(c) The Director shall have the power to determine the limits of an historical site.

Art.18: *- No person shall:*

(a) dig to a depth of more than one meter upon any historical site included in a schedule so published or any addition to or amendment of such schedule, unless he has obtained permission from the Director to do so;

(b) excavate, build, plant trees, quarry, irrigate, burn lime or do similar work or deposit earth or refuse, on or in the immediate neighborhood of an historical monument or site, without the permission of the Director;

(c) demolish an historical monument or pull down or remove any part thereof, without the permission of the Director;

(d) make alterations, additions or repairs to any historical monument, without the permission of the Director;

(e) erect buildings or walls abutting upon an historical monument, without the permission of the Director.

Provided that paragraphs (d) and (e) shall not apply to historical monuments of religious use or devoted to a religious purpose which are the property of a religious or ecclesiastical body.

Art.19: *(a) where any historical monument or historical site is registered in the land registers as private property, the Director may:*

1) make arrangements with the owner for its preservation, inspection and maintenance and may make a contribution, from public funds towards the cost of carrying out any works of repair or conservation which he deems necessary and which the owner may be willing to undertake. Provided that where the Director so contributes towards the cost of carrying out such works they shall be performed subject to any conditions which he may impose; or

2) Purchase or lease the site by private treaty; or

3)

4) In the case of an historical monument, remove the whole or any part thereof, making good any damage done to the site or to buildings thereon by such removal and paying compensation therefor.

Provide that the amount of such compensation shall be fixed by agreement or, in the case of dispute, by an arbitrator appointed by the Chief Justice; and provided that paragraphs (c) and (d) shall not apply to sites or historical monuments of religious use or devoted to a religious purpose which are the property of a religious or ecclesiastical body.

(b) where the Director considers that it would be advantageous that a society or institution should undertake the maintenance or conservation of an historical monument or site, he may grant to the society or institution a licence to maintain or conserve such monument or site on such terms and conditions, including provision for the charge of a fee for admission thereto, as may be agreed.

Provided that, if the monument or site is wholly or partially private property, the powers bestowed

upon the society or institution shall not exceed those bestowed herein upon the Director.

(c) In case of breach of any of the terms or conditions imposed in a licence granted under the preceding subsection, the director may forthwith suspend or cancel such licence.

Art.20: Where an historical site is not registered in the land registers as private property, it may be registered at any time in the name of the High Commissioners if in the opinion of the Director such registration is necessary on archaeological grounds.

Provided that the person claiming to be the owner thereof may, subject to the provisions of the land (Settlement of Title) ordinance, institute proceedings at any time for the rectification of the register; and provided further that this section shall not apply to historical sites of religious use or devoted to a religious purpose, which are the property of a religious or ecclesiastical body.

Art.21: The owner of an historical site shall at all reasonable times permit any officer of the Department, and any other person, on behalf of the Director, to enter upon the site to inspect and study the monuments and to make drawings, photographs or reproductions thereof, by the making of casts or by any other method, and to carry out any necessary work for the maintenance or conservation thereof.

Part VI: Penalties

Art. 22: (a) any person who, being the finder of any antiquity, fails to report the antiquity or to take action to protect it or to state the circumstances of the discovery or the origin of the antiquity, or willfully makes a false statement of such circumstances or such origin, is guilty of an offence and is liable to imprisonment for one month or a fine of twenty pounds.

(b) Any person who fails to give reasonable facilities to an officer of the government to inspect, copy or study an antiquity, where the duty to give such facilities is imposed under this Ordinance, is guilty of an offence and is liable to a fine of twenty pounds.

(c) Any person who, not being the holder of a licence to excavate granted under section 6, digs for antiquities or demolishes any ancient walls or other structures of objects which are antiquities within the meaning of this Ordinance. Whether above or below the ground, even though these acts are done upon land of which he is the owner, is guilty of an offence and is liable to a fine of two hundred pounds.

(d) Any person who, not being the holder of a licence to export granted under section 12, exports or attempts to export any antiquity is guilty of an offence and is liable to imprisonment for six months or a fine of one hundred pounds or both such penalties.

(e) Any person who exports or attempts to export an antiquity of which the exportation has been prohibited in accordance with section 16, is guilty of an offence and is liable to imprisonment for six months or a fine of one thousand pounds or the value of the antiquity whichever is the greater sum.

(f) Any person who commits an offence against any of the provisions of section 18 is guilty of an offence and is liable to a fine of two hundred pounds.

(g) Any person who, not being the holder of a licence granted under section 25, deals in antiquities is guilty of an offence and is liable to imprisonment for six months or a fine of one hundred pounds or both such penalties.

(h) Any person who maliciously or negligently destroys, injures, defaces or disfigures any antiquity is guilty of an offence and is liable to imprisonment for twelve months or a fine of one hundred pounds or both such penalties.

(i) Any person who willfully deceives or attempts to deceive a purchaser or any officer of the government by any description, statement or other indication as to the genuineness or antiquity of any object of archaeological interest is guilty of an offence and is liable to imprisonment for one year or a fine of one hundred pounds or both such penalties.

Part VII: Miscellaneous

Art.23: (a) The High Commissioner shall, by order, establish an Archaeological Advisory Board consisting of the Director, who shall be ex officio chairman thereof, and such members as the High Commissioner may nominate to represent archaeological interests.

(b) The Director shall not be bound by the advice of the board.

Art.24: Every person in possession of an antiquity shall, at the request of the Director, permit the same to be inspected and studied at all reasonable times by an officer of the Department or other person on his behalf. And shall give to him all reasonable facilities to make drawings, photographs or reproductions thereof by the making of casts or by any other means. Provided that any such drawings, photographs or reproductions shall not be sold without the

consent of the person in possession of the antiquity.

Art.25: *No person shall deal in antiquities unless he is in possession of a dealer's licence granted by the Director.*

Art. 26: *The High Commissioner may authorize the sale of antiquities which, being the property of the Government, are in the opinion of the Director and the Board, not required for the Palestine Archaeological Museum.*

Art.27: (a) *The Director, with the approval of the High Commissioner, may make loans or exchanges of any antiquities belonging to the Government to or with learned societies or museums and may authorize the exportation of such antiquities from Palestine for the purpose.*

(b) *An agreement for a loan under the preceding subsection shall contain adequate provisions for the preservation, assurance and return of the antiquities by and at the cost of the learned society or museum to whom the antiquities are lent.*

Art.28: (a) *Where it appears that adequate provision is made by the law of any neighboring territory to prevent the importation of antiquities from Palestine otherwise than under licence of the Department, the High Commissioner may issue an order forbidding the import of antiquities from such territory into Palestine otherwise than under a licence granted by the Department of Antiquities in that territory.*

(b) *Any antiquities seized on account of the contravention of such an order shall be returned to the government of the territory from which the importation has been attempted.*

Art.29: *The Director may, with the approval of the High Commissioner, delegate the exercise of any powers possessed by him under this Ordinance to any other officer of the Department.*

Part VIII:Rules

Art.30 - *The High Commissioner may make rules:*

(a) *excluding any class of antiquities from the operation of this Ordinance or any part thereof;*

(b) *determining the composition and procedure of the Board, the term during which members shall hold office and the matters upon which the Board shall be consulted by the Director;*

(c) *determining the conditions upon which licenses to excavate shall be granted;*

(d) *determining the conditions upon which licences may be granted to, and held by, dealers and prescribing the fees to be paid therefore;*

(e) *governing the grant of licences to export antiquities and, subject to the provisions of section 13, the fees to be paid therefor; and*

(f) *generally, for giving effect to this Ordinance.*

Indice delle Tabelle e dei Grafici

Tab.1: Istituzioni competenti alla gestione dei siti analizzati e missioni archeologiche in corso, pag.74.

Tab.2: Danni ai siti in area urbana.

Tab.3: Danni ai siti in area extra urbana e rurale.

Tab.4: Danni ai siti in aree disabitate o desertiche.

Tab.5: Analisi SWOT.

Grafico 1: Siti in aree urbane.

Grafico 2: Siti in aree extra-urbane.

Grafico 3: Siti in aree disabitate.

Indice delle cartine geografiche:

Cart.1: La divisione (*de jure* e *de facto*) della Palestina storica nel 2009 (da Barclay 2010, 2).

Cart. 2: siti in area urbana.

Cart. 3: siti in area extraurbana e rurale.

Cart. 4 : siti in aree disabitate o desertiche.

Cart. 5: siti con danni militari diretti.

Cart. 6: siti con danni da costruzioni.

Cart. 7: siti con scavi clandestini.

Cart. 8: siti con danni da incuria.

Indice delle figure:

Fig.1: Scheda dei beni culturali immobili in area di Crisi.

Fig.2: Il cartello di cemento che indica la presenza di una *Firing Area*, Khirbet el-Makruk, valle del Giordano.

Figg.3-11: Khirbet el-Makhruq, Ariha governatorate, Palestina.

Fig.3: Pianta schematica di Khirbet el-Makruk (da Yeivin 1975, 251).

Fig.4: Fortezza dell'area A (da Zertal 1995, 259).

Fig.5: Torre circolare, area B (da Zertal 1995, 260).

Fig.6: Strutture in mattone crudo.

Fig.7: Esterno della fortezza circolare.

Fig.8: Trincee e installazioni militari, sullo sfondo, la valle del Giordano.

Fig.9: Trincee e installazioni in cemento.

Fig.10: Trincee e installazioni in cemento.

Fig.11: Scavi illeciti.

Figg.12-16: Atlit, northern district, Israele.

Fig.12: pianta della penisola di Atlit (da http://www.hadashot-esi.org.il/report_detail_eng.aspx?id=132).

Fig.13: Foto aerea di Atlit negli anni '30 (da Johns 1948, pl. XL).

Fig.14: Il porto a nord dello Chateau Pelerin, 1931 (da Johns 1948, pl. L).

Fig.15: Il porto da nord, 2012.

Fig.16: Danni alla torre nord, 2012.

Figg.17-27: Tell er-Rumeideh, Hebron, Palestina.

Fig.17: foto aerea di Hebron nel 1918 (courtesy of G. Fontana Antonelli).

Fig.18: pianta schematica degli scavi di A. Ofer (da Ofer 1985, 94).

Fig.19: piano regolatore di Admot Yshai nel 2002 (courtesy of G. Fontana Antonelli).

Fig.20: L'area archeologica prima della costruzione del palazzo.

Fig.21: Tell er-Rumeideh intorno al 2000 (da www.herbron.org)

Fig.22: il sito nel 2011.

Fig.23: il sito nel 2011

Fig.24: Prima delle costruzioni.

Fig.25: Dopo la costruzione del palazzo.

Fig.26: i nuovi scavi del 2014 (da Mizrachi 2014, 15).

Fig.27: i nuovi scavi del 2014 (da Mizrachi 2014, 15).

Figg.28-33: Tel Amal, northern district, Israele.

Fig.28: Tel Amal, pianta del tell e dell'area circostante (da Levy, Edelstein 1972, 327)

Fig.29: pianta dei livelli 3 e 4 di Tel Amal (da Levy - Edelstein 1972, 328).

Fig.30: strato IV di Tel Amal (da Levy Edelstein 1972, Pl. XXIII)

Fig.31: pianta delle sepolture del BAIV (da Feig 1991, 120).

Fig.32: il retro del museo, sopra i resti di Tel Amal, 2012.

Fig.33: plastico ricostruttivo degli scavi di Tel Amal presso il museo archeologico di Nir David.

Figg.34-40: Khirbet Rabud, Hebron governorate, Palestina.

Fig.34: pianta schematica di Khirbet Rabud (da Kochavi 1972, 4).

Fig.35: veduta generale del sito da nord verso sud.

Fig.36: i terrazzamenti e il villaggio arabo di Rabud

Fig.37 : l'acropoli di Khirbet Rabud nel 2012.

Figg. 38, 39, 40: immagini degli scavi clandestini della necropoli di Rabud.

Figg.41-46: Tel Erani, southern district, Israele.

Fig.41: pianta degli scavi di Yeivin (da Yeivin 1960, 194).

Fig.42: pianta degli edifici 7102 e 232 (da Kempinski - Gilead 1992, 169).

Fig.43: Tel Erani, il pendio meridionale nel 2011.

Fig. 44-45: Due diversi scavi clandestini a Tel Erani.

Fig. 46: Uno scavo clandestino meno recente.

Figg.47-52: Samaria, Nablus governorate, Palestina.

Fig.47: Pianta generale di Samaria – Sebastya (da Crawfoot et.al 1942, pl.I)

Fig.48: pianta ricostruttiva della cittadella (da <https://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/das-bibellexikon/lexikon/sachwort/anzeigen/details/omri-3/ch/da20b4d94a405935ca59a38af634fcd0/>).

Fig. 49: parte del muro a casematte del lato sud (da Crowfoot et al. 1942, pl. XXVI).

Fig.50: Samaria, muro di sostruzione dell'acropoli, 2011.

Fig.51: Samaria, palazzo di Omri e Achab, 2011.

Fig.52: la collina dell'acropoli vista dal foro romano, 2011.

Figg.53-57: 'Aroer, southern district, Israele.

Fig.53: foto aerea di Khirbet 'Aroer all'inizio degli scavi (da Thareani 2011, 4).

Fig.54: pianta del sito con le aree di scavo (da Thareani 2011, 7).

Fig.55: 'Aroer, settore meridionale del sito, fotografato verso nord, 2012.

Fig.56: 'Aroer, settore meridionale del sito fotografato verso sud, 2012.

Fig.57: cinta muraria sul lato nord, 2012.

Fig.58: proposta di segnale indicante la "Protezione Semplice" di un bene culturale.

Fig.59: proposta di segnale indicante la "Protezione Speciale" di un bene culturale.

Fig.60: proposta di segnale indicante la "Protezione Rinforzata" di un bene culturale.

Figg.61-63: Tell Keilah

Fig.61: le fortificazioni di Tell Keilah.

Fig.62: scavi clandestini sull'acropoli.

Fig.63: tomba a camera con facciata lavorata, necropoli est.

Abbreviazioni:

Periodi:

CH:	Calcolitico
BA:	Bronzo Antico
BM:	Bronzo Medio
BT:	Bronzo Tardo
FeI:	Ferro I
FeII:	Ferro II

Istituzioni:

DACH:	Department of Antiquities and Cultural Heritage (of Palestine).
IAA:	Israel Antiquities Authority.
MOTA:	Ministry Of Tourism and Antiquities (Palestinian National Authority).
SOA:	Staff Offivier for Archaeology of Judea and Samaria.
UNESCO:	United Nation Educational Scientific and Cultural Organization.

Periodici e Serie:

AASOR:	<i>Annual of the American School of Oriental Research.</i>
ASAtene:	<i>Annuario della Scuola Archeologica di Atene.</i>
AP:	<i>Arqueologia Publica, online journal in Public Atchaeology.</i>
BA:	<i>Biblical Archaeologist.</i>
BAR:	<i>Biblical Archaeology Review.</i>
BASOR:	<i>Bulletin of American School of Oriental Research.</i>
CMAO:	<i>Contributi e Materiali di Archeologia Orientale.</i>
CMAS:	<i>Conservation and Managenent of Archeological Sites.</i>
ESI:	<i>Excavations and Surveys in Israel.</i>
ESRAP:	<i>European Spatial Research and Policy</i>

HA:	<i>Hadashot Arkheologiyot.</i>
HUCA:	<i>Hebrew Union College Annual.</i>
IAAR:	<i>Israel Antiquities Authority Reports.</i>
ICHMSD:	<i>Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development</i>
IEJ:	<i>Israel Exploration Journal.</i>
IJHS:	<i>International Journal of Heritage Studies.</i>
IJPC:	<i>International Journal of Cultural Property.</i>
JFA:	<i>Journal of Field Archaeology.</i>
JHS:	<i>Journal of Heritage Studies.</i>
JPS:	<i>Journal of Palestine Studies.</i>
JPOS:	<i>Journal of Palestine Oriental Society.</i>
JQ:	<i>Jerusalem Quarterly.</i>
NEA:	<i>Near Eastern Archaeology.</i>
NEAEHL:	<i>The New Encyclopaedia of Archaeological Excavations in the Holy Land.</i>
PA:	<i>Public Archaeology.</i>
PEQ:	<i>Palestine Exploration Quarterly.</i>
QDAP:	<i>Quarterly of the Department of Antiquities in Palestine.</i>
RB:	<i>Revue Biblique.</i>
RDI:	<i>Rivista di Diritto Internazionale.</i>
RGA:	<i>Rivista Giuridica dell' Ambiente.</i>
ROSAPAT:	<i>Rome la Sapienza Studies on the Archaeology of Palestine and Transjordan.</i>
TA:	<i>Tel Aviv. Journal of the Institute of Archaeology of Tel Aviv University.</i>
TWS:	<i>This Week in Palestine.</i>
VO:	<i>Vicino Oriente.</i>

Bibliografia.

Convenzioni e Leggi:

Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato,
L'Aja 14 maggio 1954

Primo Protocollo aggiuntivo, L'Aja 14 maggio 1954

Secondo protocollo aggiuntivo, L'Aja, 26 marzo 1999.

Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, Paris, 16 November 1972.

Antiquities Law of the State of Israel of 1978

Law of Palestinian Archaeology N°51/1929

Jordanian Provisional Antiquities Law N°51, 1966

Dichiarazione dei Principi riguardanti progetti di auto-governo ad interim.
Washington DC, 13 Settembre, 1993.

Accordo ad interim sulla Cisgiordania e la Striscia di Gaza. Taba, 27
Settembre 1995.

Charter on the Conservation of Cultural Heritage in Palestine (The Palestine Charter), Ramallah, 6 febbraio 2013.

Pubblicazioni:

Abu el-Haj, N.

2001 *Facts on the Ground,* Chicago.

Aharoni, Y.

1960 *Excavations at Ramat Rahel, Seasons 1959 and 1960,* Roma.

1964 *Excavations at Ramat Rahel, Seasons 1961 and 1962,* Roma.

1973 "Excavations at Tel Beer-Sheba - A Preliminary Report on the First

Season (1969)” in S. Yeivin, *Excavation and Studies*, 13-30.

1975 *Investigations at Lachish : the sanctuary and the residency* (Lachish V), Tel Aviv.

Albright, W.F.

1924 *Excavations and Results at Tell el-Ful (Gibeah of Saul)* (AASOR 4), New Haven.

1933 “A New Campaign of Excavations at Gibeah of Saul” in *BASOR* 52, 6-12.

1938 *The Excavation of Tell Beit Mirsim. Vol.II: the Bronze Age* (AASOR 17), New Haven.

1943 *The Excavation of Tell Beit Mirsim. Vol.III: the Iron Age* (AASOR 21-22), New Haven.

Alexandre, Y., Stern, E. J.

2001 “Phoenician Cremation Burials at Tel Bira” in ‘*Atiqot* XLII, 183-195.

Al-Hawari, M.

2005 “Il muro di separazione nei territori occupati” in *Urbanistica PVS* 41, 15-17.

Al-Houdalieh, N.

2009 “Archaeology Programs at the Palestinians Universities: Reality and Challenges”, in S. Sullivan R. Mackay, *Archaeological sites: Conservation and management*. Los Angeles, 161-183.

2010 “Archaeological Heritage and Related Institutions in the Palestinian National Territories 16 Year After Signing the Oslo Accords”, in *Present Pasts* 2/1, 31-53.

Al-Jubeh, N.

2008 “Cultural Heritage in Palestine. Contested and Neglected Heritage: a Palestinian Position” in AA.VV., *Breaking Wall II*, Barcellona, 1-5.

2010 “What matters? Considering the Future of Cultural Heritage in

Palestine” in *Present Pasts* 2/1, 54-57.

Amiet, P., Courtoise, L., Briend, J., Dumortier, J.B.

1996 *Tell el Far`ah : histoire, glyptique et céramologie*, Gottingen.

Amiran, R.

1978 *Early Arad*, Jerusalem

Amiran, R., Ornit, I.

1996 *Early Arad II*, Jerusalem.

Amos, E.

2009 “Afula” in *ESI* 121, on line http://www.hadashot-esi.org.il/report_detail_eng.aspx?id=979&mag_id=115.

2012: “Afula” in *ESI* 124, on line http://www.hadashot-esi.org.il/report_detail_eng.aspx?id=2088&mag_id=119

2014: “Afula” in *ESI* 126, on line http://www.hadashot-esi.org.il/report_detail_eng.aspx?id=7482&mag_id=121.

Anati, E.

1959 “Excavations at the Cemetery of Tell Abu Hawam (1952)” in *'Atiqot* II, 89-102.

Araoz, G.

2011 “Preserving heritage places under a new paradigm” in *JCHMSD* 1, 55-60.

Arav, R., Freund, R.

1995 *Bethsaida: A City by the North Shore of the Sea of Galilee* (Volume 1), Kirksville, MO.

1999 *Bethsaida: A City by the North Shore of the Sea of Galilee* (Volume 2), Kirksville, MO.

2004 *Bethsaida: A City by the North Shore of the Sea of Galilee* (Volume 3), Kirksville, MO.

2009 *Bethsaida: A City by the North Shore of the Sea of Galilee* (Volume 4), Kirksville, MO.

- Arrigoni, V.
2011 *Gaza: restiamo umani*. Roma.
- Artzy, M.
1995 “Nami: a Second Millennium International Maritime Trading Center in the Mediterranean” in S. Gitin, *Recent Excavations in Israel. A View to the west*, Dubuque, 17-40.
2008 “Tell Abu Hawam” in *NEAEHL* V, 1553.
- Assi, E.
2012 “World Heritage Sites, Human Rights and Cultural Heritage in Palestine” in *IJHS* 18/3, 316-323.
- Avigad, N.
1983 *Discovering Jerusalem*, New York.
- Avissar, M.
2005 *Tel Yoqne'am. Excavations on the Acropolis*, (IAAR 25), Jerusalem.
- Badè, W.F.
1928 *Excavations at Tell en-Nasbeh. 1927 and 1927 a Preliminary Report*, Berkeley, CA.
- Balensi, J.
1985 “Revising Tell Abu Hawam” in *BASOR* 257, 65-75.
- Bandarin, F.
2010 “The Conservation Predicament in the Age of Globalization. Heritage Values Today and Tomorrow” in *Pergamene* 5, 44-62.
2011 “Heritage and Dialogue” in AA.VV. *Cross Cultural City: Urban Context and Cultural Diversity*, Jerusalem, 8-16.
- Barkay, G.
1986 *Ketef Hinnom: A Treasure Facing Jerusalem's Walls*, Jerusalem.

Barclay, A.

2010 *Resisting Spaziocide. Notes on the Spatial Struggle in Israel-Palestine*, Cardiff.

Beit-Arieh, I.

2003 Map of Malhata (Archaeological Survey of Israel), Jerusalem.

2008a "Tel Malhata", in *NEAEHL* V, 1917-1918.

2008b "Tel Hadid" in *NEAEHL* V, 1757-58.

Belford, P.

2014 "Sustainability in Community Archaeology" in *AP Special Volume 1*, 21-44.

Ben-Dor, I.

1950 "A middle bronze Age Temple in Nahariya" in *QDAP* 14, 1-41.

Ben-Dov, R.

2011 *Dan III: Avraham Biran Excavations 1966–1999: The Late Bronze Age*, Jerusalem.

Benelli, C., Hamdan, O.

2007 *Youth Reads History over Old Stones. Palestinian Heritage Education Campaign and Workshops: Nisf Jubail, Sebastiya, Bayt Umrin, Ijnisinya*. Al-Ram, Jerusalem.

Benelli, C., Hamdan, O., Piccirillo, M.

2007 *Sebastiya: Storia, conservazione e comunità locale*, Al-Ram, Jerusalem.

Ben Shlomo, D., Van der Beek, G.

2014 *The Smithsonian institution excavation at Tell Jemmeh, Israel, 1970-1990*, Washington.

Ben-Tor, A.

- 1989 *Hazor III / IV Text*, Jerusalem.
- 1996 *Yoqne'am I: the Late Periods* (Qedem Reports 3), Jerusalem.
- 1997 *Hazor V*, Jerusalem.
- 2005a *Yoqne'am II: The Iron Age and the Persian Period (Final Report of the Archaeological Excavations 1977–1988)* (Qedem Reports 6), Jerusalem.
- 2005b *Yoqne'am III: The Middle and Late Bronze Ages (Final Report of the Archaeological Excavations 1977–1988)* (Qedem Reports 7), Jerusalem.
- 2012 *Hazor VI*, Jerusalem.

Ben-Tor, A., Bonfil, R., Zuckerman A.

- 2007 *Tel Qashish, A Village in the Jezreel Valley: Final Report of the Archaeological Excavations (1978–1987)* (Qedem Reports 5), Jerusalem.

Berge, J.S.

- 2000 “La Convention d'Unidroit sur les biens culturels: remarques sur la dynamique des sources en droit international”, in *JDI* 2000, 215-262.

Biggi, C.

- 2011 “Il ruolo delle comunità locale e internazionale nella salvaguardia del ricco e complesso patrimonio culturale di Ercolano” in Buondonno, E., Biggi, C., Battisti, E., *Progetti di Architettura. Concorsi, realizzazioni e sperimentazioni: atti*, Napoli, 15-25.

Biran, A.

- 1994 *Biblical Dan*, Jerusalem.
- 1996 *Dan I: A Chronicle of the Excavations, the Pottery Neolithic, the Early Bronze Age and the Middle Bronze Age Tombs*, Jerusalem.

Biran, A., Ben-Dov, R.

- 2002 *Dan 2: A Chronicle of the Excavations and the Late Bronze Age “Mycenaean” Tomb*, Jerusalem.

Blakely, J.A.

1997 *Tell el-Hesi: Fields I and III (Neolithic to Modern)* (Tell el-Hesi 6),
Winona Lake.

Blakely, J.A., Toombs, L. E.

1985 *The Joint Archaeological Expedition to Tell el-Hesi*, Tel Aviv.

Bliss, F.J.

1894 *A mound of many cities, or, Tell el Hesi excavated*, London.

Blum, O.

2002 “The Illicit Antiquities Trade: an Analysis of Current Antiquities
Looting in Israel” in *Culture without Context*, on line:
www.macdonald.com.ac.uk/iarc/culturewithoutcontext.html.

Bohannon, J.

2006 “Bridging the Divide in the Holy Land” in *Science Magazine* 312,
352-356.

Boling, R.G.

1969 “Bronze Age Building at the Shechem High Place: ASOR
excavation at Tananir” in *BA* 32, 82-103.

Bonacchi, C.

2014 “Archeologia Pubblica al tempo della crisi” in C. Parello,
M.S.Rizzo, *Archeologia Pubblica al Tempo della Crisi. Atti delle
Giornate Gregoriane VII Edizione (29-30 novembre 2013)*, Bari.

Bos, A.

2005 “L’Importance de la conference de La Haye de 1899, 1907 et 1999
pour la protection juridique des biens culturels en cas de conflit
armè” in *Museum international* 57/4, 32-39.

Bouchenaki, M.

- 2002 “Méditerranée. A propos des sites du patrimoine culturel dans les situations post-conflituelles”, in F. Maniscalco, *La tutela del patrimonio culturale in caso di conflitto*, Napoli, 135-142

Boylan, P.

- 2002 “The 1954 Hague Convention on the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict and its 1954 and 1999 Protocols”, in F. Maniscalco, *La tutela del patrimonio culturale in caso di conflitto*, Napoli, 2002, pp.41-52
- 2003 “The 1954 Hague Convention on the Protection of Cultural Property and its Protocols”, in H. Schüpbach, *Kulturgüterschutz betrifft uns alle*, Berna, 31-49.

Brederova, B.

- 2014 *The looting and deliberate destruction of cultural heritage during the 21st century conflict: the search for solution*, Reading.

Briend, J., Humbert, J.B., Puech, É., Chambon, A.

- 1980 *Tell Keisan (1971-1976), une cité phénicienne en Galilée. Sous la direction de Jacques Briend et Jean-Baptiste Humbert, assistés de Émile Puech*, Paris.

Brocca, M.

- 1999 *Riflessioni sulla tutela dei beni culturali in caso di conflitto armato*, on line www.provincia.asti.it/hosting/moncalvo/sipbc.htm
- 2002 “L'attuazione degli obblighi internazionali di tutela dei beni culturali in caso di conflitto armato”, in F. Maniscalco, *La tutela del patrimonio culturale in caso di conflitto*, Napoli, 57-65.

Brody, A.

- 2014 “Memories from Tell en-Nasbeh” in Zorn, J.R., Brody, A., “*As for me I will dwell in Mizpah*”: the Tell en-Nasbeh excavations after 85 years, Piscataway, NJ, 23-30.

Buchennino, A.

2010 "Atlit Harbor" in *ESI* 122, on line: http://www.hadashot-esi.org.il/report_detail_eng.aspx?id=1518&mag_id=117.

Bunimovitz, S., Lederman, Z., Manor, D.V.

2009 "The Archaeology of Border Communities: renewed excavations at Tell Beth Shemesh, Part1: The Iron Age" in *NEA* 72/3, 114-142.

Butler, B.

2009 "Palestinian Heritage to the moment: archival memory and the representation of heritage in conflict" in *CMAS* 11/3-4, 236-261

Callaway, J.A.

1972 *The Early Bronze Age Sanctuary at Ai (et-Tell)*, London.

1980 *The Early Bronze Age Citadel and Lower City at Ai (et-Tell): A Report of the Joint Archaeological Expedition to Ai (et-Tell) 2*, Cambridge.

Campbell, E.F.

1991 *Shechem II: Portrait of a Hill Country Vale : The Shechem Regional Survey*, Atlanta, GE.

2002 *Shechem III. The Stratigraphy and Architecture of Shechem /Tell Balatah. Volume 1: Text*. Boston, MA.

Carandini, A.

2000 *Storia dalla terra: manuale di scavo archeologico*, Torino.

Carcione, M.

1999 "Il simbolo di protezione del Patrimonio culturale: le ragioni dell'insuccesso e la revisione della convenzione dell'Aja", on line www.provincia.asti.it/hosting/moncalvo/sipbc.htm

2006 "Dieci anni di scudo blu: nascita, potenzialità, limiti e criticità della "Croce Rossa" dei beni culturali" in www.webjournal.unior.it, 135-172.

Carcione, M., Cimino, C.

2009 “The regime of international protection of Cultural Property in the event of Armed Conflict: the role of the ICBS and cultural NGOs against UNESCO” presentazione al meeting *IIHL/UNESCO High Level meeting of experts* (Sanremo, dicembre 2009), 1-15.

Chadwick, J.R.

1994 *The archaeology of biblical Hebron in the Bronze and Iron ages : An examination of the discoveries of the American Expedition to Hebron*, Ann Harbour.

Chamberlain, K.

2010: “Stealing Palestinian History” in *TWIP 90*, on line, www.thisweekinpalestine.com.

Chambon, A.

1984 *Tell El-Fâr'ah I: l'âge du fer*, Paris.

Coggins, C.

1995 “A Licit International Traffic in Ancient Art: let there be Light!”, in *IJPC*, 61-79.

Cohen, S.L., Więckowski, W.

2014 “Three Middle Bronze II Burials from Tel Zahara” in J.R. Spencer, R.A. Mullins, A.J. Brody, *Material Culture Matters. Essays on the Archaeology of the Southern Levant in Honor of Seymour Gitin*, Winona Lake, 69-80.

Conder, C.R., Kitchener, H.H.

1881-83 *The Survey of Western Palestine*, Vol.1-10, London.

Conforti, A.

2003 “Guerra giusta e diritto internazionale contemporaneo”, in AA.VV. *Studi per Giovanni Motzo*, Milano, 83-96.

Cooley, R.E., Pratico G.D.

1994 "Tell Dothan: The Western Cemetery, with Comments on Joseph Free's Excavations, 1953-1964" in *AASOR* 52, 147-190.

Crawfoot, J.W., Kenyon, K.M., Sukenik, E.

1942 *The Buildings at Samaria*, London.

Dahlberg, B.T., O'Connell, K.G.

1989 *Tell el-Hesi: The Site and the Expedition. Excavation Reports of the American Schools of Oriental Research* (Tell el-Hesi 4), Winona Lake.

Dayagi- Mendels, M.

2002 *The Achziv Cimiteries, The Ben-Dor Excavations 1941-1944*, (IAAR 15), Jerusalem.

De Cesari, C.

2012 "Thinking Through Heritage Regimes", in R. F.Bendix, A. Eggert, A. Peselmann, *Heritage Regimes and the State*, Gottingen, 399-413.

2014 "World Heritage and the Nation State: a View from Palestine" in C. De Cesari, A. Rigney, *Transnational Memories*, Berlin/Boston, 247-270.

De Miroschedji, P.

1988 *Yarmouth I. Rapport sur les trois premières campagnes de fouilles à Tel Yarmouth (1980-1982)*, Paris.

Dever, W.G.

1970 "Iron age epigraphic material from the Area of Khirbet el-Kom" in *HUCA* 40-41, 139-204.

1972 *Gezer II: Report of the 1967-70 Seasons in Fields I and II*, Jerusalem.

1999 "Can Biblical Archaeology be an Academic and Professional Discipline?" in T. Kapitan, *Archaeology, History and Culture in*

Palestine and the Near East. Essays in Memory of Albert E. Glock,
Atlanta, 11-22.

Dever, W.G., Lance, H.D., Wright, G.E.

1970 *Gezer I: Preliminary Report of the 1964-66 Seasons*, Jerusalem.

1986 *Gezer IV: The 1969-71 Seasons in Field VI, the "Acropolis"*,
Jerusalem.

Dothan, M.

1955 "The Excavations at 'Afula" in *'Atiqot* 1, 19-70.

1956 "The Excavations at Nahariya" in *IEJ* 6, 14-25.

1967 "Ashdod I: The First Season of Excavations 1962" in *'Atiqot* 7.

1971 "Ashdod II–III: The Second and Third Seasons of Excavations 1963,
1965; Soundings in 1967" in *'Atiqot* 9–10.

1976 "Akko: interim excavation Report First Season, 1973/74" in *BASOR*
224, 1-27.

Dothan, M., Ben Shlomo, S.

2005 *Ashdod VI: The Excavations of Areas H and K (1968–1969)* (IAAR
24), Jerusalem.

Dothan, M., Porath, Y.

1982 "Ashdod IV: Excavation of Area M, the Fortifications of the Lower
City" in *'Atiqot* 15.

1993 "Ashdod V: Excavations of Area G, the Fourth–Sixth Seasons of
Excavations 1968–1970" in *'Atiqot* 23.

Dothan, T., Gitin, S.

2005 *Tel Miqne-Ekron : Summary of Fourteen Seasons of Excavation
1981-1996 and Bibliography 1982-2005*, Jerusalem.

2006 *Tel Miqne-Ekron excavations 1995-1996. Field INE east slope : Iron
Age I (early Philistine period)*, Jerusalem.

2012 *Tel Miqne-Ekron : summary of fourteen seasons of excavation 1981-
1996 and bibliography 1982-2012*, Jerusalem.

Dweik, A.S.

- 2006 “The Israeli Separation Wall. Geographic Setting, Impacts and Policy Implications” in *Urbanistica PVS* 42/43, 32-35.

Dutli, M.T.

- 2003 “Le droit international humanitaire et la protection del biens culturels” in H. Schüpbach, *Kulturgüterschutz betrifft uns alle* , Berna, 115-121.

Eakins, J.K.

- 1993 *Tell el-Hesi: The Muslim Cemetery in Fields V and VI/IX (Stratum II)* (Tell el-Hesi 5), Winona Lake.

Elgavish, J.

- 1993 “Tel Shikmona” in *NEAEHL* IV, 1370-1375.
1994 *Shiqmona, on the Sea Cost of Mount Carmel*, Tel Aviv.

Elon, A.

- 1997 “Politics and Archaeology” in N.A. Silberman, D. Small, *The Archaeology of Israel. Constructing the Past, Interpreting the present*, Sheffield, 34-47.

Fahel, G.

- 2010 “Rempatriating Palestinian Patrimony: an Overview of Palestinian Preparation for Negotiations for Archaeology” in *Present Pasts* 2/1, 26-30.

Fales, F.M.

- 2005 *Saccheggio in Mesopotamia*, Udine.

Fales, F.M., Furlan, C.

- 2008 “Fabio Maniscalco, Archeologo in prima linea” in L. Pari, F. Maniscalco, *Civiltà in Trincea: omaggio a Fabio Maniscalco*, Napoli, 9-18.

Fantalkin, A.

- 2001 “Mezad Hashavyahu: Its Material Culture and Historical Background” in *TA* 28/1.

Feig, N.

- 1991 “Burial Caves of the Early Bronze IV at Tel ‘Amal” in ‘*Atiqot* 20, 119-128.
- 2012a “Tel Kison” in *ESI* 124, on line http://www.hadashot-esi.org.il/report_detail_eng.aspx?id=2184.
- 2012b “Tel Afula” in *ESI* 124, on line http://www.hadashot-esi.org.il/report_detail_eng.aspx?id=2093&mag_id=119.

Finkelstein, I.

- 1993 *Shiloh: the Archaeology of a Biblical Site*, Tel Aviv.
- 1995 *Living on the Fringe. The Archaeology and History of the Negev, Sinai and Neighbouring Regions in the Bronze and Iron Ages*, Sheffield.
- 2011 “Tell el-Ful Revisited: the Assyrian and Ellenistic Periods (with a new identification)” in *PEQ* 143/2, 106-118.

Finkelstein, I., Ussishkin, D., Helpern, B.

- 2000 *Megiddo III: the 1992-1996 seasons*, Tel Aviv.
- 2006 *Megiddo IV: the 1998-2002 seasons*, Tel Aviv.

Finkelstein, I., Ussishkin, D., Cline, E.

- 2013 *Megiddo V: the 2004-2008 seasons*, Tel Aviv.

Fischer, M.

- 2005 *Yavneh, Yavneh-Yam and Their Neighborhood. Studies in the Archaeology and History of the Judean Coastal Plain*, Tel Aviv.
- 2014 “Yavne Yam” in *ESI* 126, on line http://www.hadashot-esi.org.il/report_detail_eng.aspx?id=7483&mag_id=121.

Fisk, R.

- 1991 “The Biggest Supermarket in Lebanon: a Journalist Investigates the

Plundering of Lebanon's Cultural Heritage”, in *Berytus XXXIX*, 243-252.

Fontana-Antonelli, G.

2004 “Examination of the State of Conservation at Tell Rumeida, Hebron, West Bank”, UNESCO, inedito.

Francioni, F.

1995 “Patrimonio culturale, sovranità degli stati e conflitti armati”, in G.Feliciani, *Beni culturali di interesse religioso*, Bologna, 149-162.

Francioni, F., Gordley, J.

2013 *Enforcing International cultural heritage law*, Oxford

Francioni, F., Del Vecchio, A., De Caterini, P.

2000 *Protezione internazionale del patrimonio culturale: interessi nazionali e difesa del patrimonio nazionale della cultura* (Atti del convegno svoltosi a Roma, 8-9 maggio 1998), Milano.

Franklin, N., Ebeling, J.

2013 “Archaeological Views: Returning to Jezreel” in *BAR* 28, 70.

Free, J.P.

1958 “The Fifth Season at Dothan” in *BASOR* 152, 10-18.

1960 “The Seventh Season at Dothan” in *BASOR* 160, 6–15.

Friedman, Z.

2010 “Atlit”, on line:<http://www2.rgzm.de/Navis2/Home/HarbourFullTextOutput.cfm?HarbourNR=Atlit>.

Frigerio, A.

2014 “Heritage Under Attack: A Critical Analysis of the Reasons Behind the Destruction of Cultural Property in the Event of Armed Conflict” in *Aedon* 2, on line: <http://www.aedon.mulino.it/archivio/2014/2/frigerio.htm>

Frigo, M.

- 1986 *La protezione dei beni culturali nel diritto internazionale*, Milano.
1996 “La convenzione dell'UNIDROIT sui beni culturali illecitamente esportati”, in *RDI*, 435-468.

Fritz, V.

- 1993 “Kinneret: Excavations at Tell el-‘Oreimeh (Tel Kinrot). 1982-1985 Seasons” in *TA* 20, 187-215.
1999 “Kinneret: Excavations at Tell el-‘Oreimeh (Tel Kinrot). Preliminary Report on the 1994-1997 Seasons” in *TA* 26, 92-115.

Gal, Z., Alexandre, Y.

- 2000 *Horvat Rosh Zayit: An Iron Age Storage Fort and Village* (IAAR 8), Jerusalem.

Gadot, Y., Yadin, E.

- 2009 *Aphek – Antipatris II. The remains on the Acropolis : the Moshe Kochavi and Pirhiya Beck excavations*, Tel Aviv.

Gerstenblith, P.

- 2001 “Who owns the Past: introduction” in N.A. Silberman, E.S. Frerichs, *Archaeology and society in the 21st century*, 128 – 131.
2002 “The McClain/Schultz Doctrine: another Step against Trade in Stolen Antiquities”, in *Culture without Context II*, on line www.macdonald.com.ac.uk/iarc/culturewithoutcontext.html
2009 “Archaeology in the Context of War: Legal Frameworks for Protecting Cultural Heritage During Armed Conflict”, in *Archaeologies* 5/1, 18-31.

Getzov, N.

- 2006 *The Tell Beth Yerah Excavations 1994–1995* (IAAR 28), Jerusalem.

Geva, H.

- 2006 *Jewish Quarter Excavations in Old City of Jerusalem conducted by Nahman Avigad, 1969-1982, Vol. III*, Jerusalem.

- Geva, S.
- 1982 *Tell Jerisheh*, Jerusalem.
- 2000 “General Introduction to the Excavations in the Jewish Quarter” in H. Geva, *Jewish Quarter Excavations in the Old City of Jerusalem Conducted by Nahman Avigad, 1969–1982 I: Architecture and Stratigraphy: Areas A, W and X–2. Final Report*, Jerusalem, 1–30.
- Gitin, S., Golani, A.
- 1999 “The Tel Mique-Ekron Silver Hoards: The Assyrian and Phoenician Connections” in M. Balmuth, *Hacksilber to Coinage*, 27-48.
- Glock, A.
- 1994 “Archaeology as Cultural Survival: the Future of Palestinian Past” in *JPS XIII/3*, 70-84.
- 1999a “Cultural Bias in Archaeology” in T. Kapitan, *Archaeology, History and Culture in Palestine and the Near East. Essays in Memory of Albert E. Glock*, Atlanta, 324-342.
- 1999b “Divided We Stand: the Problem of Palestine” in T. Kapitan, *Archaeology, History and Culture in Palestine and the Near East. Essays in Memory of Albert E. Glock*, Atlanta, 343-365.
- Gonzales, P.A., Vasquez, A.M.
- 2014 “Between planning and heritage: Cultural Parks and National Heritage Areas” in *ESRAP 21/2*, 33-36
- Gophna, R.
- 1995 *Excavations at En Besor*, Tel Aviv.
- Gori, M.
- 2013 “The Stones of Contention: The Role of Archaeological Heritage in Israeli–Palestinian Conflict” in *Archaeologies 9/1*, 213-229.
- Grant, E.
- 1929 *Beth Shemesh (Palestine): Progress of the Haverford Archaeological Expedition*, Haverfort, Penn.

- 1931 *Ain Shems Excavations (Palestine) 1928–1929–1930–1931 I*,
Haverford.
- 1932 *'Ain Shems Excavations (Palestine) 1928–1929–1930–1931 II*,
Haverford.
- 1934 *'Ain Shems Excavations (Palestine) III*, Haverford.

Grant, E., Wright, G.E.

- 1939 *Ain Shems Excavation (Palestine) V: Text*, Haverford.

Green, J.

- 2014 “Looting the Past: the Battle for our Heritage” in *News and Notes*
221, on line <http://oi.uchicago.edu>, 15-17.

Greenberg, R.

- 2009a “Extreme Exposure: Archaeology in Jerusalem 1967-2007” in *CMAS*
11 /3-4, 262-281.
- 2009b “Towards an Inclusive Archaeology in Jerusalem: the Case of
Silwan / the City of David” in *PA* 8/1, 35-50.

Greenberg, R. et al.

- 2006 *Bet Yerah—The Early Bronze Age Mound: Excavation Reports,*
1933–1986 (IAAR 30), Jerusalem.

Greenberg, R., Keinan, A.

- 2007 *The present Past of the Israeli-Palestinian Conflict: Israeli*
Archaeology in West Bank and East Jerusalem since 1967, Tel Aviv.
- 2009 *Israeli Archaeological Activity in the West Bank, 1967 – 2007. A*
Sourcebook, Tel Aviv.

Greppi, E.

- 1997 “Organizzazione internazionale e protezione dei beni culturali”, on
line: www.provincia.asti.it/hosting/moncalvo/sipbc.htm.

Hamdan, O.

- 2005 “Problematiche generali di conservazione e gestione del patrimonio

culturale della Palestina” in F. Maniscalco, *Tutela conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale della Palestina*, Napoli, 13-24.

Hamdan, O., Benelli, C.

2012 *Sabastya, guida turistica*, Gerusalemme.

Hamilton, R.W.

1934 “Tell Abu Hawam” in *QDAP* III, 74-80.

1935 “Excavations at Tell Abu Hawam” in *QDAP* IV, 1-69.

Hadlik, J.

2003 “La mise en oeuvre par l'UNESCO du deuxieme Protocole” in H. Schüpbach, *Kulturgüterschutz betrifft uns alle*, Berna, 79-83.

2005 “La Convention de la Haye de 1954: quelques observations sur la mise en oeuvre au niveau national” in *Museum international* 57/4, 71-75.

Heinz, M.

2008 “Archaeological Research in conflict areas: Practice and Responsibilities” in *Archaeologies* 4/3, 460-470.

Herbert, S., Berlin, A.

2003: “A new administrative Center for persian and hellenistic Galilee: preliminary Report of the University of Michigan/University of Minnesota Excavations at Tel Kedesh” in *BASOR* 329, 13-59.

Herzog, Z.

1984 *Beer-Sheba II: The Early Iron Age Settlements*, Tel Aviv.

1989 *Excavation at Tel Michal, Israel*, Tel Aviv.

Hirschfeld, M.

2006 “Excavations at Shiqmona – 1994” in *Atiqot* 51, 131-143.

Holladay, J.S.

1971 “Khirbet el-Qom” in *RB* 78, 593-595.

Holtorf, C.

- 2001 “Archaeology and Cultural/National memory”, in N. J. Smelser, P. B. Baltes, *International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences*, Vol. 1, Amsterdam, 611-614.

Huisman, D.J.

- 2009 *Degradation of Archaeological Remains*, l’Aja.
- 2011 “Investigating the Impact of Concrete Driven Piles on the archaeological Record using Soil Micromorphology: three Case Studies from the Netherlands” in *CMAS* 13/1, 8-30.
- 2012 “Deep Impact: What Happens when archaeological sites are built on?” in *CMAS* 14/1-4, 60-71.

Ikiz, D.

- 2010 “Heritage in Conflict, Critical Analysis of Approaches to Built Heritage in the Old City of Al-Quds/Jerusalem”, on line:
https://www.academia.edu/1393236/Heritage_in_Conflict_Critical_Analysis_of_Approaches_to_Built_Heritage_in_the_Old_City_of_Al_Quds_Jerusalem.

Ilan, D., Dahari, U., Avni, G.

- 1989 “Plundered! The rampant rape of Israel's archaeological sites”, in *BAR* XV (March/April), 38-42.

Iqtait, I.

- 2006 “An Architectural Survey Raboud (South of Hebron)” in www.webjournal.unior.it , 35-54.

Irsheid, C.

- 1997 “The protection of cultural Heritage in the Arab World”, in *IJCP*, 11-46.

Italia, S.

- 1988 *La tutela dei Beni Culturali nell’ambito internazionale*, Udine.

Iwais, M.

2011 "Conservation Policies in Palestine: a Critical Review" in *e-dialogos* 1, 24-33.

Iwais, M., Shabaneh, S., Rimawi, W.

2010 "Destruction of cultural-archaeological landscape in the West Bank" in *Present Pasts* 2/1, 101-112.

Jogan, S.

2003 "To mark or not to mark? Protecting cultural property in the event of armed conflict" in H. Schüpbach, *Kulturgüterschutz betrifft uns alle*, Berna, 185-189.

Johns, C.M.

1933 "Excavations at 'Atlit (1930-31) in *QDAP* 2, 41-104

1934 "Excavations at the Pilgrim's Castle, Atlit (1932)", in *QDAP* 3, 145-164.

1937 "Excavations at the Pilgrim's Castle, 'Atlit (1933): Cremated Remains of Phoenician Origin" in *QDAP* 6, 121-152.

Kalshoven, F.

2005 "La protection des biens culturels en cas de conflit armé en droit international humanitaire" in *Museum international* 57/4, 62-70.

Kapitan, T.

1999 *Archaeology, History and Culture in Palestine and the Near East. Essays in Memory of Albert E. Glock*, Atlanta.

Kaplan, J.

1969 "The Stronghold of Yamani at Ashdod Yam" in *IEJ* 19, 137-149.

Kelm, G., Mazar, A.

1995 *Timnah. A Biblical City in the Sorek Valley*, Jerusalem.

Kelso, J.L.

1968 “The Excavation of Bethel (1934-1960)” in *AASOR* 39, 1-128.

Kempinski, A.

2002 *Tel Kabri. The 1986–1993 Excavations*, Tel Aviv.

Kempinski, A., Gilead, I.

1992 “New excavation at Tel Erani: a Preliminary report of the 1985-1988 seasons” in *TA* 18, 164-191.

Kenyon, K.M.

1960 *Excavations at Jericho I: the tombs excavated in 1952-4*, London.

1964-65: *Excavations at Jericho II: the tombs excavated in 1955-8*, Vol.1-2, London.

1974: *Digging up Jerusalem*, New York.

1981: *Excavations at Jericho III: the architecture and stratigraphy of the Tell*, London.

Kersel, M.M.

2008: “Imperial Intersections: Archaeologists, War and Violence – Comments” in *Archaeologies* 4/3, 506-516.

Kersel, M.M., Kletter, R.

2006 “Heritage for sale? A case study from Israel” in *JFA* 31/3, 317 – 327.

Kletter, R., Ziffer, I., Zwickel, W.

2010 *Yavneh I: The Excavation of the ‘Temple Hill’ Repository Pit and the Cult Stands*, Göttingen.

Kochavi, M.

1964 “Tel Isdar” in *IEJ* 14, 111-112.

1974 “Khirbet Rabur = Debir” in *TA* 1, 2-33.

1989 “Land of Geshur 1988, in *ESI* 7/8 110-113.

Kochavi, M., Yadin, E.

2008 "Tel Hadar", in *NEAEHL* V, 1756-1757.

Kochavi, M., Yadin, E., Beck, P.

2000 *Aphek - Antipatris I : Excavation of Areas A and B the 1972 - 1976 Seasons*, Tel Aviv.

Kletter, R.

2003 "A very General Archaeologist: Moshe Dayan and the Israeli Archaeology" in *JHS* 4/5, on line:
http://www.jhsonline.org/Articles/article_27.pdf

Lamon, R.S., Shipton, G.M.

1939 *Megiddo I: Seasons of 1925-34 : Strata 1-5*, Chicago.

Lapp, N.

1981 *The Third Campaign at Tell el-Ful: the Excavations of 1964*, AASOR 45, Cambridge.

Lapp, P.W.

1964 "The 1963 Excavation at Ta'anek" in *BASOR* 173, 4-44.

1966 *The Dhahr Mirzbâneh Tombs: Three Intermediate Bronze Age Cemeteries in Jordan*, New Haven

1967 "The 1966 Excavations at Tell Ta'anek" in *BASOR* 185, 2-39.

1969 "The 1968 Excavations at Tell Ta'anek", in *BASOR* 195, 2-49.

S. Levy, G. Edelstein

1972 "Cinq années de feuilles a Tel 'Amal (Nir David)" in *RB* 1972, 325-343.

Levy, T.E.

2006 *Archaeology, Anthropology and Cult: the Sanctuary at Gilat*, Israel, London.

Levy, T.E., Holl, A.F.C.

- 1998 “Social Change and the Archaeology of the Holy Land” in T.E. Levy, *Archaeology of Society in the Holy Land*, New York, 2-8.

Levy-Strauss, L.

- 2002 “The Action of UNESCO in Bosnia and Herzegovina to Restore Respect and Mutual Understanding among Local Communities thorough the Preservation of Cultural Heritage” in F. Maniscalco, *La tutela del patrimonio culturale in caso di conflitto*, Napoli, 143-148.

Lipschits, O., Oeming, M., Gadot, Y.

- 2009 “The 2006 and 2007 excavation seasons at Ramat Raḥel : preliminary report” in *IEJ* 59, 1-20.

Liverani, M.

- 1989 *Antico Oriente: Storia, Economia Società*, Roma.
2003 *Oltre la Bibbia. Storia antica di Israele*, Roma.
2013 *Immaginare Babele: due secoli di studi sulla città orientale antica*, Roma-Bari.

Logan, W.

- 2012 “Cultural Diversity, Cultural Heritage and Human Rights: Towards Heritage Management as Human Rights Based Practice”, in *IJHS*, 231-244.

Loud, G.

- 1948 *Megiddo II: Seasons of 1935-39*, Chicago.

Mackenzie, G.

- 2004 “Lo scudo blu: simbolo della tutela del patrimonio cultural”, on line www.provincia.asti.it/hosting/moncalvo/sipbc.htm.

Maeir, A.M.

- 2010 *In the midst of the Jordan*, Wien.
2012 *Tell es-Safi / Gath I: the 1996 – 2005 seasons*, Munchen.

Mainetti, V.

- 2003 “Le protocole de La Haye de 1954 et les moyens pour empêcher le trafic illicite de biens culturels en cas de conflit armé” H. Schüpbach, *Kulturgüterschutz betrifft uns alle*, Berna, 215-222.
- 2008 “Le Principe du Patrimoine Culturel de l'Humanité: de la République des Arts à un Ordre public international”, in AA.VV., *Alberico Gentili, La salvaguardia dei beni culturali nel diritto internazionale, atti della dodicesima giornata gentiliana*, Milano, 583-601.
- 2014 “Diversità culturale e cooperazione culturale internazionale alla luce dell'azione normative dell'UNESCO” in Cataldi, G., Grado, V., *Diritto internazionale e pluralità delle culture*, XVIII Convegno Napoli, 13-14 giugno 2013, Napoli, 421-434.

Mallet, J.

- 1973 *Tell el-Far`ah (région de Naplouse) : l'installation du Moyen Bronze antérieure au rempart*, Paris.

Maniscalco, F.

- 2002 *La tutela del patrimonio culturale in caso di conflitto*, Napoli.
- 2003 “Le rovine della Mesopotamia”, in *Archeologia viva* 100, 6-7.
- 2005a *Tutela e conservazione del patrimonio culturale della Palestina*, Napoli.
- 2005b “La convenzione dell'Aja del 1954 e la crisi in Medio Oriente” in F. Maniscalco, *Tutela conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale della Palestina*, Napoli, 25-40.
- 2005c “La legge n° 51/1929 e la tutela del patrimonio archeologico palestinese” in F. Maniscalco, *Tutela conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale della Palestina*, Napoli, 43-45.
- 2005d “The blue Shield project. Practical experiences concerning the Protection of Palestinian Cultural Property” in F. Maniscalco, *Tutela conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale della Palestina*, Napoli, 93-107.
- 2006a “Il patrimonio culturale in medio Oriente fra Jihad, Intifada e “guerra al terrorismo” in www.webjournal.unior.it. Vol.2, 77-99.
- 2006b “Il saccheggio archeologico e la tutela del patrimonio culturale in

- Nigeria” in *www.webjournal.unior.it*, Vol.1, 55-76.
- 2007 “Preventive Measures for the Safeguarding of Cultural Heritage in the Event of Armed Conflict” in *www.webjournal.unior.it*. Vol.3, 67-96.
- Maniscalco, F., Mengozzi, G.
- 2002 “I rischi “diretti” che minacciano i beni culturali in caso di conflitto armato” in *La tutela del patrimonio culturale in caso di conflitto*, Napoli, 73-82.
- E.S. Marcus, Y. Porath, S.M Paley
- 2008 “The Early Middle Bronze Age Ia Phases at Tell Ifshar and their External Relations” in *Egypt and the Levant* 18, 221-244.
- N. Marchetti, L. Nigro
- 1998 *Scavi a Gerico, 1997. Relazione preliminare sulla prima campagna di scavi e prospezioni archeologiche a Tell es-Sultan, Palestina* (Quaderni di Gerico, 1), Roma.
- 2000 *Excavations at Gerico. Preliminary Report on the Second Season of Archaeological Excavations and Surveys at Tell es-Sultan, Palestine* (Quaderni di Gerico, 2), Roma.
- Margalit, M.
- 2007 “East Jerusalem Israel’s policy of houses demolitions as means of control” in *Urbanistica PVS* 47, 27-34.
- Marquet-Krause, J.
- 1949 *Les fouilles de ‘Ay (Et-Tell) 1933–1935: la résurrection d’une grande cité biblique*, Paris.
- Master, D.M., Monson, J.M., Lass, E.H.E., Pierce, G.
- 2005 *Tell Dothan I*, Winona Lake.
- Matskevich, S., Sharon, I., Gilboa, A.
- 2013 “Tel Dor – 2011”, on line <http://dor.huji.ac.il/Download/Season>

Matthiae, P.

- 1986 *Scoperte di Archeologia orientale*, Roma-Bari
- 1996 *La storia dell'arte dell'Oriente antico. I grandi imperi: 1000-330 a.C.*, Milano.
- 1997 *La storia dell'arte dell'Oriente Antico. I primi imperi e i principati del Ferro: 1600-700 a.C.*, Milano.
- 2000 *La storia dell'arte dell'Oriente antivo. Gli stati territoriali:2100-1600 a.C.*, Milano
- 2010 *Prima Lezione di archeologia orientale*, Roma-Bari

Mazar, A.

- 1980 *Excavations at Tell Qasile. The Philistine Sanctuary: Architecture and Cult Objects*, Jerusalem.
- 1985 *Excavations at Tell Qasile. The Philistine Sanctuary: Various Finds, The Pottery, Conclusions, Appendixes*, Jerusalem.
- 1995 "Excavation at the Israelite town at Khirbet Marjameh in the Hills of Ephraim" in *IEJ* 45, 85-117.
- 1992 *Archaeology of the Land of the Bible 10.000 – 586 BC*, New York.
- 1999 "The 1997-1998 Excavations at Tel Rehov: Preliminary Report" in *IEJ* 49, 1-42.
- 2006 *Excavations at Tel Beth-Shean, 1989-1996. Volume I: From the New Kingdom to the Medieval Period*, Jerusalem.
- 2012 *Excavations at Tel Beth-Shean, Volume IV: The Fourth and Third Millennia BCE*, Jerusalem.
- 2013 "The Archaeological Agenda in Israel: past sins and future atonement (2000)" in S. Sullivan, R. Mackay, *Archaeological sites: Conservation and management*, Los Angeles, 261-269.

Mazar, A., De Miroschedji, P., Porath, N.

- 1996 "Hartuv, an aspect of early bronze I culture in Southern Israel" in *BASOR* 302, 3-40.

- Mazar, A., Mullins, R.
 2007 *Excavations at Tel Beth-Shean 1989 -1996, Volume II: The Middle and Late Bronze Age Strata in Area R*, Jerusalem.
- Mazar, A., Panitz-Cohen, N.
 2007 “It Is the Land of Honey: Beekeeping in Iron Age IIA Tel Rehov - Culture, Cult and Economy”, in *NEA* 70/4, 202-219.
 2008 “The Iron Age Beehives at Tel Rehov in the Jordan Valley: Archaeological and Analytical Aspect” in *Antiquity* Vol. 82, 629-639.
 2009 *Excavations at Tel Beth-Shean 1989 -1996, Volume III: The 13th–11th Centuries BCE (Areas S and N)*, Jerusalem.
- Mazar, B., Dothan, T., Dunayevski, I.
 1966 *En Gedi Excavations in 1961-62, ‘Atiqot V*, Jerusalem.
- Mazar, E.
 2008 “Achziv” in *NEAEHL*, 1562.
- Mazzoleni, M.
 2002 *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale e comparato*, Venezia.
- McCown, C.C.
 1947 *Tell en-Nasbeh I: Archaeological and Historical Results*, Berkeley.
- McDonald, E.
 1932 *Beth Pelet II*, London.
- Misiani, A., Hamdan, O.
 2005 “Esperienze di tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale nei territori sotto l’Autorità Palestinese attraverso progetti di cooperazione transnazionale” in F. Maniscalco, *Tutela conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale della Palestina*, Napoli, pp.161-178.

Mizrachi, Y.

- 2011 “Hinnom Valley/ Wadi Rababa, a socio-political, archaeological overview”, on line <http://alt-arch.org/en/wp-content/uploads/2013/07/Wadi-Rababa-Hinnom-Valley.pdf> .
- 2013 *From Silwan to Temple Mount*, on line: www.alt-arch.org .
- 2014 *Tell Shilo (Khirbet Seilun)*, in on line: www.alt-arch.org.
- 2014b *Tel Rumeidah Hebron's archaeological Park*, on line: www.alt-arch.org.

Mizrachi, Y., Greenberg, R.

- 2010 *From Shiloah to Silwan*, on line: www.alt-arch.org .

Mizrachi, Y. et al.

- 1996 “The 1988-1991 Excavations at Rogem Hiri, Golan Heights” in *IEJ* 46/3-4, 167-195.

Monaco, R.

- 1991 “La protezione internazionale dei beni culturali”, in A. Maresca Campagna, P. Pietrarloia, *Beni culturali e mercato europeo. Norme sull'esportazione nei paesi membri della Comunità*, Roma, 9-24.

Morandi Bonacossi, D.

- 2012 “Tall Ta‘annak. B.”, in *Reallexikon der Assyriologie und Vorderasiatischen Archäologie*, 13-5/6, Berlin, 387.

Moscato, S.

- 1964 *Introduction to the comparative grammar of the Semitic languages*, Wiesbaden.

Münger, S., Jürgen, Z., Pakkala, J.

- 2011 “Kinneret – An Urban Center at the Crossroads: Excavations on Iron IB Tel Kinrot at the Lake of Galilee” in *NEA* 74, 68-90.

Munos-Vinas, S.

- 2014 “Imperfect Conservation” in *e-Conservation Journal* 2, 5-6.

- Nanetti, F., Squillante, F.
 1997 “In tema di restituzione di beni culturali illecitamente trasferiti”, in *RDI*, 396-420.
- Naveh, J.
 1962 “The Excavations at Mesad Hashavyahu: Preliminary Report” in *IEJ* 12, 89–113.
- Nigro, F.
 2006 *Cultura e Territorio: i sistemi culturali territoriali*, Roma.
- Nigro, L.
 1994 “Ricerche sull’architettura palaziale della Palestina nelle età del bronzo e del Ferro” in *CMAO* V.
 1998 “Taannak dei Cananei” in *Archeologia Viva* XVII/2, 18-27.
 1999 “Sichem dei Cananei” in *Archeo* 168, 42-52.
 2005 *Tell es-Sultan/Gerico alle soglie della prima urbanizzazione: il villaggio e la necropoli del Bronzo Antico I (3300-3000)*, (ROSAPAT 1).
 2007: “Alle origini della prima urbanizzazione palestinese: il caso dell’Edificio 7102 di Tell el-‘Areini” in *VO* 13, 25-38.
 2010: *Tell es-Sultan/Jericho in the Early Bronze II (3000-2700 BC): the rise of an early Palestinian city. A synthesis of the results of four archaeological expeditions*, (ROSAPAT 5).
 2014 “David e Golia: Filistei e Israeliti ad un tiro di sasso. Recenti scoperte nel dibattito sull’archeologia in Israele” in *Quaderni di Vicino Oriente* VIII, 1-17.
- Nigro, L., Taha, H.
 2006 “Tell es.Sultan-Jericho in the context of Jordan Valley, Site Management, Conservation and Sustainable Development. Proceedings of the International Workshop Held in Ariha 7th - 11th February 2005 by the Palestinian Department of Antiquities and Cultural Heritage - Ministry of Tourism and Antiquities, UNESCO Office – Ramallah” (ROSAPAT 02).

2013 “Tell es-Sultan/Ancient Jericho: Archaeological Research, Restorations, and the Training for the Implementation of the Archaeological Park” in B. Cassani, *Sapienza in the Mediterranean Region. Agreements on Cultural, and Scientific Cooperation: programs and projects*, Roma.

Nigro, L., Taha, H., Sala, M.

2011 “Archaeological Heritage in the Jericho Oasis. A systematic catalogue of archaeological sites for the sake of their protection and cultural valorization” in ROSAPAT 7.

Novak, M.

2003 “Guerra asimmetrica” e guerra giusta”, intervento pronunciato al Centro Studi Americani il 10.02.2003, Roma, on line www.alleanzacattolica.org

Nur ed-Din, H., Taha, H., Sarie, I.

2005 “Tell et-Tell site as a Model” in F. Maniscalco, *Tutela conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale della Palestina*, Napoli, 135-140.

O’Keefe, P.J., Prott, L.V.

2013 *Cultural heritage conventions and other instruments, a compendium with commentaries*. Builth Wells, UK.

Oren, E.D.

1982 “Ziklag: a Biblical City on the Edge of the Negev” in *BA* 45, 155-166.

1988 “Tel Haror” in *ESI* 9, 69-73.

1993 “Tel Sera” in *NEAEHL*, 1329-35.

Oren, E.D., Morrison, M.A., Gilead, I.

1986 “Land of Gerar Expedition: Preliminary report for the Season of 1982 and 1983” in *BASOR* Supplement 24, 57-87.

- Oyediran, J.
 2007 *Plunder, Destruction and Despoliation: an Analysis of Israel's Violations of International Law of Cultural Property in the Occupied West Bank and Gaza Strip*, Ramallah.
- Pakkala, J., Munger, S., Zangenberg, J.
 2004 *Kinneret Regional Project: Tel Kinrot Excavations*, Vantaa.
- Paley, S.M., Porath, Y.
 1997 "Early Middle Bronze Age IIA Remains at Tel el-Ifshar, Israel: A Preliminary Report" in E.D. Oren, *The Hyksos: New Historical and Archaeological Perspectives*, Philadelphia, 369–378.
- Paniz-Cohen, N., Mazar, A.
 1997 *Timnah (Tel Batash) I. Stratigraphy and Architecture*, Jerusalem.
 2001 *Timnah (Tel Batash) II. The Finds of First Millennium BCE*, Jerusalem.
 2006 *Timnah (Tel Batash) III. The Finds of second millennium BCE*, Jerusalem.
- Peilstocker, M., Burke, A.A.
 2011 *The History and Archaeology of Jaffa 1*, Los Angeles.
- Perez Ema, N., Alvarez de Buergo, M.
 2013 "Adverse Effect Arising from Conservation Treatments of Archaeological Sites: Theory, Practice and Review" in *Coalition 24*, 14-23.
- Perring, D., Ven der Linde, S.
 2009 "The Politics and Practice of Archaeology in Conflict" in *CMAS* 11/3-4, 197-213.
- Petrie, W.M.F.
 1891 *Tell el Hesy (Lachish)*, London.
 1918 *Eastern Explorations, Past and Future*, London.

1930 *Beth Pelet I*, London

Piccirillo, M.

2002 “Conservazione e distruzione in Terra Santa” in F. Maniscalco, *La tutela del patrimonio culturale in caso di conflitto*, Napoli, 271-276.

Pinzauti, G.

2006 “La corte suprema di Israele ritorna sulla questione del “muro”: il caso Alfei Menashe”, in *RDI*, 105-119.

Pollok, S.

2008 “Archaeology as a Means for Peace or a Source of violence? An Introduction” in *Archaeologies* 4/3, 356-367.

Pomian, K.

2005 “Biens culturel, tresors nationaux, restitution” in *Museum international* 57/4, 77-89.

Poulios, I.

2010 “Moving Beyond a Values-based Approach to Heritage Conservation” in *CMAS* 12/2, 170-185.

2011 “Is every Heritage Site a ‘living’ one? Linking Heritage Conservation to Communities’ Association with Sites”, in *The Historic Environment: Policy and Practice* 2/2, 144-156.

Prausnitz, M.W.

1993 “Achzib” in *NEAEHL* I, 35-45.

Pritchard, J.B.

1961 *The Water System of Gibeon*, Philadelphia.

1962 *Gibeon, Where the Sun Stood Still: The Discovery of the Biblical City*, Princeton.

1963 *The Bronze Age Cemetery at Gibeon*, Philadelphia.

1964 *Winery, Defenses, and Soundings at Gibeon*, Philadelphia.

Rabinovich, A.

1994 “Inside the Israel Antiquities Authority” in *BAR* 20/2, 40-45.

Rapoport, M.

2006 “Buried Treasures that’s Kept in the Dark” in *Haaretz* 17 dicembre 2006. On line www.haaretz.com.

Reisner, G.A., Fisher, C.S., Lyon, D.G.

1924 *Harvard Excavations at Samaria, 1908–1910*, Cambridge.

Ricca, S.

2005 “Politics, Ideology and Urban Conservation in the Palestinian Autonomous Territories (1996-2000)”, in F. Maniscalco, *Tutela conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale della Palestina*, Napoli, 47-61.

Ricks, T.

1999 “Memories of Palestine: Uses of Oral History and Archaeology in Recovering the Palestinian Past” in T. Kapitan, *Archaeology, History and Culture in Palestine and the Near East. Essays in Memory of Albert E. Glock*, Atlanta 23-46.

Rjoob, A.

2009 “The impact of Israeli Occupation on the Conservation of Cultural Heritage Site in the Occupied Palestinian Territories: the case of 'Salvage Excavation’”, in *CMAS* 11, 3-4, 214-235.

2010 “Contested Management of Archaeological Sites in the Hebron District” in *Present Pasts* 2/1, 75-88.

2014 *Valorization and management of Cultural Heritage Sites in Jericho*, Saarbrücken.

Rothenberg, B.

1988 *The Egyptian Mining Temple at Timna*, Jerusalem.

Ruggiero Manscalco, M.

- 2014 “Il Ruolo della Formazione e della Cooperazione nella salvaguardia, nella tutela e nel recupero dei Beni culturali nelle aree a rischio attraverso le esperienze, gli studi e i progetti di Fabio Maniscalco” in *Restauro Archeologico* 1-2, 92-95.

Sadeq M.,

- 2005 “The Historical Monuments of Gaza Strip. Conservation Activities and Needed Urgent Interventions” in F. Maniscalco, *Tutela conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale della Palestina*, Napoli, 243-265.

Said, E.

- 1991 *Orientalismo*, Torino.
2005 *La pace possibile*, Milano.

Sahuri, S.

- 2011 “Safeguard Documentation in Palestine” in *Forum* 18, 87-98.

Sauders, R.R.

- 2008 “Between Paralysis and Practice: Theorizing the Political Liminality of Palestinian Cultural Heritage” in *Archaeologies* 4/3, 471-494.

Sayej, G.J.

- 2010 “Palestinian Archaeology: Knowledge, Awareness and Cultural Heritage” in *Present Pasts* 2/1, 58-71.

Schipper, F.T., Eichberger, H.

- 2010 “The Protection of the Cultural Property in the Event of Armed Conflict: the Cultural Property Officer as a Liason Between the Military and Civil Sector” in *Present Pasts* 2/1, 169-176.

Scovazzi, T.

- 2006 “La dichiarazione sulla distruzione intenzionale del patrimonio culturale” in *RGA* 3-4, 551-561.

Seger, J.D.

1983 "Investigations at Tel Halif, Israel, 1976-1980" in *BASOR* 252, 1-23.

1990 "The Bronze Age Settlements at Tell Halif: Phase II Excavations, 1983-1987" in *AASOR* 26, 1-32.

Seger, J.D., Lance, H.D., Bullard, R.G.

1988 *Gezer V: The Field 1 Caves*, Jerusalem.

Sellers, O.R. et al.

1968 *The 1957 Excavation at Beth-Zur*, Cambridge.

Sellin, E.

1904 *Tell Ta`annek : Bericht über eine mit Unterstützung der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften und des K. K. Ministeriums für Kultus und Unterricht unternommene Ausgrabung in Palästina*, Wien.

Sharon, I.

2004 "The 2004 Season at Dor", on line
<http://dor.huji.ac.il/2004report.html>.

2005 "Dor 2005. An account of the 23rd season of excavations" on line
<http://dor.huji.ac.il/2005report.html>.

2006 "Dor 2006 Preliminary Report" on line
<http://dor.huji.ac.il/Season2006report.html>.

Shavit, Y.

1997 "Archaeology, political culture and culture in Israel" in N.A. Silberman, D. Small, *The archaeology of Israel. Structuring the past Interpreting the present*, Sheffield, 48-61.

Shiloh, Y.

1984 *Excavations at the City of David I (1978-1982): Interim Report of the First Five Seasons* (Qedem 19), Jerusalem.

Silberman, N.A.

1982 *Digging for God and the Country, Exploration, Archaeology, and*

- the Secret Struggle for the Holy Land 1799-1917*, New York.
- 1997 “Structuring the Past: Israelis, Palestinians and the symbolic Authority of Archaeological Monuments” in N.A. Silberman, D. Small, *The archaeology of Israel. Structuring the past Interpreting the present*, Sheffield. 62-81.
- 2012 “Heritage Interpretation and Human Rights: Documenting Diversity, Expressing Identity, or Establishing Universal Principles?” in *IJHS* 18/3, 245-256.

Silberman, N.A., Frierichs, E.S.

- 2001 *Archaeology and Society in the XXIst. Century*, Jerusalem.

Silberman, N.A., Small, D.

- 1997 *The archaeology of Israel. Structuring the Past Interpreting the Present*, Sheffield.

Stager, L.

- 1990 “Shamer’s Estate” in *BASOR* 277/278, 93-107.

Stager, L., Schloen, D., Master, D.M.

- 2008 *Ashkelon I: Introduction and Overview (1985-2006)*, Winona Lake.
- 2011 *Ashkelon III: the Seventh Century B.C.*, Winona Lake.

Starrenburg, S.H.

- 2014 *Effectively Protecting Cultural Heritage: Incorporating Cultural Genocide into the International Legal Definition of Genocide*, Leiden.

Stern, E.

- 1978 *Excavations at Tel Mevorakh (1973–1976) I: From the Iron Age to the Roman Period* (Qedem 9), Jerusalem.
- 1984 *Excavations at Tel Mevorakh (1973–1976) II: The Bronze Age* (Qedem 18), Jerusalem.
- 1992 *Dor - The Ruler of the Seas*, Jerusalem.
- 1994 *Dor - Ruler of the Seas*, Jerusalem.

- 1995 “Tel Dor: A Phoenician-Israelite Trading Center” in S. Gitin, *Recent Excavations in Israel: A View to the West*, Dubuque, 81-94.
- 2007 *En Gedi Excavations I. Final Report 1961-1965*, Jerusalem.
- Stone, P.
- 2012 “Human Rights and Cultural Property Protection in Times of Conflict”, in *IJHS* 18/3, 271-284.
- Sukenik, E.L.
- 1948 “Archaeological Investigations at Afula” in *JPOS* 21, 1-78.
- Sullivan, S., Mackay, R.
- 2012 *Archaeological Sites: Conservation and management*. Los Angeles.
- Tadmor, M.
- 1978 “A Cult Cave of the Middle Bronze Age I Near Qedesh (Upper Galilee)” in *IEJ* 28/1-2, 1-30.
- Taha, H.
- 2004 “Managing cultural Heritage in Palestine” in *Focus* 1, 31-32.
- 2005a “Protection of Cultural Heritage in Palestine”, in F. Maniscalco, *Tutela conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale della Palestina*, Napoli, 265-270.
- 2005b “A decade of Archaeology in Palestine” in F. Maniscalco, *Tutela conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale della Palestina*, Napoli, 63-72.
- 2009 *Inventory of cultural and natural heritage sites of potential outstanding universal value in Palestine, II edition*. Ministry of Tourism and antiquities, Ramallah.
- 2010 “The Current State of Archaeology in Palestine”, in *Present Pasts* 2/1, 16-25.
- 2014 “Memories of Tell Balata” in *TWP* 193, 34-36.
- Taha, H., Jadarat, M.
- 2009 “Inventories in Palestine”, in *Proceedings of the Workshop of*

Taha, H. Sugimoto, D.

- 2013 "Beitin: an Open Archaeological Park", in *TWP* 187, on line:
<http://archive.thisweekinpalestine.com/details.php?id=4140&ed=224&edid=224>.

Taha, H., Van der Kooij, G.

- 2007 *The Water Tunnel System at Khirbet Bal'ama*, Ramallah.

Tappy, R.E.

- 1992 *The Archaeology of Israelite Samaria. Volume I*, Atlanta.

Thareani, I.

- 2011 *Tel 'Aroer: An Iron Age II Caravan Town and a Hellenistic and Early Roman Settlement in the Negev. Avraham Biran (1975-1982) and Rudolph Cohen (1975-1976) Excavations*, Jerusalem.

Toombs, L.E.

- 1985 *Tell el-Hesi: Modern Military Trenching and Muslim Cemetery in Field I, Strata I-II*. Excavation Reports of the American Schools of Oriental Research: Tell el-Hesi 2. Waterloo.

Torczyner et al., H.

- 1938 *Lachish 1: the Lachish letters*, London.

Tufnell, O.

- 1953 *Lachish 3: the Iron Age*, London.
1953 *Lachish 4: the Bronze Age*, Vol.1, London.
1958 *Lachish 4: the Bronze Age*, Vol.2, London.

Tufnell, O., Inge, C.H., Harding G.L.

- 1940 *Lachish 2: the Fosse Temple*, London.

Urbinati, S.

- 2006 “Patrimonio mondiale e sovranità degli stati: un’alternativa difficile da conciliare” in *RGA*, 130-171.

Ussishkin, D.

- 1970 “The Necropolis from the Time of the Kingdom of Judah in Silwan, Jerusalem” in *BA* 33/2, 33-46.
- 2003 “Jerusalem as a Royal and Cultic Centre in the Xth-VIIIth centuries B.C.E.” in W.G. Dever, S. Gitin, *Symbiosis, Symbolism and the Power of the Past*, Winona Lake, 529-538.
- 2004 *The Renewed Archaeological Excavations at Lachish (1973 - 1994)*, Tel Aviv.
- 2014 “The Chalcolitic Temple of Ein Gedi: Fifty Years after its Discovery” in *NEA* 77/1, 15-26.

Ussishkin, D., Woodhead, J.

- 1992 “Excavations at Tel Jezreel 1990-1991: Preliminary Report”, in *TA* 19/1, 3-56.
- 1994 “Excavations at Tel Jezreel 1992-1993: Second Preliminary Report” in *Levant* 26, 1-48.
- 1997 “Excavations at Tel Jezreel 1994-1996: Third Preliminary Report” in *TA* 24/1, 6-72.

Valentino, P.A., Misiani, A.

- 2004 *Gestione del patrimonio culturale e del territorio : la programmazione integrata nei siti archeologici nell'area euro-mediterranea*, Roma.

Van den Dries, M.H., Van der Linde, S.J.

- 2012 “Collecting oral histories for the purpose of stimulating community involvement at Tell Balata, Palestine” in Schucker, N., *Integrating Archaeology: Science – Wish – Reality. International Conference on the Social Role, Possibilities and Perspectives of Classical Studies*, Frankfurt a M., 49-56.

Veccia-Vaglieri, L.

1937 *Grammatica teorico-pratica della lingua araba*, Roma.

Vitti, P.

2009 “Il minimo intervento nel restauro archeologico: appunti di pratica/etica professionale” in *ASAtene* LXXXVII, serie III tomo 9, 755-765.

Wahid, Z., Rajabi, M.

1974 “Khirbet Ras et-Tawil” in *HA* 50, 17.

Weippert, H.

1988 *Palästina in vorhellenistischer Zeit*, Munchen.

Wright, G.E.

1965 *Shechem. The biography of a Biblical city*, London.

Wright, G.R.H., Campbell, E.F.

2002 *Shechem III. The stratigraphy and Architecture of Shechem/Tell Balata, Volume 2: The illustrations*, Boston, MA.

Yahya, A.

2008a “Looting and Salvaging: how the Wall, illegal digging and antiquities trade are ravaging Palestinian cultural heritage” in *JQ* 33, 39-55.

2008b “Managing Heritage in a War Zone” in *Archaeologies* 4/3, 495-505.

2010a “Looting and Salvaging the Heritage of Palestine” in *Present Pasts* 2/1, 96-100.

2010b “The Palestinian-Israeli draft agreement on archaeological Heritage” in *Present Pasts* 2/1, 72-74.

Ya'ari, E.

2010 “Promouvoir la compréhension du patrimoine partagé (PUSH)” in *Museum international* 245-246, 9-13.

Yadin Y. et al.

- 1958 *Hazor I*, Jerusalem.
1960 *Hazor II*, Jerusalem.
1961 *Hazor III / IV Plates*, Jerusalem.

Yasur Landau A., Cline, E.

- 2005 “First announcement concerning the results of the 2005 exploratory season at Tel Kabri” on line:
<http://digkabri2013.files.wordpress.com/2012/09/preliminary-note-on-the-results-of-the-2005-exploratory-see280a6.pdf>
- 2007 “Results of the 2006 Season Kabri Regional Archaeological Survey Project” on line: <http://digkabri2013.files.wordpress.com/2012/09/kabri-regional-archaeology-survey-project-2006-results.pdf>
- 2008 “Preliminary Report on the Results of the 2008 Excavation Season at Tel Kabri” on line:
<http://digkabri.files.wordpress.com/2008/08/report-on-the-results-of-the-2008-excavation-season-at-tel-kabri4.pdf>
- 2009 “Preliminary Report on the Results of the 2009 Excavation Season at Tel Kabri” on line:
<http://digkabri.files.wordpress.com/2008/10/preliminary-report-on-the-results-of-the-2009-excavation-season-at-tel-kabri4.pdf>
- 2010 “Preliminary Report on the Results of the December 2009/January 2010 Excavation Season at Tel Kabri”, on line: <http://digkabri2013.files.wordpress.com/2010/09/preliminary-report-on-the-results-of-the-dec-2009-excavation-season-at-tel-kabri.pdf>
- 2011 “Preliminary Report on the Results of the 2011 Excavation Season at Tel Kabri” on line : <http://digkabri-2013.files.wordpress.com>

Yasur Landau, A., Cline, E., Goshen, N., Marom, N., Samet, I.

- 2012 “A MB II Orthostat Building at Tel Kabri, Israel” in *BASOR* 367, 1-29.

Yeivin, S.

- 1960 “Early Contacts between Canaan and Egypt” in *IEJ* 19, 193-203.

1974 “Khirbet el-Mahruk” in *IEJ* 24, 259-260.

Yezerky, I.

2004 “An Iron Age II Burial Cave at Ras et-Tawil” in H. Hizmi, A. De Groot, *Burial Caves and Sites in Judea and Samaria from the Bronze and Iron Age*, Jerusalem, 209-230.

Zagato, L.

2007 *La protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato all'alba del secondo Protocollo 1999*, Torino.

Zertal, A.

1995 “Three Iron Age Fortresses in the Jordan Valley and the origin of the Ammonite Circular Towers” in *IEJ* 45, 253-273.

Zohar, M.

1989 “Rogem Hiri: a Megalitic Monument in the Golan” in *IEJ* 39/1-2, 18-31.